



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MARZO/APRILE 2026



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	31
SEZIONE SECONDA	112
SEZIONE TERZA	190
SEZIONE LAVORO	283
SEZIONE TRIBUTARIA	330
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	425

MARZO/APRILE 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Decreto** n. **4638** del **02/03/2026** (Rv. **677326-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **D'ASCOLA PASQUALE**.

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Questione "esclusivamente di diritto" - Necessità - Questione mista "di fatto e di diritto" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è necessario che alla Corte sia rimessa la risoluzione di una "questione esclusivamente di diritto", sicché è inammissibile il rinvio con il quale venga prospettata una questione mista, di fatto e di diritto. (Nella specie, il Primo Presidente ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la validità della procura alle liti rilasciata all'estero con sottoscrizione autenticata "a distanza", con modalità telematiche, nel caso di impossibilità di ottenerne l'autenticazione e la successiva legalizzazione o apostille, a causa di eventi straordinari e imprevedibili, involgendo il quesito la valutazione di elementi della fattispecie concreta, quali le caratteristiche di una oggettiva impossibilità di osservare le prescrizioni formali in tema di rilascio all'estero di una procura alle liti).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 13/07/2009 num. 810, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16050 del 2018 Rv. 649564-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11399 del 2024 Rv. 670895-01

Sez. **U**, **Decreto** n. **4656** del **02/03/2026** (Rv. **677327-01**)

Presidente: . Estensore: **D'ASCOLA PASQUALE**. Relatore: **D'ASCOLA PASQUALE**.

contro

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Requisito di grave difficoltà interpretativa - Caratteristiche - Mera novità della questione - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è necessario che la difficoltà interpretativa della questione rimessa alla Corte di cassazione sia "grave", per tale dovendo intendersi quella che implichi alternative o ricadute di sistema o involga un intreccio inestricabile di fonti e di formanti o, ancora, richieda l'impiego di una certa qual dose di discrezionalità nel bilanciare beni o interessi che si fronteggiano, non potendo farsi discendere automaticamente dalla mera novità della questione stessa, poiché l'intervento preventivo della Suprema Corte è stato previsto dal legislatore al fine di formare, su questioni interpretative di grave difficoltà, un autorevole precedente in grado di orientare la giurisprudenza e gli stessi consociati, garantendo prevedibilità e calcolabilità, e non può risolversi in un disimpegno del giudice del merito dal proprio dovere indeclinabile di interpretare la legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

Massime precedenti Vedi: N. 28727 del 2023 Rv. 669233-01

Sez. U, **Ordinanza n. 4664 del 02/03/2026** (Rv. **677328-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **LUCIOTTI LUCIO**. Relatore: **LUCIOTTI LUCIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

S. (GESMUNDO VITTORIO DONATO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione da parte del soggetto che ha proposto il giudizio di merito - Ammissibilità - Condizioni - Ragionevoli dubbi sulla giurisdizione - Necessità - Assenza di contestazione della giurisdizione dell'autorità adita - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, configurabili anche in assenza di contestazione sul punto da parte del convenuto, sempre che siano idonei a rappresentare la sussistenza di un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. (Nella specie, in relazione ad una controversia in materia di concessioni di lavori pubblici autostradali, la S.C ha ravvisato l'interesse della concessionaria alla proposizione del regolamento, pur in assenza di contestazioni sulla giurisdizione da parte del Ministero resistente dinanzi al TAR, stante l'incertezza in ordine a possibili interferenze e sovrapposizioni incidenti sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, anche alla luce di numerose pronunce delle Sezioni Unite che, con riferimento al medesimo rapporto concessorio e su questioni analoghe, avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15122 del 2022 Rv. 664661-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30712 del 2022 Rv. 666059-01

Sez. U, **Ordinanza n. 4664 del 02/03/2026** (Rv. **677328-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **LUCIOTTI LUCIO**. Relatore: **LUCIOTTI LUCIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

S. (GESMUNDO VITTORIO DONATO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di costruzione e di gestione di opera pubblica e concessione di servizi pubblici - Giurisdizione del giudice ordinario per indennità canoni ed altri corrispettivi - Estensione all'inadempimento e alle conseguenze risarcitorie - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia relativa alla domanda della concessionaria di riconoscimento di maggiori importi per costi di investimenti realizzati nella fase esecutiva della concessione, attraverso

SEZIONI UNITE

l'impugnazione del provvedimento che aveva approvato solo parzialmente il progetto di interventi dalla stessa predisposto, decurtando le somme indicate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18267 del 2019 Rv. 654585-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21139 del 2022 Rv. 665271-01, N. 30267 del 2023 Rv. 669156-01

Sez. U, Ordinanza n. 5192 del 07/03/2026 (Rv. 677361-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

D. (IOB MAURO) contro P. (VICE PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI LUIGI D'ANGELO)

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile - Condizioni - Assenza del titolo - Irrilevanza - Fattispecie.

Ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, occorre la ricorrenza del duplice requisito del carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisce e della natura pubblica del bene oggetto della gestione, restando, invece, irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, in quanto il relativo rapporto può modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla azione di responsabilità degli amministratori dell'ASUC - Amministrazione Separata Usi Civici - di un Comune, nella gestione di beni soggetti ad uso civico in re propria, trattandosi di ente con personalità di diritto privato e di beni in proprietà collettiva, in relazione ai quali vengono in considerazione diritti soggettivi di natura privata).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 CORTE COST., Legge 20/11/2017 num. 168 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10837 del 2021 Rv. 661152-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19452 del 2024 Rv. 671754-01, N. 7640 del 2020 Rv. 657523-02

Sez. U, Sentenza n. 5323 del 09/03/2026 (Rv. 677329-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

G. (LE PERA ROBERTO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 06/05/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Ritardata scarcerazione - Illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Inosservanza dei limiti temporali previsti dalla

SEZIONI UNITE

disciplina codicistica - Insindacabilità dei provvedimenti giurisdizionali - Discrimine - Chiarezza e univocità testuale delle norme - Motivazione - Rilevanza - Fattispecie.

Ai fini dell'individuazione del discrimine tra la responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - risoltasi nella ritardata scarcerazione di un imputato per inosservanza delle disposizioni relative al computo ed alla durata della custodia cautelare e delle altre misure limitative della libertà personale - e l'insindacabilità delle decisioni giudiziarie, occorre aver riguardo, non solo alla chiarezza e univocità testuale delle norme, ma anche all'esistenza, adeguatezza e completezza della giustificazione motivazionale posta a base dell'interpretazione assunta per giustificare il superamento dei limiti temporali di durata di misure restrittive della libertà personale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'interpretazione, adottata dall'incolpato, dell'art. 305, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede che, in caso di perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare siano prorogati per il tempo assegnato per il suo espletamento, fosse giustificabile stante il tenore letterale della norma - che testualmente richiede un espresso provvedimento di proroga, nella specie mancante - o plausibilmente fondata su un quadro normativo confuso o su orientamenti giurisprudenziali contraddittori, restando irrilevanti difformi prassi contra legem in uso nell'ufficio giudiziario).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 105, Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11868 del 2020 Rv. 658036-01, N. 28369 del 2025 Rv. 676436-02

Sez. U, Ordinanza n. 5383 del 10/03/2026 (Rv. 677251-01)

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

A. (TORRISI GIAMPIERO) contro P.

Cassa senza rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 22/03/2025

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Ricorso al Consiglio Nazionale Forense - Onere di corredare il ricorso di copia del provvedimento impugnato - Natura e funzione - Inosservanza - Improcedibilità automatica - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ricorso disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'onere di corredare il ricorso della copia della decisione disciplinare impugnata è funzionale all'individuazione dell'atto oggetto di impugnazione sin dall'instaurazione del procedimento, con la conseguenza che la mancata allegazione, pur integrando la violazione di un onere imposto dall'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, non determina di per sé, in assenza di una previsione espressa, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, occorrendo verificare se l'omissione si sia tradotta nell'effettiva impossibilità, imputabile alla condotta processuale della parte, di acquisire la conoscenza dell'atto impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza del CNF che aveva dichiarato inammissibile il ricorso nonostante la copia della decisione impugnata risultasse conoscibile, per essere stata acquisita al fascicolo del procedimento disciplinare trasmesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 28781 del 2024 Rv. 672812-01, N. 23138 del 2020 Rv. 659426-01, N. 12751 del 2021 Rv. 661444-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9949 del 2024 Rv. 670759-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, Ordinanza n. 5543 del 11/03/2026 (Rv. 677362-01)

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

C. (DE CANDIA GIUSEPPE) contro I.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 26/06/2024

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione - Efficacia panprocessuale - Portata - Rapporti di durata - Efficacia del giudicato anche per il futuro - Ammissibilità - Limiti.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

Le pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti, con efficacia di giudicato anche per il futuro, nei successivi giudizi tra le stesse parti ed aventi ad oggetto la medesima domanda o, nell'ambito del medesimo rapporto di durata - ferma l'identità di parti, di petitum sostanziale e di causa petendi - domande che si distinguano unicamente perché ineriscono a frazioni temporali diverse, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374

Massime precedenti Vedi: N. 37269 del 2021 Rv. 663150-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15896 del 2006 Rv. 591155-01, N. 31359 del 2025 Rv. 676618-01

Sez. U, Ordinanza n. 5548 del 11/03/2026 (Rv. 677330-01)

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

U. (SCAVUZZO GIUSEPPE) contro R. (MEMEO MICHELE)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/01/2025

092022 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO Ricorso alle Sezioni Unite - Questione di giurisdizione non sollevata nelle precedenti fasi processuali - Preclusione - Limiti

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce emesse dal Consiglio di Stato, non trova ostacolo nella circostanza che tale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali, nondimeno l'effetto preclusivo si ricollega al maturarsi del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione medesima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8095 del 2020 Rv. 657587-01

Sez. U, **Sentenza n. 5889 del 15/03/2026** (Rv. **677691-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA.** Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

B. (PRATTICHIZZO FABIO SALVATORE MARIA) contro U.

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO BARI, 14/09/2022

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Procedura di definizione agevolata ex art. 1, comma 231 e ss. l. 197 del 2022 (c.d. rottamazione-quater) - Debiti di natura non tributaria - Applicabilità - Sussistenza - Presupposti - Fondamento.

La procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 231 e ss., l. n.197 del 2022 (c.d. rottamazione quater) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, atteso che, alla luce della ratio della procedura definitoria - volta sia ad agevolare, mediante lo stralcio di interessi e sanzioni, il recupero delle somme, sia ad estinguere, nel caso di processi pendenti, il relativo contenzioso - rileva unicamente l'elemento oggettivo dell'affidamento del carico all'Agente della riscossione nel tempo considerato e non la natura del credito posto in riscossione.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 235 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9657 del 2024 Rv. 670771-01

Sez. U, **Sentenza n. 5889 del 15/03/2026** (Rv. **677691-03**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA.** Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

B. (PRATTICHIZZO FABIO SALVATORE MARIA) contro U.

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO BARI, 14/09/2022

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Solidarietà passiva per il debito posto in riscossione - Adesione alla procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater) da parte di un coobbligato in solido - Coobbligato non aderente - Effetti sostanziali e processuali - Sussistenza.

In tema di definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 231 e ss., l. n.197 del 2022, nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, l'adesione alla procedura amministrativa di uno dei condebitori solidali produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l'estinzione del giudizio, anche nei confronti del coobbligato non aderente.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Vedi: N. 27020 del 2024 Rv. 672710-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 5889 del 15/03/2026 (Rv. 677691-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (PRATTICIZZO FABIO SALVATORE MARIA) contro U.

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO BARI, 14/09/2022

177122 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLE COMMISSIONI IN GENERE - IN GENERE Adesione alla procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater) - Effetti processuali - Art. 12-bis d.l. n.84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025 - Estinzione - Declaratoria d'ufficio - Presupposti - Perfezionamento della definizione - Versamento della prima o unica rata - Sussistenza.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell'art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (cd rottamazione quater), l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione - da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore - della dichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

Riferimenti normativi: Legge 19/12/2022 num. 197 art. 1 com. 235 CORTE COST., Decreto Legge 27/12/2024 num. 202 art. 3 bis com. 1, Decreto Legge 17/06/2025 num. 84 art. 12 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391, Legge 30/07/2025 num. 108, Legge 21/02/2025 num. 15, Legge 19/12/2022 num. 197 art. 1 com. 241 CORTE COST., Decreto Legge 27/12/2024 num. 202 art. 3 bis com. 2 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 24428 del 2024 Rv. 672232-01, N. 24479 del 2024 Rv. 672233-01, N. 24909 del 2025 Rv. 676635-01

Sez. U, Ordinanza n. 5925 del 16/03/2026 (Rv. 677331-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

Q. (BRIAMONTE MICHELE) contro G. (FIDANZIA SERGIO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 31/03/2025

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Produzione di energia da fonti rinnovabili - Decadenza dalle agevolazioni - Domanda di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti - Giurisdizione del g.o. - Fondamento.

In tema di incentivi alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, la controversia avente ad oggetto la domanda del gestore del servizio energetico di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di agevolazioni, laddove sia fondata su un provvedimento di decadenza ormai definitivo - perché non impugnato ovvero perché confermato da sentenza passata in giudicato - rientra nella giurisdizione del g.o. in quanto non investe la legittimità del suddetto provvedimento, ormai assunto a presupposto fattuale e giuridico irretrattabile, né la

SEZIONI UNITE

spettanza, misura o conformazione dell'incentivo ma attiene all'esecuzione patrimoniale di un assetto del rapporto già consolidato, non più connesso all'esercizio di un potere autoritativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28057 del 2018 Rv. 651314-01, N. 10020 del 2019 Rv. 653598-01, N. 14653 del 2017 Rv. 644574-01, N. 15572 del 2021 Rv. 661407-01, N. 25479 del 2021 Rv. 662252-01

Sez. U, Ordinanza n. 6346 del 18/03/2026 (Rv. 677332-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

B. (BIANCHI BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 22/07/2024

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Demanio marittimo - Domanda diretta alla declaratoria di avvenuta sdemanializzazione di un bene - Diritto autodeterminato - Passaggio in giudicato della sentenza di rigetto - Nuova azione fondata su diverso fatto costitutivo - Preclusione - Fattispecie.

068015 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO In genere.

068017 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MUSEI E PINACOTECHE In genere.

In tema di demanio marittimo, la domanda volta all'accertamento della proprietà demaniale, o, al contrario, della proprietà privata di una determinata area, ovvero diretta alla declaratoria dell'avvenuta sdemanializzazione della stessa, nonché all'accertamento dei confini del demanio idrico rispetto alle proprietà private, verte su diritti cd. autodeterminati, (con riferimento ai quali, cioè, la deduzione del fatto costitutivo rileva unicamente a fini di prova), sicché il rigetto di una di tali domande, sia pure per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, fa stato anche nel successivo processo instaurato mediante riproposizione di domanda avente identico petitum, sebbene fondata su di un diverso fatto costitutivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibilità di una domanda fondata sulla sdemanializzazione legata ad eventi naturali, ex art. 947 c.c., nel regime anteriore a quello introdotto dalla l. n. 37 del 1994, art. 4, in quanto preclusa dal giudicato formale sulla persistente natura demaniale dell'area in contesa, conseguente al rigetto della medesima domanda fondata sull'allegazione della sussistenza degli estremi della sdemanializzazione tacita ex art. 429 del codice civile del 1865).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 947, Legge 05/01/1994 num. 37 art. 4, Cod. Civ. Abrog. art. 429

Massime precedenti Vedi: N. 21566 del 2020 Rv. 659322-01, N. 22591 del 2020 Rv. 659370-01

Sez. U, Sentenza n. 6474 del 18/03/2026 (Rv. 677529-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

F. (AULETTA FERRUCCIO) contro U. (SALETTI ACHILLE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2017

SEZIONI UNITE

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Sussistenza - Sanatoria ex tunc - Limiti.

La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa anche da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario, a causa della nullità della sua notifica, la cui rinnovazione comporti la sanatoria ex tunc del vizio, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 11985 del 2013 Rv. 626271-01

Massime precedenti Vedi: N. 18485 del 2018 Rv. 649576-01, N. 13070 del 2018 Rv. 648708-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01, N. 24822 del 2015 Rv. 637603-01, N. 14916 del 2016 Rv. 640603-01, N. 13394 del 2022 Rv. 664656-01

Sez. U, Sentenza n. 6481 del 18/03/2026 (Rv. 677566-04)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

F. (SCANO ANTONELLA) contro G. (CELLITTI CARLO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 31/10/2018

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Domanda di risoluzione trascritta proposta nei confronti della parte poi fallita - Accoglimento - Annotazione del decreto del giudice delegato o quello del tribunale fallimentare emesso in sede di impugnazione - Necessità - Fondamento

173013 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI In genere.

In caso di domanda di risoluzione trascritta, proposta nei confronti della parte poi fallita, l'accoglimento della stessa, disposto con decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell'art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l'effetto previsto dall'art. 2655, comma 3, c.c., stante l'estensibilità della medesima esigenza di conoscibilità da parte dei terzi anche ai mutamenti giuridici, di cui ai commi 1 e 2, che abbiano titolo in provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2655 com. 3, Legge Falliment. art. 99 com. 11, Cod. Civ. art. 2655

Sez. U, Sentenza n. 6481 del 18/03/2026 (Rv. 677566-03)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

F. (SCANO ANTONELLA) contro G. (CELLITTI CARLO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 31/10/2018

SEZIONI UNITE

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Domanda di risoluzione pregiudiziale alle domande restitutorie e risarcitorie - Pronuncia di improcedibilità in sede ordinaria - Trasferimento in sede fallimentare - Riassunzione del giudizio - Necessità - Esclusione - Proposizione al giudice delegato - Sufficienza - Conseguenze della mancata riproposizione.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione, pregiudiziale alle domande restitutorie e risarcitorie nei confronti della massa fallimentare, divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento, non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda, unitamente a quelle consequenziali di contenuto risarcitorio e restitutorio, davanti al giudice delegato, il quale, in caso di mancata riproposizione in sede fallimentare, dovrà disporre la cancellazione della trascrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 3, Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13212 del 2003 Rv. 566715-01, N. 8759 del 2024 Rv. 670761-01, N. 148 del 1993 Rv. 480203-01

Sez. U, Sentenza n. 6481 del 18/03/2026 (Rv. 677566-02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

F. (SCANO ANTONELLA) contro G. (CELLITTI CARLO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 31/10/2018

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Domanda di risoluzione pregiudiziale alle domande restitutorie e risarcitorie - Trasferimento in sede fallimentare - Decisione - Natura.

La decisione sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, che costituisca premessa di domande restitutorie e risarcitorie nei confronti della massa, promossa in sede di cognizione ordinaria prima del fallimento e trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge Falliment. art. 72 com. 5, Legge Falliment. art. 52 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7772 del 2024 Rv. 670650-01, N. 2990 del 2020 Rv. 656647-01, N. 27709 del 2020 Rv. 660003-01, N. 6733 del 2005 Rv. 582087-01

Sez. U, Sentenza n. 6481 del 18/03/2026 (Rv. 677566-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

F. (SCANO ANTONELLA) contro G. (CELLITTI CARLO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 31/10/2018

SEZIONI UNITE

081077 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE Domanda di risoluzione per inadempimento - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta - Domanda avente ad oggetto beni soggetti al regime pubblicitario trascritta in data antecedente al fallimento - Necessaria premessa di domande restitutorie o risarcitorie - Forme dell'accertamento del passivo - Necessità - Fondamento - Pretese estranee alla partecipazione al concorso o oggetto di sentenza non passata in giudicato - Proseguibilità con il rito ordinario - Ammissibilità.

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE In genere.

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa e che sia promossa prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della l. fall., stante il rilievo che assume la pregiudiziale costitutiva nella genesi dei crediti restitutori e risarcitori, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72 com. 5, Cod. Civ. art. 1453, Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2990 del 2020 Rv. 656647-01, N. 2439 del 2006 Rv. 586897-01, N. 3953 del 2016 Rv. 638866-01

Sez. U, Sentenza n. 6498 del 18/03/2026 (Rv. 677271-02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

F. (DI NOLA PIERGIUSEPPE) contro R. (ALBERTELLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/11/2016

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Domanda di risoluzione per inadempimento - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta e trasferita in sede fallimentare - Contrapposta domanda promossa dal contraente fallito e proseguita dal curatore in sede ordinaria - Sospensione del giudizio di opposizione al passivo per pregiudizialità - Esclusione - Fondamento.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

La contemporanea pendenza del giudizio di risoluzione per inadempimento proposto dal contraente in bonis prima del fallimento del convenuto e trasferito in sede fallimentare e di quello avente ad oggetto la contrapposta domanda avanzata dal contraente poi fallito e proseguito dal curatore in sede ordinaria, non determina la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, in quanto l'accertamento dei diritti restitutorio e risarcitorio deve aver luogo, unitamente alla pronuncia sulla pregiudiziale costituiva, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., nel rispetto dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza che informano quest'ultimo e che, in ogni caso, la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare, assicurata dal giudicato endofallimentare, non si presta ad essere incisa dagli sviluppi del giudizio di un'azione di massa quale quella di risoluzione promossa dal curatore.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96 com. 5, Decreto

SEZIONI UNITE

Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 26733 del 2025 Rv. 676219-01

Sez. U, Sentenza n. 6498 del 18/03/2026 (Rv. 677271-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

F. (DI NOLA PIERGIUSEPPE) contro R. (ALBERTELLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/11/2016

081077 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE Domanda di risoluzione per inadempimento - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta - Contrapposta domanda promossa dal contraente poi fallito - Prosecuzione da parte del curatore dopo la dichiarazione di fallimento - Rispettive sedi processuali - Trattazione unitaria dopo l'esaurimento della fase sommaria della verifica dei crediti - Esclusione - Fondamento.

081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE In genere.

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui, con riguardo allo stesso contratto, si configurino contrapposte domande di risoluzione proposte prima della dichiarazione di fallimento, quella coltivata dal contraente non fallito deve continuare ad avere il suo corso in sede fallimentare, mentre l'altra deve essere proseguita dal curatore in sede ordinaria, dovendo escludersi la loro trattazione unitaria, dopo l'esaurimento della fase sommaria della verifica dei crediti, posto che la trattazione dei procedimenti riuniti con il rito ordinario, imposta dall'art. 40 c.p.c., nella formulazione antecedente la riforma ex d.lgs. n. 149 del 2022, si porrebbe in contrasto con la specificità della materia concorsuale e le esigenze di speditezza che la connotano e che nel procedimento di verifica dello stato passivo e nel successivo, eventuale, giudizio di opposizione non sono ammissibili domande del curatore verso terzi soggetti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72 com. 5, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 27902 del 2020 Rv. 659898-01, N. 28833 del 2017 Rv. 646339-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21499 del 2004 Rv. 578019-01

Sez. U, Sentenza n. 6697 del 20/03/2026 (Rv. 677204-01)

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

S. (DELLA SALA PAOLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/04/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Rapporti tra processo penale e giudizio disciplinare ex art. 20,

SEZIONI UNITE

comma 3, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "il fatto non costituisce reato" - Nuova valutazione dell'elemento soggettivo della condotta - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di rapporti tra procedimento penale e quello disciplinare riguardante magistrati, ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006, in caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché "il fatto non costituisce reato", il giudicato non preclude un rinnovato apprezzamento, sotto il profilo disciplinare, dell'elemento soggettivo della condotta, da valutarsi alla luce degli specifici standard richiesti dai doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riservatezza, equilibrio e rispetto della dignità della persona, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, rivalutando la condotta dell'incolpato - assolto in sede penale dal reato di rivelazione di segreti d'ufficio, per assenza di dolo, essendo l'imputato incorso in un errore su norma extrapenale ex art. 47, comma 3, c.p., che aveva determinato un errore sul fatto - aveva affermato la inescusabilità, sul piano disciplinare, di detto errore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 20 com. 3, Cod. Pen. art. 47, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. U

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20385 del 2021 Rv. 661709-01

Sez. U, Sentenza n. 6699 del 20/03/2026 (Rv. 677205-02)

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

B. (DI FAZIO LAURA) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 01/07/2025

115062 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) Giudizio disciplinare - Mutamento del collegio giudicante nel corso del procedimento - Attività processuale prodromica all'inizio del dibattimento - Rinnovazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, in caso di mutamento della composizione del collegio nel corso del procedimento non è necessaria la rinnovazione dell'attività processuale prodromica all'inizio del dibattimento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mero affidamento del quesito peritale in ordine alla capacità dell'incolpato di partecipare coscientemente al giudizio disciplinare costituisse attività dibattimentale, soggetta all'obbligo di rinnovazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2006 num. 109 art. 18 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19892 del 2014 Rv. 633116-01

Sez. U, Sentenza n. 6699 del 20/03/2026 (Rv. 677205-01)

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

B. (DI FAZIO LAURA) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 01/07/2025

SEZIONI UNITE

115042 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (PRINCIPI COSTITUZIONALI) - COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE - SEZIONE DISCIPLINARE Composizione - Cessazione definitiva dalla carica di un componente effettivo - Applicabilità delle norme regolamentari che disciplinano la sostituzione per il caso di incompatibilità, astensione o "altro motivato impedimento" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di composizione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, all'ipotesi di cessazione definitiva dalla carica di un componente effettivo non si applicano le norme regolamentari che disciplinano la sostituzione per i casi di incompatibilità, astensione o "altro motivato impedimento", che riguardano impedimenti relativi ad uno specifico procedimento ovvero di carattere generale ma comunque temporanei, sicché, laddove un componente effettivo cessa definitivamente dalla sua carica, per qualunque ragione, ad esso non subentra il componente supplente, dovendo invece procedersi all'elezione di un nuovo componente effettivo. (Nella specie, la S.C. ha affermato che non vi fosse alcun vizio nella composizione del collegio della Sezione Disciplinare cui aveva partecipato il nuovo componente effettivo, eletto a seguito delle dimissioni del predecessore, anziché quello supplente).

Riferimenti normativi: Legge del 1958 num. 195 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 741 del 2020 Rv. 656792-02, N. 16277 del 2010 Rv. 613945-01

Sez. U, Ordinanza n. 6798 del 21/03/2026 (Rv. 677236-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attività di raccolta e smaltimento rifiuti - Danni derivanti dall'incendio di un cassonetto - Azione ex artt. 2051 e 2043 c.c. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni.

In tema di attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, la controversia relativa alla responsabilità della P.A. per i danni derivanti dall'incendio di un cassonetto, con la quale si prospetti, ex artt. 2051 o 2043 c.c., l'omessa manutenzione di tali beni e non una gestione malaccorta del ciclo di raccolta dei rifiuti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in contestazione l'esercizio del potere autoritativo di scelta della collocazione sul territorio e delle modalità di custodia dei manufatti da cui si è originato il danno, ma meri comportamenti materiali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. P CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22009 del 2017 Rv. 645718-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20824 del 2021 Rv. 662032-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 7907 del 31/03/2026** (Rv. **677532-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Dipendente in regime di diritto pubblico - Lesione all'integrità psico-fisica - Domanda risarcitoria - Riparto della giurisdizione - Criteri - Fattispecie.

In relazione ad una domanda di risarcimento danni per la lesione dell'integrità psico-fisica, proposta da un dipendente in regime di diritto pubblico nei confronti della propria amministrazione, il riparto di giurisdizione è strettamente connesso alla natura dell'azione di responsabilità fatta valere, in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., se trattasi di azione extracontrattuale, invece, appartiene al g.o.; al fine di tale accertamento, devono considerarsi i tratti propri dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti - costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso - o se la condotta presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione amministrativa in ordine alla domanda risarcitoria proposta da un appartenente alla Polizia di Stato che lamentava di aver riportato danni fisici in conseguenza di una caduta causata dalla temporanea collocazione di un cavo elettrico sul pavimento dell'ufficio, trattandosi di condotta violativa degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4872 del 2022 Rv. 664031-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 7923 del 31/03/2026** (Rv. **677530-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

P. (CARUCCI ROSARIO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 06/10/2025

026010 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Decisioni in materia disciplinare - Sindacato delle Sezioni Unite sulle valutazioni del giudice disciplinare - Limiti - Fondamento.

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto all'incolpazione, la scelta della sanzione irrogata e la valutazione della sua adeguatezza, così come, in generale, quella delle risultanze processuali, non sono sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, in quanto le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per difetto del "minimo costituzionale" della motivazione.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26369 del 2024 Rv. 672372-03, N. 20344 del 2018 Rv. 650268-01, N. 42090 del 2021 Rv. 663581-01

Sez. U, Ordinanza n. 7971 del 31/03/2026 (Rv. 677576-01)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)*

D. (CANCELLIERE GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 03/11/2025

026003 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE Cancellazione dall'albo degli avvocati - Ricorso al Consiglio Nazionale Forense - Oneri di trasmissione documentale del COA - Contenuto e finalità - RAC della notifica della delibera impugnata da parte del COA depositata unitamente al ricorso - Inclusione - Necessità.

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI In genere.

In tema di ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento di cancellazione d'ufficio dall'albo degli avvocati, l'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 pone a carico del COA che ha adottato l'atto impugnato - stante la centralità della sua posizione nell'avvio del giudizio di impugnazione - precisi oneri di trasmissione documentale, funzionali ad una più ampia (e unitaria) trattazione del relativo contenzioso da parte del CNF; ne consegue che, una volta che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di depositare la copia della delibera impugnata, unitamente alla relazione di notificazione, presso il COA, questi è tenuto ad accludere agli atti da trasmettere al Consiglio la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della relativa PEC, nella sua disponibilità quale notificante, al fine di consentire la corretta individuazione del dies a quo di decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6912 del 2022 Rv. 664440-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5383 del 2026 Rv. 677251-01, N. 7402 del 2025 Rv. 674048-01

Sez. U, Sentenza n. 8623 del 07/04/2026 (Rv. 677851-02)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)*

M. (AULETTA FERRUCCIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 16/07/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Responsabilità disciplinare del magistrato - Illecito disciplinare ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Scusabilità dell'errore - Opinabilità della questione giuridica - Necessità - Chiarezza del dato normativo e della univoca interpretazione della giurisprudenza - Rilevanza Sussistenza - Fattispecie.

In tema di illecito disciplinare, ex art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, compiuto dal magistrato nell'esercizio delle funzioni e consistente nella grave violazione di legge,

SEZIONI UNITE

ai fini della scusabilità dell'errore tecnico - giuridico commesso è necessario che la soluzione data alla questione controversa risulti quantomeno opinabile, seppure in contrasto con altri orientamenti espressi sul medesimo tema, sicché va esclusa in presenza di un dato normativo chiaro e univocamente interpretato dalla giurisprudenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto integrato l'illecito disciplinare della grave violazione della l. n. 140 del 2003, considerata l'assenza di ogni margine di opinabilità in relazione all'esclusione di ogni possibilità di utilizzazione, nei confronti di un parlamentare, delle captazioni effettuate in assenza di autorizzazione).

Riferimenti normativi: Legge 20/06/2003 num. 140 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5323 del 2026 Rv. 677329-01, N. 3759 del 2009 Rv. 606658-01, N. 1416 del 2019 Rv. 652232-01, N. 26662 del 2023 Rv. 668744-01

Sez. U, Sentenza n. 8623 del 07/04/2026 (Rv. 677851-01)

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

M. (AULETTA FERRUCCIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 16/07/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Fatto oggetto di incolpazione - Contestazione alternativa - Vizio di genericità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, è legittima e non affetta da genericità la contestazione di incolpazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto non inserisce alcun margine di incertezza nell'incolpazione né rende non analitica la descrizione del fatto, ed assicura, invece, il pieno diritto di difesa, ponendo gli incolpati in condizione di replicare alla contestata violazione in relazione ad entrambe le alternative indicate. (Nella specie, la S.C. ha escluso, confermando sul punto la decisione impugnata, la genericità della contestazione relativa alla violazione delle disposizioni dettate dalla l. n. 140 del 2003, in cui si faceva riferimento sia alle intercettazioni indirette che a quelle occasionali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Legge 20/06/2003 num. 140 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10445 del 2022 Rv. 664229-01, N. 33683 del 2018 Rv. 652099-01

Sez. U, Ordinanza n. 8693 del 07/04/2026 (Rv. 677633-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (MELPIGNANO PATRIZIO) contro R. (BUCCI ANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/08/2022

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Strutture sanitarie private - Accreditamento - Danno da

SEZIONI UNITE

ritardato rilascio - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

La domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio di accreditamento a struttura sanitaria privata appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'accREDITAMENTO, presupponendo una valutazione discrezionale tanto dei requisiti soggettivi del richiedente, quanto del quadro complessivo dell'offerta sanitaria nella quale il richiedente sarà inserito, è una concessione, la quale non rimuove un limite all'esercizio d'un diritto preesistente, ma attribuisce al soggetto accreditato una facoltà per l'avanti inesistente, ovvero stipulare contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 con le singole ASL; né il danno così prospettato è riconducibile a quello da lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'attività provvedimentale della P.A. - comunque devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. nelle materie a lui riservate - il quale implica l'esistenza di un provvedimento solo apparentemente legittimo, e non il mero auspicio della sua adozione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 2 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29613 del 2025 Rv. 676794-01, N. 4717 del 2025 Rv. 674045-02, N. 14335 del 2005 Rv. 581219-01, N. 26080 del 2025 Rv. 675786-01

Sez. U, Ordinanza n. 8695 del 07/04/2026 (Rv. 677272-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

M. (LEONARDI RICCARDO) contro P. (PROCURATORE REGIONALE CORTE DEI CONTI MARCHE)

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Danno erariale - Beneficiario di contributo pubblico - Giurisdizione contabile - Sviamento della somma dalla finalità programmata - Necessità - Esclusione - Illegittima percezione in danno degli aventi diritto - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato beneficiario, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione, ma è sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario a discapito di altri soggetti aventi diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione contabile in ordine alla controversia avente ad oggetto la responsabilità di società che, tramite plurime attività illecite - uso di documenti falsi, artifici e raggiri -, avevano indebitamente goduto di tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici).

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3100 del 2022 Rv. 663840-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1774 del 2013 Rv. 624835-01, N. 34775 del 2024 Rv. 673428-01

Sez. **U**, **Decreto** n. **11326** del **27/04/2026** (Rv. **677852-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **D'ASCOLA PASQUALE**.

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Questione "risolta" dalla S.C. - Precedenti specifici in termini - Necessità - Esclusione - Enunciati di principio espressi in pronuncia di valenza nomofilattica su aspetti più generali - Sufficienza - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è necessario che la questione rimessa alla Corte non sia stata da questa già "risolta", per tale dovendosi intendere, non solo quella già affrontata da precedenti che abbiano deciso specificamente in merito alla stessa, ma anche quella rispetto alla quale gli indirizzi di orientamento e gli enunciati di principio risultino comunque idonei a fornire al giudice del merito il cammino da percorrere, attraverso un'indicazione ermeneutica rappresentata per completezza di quadro, in sede di elaborazione di una pronuncia di valenza nomofilattica destinata ad affrontare aspetti più generali. (Nella specie, il Primo Presidente ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la questione degli effetti, nel procedimento congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., della revoca unilaterale del consenso da parte di uno dei coniugi, rilevando che la S.C., nell'ambito di un precedente rinvio pregiudiziale relativo all'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio proposte in via consensuale, aveva esaminato, seppur incidentalmente, detta problematica, offrendo gli strumenti interpretativi per risolvere la quaestio iuris).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 363 bis com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12449 del 2024 Rv. 670951-01, N. 4656 del 2026 Rv. 677327-01

Sez. **U**, **Sentenza** n. **11417** del **27/04/2026** (Rv. **677853-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (MESITI ANTONELLA PAOLA)

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 03/04/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Termine decadenziale ex art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Indennità del custode giudiziario - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., poiché la figura del custode, pur inquadrabile nell'ampio genus degli ausiliari di giustizia, è atipica, in essa ricadendo incarichi diversi definiti in altro modo dalle norme, e si differenzia dalle altre figure in quanto il suo ausilio non viene richiesto dal giudice al fine di acquisire un contributo alla formazione di un sapere tecnico-scientifico, in vista della soluzione di una controversia, ma è necessario per lo svolgimento di un'attività di carattere esecutivo, conservativa del bene e di amministrazione per tutta la durata del procedimento, che non si espleta in un unico atto e si esaurisce con la cessazione dell'attività stessa.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 72 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18797 del 2023 Rv. 668396-01, N. 14906 del 2024 Rv. 671508-01, N. 22030 del 2018 Rv. 650072-01, N. 4373 del 2015 Rv. 634664-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16755 del 2014 Rv. 631804-01

Sez. U, Sentenza n. 11513 del 28/04/2026 (Rv. 677854-02)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

C. (FRANCARIO LUCIO) contro C. (SPANO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 14/04/2020

113177 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO Nullità del contratto - Azione di indebito arricchimento - Ripetizione di indebito - Sussidiarietà ex art. 2042 c.c. - Condizioni - Fattispecie.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

In tema di azione di indebito arricchimento, in caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito disciplinata dall'art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest'ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l'esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esperibilità da parte di un Comune dell'azione ex art. 2041 c.c. a fronte della declaratoria di nullità del contratto di somministrazione di acqua, per carenza della forma scritta, rilevando che il ricorso all'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. da parte dell'amministrazione era impedito dall'impossibilità per l'utente di provvedere alla restituzione in natura dei quantitativi di acqua consumati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9052 del 2010 Rv. 612682-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33954 del 2023 Rv. 669447-01

Sez. U, Sentenza n. 11513 del 28/04/2026 (Rv. 677854-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

C. (FRANCARIO LUCIO) contro C. (SPANO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 14/04/2020

113177 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO Azione di indebito arricchimento - Nullità del contratto concluso dalla P.A. per inosservanza della forma scritta ad substantiam - Carattere ostativo - Esclusione - Fondamento - Esercizio dell'azione da parte della P.A. - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONI UNITE

La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l'osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l'esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all'art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l'ordine pubblico o in caso di frode alla legge; l'azione può essere esercitata - alle medesime condizioni - anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall'esecuzione del contratto nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esperimento dell'azione ex art. 2041 c.c. da parte di un Comune in relazione alla perdita economica subita a causa dell'esecuzione di un contratto di somministrazione di acqua, dichiarato nullo per carenza della forma scritta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Vedi: N. 9052 del 2010 Rv. 612682-01, N. 27008 del 2024 Rv. 672490-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33954 del 2023 Rv. 669447-01

Sez. U, Ordinanza n. 11535 del 28/04/2026 (Rv. 678580-01)

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

S. (STICCHI DAMIANI SAVERIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 31/12/2024

100221 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA Soggetto estraneo al pregresso grado di giudizio - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione - Deduzione dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

La legittimazione al ricorso per cassazione - e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in proprio dall'ex presidente dell'ACI avverso la sentenza del Consiglio di Stato pronunciata nel giudizio tra detto ente e il MIBACT ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera ministeriale con la quale veniva richiesto l'adeguamento al limite retributivo dei trattamenti economici annui del presidente e del segretario generale dell'ACI, in quanto, benché direttamente interessato, non era stato parte del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 23 bis CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 23 ter CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2013 num. 101 art. 2 bis, Legge 30/10/2013 num. 125 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 472 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33135 del 2024 Rv. 673075-01

Massime precedenti Vedi: N. 23663 del 2018 Rv. 650902-01 Rv. 650902-01, N. 16177 del 2016 Rv. 640650-01, N. 5186 del 2026 Rv. 678160-01, N. 6774 del 2022 Rv. 664106-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 11568 del 28/04/2026** (Rv. **677855-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO**. Estensore: **LUCIOTTI LUCIO**. Relatore: **LUCIOTTI LUCIO**.

A. (DE' GIUDICI MARIANNA) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/10/2025

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Regime più favorevole introdotto dall'art. 56 l. n. 247 del 2012 - Illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall'art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della "lex mitior" alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del CNF che, ritenuta applicabile la disciplina di cui al previgente art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, secondo il quale il termine di prescrizione non decorre durante il giudizio disciplinare instaurato a carico del professionista, aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, nonostante il lunghissimo lasso di tempo (7 anni) intercorso tra la proposizione dell'impugnazione avverso la decisione del COA e la sua trasmissione al CNF).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20383 del 2021 Rv. 661851-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7761 del 2020 Rv. 657526-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 11575 del 28/04/2026** (Rv. **677856-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **MOLINO PIETRO**. (Conf.)

W. (WEIL GIORGIO) contro P.

Cassa senza rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 30/01/2025

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Illecito disciplinare degli avvocati - Prescrizione dell'azione ex art. 56 della l. n. 247 del 2012 applicabile ratione temporis - Questione posta nella memoria ex art. 378 c.p.c. - Tardività - Esclusione - Fondamento.

In tema di illecito disciplinare degli avvocati, la questione relativa alla prescrizione dell'azione ex art. 56 della l. n. 247 del 2012, applicabile ratione temporis, posta dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., non è tardiva, in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36204 del 2023 Rv. 669891-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 11959 del 30/04/2026** (Rv. **677857-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

O. (MAZZUCATO ALBERTO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/11/2020

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Perizia contrattuale - Riconducibilità ad arbitrato irrituale - Condizioni - Rinunzia al diritto di agire in giudizio - Necessità - Mancanza - Figura atipica - Natura.

013044 ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE In genere.

La perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell'art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 28511 del 2018 Rv. 651576-01

Sez. U, **Sentenza n. 11959 del 30/04/2026** (Rv. **677857-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

O. (MAZZUCATO ALBERTO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/11/2020

013044 ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE Perizia contrattuale - Natura

La perizia contrattuale è una clausola contrattuale con la quale i contraenti pattuiscono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, la cui risoluzione richiede l'applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1349

Massime precedenti Vedi: N. 28511 del 2018 Rv. 651576-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 11959 del 30/04/2026** (Rv. **677857-03**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

O. (MAZZUCATO ALBERTO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/11/2020

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Clausola di perizia contrattuale "pura" - Controversie su questioni oggetto della clausola - Proposizione in sede giudiziaria - Ammissibilità - Conseguenze.

013044 ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE In genere.

La clausola di perizia contrattuale "pura" ha natura meramente obbligatoria con la conseguenza che ciascuna parte può introdurre un'azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito, assumendo, tuttavia, detta condotta valore di inadempimento che la espone ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 15665 del 2019 Rv. 655651-01, N. 2996 del 2016 Rv. 638926-01, N. 7531 del 2014 Rv. 630667-01, N. 3352 del 2025 Rv. 674058-01

Sez. U, **Sentenza n. 11959 del 30/04/2026** (Rv. **677857-04**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

O. (MAZZUCATO ALBERTO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/11/2020

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Clausola di perizia contrattuale "pura" - Atto di "chiamata" e avvio del procedimento - Effetto interruttivo della prescrizione de die in diem - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

013044 ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE In genere.

In caso di perizia contrattuale "pura", l'esercizio del diritto attuato attraverso l'atto di "chiamata" e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituisce una condotta (di prolungato adempimento dell'obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell'art. 2934 c.c., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l'arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo assicurativo benché, a seguito di tempestiva denuncia dell'evento assicurato - una rapina del 20 novembre 2010- si fossero svolte le operazioni peritali di accertamento del danno da parte del tecnico incaricato dall'assicuratore e il procedimento si fosse concluso, senza accordo, con verbale del 25 settembre 2015 e che, dunque, al momento della chiamata di perizia contrattuale, effettuata dall'assicurata il 1° marzo 2017, il termine prescrizionale non fosse ancora decorso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6702 del 2024 Rv. 670693-01, N. 8973 del 2020 Rv. 657936-03

Sez. **U**, **Sentenza n. 12155 del 30/04/2026** (Rv. **677663-03**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro H. (PATTI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/08/2018

129206 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI Omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla debenza della contribuzione - Accesso al regime sanzionatorio agevolato ex art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000 - Presupposto - Previo pagamento della sorte contributiva - Necessità - Mancata fissazione del termine da parte dell'istituto - Possibilità di prescindere dal presupposto - Esclusione - Fondamento.

In tema di omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, l'accesso al regime sanzionatorio agevolato, ex art. 116, comma 10, della l. n. 388 del 2000, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. n. 19 del 2024, convertito dalla l. n. 56 del 2024, è condizionato al previo versamento della contribuzione dovuta anche nel caso in cui l'istituto non abbia espressamente fissato un termine per l'adempimento, dovendosi, in tal caso, applicare in via analogica il termine di trenta giorni dalla denuncia previsto dal comma 8, lett. b), del medesimo art. 116.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 10, Decreto Legge 02/03/2024 num. 19 CORTE COST., Legge 29/04/2024 num. 56 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 4077 del 2016 Rv. 639078-01, N. 17970 del 2022 Rv. 664855-01

Sez. **U**, **Sentenza n. 12155 del 30/04/2026** (Rv. **677663-04**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro H. (PATTI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/08/2018

129206 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI Omissioni contributive - Sanzioni civili - Riduzione ex art. 116, comma 15, della l. n. 388 del 2000 - Misura fissa - Esclusione - Fattori di graduazione - Individuazione.

La riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, di cui all'art. 116, comma 15, della l. n. 388 del 2000, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. n. 19 del 2024, conv. dalla l. n. 56 del 2024, non è stabilita in misura fissa, ma va graduata, nel rispetto delle apposite direttive emanate, ai sensi di tale norma, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ad una pluralità di fattori che devono essere apprezzati dall'ente, nell'esercizio del suo potere discrezionale, e che comprendono: il comportamento pregresso dell'azienda in relazione al rispetto degli obblighi contributivi; la correttezza dei versamenti contributivi; la situazione patrimoniale complessiva; le cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi; i riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell'attività produttiva; l'importo delle somme da recuperare; l'incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 15, Decreto Legge 02/03/2024 num. 19 CORTE COST., Legge 29/04/2024 num. 56 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 10

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 17970 del 2022 Rv. 664855-01

Sez. U, Sentenza n. 12155 del 30/04/2026 (Rv. 677663-02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro H. (PATTI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/08/2018

129206 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI Omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla debenza della contribuzione - Accesso al regime sanzionatorio agevolato ex art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000 - Presupposto - Previo versamento della sorte contributiva - Interpretazione - Pagamento di somma almeno pari al debito contributivo poi accertato ma inferiore rispetto a quanto preteso dall'istituto - Integrazione della condizione - Sussistenza.

In tema di omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, il presupposto per l'accesso al regime sanzionatorio agevolato, ex art. 116, comma 10, della l. n. 388 del 2000, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. n. 19 del 2024, convertito dalla l. n. 56 del 2024, del previo versamento della sorte contributiva è integrato ogniqualevolta, in presenza di un'obiettiva incertezza sulla sussistenza della obbligazione, il contribuente abbia provveduto al pagamento, nel termine fissato dall'ente impositore, di una somma almeno pari al debito contributivo poi accertato, quand'anche inferiore rispetto all'importo preteso dall'istituto.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 10, Decreto Legge 02/03/2024 num. 19 CORTE COST., Legge 29/04/2024 num. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4077 del 2016 Rv. 639078-01, N. 17970 del 2022 Rv. 664855-01

Sez. U, Sentenza n. 12155 del 30/04/2026 (Rv. 677663-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro H. (PATTI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/08/2018

129206 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI Omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla debenza della contribuzione - Accesso al regime sanzionatorio agevolato ex art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000 - Presupposto - Pagamento entro il termine fissato dall'Ente impositore - Interpretazione - Imposizione del termine - Definitivo superamento dell'incertezza interpretativa - Necessità - Esclusione.

In tema di sanzioni per omissioni contributive, l'art. 116, comma 10, della l. n. 388 del 2000, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. n. 19 del 2024, conv. dalla l. n. 56 del 2024, si interpreta nel senso che il regime agevolato - previsto per l'ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze, connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo - si applica a condizione che il versamento dei contributi o dei premi oggettivamente incerti avvenga entro il termine che l'ente impositore, verificato l'inadempimento, può fissare anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 10, Decreto Legge 02/03/2024 num. 19 CORTE COST., Legge 29/04/2024 num. 56 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 218 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26992 del 2009 Rv. 611967-01, N. 4077 del 2016 Rv. 639078-01, N. 17970 del 2022 Rv. 664855-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5076 del 2015 Rv. 634505-01

Sez. U, Ordinanza n. 12156 del 30/04/2026 (Rv. 677858-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

P. (FABBRETTI MARIA CRISTINA) contro A.

Rigetta, CORTE DEI CONTI ROMA, 22/01/2024

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Fondi pubblici erogati sulla base di convenzioni per l'espletamento dei servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale - Irregolarità nella gestione - Responsabilità contabile - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.

In materia di fondi pubblici erogati sulla base di convenzioni per l'espletamento dei servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale, nel caso di irregolarità nella gestione, si configura una responsabilità contabile, la cui cognizione rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, indipendentemente dallo strumento privatistico adottato, atteso che l'attività del soggetto privato, persona fisica o giuridica, all'espletamento della quale risulta finalizzata la erogazione di danaro pubblico, si inserisce nell'ambito dell'apparato organizzativo, latu sensu inteso, dell'Amministrazione, concorrendo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di interesse generale e di rilievo pubblicistico posti a carico del soggetto pubblico e deve essere modulata nel rispetto di standard normativamente previsti e nell'osservanza, oltre che della legge ordinaria, dei principi costituzionali e comunitari, primo fra tutti quelli in tema di tutela della dignità delle persona.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 9 com. 2, Costituzione art. 103

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9963 del 2010 Rv. 612796-01, N. 19452 del 2024 Rv. 671754-01, N. 1782 del 2022 Rv. 663958-01

MARZO/APRILE 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 4705 del 02/03/2026 (Rv. 677296-01)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DISTEFANO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/08/2022

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Contributi pubblici per attività produttive - Revoca ai sensi del d.m. n. 527 del 1995 - Diritto dell'amministrazione alla ripetizione delle somme erogate - Momento genetico - Individuazione - Prescrizione della relativa azione - Decorrenza.

In ipotesi di intervenuta revoca della concessione ed erogazione delle agevolazioni per le attività produttive di cui al d.m. n. 527 del 1995, il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione delle somme erogate sorge solo nel momento della revoca medesima, che concretizza l'indebito oggettivo, sicché è da tale momento e non da quello in cui i presupposti per la revoca avrebbero potuto essere verificati che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decr. Minist. min. SEC del 1995 num. 527 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 12362 del 2024 Rv. 671331-01

Sez. 1, Ordinanza n. 4803 del 03/03/2026 (Rv. 677057-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.

D. (RICCIO BIAGIO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2021

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Impugnazioni - Fusione per incorporazione - Legittimazione attiva e passiva in sede di impugnazione - Società incorporante - Sussistenza.

In tema di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta unicamente alla società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Conformi: N. 14177 del 2019 Rv. 654121-01

Massime precedenti Vedi: N. 32208 del 2019 Rv. 656108-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 4977 del 05/03/2026** (Rv. **677114-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.
P.M. **ZANNELLA GIANNA MARIA**. (Conf.)

A. (GIROLA MANUEL) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/02/2024

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Procreazione medicalmente assistita eseguita all'estero - Figlio nato in Italia da due madri unite civilmente - Formazione dell'atto di nascita in Italia - Riconoscimento del figlio anche ad opera della madre intenzionale - Ammissibilità in esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004.

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI In genere.

In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, per effetto della sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, il figlio, nato in Italia da due madri unite civilmente e concepito all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, può essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 254, Cod. Civ. art. 315, Legge 19/02/2004 num. 40 art. 8 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 15075 del 2025 Rv. 675210-01, N. 7413 del 2022 Rv. 664311-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 4979 del 05/03/2026** (Rv. **677085-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.
M. (MENICHETTI SARA) contro S. (BOSCAGLI ADRIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2024

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Giudizi di separazione e divorzio promossi nel vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - Richiesta di provvedimenti temporanei e urgenti aventi ad oggetto sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori - Reclamabilità sia in ipotesi di accoglimento che di rigetto - Sussistenza.

Nei giudizi di separazione e divorzio come modificati dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022, il reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che introducono "sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale" o "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", è ammesso avverso i provvedimenti di accoglimento nonchè di rigetto, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473 bis.24 cpc.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 22, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 23, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24

Massime precedenti Vedi: N. 1486 del 2025 Rv. 673595-03

Sez. 1, **Ordinanza n. 4983 del 05/03/2026** (Rv. **677086-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

SEZIONE PRIMA

V. (GUIDA ANTONIO) contro V. (MAMMARELLA BAMBINA DANIELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 08/01/2025

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti di separazione o divorzio - Soppressione dell'udienza di discussione già fissata - Omessa sostituzione con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. - Nullità della sentenza - Sussistenza.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti di separazione o divorzio, è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, la sentenza che venga pronunciata dopo la soppressione dell'udienza già calendarizzata per la rimessione della causa in decisione, ove neppure venga disposta la sua sostituzione con note scritte ex art.127-ter c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

Massime precedenti Vedi: N. 371 del 2025 Rv. 673603-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. 1, Ordinanza n. 4983 del 05/03/2026 (Rv. 677086-02)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

V. (GUIDA ANTONIO) contro V. (MAMMARELLA BAMBINA DANIELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 08/01/2025

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Appello nel novellato rito famiglia - Art. 473-bis.15 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Applicabilità alle sole impugnazioni proposte in data successiva all'entrata in vigore del predetto decreto - Sussistenza.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

L'art. 473-bis.15 c.p.c., introdotto dal d. lgs. n. 164 del 2024, a tenore del quale l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis. c.p.c., in ragione del principio tempus regit actum, trova applicazione alle sole impugnazioni successive all'entrata in vigore del predetto decreto e non anche agli atti di parte depositati in data anteriore allo stesso decreto, che continuano ad essere regolati dalla disposizione anteriormente vigenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 15, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164

Massime precedenti Vedi: N. 9895 del 2025 Rv. 674271-01

Sez. 1, Sentenza n. 5137 del 06/03/2026 (Rv. 677872-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

S. (SCARLATELLA SERGIO) contro S. (SOLLIMA GIULIANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FORLI', 05/12/2022

SEZIONE PRIMA

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE Liquidazione patrimoniale ex art. 14-novies della l. n. 3 del 2012 - Aggiudicazione della gara - Successive offerte in aumento da parte del terzo - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di liquidazione patrimoniale, l'art. 14-novies della l. n. 3 del 2012 non prevede la possibilità per il terzo di presentare offerte in aumento dopo l'aggiudicazione della gara; pertanto, in assenza di un'espressa disposizione della legge speciale che regola la procedura competitiva di scelta dell'acquirente, non è consentito estendere in via analogica a tali procedure il potere di sospensione attribuito al curatore dall'art. 107 l. fall. in caso di offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 novies CORTE COST.

Sez. 1, **Ordinanza n. 5258 del 09/03/2026** (Rv. **677873-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

C. (VITALE VINCENZO) contro T. (LANZI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/04/2025

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Ammissione e omologazione - Scritture contabili - Controllo del tribunale - Limiti - Attestazione del professionista - Verifica della completezza dei dati aziendali e dei criteri di giudizio - Finalità informative - Voto dei creditori - Omologazione forzata - Fattispecie.

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI In genere.

In tema di concordato preventivo, il tribunale, sia in sede di ammissione sia in sede di omologazione, pur non potendo controllare direttamente la regolarità e l'attendibilità delle scritture contabili del proponente, deve verificare la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio attestati dal professionista ex art. 161, comma 3, l. fall., al fine di assicurare ai creditori una corretta informazione sia per l'espressione del voto sulla proposta sia, in sede di omologazione forzata, per la valutazione della convenienza della stessa rispetto all'alternativa liquidatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva revocato l'omologazione per l'omesso aggiornamento della relazione attestativa in ordine al sopravvenuto incremento di valore dell'azienda rilevante ai fini del giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 3, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Vedi: N. 27782 del 2024 Rv. 672759-01, N. 5653 del 2019 Rv. 652813-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 5302 del 09/03/2026** (Rv. **677874-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

C. (CIPRIANI CARLO) contro C. (IMPRODA ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/01/2025

SEZIONE PRIMA

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Deposito telematico - Perfezionamento - Esito negativo dei controlli automatici - Mancato ricevimento della quarta pec - Conseguenze - Pronta riattivazione o rimessione in termini - Non imputabilità dell'errore bloccante - Onere della prova - A carico del depositante - Esclusione - Fattispecie.

In tema di deposito telematico, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC) individua, ai fini della verifica della tempestività, il momento di perfezionamento del deposito, ma con efficacia anticipata meramente provvisoria, perché subordinata all'esito positivo delle PEC successive; qualora la cd. quarta PEC rechi esito negativo dei controlli automatici, comunicato con messaggio di "errore fatale" privo di ulteriori specificazioni ovvero con indicazioni mute e generiche (quale "codice esito: -1"), non vi è spazio per indagini sull'imputabilità dell'errore bloccante, gravando sul depositante soltanto, in via alternativa, l'onere di chiedere prontamente la rimessione in termini o di riattivare spontaneamente il deposito mediante nuovo invio, senza dover dimostrare natura od origine dell'errore né la sua non imputabilità a negligenza, spettando invece alla controparte allegare e provare eventuali contestazioni diverse da quelle poste a base del rifiuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato improcedibile l'appello ritenendo necessaria un'istanza di rimessione in termini e ascrivendo all'appellante la causa del mancato perfezionamento del deposito, nonostante la parte avesse effettuato un nuovo deposito, accettato dal sistema, tre giorni dopo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348

Massime precedenti Conformi: N. 15801 del 2025 Rv. 674895-01

Massime precedenti Vedi: N. 238 del 2023 Rv. 666323-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28403 del 2023 Rv. 668997-02

Sez. 1, Sentenza n. 5309 del 09/03/2026 (Rv. 677875-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

I. (MONTELLA NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/08/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE Accordi di ristrutturazione ex art. 57 c.c.i.i. - Art. 1-bis del d.l. n. 69 del 2023 inserito dalla legge di conversione n. 103 del 2023 - Efficacia retroattiva - Proposta di accordo depositata dopo l'emanazione del decreto legge, ma in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge di conversione - Applicabilità - Fondamento.

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE In genere.

tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 c.c.i.i., le disposizioni introdotte dall'art. 1-bis del d.l. n. 69 del 2023, inserito dalla legge di conversione n. 103 del 2023, hanno efficacia retroattiva e si applicano anche alle proposte di accordo depositate dopo l'emanazione del decreto-legge ma prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, essendo state espressamente previste dal legislatore, nelle more dell'adozione del c.d. decreto correttivo-ter, per assicurare un'adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti all'accordo.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0057 00, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legge 13/06/2023 num. 69 art. 1 bis, Legge 10/08/2023 num. 103

Sez. 1, **Ordinanza n. 5320 del 09/03/2026** (Rv. **677876-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

V. (STAJANO ERNESTO) contro T. (DE LUCA MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2019

081293 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI Liquidazione coatta amministrativa - Azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore - Natura contrattuale - Conseguenze in materia di onere della prova - Fattispecie.

L'azione di responsabilità promossa nei confronti del commissario liquidatore nominato nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa ha natura contrattuale, sicché la società che agisce in giudizio è tenuta ad allegare e provare le condotte illecite e inadempienti del liquidatore, il danno arrecato e il nesso di causalità, mentre grava su quest'ultimo l'onere di allegare e dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a fronte di prelievi di ingenti somme di denaro privi di registrazione e giustificazione, aveva ritenuto responsabile il commissario liquidatore che non aveva dimostrato la loro riferibilità alle esigenze della procedura).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 199 com. 2, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 8069 del 2024 Rv. 670860-01, N. 10093 del 2020 Rv. 657710-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 5322 del 09/03/2026** (Rv. **678618-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **VELLA PAOLA.** Relatore: **VELLA PAOLA.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

F. (ANDREI PAOLO) contro M. (CIAMPOLINI LUISA)

Rigetta, TRIBUNALE PISA, 14/06/2019

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO Concordato preventivo con cessione dei beni - Vendita eseguita dal liquidatore giudiziale - Diritto di prelazione convenzionale attribuito dal debitore prima dell'ammissione alla procedura - Compatibilità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione convenzionale attribuito dal debitore a un terzo prima dell'ammissione alla procedura, poiché il rapporto di prelazione, al pari degli altri rapporti giuridici preesistenti, non si scioglie per effetto dell'apertura del concordato o della sua omologazione; né è ravvisabile un'incompatibilità oggettiva della prelazione con la fase esecutiva del concordato, atteso che la liquidazione può svolgersi secondo le modalità previste dalla proposta omologata e che l'esercizio della prelazione, collocandosi dopo l'individuazione dell'acquirente e la definitiva determinazione del prezzo, non incide di per sé negativamente sull'interesse dei creditori. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto che aveva ritenuto opponibile alla procedura concordataria il diritto di prelazione previsto in un contratto di affitto di azienda stipulato prima dell'ammissione al concordato e conservato nella successiva cessione d'azienda).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182

Massime precedenti Conformi: N. 14083 del 2004 Rv. 577080-01

Massime precedenti Vedi: N. 28918 del 2025 Rv. 675989-01, N. 4935 del 2010 Rv. 611844-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 5332 del 09/03/2026** (Rv. **677297-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

J. (SCICOLONE MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FORLI', 24/07/2019

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018571/2025 67491701

Massime precedenti Conformi: N. 18571 del 2025 Rv. 674917-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 5385 del 10/03/2026** (Rv. **677877-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore: **CATALLOZZI PAOLO.** P.M. **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Conf.)

C. (DI DANIELI GIANNA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/08/2022

031083 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTO MORALE Diritti d'autore - Diritti connessi - Produttore di fonogrammi - Comunicazione al pubblico - Nozione - Fattispecie.

In tema di diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, la nozione di comunicazione al pubblico dei fonogrammi, idonea a far sorgere l'obbligazione di pagamento dell'equo compenso, consta di due elementi cumulativi: un atto di comunicazione dell'opera, che può realizzarsi mediante trasmissione al pubblico dell'opera protetta o del segnale che la veicola, ovvero mediante messa a disposizione del pubblico, e la comunicazione dell'opera a un pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto integrato il requisito della comunicazione al pubblico dei fonogrammi realizzata con la trasmissione di un segnale televisivo mediante ricevitori installati nelle camere di un agriturismo).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 73, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 73 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12841 del 2025 Rv. 674533-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 5449 del 11/03/2026** (Rv. **677087-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** Estensore: **DAL MORO ALESSANDRA.** Relatore: **DAL MORO ALESSANDRA.**

C. (ZOFREA FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 16/05/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione

SEZIONE PRIMA

internazionale - Impugnazione del trasferimento - Clausola discrezionale ex art. 17 del reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Valutazione del giudice dello Stato membro richiedente - Limiti. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Cassazione del provvedimento di annullamento del trasferimento - Clausola discrezionale ex art. 17 del reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Giudizio di rinvio - Verifiche - Limiti.

In tema di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, il giudice dello Stato richiedente, pur non potendo valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, né fondare la decisione su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale (salva la acclarata sussistenza di carenze nel sistema di asilo e di accoglienza), può valutare il mancato esame, da parte dell'Autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, potendo questo configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, ex art. 17 reg. UE n. 604 del 2013, purché i fatti posti a fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento. Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, fondato sul rischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati o acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ex art. 17 del reg. n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo, di cui all'art. 10, comma 3, Cost., di cui costituisce una delle forme di attuazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12085 del 2025 Rv. 674541-02 Rv. 674541-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5578 del 12/03/2026 (Rv. 677878-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

P. (AGOSTO ANNAMARIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 09/09/2022

127023 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI Mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all'art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 - Intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ. - Diritto risarcitorio - Insorgenza - Esclusione.

171001 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI In genere.

L'art. 2941, n. 8, c.c. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l'oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l'ostacolo di fatto, o l'impedimento soggettivo, all'esercizio tempestivo del diritto. In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all'art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirente dei buoni, da parte di Poste Italiane Spa, che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta

SEZIONE PRIMA

prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c., non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenta che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DM Finanze 19/12/2002 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23006 del 2023 Rv. 668491-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3963 del 2019 Rv. 652851-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5582 del 12/03/2026 (Rv. 677879-02)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

P. (PARISELLA PAOLO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/02/2021

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Finanziamenti dei soci in favore della società - Postergazione legale ex art. 2467 c.c. - Natura sostanziale - Situazione di difficoltà economico-finanziaria - Nozione - Superamento - Elementi probatori - Fattispecie.

La postergazione di cui all'art. 2467, comma 2, c.c. integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino al superamento della situazione di difficoltà economico-finanziaria della società, consistente nell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero nella sussistenza di una condizione finanziaria che avrebbe reso necessario un conferimento; ne consegue che, per assolvere l'onere della prova, occorre dimostrare la sussistenza di tale squilibrio tanto al momento dell'erogazione del finanziamento quanto al momento della richiesta di rimborso, dovendo il giudice esaminare tutti gli elementi probatori allegati in ordine alla sua persistenza o al suo superamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la postergazione senza verificare la persistenza dello squilibrio al momento della richiesta di restituzione e senza valutare gli elementi probatori allegati a dimostrarne la protrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15196 del 2024 Rv. 671470-03

Sez. 1, Ordinanza n. 5582 del 12/03/2026 (Rv. 677879-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

P. (PARISELLA PAOLO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/02/2021

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030054/2023 66936201

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 30054 del 2023 Rv. 669362-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5587 del 12/03/2026 (Rv. 677880-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO.

P. (STELLA RICHTER ELENA) contro S. (PORCU STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 27/07/2021

159011 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - IN GENERE Principio di continuità dei bilanci - Contenuto - Ambito di applicazione - Impugnazione - Ragioni giuridiche - Conseguenze in tema di oneri assertivi e probatori.

159308 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE In genere.

In tema di società di capitali, il bilancio relativo all'esercizio successivo va redatto sulla base dei dati di chiusura dell'esercizio precedente in conformità al principio di continuità dei bilanci che non si applica automaticamente alle ragioni giuridiche sulle quali si fonda l'impugnazione del bilancio, incombendo sull'attore, che abbia impugnato un bilancio e che intende impugnare anche i bilanci successivi, l'onere di allegare nelle successive impugnazioni la sussistenza dei medesimi vizi dedotti nel primo giudizio, a cui è tenuto a controdedurre l'organo amministrativo fornendo la prova dell'avvenuta sanatoria o l'inesistenza dei vizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423 bis, Cod. Civ. art. 2434 bis, Cod. Civ. art. 2423

Massime precedenti Vedi: N. 7586 del 2016 Rv. 639466-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5590 del 12/03/2026 (Rv. 678822-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO.

E. (BIASILLO ENZO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/11/2021

159010 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Società a responsabilità limitata - Recesso del socio - Obbligo della forma scritta - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La disciplina normativa inderogabile della forma scritta ad substantiam prevista per l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non è trasponibile all'atto di recesso, dal momento che l'art. 2473 c.c. stabilisce l'opposto principio della libera determinazione delle ipotesi di recesso e della libertà di forma, salvo l'obbligo di prevederne alcune tipizzate dalla norma e fermi i vincoli convenzionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato come manifestazione implicita di revoca del recesso il comportamento del socio il quale, dopo avere manifestato la volontà di recedere, aveva nel corso della prima assemblea sociale successiva espresso voto contrario rispetto alla presa d'atto di tale volontà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2473

Massime precedenti Conformi: N. 4481 del 2021 Rv. 660705-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 5590 del 12/03/2026** (Rv. **678822-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **FRAULINI PAOLO.** Relatore: **FRAULINI PAOLO.**

E. (*BIASILLO ENZO*) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/11/2021

159084 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI Art. 2479-ter - Impugnazione di delibera sociale - Invalidità - Socio che ha consentito alla approvazione della decisione - Legittimazione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di impugnazione di delibera sociale di srl, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., la legittimazione a far valere l'invalidità del deliberato assembleare non spetta ai soci che abbiano espresso voto favorevole all'approvazione della decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto che la delibera di esclusione di un socio che aveva revocato il proprio recesso non potesse essere impugnata dai soci che avevano espresso voto favorevole all'esclusione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2479 ter, Cod. Civ. art. 2473 bis

Massime precedenti Vedi: N. 26199 del 2021 Rv. 664009-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 5605 del 12/03/2026** (Rv. **677604-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **VAROTTI LUCIANO.** Relatore: **VAROTTI LUCIANO.**

D. (*LUPO MICHELE*) contro E. (*PIRAINO CATERINA*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 12/01/2022

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Indennità ex art. 50, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001 - Area - Nozione - Immobili che insistono sul suolo - Inclusionione.

L'art. 50, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, nel prevedere che, in caso di occupazione di un'area, al proprietario spetti un'indennità annua pari a un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto in caso di espropriazione, va interpretato nel senso che per "area" deve intendersi non solo il suolo, ma anche gli immobili su di esso insistenti.

Riferimenti normativi: DPR del 2001 num. 327 art. 50 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16528 del 2022 Rv. 664965-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 5610 del 12/03/2026** (Rv. **677881-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**

B. (*ALEGIANI PIERPAOLO*) contro F.

SEZIONE PRIMA

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/02/2021

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Causa di scioglimento della società - Accertamento degli amministratori - Iscrizione nel registro delle imprese - Valore costitutivo - Effetti - Rapporti tra amministratori e società - Rapporti esterni - Distinzioni.

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

Gli effetti della causa di scioglimento della società si producono, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di accertamento degli amministratori, che ha valore costitutivo; ne consegue che, mentre nei rapporti tra società e amministratori - i quali, ai sensi dell'art. 2486, comma 1, c.c., sono tenuti, fin dal verificarsi della causa di scioglimento, a una gestione di tipo liquidatorio e conservativo - tale causa opera automaticamente, nei rapporti esterni essa non produce effetti se non a seguito della pubblicazione del relativo atto di accertamento presso il registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2484, Cod. Civ. art. 2484 com. 3, Cod. Civ. art. 2486 com. 1, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12156 del 2024 Rv. 671452-01, N. 10413 del 2024 Rv. 671095-01, N. 28658 del 2020 Rv. 660018-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5663 del 12/03/2026 (Rv. 677882-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

B. (PABIS TICCI NICOLA) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE SIENA, 12/11/2022

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Crediti dei professionisti - Privilegio generale ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c. - Ultimi due anni di prestazione- Incarichi plurimi - Modalità di calcolo - Ratio - Unitarietà o meno della prestazione - Accertamento di fatto - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di privilegio generale ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c. sui crediti dei professionisti, il limite degli "ultimi due anni di prestazione" va riferito, in caso di incarichi plurimi, al complessivo rapporto professionale, con esclusione dal privilegio dei corrispettivi relativi ad incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del rapporto, poiché il limite biennale risponde anche all'esigenza di contemperare l'interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori, evitando l'erosione della garanzia patrimoniale generica mediante una prelazione priva di pubblicità; la verifica della unitarietà o meno della prestazione (anche mediante distinzione tra attività stragiudiziale e giudiziale) integra un accertamento di fatto non censurabile in cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il privilegio per il compenso relativo ad attività stragiudiziale ritenuta esaurita in epoca anteriore all'ultimo biennio del complessivo rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Regio Decr. del 1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Regio Decr. del 1942 num. 267 art. 161 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10658 del 2011 Rv. 618126-01, N. 6884 del 2022 Rv. 664111-01, N. 20755 del 2015 Rv. 637269-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 5668 del 12/03/2026** (Rv. **677605-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

A. (VALDINA PIER FRANCESCO) contro F. (VILLANOVA FABRICE)

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 21/12/2023

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Professionista - Stima di partecipazioni sociali - Determinazione del compenso - Criteri.

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione allo stato passivo relativa alla liquidazione del compenso del professionista per l'attività di stima di partecipazioni sociali, il rinvio operato dall'art. 31, comma 2, lett. c), del d.m. n. 169 del 2010 agli onorari previsti dalla precedente lett. b) va inteso come riferito alle sole aliquote ivi indicate, da applicare sul valore delle quote concretamente stimate, e non sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 02/09/2010 num. 169 art. 31

Sez. 1, **Ordinanza n. 5670 del 12/03/2026** (Rv. **677637-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

L. (MUGNOLO ANNAMARIA) contro L. (BALLABIO UMBERTO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MONZA, 15/07/2024

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Opposizione allo stato passivo - Professionista - Redazione di un business plan - Contenuto della prestazione - Verifica sulla attendibilità dei dati contabili - Eccezione di inadempimento - Conseguenze.

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione allo stato passivo, la prestazione del professionista incaricato della redazione di un business plan per la società in liquidazione giudiziale non si esaurisce nel corretto utilizzo dei dati aziendali ricevuti, ma comprende anche la verifica della loro attendibilità; sicché, ove il curatore sollevi eccezione di inadempimento deducendo l'inattendibilità dei dati contabili posti alla base del piano, è irrilevante che questo sia stato redatto secondo le regole dell'arte, poiché, essendo fondato su dati non attendibili, risulta in concreto inutile per il cliente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 39, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 44, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 84, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 87

Massime precedenti Vedi: N. 15054 del 2024 Rv. 671469-01

Sez. 1, **Sentenza n. 5675 del 12/03/2026** (Rv. **677883-01**)

SEZIONE PRIMA

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (ZAMBELLI MARCO) contro F. (ZACCHINI BARBARA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA

081354 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI Liquidazione coatta amministrativa - Piano di riparto parziale - Impugnazione - Ammissibilità - Modalità.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

In tema di liquidazione coatta amministrativa di imprese di assicurazione, le contestazioni avverso il piano di riparto parziale seguono la disciplina dell'art. 213 l. fall., con applicazione (in quanto compatibile) dell'art. 26 l. fall., sicché il decreto del tribunale reso sulle contestazioni è reclamabile alla corte d'appello e, non essendo definitivo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., dovendosi intendere tacitamente abrogato, per effetto dell'art. 194, comma 2, l. fall., il rinvio dell'art. 261, comma 3, cod. ass. alle norme sulle impugnazioni dello stato passivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 194, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 213 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 254, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 255, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 261

Massime precedenti Difformi: N. 20862 del 2024 Rv. 671963-01

Massime precedenti Vedi: N. 16549 del 2021 Rv. 661589-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24068 del 2019 Rv. 655120-01

Sez. 1, Sentenza n. 5676 del 12/03/2026 (Rv. 677970-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

F. (FABIANI MASSIMO) contro G. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 30/03/2020

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Domanda di verifica dei crediti o di accertamento di diritti reali o personali - Cognizione del giudice del concorso - Errata proposizione davanti ad altro giudice - Vizio processuale - Giudicato implicito - Esclusione - Fondamento.

Non si forma giudicato implicito sul vizio processuale derivante dall'erronea proposizione o prosecuzione, dinanzi a un giudice diverso da quello del concorso, della domanda di verifica dei crediti o di accertamento di diritti reali o personali, quando la domanda sia devoluta alla cognizione del giudice concorsuale nell'ambito della procedura endoconcorsuale, salvo che, nel regime anteriore alla riforma del 2006, si tratti di azione reale immobiliare; tale vizio, infatti, attenendo alla potestas iudicandi, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, sicché la sua mancata rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 31547 del 2025 Rv. 677191-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5719 del 13/03/2026 (Rv. 678466-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

I. (PIANESE ANDREA) contro D.

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 16/04/2024

044083 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI
Individuazione del giudice di merito competente - Devoluzione di ogni questione - Spese processuali - Necessità.

100006 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - IN GENERE In genere.

La individuazione del giudice di merito competente da parte della Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, comporta che ogni ulteriore questione - come quella sulle spese processuali, nel caso che per qualsiasi ragione la Cassazione non abbia provveduto al riguardo - è devoluta al giudice dichiarato competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Sez. 1, Ordinanza n. 5722 del 13/03/2026 (Rv. 678467-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

G. (SICLARI DOMENICO ROCCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 07/01/2025

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Art. 5 l.fall. - Valutazione delle condizioni economiche necessarie - Criterio di normalità dell'esercizio - Stato di impotenza funzionale non transitoria - Presupposti - Apprezzamento di fatto - Incensurabilità in Cassazione.

Lo stato di insolvenza dell'imprenditore, rilevante ex art. 5 della l. fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, non è escluso né dal superamento dell'attivo sul passivo né dall'assenza di inadempimenti esteriormente apprezzabili, risolvendosi in una situazione non transitoria di impotenza funzionale a soddisfare regolarmente le obbligazioni inerenti all'impresa, desumibile, secondo un criterio di normalità economica, dall'incapacità di produrre redditività idonea alla copertura delle esigenze aziendali, in primo luogo debitorie, nonché dall'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni patrimoniali, costituendo il relativo accertamento un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6978 del 2019 Rv. 653107-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza** n. 5731 del 13/03/2026 (Rv. 678468-01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

C. (DI BRINA LEONARDO) contro H.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/03/2025

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Onorari avvocato - Determinazione discrezionale del giudice tra il minimo ed il massimo - Motivazione specifica - Esclusione - Sindacabilità in cassazione - Inammissibilità.

In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, quando è contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2014 num. 55 art. 4 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20289 del 2015 Rv. 637440-01

Sez. 1, **Ordinanza** n. 5763 del 13/03/2026 (Rv. 678469-02)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

N. (MIRAGLIA PASQUALINO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 16/05/2025

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Audizione del beneficiario - Necessità - Fondamento - Volontà contraria all'attivazione o al mantenimento - Necessità del rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata.

In tema di amministrazione di sostegno, l'audizione del beneficiario costituisce adempimento necessario del procedimento, ai fini dell'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, la cui volontà, sebbene non decisiva ai fini della decisione di apertura o di revoca dell'amministrazione, ove contraria all'attivazione o al mantenimento della misura ed espressa da persona pienamente lucida, dev'essere tenuta in debita considerazione dal giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, avuto riguardo alla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da distinguere fattispecie da fattispecie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 413, Legge 09/01/2004 num. 6 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 1800 del 2025 Rv. 674886-01, N. 7414 del 2024 Rv. 670648-01, N. 29981 del 2020 Rv. 660197-01, N. 6861 del 2013 Rv. 625625-01

Sez. 1, **Ordinanza** n. 5763 del 13/03/2026 (Rv. 678469-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

SEZIONE PRIMA

N. (MIRAGLIA PASQUALINO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 16/05/2025

037036 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - PRODIGALITA', ABUSO DI ALCOOLICI O STUPEFACENTI Condizione di prodigalità - Amministrazione di sostegno - Presupposti - Fondamento.

L'amministrazione di sostegno può essere disposta, nell'interesse reale e concreto del beneficiario, inerente alla persona e/o al patrimonio, anche in presenza dei presupposti dell'interdizione o dell'inabilitazione e, quindi, anche in relazione alla prodigalità, consistente in un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel donare o nel rischiare in modo eccessivo e sproporzionato rispetto alle condizioni socio-economiche del soggetto e al valore oggettivo del denaro; tale condizione rileva indipendentemente dalla derivazione da una specifica malattia o infermità e anche quando si traduca in scelte lucide e consapevoli di vita, purché riconducibili a motivi futili, quali la mera frivolezza, la vanità o l'ostentazione del lusso, eventualmente accompagnata da disprezzo per il lavoro altrui o da indifferenza verso i doveri di solidarietà familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 413, Cod. Civ. art. 415, Legge 09/01/2004 num. 6 art. 3 CORTE COST., Legge 03/03/2009 num. 18 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2006

Massime precedenti Vedi: N. 32542 del 2022 Rv. 666127-01, N. 786 del 2017 Rv. 643349-01, N. 18171 del 2013 Rv. 627498-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5824 del 15/03/2026 (Rv. 678470-01)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: VAROTTI LUCIANO. Relatore: VAROTTI LUCIANO.

L. (FRONTINO LUCA) contro I. (GAMBADAURO FELICE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/01/2019

114025 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE Regione Sicilia - Arbitrato negli appalti pubblici - Richiamo al capitolato generale - Insufficienza del rinvio formale - Fonte legislativa dell'arbitrato in Sicilia - Derogabilità del giudizio arbitrale.

Nei contratti pubblici di appalto stipulati nella Regione Sicilia, il richiamo formale a una norma del capitolato generale delle opere pubbliche ex d.P.R. n. 1063 del 1962, non è idoneo a fondare la volontà delle parti di devolvere le relative controversie agli arbitri, poiché fonte diretta dell'arbitrato in Sicilia è costituita dalle leggi regionali in materia (artt. 9 della l.r. n. 21 del 1973, e 32, comma 1, della l.r. n. 21 del 1985, che richiamano il d.P.R. n. 1063 del 1962 e la l. n. 741 del 1981, per come modificata dalla sentenza della Corte cost. n. 152 del 2006), con la conseguenza che il richiamo al capitolato generale, ratione temporis vigente, implica l'applicabilità delle richiamate disposizioni normative che consentono alle parti, in deroga al giudizio arbitrale, di adire l'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21 art. 9, Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 27764 del 2018 Rv. 651357-01, N. 16411 del 2021 Rv. 661587-01, N. 81 del 2017 Rv. 643018-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 5828 del 15/03/2026** (Rv. 678471-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

P. (BIANCHI LORENZO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/12/2023

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Accordi di ristrutturazione - Reclamo ex art. 51 CCII - Legittimazione del creditore non opponente - Condizioni.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e ss. CCII, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII, avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione degli accordi, spetta solo ai soggetti che hanno assunto la qualità di "parti formali", per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato per non aver proposto opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, è comunque destinatario - a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto - del cd. cram down fiscale o previdenziale di cui all'art. 63 CCII (nel regime vigente anteriormente all'art. 1-bis, del d.l. n. 69 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 103 del 2023), fatta salva la possibilità di dedurre un vizio procedurale, impeditivo di detta partecipazione.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0057 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0051 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0063 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0048 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 19981 del 2025 Rv. 675242-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 5845 del 15/03/2026** (Rv. 678472-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

D. (SCARDIGNO LEONARDO) contro M. (FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/12/2019

081055 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE Omologazione del concordato preventivo - Vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti - Giudicato - Esclusione - Accertamento in via ordinaria del credito - Ammissibilità - Conseguenze.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

La sentenza di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti nei termini della proposta approvata, ma non forma giudicato sull'esistenza, entità e rango degli stessi, né sugli ulteriori diritti coinvolti nella procedura, atteso che l'accertamento dei crediti è svolto in sede non giurisdizionale, ma amministrativa, con funzione meramente deliberativa ai fini del calcolo delle maggioranze; ne consegue che il creditore può far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito e il relativo privilegio, per cui, esaurita la procedura con l'omologazione, le controversie concernenti i diritti dei creditori o del debitore inerenti all'esecuzione del concordato esulano dai poteri del giudice delegato e sono devolute al giudice ordinario in sede di cognizione piena.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 12265 del 2016 Rv. 640038-01, N. 20298 del 2014 Rv. 632470-01

Sez. 1, Sentenza n. 5847 del 15/03/2026 (Rv. 678473-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

E. (CICALA CARLO) contro B. (MACCALLINI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 30/06/2020

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. (testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006) - Rimessa su conto corrente bancario - Natura solutoria o ripristinatoria - Accertamento - Necessità - Riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione debitoria - Onere della prova del convenuto.

In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo, quindi, dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 09/05/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 23095 del 2023 Rv. 668688-01

Massime precedenti Vedi: N. 20834 del 2010 Rv. 615428-01, N. 34494 del 2023 Rv. 669617-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5856 del 15/03/2026 (Rv. 678474-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

D. (SCARFI STEFANO) contro F. (MARINONI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/08/2023

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Sezioni specializzate in materia di impresa - Competenza - Art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 - Connessione - Limiti.

In tema di sezione specializzata in materia di impresa, l'attrazione di competenza, ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, opera solo in presenza della connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., per cui non sussiste fra l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci della società fallita introdotta dalla procedura ex art. 146 l.fall. e l'azione revocatoria o di declaratoria di nullità o di simulazione avanzata davanti al tribunale fallimentare.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28987 del 2024 Rv. 673056-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5895 del 16/03/2026 (Rv. 678178-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.

S. (COCCIA FABIO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/09/2024

133075 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI Ricorso per cassazione - Rinuncia agli atti proposta dal difensore - Procura speciale ex art. 306 c.p.c. - Necessità - Assenza - Sopravvenuta carenza di interesse - Sussistenza - Inammissibilità ricorso.

In tema di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, la manifestazione di volontà espressa dal difensore, privo di procura speciale ex art. 306 c.p.c., vale, comunque, a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione, determinando, così, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Vedi: N. 12135 del 2014 Rv. 631367-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5896 del 16/03/2026 (Rv. 678179-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.

C. (OLIVA ANDREA) contro T. (AMBROSETTI MARIA GRAZIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/11/2024

162006 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Obbligo di motivazione in ordine alla mancata compensazione - Esclusione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.

In tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 92

Massime precedenti Conformi: N. 11329 del 2019 Rv. 653610-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5918 del 16/03/2026 (Rv. 678175-01)

SEZIONE PRIMA

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

A. (DE BELARDINI MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/08/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - IN GENERE Accordi di ristrutturazione dei debiti - Omologazione forzata - Presupposti - Assenza dell'accordo con gli altri creditori - Conseguenze - Fondamento.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzata, ai sensi degli artt. 57 e 63 CCII, nonché dell'art. 1-bis del d.l. n. 69 del 2023 (conv., con modif., dalla l. n. 103 del 2023), nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 136 del 2024, l'intervento sostitutivo del tribunale, in caso di mancata adesione del creditore pubblico, presuppone il previo raggiungimento di un accordo con gli altri creditori; ne consegue che, in difetto di tale accordo, non è configurabile il giudizio di decisività della mancata adesione del creditore pubblico, atteso che il meccanismo del cram down è funzionalmente correlato alla verifica del carattere determinante di tale adesione, ai fini del raggiungimento delle percentuali legali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 57, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 63, Decreto Legge 13/06/2023 num. 69 art. 1 bis com. 2 lett. B, Legge 10/08/2023 num. 103, Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 34377 del 2024 Rv. 673419-01, N. 31892 del 2025 Rv. 676689-01, N. 32954 del 2024 Rv. 673360-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5953 del 16/03/2026 (Rv. 678475-01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.**

L. (TERENZI MAURIZIO) contro L. (AUFIERO ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/12/2020

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio - Accertamento dell'effettiva lesione del diritto di dedurre e contraddire - Indicazione dello specifico pregiudizio sofferto - Necessità.

In tema di giudizio arbitrale, la violazione del contraddittorio deve essere accertata nell'ambito di un'effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire per verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se la sua inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue la dichiarazione di nullità del lodo e del procedimento quando nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarla, segue l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso ha arrecato al diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 816 bis, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 9

Massime precedenti Conformi: N. 18600 del 2020 Rv. 658811-01

Massime precedenti Vedi: N. 8331 del 2018 Rv. 648141-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5964 del 16/03/2026 (Rv. 678476-01)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

SEZIONE PRIMA

C. (BALDI MATTEO) contro R. (VOSA PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2019

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Ricorso in cassazione - Impugnazione lodo arbitrale - Esame del provvedimento degli arbitri - Esclusione - Fondamento.

In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sull'impugnazione per nullità del lodo, il sindacato di legittimità non può avere ad oggetto direttamente il provvedimento arbitrale, ma è limitato alla verifica della correttezza e della congruità motivazionale della pronuncia resa nel giudizio di impugnazione, con riferimento ai motivi di censura del lodo, dovendo il controllo essere condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e dell'adequatezza dei motivi della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10809 del 2015 Rv. 635440-01

Massime precedenti Vedi: N. 2985 del 2018 Rv. 647336-02

Sez. 1, **Ordinanza n. 5964 del 16/03/2026** (Rv. **678476-03**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

C. (BALDI MATTEO) contro R. (VOSA PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2019

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - Autotutela contrattuale - Domanda di risoluzione - Compatibilità - Fondamento.

In tema di inadempimento contrattuale, l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. costituisce espressione del potere di autotutela riconosciuto alle parti e, pur essendo diretta a paralizzare la pretesa di adempimento della controparte inadempiente, non è incompatibile con la proposizione della domanda di risoluzione del contratto né con la richiesta di risarcimento del danno, atteso che l'inadempimento di una parte, oltre a escludere il dovere dell'altra di eseguire la propria prestazione, può incidere anche sull'interesse di quest'ultima alla conservazione del vincolo contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460

Sez. 1, **Ordinanza n. 5964 del 16/03/2026** (Rv. **678476-02**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

C. (BALDI MATTEO) contro R. (VOSA PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2019

114099 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE Ristoro delle spese generali da sospensione legittima (parziale o totale) - Anomalo andamento dei lavori - Applicabilità - Esclusione - Motivi.

In tema di appalto di opere pubbliche, il criterio previsto dal legislatore per il ristoro delle spese generali da sospensione legittima, parziale o totale, non si estende all'andamento anomalo dei

SEZIONE PRIMA

lavori, poiché in quest'ultimo caso il cantiere resta operativo, ma i lavori proseguono con difficoltà, determinando rallentamenti e maggiori spese, per cui si applica l'art. 34 del d.P.R. n. 554 del 1994.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 5, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 24, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 25, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 16, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 28429 del 2011 Rv. 620966-01, N. 22065 del 2022 Rv. 665160-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5978 del 17/03/2026 (Rv. 678477-01)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

I. (MARTINO CLAUDIO) contro C. (CANCRINI ARTURO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/08/2022

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Società consortile - Autonoma soggettività giuridica rispetto all'ATI aggiudicataria - Diritti nei confronti della stazione appaltante - Esclusione - Fondamento.

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

La società consortile costituita per l'esecuzione di appalti pubblici conserva una sua autonoma soggettività giuridica ed è del tutto distinta dall'ATI aggiudicataria, con la conseguenza che essa, pur eseguendo l'opera, non acquista alcun diritto nei confronti della stazione appaltante, in quanto non subentra nella titolarità del contratto di appalto e delle relative posizioni giuridiche, la cui gestione è devoluta per legge esclusivamente all'impresa capogruppo e mandataria.

Riferimenti normativi: DPR 21/12/1999 num. 554 art. 96, Cod. Civ. art. 2615 ter, Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi: N. 28220 del 2008 Rv. 605869-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5983 del 17/03/2026 (Rv. 678478-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA.

F. (ZOPPINI ANDREA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/11/2024

013009 ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO Lodo arbitrale - Arbitri - Diritto al compenso - Sospensione ex. artt. 295, 337 c.p.c. - Esclusione - Nullità - Responsabilità ex art. 813-bis c.p.c.

Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo; ne consegue che non sussistono i presupposti della sospensione, ex artt. 295 o 337 c.p.c., del procedimento instaurato dall'arbitro per ottenere il residuo compenso, già liquidato, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo, la cui eventuale nullità può giustificare unicamente l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 813-bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 813 bis, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 15420 del 2018 Rv. 649503-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6176 del 17/03/2026 (Rv. 678180-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.
L. (GANCI ANTONINO) contro M. (ROSSI DONATELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/10/2024

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Accordi di separazione - Fatto sopravvenuto - Modifica ex art 156 c.c. - Radicamento dell'habitat familiare in fatto - Protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo della casa coniugale - Fattispecie.

Costituisce fatto sopravvenuto, rilevante ai fini della modifica delle condizioni della separazione ai sensi dell'art. 156 c.c., il radicamento del contesto di vita realizzatosi e consolidatosi in fatto dell'habitat familiare goduto dai figli unitamente al genitore assegnatario, in conseguenza della protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in presenza di accordi di separazione prevedenti l'obbligo per la moglie assegnataria di rilasciare la casa coniugale, di proprietà del marito, entro otto mesi, a fronte dell'aumento del contributo di mantenimento per i figli, aveva individuato il fatto sopravvenuto nel mancato rilascio dell'immobile e nel continuare a risiedervi della moglie con i figli per oltre sette anni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7666 del 2022 Rv. 664562-01, N. 354 del 2023 Rv. 666648-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6211 del 17/03/2026 (Rv. 678479-01)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

P. (FERASIN GIOVANNI) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/11/2022

011058 APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO Subappalto - Distinzione dall'appalto principale - Regime privatistico - Applicabilità - Disposizioni normative sulle opere pubbliche - Condizioni.

Il contratto di subappalto, stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica, è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, con la conseguenza che non sono applicabili ad esso, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1656

Massime precedenti Conformi: N. 19296 del 2018 Rv. 649682-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 6303 del 17/03/2026** (Rv. **677606-01**)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

C. (PIZZUTO FRANCESCO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/10/2021

113083 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL MOMENTO STESSO DELLA CESSIONE Cessione del credito - Negozio a causa variabile - Scopo di garanzia - Effetto traslativo - Configurabilità - "Pro solvendo" - Conseguenze.

La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19358 del 2024 Rv. 671908-01, N. 16837 del 2022 Rv. 664874-01, N. 29608 del 2018 Rv. 651484-01

Sez. 1, **Sentenza n. 6340 del 17/03/2026** (Rv. **677607-01**)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

F. (PAFUNDI GABRIELE) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/04/2025

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Condanna penale - Pena accessoria - Interdizione temporanea pubblici uffici - Cancellazione liste elettorali - Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo - Estinzione automatica - Conseguenze - Limiti.

La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente ad una condanna penale - dalla quale deriva la cancellazione del soggetto condannato dalle liste elettorali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 223 del 1967 - si estingue automaticamente a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, per come previsto dall'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975, come modif. dalla l. n. 3 del 2019, che collega all'esito suddetto, dichiarato con provvedimento dal tribunale di sorveglianza, l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale (ad eccezione delle pene accessorie perpetue) nonché il diritto per il soggetto cancellato di essere iscritto nuovamente nelle liste elettorali del suo comune di residenza, con decorrenza dalla data di definitività del menzionato provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20, Legge 24/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST., DPR 20/03/1967 num. 223 art. 2 com. 1 lett. E) CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 32259 del 2019 Rv. 656047-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 6374 del 18/03/2026** (Rv. **677608-01**)

SEZIONE PRIMA

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

V. (LAPENNA DAVIDE) contro Q.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE MONZA, 05/12/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 - Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione - Revoca delle misure adottate - Necessità - Valutazione esigenze pubblicistiche contrarie - Irrilevanza - Presupposto.

In tema di misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione, che ne costituisce il presupposto, impone la revoca delle misure adottate, senza alcuna valutazione sulla sussistenza di esigenze pubblicistiche contrarie, perché tali misure presuppongono la validità e l'efficacia del provvedimento espulsivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Direttive Commissione CEE del 2008 num. 115 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 27692 del 2018 Rv. 651449-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6382 del 18/03/2026 (Rv. 678480-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

I. (TOZZI ALESSANDRO) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE MILANO, 29/07/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione al decreto di espulsione - Proposizione della domanda di protezione internazionale o successiva manifestazione di volontà - Irrilevanza - Sussistenza delle ragioni di inespellibilità, ex art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Necessità.

Nella opposizione al decreto di espulsione dello straniero, ciò che rileva, ai fini dell'accoglimento o meno della stessa, non è, in sé, la successiva proposizione della domanda di protezione internazionale o la successiva manifestazione della volontà di proporre quest'ultima, ma la deduzione delle ragioni di inespellibilità, previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, invocate o invocabili, che devono essere valutate incidentalmente dal giudice, comportando esse, se riscontrate sussistenti, il divieto di espulsione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21609 del 2018 Rv. 650345-01, N. 9762 del 2019 Rv. 653690-01, N. 20075 del 2024 Rv. 672082-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6414 del 18/03/2026 (Rv. 678481-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

N. (ZOFREA FRANCESCO) contro U.

SEZIONE PRIMA

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 03/02/2025

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione internazionale - Diniego di riconoscimento - Ricorso giurisdizionale - Mancata comparizione della parte all'udienza - Rinvio - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità.

In tema di protezione internazionale dello straniero, il giudice - verificata la regolarità della notificazione del ricorso con il decreto ed in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza nel procedimento avviato a seguito di ricorso avverso il provvedimento di diniego - deve decidere nel merito in ragione della natura officiosa del rito processuale, non essendo applicabile l'art. 181, comma 1, c.p.c. e restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 6061 del 2019 Rv. 653100-01

Massime precedenti Vedi: N. 6071 del 2025 Rv. 674148-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6541 del 19/03/2026 (Rv. 678482-02)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

M. (DI GIOVANNI JACOPO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 12/12/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Mancanza di videoregistrazione del colloquio - Conseguenze - Audizione del richiedente - Condizioni - Onere di specifica allegazione.

Nell'ambito del giudizio di impugnazione del diniego di protezione internazionale della commissione territoriale, l'indisponibilità della videoregistrazione di cui all'art. 35-bis, comma 11, lett. a, del d.lgs. n. 25 del 2008, non comporta l'obbligo per il giudice di procedere all'audizione del ricorrente, salvo che non risultino nuovi motivi o nuovi fatti a supporto della domanda già formulata, il cui onere di allegazione è a carico del ricorrente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 10 com. 3, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11 lett. A CORTE COST., Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25439 del 2020 Rv. 659659-01, N. 11027 del 2024 Rv. 671106-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6541 del 19/03/2026 (Rv. 678482-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

M. (DI GIOVANNI JACOPO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 12/12/2024

SEZIONE PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie in tema di protezione internazionale - Ricorso avverso la decisione della commissione territoriale - Indisponibilità della videoregistrazione del colloquio - Automatica necessità di audizione del richiedente - Insussistenza.

Nel giudizio proposto a seguito del diniego di protezione internazionale della Commissione territoriale, l'obbligo del giudice di fissare l'udienza, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, non comporta automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita allo stesso richiedente la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni o davanti alla predetta Commissione (nel qual caso il verbale o la trascrizione delle dichiarazioni medesime devono essere resi disponibili unitamente al fascicolo), o, se necessario, davanti al tribunale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5973 del 2019 Rv. 652815-01, N. 32133 del 2025 Rv. 676837-01, N. 24444 del 2020 Rv. 659755-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6541 del 19/03/2026 (Rv. 678482-03)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

M. (DI GIOVANNI JACOPO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 12/12/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Motivi o elementi di fatto nuovi - "Ulteriori dichiarazioni" - Richiesta di audizione - Accoglimento - Necessità.

In tema di protezione internazionale, l'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, in conformità al disposto dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE, comporta per il giudice - quando con il ricorso sono dedotti nuovi motivi o nuovi elementi di fatto, connotati quali "ulteriori dichiarazioni" ai sensi dell'art. 40 della citata direttiva - l'obbligo della audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuovi motivi o nuovi elementi di fatto, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 10 com. 3, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 40, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15773 del 2025 Rv. 674812-01, N. 27073 del 2019 Rv. 656871-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6581 del 19/03/2026 (Rv. 678483-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

F. (BENAZZO PAOLO) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 16/12/2021

SEZIONE PRIMA

081257 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI Sindacato sulla scelta del curatore di sciogliersi da un contratto pendente ex art. 72 l.fall. - Decreto del tribunale fallimentare di rigetto del reclamo - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 l.fall., respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, ex art. 72 l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente, non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito; ne deriva che tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., potendo, i terzi interessati, contestare nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali, gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72

Massime precedenti Conformi: N. 13167 del 2017 Rv. 644408-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6589 del 19/03/2026 (Rv. 678484-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. A. (IMPAGNATIELLO GIANPAOLO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TARANTO, 15/09/2021

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Società sottoposta a sequestro preventivo penale - Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale - Sede dell'impresa - Luogo in cui l'amministratore giudiziario svolge le sue funzioni - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per la dichiarazione di fallimento di società sottoposta a sequestro preventivo penale, il luogo in cui l'amministratore giudiziario svolge le sue funzioni, non può essere la sede effettiva dell'impresa, rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale ex art. 9 della l.fall., né può ritenersi la stessa trasferita presso il suo domicilio quando l'attività commerciale è cessata, o è in corso di esaurimento, non essendo l'amministratore ed il legale rappresentante della società.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 30505 del 2018 Rv. 651593-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6591 del 19/03/2026 (Rv. 678590-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. I. (CURCIULLO ANGELO) contro A. (FIDELIO ANTONELLA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/03/2022

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Dichiarazione di fallimento - Opposizione - Determinazione spese processuali - Valore indeterminabile della causa - Applicabilità.

SEZIONE PRIMA

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, il procedimento per la dichiarazione di fallimento - così come quello sul reclamo contro la relativa decisione davanti alla corte d'appello e sul successivo ricorso per cassazione - hanno valore indeterminabile, avendo ad oggetto l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, mentre è irrilevante l'ammontare del credito vantato dal soggetto che propone l'istanza di fallimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16300 del 2007 Rv. 598451-01 Rv. 598451-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6596 del 19/03/2026 (Rv. 678485-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

F. (COSSU BRUNO) contro S. (MANZI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/07/2024

149225 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TERZI DI BUONA FEDE Revocatoria ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso - Trascrizione del titolo di acquisto anteriore a quella dell'azione revocatoria - Onere della prova del curatore ex art. 2901, comma 4, c.c. - Contenuto - Acquisto del subacquirente - Irrilevanza.

L'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 66 della l.fall. e dell'art. 2901 c.c., proposta dal curatore anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso, che ha trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell'azione revocatoria, comporta per il curatore stesso l'onere di provare, ex art. 2901, comma 4, c.c. la consapevolezza, in capo al subacquirente, della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita del proprio dante causa, essendo irrilevante accertare il ricorso delle condizioni dell'azione anche in relazione all'acquisto del subacquirente medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 1, Cod. Civ. art. 2901 com. 4, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 34214 del 2023 Rv. 669527-01

Sez. 1, Sentenza n. 6649 del 20/03/2026 (Rv. 677884-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

M. (CHIMISSO PIETRO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/01/2024

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Apertura della liquidazione giudiziale - Incompetenza territoriale - Eccezione o rilievo non oltre l'udienza di comparizione - Necessità - Conseguenze.

SEZIONE PRIMA

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di apertura della liquidazione giudiziale, l'incompetenza territoriale ex art. 27 CCII deve essere eccepita o rilevata non oltre l'udienza di comparizione, con la conseguenza che l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0027 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = CCII], Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28711 del 2019 Rv. 656290-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6662 del 20/03/2026 (Rv. 677885-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

S. (CAPOBIANCO ERNESTO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/04/2024

081166 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE Accordi di ristrutturazione dei debiti - Efficacia ex artt. 182 bis e segg. l.fall. - Efficacia estesa ai creditori non aderenti - Diritti nei confronti dei coobbligati - Persistenza.

Nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui agli artt. 182 bis e ss. l.fall., introdotti prima dell'entrata in vigore dell'art. 20, comma 2, lett. f), del d.l. n. 118 del 2021, conv., con modif., dalla l. n. 147 del 2021, la cui efficacia sia estesa anche ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori dei debitori e gli obbligati in via di regresso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis, Decreto Legge 24/08/2021 num. 118 art. 20, Legge 21/10/2021 num. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21810 del 2015 Rv. 637531-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6665 del 20/03/2026 (Rv. 677886-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

M. (TARANTINO SIMONA) contro C. (TORRE ATTILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/12/2024

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Eccezione di prescrizione del credito - Proponibilità per la prima volta nel giudizio di reclamo - Esclusione - Limiti.

127014 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI In genere.

L'eccezione di prescrizione del credito è un'eccezione in senso stretto influente sulla legittimazione dell'istante, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019, con la conseguenza che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di reclamo, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14 del 2019, a meno che la mancata partecipazione del debitore al

SEZIONE PRIMA

procedimento di apertura della liquidazione giudiziale sia dipesa dalla violazione delle norme sul contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 37 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 12131 del 2024 Rv. 670978-01, N. 5520 del 2017 Rv. 644654-02

Sez. 1, Ordinanza n. 6666 del 20/03/2026 (Rv. 677887-02)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

L. (MIRONE AURELIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/02/2025

159378 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - POTERI - IN GENERE Delibera di scioglimento - In pendenza di apertura della liquidazione giudiziale - Configurabilità.

In tema di liquidazione, lo scioglimento della società può essere validamente deliberato anche in pendenza del procedimento diretto all'apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2484, CCII [rnc : art = 0040 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 12156 del 2024 Rv. 671452-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6666 del 20/03/2026 (Rv. 677887-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

L. (MIRONE AURELIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/02/2025

159378 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - POTERI - IN GENERE Potere del liquidatore in mancanza di diversa determinazione dei soci - Esercizio provvisorio dell'impresa - Configurabilità.

In tema di scioglimento di società di capitali, il liquidatore, in assenza di una diversa determinazione dei soci, ha il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, tra i quali rientra l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2487, Cod. Civ. art. 2489, Cod. Civ. art. 2487 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13867 del 2017 Rv. 644322-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6666 del 20/03/2026 (Rv. 677887-03)

SEZIONE PRIMA

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

L. (MIRONE AURELIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/02/2025

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Apertura della liquidazione giudiziale - Società in liquidazione - Valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza - Contenuto.

Ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza dev'essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori e la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2484, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., CCII [rnc : art = 0002 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII] CORTE COST., CCII [rnc : art = 0040 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 32280 del 2022 Rv. 666226-01, N. 28193 del 2020 Rv. 659885-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6673 del 20/03/2026 (Rv. 677971-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

G. (SERIOLI ALBERTO) contro G.

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/06/2023

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Sentenza di cessazione della materia del contendere - Presupposti - Effetti - Caducazione della sentenza impugnata - Configurabilità - Idoneità ad acquisire efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere - Esclusione - Efficacia di giudicato limitata al solo venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio - Configurabilità.

La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato; e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4714 del 2006 Rv. 590244-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 6816 del 21/03/2026** (Rv. **677888-02**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

S. (VACCARELLA ROMANO) contro Z. (SPADARO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/02/2024

081301 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE Azione di rendiconto ordinaria e azione di rendiconto concorsuale - Presupposti ed oggetto - Differenze.

138245 PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI In genere.

L'azione di rendiconto ordinaria, meramente facoltativa e rimessa all'iniziativa degli interessati, ha come oggetto l'accertamento del diritto della parte alla condanna del gestore al pagamento delle somme che risultano dovute o, comunque, all'emissione di titoli di pagamento; l'azione di rendiconto concorsuale - nella quale non è l'interessato a chiedere al gestore il deposito del conto ma è questo ad essere onerato ex lege al relativo deposito e gli interessati hanno facoltà di proporre contestazioni al tribunale - ha, invece, ad oggetto la correttezza e la corrispondenza dell'operato del curatore ai precetti legali ed ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 263

Massime precedenti Vedi: N. 14324 del 2022 Rv. 665076-01, N. 6377 del 2019 Rv. 652733-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 6883 del 23/03/2026** (Rv. **677889-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

B. (PATERNO' RADDUSA PIETRO) contro A. (ZAMPIERI FRANCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PORDENONE, 17/09/2024

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Art. 164 c.p.c. - Opposizione allo stato passivo - Applicabilità - Conseguenze.

La norma prevista dall'art. 164, commi 1 e 3, c.p.c., data la sua portata generale, si applica anche al giudizio di opposizione allo stato passivo; ne consegue che, ove il curatore si costituisca, eccependo l'inosservanza dei termini a comparire ex art. 207, commi 4 e 5, CCII, il giudice fissa una nuova udienza "nel rispetto dei termini", con riferimento ai quali deve essere valutata la tempestività delle eccezioni sollevate dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 207

Massime precedenti Vedi: N. 25862 del 2014 Rv. 633784-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 6883 del 23/03/2026** (Rv. **677889-02**)

SEZIONE PRIMA

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

B. (PATERNO' RADDUSA PIETRO) contro A. (ZAMPIERI FRANCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PORDENONE, 17/09/2024

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Sindaco - Eccezione di inadempimento - Condizioni - Mancanza di gravità dell'inadempimento o dannosità - Irrilevanza.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'eccezione ex art. 1460 c.c. può essere opposta dal curatore al sindaco che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, quando le prestazioni rese dal professionista - a prescindere dal mancato conseguimento del risultato perseguito, dalla gravità dell'inadempimento e dalla dannosità dallo stesso - non sono state, a causa della loro negligente esecuzione, oggettivamente funzionali alla soddisfazione degli interessi del committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3459 del 2024 Rv. 670262-01

Sez. 1, Ordinanza n. 7054 del 24/03/2026 (Rv. 677972-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

G. (VIRGINTINO EMMANUELE) contro C.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE BARI, 26/07/2021

081129 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE Omologazione del concordato fallimentare - Sentenza di riapertura del fallimento - Previa risoluzione o annullamento del concordato - Necessità.

Una volta omologato il concordato fallimentare, non si può avere la riapertura del fallimento se non attraverso la risoluzione o l'annullamento della procedura concordataria, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 137 o dell'art. 138 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 121, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 138, Legge Falliment. art. 139

Massime precedenti Vedi: N. 8427 del 2013 Rv. 626499-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23032 del 2007 Rv. 600070-01

Sez. 1, Ordinanza n. 7057 del 24/03/2026 (Rv. 677969-01)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

K. (VITALE MARIA PIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 29/05/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Richiedente minore al momento dell'ingresso in Italia -

SEZIONE PRIMA

Raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento - Automatica esclusione della condizione di vulnerabilità legata alla minore età - Insussistenza - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare anche la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia, trattandosi di elemento rilevante perché, come risulta da numerosi indici normativi, il minore rappresenta un soggetto vulnerabile, cosicché il raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento, i cui tempi non possono essere imputati all'interessato, ne impone, comunque, la considerazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto del tribunale che aveva rigettato la domanda di protezione speciale, senza valutare la situazione personale di un richiedente ivoriano, ancora diciassettenne al momento della fuga, il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal suo paese, per sottrarsi alle continue violenze e maltrattamenti del suo patrigno nei confronti di tutti i componenti della famiglia).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 22771 del 2022 Rv. 665522-01

Massime precedenti Vedi: N. 22658 del 2023 Rv. 668439-01, N. 6984 del 2024 Rv. 670637-01

Sez. 1, Ordinanza n. 7059 del 24/03/2026 (Rv. 677973-01)

Presidente: . *Estensore:* . P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

V. (ROSAPEPE ROBERTO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/11/2023

081037 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI Concordato fallimentare - Risoluzione - Riapertura del fallimento - Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. - Garanzia atipica per il buon esito della proposta concordataria - Art. 140, comma 3, l.fall. - Applicabilità.

081129 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE In genere.

In caso di riapertura del fallimento a seguito di risoluzione del concordato fallimentare, il vincolo di destinazione istituito dal terzo su un proprio immobile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., per il buon esito della procedura, integra una garanzia atipica cui si applica l'art. 140, comma 3, l.fall., in quanto ha la funzione di assicurare la serietà dell'impegno assunto e di evitare iniziative dilatorie o pretestuose, trasferendo a carico del proponente il rischio della mancata attuazione della proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2645 ter, Legge Falliment. art. 140 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4697 del 2021 Rv. 660571-01, N. 19604 del 2017 Rv. 645183-01

Sez. 1, Ordinanza n. 7134 del 25/03/2026 (Rv. 677890-02)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

B. (STAUNOVO POLACCO EDOARDO) contro F. (MORSILLO ANDREA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/07/2024

SEZIONE PRIMA

058173 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITA' - CONTRARIETA' AL BUON COSTUME Soluti retentio ex art. 2035 c.c. - Erogazione di somme di denaro in favore di impresa già in stato di decozione - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere.

Ai fini dell'applicazione della soluti retentio ex art. 2035 c.c., è contraria al buon costume l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione, integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta da una banca, il cui credito - riveniente da alcuni finanziamenti chirografari che avevano aggravato sensibilmente la situazione debitoria di una società, già esposta verso l'Eraio per importi considerevoli, assistiti da privilegio - non era stato ammesso dal giudice delegato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2035

Massime precedenti Vedi: N. 25631 del 2017 Rv. 647056-04, N. 16706 del 2020 Rv. 658613-03

Sez. 1, Ordinanza n. 7134 del 25/03/2026 (Rv. 677890-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

B. (STAUNOVO POLACCO EDOARDO) contro F. (MORSILLO ANDREA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/07/2024

056028 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA Abusiva concessione del credito - Delitto di bancarotta - Responsabilità degli amministratori di società - Configurabilità.

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere.

Ai fini della responsabilità da concessione abusiva del credito, il delitto di bancarotta è configurabile anche nel caso in cui gli amministratori della società poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dalla legge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio il fallimento della stessa di cui agli artt. 217, comma 1, n. 4, e 224, n. 1 e n. 2, l.fall., abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, in tal modo, aggravato il dissesto dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26248 del 2024 Rv. 672750-01

Sez. 1, Ordinanza n. 7159 del 25/03/2026 (Rv. 677891-01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

E. (COSI CHIARA) contro I. (FABBRI ALBERTO)

SEZIONE PRIMA

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/03/2021

113091 OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA Rapporto contrattuale - Esecuzione secondo buona fede - Contenuto - Determinazione in base ai valori della Costituzione (art. 2 Cost.) - Nozione conseguente - Doveri giuridico autonomo - Violazione - Diritto al risarcimento del danno - Fattispecie.

Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva configurato la responsabilità, per violazione delle regole di correttezza e buona fede, di una banca la quale - contravvenendo alla prassi contrattuale, invalsa tra le parti, di consentire l'operatività del conto corrente indipendentemente dal rispetto dei limiti dell'affidamento - non aveva dato corso ai bonifici a favore di terzi, in ragione di un modesto sconfinamento del fido).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Conformi: N. 9200 del 2021 Rv. 661071-02

Sez. 1, **Ordinanza n. 7187 del 25/03/2026** (Rv. **677892-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

G. (MONDUCCI JURI) contro V. (LOLLI MONICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/12/2024

082033 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio - Successione mortis causa nel diritto - Sussistenza - Fattispecie.

Il diritto del genitore al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio fino all'autosufficienza economica insorge per il solo fatto della nascita di quest'ultimo, seppur quale diritto patrimoniale latente, esercitabile a condizione e dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione; ne discende che un simile diritto patrimoniale deve intendersi come ricompreso nella successione del genitore che si sia fatto carico per intero dell'obbligo di mantenimento, anche se il suo decesso avvenga prima che lo status di figlio sia definitivamente acclarato. (In applicazione di tale principio, la S.C., decidendo in una controversia nella quale il figlio, agendo quale erede universale della madre, chiedeva la condanna del convenuto al rimborso pro quota delle spese sostenute per il suo mantenimento, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda attorea, in quanto la morte della madre era avvenuta anteriormente all'instaurazione del giudizio per il riconoscimento della paternità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 315 bis com. 1, Cod. Civ. art. 316 bis com. 1, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 1299

Massime precedenti Vedi: N. 15098 del 2023 Rv. 667933-01, N. 21819 del 2021 Rv. 662302-01, N. 33803 del 2025 Rv. 676402-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 7236 del 25/03/2026** (Rv. **677893-01**)

Presidente: **MARULLI MARCO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

I. (CIPRIANI GIUSEPPE) contro P. (LOYOLA BENEDETTO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2019

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Ricorso incidentale tardivo - Esame prioritario rispetto al ricorso principale - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Il ricorso incidentale tardivo, proposto dalla parte parzialmente soccombente su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nel precedente grado di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, quando sia fondato su una ragione più liquida, che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha esaminato prioritariamente la questione, sollevata in sede di ricorso incidentale, della tempestività dell'appello principale ed ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la soppressione dell'INPDAP costituisse un evento interruttivo ai fini della proroga del termine per impugnare ex art. 328, comma 3, c.p.c.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 9671 del 2018 Rv. 647714-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15911 del 2021 Rv. 661509-01

Sez. 1, **Sentenza n. 7249 del 26/03/2026** (Rv. **677894-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

S. (DI DONNA LUCA) contro B. (LUPI MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/03/2023

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Domanda di rivendica o restituzione di un bene - Conversione in domanda di ammissione al passivo - Condizioni - Fondamento.

La conversione della domanda di rivendica o restituzione di un bene in domanda di ammissione al passivo del controvalore del medesimo alla data di apertura del concorso può essere effettuata sia rispetto ai beni che non sono stati acquisiti all'attivo, nel senso espressamente previsto dall'art. 103, comma 1, secondo periodo, l.fall., sia nell'ipotesi, regolata dal successivo periodo della norma, in cui il curatore abbia perso il bene dopo averlo acquisito all'attivo, tenuto conto dello stretto collegamento logico e lessicale delle due disposizioni di legge; il significato univoco anelastico della norma impedisce, invece, di ritenere che un'analogica conversione possa avvenire in sede di opposizione allo stato passivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32750 del 2022 Rv. 666131-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 7249 del 26/03/2026** (Rv. **677894-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

S. (DI DONNA LUCA) contro B. (LUPI MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/03/2023

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Leasing finanziario - L. n. 124 del 2017 - Disciplina intertemporale - Presupposti della risoluzione non verificatisi prima della sua entrata in vigore - Applicabilità - Conseguenze.

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

In tema di locazione finanziaria, la l. n. 124 del 2017 trova applicazione per i contratti in cui non si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutivi dovranno essere, per tali contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72 quater, Cod. Civ. art. 1455, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 137 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 139 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25323 del 2024 Rv. 672118-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2061 del 2021 Rv. 660307-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 7298 del 26/03/2026** (Rv. **677974-01**)

Presidente: **MARULLI MARCO.** Estensore: **D'ORAZIO LUIGI.** Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.**

J. (ROMANO DAVIDE) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 25/11/2019

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cessione dei crediti nei confronti della P.A. - Disciplina derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti - Art. 26, comma 5, della l. n. 109 del 1994 - Estensione delle previsioni di cui alla l. 52 del 1991 - Portata applicativa.

In tema di cessione di crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni, l'art. 26, comma 5, della l. n. 109 del 1994, ratione temporis vigente, nell'estendere ai contratti di appalto di lavori pubblici le previsioni della l. n. 52 del 1991, ha inteso applicare ai crediti di impresa la disciplina derogatoria, ma non anche abrogare la normativa speciale di cui all'art. 9 della l. n. 2248, allegato E, del 1865 nonché, trattandosi di contratto della pubblica amministrazione, quella di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26 com. 5, Legge 21/02/1991 num. 52 art. 1, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 9, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 69, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 70, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

Massime precedenti Vedi: N. 22315 del 2020 Rv. 659435-01, N. 17606 del 2020 Rv. 658888-02, N. 19571 del 2007 Rv. 599267-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 7347 del 26/03/2026** (Rv. **678176-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.
P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

F. (TOMBOLINI FABIOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/12/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE Accordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione ex artt. 57 e 63 CCII - Applicabilità - Presupposti.

In tema di omologa degli accordi di ristrutturazione, la proposta di accordo conclusa con il solo creditore erariale non corrisponde al nuovo modello introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 69 del 2023, conv., con modif., dalla l. n. 103 del 2023, in quanto la chiara lettera della disposizione, contenente riferimento espresso agli "altri creditori aderenti", presuppone che il "cram down" nei confronti dell'amministrazione fiscale e/o degli enti previdenziali possa operare unicamente in presenza di accordi conclusi con almeno uno degli altri creditori.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0057 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0063 00, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 32954 del 2024 Rv. 673360-01, N. 5918 del 2026 Rv. 678175-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 7465 del 28/03/2026** (Rv. **677609-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.
Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

E. (PISAPIA SABATO) contro C. (ACCARINO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/11/2019

141031 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE Appalto lavori pubblici - Somma urgenza - Corrispettivo - Regolarizzazione dell'impegno di spesa - Necessità - Fondamento.

In tema di appalto di lavori pubblici, nell'ipotesi di affidamento di lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789 del 1998, trova applicazione il disposto di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 77 del 1995, con la conseguenza che la richiesta di effettuazione dei lavori medesimi dovrà essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e che, in mancanza, non potendo ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo, quest'ultimo non può vantare un diritto al compenso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 com. 3 CORTE COST., Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri del 1998 num. 2789

Massime precedenti Vedi: N. 19037 del 2010 Rv. 614461-01, N. 20763 del 2009 Rv. 609355-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 7501 del 29/03/2026** (Rv. **677610-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

F. (NAPPI SEVERINO) contro C. (IMPARATO LUCIANO)

SEZIONE PRIMA

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/06/2019

141027 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI PRECEDENTI Appalto pubblico - Avvio dell'esecuzione ex art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 - Aggiudicazione - Distinzione - Finalità - Rimborso delle spese.

In tema di appalti pubblici, l'avvio anticipato dell'esecuzione - previsto dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 - mira a consentire l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza o la prestazione del servizio o della fornitura per il tempo strettamente necessario all'espletamento dei controlli e all'adempimento delle formalità preliminari alla stipulazione del contratto, dando così luogo ad un rapporto distinto da quello derivante dall'aggiudicazione, destinato ad essere assorbito nel contratto stipulato, ovvero a cessare per effetto dell'accertata impossibilità di procedervi, legittimando in tale ultima ipotesi la sola richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'aggiudicatario per l'effettuazione delle prestazioni medio tempore eseguite.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 11 com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 3629 del 2021 Rv. 660566-01

Sez. 1, Ordinanza n. 7598 del 30/03/2026 (Rv. 677611-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

F. (SEMERARO FRANCESCO) contro L.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 19/03/2025

044047 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE Determinazione del valore della controversia ex art. 12 c.p.c. - Criteri - Parte del rapporto in contestazione - Rilevanza - Eccezione.

In tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. - secondo il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 2850 del 2018 Rv. 647977-01

Sez. 1, Ordinanza n. 7598 del 30/03/2026 (Rv. 677611-02)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

F. (SEMERARO FRANCESCO) contro L.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 19/03/2025

044047 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE Valore della causa ex art. 12 c.p.c. - Domanda di risoluzione - Ammontare delle restituzioni conseguenti - Sussistenza.

In tema di competenza, ai fini della determinazione del valore della causa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, c.p.c., si deve far riferimento, in caso di domanda di risoluzione del contratto,

SEZIONE PRIMA

all'ammontare delle restituzioni che conseguono al venir meno anticipato del vincolo contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12 com. 1, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 4921 del 2018 Rv. 647361-01

Sez. 1, Sentenza n. 7663 del 30/03/2026 (Rv. 677612-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/01/2025

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Omologazione forzata ex art. 112 comma 2 CCII - Testo anteriore alla modifica portata dal d.lgs. n. 136/2024 - Espressione "in mancanza" di cui alla lett. d) del comma 2 cit. - Interpretazione - Riferibilità all'assenza di maggioranza delle classi consenzienti.

In tema di concordato preventivo in continuità, l'omologazione forzata ex art. 112, comma 2, c.c.i.i., nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 136 del 2024, postula l'adesione di una sola classe di creditori votanti, in quanto l'espressione "in mancanza" di cui alla lett. d) del comma 2 citato, va interpretata come riferibile all'assenza di maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell'ambito di una maggioranza comunque necessaria.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0048 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0112 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136

Sez. 1, Sentenza n. 7919 del 31/03/2026 (Rv. 677895-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M. ZANNELLA GIANNA MARIA. (Conf.)*

R. (SANGALLI MARIA GRAZIA) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/01/2025

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Percorso di gestazione per sostituzione realizzato all'estero - Decesso della madre intenzionale prima della conclusione della seconda fase negoziale - Trascrizione in Italia dell'estratto di nascita della minore - Limite dell'ordine pubblico - Sussistenza.

166005 STATO CIVILE - ATTI - DI NASCITA In genere.

Il percorso di gestazione per sostituzione si realizza (secondo la legislazione statunitense applicabile) attraverso una fattispecie negoziale di natura bifasica, con la conseguenza che il limite dell'ordine pubblico impedisce la trascrizione in Italia dell'atto di nascita a favore del genitore intenzionale, che sia deceduto prima della conclusione del contratto di portatrice gestazionale, potendosi in tale momento riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale del minore; diversamente, l'ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale, che dalla discendenza genetica, non corrispondente ad una

SEZIONE PRIMA

intenzione progettuale concreta e definita, con un esito incompatibile non solo con l'obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione, ma anche con i principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell'assunzione degli obblighi e della responsabilità consequenziale.

Riferimenti normativi: DPR 03/11/2000 num. 396 art. 3, Legge 19/02/2004 num. 40 art. 8 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4977 del 2026 Rv. 677114-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38162 del 2022 Rv. 666544-03

Sez. 1, Ordinanza n. 7994 del 31/03/2026 (Rv. 677613-01)

Presidente: MERCOLINO GUIDO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. V. (GROSSI DANTE) contro A. (COLAGRANDE ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/03/2020

141022 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE Appalti pubblici - Integrazione contrattuale - Limiti - Finalità.

In tema di appalti pubblici, l'integrazione contrattuale durante la fase di esecuzione non può tradursi in una modificazione del contenuto essenziale del contratto, quale emerge dalle condizioni riportate nel bando di gara, risultando altrimenti alterato il risultato della procedura di aggiudicazione, tanto nel caso in cui le nuove condizioni siano più favorevoli all'aggiudicatario, restando in tal modo penalizzati i concorrenti che di quelle facilitazioni non abbiano potuto tener conto, quanto nel caso in cui esse appaiano più gravose, non potendo costringersi l'aggiudicatario ad accollarsi oneri non valutati al momento dell'offerta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Decreto Legisl. del 2016 num. 50 art. 106, Decreto Legisl. del 2023 num. 36 art. 120, Cod. Civ. art. 1374

Massime precedenti Vedi: N. 21592 del 2014 Rv. 632540-01

Sez. 1, Sentenza n. 8306 del 03/04/2026 (Rv. 677298-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FEROCI CONSUELO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/06/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Straniero extracomunitario soggiornante in Italia in esenzione dal visto - Legittimazione alla richiesta del permesso di soggiorno per coesione familiare - Termine - Individuazione.

Il cittadino extracomunitario entrato in Italia in esenzione dal visto deve ritenersi regolarmente soggiornante nel territorio nazionale per il termine novanta giorni, e, in quanto tale, legittimato a richiedere il permesso di soggiorno per coesione familiare, ai sensi dell'art 30, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, purché l'istanza venga presentata entro il predetto termine di regolarità del soggiorno, dal momento che la possibilità di presentare l'istanza entro il termine di un anno

SEZIONE PRIMA

dalla scadenza del titolo di soggiorno, prevista dal medesimo articolo, è riservata solamente ai titolari di pregresso permesso di soggiorno da convertire.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 22/09/2003 num. 86 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 20020 del 2025 Rv. 675243-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8309 del 03/04/2026 (Rv. 677299-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

Z. (PICCIOTTO CARMELO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 30/05/2025

140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE Motivazione apparente - Carenza del giudizio di fatto - Affermazione generale e astratta - Sussistenza - Fattispecie.

È nulla la sentenza la cui motivazione è solo apparente, in quanto priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativa applicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in tema di concessione di permesso di soggiorno allo straniero extracomunitario, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, limitandosi a una generica esposizione delle regole e dei principi in materia di protezione internazionale, stereotipata e standardizzata, senza prendere in considerazione le concrete ragioni della migrazione, pur indicate dallo straniero nel proprio racconto, qualificando la migrazione come motivata da sole ragioni economiche e trascurando i plurimi elementi dedotti dal richiedente che imponevano la verifica della possibile sussistenza di tratta per sfruttamento lavorativo e vincolo debitorio.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 4166 del 2024 Rv. 670117-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8313 del 03/04/2026 (Rv. 677300-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

J. (AGNITELLI MANUELA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 06/05/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Esclusione del Paese di origine del richiedente dall'elenco dei Paesi sicuri - Conseguente presunzione di sussistenza in quel Paese di violenza indiscriminata da conflitto - Esclusione - Doveri del giudice di compiere il relativo accertamento - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, l'esclusione del Paese d'origine del richiedente dall'elenco dei Paesi sicuri non determina una presunzione di sussistenza in quel Paese di una violenza indiscriminata da conflitto, dovendo il giudice procedere a un riscontro individualizzato della

SEZIONE PRIMA

sussistenza di un pericolo persecutorio o di danno grave alla persona, oppure della sussistenza di un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, come previsto dall'art.14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva respinto una domanda di protezione internazionale, reiterata dallo straniero in base alla sola allegazione, come fatto nuovo, della circostanza che il Paese di provenienza del richiedente non era stato inserito dal provvedimento governativo nell'elenco dei c.d. "Paesi sicuri".).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legge 23/10/2024 num. 158 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27539 del 2024 Rv. 672784-01

Sez. 1, Sentenza n. 8443 del 03/04/2026 (Rv. 677975-01)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)

D. (ALENI BENITO) contro R. (DE GENNARO MARIA VITTORIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/08/2019

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione appropriativa - Diritto al risarcimento danni - Giudicato amministrativo - Formazione progressiva - Conseguenze sul giudizio civile - Fattispecie.

In materia di occupazione appropriativa, il giudicato amministrativo "progressivo", formatosi attraverso il giudizio di annullamento del decreto di espropriazione e il successivo giudizio di ottemperanza, ha portata limitata e "prosegue" anche nel frammento di giurisdizione ordinaria individuata dall'art. 133 del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104 del 2010, n. 104, che si snoda nel giudizio di opposizione alla stima avverso il provvedimento di acquisizione sanante successivamente emesso ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per opposizione alla stima di un indennizzo quantificato da un decreto di acquisizione sanante, sull'erroneo assunto che il precedente giudicato amministrativo in sede di ottemperanza, che aveva già determinato gli importi risarcitori, fosse definitivo).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST., Costituzione art. 40 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4182 del 1997 Rv. 504254-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20691 del 2021 Rv. 661853-01, N. 28573 del 2018 Rv. 651343-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8528 del 06/04/2026 (Rv. 677614-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

I. (MUSSUMECI GIUSEPPE PIERFRANCESCO) contro E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/04/2023

SEZIONE PRIMA

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo in fase di reclamo avverso la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale - Effetti - Chiusura della procedura - Obbligo per la Corte di appello di revocare la sentenza di apertura della procedura - Esclusione - Ragioni.

Il pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo del fallimento intervenuto nella fase di reclamo avverso la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale costituisce un' ipotesi di chiusura della liquidazione medesima , non comportando l'effetto devolutivo pieno del reclamo l'obbligo per la corte di appello di revocare la sentenza di apertura della procedura in caso di sopravvenuta cessazione dell'insolvenza.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0051 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0233 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII]

Sez. 1, Ordinanza n. 8532 del 06/04/2026 (Rv. 677301-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

P. (RATTAZZI FERRUCCIO) contro S.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/06/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE Spese legali - Condanna in solido del legale rappresentante della società - Art. 51, comma 15, c.c.i.i. - Applicabilità esclusiva - Principio generale ex art. 94 c.p.c. - Inapplicabilità - Ragioni.

162008 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI In genere.

In tema di liquidazione giudiziale, la condanna solidale al pagamento delle spese legali del legale rappresentante con la società conferente la procura alle liti deve essere disposta dal giudice in caso di riscontrata "mala fede", ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che è norma speciale rispetto a quella generale prevista dall'art. 94 c.p.c., che presuppone la sussistenza di "gravi motivi", la quale, in forza del principio di specialità, risulta inapplicabile al caso di specie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 94, CCII [rnc : art = 0051 00, com = 0015, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Difformi: N. 25410 del 2025 Rv. 676091-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8607 del 07/04/2026 (Rv. 677615-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

S. (VACCARELLA ROMANO) contro F. (SPADARO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/01/2024

081301 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE Pendenza del procedimento promosso in sede ordinaria da parte del curatore del fallimento a norma dell'art. 263 c.p.c. - Legittimazione del curatore a proporre ricorso al tribunale ex art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270 del 1999 - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

La pendenza del procedimento di rendiconto ordinario, promosso da parte del curatore del fallimento a norma dell'art. 263 c.p.c., non esclude la sua legittimazione a proporre il ricorso al tribunale previsto dall'art. 75, comma 3, del d. lgs. n. 270 del 1999, avente a oggetto la contestazione del rendiconto depositato dai commissari liquidatori della procedura di amministrazione straordinaria, in ragione delle diverse finalità dei due procedimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 75 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6377 del 2019 Rv. 652733-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8652 del 07/04/2026 (Rv. 677896-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

M. (RAGNI MARIKA) contro L. (PALMA ALESSANDRO)

Rigetta, TRIBUNALE VARESE, 16/08/2024

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Sospensione dei termini nel periodo feriale - Ricorso per cassazione ex art. 207, comma 14, CCII - Applicabilità - Fondamento.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 207, comma 14, CCII avverso il decreto reso dal tribunale in sede di opposizione, impugnazione e revocazione dello stato passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969 in coerenza con il criterio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) della legge n. 155 del 2017.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0207 00, com = 0014, gen = LS, sp = CCII], Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 19/10/2017 num. 155 art. 2 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16494 del 2013 Rv. 627209-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8657 del 07/04/2026 (Rv. 677431-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

V. (GALLUCCI VITTORIO) contro C. (LOPEZ LUISA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/10/2023

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Arricchimento senza causa - Prestazione fornita dal professionista alla Pubblica Amministrazione - Assenza di contratto valido - Ingiustificato arricchimento - Calcolo dell'indennizzo - Quantificazione del depauperamento patrimoniale - Inapplicabilità della tariffa professionale - Sacrificio di tempo ed energie mentali e fisiche del professionista - Necessità di assicurare ristoro - Valutazione equitativa dell'indennizzo - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di azione di ingiustificato arricchimento, al fine di determinare l'indennizzo spettante all'autore di una prestazione d'opera professionale in favore dell'Amministrazione, in assenza di un contratto valido, il depauperamento patrimoniale deve tenere conto, oltre che dei costi e degli esborsi sopportati, a titolo di danno emergente, del valore economico del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche spese dal professionista, a titolo di lucro cessante, al netto di ogni

SEZIONE PRIMA

percentuale di guadagno, attraverso una valutazione che, per la difficoltà di quantificazione del preciso ammontare, può essere officiosa ed equitativa ex art. 1226 c.c. e può basarsi anche sulla tariffa professionale, da intendersi come mero parametro di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'indennizzo ex art. 2041 c.c. al professionista, progettista e direttore dei lavori di un appalto di opera pubblica svolto in favore della P.A., in assenza di un contratto valido per difetto di forma scritta, ritenendo inapplicabile la tariffa professionale ai fini della determinazione della diminuzione patrimoniale subita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Massime precedenti Conformi: N. 14670 del 2019 Rv. 654169-01

Massime precedenti Vedi: N. 14329 del 2019 Rv. 654266-02, N. 7178 del 2024 Rv. 670452-01, N. 12702 del 2019 Rv. 653894-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8731 del 08/04/2026 (Rv. 677897-01)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

A. (VICICONTE GAETANO) contro E. (GOLISANO PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/06/2020

114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE
Appalto pubblico - Sospensione dei lavori - Riserve dell'appaltatore - Tempestività dell'iscrizione - Condizioni.

In tema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestività dell'iscrizione della riserva avente a oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei relativi danni, se la sospensione è sin dall'origine illegittima e immediatamente percepibile nella sua onerosità, la riserva va iscritta immediatamente nel verbale di sospensione dei lavori e confermata nel registro di contabilità finale; se la sospensione è all'origine legittima, ma diviene illegittima nel protrarsi della sospensione, la riserva va iscritta solo successivamente nel verbale di ripresa dei lavori; se la sospensione, originariamente sia legittima che illegittima, non assume immediata rilevanza onerosa, emergendo il conseguente pregiudizio o esborso economico soltanto alla cessazione della sospensione, la riserva va iscritta soltanto successivamente nel verbale di ripresa dei lavori.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 27451 del 2022 Rv. 665691-01

Sez. 1, Sentenza n. 8778 del 08/04/2026 (Rv. 677746-01)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.** P.M. **POSTIGLIONE ANDREA.** (Diff.)

C. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/02/2020

080023 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Vincolo di destinazione di piano - Scadenza - Obbligo della P.A. di reiterazione del vincolo o di mutamento

SEZIONE PRIMA

destinazione urbanistica - Inerzia - Interesse legittimo del privato a una nuova pianificazione urbanistica - Diritto al risarcimento del danno - Condizioni.

Alla scadenza del vincolo di destinazione di piano preordinato all'esproprio, se la P.A. non ha reiterato il vincolo o non ha previsto un mutamento di destinazione urbanistica, sorge per il privato solo l'interesse legittimo a una nuova pianificazione urbanistica e non, automaticamente, una lesione del diritto domenicale indennizzabile, non ricorrendo la fattispecie dell'espropriazione di valore, bensì quella della "area bianca" di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977; pertanto, per il risarcimento del danno è necessario che il privato dimostri l'esistenza di una prognosi a sé favorevole in ordine all'ottenimento del bene della vita che l'impugnazione del silenzio della P.A. è volta a raggiungere.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST., Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 1 CORTE COST., Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 4, Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26546 del 2014 Rv. 633918-01

Sez. 1, Sentenza n. 8781 del 08/04/2026 (Rv. 677898-01)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)*

I. (CARABBA TETTAMANTI FERDINANDO) contro S. (RUGGIERO GIANPAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/12/2023

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità provvisoria - Mancata accettazione da parte dell'espropriato - Avvio della procedura prevista dall'art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 per la determinazione definitiva dell'indennità mediante tecnici - Possibilità per l'ente espropriante di determinare l'indennità con il decreto di esproprio in misura diversa da quella risultante dalla relazione peritale - Esclusione - Facoltà per l'ente espropriante di proporre opposizione alla stima - Condizioni.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui il destinatario dell'espropriazione non accetti l'indennità provvisoria e, invitato dall'Amministrazione, comunichi di volersi avvalere della procedura prevista dall'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione mediante tecnici, l'ente espropriante non può con il decreto di esproprio determinare l'indennità in una somma diversa da quella risultante dalla relazione peritale, la quale è per esso vincolante, ferma restando la possibilità di proporre opposizione, nel termine previsto dal combinato disposto degli artt. 54, comma 1, del citato d.P.R. e 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, decorrente dalla notificazione del decreto di esproprio, ove la stima sia a esso precedente, decorso il quale la stessa, oltre che vincolante, diviene anche inoppugnabile.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 21, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Decreto Legisl. 09/01/2011 num. 150 art. 29 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5340 del 2021 Rv. 660728-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8861 del 08/04/2026 (Rv. 677616-01)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

SEZIONE PRIMA

S. (FINOCCHI ARCANGELO) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/01/2020

174188 TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE Servizio di trasporto pubblico locale extraurbano in regime di concessione - Domanda di pagamento dei contributi per compensare la non remuneratività dei servizi di trasporto - Onere dell'esistenza di limiti chilometrici - Riparto.

In tema servizi di trasporto pubblico locale extraurbano svolti in regime di concessione, grava sulla Regione la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore, ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della società concessionaria del servizio, rappresentato dall'esistenza di limiti chilometrici massimi cui parametrare la richiesta di contributo, il superamento dei quali rende inconfigurabile il diritto della concessionaria a ottenere il pagamento di prestazioni eseguite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 10/04/1981 num. 151 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 09/09/1983 num. 62

Massime precedenti Vedi: N. 10182 del 2021 Rv. 661264-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 8875 del 09/04/2026** (Rv. **677617-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

G. (GAROFALO RAFFAELE) contro K.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Decreto di inammissibilità ex art.70, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII) nella formulazione vigente dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2024 - Reclamo - Giudice competente - Individuazione

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - IN GENERE In genere.

Il giudice competente a decidere sul reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 164 del 2024, è la Corte di appello e non il Tribunale in composizione collegiale, atteso che il comma 8 del predetto articolo, nello stabilire la competenza della Corte di appello, non distingue tra accoglimento o rigetto dell'omologa, mentre il primo comma della medesima norma, nello stabilire eccezionalmente il doppio grado davanti all'organo collegiale e non davanti alla Corte d'appello, si riferisce al provvedimento adottato nella fase preliminare del procedimento in cui la proposta, prima dell'instaurazione del contraddittorio con i creditori, non abbia superato il vaglio di ammissibilità del giudice monocratico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2009 num. 14 art. 70, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164

Massime precedenti Vedi: N. 21731 del 2025 Rv. 675562-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 9258 del 12/04/2026** (Rv. **678181-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

M. (BAUCCIO LUCA) contro E. (CAVALLO ANTONIO)

SEZIONE PRIMA

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/11/2024

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Titolo - Valenza diffamatoria - Condizioni - Fattispecie.

Il titolo di un articolo di stampa assume valenza diffamatoria allorquando sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca, integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando così idonea di per sé, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare, fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha escluso la portata denigratoria di un titolo di stampa nel quale si affermava che la buona fede della ricorrente, cooperante in Siria ai tempi del conflitto armato, era stata tradita dagli aderenti ad un movimento, poi rivelatosi una diversa declinazione di un gruppo terroristico di matrice islamica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12012 del 2017 Rv. 644302-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9323 del 13/04/2026 (Rv. 678182-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

S. (PALUCCI EMILIANO) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/04/2024

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato - Giudizio di rinvio - Rilevabilità - Condizioni.

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE In genere.

Il giudicato esterno é rilevabile d'ufficio nel giudizio di rinvio a condizione che a) la questione del giudicato non sia preclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza rescindente; b) il giudicato non si sia formato nei precedenti gradi di merito, in quanto, in tale ipotesi, lo strumento processuale é l'impugnazione per revocazione delle pregresse statuizioni, per contrasto di giudicati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14869 del 2025 Rv. 675361-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21493 del 2010 Rv. 614451-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9335 del 13/04/2026 (Rv. 678183-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

P. (FEROCI CONSUELO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE BRESCIA, 28/11/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Decreto di espulsione - Opposizione - Convivenza fra fratello e sorella - Quotidiana compresenza nella comune residenza - Necessità - Esclusione.

SEZIONE PRIMA

In tema di opposizione a decreto di espulsione dello straniero, poiché l'art. 19 comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 va interpretato in conformità al principio solidaristico che porta a riconoscere e garantire tutela alle formazioni sociali, prima fra tutte la famiglia ed i legami di parentela, in cui si svolge la vita personale solennemente enunciato nell'art. 2 Cost., la convivenza fra fratello e sorella non può essere ritenuta rilevante solo se connotata da quotidiana compresenza nella comune residenza (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto del giudice di pace, che aveva escluso la sussistenza del requisito della convivenza, in una fattispecie nella quale il fratello coabitava con la sorella un solo giorno a settimane alterne, a causa dello svolgimento di attività lavorativa in altra località).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1432 del 2026 Rv. 676909-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9375 del 14/04/2026 (Rv. 678184-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: FLAMINI MARTINA. Relatore: FLAMINI MARTINA.

C. (FERRARA ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/08/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Informazioni sul paese di origine - Acquisizione d'ufficio - Omessa sottoposizione al contraddittorio - Violazione del diritto di difesa - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente indicato COI, aggiornate e pertinenti, specificamente riferite al rischio dedotto, indicandone la fonte e la data, il giudice, ove ritenga di utilizzare altre COI, di fonte diversa o più aggiornate, che depongono in senso opposto a quelle offerte dal richiedente, dovrà sottoporle preventivamente al contraddittorio, perché diversamente si arrecherebbe, in concreto, un irrimediabile vulnus al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto del tribunale che - decidendo su un ricorso nel quale erano state specificamente indicate le fonti di informazione riferite al rischio dedotto - aveva utilizzato fonti successive, che escludevano il rischio allegato dal ricorrente, senza, tuttavia, sottoporle al contraddittorio delle parti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 26121 del 2022 Rv. 665538-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9427 del 14/04/2026 (Rv. 678185-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

N. (IPPOLITO CRISPINO) contro D. (IACONO QUARANTINO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/07/2019

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Impugnazione incidentale tardiva - Estensione soggettiva del giudizio - Parti diverse dagli impugnanti principali - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere spiegato contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale nei confronti di una parte non evocata nel giudizio di secondo grado, essendo state ritenute scindibili, in considerazione della diversità delle rispettive causae petendi, oltre che tra loro non dipendenti sul piano logico, le cause originate dalle domande di condanna proposte da una società, da un lato, nei confronti di altra società, poi estinta e, dall'altro, nei confronti di un socio della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Conformi: N. 5989 del 2020 Rv. 657270-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9436 del 14/04/2026 (Rv. 678277-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

S. (MOLIN MARCO) contro R. (SORRENTINO SILVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/02/2021

103008 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE Corporazione di piloti - Capo pilota - Poteri - Disciplina - Fattispecie.

In tema di corporazione di piloti, la rappresentanza di diritto sostanziale dell'ente e la correlata legittimazione attiva e passiva sono attribuite al capo pilota, al quale l'art. 114 del d.P.R. n. 328 del 1952 conferisce poteri di compiere atti di ordinaria amministrazione - come, nella specie, la stipula di una polizza assicurativa - non dissimili da quelli spettanti agli amministratori di società o altre persone giuridiche private o pubbliche.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 86, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 113, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 114

Massime precedenti Conformi: N. 7533 del 1986 Rv. 449563-01

Massime precedenti Vedi: N. 15451 del 2014 Rv. 631774-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9492 del 14/04/2026 (Rv. 678186-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)

T. (BOSCAGLI ADRIANA) contro S. (ZACCHEO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/08/2018

159318 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DIRITTO DI INTERVENTO - CONFLITTO DI INTERESSI Giudizio di impugnazione ex art. 2479-ter, comma 2 c.c. - Oneri di allegazione e prova - Contenuto.

Nel giudizio di impugnazione ex art. 2479-ter, comma 2, c.c., ai fini dell'accoglimento della domanda, l'attore deve allegare e dimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di

SEZIONE PRIMA

interesse del socio il cui voto è stato determinante per l'approvazione della decisione e la dannosità della deliberazione per la società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2479 ter com. 2, Cod. Civ. art. 2373 com. 1, Cod. Civ. art. 2377

Massime precedenti Vedi: N. 10889 del 2024 Rv. 671102-01, N. 17461 del 2023 Rv. 668294-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9530 del 14/04/2026 (Rv. 678187-01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)*

B. (MORERA UMBERTO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/10/2021

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Rinuncia al preventivo assenso in relazione all'acquisto degli strumenti finanziari - Interpretazione - Rinuncia all'informazione attiva - Esclusione - Conseguenze.

In tema di contratti di intermediazione finanziaria, la rinuncia dell'investitore al preventivo assenso in relazione all'acquisto degli strumenti finanziari non può essere interpretata come rinuncia all'informazione attiva, sicché non si elide l'obbligo informativo, disciplinato dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 28 (violazione degli obblighi informativi) e 29 (adeguatezza delle operazioni) del regolamento Consob n. 11522 del 1998, che è preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo delle parti, al fine di consentire all'acquirente una scelta realmente consapevole.

Riferimenti normativi: TUF [rnc : art = 0021 00, gen = LS, sp = TUF], TUF [rnc : art = 0023 00, gen = LS, sp = TUF]

Massime precedenti Vedi: N. 14019 del 2025 Rv. 674834-01, N. 12990 del 2023 Rv. 667897-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9544 del 14/04/2026 (Rv. 677899-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

F. (GORI MASSIMO) contro F. (ZIINO SALVATORE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/11/2023

100060 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO Artt. 353 e 354 c.p.c. - Applicabilità al regime fallimentare ex art. 18 l.fall. - Conseguenze.

La disciplina generale di cui all'art. 354 c.p.c. si applica anche nello speciale regime fallimentare ex art. 18 l.fall., sicché, nel caso di mancata notifica della sentenza che ha accolto il reclamo, il termine per procedere alla riassunzione del giudizio è quello "lungo" ex art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20996 del 2019 Rv. 654801-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 9577 del 14/04/2026** (Rv. 677900-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

G. (GORIETTI GIANMARCO) contro L. (ORLANDO CARLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 26/03/2024

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Imprenditore agricolo - Fatti costitutivi e impeditivi - Onere della prova - Riparto.

In tema di liquidazione giudiziale, compete a chi ne sollecita la dichiarazione di apertura nei confronti di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola; grava, invece, su chi invoca l'esenzione dalla liquidazione giudiziale il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo, assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c., sia ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., sia in applicazione del generale principio di vicinanza alla prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135 com. 1, Cod. Civ. art. 2135 com. 3, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17343 del 2017 Rv. 644845-01, N. 1049 del 2021 Rv. 660224-01

Sez. 1, **Sentenza n. 9602 del 15/04/2026** (Rv. 678188-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

Z. (RUSSO LUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/02/2024

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Fusione per incorporazione - Instaurazione del contraddittorio - Soggetto destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione - Società incorporata - Sussistenza - Fondamento.

In tema di liquidazione giudiziale, in presenza di una compiuta operazione negoziale di fusione per incorporazione, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il soggetto destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nella società incorporata che, pur se estinta, conserva la capacità di stare in giudizio, come è ulteriormente confermato dall'art. 33, comma 2, CCII, che prevede l'obbligo per l'imprenditore, cancellato dal registro delle imprese, di mantenere attivo, per un anno decorrente dalla cancellazione, l'indirizzo del servizio di posta elettronica certificata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis com. 2, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., CCII [rnc : art = 0040 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0033 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 18261 del 2024 Rv. 671666-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 9605 del 15/04/2026** (Rv. **678274-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**. P.M. **POSTIGLIONE ANDREA**. (Diff.)

L. (AUDINO ANDREA) contro R. (MAFFEI ALBERTI ALBERTO)

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Proposta di concordato preventivo in continuità - Giudizio di ammissibilità - Valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione - Esclusione - Scrutinio di legalità sostanziale - Necessità.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi - oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano - al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0047 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0112 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 31641 del 2025 Rv. 676685-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 9610 del 15/04/2026** (Rv. **678189-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

M. (GIACON GIUSEPPE) contro M. (VALENTINI FEDERICO)

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 19/11/2024

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Art. 111-ter, comma 3 l.fall. - Riparto predisposto dal liquidatore nel concordato preventivo con cessione dei beni - Applicabilità.

L'art. 111-ter, comma 3 l.fall. - che regola il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione, prevedendo l'imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli beni sui quali si esercita la prelazione (maggiorato delle "entrate") delle "uscite di carattere specifico", ossia delle spese prededucibili sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione di ciascun bene, oltre che di una quota proporzionale delle uscite "di carattere generale" della procedura, in quanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori - si applica anche riparto predisposto dal liquidatore nel concordato preventivo con cessione dei beni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 bis com. 2, Legge Falliment. art. 111 ter com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18882 del 2022 Rv. 665319-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 9759 del 16/04/2026** (Rv. **678278-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

I. (TARSITANO GIULIO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 29/10/2021

SEZIONE PRIMA

081217 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE Vendita di azienda appartenente ad imprenditore fallito - Aggiudicazione al prelazionario ex art. 104-bis l.fall. - Interesse al reclamo - Sussistenza.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

Nell'ambito della procedura di vendita di un'azienda appartenente ad un imprenditore fallito, l'aspirante aggiudicatario non ha un onere di impugnazione del provvedimento con il quale il giudice delegato riconosca in favore dell'affittuario dell'azienda il diritto di prelazione ex art. 104-bis l.fall., in quanto è solo l'aggiudicazione del bene posto in vendita ad incidere sul diritto del concorrente escluso, non il provvedimento che prima dell'incanto abbia riconosciuto o negato il diritto di prelazione vantato dall'interessato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 104 bis, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2576 del 2004 Rv. 570031-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9763 del 16/04/2026 (Rv. 678190-01)

Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

L. (PISELLI PIERLUIGI) contro A. (MASTRODONATO MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 12/03/2020

114047 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - ADDIZIONI E VARIAZIONI Appalti pubblici - Disciplina speciale - Variazioni al progetto - Ipotesi tipizzate - Conseguenze.

In materia di appalti pubblici opera una disciplina speciale, nella quale sono tipizzate le ipotesi che consentono di apportare variazioni al progetto ed è stabilita, per la loro approvazione, anche postuma, una specifica procedura, con la conseguenza che l'appaltatore non può invocare, ai sensi dell'art. 1660 c.c., la natura indispensabile ed essenziale delle ulteriori lavorazioni svolte, per ottenere per via giudiziale la condanna dall'ente committente al pagamento della maggiorazione di prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1660, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 25, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 132, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 134, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 198

Massime precedenti Vedi: N. 8275 del 2023 Rv. 667425-01, N. 29988 del 2020 Rv. 660200-01, N. 19776 del 2018 Rv. 649954-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9783 del 16/04/2026 (Rv. 678486-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

B. (MANNOCCI MASSIMO) contro F. (FORLATI ZENO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROVIGO, 11/10/2019

079057 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) Terzo acquirente dal mutuatario

SEZIONE PRIMA

del bene ipotecato - Accollo del debito - Effetti - Conseguenze in caso fallimento dell'acquirente ed espropriazione forzata del bene.

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In genere.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

113002 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE In genere.

In tema di mutuo ipotecario, nel vigore della legge fallimentare, l'accollo, da parte del terzo acquirente del bene ipotecato, del debito del mutuatario non produce l'effetto di rendere il titolare dell'ipoteca, che non vi abbia aderito, creditore dell'acquirente-accollante; ne consegue che, in caso di fallimento dell'acquirente del bene e di espropriazione forzata portata a termine ex art. 41, comma 2, del T.U.B., il creditore ipotecario, non aderente all'accollo, ha diritto di trattenere la somma ricavata dalla vendita del bene, o la quota di sua spettanza di tale somma, anche se non si è insinuato al passivo del fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5733 del 2025 Rv. 673932-01, N. 38225 del 2021 Rv. 663024-01, N. 23482 del 2018 Rv. 652465-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8557 del 2023 Rv. 667438-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9810 del 16/04/2026 (Rv. 678191-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

S. (MENCHINI SERGIO) contro F. (PANETTA AMEDEO)

Rigetta, TRIBUNALE LA SPEZIA, 05/04/2023

081221 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI Art. 107, comma 4, l.fall. - Sospensione della vendita - Potere discrezionale del curatore - Presupposti - Mero calcolo matematico - Esclusione - Valutazioni di opportunità - Inclusione - Sindacato giurisdizionale - Limiti.

L'art. 107, comma 4, l.fall., così come riformato dall'art. 94 del d.lgs. n. 5 del 2006 e dall'art. 7 del d.lgs. n. 169 del 2007, nello stabilire che il curatore fallimentare "può" e non "deve" sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica, con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 107 com. 4, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 94, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 5203 del 2014 Rv. 629671-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 9855 del 16/04/2026** (Rv. 678192-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

D. (ALFONSI GUIDO) contro B. (LUCONI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/12/2021

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Procura ad operare sul conto corrente - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Condizioni.

In tema di contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, la procura ad operare sul conto corrente deve essere redatta per iscritto a pena di nullità ex art. 1392 c.c., salvo che il rapporto bancario sia insorto in epoca antecedente all'entrata in vigore degli artt. 3 della n. 154 del 1992 e 117 del TUB, che prevedono la forma scritta ad substantiam del relativo contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 127 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25212 del 2015 Rv. 638304-01

Sez. 1, **Sentenza n. 9865 del 16/04/2026** (Rv. 678193-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. PIRONE OLGA. (Diff.)

N. (ABBAMONTE ORAZIO) contro B. (MARONE RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/04/2021

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 - Equiparazione quoad effectum di fattispecie differenti - Sussistenza.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

In tema di riparto tra giurisdizione ordinaria e contabile, l'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 114 del 2019), ha equiparato, quoad effectum, fattispecie differenti, ossia, da un lato, la translatio iudicii dal giudice contabile a quello ordinario e, dall'altro, la "riproposizione" davanti al giudice ordinario, da parte dell'amministrazione danneggiata, della causa di risarcimento del danno derivante da responsabilità degli organi amministrativi e di controllo di una società partecipata da un soggetto pubblico, ove quest'ultima sia stata preceduta dalla domanda del Procuratore contabile introduttiva di un giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'erario innanzi alla Corte dei conti, che abbia declinato la propria giurisdizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 1, Legge 07/08/2015 num. 124 art. 20, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 17 com. 8, Decreto Legisl. 07/10/2019 num. 114 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 15223 del 2016 Rv. 640870-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36205 del 2021 Rv. 662886-01, N. 27163 del 2018 Rv. 651313-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 9865 del 16/04/2026 (Rv. 678193-02)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. PIRONE OLGA. (Diff.)

N. (ABBAMONTE ORAZIO) contro B. (MARONE RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/04/2021

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 - Irretroattività - Fondamento.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

L'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 (nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dal d.lgs. n. 114 del 2019) risulta inapplicabile a fattispecie processuali anteriori a quella di sua entrata in vigore, perché è una disposizione non solo formalmente ma anche sostanzialmente nuova, in quanto regola in termini innovativi i rapporti tra la domanda di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno proposta dal Procuratore contabile e la diversa domanda risarcitoria che l'amministrazione danneggiata avrebbe potuto proporre ex se direttamente innanzi al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 17 com. 4, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15223 del 2016 Rv. 640870-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36205 del 2021 Rv. 662886-01, N. 27163 del 2018 Rv. 651313-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9902 del 17/04/2026 (Rv. 678487-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GALLONI CESARE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/05/2025

027004 AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE Avvocatura generale dello Stato - Indirizzo PEC - Registro PP.AA. - Utilizzo di diverso domicilio digitale - Nullità.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In presenza di un indirizzo PEC dell'Avvocatura generale dello Stato pubblicato nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni gestito dal Ministero della giustizia, tutte le notificazioni di atti processuali devono essere eseguite presso detto indirizzo, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso altro domicilio digitale, ancorché inserito in uno dei pubblici elenchi disciplinati dal CAD, quale l'Indice PA.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 28, Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25500 del 2025 Rv. 676669-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza** n. **9997** del **17/04/2026** (Rv. **678488-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.

R. (LEPRI FABIO) contro B. (DI SIMONE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/05/2025

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Giornalismo televisivo - Giornalismo della carta stampata - Differenze - Diritto di critica.

In tema di divulgazione della notizia, il mezzo televisivo si differenzia da quello della carta stampata per la sua natura e per le implicazioni che ne derivano, esplicando un maggiore impatto sul pubblico, in quanto idoneo ad incidere con immediatezza sulla sfera privata dei telespettatori e dotato di una peculiare forza di suggestione, tale da indurre la generalità dei destinatari a ritenere acriticamente vero quanto comunicato e a fissare la notizia nella memoria così come data, senza possibilità di immediata riflessione critica; ne consegue che, nell'esercizio del diritto di critica mediante tale mezzo, è richiesto al giornalista un più elevato grado di prudenza e di responsabilità nella trasmissione di notizie, specie quando queste incidano sui diritti e sulla reputazione dei terzi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19611 del 2023 Rv. 668141-01

Sez. 1, **Ordinanza** n. **10017** del **18/04/2026** (Rv. **678489-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.

V. (DE SANTIS VITO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 06/05/2019

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Trust - Atto a titolo gratuito - Fondamento - Liberalità - Esclusione.

In tema di trust, la natura gratuita dell'atto dispositivo non implica la sua qualificazione come atto di liberalità, non essendo richiesto, ai fini della gratuità rilevante ex art. 2901 c.c., lo spirito di liberalità del disponente, essendo sufficiente l'assenza di corrispettivo e la conseguente diminuzione patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2645 ter, Legge 16/10/1989 num. 364

Massime precedenti Vedi: N. 9320 del 2019 Rv. 653273-01

Sez. 1, **Ordinanza** n. **10022** del **18/04/2026** (Rv. **678490-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **FLAMINI MARTINA**. Relatore: **FLAMINI MARTINA**.

K. (GAZIDEDE ULJANA) contro Q.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ASCOLI PICENO, 08/03/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Necessità ed effettività dei vincoli familiari - Valutazione del Giudice dell'espulsione - Necessità - Fondamento.

SEZIONE PRIMA

In tema di opposizione all'espulsione, il giudice è tenuto ad accertare, ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dello straniero nel nostro Paese, verificando in concreto, anche alla luce della durata del soggiorno di quest'ultimo nel territorio nazionale, l'esistenza di un legame di cura e di assistenza con figli minori, nonché la stabilità della relazione all'interno dell'intero nucleo familiare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1432 del 2026 Rv. 676909-01

Sez. 1, Sentenza n. 10256 del 20/04/2026 (Rv. 678491-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

R. (LEPRI FABIO) contro S. (LUISO FRANCESCO PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2025

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Diffamazione con il mezzo televisivo - Omesso controllo - Responsabilità del direttore di rete - Esclusione - Fondamento.

In tema di diffamazione con il mezzo televisivo, il direttore responsabile della rete non risponde per l'omesso controllo necessario ad impedire la condotta di diffamazione, né ai sensi dell'art. 57 c.p., in quanto norma concernente esclusivamente i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, né ai sensi dell'art. 30 della l. n. 223 del 1990, in quanto le relative previsioni si riferiscono ai soggetti ivi specificamente indicati e non possono trovare applicazione analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6490 del 2010 Rv. 612225-01

Sez. 1, Sentenza n. 10271 del 20/04/2026 (Rv. 678492-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

G. (CINELLI GIUSEPPE) contro H.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 08/10/2024

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Omologazione di concordato preventivo in continuità aziendale - Accoglimento del reclamo - Conferma della sentenza impugnata ex art. 53, comma 5-bis, CCII - Condizioni.

In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, ai sensi dell'art. 53, comma 5-bis, CCII, la Corte d'appello, in caso di accoglimento del reclamo avverso la sentenza di omologazione, può confermare la decisione del tribunale solo su richiesta del proponente, non essendo necessaria l'adesione delle altre parti costituite, né, in particolare, del creditore reclamante, la quale è ammissibile esclusivamente ove il reclamo attenga alla convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria e non anche quando siano accertati ulteriori profili

SEZIONE PRIMA

di illegittimità della proposta, quali la violazione dell'autonomia negoziale del reclamante mediante modifica unilaterale di contratti pendenti.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0053 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 1322, CCII [rnc : art = 0051 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 8632 del 2017 Rv. 643514-01, N. 8365 del 2025 Rv. 674451-02

Sez. 1, Sentenza n. 10271 del 20/04/2026 (Rv. 678492-02)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**
P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

G. (CINELLI GIUSEPPE) contro H.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 08/10/2024

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Omologazione di concordato preventivo in continuità aziendale - Accoglimento del reclamo - Conferma della sentenza impugnata ex art. 53, comma 5-bis, CCII - Valutazione della Corte di appello - Fondamento.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

In tema di concordato preventivo, la conferma della sentenza di omologazione nonostante l'accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 53, comma 5 bis, CCII postula la valutazione in concreto della prevalenza dell'interesse generale di tutti i creditori e di tutti i lavoratori e comporta il contestuale riconoscimento al reclamante del risarcimento spettantegli per le perdite monetarie subite, da quantificare nella medesima sentenza, anche al fine di apprezzare la perdurante fattibilità del piano di concordato.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0051 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0053 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 8632 del 2017 Rv. 643514-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10496 del 21/04/2026 (Rv. 678493-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **FLAMINI MARTINA.** *Relatore:* **FLAMINI MARTINA.**

F. (MARCIANO MONICA) contro P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE CHIETI, 17/09/2025

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Condizione di inespellibilità - Art. 8 CEDU - Diritto alla vita privata e familiare - Esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione dell'ordine pubblico - Bilanciamento proporzionato - Interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata - Fondamento - Fattispecie.

In tema di espulsione del cittadino straniero, la condizione di inespellibilità correlata al rispetto del diritto alla vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU, deve essere bilanciata in modo proporzionato con le esigenze della sicurezza pubblica e di prevenzione delle minacce all'ordine pubblico, in linea con l'attenzione alla situazione concreta della persona straniera e dei suoi congiunti, garantita dall'art. 8 predetto, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, quale espressa nella sentenza n. 202

SEZIONE PRIMA

del 2013 della Corte Costituzionale. (Nel caso di specie, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso con cui era stata valorizzata l'esistenza di una vita privata e familiare suscettibile di tutela ai sensi della norma predetta, ritenendo eccessivamente generica la relativa prospettazione e, in quanto tale, inidonea superare le esigenze di pubblica sicurezza attestate dalla mole dei precedenti penali del ricorrente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33146 del 2025 Rv. 676832-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10701 del 22/04/2026 (Rv. 678494-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

M. (DI MONACO ENRICO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/07/2025

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Istruzione probatoria - Poteri officiosi d'indagine - Contenuto - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Presupposti vincolanti - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, i poteri di indagine officiosa del tribunale - che si esplicano nell'acquisizione di informazioni, nell'utilizzazione dei dati rilevanti e nell'assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari - hanno natura integrativa e suppletiva e sono limitati ai fatti oggetto di allegazioni difensive delle parti, per cui non sono subordinati a presupposti vincolanti, ma postulano una valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'incompletezza del materiale probatorio e la concreta acquisibilità nonché rilevanza degli elementi da acquisire; ne consegue che il loro mancato esercizio non determina di per sé l'illegittimità della decisione e, ove adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0001 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0015 00, gen = LS, sp = CCII] CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24721 del 2015 Rv. 638149-01, N. 6991 del 2019 Rv. 653109-01

Sez. 1, Sentenza n. 10707 del 22/04/2026 (Rv. 678495-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

F. (FIMMANO' FRANCESCO) contro A. (GOVETOSA ANIELLO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BENEVENTO, 06/11/2023

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Giudizio di cassazione - Impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento - Violazione del contraddittorio - Nullità - Rimessione degli atti al tribunale - Riassunzione - Legittimazione - Curatore fallimentare - Esclusione - Fondamento.

Qualora nel giudizio di cassazione venga dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, per violazione del contraddittorio, con rimessione degli atti al tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., legittimati alla riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.fall., ai sensi dell'art. 392 c.p.c., sono il debitore e le originarie parti ricorrenti (creditore o pubblico ministero), ma non anche il curatore

SEZIONE PRIMA

fallimentare, benché costituito nel citato giudizio di cassazione, essendo tale organo fallimentare venuto meno ab origine, in uno alla sentenza che ne aveva disposto la nomina.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18499 del 2021 Rv. 661623-01

Sez. 1, Sentenza n. 10708 del 22/04/2026 (Rv. 678496-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

F. (FIMMANO' FRANCESCO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/03/2024

081095 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE Ricorso straordinario per cassazione - Decreto di rigetto o di conferma della dichiarazione di fallimento - Giudicato - Esclusione - Inammissibilità.

Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltretutto privi di natura decisoria su diritti soggettivi, per cui non possono essere invocati nell'ambito di un diverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesima istanza, non configurando detto rigetto una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore e allo stato di insolvenza dello stesso; ne consegue che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento fondato sulla medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero su quella dello stesso creditore, sulla scorta di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, anche secondo una prospettazione identica a quella respinta.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16411 del 2018 Rv. 649645-01

Massime precedenti Vedi: N. 15806 del 2021 Rv. 661411-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10712 del 22/04/2026 (Rv. 678497-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

L. (MARAGNA NICOLA) contro F. (SILOCCHI CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/02/2025

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Giudizio di reclamo - Natura giuridica del procedimento - Oralità della trattazione - Unica udienza - Conseguenze.

Nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall'art. 18 della l.f., il rito, da coordinarsi con la precedente fase di natura contenziosa e a trattazione camerale, è caratterizzato da una struttura semplificata funzionale alle esigenze di snellezza e celerità, articolandosi in una fase di costituzione delle parti che si esaurisce in un'unica udienza a trattazione orale, nella quale ciascuna parte, secondo una sequenza semplificata, è ammessa a illustrare le proprie difese e a replicare a quelle avverse, senza che la dialettica processuale

SEZIONE PRIMA

comporti la facoltà di depositare ulteriori memorie difensive né l'applicabilità degli artt. 189 e 190 c.p.c., restando assicurato il contraddittorio mediante l'interlocuzione orale; ne consegue che non è dovuta la concessione di termini per il deposito di memorie, potendo il giudice, nell'ambito della flessibilità del modello camerale e secondo un temperato principio inquisitorio, acquisire d'ufficio eventuali informazioni per integrare il quadro istruttorio e modulare la scansione procedimentale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20836 del 2010 Rv. 614314-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10723 del 22/04/2026 (Rv. 678498-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (BUFFA DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/07/2025

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Omologazione - Opposizione - Valutazione del Tribunale - Convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale - Necessità - Meritevolezza del debitore - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'omologazione del concordato preventivo, anche in presenza di opposizione, la valutazione demandata al tribunale è circoscritta alla verifica della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, costituendo tale parametro l'unico criterio legale di giudizio nel procedimento; ne consegue che resta irrilevante ogni accertamento in ordine alla meritevolezza del debitore - e, quindi, alle eventuali pregresse condotte distrattive, depauperative o violative degli obblighi tributari -, trattandosi di requisito non richiesto nella disciplina del concordato preventivo, ma rilevante esclusivamente nel diverso ambito dell'esdebitazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 112, Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 56, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 16808 del 2019 Rv. 654280-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10728 del 22/04/2026 (Rv. 678823-02)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

C. (CALCIOLI FILIPPO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/04/2021

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratti bancari - Conto corrente - Diritto del correntista a ottenere dalla banca la consegna del contratto ex art. 117 T.U.B. - Prescrizione - Individuazione.

In tema di contratti bancari di conto corrente, il diritto del correntista ad ottenere dalla banca la consegna del contratto, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla data di stipulazione del contratto.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: TUB [rnc : art = 0117 00, com = 0001, gen = LS, sp = TUB], Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Vedi: N. 32279 del 2025 Rv. 676699-01, N. 926 del 2022 Rv. 663900-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10728 del 22/04/2026 (Rv. 678823-03)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

C. (CALCIOLI FILIPPO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/04/2021

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Contratti bancari - Conto corrente - Consegna del contratto ex art. 117, comma 1, T.U.B. - Applicabilità art. 119, comma 4, T.U.B. - Sussistenza - Fondamento.

In tema di contratti bancari di conto corrente, l'obbligo della banca di consegnare al correntista una copia del contratto sussiste sia ai sensi dell'art. 117, comma 1, che dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi, in quest'ultimo caso, di una declinazione specifica del principio di cui all'art. 1374 c.c., in funzione della trasparenza e completezza delle informazioni che il correntista ha diritto di ottenere dalla banca sullo svolgimento del rapporto.

Riferimenti normativi: TUB [rnc : art = 0117 00, com = 0001, gen = LS, sp = TUB], TUB [rnc : art = 0119 00, com = 0004, gen = LS, sp = TUB]

Massime precedenti Difformi: N. 251 del 2026 Rv. 676877-01

Massime precedenti Vedi: N. 35039 del 2022 Rv. 666451-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10728 del 22/04/2026 (Rv. 678823-01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

C. (CALCIOLI FILIPPO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/04/2021

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratti bancari - Conto corrente - Azione del correntista di ripetizione di indebito conseguente alla rideterminazione del saldo - Onere della prova a carico del correntista - Contenuto - Estensione alla produzione del contratto di conto corrente - Sussistenza.

In tema di contratti bancari di conto corrente, nel giudizio introdotto dal correntista nei confronti della banca, volto alla rideterminazione del saldo di conto corrente attraverso l'eliminazione degli addebiti effettuati dalla banca in applicazione di clausole contrattuali nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell'indebito maturato, l'adempimento dell'onere probatorio dei pagamenti effettuati e del difetto di causa solvendi, gravante sull'attore ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., si estende alla produzione del contratto di conto corrente, sulla base del quale va verificata la pattuizione delle clausole che si assumono affette da nullità, in funzione della quale produzione il correntista onerato, che deduca di non essere in possesso del contratto poiché la banca non ha adempiuto all'obbligo di consegna, può richiederne copia alla banca ex art. 117 T.U.B.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: TUB [rnc : art = 0115 00, gen = LS, sp = TUB], TUB [rnc : art = 0117 00, gen = LS, sp = TUB], TUB [rnc : art = 0119 00, gen = LS, sp = TUB], Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35039 del 2022 Rv. 666451-01, N. 854 del 2026 Rv. 676904-01, N. 31927 del 2019 Rv. 656479-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10732 del 22/04/2026 (Rv. 678499-01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)*

D. (CASTORINA PASQUALE MARIA) contro C. (MACRI' DANIELA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/12/2019

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Fabbricato parzialmente abusivo - Indennizzo commisurato al valore del fabbricato - Esclusione della parte abusiva - Necessità.

Ai fini della determinazione dell'indennità per l'espropriazione di un fabbricato parzialmente abusivo, va esclusa dal computo dell'indennità la parte costruita in difformità rispetto al progetto approvato e non l'intero fabbricato.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 38

Massime precedenti Conformi: N. 12700 del 2014 Rv. 631357-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10973 del 24/04/2026 (Rv. 677618-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

V. (GRASSI MARIA TERESA) contro F. (DAL PIAZ MASSIMO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 22/12/2021

105031 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO Amministratore di una società di capitali - Rimborso ex art. 1720 c.c. - Condizioni - Dipendenza diretta dall'incarico sociale - Spese di difesa - Processo penale su fatti connessi all'incarico - Sentenza di proscioglimento - Ricomprensione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'amministratore di una società di capitali può ottenere il rimborso previsto dall'art. 1720 c.c. solo con riferimento alle spese sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi, poiché la disposizione citata, riferendosi ai danni "subiti a causa dell'incarico", inerisce a spese che, per loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, in quanto rappresentino il rischio inerente alla predetta esecuzione; ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale iniziato per fatti connessi all'incarico, neppure se concluso con decisione di proscioglimento, posto che, anche in tal caso, la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che non aveva ammesso al passivo la somma corrispondente alle spese legali sostenute dall'ex legale rappresentante di una società cooperativa a r.l., sottoposto a due diversi giudizi penali con

SEZIONE PRIMA

referimento alle imputazioni di malversazione a danno dello Stato ex art. 316 bis c.p. e di lottizzazione abusiva negoziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720

Massime precedenti Conformi: N. 3737 del 2012 Rv. 621902-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11034 del 24/04/2026 (Rv. 677834-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

S. (MANNA MICHELE) contro S. (CANTALAMESSA FRANCESCA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/10/2024

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE Riconoscimento automatico di sentenze straniere in Italia ex art. 64, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 218 del 1995 - Accertamento dei presupposti da parte del giudice - Contenuto - Fattispecie.

Il giudice italiano che sia richiesto di riconoscere l'efficacia in Italia di una sentenza straniera, onde escludere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 218 del 1995, non può limitarsi ad accertare la competenza giurisdizionale del giudice italiano, essendo necessario verificare che non sussista anche la competenza giurisdizionale concorrente del giudice che l'ha pronunciata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, sulla base del mero riscontro della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, aveva escluso il riconoscimento di una sentenza resa da un giudice della Repubblica federale del Brasile, omettendo di indagare se, alla luce del Trattato bilaterale tra Italia e Brasile, sottoscritto nel 1989 e ratificato con l. n. 336 del 1993, sussistesse la giurisdizione concorrente del giudice brasiliano.).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE del 2009 num. 4 art. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 18/08/1993 num. 336 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 13412 del 2019 Rv. 654257-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30903 del 2022 Rv. 666075-02, N. 1310 del 2017 Rv. 642002-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11051 del 24/04/2026 (Rv. 677835-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO. G. (BALLESI GIORGIO) contro A. (CUCCHIERI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/05/2023

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Società tra avvocati - Art. 25, comma 1, del d. lgs. n. 96 del 2001 - Obbligo del socio di riversare nelle casse della società i proventi dell'attività professionale - Sussistenza - Estensione dell'obbligo anche agli incarichi assunti dal professionista all'interno di procedure concorsuali - Fondamento.

In tema di società tra avvocati, il socio ha l'obbligo di riversare nelle casse della società i proventi dell'attività professionale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del d. lgs. n. 96 del 2001, e tale obbligo si estende anche alle prestazioni professionali relative ad incarichi assunti nell'ambito di procedure concorsuali.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 25 com. 1, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 17 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9927 del 2018 Rv. 648551-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19282 del 2018 Rv. 649756-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11085 del 25/04/2026 (Rv. 677836-01)

Presidente: CROLLA COSMO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

R. (CINELLI GIUSEPPE) contro F. (SGARAMELLA CRISTIAN)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 23/06/2022

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Impianti fotovoltaici - Proprietario dell'impianto - Contributi pubblici per la gestione - Spettanza - Gestione affidata a terzi - Art. 1148 c.c. - Applicabilità.

Gli importi corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) al soggetto responsabile a titolo di tariffa incentivante e di ritiro dedicato spettano al proprietario dell'impianto fotovoltaico, costituendo la prima un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio dell'impianto e il secondo il corrispettivo della cessione al Gestore dell'energia generata dall'impianto, laddove, ove il proprietario dell'impianto sia diverso dal soggetto responsabile titolare del rapporto concessorio con il gestore, il soggetto responsabile è tenuto a corrispondere tali importi al proprietario dell'impianto a titolo di frutti civili ex art. 1148 c.c. dal giorno della domanda, quale possessore di buona fede.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 7, Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 13, Legge 23/08/2004 num. 239 art. 1 com. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1148

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15572 del 2021 Rv. 661407-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11220 del 27/04/2026 (Rv. 677901-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

D. (GAMBELLI ROBERTA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 06/06/2025

100110 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio, in sede di rinvio, di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Necessità della ricusazione - Insussistenza.

La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Ne consegue che,

SEZIONE PRIMA

se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, ne risulta violata la statuizione sull'alterità e sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), in quanto si è già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 2114 del 2021 Rv. 660356-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11224 del 27/04/2026 (Rv. 677976-01)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**

C. (PULCINI EMILIA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/06/2021

013009 ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO Collegio arbitrale composto di soli avvocati - Liquidazione degli onorari per l'attività svolta - Tariffe approvate con d.m. n. 140 del 2012 - Valore della controversia - Determinazione - Parametri.

In tema di arbitrato, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti ai componenti del collegio arbitrale composto da soli avvocati, si deve tenere conto, durante la vigenza delle tariffe approvate con d.m. n. 140 del 2012, del disposto dell'art. 3 d.m. cit., riguardante l'attività stragiudiziale, cui rinvia l'art. 6, comma 2, dello stesso decreto, recante la disciplina dei compensi dovuti agli arbitri, con la conseguenza che il valore della controversia deve essere determinato sulla base delle richieste contenute nella domanda e non di quanto attribuito con il lodo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 3, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 6 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 13395 del 2022 Rv. 664867-01

Massime precedenti Vedi: N. 10141 del 2004 Rv. 573168-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11225 del 27/04/2026 (Rv. 677902-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**
P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)

B. (VOLPE ETTORE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/07/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - IN GENERE Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Impugnazione dei provvedimenti - Modalità.

Il sistema delle impugnazioni in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore si ricostruisce nel senso che il decreto di inammissibilità, emesso all'esito della verifica preliminare e senza contraddittorio, è reclamabile innanzi al tribunale in composizione collegiale, non essendo

SEZIONE PRIMA

ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, in quanto il provvedimento non ha carattere decisorio, perché non pronunciato su diritti contrapposti; i decreti emessi in esito al reclamo avverso il diniego di omologazione, ovvero avverso l'avvenuta omologazione, sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione, configurandosi, in tali ipotesi, una decisione su diritti soggettivi contrapposti, resa in esito al contraddittorio tra le parti; la sentenza di diniego di omologa, emessa successivamente all'accesso alla procedura, è reclamabile, ex art. 51 c.c.i.i., davanti alla corte di appello, il cui provvedimento conclusivo è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 51, comma 3, c.c.i.i.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0051 00, com = 0003, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0070 00, gen = LS, sp = CCII], Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 9455 del 2025 Rv. 674507-02

Sez. 1, Ordinanza n. 11230 del 27/04/2026 (Rv. 677837-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** (Parz. Diff.)

B. (PETRIELLO MICHELE) contro D. (JEANTET LUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/05/2024

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Decreto di trasferimento di beni posti in vendita dal giudice delegato - Giudizio di legittimità - Produzione - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

In sede di giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è consentita la produzione da parte del curatore fallimentare, unitamente al controricorso, dei decreti di trasferimento dei beni posti in vendita a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione proposta dal ricorrente, trattandosi di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, atteso che tale produzione determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza del tribunale confermativa del provvedimento con cui il giudice delegato abbia negato la sospensione dell'attività liquidatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., CCII [rnc : art = 0064 02, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0091 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Conformi: N. 26175 del 2017 Rv. 646249-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11242 del 27/04/2026 (Rv. 678194-01)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **ZANNELLA GIANNA MARIA.** (Conf.)

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PER I MINORENNI TORINO, 05/06/2025

002014 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento dello stato di abbandono - Individuazione del giudice territorialmente competente - Applicabilità degli artt. 473-bis e ss. c.p.c. - Esclusione - Individuazione della competenza - Criteri.

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO In genere.

In tema di giudizio per la dichiarazione di adottabilità, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c., la competenza per l'accertamento dello stato di abbandono

SEZIONE PRIMA

spetta inderogabilmente, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983, al Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore quando viene segnalato l'abbandono o a quello che disponga d'ufficio i relativi accertamenti, restando irrilevante, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., ogni successivo trasferimento del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 11, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 7161 del 2016 Rv. 639358-01

Massime precedenti Vedi: N. 23772 del 2017 Rv. 645757-01

Sez. 1, Sentenza n. 11335 del 27/04/2026 (Rv. 677838-02)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

D. (CALA' GIUSEPPE) contro M. (GRAVANTE ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/02/2025

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Riconoscimento delle decisioni straniere - Obbligazioni alimentari - Mancato riconoscimento ex art. 24 del Regolamento (CE) n. 4 del 2009 - Incompatibilità della decisione con altra resa tra le stesse parti nello Stato richiesto - Individuazione dell'incompatibilità - Criteri.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di riconoscimento delle decisioni straniere in materia di obbligazioni alimentari, ai fini dell'applicabilità dell'ipotesi di mancato riconoscimento previsto dall'art. 24, lett. c), del Regolamento (CE) n. 4 del 2009 per incompatibilità tra la decisione da riconoscere ed altra resa tra le stesse parti nello Stato richiesto, occorre verificare se le due pronunce producono effetti giuridici che si escludono reciprocamente, ciò che non accade qualora, a prescindere dai meri effetti economici, le statuizioni riguardano controversie tra loro del tutto distinte, oppure quando la decisione da ultimo adottata tiene conto dell'esistenza di quella precedente e dell'accordo delle parti in merito ad essa, coordinando le proprie statuizioni alle sorti della medesima e del relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE del 2009 num. 4 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 13412 del 2019 Rv. 654257-01

Sez. 1, Sentenza n. 11335 del 27/04/2026 (Rv. 677838-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

D. (CALA' GIUSEPPE) contro M. (GRAVANTE ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/02/2025

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Riconoscimento delle decisioni straniere - Obbligazioni alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 4 del 2009 - Nozione - Individuazione - Criteri.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di riconoscimento delle decisioni straniere, ai sensi del Regolamento (CE) n. 4 del 2009, rientrano nella nozione di obbligazioni alimentari tra persone che sono state coniugate,

SEZIONE PRIMA

indipendentemente dalla denominazione utilizzata dal diritto nazionale, sia gli obblighi di corresponsione di un assegno periodico, sia l'attribuzione di una somma una tantum, sia l'attribuzione di un bene in proprietà, sia l'assunzione di obblighi di garanzia reale o personale, purché, secondo un approccio di tipo funzionale, venga accertato che la prestazione è diretta a garantire il sostentamento del coniuge bisognoso e che l'ammontare della stessa è determinato prendendo in considerazione le esigenze e le risorse di ciascuno dei coniugi, mentre esulano da tale nozione le prestazioni che attengono unicamente alla ripartizione tra le parti della proprietà di beni.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 1, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Regolam. Consiglio CEE del 2009 num. 4 art. 1, Regolam. Consiglio CEE del 2009 num. 4 art. 11

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30903 del 2022 Rv. 666075-02, N. 21053 del 2009 Rv. 609609-01

Sez. 1, Sentenza n. 11378 del 27/04/2026 (Rv. 677839-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. ZANNELLA GIANNA MARIA. (Conf.)

T. (TERRACCIANO GIANCARLO) contro L. (TURRIN LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/11/2024

133242 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE Art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Opposizione di una o di più parti alla trattazione scritta - Termine di cinque giorni per il provvedimento del giudice - Natura perentoria - Esclusione - Fondamento.

Il termine di cinque giorni, entro il quale il giudice deve provvedere sull'opposizione di una o di più parti alla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024, non ha natura perentoria, in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso a opera della legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25372 del 2025 Rv. 676502-01, N. 15311 del 2023 Rv. 667797-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17603 del 2025 Rv. 675389-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11423 del 28/04/2026 (Rv. 678500-01)

Presidente: CROLLA COSMO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

A. (PAUCIULO GERARDO) contro F. (BIFOLCO ANTONIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 07/04/2022

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Rivendica di bene immobile - Usucapione - Opponibilità al curatore - Sussistenza - Accertamento dell'usucapione in sede di verifica del passivo - Ammissibilità - Fondamento.

L'acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all'attivo del fallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore del fallimento nelle forme dell'art. 103 l.fall., costituendo

SEZIONE PRIMA

l'usucapione una fattispecie acquisitiva di diritti reali a titolo originario che risulta opponibile al curatore anche nel caso in cui il rivendicante non abbia ottenuto, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, un titolo a questi opponibile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2643

Massime precedenti Difformi: N. 12736 del 2021 Rv. 661503-01

Massime precedenti Vedi: N. 33239 del 2025 Rv. 677437-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11489 del 28/04/2026 (Rv. 677840-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FAROLFI ALESSANDRO. Relatore: FAROLFI ALESSANDRO.

G. (PELLEGRINI FRANCESCA) contro T.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 10/04/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - IN GENERE Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Art. 70 CCII - Provvedimento di rigetto del reclamo al collegio - Ricorribilità in cassazione- Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento di rigetto del reclamo ex art. 70 CCII, proposto nei confronti del decreto con cui il giudice ha dichiarato l'inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche per mancanza delle condizioni soggettive di meritevolezza richieste dall'art. 69 CCII, non è ricorribile in cassazione, in quanto difetta dei caratteri della decisorietà e della definitività.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0069 00, gen = LS, sp = CCII] CORTE COST., CCII [rnc : art = 0070 00, gen = LS, sp = CCII]

Sez. 1, Sentenza n. 11597 del 28/04/2026 (Rv. 677841-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

C. (PICCINELLI FABIO) contro F. (SILOCCHI CLAUDIO)

Rigetta, TRIBUNALE MANTOVA, 15/05/2025

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000199/2024 66970902

Massime precedenti Conformi: N. 199 del 2024 Rv. 669709-02

Sez. 1, Ordinanza n. 11603 del 28/04/2026 (Rv. 677977-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (SIGNORELLI FABIO)

SEZIONE PRIMA

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/06/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - IN GENERE Liquidazione controllata - Art. 269, comma 2, CCII, come modificato dall'art. 41 del d. lgs. n. 136 del 2024 - Documentazione necessaria - Relazione dell'OCC - Inclusione - Ragioni.

In tema di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, come modificato dall'art. 41 del d. lgs. n. 136 del 2024, l'indicazione nella relazione redatta dall'OCC delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, pur non integrando un elemento sostanziale di meritevolezza soggettiva per l'ammissione del debitore alla procedura, va considerata, comunque, un presupposto di ammissibilità, la cui verifica è affidata al giudice di merito, ai sensi dell'art. 270 CCII, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza delle effettive cause del sovraindebitamento, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0269 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0270 00, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 41

Sez. 1, **Ordinanza n. 11635 del 28/04/2026** (Rv. **678195-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

F. (GIANNAMATI GIOVANNA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/12/2024

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Figli minorenni - Genitore collocatario - Onere sul predetto della corresponsione di un assegno perequativo a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza della prole presso quest'ultimo - Condizioni.

In tema di assegno divorzile, il genitore collocatario può essere onerato del mantenimento ordinario per i figli minori in via esclusiva o permanente anche mediante la corresponsione di un assegno perequativo a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza della prole presso quest'ultimo, nel caso in cui, ancorchè non ricorra una condizione di non autosufficienza economico-reddituale non dovuta ad inerzia colpevole, sia ravvisabile l'interesse della prole a conservare rapporti costanti con il genitore non collocatario meno abbiente in un ambiente adeguato ed idoneo a garantire la condizione di vita goduta presso il genitore collocatario e quindi senza indurre una situazione di palese disagio od una difficoltà rilevante nell'esercizio del diritto della prole alla genitorialità, in misura che sia proporzionata al caso concreto ed ai reali bisogni della prole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter com. 1, Cod. Civ. art. 337 ter com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 35710 del 2021 Rv. 663278-02

Sez. 1, **Ordinanza n. 11676 del 29/04/2026** (Rv. **677903-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

S. (VINCIGUERRA MARIANNA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/07/2025

SEZIONE PRIMA

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca - Moratoria ex art. 67, comma 4, CCII (come modificato dall'art. 19 del d. lgs. n. 136 del 2024) - Contenuto.

In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta, formulata ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII, come modificato dall'art. 19 del d. lgs. n. 136 del 2024, di moratoria fino a due anni dall'omologazione del pagamento dei debiti muniti di privilegio, pegno e ipoteca, va interpretata nel senso che la proposta può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l'inizio del pagamento, ovvero l'estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio, ferma restando, per il medesimo periodo sospeso, la necessità di computare gli interessi legali, che restano dovuti sulle predette somme anche nel corso del biennio.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0067 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 19, CCII [rnc : art = 0070 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 34150 del 2024 Rv. 673407-01, N. 31790 del 2024 Rv. 673232-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11681 del 29/04/2026 (Rv. 678501-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

M. (TUROLLA ALESSANDRO) contro L. (ZOCCA MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 14/08/2025

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Ammissione allo stato passivo - Motivazione del provvedimento del giudice delegato - Rinvio "per relationem" alle ragioni esposte dal curatore - Sufficienza - Condizioni.

Il decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo che operi un rinvio "per relationem" alle motivazioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all'art. 95 l.fall. può ritenersi adeguatamente motivato a condizione che il richiamo sia univoco e che le contestazioni del curatore siano sufficientemente specifiche, in modo da garantire pienamente il diritto di difesa del creditore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96

Massime precedenti Conformi: N. 16706 del 2020 Rv. 658613-01, N. 24794 del 2018 Rv. 650914-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11897 del 30/04/2026 (Rv. 678619-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

T. (SIGNANI PAOLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/08/2025

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Art. 3, paragrafo 1, comma 2, del Regolamento UE n. 848 del 2015 - COMI e sede legale - Presunzione di coincidenza - Legittimità - Fondamento.

SEZIONE PRIMA

In tema di insolvenza transfrontaliera, l'art. 3, paragrafo 1, comma 2, del regolamento UE n. 848 del 2015 stabilisce una presunzione relativa di coincidenza del centro degli interessi principali (c.d. "COMI") con la sede legale del debitore, atteso che tale effetto è idoneo a garantire la maggiore certezza possibile a beneficio dei terzi in ordine al luogo in cui dovrebbe essere aperta una procedura di insolvenza principale.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 20/05/2015 num. 848 art. 3, CCII [rnc : art = 0027 00, com = 0003, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 13368 del 2024 Rv. 671333-01, N. 9371 del 2025 Rv. 674462-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10860 del 2022 Rv. 664484-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11990 del 30/04/2026 (Rv. 677619-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

H. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 25/02/2025

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE
Deposito telematico di documenti a opera della parte - Mancata accettazione del deposito per un disguido di cancelleria - Violazione del diritto di difesa - Sussistenza - Nullità della sentenza - Condizioni

La mancata o tardiva accettazione del deposito telematico a opera della parte di atti decisivi ai fini del decidere, derivante da un ritardo della cancelleria, comporta violazione del diritto di difesa e nullità della decisione conseguentemente assunta senza tenere conto del relativo contenuto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 127, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 36, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74

Massime precedenti Vedi: N. 29908 del 2024 Rv. 673190-01

Sez. 1, Sentenza n. 12096 del 30/04/2026 (Rv. 677620-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

E. (VAGAGGINI ROBERTO) contro L. (BURRONI DIANA)

Rigetta, TRIBUNALE VARESE, 24/06/2025

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Art. 268, comma 3, CCII - Termine per il deposito della domanda tardiva - Applicabilità ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale - Sussistenza - Crediti prededucibili - Decorrenza del medesimo termine - Individuazione

Il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa non imputabile per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 268, comma 3, CCII (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) trova applicazione anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali che ne siano la natura e il titolo, e decorre dal giorno in cui il credito è sorto, sempre che non sussistano ulteriori impedimenti non imputabili

SEZIONE PRIMA

al creditore, mentre, ove si tratti di crediti prededucibili, non può iniziare a decorrere prima che insorga una chiara contestazione tale da rendere necessaria la tutela del credito mediante insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 222, comma 1, CCII.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 268 com. 1, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 268 com. 3, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 222 com. 1, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 204 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 228

Sez. 1, Ordinanza n. 12099 del 30/04/2026 (Rv. 678591-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

contro

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2020

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Presupposti - Integrale soddisfazione dell'interesse dedotto in giudizio - Necessità - Condizioni - Pronuncia di cassazione senza rinvio - Decisione sulle spese - Valutazione sulla soccombenza virtuale - Necessità.

La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso; la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l'inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale.

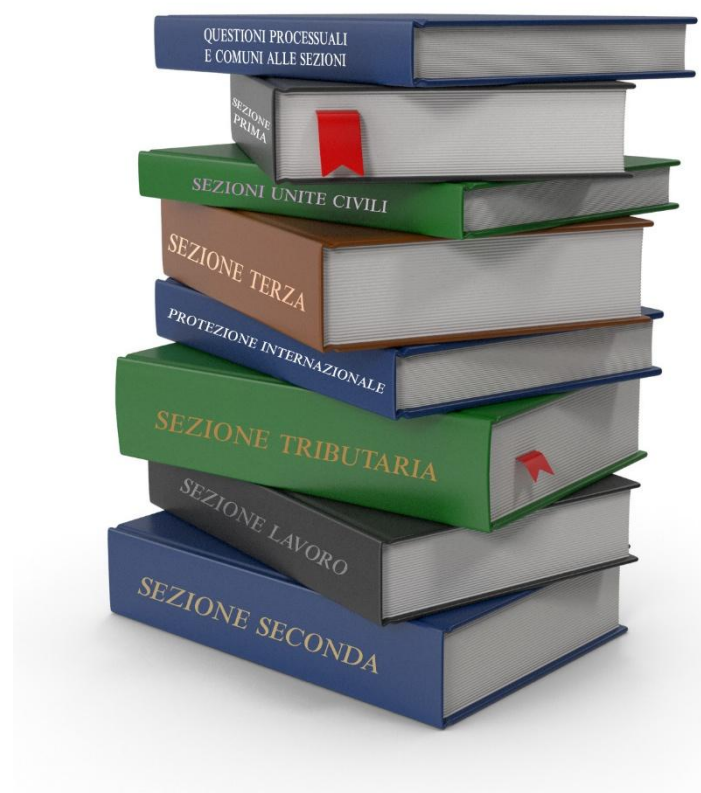
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Conformi: N. 26299 del 2018 Rv. 651303-01, N. 19160 del 2007 Rv. 599004-01

MARZO/APRILE 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



Sez. 2, Ordinanza n. 4581 del 01/03/2026 (Rv. 677312-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. PEPE STEFANO. (Diff.)

L. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro O. (GIULIANI GABRIELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/03/2020

058267 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO Facoltà di mutamento della domanda di accertamento dell'inadempimento in quella di risoluzione del contratto - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la domanda di risarcimento del danno non è implicitamente compresa in quella di risoluzione, trattandosi di domande autonome, sebbene cumulabili ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c.; tuttavia, lo ius variandi previsto dal comma 2 della medesima disposizione consente alla parte non inadempiente di modificare, anche con la memoria ex art. 183 c.p.c., la domanda originaria di accertamento dell'inadempimento (o di accertamento negativo del credito) in quella di risoluzione del contratto, senza che ciò integri domanda nuova, purché il mutamento resti circoscritto alla medesima vicenda sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'ammissibilità della domanda di risoluzione proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. - ratione temporis vigente - in sostituzione dell'originaria domanda di accertamento negativo del credito, cassando la sentenza che ne aveva dichiarato la tardività).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3127 del 2021 Rv. 660591-01, N. 16682 del 2018 Rv. 649575-01, N. 24458 del 2023 Rv. 668807-01

Sez. 2, Ordinanza n. 4686 del 02/03/2026 (Rv. 677356-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

T. (DI PIETROPAOLO LAURENTI LAURA) contro C. (GENTILI FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 26/01/2023

046154 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AUTORIMESSA Autorimessa - Al piano interrato nel perimetro dell'edificio condominiale - Presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. - Esclusione - Esame dei titoli di acquisto - Necessità - Fattispecie.

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE In genere.

Il locale adibito ad autorimessa, ancorché ubicato entro il perimetro dell'edificio condominiale, non rientra tra le parti comuni elencate dall'art. 1117 c.c. - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012 - neppure quale parte dell'edificio necessaria all'uso comune; ne consegue che chi ne deduca la natura condominiale non può giovare della relativa

SEZIONE SECONDA

presunzione, gravando su di lui l'onere di provarne l'appartenenza comune, mediante l'esame dei titoli di acquisto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto la condominialità dell'autorimessa interrata, nonostante il suo acquisto all'asta del fallimento della società costruttrice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Legge 11/12/2012 num. 220

Massime precedenti Vedi: N. 23001 del 2019 Rv. 655243-02, N. 10371 del 1997 Rv. 509109-01

Sez. 2, Ordinanza n. 4818 del 03/03/2026 (Rv. 677313-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

T. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/12/2023

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese processuali - Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza in relazione all'esito globale del giudizio - Applicazione - Modalità - Fattispecie.

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO In genere.

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Nella specie, in un giudizio di equa riparazione derivato anche dalla durata del giudizio di ottemperanza, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del rinvio di compensazione integrale delle spese, con correzione della motivazione, ravvisando gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. nel fatto che la domanda, inizialmente proposta contro il solo Ministero della giustizia, aveva imposto in sede di rinvio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9448 del 2023 Rv. 667527-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32906 del 2022 Rv. 666076-01

Sez. 2, Ordinanza n. 4819 del 03/03/2026 (Rv. 677314-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

C. (D'AMBROSIO GIOVANNI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/04/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001 - Presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a

SEZIONE SECONDA

coltivare il giudizio e di assenza del pregiudizio - Estensione al giudizio presupposto estinto per inattività delle parti dopo la proposizione della domanda di equa riparazione - Onere della prova.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di conseguente assenza del pregiudizio - prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001 - è applicabile anche quando l'estinzione per mancata comparizione delle parti del giudizio presupposto avvenga dopo la proposizione della domanda dell'equo indennizzo, sicché spetta al ricorrente vincere la presunzione, provando di avere subito un pregiudizio nonostante l'estinzione del processo presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11443 del 2025 Rv. 674928-01

Sez. 2, Ordinanza n. 4820 del 03/03/2026 (Rv. 677315-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

G. (LIGUORI MICHELE) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/12/2023

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Equo indennizzo - Liquidazione - Giudizio di rinvio - Determinazione del valore della causa - Modalità.

In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi instaurati ai sensi della l. n. 89 del 2001, il valore della causa va determinato con riferimento all'ammontare complessivo dell'equo indennizzo riconosciuto, anche quando il giudizio si sia svolto a seguito di rinvio, non potendo esso essere limitato alla sola differenza liquidata in aggiunta all'importo già attribuito.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Vedi: N. 9448 del 2023 Rv. 667527-01, N. 34575 del 2021 Rv. 662895-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32906 del 2022 Rv. 666076-01

Sez. 2, Ordinanza n. 4825 del 03/03/2026 (Rv. 676973-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

D. (LIGUORI VINCENZO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2024

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Rigetto dell'istanza di correzione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento, in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né

SEZIONE SECONDA

revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo; il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza è privo di natura decisoria e rappresenta una mera determinazione di natura amministrativa, non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti e funzionale esclusivamente all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento senza poter toccare il contenuto concettuale della decisione, restando impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 3, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 20309 del 2019 Rv. 654781-01

Sez. 2, Sentenza n. 4828 del 03/03/2026 (Rv. 676974-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (GEMINIANI GIAN PIERO) contro C. (DAMATO GRAZIELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2018

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Riparazioni straordinarie di "notevole entità" - Valutazione discrezionale del giudice di merito - Criteri.

In tema di assemblea di condominio, l'individuazione, agli effetti dell'articolo 1136, comma 4, c.c. (approvazione con maggioranza degli intervenuti rappresentanti metà del valore dell'edificio) della "notevole entità" delle riparazioni straordinarie è rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che può tenere conto senza esserne vincolato, oltre che dell'ammontare complessivo dell'esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell'edificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136 com. 4, Cod. Civ. art. 1136 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 26733 del 2008 Rv. 605856-01

Sez. 2, Sentenza n. 4964 del 05/03/2026 (Rv. 677463-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

F. (ADINOLFI LUIGI) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/02/2021

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Contratto d'opera professionale - Recesso del committente - Azione risarcitoria ed indennità ex art. 10 della l. n. 143 del 1949 a favore del professionista - Art. 2237 c.c. - Cumulabilità - Condizioni - Contraente pubblica amministrazione - Sindacato giurisdizionale.

In tema di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, l'art. 10 della l. n. 143 del 1949, pur non comprimendo l'incondizionato diritto di recesso del committente, deroga all'art.

SEZIONE SECONDA

2237 c.c. ponendo a suo carico - quando la sospensione dell'incarico non dipenda da fatto del professionista - un'obbligazione indennitaria ex lege, distinta e aggiuntiva rispetto al risarcimento dei maggiori danni, obbligazione che non è dovuta in caso di determinazione pattizia del rapporto, ferma restando la risarcibilità del danno in ipotesi di recesso ad nutum privo di giusta causa; qualora il committente sia una pubblica amministrazione, il giudice è legittimato a sindacare l'atto amministrativo con cui il recesso sia stato esercitato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16596 del 2016 Rv. 640831-01, N. 451 del 2020 Rv. 656832-01, N. 19700 del 2009 Rv. 610212-01

Sez. 2, Sentenza n. 4966 del 05/03/2026 (Rv. 676975-01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

P. (DINDO STEFANO) contro C. (BOGONI FRANCESCA MARTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/06/2019

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Condominio - Uso della cosa comune - Beni non rientranti nell'elenco di cui all'art. 1117 c.c. - Limitazione al godimento - Criterio millesimale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di uso della cosa comune, l'assemblea condominiale può, con delibera adottata a maggioranza ai sensi degli artt. 1136 e 1138 c.c., disciplinare il godimento dei beni comuni non rientranti nell'art. 1117 c.c. secondo il criterio dei millesimi di proprietà, prevedendo modalità di utilizzo differenziate o turnarie proporzionate alla quota, purché non sia impedito agli altri partecipanti un uso conforme alla destinazione del bene; ciò in quanto l'art. 1102 c.c. non ha carattere inderogabile e il regolamento può legittimamente privilegiare, nel godimento, i condomini che concorrono in misura maggiore alle spese di conservazione o fruizione del bene. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valido il regolamento condominiale che aveva disciplinato l'accesso dei terzi - non dei condomini o familiari - alla piscina comune e introdotto criteri di prenotazione del campo da tennis fondati sui millesimi di proprietà, mantenendo il criterio turnario e assicurando a tutti i condomini l'uso dei beni, con maggiori possibilità di godimento, anche indiretto, in favore dei titolari di quote più elevate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138

Massime precedenti Vedi: N. 2114 del 2018 Rv. 647302-01, N. 6458 del 2019 Rv. 652935-01, N. 18038 del 2020 Rv. 658947-01

Sez. 2, Ordinanza n. 5032 del 06/03/2026 (Rv. 678608-01)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** Estensore: **PICARO VINCENZO.** Relatore: **PICARO VINCENZO.**

F. (VANZETTI SABINA MICHELLE) contro V. (MAURO ROSA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/01/2020

133034 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - SANATORIA Difetto di autorizzazione ex art. 182, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009 -

SEZIONE SECONDA

Autorizzazione intervenuta e prodotta nel corso del giudizio di appello - Sanatoria ex tunc - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

133035 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE In genere.

Il mancato deposito dell'autorizzazione ad agire in giudizio nel termine perentorio assegnato ex art. 182 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009) è sanato ex tunc dalla produzione nel solo grado di appello dell'autorizzazione concessa nelle more del giudizio di secondo grado, realizzandosi l'ipotesi di rimessione in termini implicitamente richiesta con il deposito del provvedimento autorizzatorio, consentita - in base alla nuova formulazione dell'art. 153, comma 2 c.p.c. - anche a termine perentorio scaduto. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'autorizzazione, accordata dal g.t., alla proposizione di un'azione di impugnazione testamentaria proposta dall'amministratore di sostegno, richiesta e sollecitata nel termine assegnato dal giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5465 del 2006 Rv. 588293-01, N. 22342 del 2021 Rv. 661991-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27773 del 2020 Rv. 659663-02

Sez. 2, Ordinanza n. 5084 del 06/03/2026 (Rv. 678709-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

A. (PAPPALARDO SANTI) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 28/05/2020

074003 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETA' SUPERFICIARIA Alloggio economico e popolare ex art. 35 l. n. 865 del 1971, n. 865 - Preliminare di compravendita - Clausola regolante il corrispettivo - Criteri di revisione secondo variazioni economico-monetarie sopravvenute fino alla stipula del definitivo - Validità - Ragioni - Menzione nel preliminare del decreto ministeriale vigente - Valore esemplificativo - Sussistenza.

Nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita di alloggio economico e popolare, realizzato a norma dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971 ed in base alla convenzione da esso contemplata, deve ritenersi valida la clausola che regoli il corrispettivo del successivo trasferimento della proprietà secondo criteri di revisione che tengano conto delle variazioni economico-monetarie sopravvenute fino alla stipulazione del definitivo, in quanto le disposizioni imperative dettate dal citato art. 35, nonché dall'art. 8 della l. n. 10 del 1977, circa la predeterminazione del prezzo della cessione ed i limiti della sua revisionabilità, spiegano influenza solo sul contratto definitivo, nel senso di invalidarlo per la parte in cui, attuando il preliminare, fissi un prezzo eccedente quello consentito a tal riguardo: sicché la menzione nel preliminare del decreto ministeriale vigente assume valore solo esemplificativo, avendo i contraenti inteso stipulare una convenzione aperta ai futuri aggiornamenti dei costi di costruzione da stabilirsi con appositi decreti ministeriali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 576 del 1983 Rv. 425351-01, N. 8507 del 1987 Rv. 456035-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 5087 del 06/03/2026** (Rv. **677464-01**)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (FORTUNATO GIUSEPPE ANTONIO PASQUALE)

Rigetta, TRIBUNALE COSENZA, 26/02/2024

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Indicazione puntuale di un reddito imponibile - Sufficienza. Art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Obbligo di precisazione della natura del reddito percepito - Esclusione.

L'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 impone al richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclusivamente di indicare un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito e risultante dall'ultima dichiarazione che non sia superiore a quello indicato dalla medesima disposizione e dai correlati decreti integrativi. L'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche letto alla luce del disposto dell'art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. n. 445 del 2000, non impone al richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di precisare la natura del reddito percepito.

Riferimenti normativi: DPR del 2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR del 2002 num. 115 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21096 del 2023 Rv. 668552-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 5133 del 06/03/2026** (Rv. **678845-01**)

Presidente: TEDESCO GIUSEPPE. Estensore: DE GIORGIO DAVIDE. Relatore: DE GIORGIO DAVIDE.

F. (PODDA ANTONELLO) contro I. (FIORENTINO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 15/10/2024

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Amministratore di società sottoposta a sequestro in base alla legislazione antimafia - Sospensione dei poteri - Conseguenze - Conferimento di procura a rappresentare e difendere in giudizio - Inesistenza - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione ai sensi delle disposizioni - vigenti ratione temporis - della l. n. 575 del 1965, l'adozione del sequestro dell'azienda determina la sospensione dei poteri dell'amministratore della società, privandolo di ogni potere rappresentativo: sicché la procura per la rappresentanza e difesa in giudizio conferita al difensore dall'amministratore sospeso deve considerarsi inesistente, in quanto inidonea a far sorgere il rapporto di mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 septies CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/1965 num. 272 art. 2 quater, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8383 del 2023 Rv. 667098-01, N. 6111 del 2019 Rv. 653036-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 5148 del 06/03/2026** (Rv. **678594-01**)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

SEZIONE SECONDA

G. (D'AMATO GIANLUCA) contro E. (TANZI CECILIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2024

149200 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI DEL VETTORE, DEL MANDATARIO E DEPOSITARIO Diritto di ritenzione - Privilegio speciale - Crediti del trasportatore - Sussistenza - Limiti.

Il vettore ha diritto di esercitare, nei confronti di chiunque vanti il diritto alla restituzione dei beni trasportati, il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli artt. 2756 e 2761 c.c., esercitando il diritto di ritenzione dei beni oggetto della sua prestazione fino al pagamento integrale delle sue spettanze, senza essere tenuto a limitare l'esercizio di tale diritto, nel caso di trasporto di una pluralità di cose, a beni il cui valore sia corrispondente, o proporzionale, a quello del credito, con il solo limite che i beni ritenuti costituiscano l'oggetto di un rapporto negoziale unitario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 2756, Cod. Civ. art. 2761

Massime precedenti Vedi: N. 3053 del 1979 Rv. 399408-01, N. 2488 del 1969 Rv. 342026-01, N. 7152 del 2012 Rv. 622342-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 5173 del 07/03/2026** (Rv. **678559-01**)

Presidente: **CAVALLINO LINALISA**. Estensore: **PIZZELLA ARTURO**. Relatore: **PIZZELLA ARTURO**.

B. (BERNARDINI SVEVA) contro C. (ROMANELLI SERGIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LA SPEZIA, 05/06/2020

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Avvocato - Morte del cliente - Insorgenza del diritto al compenso - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Unico giudizio - Attività difensiva prestata in favore di più soggetti succedutisi nel giudizio - Liquidazione dei compensi - Criteri - Parametri vigenti al momento della definizione del giudizio - Esclusione.

In tema di compenso dell'avvocato per l'opera professionale prestata, il contratto di patrocinio si svolge secondo lo schema proprio del mandato e, pertanto, la morte del cliente determina l'estinzione del rapporto ex art. 1722 n. 4 c.c. e la conseguente insorgenza del diritto del professionista al compenso, non rilevando a tal fine che lo stesso abbia prestato attività difensiva in favore di più soggetti succedutisi nel medesimo giudizio: ne consegue che - ai fini della quantificazione del compenso in relazione all'attività svolta - occorre fare riferimento alle tariffe forensi vigenti alla data della morte del cliente, e a non a quelle vigenti al momento della definizione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722 lett. N. 4, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30529 del 2017 Rv. 646610-03, N. 27233 del 2018 Rv. 651261-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 5200 del 08/03/2026** (Rv. **678526-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE**. Estensore: **CORTESI FRANCESCO**. Relatore: **CORTESI FRANCESCO**.

B. (PAOLIERI FRANCESCO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/06/2021

SEZIONE SECONDA

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE
Pagamento avente efficacia estintiva - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di provare l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante titoli di credito - Inapplicabilità del principio - Ragioni.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27247 del 2023 Rv. 669151-01

Sez. 2, **Sentenza n. 5355 del 10/03/2026** (Rv. **678595-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.
P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

F. (RICCI ELIA) contro G. (TIRELLI TEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/03/2025

046165 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) Art. 884 c.c. - Interpretazione - Norma speciale rispetto all'art. 1102 c.c. - Sussistenza - Contenuto del diritto del comproprietario - Sussistenza - Estensione.

La disciplina prevista, per il muro divisorio comune, dall'art. 884, commi 1 e 2, c.c., prevale sul principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto costituente norma speciale applicabile alla comunione del muro, e pertanto dal combinato disposto delle disposizioni contenute nell'art. 884 c.c. e nel comma 2 dell'art. 881 c.c. discende che ciascun comproprietario del muro può far valere in sede petitoria il proprio diritto a che le nicchie aperte nel muro comune dall'altro comproprietario non eccedano in profondità il limite della metà dello spessore del muro, ovvero che esse siano chiuse qualora, ancorché non eccedenti il limite della metà, minino comunque la stabilità del muro o lo danneggino in altro modo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 881 com. 2, Cod. Civ. art. 884 com. 1, Cod. Civ. art. 884 com. 2, Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Vedi: N. 572 del 1966 Rv. 321144-01, N. 2362 del 1970 Rv. 348574-01

Sez. 2, **Sentenza n. 5367 del 10/03/2026** (Rv. **678905-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **PEDRELLI CLAUDIA**. (Diff.)

V. (MILITERNI INNOCENZO) contro E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/10/2020

SEZIONE SECONDA

101033 INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU' DI ELETTRODOTTO Servitù di elettrodotto - Titolo - Atti amministrativi propedeutici - Effetto costitutivo - Esclusione.

La servitù di elettrodotto può essere costituita, oltre che con negozio privato o acquisto per usucapione, a mezzo di espropriazione; in tal caso l'imposizione del vincolo non si realizza con gli atti amministrativi propedeutici all'espropriazione, sebbene volti a conformare il diritto, ma consegue all'adozione del provvedimento espropriativo.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 115, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 116, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 119 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 121, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122, Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5740 del 1979 Rv. 402353-01, N. 13459 del 2025 Rv. 675369-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1018 del 1964 Rv. 301431-01, N. 2768 del 1963 Rv. 264290-01

Sez. 2, Sentenza n. 5376 del 10/03/2026 (Rv. 678846-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

B. (BIANCHI BRUNO) contro A. (BARNI ANDREA SIMONE EDOARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/06/2020

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanze nelle costruzioni - Ius superveniens - Meno restrittivo per il costruttore - Effetti - In ordine al mantenimento dell'opera - In ordine al risarcimento del danno - Condizioni - Fattispecie.

In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione -il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, restando irrilevanti le vicende normative successive, fermo, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subito nel periodo tra l'edificazione e l'entrata in vigore del disposto normativo legittimante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva disposto l'arretramento dell'edificio ricostruito con aumento di volume, senza considerare la modifica normativa, sopraggiunta nelle more del giudizio, che consentiva di qualificare l'opera come ristrutturazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 lett. D, Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 10 CORTE COST., Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12987 del 2016 Rv. 640426-01, N. 18119 del 2013 Rv. 627298-01

Massime precedenti Vedi: N. 24844 del 2022 Rv. 665566-01

Sez. 2, Ordinanza n. 5682 del 12/03/2026 (Rv. 678527-01)

Presidente: TEDESCO GIUSEPPE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

D. (BIONDI PASQUALE) contro M.

SEZIONE SECONDA

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/02/2024

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Giudizio - Fase di opposizione - Presenza di valida procura munita delle prescritte attestazioni di conformità all'originale - Sufficienza per l'esame nel merito - Ragioni.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presenza, nella fase di opposizione, di valida procura munita delle prescritte attestazioni di conformità della copia informatica è sufficiente a consentire l'esame nel merito della domanda, superando la mancata produzione delle stesse nella fase monitoria, in ragione della natura unitaria del giudizio e della necessità di evitare i cd. esiti abortivi del giudizio, che devono rappresentare - nell'ottica CEDU - ipotesi eccezionali e residuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge del 2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge del 2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Legge del 1994 num. 53 art. 9, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5465 del 2017 Rv. 643125-01

Sez. 2, Ordinanza n. 5686 del 12/03/2026 (Rv. 678560-01)

Presidente: TEDESCO GIUSEPPE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. S. (GIULIANI ANGELO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 01/08/2023

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Equa riparazione - Sentenza n. 142/2023 Corte cost. - Presentazione dell'istanza di accelerazione nell'ambito del giudizio di cassazione - Necessità ai fini dell'ammissibilità della domanda - Insussistenza - Incidenza sul quantum dell'indennizzo - Possibilità.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, il mancato deposito dell'istanza di accelerazione di all'art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001 nell'ambito del giudizio di cassazione non può condizionare - alla luce dell'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2023 - l'ammissibilità della domanda di equa riparazione, ma, costituendo manifestazione della volontà di ottenere una decisione rapida, la sua mancata presentazione può assumere rilievo ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo ex art. 2, comma 1, della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5535 del 2020 Rv. 657123-01, N. 31329 del 2021 Rv. 662806-01

Sez. 2, Ordinanza n. 5742 del 13/03/2026 (Rv. 677465-04)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MACCARRONE TIZIANA. Relatore: MACCARRONE TIZIANA.

L. (CAVALLUCCI MATTEO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/12/2022

SEZIONE SECONDA

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Revoca del beneficio ex art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 - Efficacia retroattiva - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nei casi disciplinati dall'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, la revoca del beneficio opera retroattivamente, alla luce dell'ultimo comma della medesima disposizione, che fa salve le conseguenze dell'ammissione solo nel caso di modifiche reddituali sopravvenute, con riferimento al periodo ad esse precedente.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23635 del 2011 Rv. 620417-01

Sez. 2, Ordinanza n. 5742 del 13/03/2026 (Rv. 677465-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MACCARRONE TIZIANA. Relatore: MACCARRONE TIZIANA.

L. (CAVALLUCCI MATTEO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/12/2022

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Causa di divisione - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Condizioni e limiti.

218006 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE In genere.

Nelle cause di divisione, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è possibile esclusivamente per le spese processuali di difesa, che non gravano sulla massa e vanno regolate secondo il principio della soccombenza, sempre che ricorrano le condizioni di reddito previste ex lege, da valutarsi tenendo conto anche del valore della quota di comproprietà, salvo contestazioni sull'entità di essa, nel qual caso si considera la sola parte non contestata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1635 del 2020 Rv. 656848-01

Sez. 2, Ordinanza n. 5742 del 13/03/2026 (Rv. 677465-02)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MACCARRONE TIZIANA. Relatore: MACCARRONE TIZIANA.

L. (CAVALLUCCI MATTEO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/12/2022

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Art. 130-bis d.P.R. n. 115 del 2002 - Inammissibilità dell'appello principale o incidentale - Diritto al compenso del difensore - Esclusione.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

L'esclusione del compenso per il difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 130-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 è prevista per le sole ipotesi in cui l'appello, principale o incidentale, sia dichiarato inammissibile, trattandosi di norma di stretta interpretazione e come tale non suscettibile di estensione analogica ai sensi degli artt. 1 e 14 delle preleggi.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 bis CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 16155 del 2023 Rv. 668413-01

Sez. 2, Ordinanza n. 5742 del 13/03/2026 (Rv. 677465-03)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MACCARRONE TIZIANA. Relatore: MACCARRONE TIZIANA.

L. (CAVALLUCCI MATTEO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/12/2022

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Revoca del beneficio - In caso di appello principale o incidentale respinto - Disciplina - Individuazione - Art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 - Presupposti.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio, in caso di rigetto dell'appello principale o incidentale, trova la propria disciplina nell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 e presuppone la ricorrenza delle condizioni ivi previste, comportanti la valutazione della sussistenza del dolo o della colpa grave del soggetto ammesso al beneficio, la quale, con riferimento all'appellante incidentale, va compiuta tenendo conto non solo dell'impugnazione incidentale, ma dell'intera difesa svolta.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21610 del 2018 Rv. 650471-01

Sez. 2, Ordinanza n. 5781 del 13/03/2026 (Rv. 677466-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

B. (BASTIANINI PAOLO) contro T. (PUCCI ALICE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 19/12/2022

168079 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITA' GIACENTE - CURATORE - OBBLIGHI - IN GENERE Curatore dell'eredità giacente - Cause che riguardano l'eredità - Legittimazione processuale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Provvedimento pronunciato in difetto di contraddittorio con il curatore - Nullità.

In tema di eredità giacente, il curatore, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è comunque legittimato, attivamente e passivamente, in tutte le cause concernenti la stessa e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, durante il periodo di giacenza, cosicché, in tali ipotesi, va dichiarata, anche d'ufficio, la nullità, per difetto di contraddittorio, del provvedimento emesso all'esito di un giudizio a cui il curatore non sia stato chiamato a partecipare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 529, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39 del 2015 Rv. 633892-01

Sez. 2, Sentenza n. 5782 del 13/03/2026 (Rv. 677467-01)

SEZIONE SECONDA

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. PEPE STEFANO. (Parz. Diff.)

P. (SUCCI GIANPIERO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/11/2022

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Subfornitura - Abuso di dipendenza economica - Art. 9 l. n. 192 del 1998 - Interpretazione - Accertamento - Modalità.

In tema di subfornitura, il divieto ex art. 9 l. n. 192 del 1998 non concerne ogni situazione di dipendenza economica, ma solo quella abusivamente sfruttata dalla parte dominante, per trarne profitti ulteriori da quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale, cosicché, ai fini di verificarne l'esistenza, è necessario accertare, quanto alla dipendenza economica, se vi sia uno squilibrio eccessivo tra le parti e non una mera asimmetria di diritti e di obblighi e se l'altro contraente sia realmente privo di alternative economiche sul mercato e, quanto all'abuso, se vi sia una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di vessare l'altra impresa per fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, in quanto volta essenzialmente a cagionare un pregiudizio altrui.

Riferimenti normativi: Legge 10/02/1998 num. 192 art. 9, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1325 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1184 del 2020 Rv. 656876-01, N. 27435 del 2024 Rv. 672780-01

Sez. 2, Sentenza n. 5785 del 13/03/2026 (Rv. 677468-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. PEPE STEFANO. (Diff.)

C. (CONTI MAURIZIO) contro E. (PICCOLO VILLI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/06/2023

058175 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITA' - CONTRARIETA' A NORMA IMPERATIVA Emissione di un assegno in bianco o postdatato rilasciato a scopo di garanzia - Contrarietà agli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 - Perseguimento di interessi meritevoli - Esclusione - Nullità del patto di garanzia - Legittimità della pronuncia.

L'emissione di un assegno in bianco o postdatato a scopo di garanzia è contraria alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché non viola il principio dell'autonomia contrattuale, sancito dall'art. 1322 c.c., il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiara nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c..

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1988

Massime precedenti Conformi: N. 10710 del 2016 Rv. 639852-01

Sez. 2, Ordinanza n. 5800 del 14/03/2026 (Rv. 677469-01)

SEZIONE SECONDA

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

F. (COSTANTINO FRANCESCO SAVERIO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/03/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Deducibilità quale vizio di legittimità - Condizioni - Fattispecie

In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleggi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Nella specie, la Corte territoriale aveva attribuito valore di prova legale alle dichiarazioni che il ricorrente aveva fornito ai Carabinieri; la S.C. ha chiarito che esse potevano, al più, integrare una confessione stragiudiziale a terzi, liberamente valutabile e priva di efficacia preclusiva dell'ammissione delle prove testimoniali richieste).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037-02

Sez. 2, Ordinanza n. 6288 del 17/03/2026 (Rv. 677913-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

F. (PABIS TICCI NICOLA) contro G. (RUDALLI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 10/10/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Quesito unitario o pluralità di quesiti autonomi - Valutazione - Pluralità di domande rivolte al CTU all'atto del conferimento dell'incarico - Irrilevanza - Criterio dell'unitarietà funzionale delle operazioni commissionate o autosufficienza delle stesse - Rilevanza.

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, al fine di valutare se l'incarico contempli un quesito unitario ovvero più quesiti autonomi, ciò che rileva non è il fatto che all'ausiliario siano rivolte più domande o che egli sia tenuto a compiere più operazioni distinte, ma, piuttosto, il criterio dell'unitarietà funzionale, nel senso che si ha un quesito unitario, quando più operazioni sono legate da un vincolo teleologico, tale da privare le singole risposte di autonomia, in quanto finalizzate tutte al raggiungimento di un unico obiettivo, mentre si ha, al contrario, pluralità di quesiti, solo quando tali operazioni sono autosufficienti e non interdipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 28417 del 2018 Rv. 651045-01, N. 16768 del 2023 Rv. 668049-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 6289 del 17/03/2026 (Rv. 677470-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

M. (SABATO MARCO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/05/2023

046005 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - IN GENERE Provvedimenti ex art. 1105, comma 4, c.c. - Natura - Provvedimenti di volontaria giurisdizione privi di decisorietà - Ambito di applicazione - Ordinaria amministrazione - Fattispecie.

046010 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA In genere.

I decreti emessi ex art. 1105, comma 4, c.c. sono provvedimenti di volontaria giurisdizione, sprovvisti, di regola, del carattere di decisorietà e perciò revocabili e modificabili, che trovano applicazione ove ricorra la necessità di atti di ordinaria amministrazione della cosa comune. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la rimozione di opere abusive costituisse un atto di straordinaria amministrazione e lo aveva invece qualificato come atto finalizzato alla conservazione del bene comune e, dunque, soggetto alla disciplina dell'art. 1105 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15548 del 2017 Rv. 644623-01

Sez. 2, Ordinanza n. 6292 del 17/03/2026 (Rv. 677471-01)

Presidente: . Estensore: .

C. (GUARALDI BRUNO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/02/2024

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001 - Valore della causa - Non irrisorietà oggettiva - Cospicue condizioni patrimoniali della parte - Presunzione di insussistenza del pregiudizio - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di equa riparazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001, una volta accertata la non irrisorietà oggettiva del valore della causa, non è possibile desumere l'insussistenza del pregiudizio unicamente dalle cospicue dimensioni patrimoniali della parte istante.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. G) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22396 del 2025 Rv. 675444-01

Sez. 2, Ordinanza n. 6295 del 17/03/2026 (Rv. 677472-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

SEZIONE SECONDA

V. (FERRARI MARIAGRAZIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/11/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo esecutivo - Onere probatorio dell'esecutato ai fini dell'equa riparazione - Contenuto - Fondamento.

La presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve un danno giusto; pertanto, ai fini dell'equa riparazione da durata irragionevole, l'esecutato ha l'onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 523 del 2021 Rv. 660121-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 6313 del 17/03/2026** (Rv. **677473-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

T. (BERTI ARNOALDI VELI GIULIANO) contro F. (SALVATI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/10/2023

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Haereditatis petitio - Litisconsorzio necessario (integrazione del contraddittorio) - Di tutti i coeredi - Esclusione - Limiti - Proposizione sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento - Litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi o testamentari - Sussistenza - Fondamento.

168097 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' (NOZIONE, DISTINZIONI) - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) In genere.

Sebbene l'azione di petizione ereditaria non richieda il litisconsorzio necessario di tutti gli eredi, qualora essa sia proposta sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento, ricorre il litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi e, ove venga in rilievo anche l'accertamento della validità di altro testamento, di tutti gli eredi testamentari ivi indicati, in quanto la pronuncia incide sul rapporto unitario dedotto in giudizio relativo allo status di erede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4452 del 2016 Rv. 639106-01, N. 28043 del 2023 Rv. 669170-01, N. 8575 del 2019 Rv. 653298-02

Sez. 2, **Ordinanza n. 6313 del 17/03/2026** (Rv. **677473-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

T. (BERTI ARNOALDI VELI GIULIANO) contro F. (SALVATI SILVIA)

SEZIONE SECONDA

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/10/2023

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità.

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 4665 del 2021 Rv. 660603-01

Sez. 2, Ordinanza n. 6334 del 17/03/2026 (Rv. 677474-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

L. (COSTA MARIA RITA ORNELLA) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 08/01/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO CTU - Decreto di liquidazione del compenso - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Natura giurisdizionale e sua conseguente impugnabilità ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.

In tema di compensi del c.t.u., il relativo decreto di liquidazione non può essere revocato d'ufficio dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso, attesa la sua natura giurisdizionale e non amministrativa ed essendo prevista per lo stesso l'impugnazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nelle forme processuali di cui all'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20640 del 2017 Rv. 645350-01

Sez. 2, Ordinanza n. 6334 del 17/03/2026 (Rv. 677474-02)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

L. (COSTA MARIA RITA ORNELLA) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 08/01/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO CTU - Decreto di liquidazione del compenso illegittimamente revocato - Richiesta di declaratoria di inesistenza o nullità - Proposizione in via riconvenzionale nell'ambito del giudizio di opposizione avverso il provvedimento di revoca contenente nuova liquidazione - Qualificazione - Opposizione avverso il decreto illegittimamente revocato per l'ipotesi di sua decretata reviviscenza - Tempestività - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE SECONDA

In tema di compensi del c.t.u., nell'ipotesi in cui venga illegittimamente revocato il relativo decreto di liquidazione, la richiesta di declaratoria di inesistenza o nullità del predetto, proposta, in via riconvenzionale, nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di revoca contenente nuova liquidazione, va qualificata come sostanziale opposizione al decreto stesso per l'ipotesi di sua reviviscenza conseguente all'illegittimità della revoca; tale opposizione deve essere considerata tempestiva in quanto proposta in relazione alla messa in discussione della qualificazione del provvedimento come decreto di liquidazione e della possibilità della sua revoca, effettivamente intervenuta con il provvedimento successivo opposto.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Sez. 2, Ordinanza n. 6482 del 18/03/2026 (Rv. 677475-01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

F. (AROLDI SIMONETTA) contro B. (BUONGIORNO DANILO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/12/2019

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Vizi dell'editio actionis - Petitum omesso o assolutamente incerto - Valutazione caso per caso - Necessità - Criteri - Introduzione tardiva di oggetto ulteriore rispetto a quello inizialmente prospettato - Ammissibilità - Esclusione.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

La nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, fermo restando che non è consentito introdurre, con l'integrazione della domanda disposta ex art. 164, comma 5, c.p.c., un oggetto del decidere ulteriore rispetto a quello inizialmente prospettato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 1681 del 2015 Rv. 634607-01

Sez. 2, Sentenza n. 6490 del 18/03/2026 (Rv. 677511-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

C. (ROSSI STEFANO) contro C. (FENT DAVIDE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/10/2019

046163 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) Regolamento - Clausola contenente divieto incondizionato di distacco dal riscaldamento centralizzato - Contrasto con disciplina inderogabile ex artt. 1118, comma 4, c.c., 26, comma 5, l. n. 10 del 1991 e 9, comma 5, d.lgs. n. 102 del 2014 - Conseguente nullità.

046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE In genere.

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

SEZIONE SECONDA

In tema di regolamento condominiale, la clausola contenente il divieto incondizionato di distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento è nulla perché in contrasto con la normativa inderogabile ex artt. 1118, comma 4, c.c., 26, comma 5, l. n. 10 del 1991 e 9, comma 5, d.lgs. n. 102 del 2014, volta al perseguimento di valori sovraordinati quali l'uso razionale delle risorse energetiche e il miglioramento ambientale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118 com. 4, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 10 art. 26 com. 5, Decreto Legisl. 04/07/2014 num. 102 art. 9 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 11970 del 2017 Rv. 644081-01

Sez. 2, Ordinanza n. 6600 del 19/03/2026 (Rv. 677476-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

G. (LIPPI LIVIO) contro U. (ZAGLIO ANDREA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GORIZIA, 30/05/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Partecipazioni societarie pignorate - Dottore commercialista o esperto contabile designato custode - Liquidazione del compenso - Art. 19 d.m. n. 140 del 2012 - Limite ex art. 4, comma 4, d.m. n. 80 del 2009.

Al dottore commercialista o esperto contabile nominato custode di partecipazioni societarie sottoposte a pignoramento, il compenso per l'attività di custodia va liquidato ai sensi dell'art. 19 del d.m. n. 140 del 2012, con il limite massimo di un terzo del valore di realizzo del bene, previsto dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 80 del 2009 per i beni mobili pignorati, volto a garantire il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale anche in fase esecutiva nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 19, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 15/05/2009 num. 80 art. 4 com. 4

Sez. 2, Sentenza n. 6618 del 19/03/2026 (Rv. 677477-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

S. (MONTANARI GIANLUCA) contro C. (BERTOZZI ANNA MICHELA)

Rigetta, TRIBUNALE PESARO, 13/09/2019

046163 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) Regolamento condominiale contrattuale - Spese di gestione dell'impianto centralizzato di riscaldamento - Clausola che grava anche le unità immobiliari distaccate dall'impianto - Deliberazione assembleare esecutiva di tale clausola - Legittimità - Fondamento.

046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE In genere.

In tema di condominio negli edifici, è valida la deliberazione assembleare esecutiva della clausola del regolamento contrattuale che preveda che le spese di gestione dell'impianto centralizzato di riscaldamento gravino anche a carico dei condòmini che abbiano distaccato la loro unità da tale

SEZIONE SECONDA

impianto, o abbiano rinunciato all'uso di esso, in quanto la diversa previsione ex art. 1118, comma 4, secondo periodo, c.c. è, per questa parte, derogabile con convenzione, come previsto dall'art. 1123, comma 1, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118 com. 4, Cod. Civ. art. 1123 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12580 del 2017 Rv. 644277-01

Sez. 2, Sentenza n. 6621 del 19/03/2026 (Rv. 677478-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

R. (ANGLANI ANGELO) contro C. (PALMISANO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/07/2018

033001 BORSA - IN GENERE Sanzioni amministrative Consob - Retroattività della lex mitior sul trattamento sanzionatorio - Quantificazione della sanzione da parte del giudice del merito - Criteri - Proporzionalità rispetto alla sanzione calcolata prima dello ius superveniens - Necessità - Esclusione.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative Consob, ove debba applicarsi retroattivamente la lex mitior che attenua il trattamento sanzionatorio, il giudice di merito ha il solo obbligo di rimodulare la sanzione entro i limiti (minimo e massimo) della nuova cornice edittale, attenendosi agli ordinari criteri di quantificazione, ma non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla sanzione pecuniaria calcolata prima dello ius superveniens.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4522 del 2022 Rv. 663830-02

Sez. 2, Sentenza n. 6623 del 19/03/2026 (Rv. 677479-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

V. (DI MEGLIO GIUSEPPE) contro L. (DI MEGLIO CLOTILDE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/04/2019

046145 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) Realizzazione da parte di un condomino di modificazione incidente sulla statica e sicurezza dell'edificio - Illegittimità ex artt. 1102 e 1120 c.c. - Assenza dei presupposti per l'applicabilità della normativa antisismica - Irrilevanza - Domanda proposta da altro condomino nei confronti dell'autore della modificazione - Disamina anche dei profili concernenti il pregiudizio alla statica dell'edificio - Necessità - Doveri del giudice.

In materia di condominio, la realizzazione da parte del condomino di modificazione incidente sulla statica e sicurezza dell'edificio, risulta illegittima, ex artt. 1102 e 1120 c.c., pur in difetto dei presupposti per l'applicabilità della normativa antisismica, cosicché il giudice del merito, a fronte di una domanda proposta da un condomino per modifiche denunciate, a carico di altro condomino, non solo sotto il profilo del decoro architettonico e della violazione del limite del pari uso, ma anche con riguardo a pregiudizi alla statica dell'edificio, ha il dovere di esaminare anche gli inconvenienti attinenti a tale ulteriore aspetto.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20985 del 2014 Rv. 632393-01

Sez. 2, Sentenza n. 6624 del 19/03/2026 (Rv. 677559-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

C. (CHIRICO TOMMASO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/06/2019

046147 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE Innovazione comportante una spesa assunta interamente a proprio carico da un condomino - Disciplina ex art. 1102 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Limiti.

Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, perché assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Conformi: N. 31462 del 2018 Rv. 651761-01

Sez. 2, Sentenza n. 6624 del 19/03/2026 (Rv. 677559-02)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

C. (CHIRICO TOMMASO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/06/2019

046147 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE Innovazione comportante una spesa da ripartire tra tutti i condomini su base millesimale - Disciplina ex art. 1120 c.c. - Applicabilità - Innovazione comportante una spesa assunta interamente a proprio carico da un condomino - Disciplina ex art. 1102 c.c. - Applicabilità - Installazione, a spese di un condomino, di un ascensore nella tromba delle scale - Diritto del condomino - Contestazione da parte degli altri condomini - Azioni di accertamento - Ammissibilità - Mancata impugnazione della delibera contraria alla installazione dell'ascensore - Irrilevanza.

L'art. 1120 c.c., nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, disciplina l'approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condomini, mentre, ove la spesa di cui si tratta sia stata assunta interamente a proprio carico da un solo condomino, trova applicazione l'art. 1102 c.c., in forza del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, cosicché egli può apportarvi, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento di essa; ne deriva che, ricorrendo tali condizioni, il condomino ha facoltà di installare a proprie

SEZIONE SECONDA

spese, nella tromba delle scale dell'edificio condominiale, un ascensore, ponendolo a disposizione degli altri condomini e può far valere il relativo diritto con azione di accertamento, in contraddittorio degli altri condomini che lo contestino, indipendentemente dalla mancata impugnazione della deliberazione assembleare che abbia respinto la sua proposta al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Conformi: N. 3508 del 1999 Rv. 525169-01

Sez. 2, Sentenza n. 6626 del 19/03/2026 (Rv. 677480-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

I. (MEINERI GIOVANNI) contro C. (ORENGIA FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE IVREA

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Rendiconto consuntivo - Approvazione assembleare - Impugnazione nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Condomino debitore convenuto per il pagamento del saldo negativo - Eccezione di pagamento di acconti maggiori di quelli ammessi dal condominio - Onere della prova - A carico del condomino debitore.

Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea condominiale può essere impugnato ex art. 1137, comma 2, c.c. e, in difetto di impugnazione, esso rappresenta idoneo titolo del credito complessivo nei confronti del singolo partecipante, pur senza dar luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso; pertanto, ove il condòmino debitore, convenuto per il pagamento del saldo negativo riportato nel rendiconto, eccepisca di aver corrisposto acconti maggiori di quelli ammessi dal condominio creditore e questi deduca che tali acconti sono già stati computati nella determinazione del saldo richiesto, spetta al condòmino convenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare il fatto totalmente o parzialmente solutorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15318 del 2025 Rv. 674818-01

Sez. 2, Sentenza n. 6627 del 19/03/2026 (Rv. 677560-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.)

F. (GARRAFA VIRGINIA) contro B. (MILAZZO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/07/2019

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Causa inscindibile - Rinuncia al ricorso - Da parte di alcuni soltanto fra più ricorrenti o nei confronti di alcuni soltanto dei controricorrenti - Inefficacia - Fattispecie.

In tema di impugnazioni in cause inscindibili, la rinuncia al ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto fra più ricorrenti, o nei confronti di alcuni soltanto dei controricorrenti, è senza effetto e non comporta l'estinzione del processo neppure limitatamente ai rinuncianti, non essendo ipotizzabili, in presenza di un litisconsorzio necessario, un'estinzione parziale o una cessazione parziale della materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio con riguardo ad un giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di una comunione ad

SEZIONE SECONDA

opera di una pluralità di comunisti, rispetto ai quali si era determinata una situazione di litisconsorzio processuale fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti sulla legittimità delle predette delibere).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 1502 del 1994 Rv. 485335-01

Sez. 2, Sentenza n. 6630 del 19/03/2026 (Rv. 677316-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

R. (MUSUMECI TOTI SALVATORE) contro C. (RANDISI GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/06/2019

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Sanzioni amministrative Consob - Operazioni con parti correlate - Disposizioni attuative e specifiche delle singole società - Individuazione di procedure e comportamenti doverosi - Osservanza di questi - Obbligo di vigilanza dei sindaci - Sussistenza - Omesso controllo - Conseguente responsabilità - Condotta dei titolari di funzioni gestorie - Non sanzionabilità ratione temporis - Rilevanza - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative Consob, con riguardo all'ipotesi di operazioni con parti correlate, le disposizioni attuative e specifiche adottate dalle singole società costituiscono fonti che legittimamente individuano le procedure e i comportamenti doverosi, sulla cui osservanza sono tenuti a vigilare i sindaci, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore, stabilire le modalità dei controlli, i comportamenti doverosi e l'individuazione dei soggetti su cui grava la responsabilità per le violazioni, cosicché, in presenza di queste ultime e del loro disvalore, la responsabilità dei Sindaci per omesso controllo non è esclusa dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, non fosse sanzionabile la condotta dei titolari di funzioni gestorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2391 bis, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 193, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 30046 del 2024 Rv. 673095-01

Sez. 2, Sentenza n. 6927 del 23/03/2026 (Rv. 677481-01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **BESSE MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSE MARCHEIS CHIARA.** *P.M. PEPE STEFANO. (Diff.)*

D. (INGRAVALLO DIANA) contro I. (RONCAN DARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/08/2021

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Riferimento alle controversie nascenti dal contratto relativo - Applicabilità alle controversie aventi nello stesso causa petendi - Sussistenza - Limiti - Controversie aventi nel contratto un mero presupposto storico - Inapplicabilità di detta clausola - Fattispecie in tema di azione extracontrattuale ex art. 1669 c.c.

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto

SEZIONE SECONDA

medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., deducendo gravi difetti dell'immobile da loro acquistato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4035 del 2017 Rv. 642841-01

Sez. 2, Sentenza n. 6928 del 23/03/2026 (Rv. 677482-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: MACCARRONE TIZIANA. Relatore: MACCARRONE TIZIANA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

A. (CIANI IRENE) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/03/2021

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Opere non ultimate - Applicabilità degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. - Esclusione - Applicabilità dei principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni - Sussistenza - Responsabilità dei professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori - Valutazione in base ai rispettivi titoli negoziali - Necessità.

In tema di appalto, quando le opere appaltate si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte, non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., ma le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale, potendo la domanda deve essere vagliata in base ai rispettivi rapporti negoziali intrattenuti con il committente, ove sia esercitata anche un'azione di responsabilità contrattuale verso i professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669

Massime precedenti Vedi: N. 4511 del 2019 Rv. 653113-01

Sez. 2, Sentenza n. 6960 del 23/03/2026 (Rv. 677483-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: MACCARRONE TIZIANA. Relatore: MACCARRONE TIZIANA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

L. (DI MONDA GIUSEPPE) contro C. (MARINO AURELIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/06/2020

011046 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEI SUBAPPALTATORI Appalto - Clausola di divieto di subappalto senza autorizzazione - Prestituzione pattizia di gravità dell'inadempimento - Esclusione - Gravità dell'inadempimento - Applicabilità dei criteri ex art. 1435 e ss. c.c. - Sussistenza.

011048 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE In genere.

La clausola del contratto di appalto che vieta di subappaltare l'opera senza autorizzazione del committente non costituisce prova della prestituzione pattizia del rilievo di gravità dell'inadempimento, in quanto il subappalto non autorizzato non ha rilevanza diretta nei rapporti tra appaltatore e committente e, a quei fini, lo strumento idoneo è la clausola risolutiva espressa;

SEZIONE SECONDA

in mancanza, la valutazione della gravità dell'inadempimento deve essere effettuata con gli ordinari criteri ex art. 1453 ss. c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1656

Massime precedenti Vedi: N. 240 del 2025 Rv. 673477-01

Sez. 2, Ordinanza n. 6964 del 23/03/2026 (Rv. 677484-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

C. (DISTEFANO LAURA) contro C. (TORRISI GIUSEPPE VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/12/2019

079220 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE Azione di ripetizione ex art. 2921 c.c. - Fondamento - Applicazione estensiva ed analogica - Esclusione - Fondamento.

079223 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA In genere.

In tema di vendita forzata, l'azione di ripetizione ex art. 2921 c.c., che presuppone che l'aggiudicatario perda il bene per effetto dell'esistenza del diritto di un terzo sullo stesso, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il trasferimento venga meno per effetto dell'errore nel bando di vendita o nell'aggiudicazione, essendo volta a tutelare l'acquirente in sede esecutiva, a fronte dell'ingiustificato vantaggio dei creditori della procedura espropriativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 2921, Cod. Civ. art. 2922

Massime precedenti Vedi: N. 2064 del 2023 Rv. 667024-01, N. 22854 del 2020 Rv. 659410-01

Sez. 2, Ordinanza n. 7078 del 24/03/2026 (Rv. 677485-02)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

D. (ZACCHEO MASSIMO) contro B. (SMARGIASSI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/01/2019

069001 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Deposito fiduciario - Stipulato anche a garanzia dell'interesse del depositante - Inadempimento del fiduciario - Danno risarcibile ex art. 1223 c.c. - Criteri - Prevedibilità - Art. 1225 c.c.

069058 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERZO INTERESSATO AL DEPOSITO In genere.

In tema di deposito fiduciario di garanzia anche dell'interesse del depositante, il danno risarcibile in favore di quest'ultimo in conseguenza dell' inadempimento del fiduciario, si identifica, ex art. 1223 c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio, determinata - sulla base di un criterio di normale prevedibilità, secondo l'apprezzamento dell'uomo di normale diligenza - nella differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore danneggiato ed il valore che esso presenterebbe ad obbligazione adempiuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1773, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 7078 del 24/03/2026 (Rv. 677485-03)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: MACCARRONE TIZIANA. Relatore: MACCARRONE TIZIANA.

D. (ZACCHEO MASSIMO) contro B. (SMARGIASSI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/01/2019

069001 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Deposito fiduciario - Inadempimento - Del fiduciario - Obbligo risarcitorio in capo al fiduciario - Obbligazione restitutoria del contraente principale inadempiente - Coesistenza - Natura della responsabilità - Titoli diversi - Ammontare del risarcimento - Limiti.

069058 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERZO INTERESSATO AL DEPOSITO In genere.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

Nel contratto di deposito fiduciario avente ad oggetto il residuo corrispettivo di una compravendita condizionata al rilascio della certificazione urbanistica, stipulato nell'interesse di entrambe le parti del contratto principale, l'inadempimento del fiduciario fa sorgere il diritto del depositante ad ottenere dal venditore la restituzione del percepito e, dal fiduciario, il risarcimento del danno, operando la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e fermo restando il diritto del fiduciante ad ottenere una sola volta l'importo complessivamente dovutogli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il notaio fiduciario il quale, nonostante il dissenso manifestato espressamente dalla parte acquirente depositante, aveva considerato realizzata la condizione contrattuale, valutando l'idoneità della rilasciata certificazione urbanistica, al fine di consentire alla venditrice di incassare il residuo prezzo dovuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 9969 del 2025 Rv. 674633-01

Sez. 2, Ordinanza n. 7078 del 24/03/2026 (Rv. 677485-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: MACCARRONE TIZIANA. Relatore: MACCARRONE TIZIANA.

D. (ZACCHEO MASSIMO) contro B. (SMARGIASSI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/01/2019

069001 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Deposito fiduciario - Nozione - Funzione.

069058 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERZO INTERESSATO AL DEPOSITO In genere.

Il deposito fiduciario o di garanzia è il negozio giuridico atipico, bilaterale o trilaterale, con cui le parti del contratto principale affidano in custodia uno o più beni di varia natura ad un soggetto - terzo il quale, all'avveramento della condizione prevista dal contratto, provvederà alla relativa consegna o trasferimento in favore di chi risulterà averne diritto; detto contratto assolve ad una funzione mista, di conservazione e di garanzia rispetto ad alcune obbligazioni del contratto principale, cui è avvinto in forza di collegamento negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1773, Cod. Civ. art. 1798, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1411

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 5519 del 2024 Rv. 670558-01

Sez. 2, Sentenza n. 7105 del 25/03/2026 (Rv. 677512-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

G. (DI PORTO ANDREA) contro C. (DANOVI REMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/02/2023

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Co.re.di. - Collegio giudicante - Mancato adeguamento alle direttive sulle modalità di composizione - Partecipazione del notaio proveniente dal medesimo distretto del notaio sub iudice - Invalidità della decisione - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, il mancato adeguamento alle direttive ex art. 151, l. n. 89 del 1913, come modificato dal d.lgs. n. 249 del 2006, sulle modalità di composizione del collegio giudicante della commissione amministrativa distrettuale di disciplina dei notai, non determina l'invalidità della decisione cui abbia concorso un notaio proveniente dal medesimo distretto del notaio sub iudice, le cui garanzie sono assicurate dagli istituti della ricusazione e dell'astensione e dalla organizzazione complessiva degli organi disciplinari.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 151 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7051 del 2021 Rv. 660788-03

Sez. 2, Ordinanza n. 7128 del 25/03/2026 (Rv. 677486-01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

P. (MACERA ANTONINO) contro I. (CAMPLONE ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/12/2019

103069 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO Domande per ottenere finanziamenti bancari - Intermediazione finanziaria - Differenza - Mera domanda di finanziamento - Iscrizione ad albi regolamentati - Esclusione.

La presentazione da parte di un consulente di una domanda per ottenere un finanziamento bancario, senza lo svolgimento di attività volte a mettere in contatto cliente e banca in modo professionale e indipendente, non rientra di per sé nell'attività di intermediazione finanziaria - implicando quest'ultima un'attività più complessa e qualificata, come la promozione, l'assunzione o la concessione di finanziamenti, in maniera professionale e continuativa - e non richiede né autorizzazioni specifiche né l'iscrizione agli albi regolamentati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, DPR 27/10/1953 num. 1067 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 141, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 128 sexies, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 128 septies

Massime precedenti Vedi: N. 13342 del 2018 Rv. 648769-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 7222 del 25/03/2026 (Rv. 677654-01)

Presidente: TEDESCO GIUSEPPE. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

P. (RODRIQUENZ ETTORE) contro P. (CANNIA GIUSY ILEANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/09/2018

046138 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESTENSIONE - BENI O SERVIZI IN COMUNE TRA CONDOMINI Nozione - Estensione - Conseguenze - Elenco contenuto in atto divisionale - Tassatività - Esclusione.

Rientrano tra le parti comuni dell'edificio (art. 1117 c.c.) e, in caso di divisione dell'edificio cui i detti spazi accedono, vi restano compresi anche se l'atto di divisione abbia ommesso di inserirli tra le parti comuni, i cd. volumi tecnici, ossia quelli destinati a contenere gli impianti tecnici del fabbricato (quali i vani ascensore, caldaia, autoclave, contatori) o altri beni comuni (quale il vano scale) e quelli insuscettibili di separato o autonomo godimento, per essere vincolati all'uso comune, in virtù della loro naturale destinazione o della loro connessione materiale e strumentale rispetto alle singole parti dell'edificio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 4528 del 2003 Rv. 561486-01

Sez. 2, Ordinanza n. 7238 del 26/03/2026 (Rv. 677487-01)

Presidente: TEDESCO GIUSEPPE. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

M. (POGGIOLI MARCELLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/02/2024

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Indennizzo - Quantificazione - Limite dato dal valore del giudizio presupposto - Necessità - Procedura fallimentare - Entità del credito non soddisfatto e dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto - Finalità - Periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto - Diritto all'indennizzo - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e dei relativi pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti in corso di procedura, dovendosi distinguere, al fine di evitare che l'indennizzo sia superiore al danno, tra la soddisfazione (sia pure parziale) intervenuta durante il periodo di durata ragionevole della procedura concorsuale e quella intervenuta successivamente; ne consegue che, in relazione al primo periodo, non sussiste alcun diritto all'indennizzo e, non avendo precipua valenza il quantum del credito, non è configurabile un pregiudizio che giustifichi il riconoscimento del predetto indennizzo in ordine alle pretese soddisfatte (anche parzialmente) all'interno di tale fase (a differenza dei riparti intervenuti nel corso della procedura, ma oltre il periodo di ragionevole durata).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26858 del 2021 Rv. 662374-01, N. 1103 del 2025 Rv. 673483-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 7239 del 26/03/2026 (Rv. 677488-01)

Presidente: TEDESCO GIUSEPPE. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (POGGIOLI MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/04/2024

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Processo fallimentare - Indennizzo per irragionevole durata - Valore della causa - Criterio di individuazione - Valore del credito ammesso al passivo fallimentare - Sussistenza - Pagamenti parziali avvenuti entro i sei anni - Rilevanza.

In tema di equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa, ex art. 2-bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, dovendosi tenere conto dei pagamenti parziali, se avvenuti entro i sei anni.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26858 del 2021 Rv. 662374-01

Sez. 2, Ordinanza n. 7247 del 26/03/2026 (Rv. 677489-01)

Presidente: SCARPA ANTONIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

C. (CALABRO' DANILO) contro C. (TEODORO DANIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/11/2023

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Cessazione dell'incarico - Art. 1129, comma 8, c.c., come modificato dalla l. n. 220 del 2012 - Applicabilità ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica normativa - Esclusione - Prorogatio - Esclusione - Diritto al compenso - Esclusione - Attività urgenti e indifferibili - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di condominio degli edifici, l'amministratore di condominio, alla cessazione dell'incarico per la scadenza del termine di durata, o per la revoca o le dimissioni, ai sensi dell'art. 1129, comma 8, c.c., come modificato dalla l. 220 del 2012 - non applicabile ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore - non può continuare ad esercitare tutti i poteri previsti dall'art. 1130 c.c., né ha più diritto ad alcun compenso per l'attività ulteriormente svolta, essendo tenuto ad eseguire, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, le sole attività urgenti che non possono essere differite, senza danno o pericolo, in attesa della nomina assembleare o giudiziale del nuovo amministratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello che aveva escluso il compenso in favore di un amministratore, scaduto dall'incarico il 27 settembre 2012, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 8, Cod. Civ. art. 1130, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14039 del 2025 Rv. 674974-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 7351 del 26/03/2026** (Rv. **677490-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** Estensore: **MACCARRONE TIZIANA.** Relatore: **MACCARRONE TIZIANA.**

E. (MAMMONE GIUSEPPE) contro C. (PASQUINO GIUSEPPE SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/06/2020

011054 APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Risoluzione del contratto - Esecuzione del contratto di appalto prima della domanda di risoluzione - Compimento, in tutto o in parte, dell'opera - Restituzione in natura - Impossibilità - Corrispettivo versato - Rilevanza.

In tema di risoluzione del contratto d'appalto, ove l'esecuzione sia avvenuta, in tutto o in parte, prima della proposizione della domanda di risoluzione, il corrispettivo versato dalla committente adempiente, nella misura in cui l'opera già eseguita le sia risultata utile, non va restituito dall'impresa appaltatrice inadempiente, stante l'impossibilità di restituire a quest'ultima l'opus in natura, fermo restando l'obbligo della parte inadempiente di risarcire il danno procurato alla controparte adempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi: N. 27640 del 2018 Rv. 651030-01, N. 20460 del 2023 Rv. 668404-01, N. 22065 del 2022 Rv. 665160-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 7376 del 27/03/2026** (Rv. **677491-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **MOCCI MAURO.** Relatore: **MOCCI MAURO.**

I. (LACARIA GIOVANNI) contro P. (GRANATA PIERFRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/01/2025

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Ricusazione - Sospensione del processo ex art. 52, ultimo comma, c.p.c. - Provvedimento espresso - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Estinzione del giudizio per mancata riassunzione - Esclusione - Fattispecie

La ricusazione del giudice non determina automaticamente la sospensione del processo ex art. 52, comma 3, c.p.c., la quale richiede, invece, un provvedimento espresso, in mancanza del quale non può determinarsi l'estinzione del giudizio per l'omessa tempestiva riassunzione. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la decisione d'appello che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado, per non essere stato tempestivamente riassunto dopo la decisione sulla ricusazione, in un caso in cui il giudice, dopo avere dapprima rimesso gli atti al Presidente per le determinazioni di competenza sull'istanza di ricusazione, successivamente, scaduto il termine per la riassunzione, aveva disposto la prosecuzione del processo, senza che le parti sollevassero eccezioni al riguardo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1624 del 2022 Rv. 663574-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 7381 del 27/03/2026 (Rv. **677492-01**)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.
P. (FONTANELLA GIANLUCA) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, COMM.TRIB. PROV. ROMA, 08/06/2023

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Giudizio tributario - Patrocinio a spese dello Stato - Rigetto o revoca dell'istanza di ammissione da parte della Commissione ex art. 138 T.U. delle spese di giustizia - Opposizione ex art. 170 T.U. delle spese di giustizia - Giurisdizione - Giudice ordinario.

In tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del T.U. delle spese di giustizia, dev'essere proposta, con l'opposizione prevista dall'art. 170 del suddetto T.U., dinanzi al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 138, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7924 del 2025 Rv. 674157-01, N. 20929 del 2025 Rv. 675641-01, N. 20501 del 2023 Rv. 668222-01

Sez. 2, Sentenza n. 7430 del 28/03/2026 (Rv. **677493-01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.
P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

C. (VIDETTA PAOLO FEDERICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/05/2024

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Provvedimento di revoca - Opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 secondo il rito semplificato di cognizione - Termine - Decorrenza - Comunicazione del provvedimento - Sufficienza - Esclusione - Omessa notificazione - Conseguenze.

Ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione avverso il provvedimento di revoca del provvedimento di ammissione patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo il rito semplificato di cognizione, non è sufficiente la comunicazione del provvedimento, ed in caso di mancata notificazione dello stesso è conseguentemente applicabile il termine di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., con decorrenza dalla relativa pubblicazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 terdecies, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 15 com. 3 lett. F

Sez. 2, Sentenza n. 7437 del 28/03/2026 (Rv. **677494-02**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.
P.M. TRONCONE FULVIO. (Parz. Diff.)

A. (MARASCO DINA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/09/2019

SEZIONE SECONDA

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Domanda finalizzata al rispetto di norme sulle distanze - Violazione particolarmente contenuta - Atto emulativo o abuso del diritto - Esclusione - Fondamento.

In tema di distanze legali, nel caso in cui la violazione abbia carattere particolarmente contenuto, non è configurabile né una carenza di interesse ad agire, né un abuso del diritto, o un atto emulativo, nella domanda del soggetto che invochi la tutela del suo diritto dominicale, non sussistendo alcun margine di tolleranza nella applicazione da parte del giudice delle norme in materia di distanze, attese le finalità pubblicistiche che ispirano le predette disposizioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 833, Cod. Civ. art. 1175

Massime precedenti Vedi: N. 27916 del 2018 Rv. 651036-01, N. 8691 del 2017 Rv. 643541-01

Sez. 2, Sentenza n. 7437 del 28/03/2026 (Rv. 677494-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO. P.M. TRONCONE FULVIO.** (Parz. Diff.)

A. (MARASCO DINA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/09/2019

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Artt. 34, comma 2-ter e 34-bis d.P.R. n. 380 del 2001 - Deroga alle disposizioni in tema di distanze - Esclusione - Fondamento.

In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 34-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, al pari dell'abrogato comma 2-ter dell'art. 34 del medesimo testo normativo, non consente alcuna deroga alle disposizioni, previste dal codice o dai regolamenti locali, in tema di distanze legali, trattandosi di disposizione che, in base al suo tenore letterale ed alla sua collocazione sistematica, attiene al profilo della conformità dell'opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ed operando esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, ma non anche in quelli fra soggetti privati.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 34 bis, Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 10 com. 8 CORTE COST., Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 20807 del 2025 Rv. 675693-01

Sez. 2, Sentenza n. 7440 del 28/03/2026 (Rv. 677495-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO. P.M. TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

P. (PRETE ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/02/2023

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di pagamento di cui all'art. 82 T.U. spese di giustizia - Ritardo nell'esecuzione dell'accredito - Procedimento d'ingiunzione sulla base delle fatture emesse - Inammissibilità - Fondamento.

SEZIONE SECONDA

In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile la domanda d'ingiunzione proposta, ex art. 633 e ss. c.p.c., per il pagamento degli onorari e delle spese liquidati in favore del difensore con decreto ex art. 82 T.U. spese di giustizia, potendo l'avvocato ottenere tale pagamento esclusivamente tramite il procedimento previsto dal suddetto testo unico, in conformità a criteri di contabilità pubblica e al fine di bilanciare la garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e la necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, e non attraverso le vie ordinarie, ovvero procurandosi un titolo esecutivo per la realizzazione del proprio credito.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 165, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 171, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 178, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Sez. 2, Ordinanza n. 7675 del 30/03/2026 (Rv. 677621-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

S. (TEDOLDI ALBERTO) contro C. (CASTAGNOLA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/07/2024

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO Azione di rivendica proposta da uno dei comproprietari - Eccezione di proprietà esclusiva del bene da parte del convenuto - Litisconsorzio necessario degli altri comproprietari - Esclusione - Fondamento.

Qualora un comproprietario agisca in rivendica, non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari se il convenuto eccepisce la proprietà esclusiva del bene, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale, perché, essendo l'eccezione volta soltanto al rigetto dell'avversa domanda, l'eventuale accertamento incidentale sulla proprietà non è suscettibile di passare in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27957 del 2023 Rv. 669006-01, N. 10745 del 2019 Rv. 653562-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25454 del 2013 Rv. 628056-01

Sez. 2, Ordinanza n. 7679 del 30/03/2026 (Rv. 677496-01)

Presidente: SCARPA ANTONIO. Estensore: RUSSO MARIA LUDOVICA. Relatore: RUSSO MARIA LUDOVICA.

P. (MARCHESANO VITANTONIO) contro P. (MOLINARO BRUNELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/12/2020

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Domanda in primo grado di divisione dell'eredità in base alla legge - Proposizione, nel giudizio di appello, di domanda di divisione dell'eredità sulla base di un testamento olografo - Domanda nuova - Esclusione - Ammissibilità di tale domanda - Fondamento - Conseguenze.

In tema di divisione ereditaria, una volta proposta in primo grado la relativa domanda sulla base della prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile anche in appello quella diretta a ottenere la medesima divisione in forza di un

SEZIONE SECONDA

testamento olografo successivamente ritrovato e prodotto in giudizio da una parte, anche se non istituita erede nella scheda testamentaria, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia e la sua deduzione non altera comunque gli elementi essenziali del petitum, relativo ai beni ereditari da dividere, e della causa petendi, fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa; è, dunque, possibile la richiamata modifica della domanda di divisione, in quanto le diverse modalità di delazione dell'eredità configurano un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457 com. 2, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 24184 del 2019 Rv. 655462-01

Sez. 2, Sentenza n. 7709 del 30/03/2026 (Rv. 679054-02)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

G. (SOTTILE GIUSEPPE) contro G. (STECKHOLZER LORENZ)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 28/08/2020

168025 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE Limitazione della responsabilità per debiti ereditari "intra vires" - Accertamento della qualità di erede beneficiario nel giudizio di cognizione - Necessità - Deducibilità della qualità di erede beneficiario per la prima volta in sede di giudizio di legittimità o in sede esecutiva - Esclusione.

L'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, ove sia convenuto dal creditore del de cuius per l'intera pretesa, deve, al fine di contenere intra vires la propria responsabilità per i debiti ereditari, far valere tale propria qualità mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, la quale, comportando un accertamento in fatto, è liberamente invocabile anche in appello e rilevabile d'ufficio dal giudice soltanto nel giudizio di cognizione, cosicché, una volta che la questione non sia stata sollevata dalla parte, né rilevata dal giudice, nei gradi di merito, la sua deduzione risulta preclusa sia in sede esecutiva che nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23061 del 2015 Rv. 637156-01, N. 20531 del 2020 Rv. 659179-02, N. 25116 del 2014 Rv. 633537-01, N. 27626 del 2024 Rv. 672837-02, N. 23398 del 2022 Rv. 665254-01

Sez. 2, Sentenza n. 7709 del 30/03/2026 (Rv. 679054-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

G. (SOTTILE GIUSEPPE) contro G. (STECKHOLZER LORENZ)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 28/08/2020

SEZIONE SECONDA

133021 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE Presupposti della rinuncia all'azione - Valutazione complessiva della condotta processuale della parte - Sussistenza - Conseguenze - Estinzione dell'azione e cessazione della materia del contendere.

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE In genere.

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA In genere.

La rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può manifestarsi anche tacitamente, presuppone un'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, sicché è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi in modo inequivoco il venir meno del suo interesse a coltivare la domanda, derivandone l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dall'accettazione della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Vedi: N. 21685 del 2005 Rv. 584440-01, N. 15712 del 2021 Rv. 661480-01, N. 14170 del 2025 Rv. 674736-01, N. 19845 del 2019 Rv. 654975-01, N. 27697 del 2025 Rv. 676833-01

Sez. 2, Ordinanza n. 7823 del 31/03/2026 (Rv. 677622-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

C. (VERGA LUCA) contro C. (MALERBA CRISTINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2019

046070 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Richiesta di un condomino dei dati sugli inadempimenti degli altri - Obbligo di comunicazione dell'amministratore - Consenso degli interessati - Necessità - Esclusione - Fondamento.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

L'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 1130, n. 9), c.c. è tenuto a comunicare al condòmino che ne faccia richiesta gli inadempimenti degli altri condòmini, senza necessità del consenso degli interessati, perché, in base all'abrogato art. 24 d.lgs. n. 196 del 2003 e all'art. 6, lett. c), del regolamento UE 2016/679, il consenso non è richiesto, quando il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130 lett. 9, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 6 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1593 del 2013 Rv. 624998-01, N. 29323 del 2022 Rv. 665894-01

Sez. 2, Ordinanza n. 7972 del 31/03/2026 (Rv. 677623-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

C. (CIMINO GELSOMINA) contro P. (MINZI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2020

SEZIONE SECONDA

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Vendita immobiliare - Mendace dichiarazione ex art. 40 della l. n. 47 del 1985 - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell'alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell'atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l'immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 com. 3, Legge 20/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 20/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 30827 del 2025 Rv. 676941-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8230 del 2019 Rv. 653283-01

Sez. 2, Ordinanza n. 7991 del 31/03/2026 (Rv. 677655-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

A. (CONTRO BARBARA) contro Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/06/2020

100261 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Sentenza di accertamento di simulazione di vendita immobiliare trascritta - Terzo acquirente dello stesso immobile in base ad atto non trascritto - Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile l'opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c. contro la sentenza che accerta la simulazione dell'atto di vendita di un immobile, che sia stato trascritto, proposta dal terzo acquirente del medesimo bene, in base ad un atto non trascritto, perché, in forza della regola della priorità della trascrizione, egli non è titolare del diritto di proprietà sull'immobile e, quindi, tale sentenza non può arrecargli un pregiudizio giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9647 del 2007 Rv. 597788-01, N. 28779 del 2023 Rv. 669274-01, N. 31807 del 2022 Rv. 665997-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8057 del 01/04/2026 (Rv. 677497-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

S. (OLIVA ALFONSO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ISERNIA, 27/07/2023

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Deposito di documenti strettamente connessi all'impugnazione da parte dell'amministrazione - Termine ex art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Natura perentoria

SEZIONE SECONDA

- Esclusione - Deposito di altri documenti - Applicabilità del termine perentorio di cui all'art. 416 c.p.c.

Il termine ex art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 per il deposito di documenti strettamente connessi all'impugnazione da parte dell'amministrazione non è perentorio, in assenza di espressa previsione, a differenza di quello ex art. 416 c.p.c., che si applica agli altri documenti in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2011 num. 150 art. 7 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15887 del 2019 Rv. 654292-01

Sez. 2, Sentenza n. 8217 del 02/04/2026 (Rv. 677498-03)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

G. (STRADELLA UMBERTO) contro R. (TRIOLO GIACOMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/12/2023

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Caparra confirmatoria - Entità contenuta nei limiti della prestazione garantita - Nullità totale o parziale della clausola che la prevede - Contrasto con l'art. 2 cost. e con la buona fede oggettiva - Esclusione - Fondamento.

L'entità della caparra confirmatoria, se contenuta nei limiti della prestazione garantita, non può determinare la nullità totale o parziale della clausola che la prevede per contrasto con l'art. 2 cost. e la buona fede oggettiva, perché, avendo la caparra natura di pagamento anticipato, la sua misura è limitata ex lege entro la soglia del corrispettivo dovuto quale prestazione principale, e ciò ne esclude intrinsecamente la manifesta eccessività e la necessità di ricondurla ad equità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3694 del 2026 Rv. 676951-01

Sez. 2, Sentenza n. 8298 del 02/04/2026 (Rv. 677499-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

C. (COLABUCCI ALESSANDRA) contro M.

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi - Decreto di estinzione giudizio - Insussistenza dei presupposti - Istanza ex art. 391 comma 3 c.p.c. - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, è ammissibile l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per contestare la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., e, ove tale istanza sia proposta, la Corte procede all'esame nel merito del ricorso nel solo caso in cui accerti la non regolarità della declaratoria di estinzione. (Nella specie la S.C. , adita ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ha confermato il decreto di estinzione, ritenendo infondata la dedotta inapplicabilità, ratione temporis, del nuovo rito).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 33672 del 2025 Rv. 677196-01 Rv. 677196-02, N. 32732 del 2025 Rv. 677243-01, N. 19450 del 2025 Rv. 675684-01, N. 10131 del 2024 Rv. 670777-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8425 del 03/04/2026 (Rv. 677500-01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.

A. (LA SPINA GIUSEPPE) contro A. (FAZZUTTI ETTORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/05/2020

072053 DONAZIONE - "NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE" Negotium mixtum cum donatione - Vendita a prezzo inferiore a quello effettivo - Configurabilità - Condizioni

La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470

Massime precedenti Conformi: N. 10614 del 2016 Rv. 640051-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8426 del 03/04/2026 (Rv. 677624-01)

Presidente: SCARPA ANTONIO. Estensore: DE GIORGIO DAVIDE. Relatore: DE GIORGIO DAVIDE.

C. (CRISCUOLO FABRIZIO) contro I. (MIGALE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/07/2020

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria - Natura - Mandatario dei condomini - Conseguenze - Determinazione del compenso ai sensi dell'art. 1709 c.c. - Autonoma pattuizione - Valore di proposta contrattuale - Esclusione - Fattispecie.

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA In genere.

In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129 - vigente temporis - comma 1, c.c. non assume la qualità di ausiliario del giudice, ma quella di mandatario dei condomini, sicché il rapporto è di natura contrattuale, con obbligo di rendiconto verso l'assemblea e compenso regolato dall'art. 1709 c.c., previa autonoma pattuizione; ne consegue che non può attribuirsi all'approvazione del bilancio preventivo valore di proposta contrattuale nei confronti dell'amministratore, attesa l'autonomia tra la delibera di conferma e retribuzione e quella di approvazione del preventivo ex art. 1135, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva desunto l'accordo sul compenso dall'approvazione di un bilancio preventivo recante una voce "a titolo di spesa per l'amministrazione del condominio"

SEZIONE SECONDA

e dal mancato dissenso dell'amministratore in proposito all'atto della nomina, avvenuta peraltro svariati mesi dopo l'approvazione del suddetto preventivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 1135 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21966 del 2017 Rv. 645431-01, N. 11717 del 2021 Rv. 661321-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8432 del 03/04/2026 (Rv. 679055-01)

Presidente: SCARPA ANTONIO. Estensore: DE GIORGIO DAVIDE. Relatore: DE GIORGIO DAVIDE.

C. (D'ISA RENATO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE VERCELLI, 05/08/2020

046180 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE) Dichiarazione di approvazione delle tabelle millesimali - Natura, presupposti e fondamento - Conseguenze - Errore determinante la revisione delle tabelle - Applicabilità, rispettivamente, degli artt. 1428 e ss. c.c. e 69 disp. att. c.c. - Condizioni.

In tema di revisione e modificazione delle tabelle millesimali, qualora i condomini abbiano espressamente accettato una determinazione delle quote difforme dai criteri legali, dando vita ad una "diversa convenzione" ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., tale dichiarazione ha natura negoziale e, costituendo impegno irrevocabile, preclude di ottenerne la revisione ex art. 69 disp. att. c.c.; ove, invece, l'approvazione della tabella sia diretta alla mera determinazione quantitativa delle quote, senza incidere sulla portata dei diritti e obblighi di partecipazione, essa non ha natura negoziale e l'errore rilevante ai fini della revisione coincide con l'obiettivo divergenza tra valore effettivo delle unità immobiliari e valore proporzionale attribuito, e non con l'errore vizio del consenso ex art. 1428 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123 com. 1, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Cod. Civ. art. 1138

Massime precedenti Conformi: N. 1848 del 2018 Rv. 647385-01

Massime precedenti Vedi: N. 6735 del 2020 Rv. 657132-02, N. 10362 del 2025 Rv. 674563-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8500 del 06/04/2026 (Rv. 677501-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

F. (FIORESTA RAFFAELE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 19/09/2023

103056 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - CORRISPETTIVO Compenso del professionista - Liquidazione d'ufficio in misura inferiore a quella richiesta - Ammissibilità - Fondamento.

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE In genere.

SEZIONE SECONDA

In tema di contratto d'opera, la liquidazione giudiziale del corrispettivo in misura inferiore a quella domandata non richiede una specifica istanza dell'attore, rientrando nei poteri officiosi del giudice l'accoglimento della domanda per un importo minore, sicché, in mancanza di una convenzione sul compenso - ovvero di prova del medesimo - non consegue il rigetto della domanda, ma la determinazione del corrispettivo officio iudicis, ai sensi dell'art. 2225 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2225, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 21397 del 2013 Rv. 628359-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8563 del 06/04/2026 (Rv. 677502-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: DE GIORGIO DAVIDE. Relatore: DE GIORGIO DAVIDE.

A. (CENTIONI MICHELE) contro C. (RUSTIGNOLI SILVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/11/2022

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Decisione sulla sola competenza - Qualificazione del rapporto - Giudicato - Esclusione - Fondamento - Effetti sul successivo giudizio di merito davanti al giudice competente.

062007 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA In genere.

In presenza di una decisione sulla sola competenza, la qualificazione del contratto contenuta nella relativa pronuncia non è coperta da giudicato, in quanto costituisce un accertamento meramente strumentale e funzionale alla sola individuazione del giudice competente, restando impregiudicata la possibilità per il giudice del merito di procedere a diversa qualificazione del rapporto - ancorché in contrasto con le premesse della pronuncia sulla competenza -mediante l'esame e l'applicazione delle relative norme di diritto sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 19472 del 2019 Rv. 654769-01, N. 12890 del 2017 Rv. 644612-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8573 del 06/04/2026 (Rv. 677625-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: DE GIORGIO DAVIDE. Relatore: DE GIORGIO DAVIDE.

V. (CILIENTO LORENZO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/01/2021

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Richiesta di adempimento o di risoluzione del contratto - Conseguenze - Restituzione della caparra - Fondamento - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Limiti.

Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero della risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, in conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto

SEZIONE SECONDA

anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8571 del 2019 Rv. 653635-02

Massime precedenti Vedi: N. 23838 del 2025 Rv. 676020-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8969 del 09/04/2026 (Rv. 677981-03)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

L. (BORROMETI ROBERTO) contro V. (FIACCAVENTO MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/01/2023

173022 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI Sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. - Trascrizione di tale domanda - Effetti - Inefficacia delle trascrizioni eseguite sulla cosa successivamente da terzi.

La sentenza che accolga la domanda - a suo tempo regolarmente trascritta - di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita di un determinato immobile prevale, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., sulla trascrizione successiva eseguita da un terzo sul medesimo immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 2, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 4842 del 2019 Rv. 652628-03

Sez. 2, Ordinanza n. 8969 del 09/04/2026 (Rv. 677981-02)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE.

L. (BORROMETI ROBERTO) contro V. (FIACCAVENTO MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/01/2023

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Domanda di esecuzione in forma specifica - Rigetto per mancato adempimento o mancata offerta della prestazione inerente al prezzo - Formazione del giudicato - Successivo adempimento - Riproposizione della domanda - Preclusione - Sussistenza - Esclusione.

Il giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita, per il mancato adempimento o la mancata offerta della prestazione inerente al prezzo, non osta, sempre che il contratto non sia stato risolto, a che quella domanda possa essere riproposta, sulla base della sopravvenienza di detto adempimento o di detta offerta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 24922 del 2018 Rv. 650665-01

Massime precedenti Vedi: N. 24432 del 2025 Rv. 676243-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 8969 del 09/04/2026** (Rv. **677981-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

L. (BORROMETI ROBERTO) contro V. (FIACCAVENTO MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/01/2023

168291 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Successioni - Legato di res litigiosa - Natura obbligatoria della disposizione testamentaria - Testamento olografo - Trasferimento del diritto controverso - Legato di cosa altrui ex art. 651 c.c. - Successione nel rapporto giuridico pendente per volontà del testatore - Fattispecie.

In tema di successioni, il legato di res litigiosa, disposto anche mediante testamento olografo, integra un legato di cosa altrui ex art. 651 c.c. ed ha efficacia obbligatoria, in quanto il legatario, all'apertura della successione, non acquista la proprietà del bene attribuitogli, ma solo il diritto di conseguirne il trasferimento dal terzo, allorché il diritto oggetto del legato sia definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dei successori a titolo particolare che in un testamento olografo il de cuius aveva nominato "al fine di proseguire il giudizio" trasferendogli "ogni titolarità sul giudizio in corso").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 651

Massime precedenti Vedi: N. 11119 del 1998 Rv. 520396-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 8971 del 09/04/2026** (Rv. **677503-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

G. (MASTRODOMENICO ALESSANDRO) contro C. (CIPRIETTI SABATINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/06/2020

058014 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE Clausola penale - Funzione - Termine non essenziale - Compatibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie

La pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale per l'adempimento della prestazione, in conseguenza della diversa funzione e operatività del rapporto contrattuale, poiché mentre il termine di adempimento riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, la clausola penale si configura solo come mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento e costituisce una concordata liquidazione anticipata del danno derivatone, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza. (Nella specie, la S.C. ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale avverso la sentenza che aveva ritenuto dovuta la penale convenuta, accertando che la prestazione dedotta in contratto - ossia la realizzazione di un parcheggio e della strada di accesso - era stata eseguita oltre il termine pattuito di novanta giorni, e che la parte obbligata non aveva fornito la prova né dell'avvenuto adempimento nel termine, né della non imputabilità del ritardo, sicché è stata reputata irrilevante la mancata qualificazione del termine come essenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1457

Massime precedenti Conformi: N. 19358 del 2011 Rv. 619689-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 8978 del 09/04/2026** (Rv. **677504-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

L. (PILIA MARCO) contro P. (TEGAS TONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/10/2020

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Mancata determinazione, negoziale o giudiziale, della data di stipulazione del contratto definitivo - Regola dell'immediato adempimento - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze - Protrazione dell'inattività delle parti per oltre dieci anni - Estinzione del diritto all'anzidetta stipulazione per prescrizione - Configurabilità.

In materia di contratto preliminare, quest'ultimo è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la regola dell'immediato adempimento secondo il brocardo "quod sine die debetur statim debetur", con la conseguenza che l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14463 del 2011 Rv. 618410-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 8989 del 09/04/2026** (Rv. **677626-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **PENTA ANDREA**. Relatore: **PENTA ANDREA**.

M. (FICARRA ANTONINO) contro L. (GIAMBARRESI DARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/12/2020

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Sentenza fondata su questioni di puro diritto rilevate d'ufficio - Omessa sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Esclusione - Limiti - Violazione del dovere di segnalazione inerente questioni di fatto o miste di fatto e di diritto - Diversità delle conseguenze.

La sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, ad essere officiosamente rilevate siano state questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 15037 del 2018 Rv. 649558-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8989 del 09/04/2026 (Rv. 677626-02)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

M. (FICARRA ANTONINO) contro L. (GIAMBARRESI DARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/12/2020

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA
Opposizione tardiva - Decorrenza del termine - Dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato - Termine di chiusura decorrente dal compimento del primo atto di esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'atto, comunque acquisita dall'ingiunto, fermo restando che, a norma del comma 3 della medesima disposizione, l'opposizione è inammissibile una volta decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza che, rilevato il mancato ritiro del piego nonostante la consegna della comunicazione di avvenuto deposito alla moglie del destinatario, ha ritenuto perfezionata la notificazione decorsi dieci giorni dalla consegna della CAD sia per il notificante che per il notificato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7560 del 2022 Rv. 664561-01

Massime precedenti Vedi: N. 15221 del 2025 Rv. 675337-01

Sez. 2, Sentenza n. 9020 del 10/04/2026 (Rv. 678847-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: MACCARRONE TIZIANA. Relatore: MACCARRONE TIZIANA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

C. (COSTA ANDREA) contro B. (ANDREOTTA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/09/2021

133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE Nomina di un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c. - Interesse tutelato - Della parte rappresentata - Sussistenza - Di altre parti - Esclusione - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.

La nomina di un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., per il caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, è diretta a tutelare esclusivamente un interesse della parte rappresentata e non anche quello di altre parti, sicché esse non sono legittimate a sollevare questioni su situazioni di conflitto di interesse relative a parti diverse, salvo che ricorra un loro interesse da manifestare in modo idoneo e che non può esaurirsi in una generica esigenza di garanzia del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato la contumacia di una società partecipata dalla ricorrente, omettendo la nomina di un curatore speciale per il conflitto di interessi creatosi, a seguito della sottoposizione ad amministrazione giudiziaria, per l'identità tra gli amministratori delle due società parti del rapporto controverso, rilevando che la partecipante aveva avanzato la richiesta non in quanto socia di maggioranza della partecipata, ma quale soggetto autonomo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19149 del 2014 Rv. 633007-01

Sez. 2, **Sentenza n. 9028 del 10/04/2026** (Rv. **678884-01**)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: MACCARRONE TIZIANA. Relatore: MACCARRONE TIZIANA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

C. (MARTUCCELLI SILVIO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/09/2021

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Misure di prevenzione su beni dell'attivo fallimentare - Poteri degli amministratori giudiziari - Ampliamento ex artt. 63, comma 8, e 64, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011 - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie.

116003 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE In genere.

In caso di sequestro o confisca su beni ricompresi in tutto o in parte nell'attivo fallimentare, gli artt. 63, comma 8, e 64, comma 9, del d.lgs. n. 159 del 2011 prevedono l'ampliamento dei poteri di conservazione e gestione dei beni dell'amministratore giudiziario, che può promuovere anche azioni altrimenti esperibili solo in sede concorsuale, senza con ciò escludere il generale potere dell'amministratore giudiziario di agire o resistere nelle azioni in sede ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha affermato che gli amministratori giudiziari, nominati in occasione del sequestro - poi divenuto confisca - su alcuni beni della massa attiva fallimentare, potevano subentrare nell'azione di simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare promossa dal curatore prima della misura di prevenzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 63 com. 8, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 64 com. 9, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Sez. 2, **Ordinanza n. 9074 del 10/04/2026** (Rv. **678885-01**)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO. G. (GIANNATTASIO CARMINE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 06/07/2022

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Termine breve per impugnare - Decorrenza - Conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare - Rilevanza - Configurabilità - Fattispecie.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 c.p.c. come "dies a quo" e che come tale opera anche nei confronti del notificante, non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti. Ne consegue che deve escludersi che il termine possa decorrere dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla cancelleria del giudice "a quo" il rilascio della copia autentica della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, facendo decorrere il termine breve dalla data dell'estrazione di copia ad uso appello, anziché dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 326 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 2333 del 2023 Rv. 666712-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 15359 del 2008 Rv. 603864-01, N. 25526 del 2025 Rv. 676358-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9309 del 13/04/2026 (Rv. 677505-01)

Presidente: SCARPA ANTONIO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

S. (GERMINI SILVIA) contro A. (PROVVIDENZA MARIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 06/05/2020

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Supercondominio - Prestazione di un servizio - Riparto in capo ai singoli condomini della spesa comune agli edifici - Competenza dell'assemblea del supercondominio - Sussistenza - Fattispecie.

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE In genere.

046136 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESTENSIONE - IN GENERE In genere.

Rientra nella competenza dell'assemblea del supercondominio la deliberazione sulla ripartizione, tra i condòmini dei singoli edifici e su base millesimale, delle spese relative ad un servizio comune ai condomini. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto nulla, in quanto estranea alla sua competenza, la delibera dell'assemblea del supercondominio di ripartizione delle spese di riscaldamento tra i condòmini dei singoli edifici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67 com. 3, Cod. Civ. art. 1117 bis, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123

Massime precedenti Vedi: N. 1141 del 2023 Rv. 666675-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9332 del 13/04/2026 (Rv. 678886-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

P. (FADALTI LUIGI) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/10/2023

072072 DONAZIONE - REVOCAZIONE - PER INGRATITUDINE - IN GENERE Azione di revocazione per ingratitudine - Eccezione di decadenza - Scrutinio dei fatti e delle prove - Necessità - Ragioni - Conseguenze.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

L'eccezione di decadenza dall'azione di revocazione della donazione per ingratitudine necessita dello scrutinio di fatti e prove, in quanto è così dedotto un fatto estintivo, quale il decorso del tempo, che è oggetto di accertamento giudiziale al pari dei fatti costitutivi allegati dall'attore; il contrapposto onere probatorio gravante sulle parti, pertanto, si presta ad una piena istruttoria e l'eccezione non può essere valutata solo in base al contenuto degli atti di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 801, Cod. Civ. art. 802, Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2967

Sez. 2, Ordinanza n. 9465 del 14/04/2026 (Rv. 678887-01)

Presidente: SCARPA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

M. (VALFRE' GIORGIO) contro P. (IMPARATO DARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/07/2020

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Beni non inclusi nell'elenco dell'art. 1117 c.c. - Comproprietà dei condomini - Individuazione del titolo - Fattispecie.

046173 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE In genere.

La comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un lastrico solare avente esclusivamente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari comprese in un condominio orizzontale), può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell'acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., recante l'inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini, espressa nella forma scritta essenziale, alla nuova situazione di contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come parte comune un lastrico solare in virtù del richiamo, contenuto nell'atto di divisione costitutivo del condominio, al regolamento condominiale, a sua volta contenente generica indicazione delle parti comuni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1350 lett. 3, Cod. Civ. art. 2643 lett. 3, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 61, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 10370 del 2021 Rv. 661046-01, N. 23001 del 2019 Rv. 655243-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9539 del 14/04/2026 (Rv. 678848-01)

Presidente: TEDESCO GIUSEPPE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

L. (BARTOLOMEI JACOPO SEVERO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2018

168028 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA' - IN GENERE Declaratoria di decadenza dell'erede dal beneficio di inventario ex art. 779, comma 4, c.p.c. - Legittimazione ad agire - Prova del credito - Irrilevanza - Presentazione della preventiva dichiarazione di credito nella fase camerale - Sufficienza.

Ai fini della legittimazione ad agire in sede contenziosa per la declaratoria di decadenza dell'erede dal beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 779, comma 4, c.p.c., non occorre la prova del credito, essendo sufficiente la presentazione della preventiva dichiarazione di credito nella fase camerale della procedura liquidatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 509, Cod. Proc. Civ. art. 779 com. 4

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 9563 del 14/04/2026** (Rv. **678906-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.** P.M. **CELENTANO CARMELO.** (Conf.)

C. (TORRE MICHELE) contro F. (NOBILE ALESSIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 15/10/2019

046115 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA Assemblea condominiale - Attribuzioni ex art. 1135 c.c. - Estensione del potere deliberativo - Fattispecie.

In tema di condominio, il potere deliberativo dell'assemblea dei condomini, pur esteso oltre le attribuzioni esemplificativamente elencate nell'art. 1135 c.c., deve mantenersi nei limiti della gestione delle cose e dei servizi comuni. (Nella specie, la S.C. ha confermato - pur correggendone la motivazione, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. - la pronuncia della Corte territoriale di nullità della deliberazione assembleare che approvava il riparto, tra tutti i condomini, del servizio di animazione nell'ambito di un condominio costituito da unità sia residenziali che alberghiere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135

Massime precedenti Vedi: N. 5130 del 2007 Rv. 599141-01

Sez. 2, **Sentenza n. 9570 del 14/04/2026** (Rv. **678888-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **CELENTANO CARMELO.** (Conf.)

C. (FONTANAZZA ALESSANDRO) contro C. (CURIALE ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/09/2019

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Sistema di videosorveglianza - Installato in unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa in un complesso condominiale - Utilizzo - Disciplina applicabile - Ragioni - Conseguenze.

In materia di condominio, qualora un sistema di videosorveglianza sia installato all'interno di una unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa in un complesso condominiale, il suo utilizzo deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza nonché di limitazione delle finalità di cui all'art. 5 del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), in quanto dà luogo ad un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4 della richiamata disciplina; in conseguenza di ciò, l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà singola, con esclusione di ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, inerente alle parti comuni dell'edificio condominiale (quali cortili, pianerottoli, scale, anditi, aree destinate a parcheggio).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 4, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 5, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14346 del 2012 Rv. 623916-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 9571 del 14/04/2026** (Rv. **678889-01**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

P. (PIERANTOZZI ENRICO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2019

046077 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE Deliberazioni dell'assemblea - Vizio di eccesso di potere - Per contrarietà all'interesse dell'ente collettivo o deviazione dal suo modo di essere - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di assemblee condominiali, non è configurabile un vizio di eccesso di potere delle deliberazioni come contrarietà all'interesse dell'ente collettivo o deviazione dal suo modo d'essere, giacché una deliberazione non può avere causa diversa da quella prevista ex lege, senza che rilevino i motivi individuali che abbiano mosso i singoli condomini ad adottarla; il voto di questi non costituisce, infatti, esecuzione di un rapporto contrattuale e non può quindi valutarsi secondo il canone di buona fede ex art. 1375 c.c., a salvaguardia dei concorrenti diritti patrimoniali dei comproprietari di minoranza, cosicché le determinazioni in sede assembleare non rappresentano atti di adempimento di un rapporto associativo e non sono preordinate alla migliore attuazione di un contratto connotato da una comunione di scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 14428 del 2025 Rv. 674737-04, N. 5061 del 2020 Rv. 657265-01, N. 20135 del 2017 Rv. 645763-01, N. 2636 del 2021 Rv. 660316-01, N. 15320 del 2022 Rv. 664798-01

Sez. 2, **Sentenza n. 9572 del 14/04/2026** (Rv. **678890-02**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Parz. Diff.)

R. (SORACI GIUSEPPE) contro A. (CANDIDO BONAVENTURA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/02/2019

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Sentenza determinativa dell'indennità di sopraelevazione - Pronuncia individuale e proporzionale nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione incidentale tardiva - Inammissibilità - Ragioni.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

In tema di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., ove la sentenza determinativa della stessa sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano ed in favore degli altri condomini, si è in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cui le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, e dunque l'impugnazione della sentenza resa in tale situazione di cumulo di cause scindibili rimane riferita ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati; ne consegue che non è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, vertendosi in caso di cumulo soggettivo di attori e convenuti per l'accertamento di crediti e di debiti a ciascuno di loro autonomamente spettanti, senza che l'impugnazione principale proposta da uno di essi possa rimettere in discussione le posizioni delle altre parti.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 28008 del 2024 Rv. 672553-01

Sez. 2, Sentenza n. 9572 del 14/04/2026 (Rv. 678890-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Parz. Diff.)

R. (SORACI GIUSEPPE) contro A. (CANDIDO BONAVENTURA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/02/2019

046185 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO Sentenza determinativa dell'indennità di sopraelevazione - Pronuncia individuale e proporzionale nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione della sentenza riferita ad alcuni rapporti processuali cumulati - Formazione del giudicato rispetto agli altri - Sussistenza.

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.

In tema di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., ove la sentenza determinativa della stessa sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano ed in favore degli altri condomini, si è in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cui le cause, per loro natura scindibili, restano distinte; ne consegue che, pur in presenza di identità delle questioni, permane l'autonomia dei diversi rapporti processuali e delle singole causae petendi, e pertanto l'impugnazione della sentenza riferita ad alcuni soltanto dei rapporti processuali così cumulati non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23256 del 2016 Rv. 642067-01, N. 11490 del 2020 Rv. 658268-01

Sez. 2, Sentenza n. 9573 del 14/04/2026 (Rv. 678891-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

C. (GIANNUOLO STEFANO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/05/2019

046165 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) Impianti - Collocazione - Nel muro perimetrale comune di un edificio condominiale - Possibilità - Limiti - Fattispecie.

Il muro perimetrale comune ha non solo la funzione primaria di sostegno dello stabile, ma anche quella, accessoria e secondaria, di appoggio di impianti, eventualmente al servizio di una singola proprietà esclusiva, purché tale utilizzazione sia contenuta entro i limiti di cui all'art 1102 c.c., relativi alla possibilità per gli altri partecipanti di "farne parimenti uso" nonché alla non alterazione della "destinazione", e sempre che essa non rechi pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato e non ne alteri il decoro architettonico, restando ferma la possibilità di introdurre

SEZIONE SECONDA

al riguardo apposita disciplina a mezzo del regolamento di condominio - o di cd. delibera-regolamento - purché essa non menomi i diritti di ciascun condomino risultanti dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, o introduca una generalizzata proibizione di uso delle parti comuni, o, infine, deroghi alle disposizioni elencate dall'art. 1138, comma 4, c.c. (Fattispecie relativa all'installazione, da parte di alcuni condomini ed a servizio delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, di condizionatori sulla facciata esterna dell'edificio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1138 com. 4

Sez. 2, Sentenza n. 9575 del 14/04/2026 (Rv. 678907-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

C. (SOLETTA GIORGIO) contro T. (LAURENTI NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 04/11/2019

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Amministratore di condominio - Legittimazione attiva e passiva in giudizio - Ambito - Estensione ad obblighi esclusivi dei singoli condomini - Esclusione - Fattispecie.

In tema di amministrazione di condominio, il potere di rappresentanza dell'amministratore è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'articolo 1130 c.c., anche con riferimento al profilo della legittimazione ad agire e resistere in giudizio, giacché i 'maggiori poteri' a lui conferibili con il sistema delle delibere maggioritarie possono solo ampliare, ma pur sempre nell'ambito della sfera della realizzazione dell'interesse comune, le ordinarie attribuzioni già spettanti per legge all'amministratore; quest'ultimo, pertanto, rappresenta i condòmini ed è legittimato ad agire o a resistere in giudizio nei rapporti con i terzi nelle sole controversie che riguardano interessi comuni al condominio, e non già nei rapporti relativi a diritti e obblighi di esclusiva titolarità dei singoli condòmini, tranne che nel caso in cui vi sia conferimento di apposito mandato degli stessi, mediante atti distinti o deliberazione unanime dell'assemblea condominiale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto non necessario uno specifico atto scritto proveniente dai singoli condomini ai fini della prova della sussistenza del predetto mandato, ritenendo che quest'ultimo potesse evincersi da deliberazioni consorziali che avevano conferito anche espressi mandati di pagamento e sulla base di facta concludentia, emergenti dal concreto atteggiarsi dei rapporti tra amministratore, condòmini e terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Vedi: N. 2523 del 1981 Rv. 413299-01, N. 278 del 1997 Rv. 501716-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9607 del 15/04/2026 (Rv. 678892-01)

Presidente: . Estensore: . P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

T. (STANISCIA NICOLA) contro S.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Spese di giustizia - Recupero - Cognizione sulla pretesa

SEZIONE SECONDA

sottostante al titolo esecutivo - Competenza ratione materiae - Tribunale - Sussistenza - Conseguenze in tema di opposizione all'esecuzione.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di recupero di spese di giustizia, la cognizione della pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo va attribuita, ratione materiae, al tribunale; ne consegue che l'opposizione all'esecuzione, la quale investe l'an della pretesa e dunque involge la medesima materia, non può essere radicata dinanzi al giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, DPR 30/03/2002 num. 115 art. 205 CORTE COST., DPR 30/03/2002 num. 115 art. 227 ter

Massime precedenti Vedi: N. 10395 del 2016 Rv. 640065-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9620 del 15/04/2026 (Rv. 678970-01)

Presidente: TEDESCO GIUSEPPE. Estensore: PASTORE FRANCESCA. Relatore: PASTORE FRANCESCA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

contro

Regola competenza

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione - Competenza - Del Tribunale - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Il giudizio di opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 si svolge secondo le regole del processo di cognizione ordinaria, in quanto costituisce un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di iscrivere l'ipoteca (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del Giudice di pace, in applicazione dell'art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011, fondandosi l'iscrizione su crediti derivanti da sanzioni del codice della strada).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23564 del 2026, N. 24234 del 2015 Rv. 637764-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10095 del 18/04/2026 (Rv. 677914-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: DE GIORGIO DAVIDE. Relatore: DE GIORGIO DAVIDE.

N. (GRECO PIETRO) contro P. (DE SANTIS STANISLAO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/05/2021

058239 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Pronuncia di rescissione - Effetto liberatorio ed effetto restitutorio - Fondamento.

In tema di contratti ad esecuzione continuata o periodica, la pronuncia di rescissione produce l'effetto liberatorio ex nunc delle prestazioni non ancora eseguite e l'effetto restitutorio delle prestazioni già eseguite limitatamente alla parte eccedente la controprestazione, poiché il vizio rescissorio incide sulla causa del negozio.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1447, Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 715 del 2018 Rv. 647258-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10328 del 20/04/2026 (Rv. 677915-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

B. (GUARINO VINCENZO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 30/03/2023

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Rigetto dell'istanza di ammissione pronunciato dal magistrato di sorveglianza - Competenza sull'opposizione - Regime introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011.

218006 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione pronunciato dal magistrato di sorveglianza va proposta al Presidente del Tribunale di sorveglianza cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, atteso che l'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, valorizza il criterio della prossimità organizzativa tra il giudice primo decidente e il giudice dell'opposizione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17010 del 2023 Rv. 668391-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10329 del 20/04/2026 (Rv. 677916-01)

Presidente: SCARPA ANTONIO. Estensore: PIZZELLA ARTURO. Relatore: PIZZELLA ARTURO.

C. (CONSOLE ANTONIO) contro R. (DE PALMA CLAUDIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 30/12/2019

046105 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Lavori straordinari appaltati dal condominio - Oneri condominiali - Opposizione a decreto ingiuntivo del condòmino moroso - Doglianza relativa alla mancata o inesatta esecuzione della prestazione dell'appaltatore - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di oneri condominiali relativi a lavori straordinari appaltati dal condominio, il condòmino destinatario di un decreto ingiuntivo non può, con l'opposizione a tale provvedimento monitorio, lamentare la mancata o inesatta esecuzione della prestazione eseguita dall'appaltatore, giacché ciò che viene in rilievo non è il rapporto contrattuale con l'appaltatore e l'eventuale inadempimento di quest'ultimo ma, piuttosto, il debito del condòmino moroso nei confronti del condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10371 del 2021 Rv. 661618-02, N. 2049 del 2013 Rv. 625051-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 10373 del 20/04/2026 (Rv. 678049-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

T. (FERRONE ALESSANDRO) contro C. (LEPONE ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2019

058247 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA' - IN GENERE Eccessiva onerosità sopravvenuta - Risoluzione ex art. 1467 c.c. - Applicabilità al contratto preliminare - Ammissibilità - Fondamento - Valutazione dell'alterazione sopravvenuta del sinallagma - Riferimento alle prestazioni del contratto definitivo - Sussistenza.

058250 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA' - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
In genere.

Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. è applicabile anche al contratto preliminare perché quest'ultimo ben può ricondursi allo schema ed al meccanismo del contratto ad esecuzione differita, cosicché, in tal caso, la valutazione circa la sopravvenienza dell'alterazione del sinallagma deve fare riferimento al regolamento fissato per l'adempimento delle prestazioni corrispettive nel contratto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1467

Massime precedenti Vedi: N. 2615 del 1982 Rv. 420469-01, N. 167 del 1976 Rv. 378815-01, N. 4554 del 1989 Rv. 464025-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10385 del 20/04/2026 (Rv. 678596-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

M. (CASALINO GILBERTO) contro B. (ANTONUCCI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/12/2019

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Tardivo deposito di documenti in primo grado - Rilevabilità da parte del giudice - D'ufficio o su deduzione di parte - Limite temporale - Grado di giudizio in cui si verifica la violazione - Rilevabilità nel grado successivo - Condizioni - Proposizione di motivo d'impugnazione - Conseguenze.

In tema di preclusioni processuali, la tardività del deposito dei documenti nel giudizio può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice per tutto il corso del grado in cui essa si verifica o, nel grado successivo, solo ove sia fatta oggetto di motivo d'impugnazione; in mancanza, è preclusa la possibilità di far valere la nullità, in quanto, esaurito il potere officioso del giudice, si riepande la regola ex art. 157, comma 3, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 21529 del 2021 Rv. 662196-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10385 del 20/04/2026 (Rv. 678596-02)

SEZIONE SECONDA

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

M. (CASALINO GILBERTO) contro B. (ANTONUCCI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/12/2019

058017 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Identità dei relativi soggetti - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di simulazione relativa parziale di due negozi di compravendita immobiliare collegati.

Il collegamento negoziale postula, sul piano oggettivo, la sussistenza di un nesso teleologico e, sul piano soggettivo, la volontà delle parti di realizzare un programma negoziale unitario volto al perseguimento di un fine ulteriore rispetto a quello dei singoli atti, senza richiedere necessariamente l'identità soggettiva delle parti dei diversi negozi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato il collegamento tra due coeve vendite immobiliari parzialmente simulate, tale per cui, nella prima, la società venditrice aveva trasferito un immobile dichiarando un prezzo inferiore a quello realmente pattuito e, nella seconda, l'acquirente del primo immobile aveva trasferito al legale rappresentante della medesima società altro immobile al prezzo, mai versato, pari alla differenza sul prezzo realmente voluto della prima vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470

Massime precedenti Vedi: N. 6586 del 1984 Rv. 438138-01, N. 13888 del 2015 Rv. 635921-01, N. 5851 del 2006 Rv. 586495-01, N. 13861 del 2013 Rv. 626784-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10423 del 20/04/2026 (Rv. 678528-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

P. (PRETE ROBERTO) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TREVISO, 21/09/2019

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Difesa d'ufficio - Imputato - Estensione a quest'ultimo della disciplina consumeristica - Conseguenze - Applicazione dell'art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005 - Competenza territoriale inderogabile.

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

In tema di competenza territoriale, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento del compenso al difensore d'ufficio, l'imputato assistito riveste la qualifica di consumatore, in quanto la prestazione del difensore, pur originando da un atto dell'autorità, si estrinseca in un rapporto di natura privatistica tra professionista e persona fisica estranea ad un'attività imprenditoriale o professionale, con conseguente applicabilità del foro esclusivo del consumatore ex art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005, radicato nel luogo di residenza o domicilio dell'assistito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 66 bis

Massime precedenti Vedi: N. 20649 del 2025 Rv. 676007-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10443 del 21/04/2026 (Rv. 678529-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

SEZIONE SECONDA

A. (POGGI LUDOVICA) contro Q. (BARNABA SIMONE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2024

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Portafoglio clienti - Elemento essenziale dell'attività dell'agente - Conseguenze - Variazioni da parte del preponente - Limiti - Principi di correttezza e buona fede.

In tema di contratto di agenzia, il portafoglio clienti costituisce elemento essenziale dell'attività promozionale dell'agente, sicché le variazioni operate dal preponente, pur consentite dagli accordi economici collettivi, devono essere previste entro limiti predeterminati ed esercitate nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede; in tale prospettiva, il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione impone la preventiva conoscibilità dell'impegno assunto e dei criteri della sua determinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1743, Cod. Civ. art. 1749

Massime precedenti Vedi: N. 9365 del 2023 Rv. 667186-01, N. 13580 del 2015 Rv. 635837-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 10494 del 21/04/2026** (Rv. **677982-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

O. (MANFREDI RICCARDO) contro D. (INZILLO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/06/2024

157093 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - AMPLIAMENTO Ampliamento della servitù di passaggio - Da pedonale a carrabile - Requisiti - Appartenenza del fondo servente a portatore di handicap - Necessità - Esclusione.

L'ampliamento di una servitù di passaggio, da pedonale a carrabile, richiede che preesista una servitù di passaggio sul fondo servente, che il fondo dominante non abbia uscita diretta sulla pubblica via e che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o l'uso conveniente del fondo dominante, ovvero per le esigenze abitative di esso, nel senso di una piena accessibilità alla casa di abitazione, senza che sia necessaria l'appartenenza del fondo a un soggetto portatore di handicap o con ridotta capacità motoria e sempre che il passaggio imposto non comporti un sacrificio del fondo servente maggiore del beneficio per quello dominante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14103 del 2012 Rv. 623564-01, N. 9860 del 1990 Rv. 469399-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 10534 del 21/04/2026** (Rv. **677917-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

S. (ZITO DAVIDE) contro D. (TORRESE GENNARO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/01/2021

046128 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI Lastrico solare o terrazza a livello

SEZIONE SECONDA

di proprietà o uso esclusivo - Funzione di copertura di una sola unità immobiliare - Infiltrazioni - Spese di riparazione - Riparto - Criterio ex 1125 e non ex art. 1126 c.c. - Fondamento.

In tema di condominio negli edifici, nel caso di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello, di proprietà o di uso esclusivo di uno dei condomini, che copra una sola unità immobiliare, il riparto delle spese di riparazione va effettuato secondo il criterio di cui all'art. 1125 c.c., particolare declinazione di quello ex art. 1123 c.c. e non secondo il criterio derogatorio di cui all'art. 1126 c.c., giacché, in tale situazione, viene meno la ratio di quest'ultima disposizione, che è quella di non far gravare iniquamente sui condomini serviti dalla copertura una spesa che avvantaggia, in modo particolare, colui che trae da tale porzione immobiliare benefici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla funzione di copertura della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1125, Cod. Civ. art. 1126

Massime precedenti Vedi: N. 23250 del 2023 Rv. 668705-01

Sez. 2, Sentenza n. 10608 del 21/04/2026 (Rv. 678530-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)*

L. (FIERRO FRANCESCO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 25/01/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Ausiliario direttore dei lavori - Incarico di esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione di infiltrazioni - Attività "mista" esecutiva e di accertamento - Comune finalità di attuazione di provvedimento cautelare - Criterio dell'unitarietà funzionale - Rilevanza - Conseguenze - Liquidazione a vacanze - Principio di omnicomprensività.

Qualora all'ausiliario del giudice, nominato direttore dei lavori con incarico di esecuzione di opere necessarie all'eliminazione di infiltrazioni, che comporti lo svolgimento di un'attività mista, cioè comprendente sia prestazioni esecutive, non tabellate, che di accertamento, tutte funzionalmente finalizzate alla comune attuazione di un medesimo provvedimento cautelare, tale incarico va considerato unitario, con conseguente applicazione del criterio di liquidazione a vacanze anche per le attività di accertamento, in ragione dei principi di unitarietà funzionale e di omnicomprensività degli onorari ove le diverse attività non siano riconducibili a incarichi autonomi e distinti.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 54 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 275, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 11, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16768 del 2023 Rv. 668049-01

Sez. 2, Sentenza n. 10614 del 21/04/2026 (Rv. 677918-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

P. (PARISI MARCO) contro C. (GEMELLI ANTONIO)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/06/2024

SEZIONE SECONDA

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. - Decreto di estinzione a seguito di mancata istanza di decisione - Successiva istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Proponibilità per la verifica della regolarità della statuizione adottata - Conseguenze.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi in cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2 e 391, comma 3, c.p.c., può essere proposta, ai sensi di quest'ultima disposizione, istanza per la verifica della regolarità della statuizione adottata, sicché l'esame del ricorso per cassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 32732 del 2025 Rv. 677243-01

Sez. 2, **Sentenza n. 10615 del 21/04/2026** (Rv. **677919-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Conf.)

S. (BRUNI ALBERTO MARIA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/09/2020

033001 BORSA - IN GENERE Insider trading secondario - Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative - Assoluzione penale o archiviazione dell'insider primario - Rilevanza - Esclusione.

254013 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE In genere.

In tema di insider trading secondario, la violazione amministrativa non richiede un collegamento causale orientato tra la conoscenza posseduta e la comunicazione ad opera di un informatore qualificato, bensì il nesso eziologico tra il possesso dell'informazione e l'utilizzo di essa mediante operazioni su strumenti finanziari, cosicché l'assoluzione o l'archiviazione, in sede penale, a favore dell'insider primario, non fa venir meno l'illecito amministrativo di cui risponde l'insider secondario ed è perciò priva di effetti nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative inflitte a quest'ultimo dall'autorità di vigilanza.

Riferimenti normativi: TUF [rnc : art = 0187 02, com = 0004, gen = LS, sp = TUF]

Massime precedenti Vedi: N. 14273 del 2025 Rv. 674585-01

Sez. 2, **Sentenza n. 10668 del 22/04/2026** (Rv. **678597-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

C. (MENCHINI SERGIO) contro C. (BIRGA RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/02/2020

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Effetti - Configurabilità del fatto concorrente come fonte di autonoma ragione di danno risarcibile in favore del danneggiante - Esclusione.

L'art. 1227, comma 1, c.c., operante anche in caso di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., prevede, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, soltanto la diminuzione del risarcimento al medesimo dovuto, proporzionalmente alla

SEZIONE SECONDA

gravità della colpa di questi ed all'entità delle sue conseguenze, operandosi così una compensazione parziale in sede di liquidazione del danno, senza che il menzionato fatto concorrente possa venire altresì preso in considerazione come produttivo di un'autonoma ragione di danno risarcibile in favore del danneggiante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 1344 del 1984 Rv. 433470-01

Sez. 2, Sentenza n. 10668 del 22/04/2026 (Rv. 678597-02)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

C. (MENCHINI SERGIO) contro C. (BIRGA RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/02/2020

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Diverse ipotesi normative di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 1227 c.c. - Ipotesi del comma 2 - Comportamento del debitore - Valutazione - Criteri.

A differenza dell'ipotesi regolata dal comma 1 dell'art. 1227 c.c. - che concerne l'incidenza del comportamento colposo del creditore danneggiato nella determinazione del danno e rileva ai fini di una proporzionale riduzione del risarcimento - l'ipotesi disciplinata dal comma 2, in presenza di un fatto dannoso imputabile, sotto il profilo causale, al solo debitore, ne esclude la risarcibilità limitatamente alle conseguenze ulteriori che il creditore avrebbe potuto evitare con il proprio comportamento, successivo all'evento, cosicché, in relazione a tale ipotesi, il contegno del creditore va valutato - indipendentemente dalla violazione di obblighi contrattuali - sotto il profilo dell'eventuale omissione dell'ordinaria diligenza richiesta dal medesimo art. 1227 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7319 del 1986 Rv. 449375-01, N. 842 del 2002 Rv. 551810-01, N. 15231 del 2007 Rv. 598303-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10673 del 22/04/2026 (Rv. 678547-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

D. (GUARALDI BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/06/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Indennizzo - Quantificazione - Soglia minima indicata dal legislatore - Potere del giudice di scendere al di sotto - Carattere bagatellare o irrisorio della pretesa - Valutazione - Criteri - Fattispecie.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare l'indennizzo, può liquidare una somma inferiore alla soglia minima prevista dal legislatore, purché la pretesa fatta valere abbia carattere bagatellare o irrisorio, da valutarsi in concreto alla stregua del valore del bene oggetto della lite e delle condizioni soggettive della parte danneggiata. (Nella specie, con riferimento alla durata di una procedura fallimentare, la S.C. ha cassato il decreto di liquidazione dell'indennizzo al di sotto dei minimi, fondato sulla ritenuta

SEZIONE SECONDA

modesta entità delle pretese fatte valere nel fallimento, non avendo la Corte territoriale considerato che si trattava di crediti di lavoratori dipendenti della società fallita, ammontanti a diverse migliaia di euro, anche dopo il parziale pagamento del Fondo Inps).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 974 del 2020 Rv. 657244-01, N. 3970 del 2024 Rv. 670308-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10674 del 22/04/2026 (Rv. 678548-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

C. (GUARALDI BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/06/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89 del 2001 - Applicabilità alle procedure fallimentari - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il comma 1-bis dell'art. 2-bis l. n. 89 del 2001, non è applicabile alle procedure fallimentari, in quanto la presenza di più di dieci o, addirittura, di più di cinquanta parti, costituisce evenienza infrequente nel processo di cognizione, mentre, al contrario, nelle procedure concorsuali, la pluralità di creditori rappresenta ipotesi fisiologica e ordinaria, cosicché l'applicazione ad esse della disposizione di cui si tratta produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 1 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25181 del 2021 Rv. 662165-02

Sez. 2, Ordinanza n. 10677 del 22/04/2026 (Rv. 678549-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

Z. (GUARALDI BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/06/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Crediti insinuati al passivo fallimentare - Protrazione dei tempi per il soddisfacimento - Implemento dell'attivo - Conseguimento di vantaggio per i creditori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la protrazione dei tempi di soddisfacimento dei crediti insinuati al passivo fallimentare non può essere intesa quale forma di "vantaggio patrimoniale" per i relativi creditori, neppure nel caso in cui l'allungamento della procedura, oltre il tempo ragionevole, abbia procurato l'implemento dell'attivo, così divenuto

SEZIONE SECONDA

sufficiente a soddisfare i creditori che si dolgono dell'irragionevole durata, in quanto non si tratta di un vantaggio diverso e ulteriore, determinato della durata del processo, ma estraneo alla sua finalità propria, bensì della soddisfazione del credito, conseguita oltre il limite della durata ragionevole. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui la Corte territoriale aveva disatteso la domanda dei ricorrenti, dipendenti della società dichiarata fallita, sul presupposto che proprio la durata abnorme del procedimento e la conseguente, sopravvenuta, capienza dell'attivo distribuibile aveva permesso il completo pagamento dei crediti da essi vantati).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7231 del 2025 Rv. 674000-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10683 del 22/04/2026 (Rv. 678550-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

F. (GUARALDI BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/05/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Giudizio di opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Natura - Rapporti con la fase monitoria - Regime anteriore alla l. n. 134 del 2012 - Domanda proposta in pendenza del giudizio presupposto - Estensione della richiesta indennitaria al periodo di ulteriore durata del processo presupposto - Mutatio libelli - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; pertanto, nel sistema anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, in caso di domanda di equa riparazione proposta in pendenza del giudizio presupposto, l'estensione di essa al periodo di ulteriore durata di quest'ultimo non configura mutatio libelli, trattandosi di protrazione della stessa violazione della ragionevole durata, cosicché tale integrazione dell'originaria domanda può essere oggetto di specifica allegazione da parte del ricorrente nel corso del giudizio di opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9728 del 2020 Rv. 658012-01, N. 22300 del 2019 Rv. 654921-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10690 del 22/04/2026 (Rv. 678551-01)

Presidente: SCARPA ANTONIO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.

B. (DEL VECCHIO ARNALDO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2022

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Parti comuni dell'edificio - Titolo negoziale costitutivo di un diritto reale di cd. uso esclusivo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

SEZIONE SECONDA

070001 DIRITTI REALI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Sulle parti comuni dell'edificio condominiale non è ammissibile la costituzione, mediante titolo negoziale, di un diritto esclusivo d'uso, in quanto esso determina lo svuotamento del diritto di proprietà e si infrange contro il principio del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi; pertanto, la previsione di tale diritto, al momento della costituzione del condominio, impone di verificare, di volta in volta, se le parti abbiano inteso limitarsi all'attribuzione dell'uso esclusivo, riservando la proprietà all'alienante, oppure ricondurre il diritto concesso, sussistendone i presupposti di legge, in quello reale d'uso di cui all'art. 1021 c.c. o, ancora, abbiano inteso concedere un uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1021

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28972 del 2020 Rv. 659712-01

Sez. 2, Sentenza n. 10762 del 23/04/2026 (Rv. 678607-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO. P.M. TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

V. (CAVAGNA GIUSEPPE VALTER) contro G. (SCARANO CHIARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/02/2020

058204 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI Determinabilità dell'oggetto - Esclusivo ricorso ad elementi contenuti nell'atto - Conseguenze - Immobile ubicato in territorio italiano - Ordine di trasferimento della proprietà emanato da giudice straniero - Preesistente impegno assunto in forma scritta - Accertamento - Necessità - Fondamento - Art. 1350 c.c. - Principio di ordine pubblico.

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE In genere.

Nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, l'oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendosi utilizzare elementi ad esso estranei, cosicché il riconoscimento dell'efficacia di un ordine straniero di trasferimento della proprietà di un immobile sito nel territorio dello Stato italiano presuppone, necessariamente, l'accertamento di un preesistente impegno del proprietario a vendere il cespite, assunto in forma scritta o comunque recepito in un provvedimento giudiziario, in ragione del disposto dell'art. 1350 c.c., a cui va attribuita, anche alla stregua dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, natura di principio di ordine pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2034, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 11828 del 2018 Rv. 648440-01, N. 1803 del 1972 Rv. 358783-01, N. 12297 del 2011 Rv. 617826-01, N. 19599 del 2016 Rv. 641310-01 Rv. 641313-01, N. 8731 del 2023 Rv. 667507-01, N. 22183 del 2024 Rv. 672169-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14828 del 2012 Rv. 623290-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10858 del 23/04/2026 (Rv. 678555-01)

Presidente: **PICARO VINCENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

SEZIONE SECONDA

F. (ARENA BERARDINO) contro E. (MONDELLI DONATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/06/2022

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma o cassazione della sentenza non definitiva - Conseguenze - Ricorso contro la sentenza definitiva - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità.

La riforma o la cassazione della sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunce rese con quella definitiva, in quanto dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.) e determina la sopravvenuta inammissibilità, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità, del ricorso proposto contro tale ultima sentenza, per la mancanza, al momento della decisione, del provvedimento impugnabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Conformi: N. 15411 del 2019 Rv. 654272-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 10876 del 23/04/2026** (Rv. **678556-02**)

Presidente: **PICARO VINCENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

P. (PRETE GIANLUCA) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/07/2022

136159 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINO CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) - IN GENERE Costruzione a confine di strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio - Estensione dell'esonero dal rispetto delle distanze legali - Conseguenze sulla domanda di riduzione in pristino.

L'esonero dal rispetto delle distanze legali, previsto dall'art. 879, comma 2, c.c., per le costruzioni al confine con piazze e vie pubbliche, riguarda anche le costruzioni poste al confine con strade di proprietà privata, gravate da servitù pubbliche di passaggio, cosicché l'utilizzo concreto della strada, da parte della collettività, preclude la domanda di riduzione in pristino proposta dal proprietario frontista che si assuma danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27364 del 2018 Rv. 651024-02 Rv. 651024-03, N. 18676 del 2023 Rv. 668395-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 10876 del 23/04/2026** (Rv. **678556-01**)

Presidente: **PICARO VINCENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

P. (PRETE GIANLUCA) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/07/2022

136161 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINO CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) - STRADE VICINALI O SOGGETTE AD USO PUBBLICO Art. 879, comma 2, c.c.

SEZIONE SECONDA

- Rinvio a "le leggi e i regolamenti" - Interpretazione - Deroga alla inapplicabilità delle norme relative alle distanze - Esclusione.

Il rinvio, contenuto nell'art. 879, comma 2, c.c., alle leggi e ai regolamenti che riguardano le costruzioni "che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche" non va interpretato come deroga all'inapplicabilità, prevista dal medesimo art. 879, comma 2, c.c., delle norme sulle distanze alle pubbliche strade e piazze, concernendo, invece, la disciplina in tema non già di "distanze", bensì di "fabbricati".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879 com. 2, Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 27364 del 2018 Rv. 651024-01

Massime precedenti Vedi: N. 18676 del 2023 Rv. 668395-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10978 del 24/04/2026 (Rv. 677920-01)

Presidente: SCARPA ANTONIO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

C. (IASIELLO PAOLO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/03/2022

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Processo svoltosi contro un condomino - Indennizzo - Ripartizione anche in favore del condomino titolare di un interesse confliggente nella lite - Esclusione.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, nell'ipotesi in cui il condominio abbia ottenuto l'indennizzo per la non ragionevole durata del processo svoltosi contro un condomino, detto indennizzo non deve essere ripartito anche in favore del medesimo condomino titolare di un interesse confliggente nella lite intrapresa, indipendentemente dal fatto che questi abbia agito autonomamente per ottenere l'equa riparazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1132, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135

Massime precedenti Vedi: N. 20477 del 2025 Rv. 676003-01, N. 3192 del 2023 Rv. 666856-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11147 del 25/04/2026 (Rv. 677921-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

F. (CARDI MARCELLO) contro A. (ANGELINI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/11/2023

097027 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - ATTIVITA' SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - SPECIALITA' MEDICINALI (PRODUZIONE E COMMERCIO) - IN GENERE Sanzioni amministrative - Medicinali a uso umano - D.lgs. n. 219 del 2006 - Distribuzione all'ingrosso e al dettaglio - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA

097146 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - IN GENERE In genere.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In materia di sanzioni amministrative per violazioni del d.lgs. n. 219 del 2006, le autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso e alla vendita al dettaglio di medicinali a uso umano rispondono a finalità sostanziali di tutela della salute pubblica e di tracciabilità dei farmaci, imponendo la necessaria distinzione tra le due attività, anche quando esercitate dal medesimo soggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sanzione amministrativa irrogata al farmacista che, autorizzato alla distribuzione all'ingrosso, aveva acquistato i medicinali da distribuire con il codice della propria attività al dettaglio, trasferendoli poi dal magazzino della farmacia a quello della vendita all'ingrosso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/04/2006 num. 219 art. 100, Decreto Legisl. 24/04/2006 num. 219 art. 104, Decreto Legisl. 24/04/2006 num. 219 art. 147 com. 4, Decreto Legisl. 24/04/2006 num. 219 art. 148 com. 13

Sez. 2, Ordinanza n. 11246 del 27/04/2026 (Rv. 677922-01)

Presidente: SCARPA ANTONIO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

C. (ADERNO' CORRADO) contro C. (TINAGLIA FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/11/2019

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Assemblea - Possibilità di sostituzione all'amministrazione - Sussistenza - Conseguenze - Lite promossa nei confronti del Condominio - Potere di transigere o rinunciare alla lite in capo all'assemblea - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE In genere.

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA In genere.

In tema di condominio, l'assemblea, titolare di una competenza generale in ordine alla gestione degli interessi comuni, può sostituirsi all'amministratore, le cui funzioni restano meramente esecutive della volontà assembleare: la rappresentanza processuale non comporta, infatti, né la titolarità del rapporto sostanziale né il potere dispositivo, con la conseguenza che spetta all'assemblea deliberare la transazione o la rinuncia alla lite anche se promossa dall'amministratore, il quale non è portatore di un autonomo interesse alla prosecuzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'amministratore in nome e per conto del condominio, in affermato regime di prorogatio imperii, a fronte della delibera assembleare che stabiliva espressamente di non ratificare l'operato dell'amministratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1129 com. 11, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 ter CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 10869 del 2023 Rv. 668072-02

Massime precedenti Vedi: N. 5645 del 2022 Rv. 664181-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 11337 del 27/04/2026 (Rv. 677983-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

G. (TREVIA ROBERTO) contro M. (GIANNELLI RENATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/08/2022

136195 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - D'ACQUA Elenco ex art 844 c.c. - Carattere esemplificativo - Limiti - Tassatività del genus - Conseguenze - Requisiti - Materialità e carattere indiretto o mediato dell'immissione - Attualità di una situazione di intollerabilità - Necessità - Fattispecie.

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE In genere.

L'art. 844 c.c. contiene un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto, ma, in ragione del carattere eccezionale dei limiti all'esercizio del diritto di proprietà, la tassatività sussiste nel genus, con la conseguenza che detta norma, da interpretarsi in via estensiva, è applicabile alle fattispecie caratterizzate dalla materialità, dal carattere mediato o indiretto - quale propagazione dell'attività svolta nel fondo - e dall'attualità di una situazione di intollerabilità, derivante da una continuità o periodicità dell'immissione stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che ha escluso, senza svolgimento di un'indagine tecnica, la natura di immissioni intollerabili nel caso di forti flussi di aria da due condizionatori posti sulla colonna d'aria del proprietario sottostante e ad altezza d'uomo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1404 del 1979 Rv. 397712-01

Massime precedenti Vedi: N. 23754 del 2018 Rv. 650628-01, N. 19767 del 2025 Rv. 675315-01

Sez. 2, Sentenza n. 11400 del 27/04/2026 (Rv. 677923-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

S. (PIGHI MAURIZIO) contro C. (TORRESANI FLAVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 15/04/2019

046123 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - RISCALDAMENTO Delibera assembleare di sostituzione dell'impianto centralizzato - Provvisorio mantenimento in uso del vecchio impianto - Credito dei perduranti utilizzatori per il rimborso dei costi verso i condomini munitisi di impianto autonomo - Sussistenza - Esclusione.

In tema di condominio di edifici, qualora l'assemblea abbia deliberato la sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, consentendo, in via provvisoria e pro bono pacis, il mantenimento in esercizio del vecchio impianto, i condomini che continuano ad avvalersene non hanno titolo per ottenere il rimborso dei costi di esercizio nei confronti dei condomini che abbiano ottemperato alla delibera assembleare allacciandosi al nuovo impianto, dovendosi escludere la sussistenza di un credito in favore dei perduranti utilizzatori del sistema dismesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Legge 09/01/1991 num. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21742 del 2013 Rv. 627852-01

Massime precedenti Vedi: N. 24976 del 2022 Rv. 665567-01

Sez. 2, Sentenza n. 11402 del 27/04/2026 (Rv. 678598-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

M. (ANNUNZIATA LUIGI) contro I. (POGGI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/09/2019

133069 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE Procura - Art. 125, comma 2, c.p.c. - Possibilità di esercizio nelle forme previste dall'art. 83 c.p.c. - Apposizione della procura nei modi previsti dal comma 3 dell'art. 83 c.p.c. - Condizioni - Sussistenza.

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

In materia di procura alle liti, la facoltà, riconosciuta dall'art. 125, comma 2, c.p.c., di rilasciare la procura al difensore dopo la notifica dell'atto di citazione, purché prima della costituzione della parte rappresentata, può essere esercitata in una qualsiasi delle forme previste dall'art. 83 c.p.c., e, pertanto, anche ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, mediante apposizione della procura stessa in calce o a margine di uno degli atti ivi indicati o su un foglio separato, purché materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, con l'autentica del difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 1899 del 2007 Rv. 594978-01, N. 8334 del 2024 Rv. 670584-01, N. 28106 del 2018 Rv. 651179-01, N. 2590 del 1971 Rv. 353685-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2075 del 2024 Rv. 669833-01, N. 35466 del 2021 Rv. 662974-01

Sez. 2, Sentenza n. 11403 del 27/04/2026 (Rv. 677924-02)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

B. (AULINO VALERIO) contro S. (POMARICI ROMANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/11/2019

157048 SERVITU' - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE Servitù altius non tollendi - Prescrizione - Non uso - Contenuto - Limiti - Fattispecie.

Nella servitù altius non tollendi, in quanto servitù negativa, l'esercizio del diritto non si esplica mediante un comportamento positivo sul fondo servente, con la conseguenza che il non uso si identifica nella mancata osservanza dell'onere di riattivazione del diritto, successivamente ad un evento che lo ha violato e assume rilievo soltanto ove perduri per un periodo di oltre venti anni, comportando l'estinzione della servitù per prescrizione ex art. 1073 c.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che non si era verificata l'estinzione della servitù di non sopraelevazione per prescrizione, in quanto il manufatto in origine rimovibile, costruito con tamponature in alluminio e vetro, era stato nel tempo sostituito da altro in legno e muratura, da considerarsi opera nuova rispetto al primo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 1127

Massime precedenti Vedi: N. 3857 del 2016 Rv. 638834-01

Sez. 2, **Sentenza n. 11403 del 27/04/2026** (Rv. **677924-01**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

B. (AULINO VALERIO) contro S. (POMARICI ROMANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/11/2019

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Servitù altius non tollendi - Usucapione - Individuazione del dies a quo - Trasformazione dell'opera - Conseguenze - Fattispecie.

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE In genere.

In materia di servitù altius non tollendi ed ai fini di individuare il dies a quo per l'usucapione del diritto di mantenere un manufatto in violazione della stessa, deve farsi riferimento al momento nel quale il manufatto viene ad esistenza, in forza della realizzazione di elementi strutturali ed essenziali: in caso di successiva trasformazione dell'opera, in forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum", decorre un nuovo termine per l'usucapione in corrispondenza con la realizzazione della diversa opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'usucapione del diritto al mantenimento di un manufatto in muratura e legno da ultimo realizzato, per non essere trascorsi venti anni dal momento nel quale lo stesso era venuto ad esistenza, risultando irrilevante - e, quindi, non cumulabile - il periodo di mantenimento in loco di diversa e precedente struttura, rimuovibile, con tamponature in alluminio e vetro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165

Massime precedenti Vedi: N. 13818 del 2019 Rv. 654077-02, N. 362 del 2017 Rv. 642552-01

Sez. 2, **Sentenza n. 11585 del 28/04/2026** (Rv. **677925-01**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

S. (ALESSANDRINI RAFFAELLO) contro F. (FUSCO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2020

046128 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI Danno da infiltrazioni provocato da più soggetti ad un appartamento sottostante - Concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale - Solidarietà ex art. 2055 c.c. - Conseguenze - Limiti pari alle quote imputabili all'uno o all'altro dei danneggianti - Irrilevanza.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

In caso di danno da infiltrazioni all'appartamento sottostante, provocato da più soggetti - quali il locatore e il conduttore titolari del diritto di uso esclusivo della terrazza a livello e il condominio, ovvero i condomini proprietari delle unità sottostanti -, nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall'art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va sempre intesa come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del

SEZIONE SECONDA

danno, non rilevando, quindi, rispetto all'attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabili all'uno o agli altri, a norma dell'art. 1126 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 3239 del 2017 Rv. 642495-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9449 del 2016 Rv. 639821-01

Sez. 2, Sentenza n. 11588 del 28/04/2026 (Rv. 677926-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)*

R. (VECCHIO GRAZIA RENATA) contro M. (TOMMASINI RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/07/2019

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Condominio - Delibera assembleare affetta da vizi relativi al quorum o alla maggioranza - Impugnazione da parte del singolo condomino - Onere probatorio - Contenuto - Incertezza sul fatto dedotto dall'attore - Conseguenze.

In tema di impugnazione di deliberazioni dell'assemblea condominiale, il condomino che deduca vizi inerenti alla regolare costituzione dell'assemblea o all'approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta ha l'onere di provare la carenza dei quorum previsti dall'art. 1136 c.c., avuto riguardo al valore proporzionale delle unità immobiliari dei partecipanti intervenuti, in rapporto al valore dell'intero edificio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28262 del 2023 Rv. 669176-01, N. 5254 del 2011 Rv. 617024-01

Sez. 2, Sentenza n. 11592 del 28/04/2026 (Rv. 677927-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)*

P. (SMEDILE SERGIO) contro S. (ROSATI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/11/2019

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Supercondominio - Impugnazione di delibera condominiale - Controversia sulla natura accessoria di beni condominiali rispetto al supercondominio - Natura dell'accertamento - Carattere meramente incidentale - Contenuto.

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

In materia di supercondominio, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., le questioni dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, o, ancora, dell'esistenza di un supercondominio del quale faccia, o meno, parte un determinato condominio, in quanto inerenti all'esistenza del rapporto di condominialità ex art.

SEZIONE SECONDA

1117 c.c., possono formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale: tale accertamento è privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, ed è volto a verificare se i condomini o edifici del supercondominio abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., ovvero cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con i condomini e edifici medesimi e perciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35794 del 2021 Rv. 662910-01, N. 18238 del 2024 Rv. 671768-01

Sez. 2, Sentenza n. 11593 del 28/04/2026 (Rv. 677928-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

B. (CELERE PIERO) contro D. (LAURO MASSIMO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2019

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Successore a titolo particolare, ex art. 111, terzo comma, c.p.c. - Terzo in senso proprio - Differenza - Poteri - Domande nuove nei confronti dell'attore e del convenuto dante causa - Esclusione - Fattispecie in tema del diritto del condomino a rimuovere la situazione di violazione del bene comune da parte del dante causa.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che interviene nel processo a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., non è terzo in senso proprio e sostanziale e, a differenza di quest'ultimo - che ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine per la fissazione del thema decidendum - non assume una posizione distinta, bensì la stessa posizione del proprio dante causa: ne consegue che egli non può proporre domande nuove, neppure a titolo di garanzia impropria ovvero in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire. (Nella specie, la S.C., in un giudizio in cui i proprietari di un'unità immobiliare in condominio, dopo aver convenuto altri condomini al fine di far valere i propri diritti su un vano condominiale, avevano chiamato in causa l'acquirente dell'unità immobiliare già nella titolarità dei convenuti, ha escluso per il compratore la possibilità di proporre nello stesso giudizio la domanda nuova di evizione, estranea all'ormai definita posizione processuale dei propri danti causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 3, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1485

Massime precedenti Vedi: N. 996 del 2021 Rv. 660367-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11594 del 28/04/2026 (Rv. 677929-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

P. (ALLENIA GIOVANNI PAOLO) contro A.

SEZIONE SECONDA

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ingiunzione fiscale - Affidamento in concessione del servizio idrico - Società in house - Articolazione interna dell'ente pubblico - Opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Giudice territorialmente competente - Individuazione ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Criterio di collegamento - Ufficio che ha emesso l'ingiunzione - Coincidenza con la sede legale della società in house - Esclusione - Riferimento alla sede dell'articolazione interna dell'ente che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione - Necessità - Fondamento.

154088 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora il servizio idrico integrato venga affidato in concessione a società in house - equiparabili ad un'articolazione interna dell'ente pubblico che le ha costituite - le controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale, proposte con l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, vanno introdotte, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione (la sede amministrativa della società), e non al giudice nella cui circoscrizione la società in house ha la sede legale, atteso che il termine "ufficio" di cui al predetto comma 2 indica l'organo che ha compiuto l'attività, non la sede della persona giuridica.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 32 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 49, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 150 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15417 del 2017 Rv. 644741-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18623 del 2024 Rv. 671743-01

Sez. 2, Sentenza n. 11599 del 28/04/2026 (Rv. 677930-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

O. (GUGLIELMETTI BRUNO) contro S. (MAZZUCCO MARIO PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/10/2018

082226 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Scioglimento legale della comunione - Bene immobile fruttifero - Riconoscimento dei frutti - Decorrenza - Data di proposizione della domanda di scioglimento - Fondamento.

In caso di scioglimento legale della comunione avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 192, Cod. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 820

Massime precedenti Conformi: N. 28605 del 2023 Rv. 669189-01

Sez. 2, Sentenza n. 11599 del 28/04/2026 (Rv. 677930-02)

SEZIONE SECONDA

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

O. (GUGLIELMETTI BRUNO) contro S. (MAZZUCCO MARIO PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/10/2018

082216 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI Comunione legale tra coniugi - Acquisto di immobile da uno dei coniugi successivamente al matrimonio - Compravendita a cui l'altro coniuge partecipa come proprietario venditore - Esclusione dalla comunione - Condizioni - Dichiarazione circa la natura personale dell'acquisto, ex art. 179 c.c., primo comma, lett. c), d), f) - Dichiarazione del coniuge venditore, non acquirente, ex art. 179, comma 2, c.c. - Necessità - Dichiarazione del coniuge venditore, non acquirente, ex art. 179, comma 2, c.c. - Non sufficienza - Condizioni.

082219 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI In genere.

In costanza di comunione legale tra coniugi, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno di essi, consistente in una compravendita a cui l'altro partecipi in qualità di comproprietario venditore, affinché il bene sia escluso dalla comunione ex art. 179 c.c., è necessario che l'atto rechi sia la dichiarazione del coniuge acquirente circa la natura personale dell'acquisto ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. c), d), f), sia la dichiarazione del coniuge (co-venditore) non acquirente, resa ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.c., dovendo quest'ultima ritenersi condizione necessaria, ma non sufficiente, per escludere dalla comunione il bene medesimo, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale dell'acquisto (richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura), ma anche l'effettiva sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dall'art. 179, comma 1, lett. c), d), f), c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 179 com. 2, Cod. Civ. art. 179 com. 1 lett. C, Cod. Civ. art. 179 com. 1 lett. D, Cod. Civ. art. 179 com. 1 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 20336 del 2021 Rv. 662018-01, N. 35086 del 2022 Rv. 666320-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11768 del 29/04/2026 (Rv. 677931-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

P. (FEBI NATASCIA) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE FERMO, 21/09/2023

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Semaforo funzionante ad un'ora nella quale l'apparato doveva essere spento - Violazione dell'art. 169 del d.p.r. n. 495 del 1992 - Esclusione dell'illecito amministrativo dell'utente della strada - Esclusione - Responsabilità dell'autorità amministrazione - Sussistenza.

In tema di violazioni del codice della strada, il funzionamento del semaforo in un'ora nella quale l'apparato doveva essere spento non rileva ai fini della violazione di cui all'art. 146, comma 3, c.d.s., poiché l'eventuale violazione della disposizione di cui all'articolo 169 del d.P.R. n. 495 del 1992 - che disciplina il periodo di funzionamento dell'impianto - può determinare la responsabilità dell'autorità amministrativa, ma non escludere l'illecito amministrativo dell'utente della strada.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1992 num. 285 art. 146 com. 3 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 169

Massime precedenti Vedi: N. 21894 del 2024 Rv. 672177-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 11776 del 29/04/2026 (Rv. 677932-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

B. (PAPANDREA FRANCESCO) contro R. (SIRACUSA SERGIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 11/10/2023

042090 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Commercio ambulante
esercitato in posto fisso - Violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 114 del 1998 - Sussistenza
- Fondamento.

L'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche in una postazione fissa da parte del titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante integra la violazione dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 114 del 1998, trattandosi di attività svolta oltre i limiti fissati dall'autorizzazione, in quanto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio in forma fissa su suolo pubblico impone la verifica della compatibilità di una tale attività con la situazione antropica e il complessivo assetto del territorio, di esclusiva spettanza della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 28, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 10924 del 2021 Rv. 661092-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11937 del 30/04/2026 (Rv. 677933-01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

C. (GIURGOLA ALESSANDRA) contro C. (CAIAFFA GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/11/2018

071044 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IN GENERE Rendiconto - Funzione - Istanza di rendiconto - Interpretazione in senso ampio - Necessità di una ulteriore domanda volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria - Irrilevanza - Fondamento.

071045 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE In genere.

138245 PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI In genere.

In tema di divisione ereditaria, il rendiconto è strumentale alla formazione dello stato attivo della massa ereditaria oggetto della domanda di divisione e la necessità dell'istanza di rendiconto va intesa in senso ampio, ossia come comprensiva di qualsiasi istanza con la quale si siano fatti valere debiti e crediti dipendenti dalla comunione, non risultando necessaria a tal fine una domanda ulteriore volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria con il sistema dei prelevamenti, o con l'incremento della quota, essendo l'imputazione il modo normale di regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione e dovendo a tanto provvedere il giudice della divisione in modo autonomo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 1111

Massime precedenti Vedi: N. 1319 del 2024 Rv. 669929-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 12029 del 30/04/2026 (Rv. 677934-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

R. (D'IPPOLITO NICOLA) contro D. (RONCHI ANGELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/09/2023

125101 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - OGGETTO DELLA TUTELA - SERVITU' Servitù di parcheggio - Tutela possessoria ex art. 1168 c.c. - Spoglio - Modalità.

157008 SERVITU' - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI ; RECIPROCHE In genere.

Ai fini della tutela possessoria ex art. 1168 c.c., lo spoglio può avere ad oggetto anche l'esercizio di una signoria di fatto sul bene corrispondente ad una servitù di parcheggio e, dunque, può realizzarsi anche con modalità tali da precludere al possessore la possibilità di transito attraverso un passaggio a ciò destinato, indipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità del corrispondente diritto reale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3925 del 2024 Rv. 670197-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12070 del 30/04/2026 (Rv. 677935-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: MACCARRONE TIZIANA. Relatore: MACCARRONE TIZIANA.

A. (GUARALDI BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 16/01/2024

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Riduzione dell'indennizzo sotto il minimo della forbice prevista dall'art.2 bis, comma 1, della l. n. 89 del 2001 - Obbligo di motivazione del giudice - Contenuto - Fattispecie in materia di procedura fallimentare

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'art. 2-bis, comma 1, della l. n. 89 del 2001, nel prevedere che "di regola" l'indennizzo sia liquidato in una forbice compresa tra euro 400,00 ed euro 800,00 per anno di ritardo, non pone un limite minimo inderogabile, consentendo al giudice di merito, purché con motivazione rigorosa e aderente al caso concreto, di riconoscere un importo inferiore al minimo previsto dalla norma, quando ciò sia giustificato dalle peculiarità della fattispecie (peculiarità che ricorrono, in particolare, nell'ambito delle procedure fallimentari, ove l'intervento tempestivo del Fondo di garanzia INPS, determinando la soddisfazione, totale o prevalente, del credito del lavoratore entro il termine di durata ragionevole, comporti una significativa attenuazione del patema d'animo correlato all'attesa, rendendo non irragionevole la liquidazione di un indennizzo annuo anche inferiore a euro 400,00 purché non meramente simbolico e tale da assicurare comunque un serio ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 1 CORTE COST.,

SEZIONE SECONDA

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 734 del 2023 Rv. 666673-01, N. 25181 del 2021 Rv. 662165-02

Sez. 2, Ordinanza n. 12147 del 30/04/2026 (Rv. 677627-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

I. (PAOLETTI GIOVANNI) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/03/2021

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE "Quietanza" in dichiarazione di vendita di autoveicolo ex art. 13 del r.d. n. 1814 del 1927 - Efficacia probatoria - Fondamento.

La quietanza "atipica" contenuta nella dichiarazione di vendita di un autoveicolo, ex art. 13 del r.d. n. 1814 del 1927, non rappresenta la prova piena del pagamento del prezzo, ma, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, è liberamente apprezzata dal giudice, senza soggiacere ai limiti di revoca della confessione sanciti dall'art. 2732 c.c., trattandosi non di quietanza "tipica", rilasciata dal creditore al debitore, ma di una dichiarazione suppletiva indirizzata al conservatore del P.R.A., con la funzione di escludere l'iscrizione del privilegio legale a favore del venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2735, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 2, Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23963 del 2023 Rv. 668726-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19888 del 2014 Rv. 631923-01

Sez. 2, Ordinanza n. 12148 del 30/04/2026 (Rv. 677656-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

D. (PALUMBO GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 26/06/2020

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Domanda ex art. 2932 c.c. - Prescrizione - riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale esso può essere fatto valere - Effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c. - Sussistenza - Natura potestativa del diritto - Irrilevanza.

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO In genere.

In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Vedi: N. 21947 del 2019 Rv. 654915-01, N. 14463 del 2011 Rv. 618410-01, N. 575 del 1985 Rv. 438786-01

SEZIONE SECONDA

MARZO/APRILE 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



Sez. 3, Ordinanza n. 4586 del 01/03/2026 (Rv. 678113-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

R. (TRAVARELLI ETTORE) contro D. (GIORDANO FRANCESCA SILVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/03/2023

159497 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Società di diritto estero - Estinzione - Beni immobili siti in Italia non ricompresi nella liquidazione - Trasferimento in capo ai soci in comunione indivisa - Fondamento - Fattispecie.

A seguito dell'estinzione di una società di diritto estero, i beni immobili in proprietà della stessa siti in Italia, che risultino dai pubblici registri immobiliari e non siano stati oggetto di alcuna attività liquidatoria, divengono di proprietà comune indivisa dei soci superstiti, trovando applicazione l'art. 51 della l. 218 del 1995. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione non notificata agli ex soci, da considerarsi legittimati passivi rispetto all'azione revocatoria originariamente intentata nei confronti di una società di diritto inglese estinta, i cui beni immobili, situati in Italia, non erano stati inseriti nel bilancio finale di liquidazione).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 51, Cod. Civ. art. 2312

Massime precedenti Difformi: N. 3497 del 2025 Rv. 673753-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19750 del 2025 Rv. 675633-02

Sez. 3, Ordinanza n. 4600 del 02/03/2026 (Rv. 678114-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

S. (PIUNTI DANIELA) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2022

138035 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE Consulente di parte - Documenti di spesa - Produzione in giudizio - Limite delle preclusioni istruttorie - Applicabilità - Esclusione.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

I documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano quelle sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26729 del 2024 Rv. 672532-01

Sez. 3, Ordinanza n. 4738 del 03/03/2026 (Rv. 678115-01)

SEZIONE TERZA

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

I. (LETTIERI GENNARO) contro A. (VENTA ERNESTO FAUSTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/06/2022

133021 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE Status di figlio o di coniuge - Mezzo di prova - Accertamento in via principale - Atti dello stato civile - Necessità - Presupposto per la titolarità di un diritto patrimoniale - Prova liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. - Fattispecie.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui lo status di figlio o di coniuge debba essere accertato in via principale dalla sentenza, la relativa prova dev'essere fornita attraverso gli atti dello stato civile, mentre, nel caso in cui tale accertamento rilevi solo come presupposto per la titolarità di un diritto patrimoniale, la prova può essere fornita con ogni mezzo liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di risarcimento del danno, aveva ritenuto che la dimostrazione della relazione parentale dovesse essere affidata esclusivamente alla prova legale, senza valutare le dichiarazioni testimoniali e i verbali del procedimento penale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 130, Cod. Civ. art. 236 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22730 del 2021 Rv. 662065-01, N. 19254 del 2024 Rv. 671727-01

Sez. 3, Ordinanza n. 4810 del 03/03/2026 (Rv. 678070-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

B. (IACOPETTI GIOVANNI) contro B. (PANARITI PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/04/2023

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Opposizioni esecutive - Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - Giudice dell'opposizione esecutiva - Accertamento contenuto nel provvedimento costituente cosa giudicata formale - Criteri - Art. 12 delle preleggi - Attività di integrazione del titolo - Esclusione - Possibilità giudice di compiere nuovi accertamenti in fatto sul diritto - Esclusione - Revisione della valutazione compiuta giudice che ha emesso il titolo - Esclusione.

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA In genere.

Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo giudiziale, il giudice ha il potere-dovere di interpretare la portata precettiva del giudicato, al fine di identificare il diritto sostanziale del caso concreto coattivamente da soddisfare, in base ai canoni esegetici di cui all'art. 12 prel., senza possibilità di integrare il titolo o di revisionare le valutazioni compiute dal giudice che lo ha emesso, né di compiere nuovi accertamenti in fatto sul diritto su cui il provvedimento ha definitivamente statuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 29003 del 2024 Rv. 672851-01, N. 30838 del 2018 Rv. 651860-01, N. 1619 del 2024 Rv. 669823-01, N. 1942 del 2023 Rv. 666694-01, N. 14234 del 2023 Rv. 667879-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5633 del 2022 Rv. 664034-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 4811 del 03/03/2026** (Rv. **678116-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.** P.M. **PEPE STEFANO.** (Conf.)

contro

Regola competenza

044027 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA Elezione di domicilio cd. anomala da parte del creditore - Opposizione a precetto dinanzi al giudice del domicilio eletto - Eccezione di incompetenza per territorio - Inammissibilità.

Nel caso in cui il creditore abbia proceduto, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., a un'elezione di domicilio cd. anomala (vale a dire priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente), il debitore intimato che formuli opposizione esecutiva preventiva dinanzi al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice così adito e la relativa eccezione, se sollevata, è inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13430 del 2020 Rv. 658376-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 5004 del 05/03/2026** (Rv. **678340-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/07/2021

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Familiari della vittima - Diritto all'indennizzo - Nozione unionale e nazionale - Corte di giustizia, sentenza del 2 maggio 2025, causa C-640/24 - Ordinamento nazionale - Danno dei congiunti come danno diretto.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento statutale all'obbligo di trasposizione tempestiva dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE - che impone agli Stati membri di riconoscere un indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti - la nozione di "vittima del reato" include anche i familiari dell'ucciso, in virtù sia dell'elaborazione a livello unionale e, in particolare, dell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza 2 maggio 2025, in causa C-640/24, sia della configurazione, nel diritto vivente nazionale, del danno patito dai congiunti quale danno diretto e non riflesso, rilevando l'illecito come fatto plurioffensivo.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE del 2004 num. 80, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 11, Legge 20/11/2017 num. 167 art. 6 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7748 del 2020 Rv. 657507-01, N. 7331 del 2025 Rv. 674208-01, N. 30475 del 2024 Rv. 672921-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 5004 del 05/03/2026 (Rv. 678340-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/07/2021

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criterio.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

La liquidazione del danno da intempestiva attuazione della direttiva 2004/80/CE - che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di prevedere indennizzi a favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio - deve compiersi, non già valorizzando circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno da reato, bensì avendo riguardo a quelle perdite supplementari, sempre nella misura in cui esse risultino provate, patite dai potenziali beneficiari dell'indennizzo per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva stessa.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE del 2004 num. 80 art. 12, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 11, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 12, Legge 20/11/2017 num. 167 art. 6, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2960 del 2026 Rv. 677750-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5056 del 06/03/2026 (Rv. 678117-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

I. (FLORIMONTE FRANCESCO) contro R. (CARTA MATTIA)

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/12/2025

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE Intestazione della sentenza - Mancata indicazione di un componente non relatore del collegio giudicante - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Errore materiale - Configurabilità - Fondamento.

Non è causa di nullità della sentenza ma ha natura di mero errore materiale - come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e, nel rito di legittimità, dell'art. 391-bis c.p.c. - la mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, i magistrati indicati nel suddetto verbale si devono ritenersi coincidenti con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, essendo l'intestazione priva di autonoma efficacia probatoria ed esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 390 bis, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 14361 del 2021 Rv. 661578-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 5060 del 06/03/2026** (Rv. **678233-01**)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

S. (PUNZI CARMINE) contro D. (VINTI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 13/06/2023

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Giornalismo d'inchiesta - Finalità - Scriminante del diritto di cronaca e di critica - Presupposti dell'attendibilità della fonte e della continenza - Valutazione - Fattispecie.

Nel cd. giornalismo d'inchiesta - che rappresenta una tipologia di informazione connotata dall'autonoma ricerca e acquisizione della notizia da parte del giornalista -, ai fini dell'integrazione della scriminante del diritto di cronaca e di critica deve farsi una diversa e meno rigorosa applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia e della continenza espositiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'avvenuta divulgazione, nell'ambito di una trasmissione televisiva a diffusione nazionale, del nominativo della società proprietaria del terreno del quale l'autorità giudiziaria aveva disposto una perquisizione alla ricerca del corpo di una persona scomparsa quindici anni prima, aveva ritenuto non integrato il requisito della continenza formale senza effettuare un'adeguata valutazione della rilevanza dell'informazione, dall'angolo visuale dei rapporti intercorsi tra tale società e il soggetto sospettato dell'omicidio della persona suddetta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15755 del 2024 Rv. 671260-01, N. 30522 del 2023 Rv. 669364-01, N. 12773 del 2024 Rv. 671332-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 5069 del 06/03/2026** (Rv. **678138-01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

D. (GRANARA DANIELE) contro C. (ARIETA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/09/2022

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Esclusione della responsabilità del custode per fatto del danneggiato - Omessa specificazione della natura colposa del comportamento di quest'ultimo - Conseguenze - Motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Configurabilità.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., incorre nel vizio di motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che, da un lato, affermi la carenza di adeguata manutenzione del bene da parte del custode, e dall'altro ne escluda la responsabilità a fronte di un comportamento del danneggiato del quale non venga specificata la natura colposa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8450 del 2025 Rv. 674295-01, N. 2376 del 2024 Rv. 670396-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 5111 del 06/03/2026 (Rv. 678167-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO. P.M. CISTERNA ALBERTO MICHELE. (Conf.)

C. (SPINELLI GIANFRANCO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/06/2022

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Bene demaniale in concessione - Custodia - Titolarità in capo al concessionario - Affidamento del bene in gestione a terzi - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie.

Nel caso di bene demaniale dato in concessione, custode dell'area e dei manufatti ivi insistenti - e, come tale, responsabile ex art. 2051 c.c. - è il concessionario, anche laddove la relativa gestione sia stata affidata a terzi, a meno che risulti che il primo non potesse esercitare, in concreto, alcuna signoria - anche solo di fatto - sul bene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del concessionario di un'area demaniale adibita a stabilimento balneare, data in gestione a terzi, per l'infortunio occorso all'interno di una struttura gonfiabile che vi era stata installata dal gestore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12796 del 2024 Rv. 670917-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5121 del 06/03/2026 (Rv. 678130-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE.

P. (STROPPARO ALBERTO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/03/2022

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Spese di lite del terzo interveniente - Liquidazione - Criteri - Intervento autonomo o adesivo dipendente - Differenze.

Ai fini della liquidazione delle spese di lite del terzo interveniente deve aversi riguardo esclusivamente al valore della domanda da questi proposta, nel caso di intervento autonomo ex art. 105, comma 1, c.p.c., e al valore della causa determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c., nel caso di intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20659 del 2024 Rv. 671827-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5156 del 06/03/2026 (Rv. 678218-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (VINCENZI FABRIZIO) contro L. (SPINELLI ALBERTO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/03/2024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL

SEZIONE TERZA

FASCICOLO DI UFFICIO Avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Circostanza emergente dalla procura alle liti del ricorso per cassazione - Onere di deposito della relata di notifica della sentenza impugnata - Sussistenza - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, l'onere del ricorrente di depositare, a pena di improcedibilità, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, anche la relata di notifica, sorge anche quando la circostanza dell'avvenuta notificazione emerga non dal ricorso ma dalla relativa procura alle liti, operando, anche in tal caso il principio di autoresponsabilità, che costituisce il criterio regolatore del riparto degli oneri probatori sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27883 del 2024 Rv. 672552-01, N. 11319 del 2025 Rv. 674618-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21349 del 2022 Rv. 665188-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5186 del 07/03/2026 (Rv. 678160-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

W. (SCHWIENBACHER KARL BENEDIKT) contro D. (DE SIMONE RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/04/2024

100047 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Parti tra le quali è stata pronunciata la sentenza o loro eredi a aventi causa - Titolare del rapporto sostanziale rimasto estraneo al processo - Rimedi - Intervento ex art. 344 c.p.c. o opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Fattispecie.

La legittimazione all'impugnazione spetta solo alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata o ai loro eredi o successori a titolo particolare, e non anche a colui che è rimasto estraneo al relativo giudizio, il quale, anche se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo, è terzo rispetto alla pronuncia resa inter alios, potendo far valere il proprio diritto con l'intervento in appello ex art. 344 c.p.c. o con l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c..(Nella specie la S.C., in un giudizio promosso da un soggetto nella qualità di erede dell'originario titolare del diritto controverso, ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da altro soggetto - pure qualificatosi erede del medesimo de cuius -, il quale non aveva partecipato al processo di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 16177 del 2016 Rv. 640650-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5186 del 07/03/2026 (Rv. 678160-02)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

W. (SCHWIENBACHER KARL BENEDIKT) contro D. (DE SIMONE RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/04/2024

133112 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE Ordine di cancellazione ex art. 89 c.p.c. - Potere discrezionale del giudice di merito - Conseguenze - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

SEZIONE TERZA

L'ordine di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi costituisce esplicazione di un potere discrezionale, esercitabile anche d'ufficio dal giudice e non censurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3487 del 2009 Rv. 606734-01, N. 27935 del 2020 Rv. 659750-01, N. 16786 del 2015 Rv. 636253-01, N. 38730 del 2021 Rv. 663116-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5276 del 09/03/2026 (Rv. 678168-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

G. (GOBBI VITTORIO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/06/2023

100221 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA Impugnazioni diverse dall'opposizione di terzo - Legittimazione - Presupposto - Qualità di parte nel giudizio - Litisconsorte necessario pretermesso - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

La legittimazione alle impugnazioni diverse dall'opposizione di terzo spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, con la conseguenziale inammissibilità dell'impugnazione proposta da altri soggetti, senza che rilevi, a tal fine, la circostanza che i medesimi rivestano la qualità di litisconsorti necessari indebitamente pretermessi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla debitrice esecutata che non aveva preso parte al giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso da un creditore intervenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25344 del 2010 Rv. 615206-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5276 del 09/03/2026 (Rv. 678168-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

G. (GOBBI VITTORIO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/06/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione forzata - Opposizione proposta da creditore intervenuto - Contestazione della validità del pignoramento - Qualificazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di esecuzione forzata, l'opposizione con la quale il creditore intervenuto deduce l'invalidità dell'atto di pignoramento va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, dal momento che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale si contesta il diritto del creditore (precedente o intervenuto) di procedere ad esecuzione forzata, può essere proposta solo dal debitore esecutato.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2781 del 2025 Rv. 673755-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5295 del 09/03/2026 (Rv. 678131-01)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. (AZZARITI LUIGI) contro C. (MATTICOLI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2022

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Appello - Deduzione della violazione del principio di non contestazione - Onere di specifica indicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria - Insussistenza - Omessa produzione del fascicolo di primo grado dell'appellato - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Esame della comparsa di costituzione di cui al fascicolo d'ufficio - Necessità.

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO In genere.

A differenza del ricorso per cassazione (soggetto al disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), l'atto di appello con cui si deduce la violazione del principio di non contestazione, ferma restando la necessità del rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., non deve contenere la specifica indicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria, di modo che, nel caso di omesso deposito, da parte dell'appellato, del proprio fascicolo di parte di primo grado, il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, essendo tenuto, al fine della valutazione della relativa fondatezza, ad esaminare la copia della comparsa di risposta presente nel fascicolo d'ufficio del suddetto grado di giudizio, se del caso previa acquisizione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis, Cod. Proc. Civ. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 8506 del 2023 Rv. 667108-01, N. 15058 del 2024 Rv. 671191-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5325 del 09/03/2026 (Rv. 678276-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCALERA ANTONIO.**
Relatore: **SCALERA ANTONIO.** *P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)*

V. (STANISCIÀ NICOLA) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 20/06/2025

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento che dichiara l'estinzione ex art. 50 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c., per essere stato riassunto davanti ad un giudice diverso da quello indicato come competente, non trattandosi di una pronuncia sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11352 del 2010 Rv. 613136-01, N. 23997 del 2019 Rv. 655420-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5330 del 09/03/2026 (Rv. 678118-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

T. (CALO' MASSIMO) contro H.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2022

079059 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Locazione dell'immobile pignorato stipulata dal custode - Estinzione della procedura - Automatica inefficacia del contratto - Frutti maturati - Spettanza all'esecutato - Azione intrapresa dal custode per il relativo recupero - Successione dell'esecutato ex art. 111 c.p.c. - Configurabilità.

079171 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE In genere.

Il contratto di locazione dell'immobile pignorato stipulato dal custode, previa autorizzazione del giudice, perde automaticamente efficacia con l'estinzione del processo esecutivo ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che, alla chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., è restituito al debitore, il quale, pertanto, qualora il custode abbia instaurato un giudizio per il recupero dei detti frutti, è legittimato a proseguirlo ex art. 111 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 632, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 22029 del 2018 Rv. 650071-01, N. 20696 del 2025 Rv. 675129-01, N. 15678 del 2024 Rv. 671258-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5350 del 10/03/2026 (Rv. 678234-01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

A. (CLEMENTE MICHELE) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/10/2022

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale allegata al ricorso per cassazione - Omessa indicazione delle generalità del difensore - Validità - Condizioni - Fondamento.

La procura speciale allegata al ricorso per cassazione, sebbene priva dell'indicazione delle generalità del difensore, è validamente rilasciata allorché il suo nome possa desumersi senza incertezza dall'intestazione dell'atto ovvero dalla sottoscrizione dallo stesso apposta in calce al ricorso o alla dichiarazione di autenticazione della firma della parte, dal momento che, non essendo prescritta l'adozione di forme solenni, è sufficiente che dal contesto dell'atto si evinca inequivocamente la volontà della parte di conferire ad un determinato legale lo ius postulandi per la proposizione del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17629 del 2010 Rv. 614259-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 5382 del 10/03/2026 (Rv. 678136-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

F. (MOROSIN ALESSIO) contro C. (TIRONDOLA ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/09/2023

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Offesa alla memoria di un defunto - Danni iure proprio dei prossimi congiunti - Configurabilità - Fondamento.

L'offesa alla memoria di un defunto, realizzata mediante apprezzamenti ingiuriosi della condotta da questi tenuta in vita, è suscettibile di determinare un pregiudizio iure proprio ai prossimi congiunti, poiché l'offesa, riflettendosi immancabilmente sugli stretti familiari, può compromettere indirettamente la loro reputazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 597 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16078 del 2001 Rv. 551268-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5448 del 11/03/2026 (Rv. 678229-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

R. (VALLERGA MAURO) contro C. (CATALDO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/09/2023

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria o della simulazione - Efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del credito - Esclusione - Ragioni.

La sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria o di simulazione non ha efficacia di giudicato, neanche implicito, in ordine all'esistenza del credito legittimante l'azione, dal momento che quest'ultimo non integra un fatto costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, di modo che il relativo accertamento, non cadendo su una questione pregiudiziale in senso tecnico, non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3369 del 2019 Rv. 653004-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5448 del 11/03/2026 (Rv. 678229-02)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

R. (VALLERGA MAURO) contro C. (CATALDO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/09/2023

SEZIONE TERZA

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Intestazione fiduciaria di immobile - Dichiarazione scritta del fiduciario ricognitiva dell'obbligo di ritrasferimento - Efficacia - Azione ex art. 2932 c.c. - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In caso di intestazione fiduciaria di un immobile, la dichiarazione scritta del fiduciario ricognitiva dell'obbligo di ritrasferimento del bene non è di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. - dal momento che non costituisce fonte autonoma di tale obbligazione, che deriva dal pactum fiduciae - ma agevola unicamente la prova dell'avvenuta stipulazione di quest'ultimo, dispensando colui in favore del quale è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, salva la prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2967, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6459 del 2020 Rv. 657212-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 5484 del 11/03/2026** (Rv. **678330-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

I. (DA PASSANO FILIPPO) contro C. (GHIGLIOTTI LEOPOLDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/10/2021

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno patrimoniale - Liquidazione - Costi fiscali che sarebbero stati sostenuti in assenza del danno - Detrazione - Esclusione - Fattispecie.

Nella liquidazione del danno patrimoniale è illegittima la detrazione, dall'importo dovuto a titolo di lucro cessante, dei costi fiscali che il danneggiato avrebbe sostenuto in assenza del danno, dal momento che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, T.U.I.R., i proventi conseguiti a titolo risarcitorio costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva decurtato la liquidazione del danno subito dal proprietario di alcuni immobili, interessati da ripetuti allagamenti, in ragione delle imposte che avrebbe dovuto pagare ove li avesse concessi in locazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, DPR del 1986 num. 917 art. 6 com. 2

Massime precedenti Difformi: N. 28718 del 2025 Rv. 676938-01

Sez. 3, **Sentenza n. 5504 del 11/03/2026** (Rv. **678286-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Parz. Diff.)

C. (ZINNO PAOLO) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/01/2025

126013 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IMPIANTI ED ESERCIZIO Imprese di telecomunicazioni - Oneri per l'impianto di reti o l'esercizio dei servizi - Divieto ex artt. 93 d.lgs. n. 259 del 2003 e 12, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2016 - Ambito di applicazione - Estensione agli oneri concordati ai sensi dell'art. 8-bis, d.l. n. 135 del 2018 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento.

In tema di oneri a carico delle imprese di telecomunicazioni per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 e la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2016 prevedevano il

SEZIONE TERZA

divieto di oneri o canoni diversi da quelli stabiliti per legge soltanto se imposti unilateralmente dall'amministrazione, mentre il successivo art. 8-bis, comma 1, lett. c, del d.l. n. 135 del 2018 (con con modif. dalla l. n. 12 del 219), con norma priva di efficacia retroattiva perché di portata innovativa, ha esteso il suddetto divieto anche agli oneri concordati e, quindi, ai rapporti di natura privatistica e a quelli di natura concessoria in cui il corrispettivo sia determinato in base a una convenzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/08/1993 num. 259 art. 93, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 33 art. 12 com. 3, Decreto Legge 14/12/2018 num. 135 art. 8 bis, Legge 11/02/2019 num. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 283 del 2017 Rv. 643248-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9941 del 2009 Rv. 607739-01

Sez. 3, Sentenza n. 5509 del 11/03/2026 (Rv. 678235-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

I. (CARDOSI ALESSANDRO) contro A.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/01/2025

127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE Indennità sostitutiva ex art. 63, comma 2, lett. g, d.lgs. n. 446 del 1997 - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Ragioni.

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE In genere.

L'indennità sostitutiva del canone Cosap, dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in assenza di concessione ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), è soggetta non al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. ma a quello ordinario decennale, decorrente dal giorno in cui ha termine l'annualità ovvero - se antecedente - da quello in cui cessa l'occupazione, trattandosi di un'obbligazione di natura indennitaria, avente la funzione di compensare, per tutta la durata della condizione di indisponibilità del bene, il pregiudizio derivante dal suo mancato godimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. del 1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. G CORTE COST., Legge del 1998 num. 448 art. 31 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3710 del 2019 Rv. 652735-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5516 del 11/03/2026 (Rv. 678236-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

L. (STERNAI MARTINO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2024

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Omesso esame di un fatto interruttivo della prescrizione risultante da

SEZIONE TERZA

documento prodotto in giudizio - Censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità - Mancanza di tempestiva eccezione di parte - Irrilevanza.

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.

È censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un atto interruttivo della prescrizione, risultante da un documento prodotto in giudizio e non considerato dal giudice, pur in assenza di tempestiva eccezione di parte espressamente e specificamente riferita riferita a tale documento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 9810 del 2023 Rv. 667492-01, N. 18602 del 2013 Rv. 627483-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5518 del 11/03/2026 (Rv. 678163-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

R. (AMORUSO CARLO) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/10/2023

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocato che "assiste un solo soggetto contro più soggetti" - Aumento ex art. 4, comma 2, d.l. n. 55 del 2014 - Presupposti - Pluralità di soggetti in posizione processuale contrapposta - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, ai fini dell'aumento del compenso previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, per il caso in cui l'avvocato assista "un solo soggetto contro più soggetti", rileva non già il numero delle parti patrocinato dal difensore vittorioso ma la pluralità dei soggetti che gli si contrappongono in giudizio con identica posizione processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la suddetta disposizione ai fini della liquidazione delle spese di un giudizio nel quale l'Avvocatura dello Stato aveva difeso, nei confronti di diverse parti, più amministrazioni, sul presupposto che queste ultime, quali articolazioni del medesimo centro di imputazione rappresentato dallo Stato, integrassero in realtà "un solo soggetto").

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10367 del 2024 Rv. 670780-02

Sez. 3, Ordinanza n. 5518 del 11/03/2026 (Rv. 678163-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

R. (AMORUSO CARLO) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/10/2023

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Maggiorazioni ex art. 4, commi 2 e 8, d.m. 55 del 2014 - Applicazione congiunta - Criteri.

In tema di liquidazione degli onorari nei processi con più parti, gli aumenti di cui ai commi 2 e 8 dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 - previsti, rispettivamente, per la pluralità di parti e per la complessità o il pregio dell'attività difensiva svolta - possono coesistere ma devono essere entrambi calcolati sul medesimo compenso base, e solo successivamente sommati tra di loro e a quest'ultimo.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 2956 del 2024 Rv. 670079-01

Sez. 3, Sentenza n. 5562 del 12/03/2026 (Rv. 678336-02)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
P.M. CISTERNA ALBERTO MICHELE. (Diff.)

S. (PIERI NERLI GIOVANNI) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/06/2024

040074 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO
Circolazione stradale - Furto del veicolo - Responsabilità del proprietario ex art. 2054, comma 3, c.c. - Sussistenza - Condizioni - Scioglimento del contratto di assicurazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità da circolazione stradale, il proprietario del veicolo risponde dei danni anche in caso di furto del mezzo che sia stato colposamente agevolato da una sua negligente custodia (evenienza, quest'ultima, il cui accertamento integra questione di fatto insindacabile in sede di legittimità), restando, in tal caso, efficace il contratto di assicurazione, con conseguente inconfigurabilità dell'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20373 del 2015 Rv. 637634-01, N. 34585 del 2025 Rv. 677099-01, N. 11471 del 2004 Rv. 573765-01

Sez. 3, Sentenza n. 5562 del 12/03/2026 (Rv. 678336-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
P.M. CISTERNA ALBERTO MICHELE. (Diff.)

S. (PIERI NERLI GIOVANNI) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/06/2024

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale - Fatto previsto dalla legge come reato - Termine di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c. - Azione nei confronti del proprietario del veicolo - Applicabilità - Fondamento.

Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, quando il fatto è considerato dalla legge come reato, si prescrive nel medesimo termine previsto per la prescrizione di quest'ultimo anche se è azionato nei confronti del proprietario non conducente quale responsabile indiretto, dal momento che la legge non distingue tra i soggetti passivi della pretesa risarcitoria, prevedendo il termine in ragione della particolare natura del fatto dannoso e non del rapporto, più o meno diretto, dei responsabili con esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1098 del 1979 Rv. 397302-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1641 del 2017 Rv. 642008-03

Sez. 3, Ordinanza n. 5647 del 12/03/2026 (Rv. 678969-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

S. (SORRENTINO ALESSANDRO) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/12/2024

046012 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - ULTRANOVENNALE Comunione ordinaria - Affitto di fondo rustico - Pattuizione di durata inferiore a 15 anni senza assistenza - Conseguenze - Sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. - Mancanza di unanimità ex art. 1108, comma 3, c.c. - Conseguenze.

055003 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE In genere.

055069 CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI ULTRANOVENNALI In genere.

Il contratto di affitto di fondo rustico stipulato per una durata inferiore a quella legale senza l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, come richiesto dagli artt. 45 e 58 della l. n. 203 del 1982, che, per effetto della sostituzione automatica della clausola nulla, abbia assunto la durata legale quindicennale è assoggettato al regime di cui all'art. 1108, comma 3, c.c., che richiede il consenso unanime dei comproprietari, con la conseguenza che, ove concluso senza unanimità, è valido ma inefficace (inopponibile) nei confronti del comproprietario che non abbia prestato il consenso, secondo lo schema della gestione di affari altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1108 com. 3, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge del 1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge del 1982 num. 203 art. 58, Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Vedi: N. 1827 del 2018 Rv. 647586-01, N. 24489 del 2017 Rv. 645801-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11135 del 2012 Rv. 623019-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5653 del 12/03/2026 (Rv. 678287-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

G. (BOIRIVANT UGO) contro C. (MACCHIA LUCIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/04/2022

074004 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Morte dell'assegnatario - Ospite temporaneo ex art. 18-bis l.r. Toscana n. 96 del 1996 - Diritto al subentro ex art. 13-ter, comma 9, l.r. Toscana n. 96 del 1996 o alla successione nel contratto ex art. 6 l. n. 392 del 1978 - Esclusione - Fondamento.

In tema di edilizia residenziale pubblica, in caso di morte dell'assegnatario dell'alloggio, l'ospite temporaneo ai sensi dell'art. 18-bis della l.r. Toscana n. 96 del 1996 non ha diritto al subentro nell'assegnazione ex art. 13-ter, comma 9, della stessa legge, né alla successione nel contratto di locazione ai sensi dell'art. 6 della l. n. 392 del 1978, dal momento che non è inserito nel nucleo familiare dell'assegnatario né vanta un titolo stabile di permanenza nell'immobile.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 20/12/1996 num. 96 art. 13 com. 9, Legge Reg. Toscana 20/12/1996 num. 96 art. 18 bis

Massime precedenti Vedi: N. 24665 del 2017 Rv. 645927-01, N. 4526 del 2001 Rv. 545268-01, N. 14903 del 2018 Rv. 649053-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5657 del 12/03/2026 (Rv. 678139-02)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

Z. (QUENTI NICOLA) contro N. (FIORE MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/09/2022

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Morte della parte - Omessa evocazione in giudizio di tutti gli eredi - Eccezione di non integrità del contraddittorio - Prova dell'esistenza di altri chiamati all'eredità - Sufficienza - Esclusione - Dimostrazione dell'avvenuta accettazione dell'eredità - Necessità.

Ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di non integrità del contraddittorio, per non essere stati evocati in giudizio alcuni degli eredi della parte originaria deceduta nelle more del giudizio, non è sufficiente la prova dell'esistenza di altri potenziali chiamati all'eredità, in virtù del rapporto di parentela con il de cuius, essendo necessaria la dimostrazione dell'avvenuta accettazione di eredità da parte di costoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 24639 del 2020 Rv. 659916-01, N. 11043 del 2022 Rv. 664378-01, N. 19400 del 2019 Rv. 654557-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5657 del 12/03/2026 (Rv. 678139-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

Z. (QUENTI NICOLA) contro N. (FIORE MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/09/2022

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio necessario processuale fra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio in appello - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità assoluta - Rilievo officioso in sede di legittimità - Condizioni.

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE In genere.

La morte della parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali - indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale -, di modo che, nel giudizio d'appello, dev'essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti (anche se contumaci in primo grado), in mancanza della quale il procedimento di secondo grado e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in sede di legittimità, laddove la non integrità del contraddittorio emerga dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24639 del 2020 Rv. 659916-01

Massime precedenti Vedi: N. 19687 del 2025 Rv. 675443-01, N. 28921 del 2024 Rv. 672850-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5687 del 12/03/2026 (Rv. 678161-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

E. (RUSSI ROBERTO) contro C. (MODESTI DIEGO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/07/2023

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Azione di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica ex art. 15 della l. n. 24 del 2017 - Nomina di un consulente medico legale con autorizzazione ad avvalersi di un ausiliario specialista - Requisito della collegialità - Integrazione - Esclusione - Conseguenze - Nullità rilevabile d'ufficio.

Nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 24 del 2017, la nomina di un unico consulente medico-legale, anche se autorizzato ad avvalersi di un ausiliario specialista, non rispetta il requisito della necessaria collegialità dell'incarico, previsto dall'art. 15 della medesima legge a pena di nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 61, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15594 del 2025 Rv. 674880-02

Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 14/03/2026 (Rv. 678237-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

E. (COTICELLI PASQUALE) contro E. (BOCCHINI ROBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 28/06/2023

160005 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLE PRESTAZIONI Contratto di somministrazione di energia elettrica - Clausola che consente la sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento di una bolletta - Natura - Specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c. - Conseguenze - Exceptio inadimplenti contractus - Opponibilità - Protrazione della sospensione dopo il pagamento da parte dell'utente - Inadempimento del somministrante - Configurabilità - Limiti.

Nel contratto di somministrazione di energia elettrica, la clausola che consente la sospensione della fornitura per il ritardato pagamento anche di una sola bolletta costituisce specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c., consentendo al somministrante di opporre l'exceptio inadimplenti contractus, fermo restando che la protrazione della sospensione anche dopo l'avvenuto pagamento da parte dell'utente integra inadempimento del somministrante medesimo e lo espone al risarcimento dei danni conseguenti, salva la prova dell'ignoranza incolpevole del pagamento, derivante da causa estranea alla sua organizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1565, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1218

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 25731 del 2015 Rv. 638070-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5814 del 15/03/2026 (Rv. 678140-03)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

A. (GALLITTO NICCOLO' ANTONINO) contro P. (NUNE' GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2023

138004 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA Rigetto delle istanze istruttorie da parte del giudice di primo grado - Specifica reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Generico richiamo agli atti difensivi - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze.

La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni, senza limitarsi al generico richiamo agli atti difensivi, dovendo, in caso contrario, le stesse ritenersi abbandonate, senza che sia possibile riproporle in grado d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 36134 del 2021 Rv. 663017-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5814 del 15/03/2026 (Rv. 678140-02)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

A. (GALLITTO NICCOLO' ANTONINO) contro P. (NUNE' GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Denuncia di mancata ammissione di una istanza probatoria e di omessa o insufficiente valutazione delle risultanze probatorie e processuali - Onere del ricorrente - Indicazione specifica delle circostanze oggetto di prova - Modalità di deduzione del vizio - Trascrizione nell'atto di impugnazione - Necessità - Fondamento.

Il ricorrente che, in sede di legittimità, intenda denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione od omessa valutazione della prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente - a pena di inammissibilità del ricorso - i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza, dovendo provvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, poiché non è consentito sopperire a eventuali lacune con indagini integrative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 19985 del 2017 Rv. 645357-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 5814 del 15/03/2026** (Rv. **678140-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **TASSONE STEFANIA.** Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

A. (GALLITTO NICCOLO' ANTONINO) contro P. (NUNE' GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2023

043022 COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - SOPRAVVENUTO BISOGNO DELLA COSA COMODATA Comodato per uso determinato - Destinazione ad abitazione familiare - Richiesta di restituzione per bisogno del comodante - Presupposti - Deterioramento della condizione economica del comodante - Sufficienza - Controllo di proporzionalità e adeguatezza - Necessità - Criteri - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene, lungi dall'essere grave, deve essere imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto) e urgente, non rilevando bisogni non attuali né concreti o ipotizzabili esclusivamente in astratto, sicché non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire di un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma restando, in tal caso, la necessità di un rigoroso controllo di proporzionalità e adeguatezza, da parte del giudice, nella comparazione tra le specifiche esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva accolto la domanda di restituzione del bene avanzata, dopo la morte del comodante, dalla sua erede, in funzione dell'esigenza di alloggiarvi quale madre nubile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809

Massime precedenti Conformi: N. 20892 del 2016 Rv. 642929-01

Massime precedenti Vedi: N. 18334 del 2023 Rv. 668457-01, N. 17095 del 2025 Rv. 674908-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20448 del 2014 Rv. 633006-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 5819 del 15/03/2026** (Rv. **678238-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

M. (Mastrangeli Frabrizio Domenico) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/01/2022

129034 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE Rendita INAIL in favore dei superstiti ex art. 85 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Indennizzo del pregiudizio patrimoniale - Esaustività - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno differenziale dal terzo responsabile - Sussistenza - Prova dei relativi presupposti - Necessità.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

La liquidazione ai superstiti della rendita INAIL ex art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 indennizza un pregiudizio di natura patrimoniale ma non assorbe necessariamente tutto il danno patrimoniale patito dagli eredi, i quali hanno diritto all'integrale risarcimento del danno patrimoniale da parte del terzo responsabile, purché ne forniscano la prova.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 14362 del 2019 Rv. 654202-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12566 del 2018 Rv. 648649-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5821 del 15/03/2026 (Rv. 678132-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

G. (CARNEVALE STEFANO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 16/11/2021

018141 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Assicurazione della r.c.a. - Azione diretta del danneggiato - Presupposti - Avvenuto rilascio del contrassegno da parte dell'assicuratore - Sufficienza - Limiti - Contraffazione - Esonero di responsabilità dell'assicuratore - Condizioni.

Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, dal momento che, nei confronti del danneggiato, ciò che rileva ai fini della promovibilità dell'azione diretta è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo; tuttavia, nell'ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, per escludere la responsabilità dell'assicuratore occorre che questi dimostri l'insussistenza di un comportamento colposo ingenerante l'erroneo affidamento del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, sull'erroneo presupposto che la mendace dichiarazione del danneggiante assicurato circa la propria residenza rendesse nullo il contratto di assicurazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 127

Massime precedenti Conformi: N. 18519 del 2018 Rv. 649727-01

Massime precedenti Vedi: N. 12110 del 2025 Rv. 674855-01

Sez. 3, Sentenza n. 5911 del 16/03/2026 (Rv. 677358-01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

D. (MINUCCI STEFANO) contro R. (TESSIER GIANLUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/02/2022

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per illecito del subagente - Sussistenza - Fondamento - Inserimento nella rete distributiva dell'impresa assicurativa - Piena autonomia del subagente e assenza di stabile vincolo di soggezione - Irrilevanza - Fattispecie.

L'assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell'illecito commesso dal subagente se l'attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell'impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell'operato del sub-intermediario alla sfera organizzativa della compagnia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di responsabilità dell'assicuratore per avere il subagente - privo di diretto collegamento con la compagnia assicuratrice, ma con operatività canalizzata nella distribuzione

SEZIONE TERZA

dei prodotti dell'impresa - indotto un terzo a stipulare polizze vita "a capitalizzazione" e ottenuto a tal fine il pagamento di ingenti somme senza però instaurare il rapporto assicurativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 23973 del 2019 Rv. 655173-01, N. 31675 del 2023 Rv. 669473-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5916 del 16/03/2026 (Rv. 678219-02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

V. (FANARI CARLO GIORGIO) contro A. (IDDA CARMELO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAGLIARI, 28/02/2023

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Ricorso per cassazione - Censura ex art. 360, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente - Onere di specificità - Violazione - Conseguenze - Inammissibilità del motivo.

140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE In genere.

È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso con cui si deduca la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., quando la censura si limiti a richiamare isolati passaggi motivazionali e si risolva in affermazioni meramente assertive e generiche, in violazione dell'art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. (ratione temporis applicabili).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 1986 del 2025 Rv. 673839-01, N. 13248 del 2020 Rv. 658088-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5922 del 16/03/2026 (Rv. 678220-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

F. (GIGLIO MAURIZIO) contro B. (PAGLIARI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2023

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Interruzione del processo per morte della parte - Riassunzione - Notifica nei confronti degli eredi in tale qualità - Necessità - Soggetti già parti del giudizio - Irrilevanza - Fattispecie.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

In caso di morte della parte costituita, l'atto di riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., deve essere notificato agli eredi in tale qualità, anche quando essi siano già parti nel processo in nome proprio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto valida la notifica dell'atto di riassunzione eseguita presso il difensore di soggetti che già rivestivano la qualità di parti del processo, successivamente individuati come eredi della de cuius).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12317 del 2019 Rv. 653810-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5980 del 17/03/2026 (Rv. 678221-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

B. (SPERANZOSO SAVERIA) contro M. (MONACO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/01/2022

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Consulenza tecnica d'ufficio - Modifica delle conclusioni contenute nella bozza di relazione - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Condizioni.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la modifica delle conclusioni contenute nell'elaborato finale rispetto a quelle della bozza di relazione, ove motivata e conseguente all'esame delle osservazioni formulate nel contraddittorio delle parti, non dà luogo ad alcun vizio della consulenza né a violazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194

Sez. 3, Ordinanza n. 5990 del 17/03/2026 (Rv. 678135-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

D. (PIZZUTI PASQUALE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/01/2022

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Diritto di prelazione e riscatto - Requisiti soggettivi del riscattante - Triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia - Interpretazione - Fondamento - Fattispecie.

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE In genere.

In tema di riscatto agrario, il requisito del triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa familiare, di cui al combinato disposto degli artt. 8, comma 1 e 31 della l. n. 590 del 1965, deve essere calcolato comprendendo tutti i fondi stabilmente condotti dal coltivatore, a qualunque titolo (proprietà, enfiteusi, affitto o comodato), al fine di garantire che l'espansione della proprietà contadina sia proporzionata all'effettiva forza lavorativa del nucleo familiare.

Riferimenti normativi: Legge del 1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge del 1965 num. 590 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 12893 del 2012 Rv. 623423-01, N. 684 del 1996 Rv. 495622-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6270 del 17/03/2026 (Rv. 678133-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: SIMONE ROBERTO. Relatore: SIMONE ROBERTO.

D. (RICCI LUCA) contro U.

SEZIONE TERZA

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/11/2021

127001 PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE Inerzia del titolare del diritto - Valutazione alla stregua dei canoni della correttezza e buona fede oggettiva - Necessità - Condotta del debitore ingenerante affidamento circa la mancata proposizione dell'eccezione - Abusività - Fattispecie.

In tema di prescrizione, l'inerzia del titolare del diritto, quale fatto giuridico rilevante ai sensi dell'art. 2934 c.c., deve essere valutata alla luce dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva che governano il rapporto obbligatorio, sicché è abusivo l'esercizio dell'eccezione allorché la condotta del debitore abbia ingenerato nel creditore un ragionevole affidamento circa la non necessità di agire tempestivamente, mostrandosi complessivamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto operante la prescrizione semestrale ex art. 438 cod. nav., nonostante il vettore, a seguito della denuncia del sinistro, avesse avviato e coltivato trattative risarcitorie e disposto accertamenti tecnici tramite propri ausiliari, per poi eccepire la prescrizione solo all'esito negativo delle stesse e all'instaurazione del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Navig. art. 438

Massime precedenti Vedi: N. 9200 del 2021 Rv. 661071-02, N. 3172 del 2025 Rv. 674060-02, N. 26541 del 2021 Rv. 662538-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 6388 del 18/03/2026** (Rv. **678222-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.** Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

A. (PULICE CARMELA) contro U. (BEVILACQUA ANTONELLO)

Rigetta, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 10/06/2024

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Tabella di ripartizione della responsabilità allegata al d.P.R. n. 254 del 2006 - Funzione - Valore vincolante o presuntivo - Esclusione - Conseguenze.

In tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, la tabella di ripartizione della responsabilità contemplata - in attuazione dell'art. 150, comma 1, lett. a, c.ass. - dal d.P.R. n. 254 del 2006 rappresenta un parametro di riferimento volto a uniformare le liquidazioni in sede stragiudiziale, privo di valore vincolante in sede processuale, e non assurge a presunzione legale, restando riservata al giudice di merito la ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla base delle circostanze del caso concreto, in conformità alla norma di rango superiore di cui all'art. 2054 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., DPR 18/07/2006 num. 254 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Sez. 3, **Ordinanza n. 6395 del 18/03/2026** (Rv. **678134-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **TASSONE STEFANIA.** Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

A. (MORINI MATTEO) contro G. (TASSONI FRANCO)

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE IMPERIA, 27/09/2022

SEZIONE TERZA

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito di copia incompleta della sentenza impugnata - Improcedibilità del ricorso - Condizioni - Fattispecie.

La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., ove non consenta di dedurre l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, e sempre che quest'ultima non risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dalla parte controricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso - articolato in sette motivi, concernenti questioni sostanziali e processuali -, avendo il ricorrente depositato una copia della sentenza impugnata mancante di plurime pagine relative alla motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14347 del 2020 Rv. 658386-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6400 del 18/03/2026 (Rv. 678223-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

C. (BERRETTA GIUSEPPE) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/07/2022

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Interventi in favore di minori ex l. n. 328 del 2000 - Obbligo ex lege del Comune - Conseguenze - Rimborso dei relativi costi in favore dei soggetti erogatori - Ordine giudiziale - Sufficienza - Disciplina in materia di contratti pubblici e di contabilità pubblica - Applicabilità - Esclusione.

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 328 del 2000, l'erogazione delle prestazioni assistenziali in favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile e amministrativa rientra tra i compiti istituzionali del Comune, di modo che, in presenza di un ordine giudiziale e dell'obbligo gravante ex lege sull'ente locale, il rimborso dei costi delle prestazioni eseguite dalle strutture preposte non presuppone l'esistenza di un rapporto contrattuale tra queste e il Comune, non applicandosi, quindi, le disposizioni sui contratti della P.A. e sulla contabilità pubblica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 2, Legge 06/11/2000 num. 328 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 3791 del 2019 Rv. 652551-01, N. 5869 del 2022 Rv. 664040-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22787 del 2012 Rv. 624210-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6419 del 18/03/2026 (Rv. 678208-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

A. (CORRADO SALVATORE) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/10/2024

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE Affidamento circa l'esistenza di una valida polizza - Inesistenza della copertura

SEZIONE TERZA

assicurativa - Legittimazione passiva del FGVS - Configurabilità - Onere di provare l'esistenza di diversa e valida polizza - Titolarità in capo all'impresa designata - Ragioni.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, qualora l'affidamento del danneggiato circa l'esistenza di una valida polizza sia stato ingenerato dal rilascio del certificato o dall'esposizione del contrassegno sul veicolo del responsabile e l'impresa da questi indicata abbia attestato l'inesistenza della polizza, l'azione risarcitoria può essere proposta nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, cui spetta dimostrare l'esistenza di una diversa e valida assicurazione, non potendosi gravare il danneggiato della prova di un fatto negativo "universale".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 127

Massime precedenti Vedi: N. 5821 del 2026 Rv. 678132-01, N. 24069 del 2017 Rv. 645830-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6472 del 18/03/2026 (Rv. 678230-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

P. (PLANCKER LUKAS) contro U. (MIOTTO GIAMPAOLO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 05/04/2025

100194 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI Giudizio di cassazione con due parti - Omessa produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata - Indicazione della data dell'avvenuta notifica - Tempestività del ricorso incidentale - Termine breve decorrente dalla data suddetta - Rilevanza - Limiti.

Nel giudizio di cassazione con sole due parti, laddove il ricorrente principale, pur non producendo la relativa relata (e quindi incorrendo nell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c.), dichiara che il provvedimento impugnato gli è stato notificato in una certa data, la tempestività del ricorso incidentale dev'essere valutata in relazione al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla data medesima, salvo che il ricorrente incidentale contesti espressamente la dichiarazione della controparte, affermando che il provvedimento impugnato non è stato notificato o lo è stato in una data diversa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19795 del 2024 Rv. 671687-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21349 del 2022 Rv. 665188-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6475 del 18/03/2026 (Rv. 678231-01)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

M. (CITTADINO SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/09/2024

SEZIONE TERZA

097068 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE Domanda di risarcimento dei danni da vaccinazione obbligatoria - Allegazione e prova dello specifico comportamento colposo dell'amministrazione sanitaria - Necessità - Fattispecie.

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

L'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni derivanti da vaccinazione obbligatoria (nella specie, quella antivaaiolosa ex artt. 266 del r.d. n. 1265 del 1934 e 1 della l. n. 891 del 1939) postula l'allegazione e prova, da parte dell'attore, dello specifico comportamento colposo tenuto dall'amministrazione sanitaria, pur nell'attuazione dell'obbligo normativo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 266 CORTE COST., Legge 06/06/1939 num. 891 art. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24959 del 2017 Rv. 646131-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6485 del 18/03/2026 (Rv. 678239-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.**
Relatore: **PORRECA PAOLO.**

R. (DE FEO CLAUDIO) contro B. (MARUFFI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/08/2022

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Limiti oggettivi del giudicato - Estensione - Domanda connessa a quella già proposta in precedente giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'ambito di operatività del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile è correlato all'oggetto del processo, estendendosi non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, e non invece a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione, la quale tuttavia non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto che la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale avanzata, in un secondo giudizio, in relazione al contegno tenuto dalla controparte dopo la stipula di una lettera di intenti fosse preclusa dal giudicato intervenuto su analoga domanda, precedentemente proposta, con riferimento al comportamento tenuto dalla stessa parte nella fase delle trattative antecedenti al raggiungimento del suddetto accordo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1259 del 2024 Rv. 669742-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6485 del 18/03/2026 (Rv. 678239-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.**
Relatore: **PORRECA PAOLO.**

SEZIONE TERZA

R. (DE FEO CLAUDIO) contro B. (MARUFFI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/08/2022

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Domanda relativa a vicenda negoziale unitaria ma fondata su fatti costitutivi diversi - Abusivo frazionamento del credito - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

Non integra abusivo frazionamento del credito la domanda che, pur relativa a una vicenda negoziale complessivamente unitaria, sia fondata su fatti costitutivi diversi da quelli posti a base di una precedente domanda, benché tutti conosciuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, fondata su fatti diversi da quelli posti a fondamento di analoga domanda precedentemente proposta dalla stessa parte, benché correlati alla medesima vicenda negoziale esitata nella stipula di un contratto preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 6499 del 18/03/2026** (Rv. **678164-02**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

F. (VITI GIANCARLO) contro ". (BISCARINI ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/01/2023

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. - Caratteri - Presupposto - Accertamento del fatto colposo del medico - Sufficienza - Limiti - Fattispecie.

La responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. integra una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria ed è autonoma, sebbene solidale, rispetto a quella del medico; ne consegue che l'accertamento del fatto colposo del sanitario, operante quale ausiliario, implica necessariamente la responsabilità dell'ente debitore, salvo che la struttura dimostri che la condotta del medico sia stata eccezionale, imprevedibile e del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di ospedalità. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in parte qua, la decisione di merito che, in relazione a un arresto cardiaco occorso a una paziente a causa dell'errata modalità di inoculazione di un farmaco anestetico, aveva escluso la responsabilità solidale della struttura sanitaria, per il sol fatto di aver messo a disposizione dell'anestesista un farmaco idoneo e di aver predisposto procedure per la gestione delle emergenze).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2049, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 7074 del 2024 Rv. 670399-01, N. 28642 del 2024 Rv. 672561-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 6499 del 18/03/2026** (Rv. **678164-01**)

SEZIONE TERZA

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

F. (VITI GIANCARLO) contro ". (BISCARINI ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/01/2023

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità sanitaria contrattuale - Individuazione del danno-evento nelle obbligazioni di diligenza professionale - Conseguenze sulla ripartizione degli oneri probatori - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'allegazione, da parte della paziente, di una scorretta modalità di inoculazione dell'anestetico, astrattamente idonea a provocare l'arresto cardiaco che l'aveva colpita durante le manovre anestesiológicas, aveva ritenuto assolto, in via presuntiva, l'onere della prova sulla stessa gravante, sul presupposto che l'omessa descrizione, nella cartella clinica, della suddetta modalità, oltre a precludere di ritenere integrata la prova contraria a carico della struttura, impedisse di esigere dalla paziente una prova diretta della dinamica dell'errore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 27142 del 2024 Rv. 672541-01

Massime precedenti Vedi: N. 21511 del 2024 Rv. 672043-01, N. 20707 del 2023 Rv. 668357-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6545 del 19/03/2026 (Rv. 678232-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

T. (DE LODI RICCARDO) contro I. (TARTAGLIA ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/03/2023

079204 ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) Opposizione all'esecuzione - Debitore (anche se fallito) - Qualità di litisconsorte necessario - Sussistenza - Omessa evocazione in giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza e rimessione della causa al giudice di primo grado.

In tema di espropriazione ex artt. 602 ss. c.p.c., nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario contro il creditore procedente il debitore - anche ove fallito, per l'eventualità del ritorno in bonis - riveste il ruolo di litisconsorte necessario, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento dei presupposti dell'azione esecutiva è destinato a spiegare effetti immediati e diretti, con conseguente nullità (rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) della sentenza emessa all'esito del giudizio cui non abbia partecipato e rimessione della causa al giudice di primo grado.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 4763 del 2019 Rv. 653012-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6554 del 19/03/2026 (Rv. 677233-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

P. (BORROMEO CARLO) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 17/10/2022

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ricorso per Cassazione - Ordinanza di integrazione del contraddittorio ex art. 371-bis c.p.c. - Deposito dell'atto di integrazione oltre il termine concesso - Conseguenze.

Nel giudizio di legittimità, qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito del relativo atto oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso, restando irrilevante un deposito tardivo dell'atto suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Massime precedenti Conformi: N. 15308 del 2020 Rv. 658474-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6555 del 19/03/2026 (Rv. 678209-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (ARGENTO EMANUELE) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/03/2023

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità contrattuale - Giudicato sull'insussistenza della stessa - Deduzione di una diversa causa di nullità in altro giudizio - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) In genere.

Il giudicato sull'insussistenza di una causa di nullità del contratto, coprendo il dedotto e il deducibile, preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, una volta formatosi il giudicato sulla statuizione di rigetto della domanda di nullità di un mutuo fondiario svolta dai fideiussori in un precedente giudizio, fosse rilevabile d'ufficio, in sede di legittimità, la nullità di una clausola fideiussoria, contenuta nel medesimo contratto, per contrasto con la direttiva 93/13/CEE, alla stregua della sentenza della CGUE del 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4717 del 2022 Rv. 663902-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 6555 del 19/03/2026** (Rv. 678209-03)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (ARGENTO EMANUELE) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/03/2023

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Clausola fideiussoria contenuta in un contratto di mutuo fondiario - Nullità per violazione della direttiva 93/13/CEE - Rilievo officioso in sede di legittimità - Condizioni.

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

La nullità - per violazione della direttiva 93/13/CEE - della clausola fideiussoria contenuta in un contratto di mutuo fondiario, con la quale un consumatore garantisce il credito del mutuante professionista, non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, ove i relativi fatti costitutivi non siano stati ritualmente allegati e provati in seno al giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 36353 del 2021 Rv. 662922-01, N. 34049 del 2025 Rv. 677194-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633509-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 6702 del 20/03/2026** (Rv. 678331-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

F. (NAVA MARIO) contro Z. (MURARO ANNA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/06/2021

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro - Efficacia di giudicato - Ambito oggettivo - Opposizione - Erronea qualificazione della domanda riconvenzionale alla stregua di eccezione - Onere di impugnazione da parte del debitore - Sussistenza - Fattispecie.

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere.

Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta divenuto definitivo, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo che ne rappresenta il fondamento, con la conseguenza che, laddove il debitore intenda contestare la pretesa mediante la deduzione di autonomi controdiritti, ha l'onere di impugnare la sentenza che abbia erroneamente qualificato le sue domande riconvenzionali come eccezioni, altrimenti formandosi, sul punto, un giudicato preclusivo di un'autonoma azione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello - resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia - che aveva ritenuto formatosi il giudicato, in assenza di specifica impugnazione della sentenza di primo grado sul punto, circa la qualificazione come eccezioni e non come domande riconvenzionali delle difese dell'opponente, nonostante queste avessero ad oggetto la dedotta inesigibilità della restituzione del deposito cauzionale e la asserita sussistenza di controcrediti del locatore, compensabili con il suo debito restitutorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4131 del 2024 Rv. 670548-01, N. 25180 del 2024 Rv. 672407-01, N. 22465 del 2018 Rv. 650583-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 6785 del 20/03/2026 (Rv. 678332-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

M. (VERCESI PAOLO) contro G. (POMA ANDREA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/07/2023

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo del litisconsorte necessario pretermesso - Sentenza di accoglimento non definitiva resa in grado d'appello - Effetti - Efficacia esecutiva della sentenza dichiarata nulla - Caducazione - Fondamento.

La pronuncia, resa in grado d'appello, di accoglimento dell'opposizione di terzo proposta dal litisconsorte necessario pretermesso ai sensi dell'art. 404 c.p.c., sebbene non ancora passata in giudicato, priva di efficacia esecutiva la sentenza dichiarata nulla e ne rimuove la qualità di titolo esecutivo, in quanto sarebbe irragionevole riconoscere tale efficacia - seppure in via interinale - al provvedimento di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 407 c.p.c., emesso in via cautelare e sulla base di un apprezzamento di verosimiglianza, e negarla ad una pronuncia emanata all'esito di un giudizio a cognizione piena, che abbia definito la lite in senso favorevole all'istante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634088-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6789 del 20/03/2026 (Rv. 678338-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

P. (PALLOTTA LEONARDO) contro M. (BECATTINI LAPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/06/2023

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004671/2025 67386101

Massime precedenti Conformi: N. 4671 del 2025 Rv. 673861-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6789 del 20/03/2026 (Rv. 678338-02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

P. (PALLOTTA LEONARDO) contro M. (BECATTINI LAPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/06/2023

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione ex art. 108, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 - Avviso di ricevimento - Omessa attestazione dell'avvenuto

SEZIONE TERZA

accertamento della presenza del destinatario o altra persona abilitata al ritiro - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Ragioni.

È nulla e non inesistente la notificazione effettuata durante l'emergenza pandemica da Covid-19, il cui avviso di accertamento, pur contenendo il richiamo all'art. 108, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, non attesti l'avvenuto accertamento dell'effettiva presenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, richiesto dalla menzionata disposizione, dal momento che il suddetto riferimento attesta che una fase di consegna vi è stata, non essendo stato il plico, d'altro canto, restituito al mittente come inevaso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 108, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 30044 del 2022 Rv. 665757-01, N. 34865 del 2025 Rv. 677418-01, N. 4671 del 2025 Rv. 673861-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6815 del 21/03/2026 (Rv. 678288-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

M. (CALLIPARI NATALE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2023

058025 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO Contratto a causa mista - Disciplina applicabile - Elementi prevalenti del negozio - Rilevanza - Fattispecie.

Il contratto atipico "a causa mista" trova la sua disciplina nelle norme del contratto tipico al cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti del negozio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato il contratto oggetto del giudizio alla stregua di contratto di trasporto, senza adeguatamente motivare in ordine agli elementi adottati dal ricorrente, deponenti per la diversa qualificazione in termini di appalto di servizi, in ragione della preponderanza assunta dall'organizzazione del servizio di trasporto rispetto alla prestazione di trasferimento di cose).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1323, Cod. Civ. art. 1325 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26485 del 2019 Rv. 655471-01, N. 26874 del 2023 Rv. 668782-01, N. 17855 del 2023 Rv. 668324-01, N. 2090 del 1960 Rv. 881943-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11656 del 2008 Rv. 602976-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6853 del 21/03/2026 (Rv. 678171-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

P. (MORANTE NICOLETTA) contro A. (ARIETA GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/07/2023

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione ex art. 2, comma 4, d.l. n. 61 del 2023 - Avvocati residenti nelle aree interessate - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

La sospensione dei termini processuali prevista, per i territori alluvionati dell'Emilia Romagna e delle Marche, dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 61 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 100 del

SEZIONE TERZA

2023, si applica non solo alle parti ma anche agli avvocati residenti nelle aree interessate, giacché la norma mira a tenere indenni dalle limitazioni imposte dalla calamità naturale tutti coloro che svolgono attività lavorative in quelle zone, anche se in rappresentanza di una parte residente altrove. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto, nel più ampio termine risultante dalla suddetta sospensione, da un avvocato residente in una delle zone interessate dal provvedimento suddetto, per conto di una parte che invece non vi risiedeva).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/06/2023 num. 61 art. 2 com. 4, Legge 31/07/2023 num. 100

Massime precedenti Vedi: N. 27190 del 2018 Rv. 651373-01, N. 9473 del 2023 Rv. 667531-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6947 del 23/03/2026 (Rv. 678172-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. FRESA MARIO. (Parz. Diff.)

Z. (CILIBERTI GIUSEPPE) contro A. (FUMAGALLI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/07/2024

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Disabilità conseguente all'illecito - Necessità di trasferimento in abitazione adeguata alle condizioni di menomazione della vittima - Spese per l'acquisto di un nuovo immobile - Risarcibilità - Liquidazione equitativa - Necessità - Proventi o frutti ricavabili dalla vendita o locazione dell'abitazione precedente - Rilevanza.

La persona che, in conseguenza della disabilità indotta da un fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto al risarcimento del danno rappresentato dai costi sostenuti per l'acquisto di un nuovo immobile, la cui liquidazione, in quanto impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto dei proventi o dei frutti che la vittima possa ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12567 del 2018 Rv. 648650-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6949 del 23/03/2026 (Rv. 678452-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

C. (BERARDI DANIELE) contro A. (CICERCHIA SIMONE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/05/2024

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese di consulenza tecnica di parte - Liquidazione d'ufficio - Dimostrazione del relativo esborso - Necessità - Esclusione - Fondamento - Limiti.

La nomina di un consulente di parte fa presumere che la parte abbia assunto l'obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell'art. 1709 c.c., con la conseguenza che la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dalla

SEZIONE TERZA

dimostrazione del relativo esborso, salvo che l'altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia stato altrimenti estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 21402 del 2022 Rv. 665209-04

Massime precedenti Vedi: N. 26729 del 2024 Rv. 672532-01, N. 4357 del 2003 Rv. 561381-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6962 del 23/03/2026 (Rv. 678224-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

P. (TORDO CAPRIOLI ALFONSO) contro A. (GRECO RAFFAELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/06/2022

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Opposizione a decreto ingiuntivo - Dichiarazione di inesistenza della notificazione del decreto - Conseguenze - Decisione della causa nel merito - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

La declaratoria di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo opposto determina il consolidarsi della presunzione di abbandono del titolo, sicché l'opposizione non vale ad instaurare un autonomo giudizio di cognizione e preclude al giudice l'esame della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di notificazione nulla o irregolare, la quale consente al giudice di decidere la causa nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1509 del 2019 Rv. 652454-01, N. 14692 del 2023 Rv. 667981-01, N. 5361 del 2025 Rv. 674165-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6963 del 23/03/2026 (Rv. 678333-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

F. (CAPOANO PIETRO) contro E.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 03/11/2022

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Giudice di pace - Domanda principale soggetta a decisione secondo equità e riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto - Valore della causa ai fini dell'art. 113 c.p.c. - Determinazione sulla base di entrambe le domande - Conseguenze.

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In genere.

Qualora vengano proposte davanti al giudice di pace due domande connesse, una principale soggetta a decisione secondo equità e una riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto, il valore della causa ai fini dell'art. 113 c.p.c. va determinato avuto riguardo al valore di entrambe le domande, sicché la controversia deve essere decisa secondo diritto e il mezzo d'impugnazione è l'appello.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34023 del 2019 Rv. 656325-01, N. 30055 del 2017 Rv. 646546-01, N. 9292 del 2015 Rv. 635284-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7267 del 26/03/2026 (Rv. 678225-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

M. (MARIANI SABRINA) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/10/2023

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Motivazione apparente - Motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado - Generica condivisione senza vaglio critico in base ai motivi di appello - Conseguenze - Nullità - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale quella che si richiama per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse sulla base dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della motivazione che, non limitandosi a meri richiami per relationem alla sentenza di primo grado, ne aveva confermato le statuizioni, esprimendo - sia pure in modo sintetico - le ragioni della loro conferma).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 27112 del 2018 Rv. 651205-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7269 del 26/03/2026 (Rv. 678334-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

T. (GIULIANO CORRADO V.) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 13/02/2024

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità civile della P.A. - Danno in re ipsa - Esclusione - Elementi costitutivi della fattispecie - Accertamento del giudice - Necessità.

In tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa, quale conseguenza dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo il giudice procedere, in ordine successivo, ad accertare se sussista un evento dannoso; se il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); se l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della P.A.; se lo stesso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16196 del 2018 Rv. 649479-02

Sez. 3, Ordinanza n. 7269 del 26/03/2026 (Rv. **678334-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

T. (GIULIANO CORRADO V.) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 13/02/2024

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
Integrale accoglimento della domanda di merito - Rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. - Soccombenza reciproca - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.

Il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza ed è pertanto inidoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 20838 del 2016 Rv. 641572-01

Massime precedenti Vedi: N. 18036 del 2022 Rv. 664898-01, N. 9532 del 2017 Rv. 643825-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7275 del 26/03/2026 (Rv. **678453-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. (VERDE MARIA ANTONELLA) contro C. (RUGGIERO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/12/2023

100026 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA Giudizio di appello - Domanda di risarcimento dei danni successivi alla sentenza di primo grado - Ammissibilità - Condizioni.

In sede d'appello è proponibile la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado, purché della stessa natura e dipendenti dal medesimo titolo già fatto valere, a condizione che essi siano effettivamente insorti in un momento successivo, in quanto derivati dal protrarsi o dal reiterarsi nel tempo di un comportamento scorretto accertato a carico del danneggiante, ovvero da una situazione di fatto, già dichiarata pregiudizievole, che abbia perdurante attitudine a produrre effetti lesivi, continui o periodici, della stessa natura e intensità di quelli passati, già provati e riconosciuti in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 1281 del 2003 Rv. 560076-01, N. 18526 del 2020 Rv. 659035-01, N. 8292 del 2008 Rv. 602541-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 7487 del 29/03/2026** (Rv. 678137-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA. P.M. CISTERNALBERTO MICHELE. (Diff.)

P. (NATALE GIUSEPPE) contro A. (CONTALDO MARIANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2022

173017 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE Trascrizione ex artt. 2652 e 2653 c.c. - Rigetto della domanda - Ordine di cancellazione da parte del giudice - Omissione - Appello - Necessità - Mancanza - Rilievo in sede di legittimità - Esclusione.

La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata, anche d'ufficio, dal giudice di merito con la pronuncia di rigetto, della quale non è richiesto il passaggio in giudicato (previsto, invece, dal primo comma dell'art. 2668 c.c.), di modo che, ove il giudice di primo grado abbia ommesso tale statuizione, la relativa questione dev'essere fatta valere dalla parte interessata con l'appello, essendone precluso, in mancanza, il rilievo in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 23929 del 2007 Rv. 600374-01

Sez. 3, **Sentenza n. 7487 del 29/03/2026** (Rv. 678137-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA. P.M. CISTERNALBERTO MICHELE. (Diff.)

P. (NATALE GIUSEPPE) contro A. (CONTALDO MARIANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2022

173013 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre - Trascrizione ex art. 2652, comma 1, n. 2, c.c. - Effetti - Opponibilità della sentenza che definisce il giudizio - Condizioni - Sentenza di accoglimento della domanda - Necessità.

La trascrizione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto produce l'effetto dell'opponibilità della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., solo se tale pronuncia abbia il contenuto indicato dalla norma - sia, cioè, una sentenza di accoglimento della domanda -, mentre, ove essa non possa contenere tale statuizione, in quanto alla data in cui viene emessa il contratto definitivo sia stato già stipulato, la trascrizione della domanda è improduttiva di effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 lett. 2, Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 1588 del 1993 Rv. 480808-01

Sez. 3, **Sentenza n. 7494 del 29/03/2026** (Rv. 678173-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

D. (AMENDOLA PASQUALE) contro C. (CARINI GIOVANNI)

SEZIONE TERZA

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/12/2022

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Immobile danneggiato da infiltrazioni - Refusione delle spese necessarie alla riduzione in pristino - Ulteriore risarcimento del danno da deprezzamento del bene - Risarcibilità - Limiti.

Il proprietario di un immobile danneggiato da infiltrazioni, che abbia ottenuto la rifusione delle spese necessarie al relativo ripristino, non può pretendere anche il risarcimento del danno da deprezzamento del bene, salvo che dimostri che, nonostante il suddetto ripristino, esso abbia comunque perduto parte del suo valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2058

Massime precedenti Vedi: N. 10663 del 2009 Rv. 608093-01, N. 28030 del 2021 Rv. 662519-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 7497 del 29/03/2026** (Rv. **678207-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.**

L. (GIORGINO NICOLA) contro U. (DE CANDIA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 06/10/2023

078024 ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Estinzione della soggettività giuridica - Esclusione - Condizioni.

La soppressione di un ente pubblico non determina il venir meno della sua soggettività ogniqualevolta, nonostante il trasferimento della totalità dei rapporti facenti capo allo stesso, di una parte di essi sia prevista la liquidazione ad opera non già degli organi ordinari dell'ente subentrato nei suddetti rapporti bensì di un organo appositamente istituito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 5279 del 2001 Rv. 545783-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 7499 del 29/03/2026** (Rv. **678174-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.** Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

T. (PEZZI DANILO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 04/10/2023

079215 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Vendita telematica - Restituzione della cauzione per errore del sistema - Nullità - Esclusione - Condizioni.

In tema di vendita forzata telematica, non sussiste alcuna violazione delle condizioni della vendita né vizio implicante la sua invalidità allorché la cauzione, regolarmente versata con l'offerta di acquisto, sia stata restituita all'offerente per errore del sistema telematico, purché la stessa sia stata riaccreditata dall'aggiudicatario su indicazione dell'ufficio e sia presente, unitamente al saldo prezzo, al momento dell'emissione del decreto di trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31547 del 2023 Rv. 669471-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 7615 del 30/03/2026** (Rv. **678226-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

A. (FRIGNANI FILIPPO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/03/2024

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 034516/2023 66953002

Massime precedenti Conformi: N. 34516 del 2023 Rv. 669530-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 7615 del 30/03/2026** (Rv. **678226-02**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

A. (FRIGNANI FILIPPO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/03/2024

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Farmaco sperimentale - Esito infausto della sperimentazione - Somministrazione "off label" ex d.m. 8 maggio 2003 - Necessità - Fondamento.

L'esito infausto della sperimentazione globale di un farmaco non giustifica la mancata adozione - ricorrendone i presupposti - delle procedure volte ad ottenerne la somministrazione "off label" ai sensi del d.m. 8 maggio 2003, dovendosi adeguare la condotta del sanitario alla specifica storia clinica del paziente e non già a una media statistica astratta.

Riferimenti normativi: DM min. SAL 08/05/2003 art. 2 com. 1 lett. B, DM min. SAL 08/05/2003 art. 3, Costituzione art. 32, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 5, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

Sez. 3, **Sentenza n. 7658 del 30/03/2026** (Rv. **678165-01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Parz. Diff.)

I. (CAMALDO MASSIMO) contro C. (FORMICHELLI RITA PAOLA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 21/02/2022

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Pluralità di danneggiati costituitisi parti civili - Autonomia dei rapporti processuali - Conseguenze - Fattispecie.

Nel caso in cui più danneggiati si siano costituiti parte civile nel processo penale, il rapporto processuale di ciascuno di essi con l'imputato danneggiante è autonomo rispetto agli altri, di modo che l'impugnazione di una sola delle parti civili o del P.M. avverso la sentenza penale assolutoria non produce effetti estensivi in favore delle altre, nei cui confronti può formarsi, pertanto, il giudicato, a seguito di acquiescenza alla sentenza o di rigetto dell'impugnazione dalle

SEZIONE TERZA

stesse proposta. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione ex art. 384 c.p.c., ha confermato la decisione di merito che, a fronte della cassazione con rinvio ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione dell'imputato, aveva dichiarato inammissibili le domanda risarcitorie avanzate, nel giudizio riassunto, da soggetti che, pur originariamente costituitisi parte civile, non avevano proposto il ricorso per cassazione, nonché da una parte nei cui confronti il suddetto ricorso era stato rigettato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31817 del 2023 Rv. 669476-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7668 del 30/03/2026 (Rv. 678210-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

I. (ILARDO UMBERTO GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 14/05/2021

141026 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - IN GENERE Contratti con la P.A - Perfezionamento del vincolo - Approvazione ministeriale ex art. 19 del r.d. n. 2240 del 1923 - Necessità - Deducibilità dalla condotta dell'amministrazione - Esclusione.

Nei contratti conclusi con la P.A., il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinato all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 19 del r.d. n. 2240 del 1923, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall'organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall'amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, non è sufficiente - pur se formalmente esistente - la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica, imposta dagli artt. 16 e 17 del suddetto decreto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 17, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 19

Massime precedenti Conformi: N. 14188 del 2016 Rv. 640484-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7742 del 30/03/2026 (Rv. 678211-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

F. (MARTINO MICHELA) contro B. (TIRAFERRI PIERGIORGIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/07/2023

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Successore a titolo universale - Intervento nel giudizio di cassazione - Ammissibilità - Modalità a seguito della cd. Riforma Cartabia - Deposito dell'atto.

133235 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE In genere.

SEZIONE TERZA

In ossequio al disposto dell'art. 110 c.p.c., il successore a titolo universale può intervenire nel giudizio di cassazione attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di intervento, dev'essere partecipato alla controparte, onde garantirle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della parte originaria, ciò che - a seguito delle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 - si traduce nel deposito dell'atto stesso, accompagnato dalla documentazione valevole a dimostrare la vicenda successoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. F, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3793 del 2024 Rv. 670111-01

Sez. 3, Sentenza n. 7750 del 31/03/2026 (Rv. 678212-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.**
Relatore: **SIMONE ROBERTO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)**

V. (CARUSO PAOLO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO TRENTO, 04/03/2022

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Estinzione per rinuncia intervenuta dopo la fissazione della pubblica udienza - Forma del provvedimento - Sentenza - Fondamento.

In base all'art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, la decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia, intervenuta dopo la fissazione della pubblica udienza, va adottata con sentenza, giacché la predetta disposizione normativa, prescrivendo che la forma del provvedimento sia l'ordinanza in ogni caso in cui la Corte non pronunci in pubblica udienza, rende palese, per contro, che, all'esito della stessa, il ricorso debba sempre essere deciso con sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 2 lett. N. 4, Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19169 del 2017 Rv. 645038-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7758 del 31/03/2026 (Rv. 678162-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

A. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro C. (CARONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/03/2022

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Organismo collettivo di difesa ex art. 11 d.lgs. n. 102 del 2004 - Rapporto obbligatorio con l'agente incaricato della riscossione mediante ruolo dei contributi - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio avente ad oggetto il rapporto obbligatorio tra l'organismo collettivo di difesa di cui all'art. 11 d.lgs. n. 102 del 2004 e il soggetto incaricato della riscossione dei contributi consortili mediante ruolo, dal momento che la natura privatistica dell'organismo consortile e dei relativi contributi - rispetto ai quali il meccanismo del ruolo costituisce mera modalità tecnica di recupero - impediscono di qualificare l'agente della

SEZIONE TERZA

riscossione come agente contabile di denaro pubblico e, quindi, di radicare la giurisdizione contabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2614, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 102 art. 11, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17489 del 2025 Rv. 674884-02, N. 15658 del 2023 Rv. 668345-01, N. 16125 del 2024 Rv. 671734-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7758 del 31/03/2026 (Rv. 678162-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

A. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro C. (CARONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/03/2022

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE Discarico per inesigibilità - Natura - Autonomo procedimento amministrativo-contabile - Ordinaria azione risarcitoria per inadempimento del mandatario - Preclusione - Esclusione - Fondamento.

Il discarico per inesigibilità del credito configura un autonomo procedimento amministrativo-contabile, funzionale alla definizione dei rapporti interni tra agente della riscossione ed ente impositore, ai fini del discarico di quote iscritte a ruolo, ma non preclude né condiziona la proponibilità di un'azione ordinaria a cognizione piena diretta ad accertare l'inadempimento dell'agente-mandatario e a ottenere il risarcimento del danno, secondo le regole proprie del diritto comune.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 19, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 20, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 682 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 683 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/07/2024 num. 110 art. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31908 del 2025 Rv. 676807-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7759 del 31/03/2026 (Rv. 678283-04)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

C. (LUCCHESI PIER PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/02/2023

138288 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE Potere di rinnovazione della prova ex art. 257, comma 2, c.p.c. - Limitazione alla prova testimoniale - Prova documentale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

L'art. 257, comma 2, c.p.c. riferisce il potere del giudice di rinnovazione della prova (anche in appello, ex art. 359 c.p.c.) alla sola prova testimoniale e non anche a quella documentale, la cui assunzione nel processo non presenta alcuna omologia strutturale o procedimentale rispetto alla prima, trattandosi esclusivamente di ammetterne o non ammetterne la produzione, cosicché non ne è concepibile, sul piano logico, alcuna rinnovazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 9322 del 2010 Rv. 612423-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7759 del 31/03/2026 (Rv. 678283-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

C. (LUCCHESI PIER PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/02/2023

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Pluralità di ricorsi per cassazione - Ordine cronologico - Data della notifica - Rilevanza - Notifiche avvenute in pari data - Data del deposito.

Ai fini della distinzione tra ricorso principale e incidentale, l'ordine cronologico di proposizione di più ricorsi per cassazione si determina in base alla rispettiva data di notifica, mentre, in caso di notificazioni avvenute nella stessa data, rileva quella del deposito di ciascun ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4088 del 1983 Rv. 429046-01, N. 33809 del 2019 Rv. 656495-01, N. 13849 del 2020 Rv. 658299-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7759 del 31/03/2026 (Rv. 678283-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

C. (LUCCHESI PIER PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/02/2023

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Giudizio di cassazione - Produzione di documenti - Ammissibilità - Limiti - Documento relativo alla fondatezza nel merito della pretesa - Esclusione - Revocazione straordinaria - Esperibilità.

Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove essi attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso ovvero al maturare di un successivo giudicato, e non invece alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3)

Massime precedenti Conformi: N. 18464 del 2018 Rv. 649870-01

Massime precedenti Vedi: N. 4415 del 2020 Rv. 657334-02

Sez. 3, Ordinanza n. 7759 del 31/03/2026 (Rv. 678283-03)

SEZIONE TERZA

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

C. (LUCCHESI PIER PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/02/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Pluralità di ricorsi per cassazione avverso la stessa sentenza - Ricorsi successivi al primo - Conversione in ricorsi incidentali - Proposizione successiva all'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia - Tempestività - Data di deposito - Rilevanza.

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI In genere.

Per il principio dell'unicità dell'impugnazione avverso una stessa sentenza, ciascun ricorso per cassazione successivo al primo si converte in ricorso incidentale, per stabilire la tempestività del quale - ove proposto successivamente al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della cd. riforma Cartabia) - assume rilievo la data del deposito e non già della notificazione, in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., come modificati dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. F), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. G), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 36057 del 2021 Rv. 663183-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7869 del 31/03/2026 (Rv. 678213-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.**
Relatore: **ROSSI RAFFAELE.** P.M. **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** (Conf.)

V. (STANISCIÀ NICOLA) contro B.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI, 27/06/2025

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Cessazione della materia del contendere - Declaratoria - Natura - Regolamento di competenza - Inammissibilità.

La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18530 del 2016 Rv. 642125-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7964 del 31/03/2026 (Rv. 678289-01)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

P. (FERRERI ROSA) contro C. (CAPURSO MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/03/2022

SEZIONE TERZA

079048 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE Infruttuosità dell'azione esecutiva - Obblighi di custodia a carico del terzo - Violazione - Legittimazione a farne valere le conseguenze dannose - Titolare del bene - Sussistenza - Creditore procedente - Esclusione.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione presso terzi, ove l'azione esecutiva sia risultata infruttuosa - per la dichiarazione negativa del terzo detentore del bene pignorato e per l'esito negativo del conseguente accertamento ex art. 549 c.p.c. -, le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia, incombenti sul terzo ai sensi dell'art. 546 c.p.c., possono essere fatte valere esclusivamente dal titolare del bene pignorato e non dal creditore procedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5617 del 1994 Rv. 486979-01, N. 5529 del 2011 Rv. 617032-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8232 del 02/04/2026 (Rv. 678282-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

G. (NOTO FRANCESCO AURELIO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/01/2023

085001 FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Istanza di pagamento stragiudiziale - Impedimento della decadenza ex art. 1957, comma 1, c.c. - Idoneità - Successiva proposizione di domanda giudiziale a distanza di anni - Insufficienza - Ragioni.

In tema di fideiussione, mentre un'istanza di pagamento stragiudiziale, ancorché abbandonata, rappresenta una condotta oggettivamente idonea a evitare la decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., la successiva inerzia del creditore, seguita dalla proposizione di una domanda giudiziale solo a distanza di anni, si pone in contrasto con la ratio della norma, che, richiamando il parametro della diligenza nel coltivare le iniziative volte a far valere il credito, è diretta ad evitare un esercizio abusivo del diritto e un'irragionevole situazione di incertezza per il garante, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza che devono improntare il rapporto obbligatorio anche nell'eventuale fase dell'azione di adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 183 del 1983 Rv. 425007-01, N. 1724 del 2016 Rv. 638531-01, N. 40829 del 2021 Rv. 663374-02

Sez. 3, Ordinanza n. 8326 del 03/04/2026 (Rv. 677785-01)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

I. (CIAVOLA ANTONINO) contro T.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/05/2021

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Ordine di rinnovazione dell'atto di citazione in appello - Art. 307, comma 3, c.p.c. - Rinnovazione nulla - Conseguenze - Concessione di un ulteriore termine - Esclusione

SEZIONE TERZA

133058 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE In genere.

La rinnovazione dell'atto di citazione in appello affetta da nullità equivale, ai fini dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a rinnovazione omessa, sicché non è consentita la concessione di un ulteriore termine per procedervi nuovamente, dovendo il giudizio di appello essere dichiarato estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 13637 del 2017 Rv. 644465-01, N. 32207 del 2021 Rv. 662960-01, N. 28810 del 2019 Rv. 655959-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8331 del 03/04/2026 (Rv. 677786-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

S. (TEDESCO GIORGIO) contro V. (LOASSES ENRICO MARIA LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/09/2022

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato - Efficacia - Ambito soggettivo - Efficacia ultra partes - Limiti - Fattispecie.

L'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, ma il giudicato - quale affermazione obiettiva di verità - può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, purché questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un sinistro stradale che aveva coinvolto una autovettura e un motociclo, dando origine a due distinti giudizi - l'uno intentato dal proprietario dell'autovettura e l'altro dal conducente del motociclo - ha escluso che il giudicato formatosi nel primo, in ordine alla ripartizione percentuale di responsabilità tra i conducenti coinvolti, potesse spiegare efficacia riflessa nel secondo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15380 del 2022 Rv. 664842-02, N. 17931 del 2019 Rv. 654562-02

Sez. 3, Ordinanza n. 8340 del 03/04/2026 (Rv. 677846-01)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

V. (DELEHAYE ENRICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2025

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Ambito applicativo - Funzione volta alla corretta e chiara estrinsecazione dell'attività giurisdizionale - Istanza di parte - Natura

In tema di correzione di errore materiale, una volta che il relativo procedimento sia stato attivato, il giudice, indipendentemente dai motivi e dai limiti dell'istanza di parte - la quale ha mera funzione di impulso di un adempimento di carattere meramente formale, volto alla corretta e chiara estrinsecazione dell'attività giurisdizionale - è tenuto a procedere nel modo più idoneo a rendere chiaro ed esplicito il contenuto decisivo del provvedimento, verificando, mediante una mera lettura dell'atto, se sussista un errore materiale o di calcolo e, in caso affermativo,

SEZIONE TERZA

adeguando l'espressione letterale del provvedimento, in una sua parte, al contenuto sostanziale emergente obiettivamente e univocamente dal testo complessivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 28691 del 2025 Rv. 676936-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8353 del 03/04/2026 (Rv. 677847-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO. P.M. CISTERNA ALBERTO MICHELE. (Diff.)**

B. (CAPRISTO LUCIANO) contro A.

Regola competenza

044038 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE
Chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. - Eccezione di incompetenza svolta dal terzo, ai sensi dell'art. 32 c.p.c. - Mancanza di tempestiva eccezione del convenuto in garanzia o accordo tra attore e convenuto della causa principale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto - il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge - non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si versi in una delle ipotesi di garanzia c.d. propria, caratterizzate tutte da una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Conformi: N. 14476 del 2017 Rv. 644622-01

Sez. 3, Sentenza n. 8354 del 03/04/2026 (Rv. 677993-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)**

Z. (ZAULI CARLO) contro Z. (ZAULI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/08/2021

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza dichiarativa di incompetenza - Doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali - Accoglimento del regolamento di competenza - Dovere del giudice dell'impugnazione ordinaria di provvedere alla liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c. - Sussistenza.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione delle spese di lite, in caso di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali, sussiste in capo al giudice dell'impugnazione ordinaria, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto a seguito dell'accoglimento del regolamento, il dovere di provvedere in ordine alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., trattandosi di pronuncia che,

SEZIONE TERZA

rilevando l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per il venir meno del suo oggetto, definisce il giudizio innanzi a sé con sentenza volta a dare atto degli effetti di cui all'art.336, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13483 del 2025 Rv. 675370-01, N. 17228 del 2011 Rv. 619572-01, N. 2424 del 2024 Rv. 670062-01, N. 1848 del 2022 Rv. 663857-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8456 del 04/04/2026 (Rv. 678064-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *P.M. CISTERNA ALBERTO MICHELE.* (Conf.)

A. (TOTARO ALESSIO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/03/2023

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Udienza a "trattazione scritta" - Termine perentorio art. 127 ter, comma 4, c.p.c. - Durata - Commisurazione ai quindici giorni fissati dal primo inciso del comma 2 della detta norma - Esclusione - Fondamento.

In tema di udienza cd. cartolare o a "trattazione scritta", la durata del termine perentorio per il deposito di note scritte, di cui al comma 4, primo inciso, dell'art. 127-ter c.p.c., da assegnarsi in caso di mancato loro deposito nel primo termine, di cui al precedente comma 2, può essere liberamente determinata dal giudice e non deve necessariamente corrispondere a quella di quindici giorni - imposta dal suddetto comma 2 in relazione al provvedimento di fissazione dell'udienza disciplinato dal comma 1, in ragione dell'esigenza di difesa di fronte alla negazione dell'oralità - risultando pienamente giustificata, in presenza di un atteggiamento di disinteresse delle parti, l'assegnazione di un termine anche inferiore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2024 Rv. 671597-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8471 del 04/04/2026 (Rv. 677994-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

R. (VELLUCCI ACHILLE MARIA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2023

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici formati nel corso di formazione specifica in medicina generale regolato dal d.lgs. n. 256 del 1991 - Distinzione rispetto ai medici specializzati nei corsi di specializzazione disciplinati dal d.lgs. n. 257 del 1991 - Estensione ai primi della disciplina interna di attuazione delle direttive europee, emanata in relazione ai secondi - Esclusione - Fondamento.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

Ai medici titolari di formazione specifica in medicina generale, regolata dal d.lgs. n. 256 del 1991, non è estensibile la disciplina interna, attuativa delle direttive europee, emanata in relazione ai medici specializzati nei corsi di specializzazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, ciò in ragione sia della diversità della disciplina contenuta nel citato d.lgs. n. 256 del 1991 - adottato in adempimento di uno specifico obbligo comunitario diverso da quello contenuto nelle direttive relative ai medici specializzandi -, che della peculiarità della posizione dei medici di medicina generale, non assimilabile a quella dei medici specializzati, confermata dalla differente strutturazione del relativo corso, oltre che dal fatto che il d.lgs. n. 368 del 1999 ha regolato la materia della formazione specifica in medicina generale e quella degli altri corsi di specializzazione rispettivamente nel quarto e nel quinto Titolo, così rendendo evidente la non estensibilità della disciplina prevista per gli specializzandi ai medici di medicina generale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 256 art. 1, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 1, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive del Consiglio CEE 15/09/1986 num. 457

Massime precedenti Vedi: N. 16407 del 2025 Rv. 674779-02

Sez. 3, Ordinanza n. 8474 del 04/04/2026 (Rv. 677866-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

D. (SCOTTI GALLETTA NICOLA) contro C. (SABIA DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/09/2024

148027 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Precipitazioni atmosferiche - Caso fortuito - Configurabilità - Condizioni.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., le precipitazioni atmosferiche possono integrare l'ipotesi del caso fortuito quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi sulla base di dati scientifici di tipo statistico - c.d. "dati pluviometrici" - di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, da attingersi da fonti certe e qualificate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14861 del 2019 Rv. 654206-01, N. 4588 del 2022 Rv. 663781-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084-01

Sez. 3, Sentenza n. 8478 del 04/04/2026 (Rv. 677867-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/03/2023

079048 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE Pignoramento presso terzi - Giudice dell'esecuzione - Possibilità di assumere provvedimenti che incidano sulla misura dell'obbligo di custodia del terzo - Esclusione - Ordine ex art. 543 c.p.c. - Contenuto.

SEZIONE TERZA

079087 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI In genere.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

In tema di pignoramento presso terzi, la misura dell'obbligo di custodia gravante sul terzo - come determinata, con disposizione cogente ed inderogabile, dall'art. 546 c.p.c. - non può essere incisa, neppure in via mediata o indiretta, da provvedimenti del giudice dell'esecuzione, cui compete unicamente di impartire "l'ordine" di cui all'art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c., che, in relazione ai possibili sviluppi del procedimento, può consistere nell'ordine al terzo di adempiere in favore dell'assegnatario, ex art. 553 c.p.c. o nella liberazione totale del terzo dall'obbligo di custodia (in fattispecie estintive tipiche ed atipiche) o, infine, nella riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., e deve, in ogni caso, tradursi ed estrinsecarsi in un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro ed univoco, idoneo a conformare l'agire del terzo pignorato, che dello stesso è il primo destinatario, quale soggetto che nella procedura de qua riveste il ruolo di ausiliario del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 496

Massime precedenti Vedi: N. 1170 del 2022 Rv. 663700-01, N. 6835 del 2015 Rv. 634822-01

Sez. 3, Sentenza n. 8630 del 07/04/2026 (Rv. 677757-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.**
Relatore: **VINCENTI ENZO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

G. (MARTINI RICHARD) contro A.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Liquidazione del danno non patrimoniale - Principio di equità integrativa - Contenuto - Funzioni.

Il principio di equità integrativa, che governa la liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce un principio generale di giustizia e consiste nel potere, attribuito al giudice dalla legge, di adattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine di pervenire a una decisione conforme a giustizia, con la duplice funzione della realizzazione della giustizia del caso concreto e della garanzia di parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, DPR del 2025 num. 12, Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12408 del 2011 Rv. 618048-01, N. 13515 del 2022 Rv. 664639-01, N. 10579 del 2021 Rv. 661075-01

Sez. 3, Sentenza n. 8630 del 07/04/2026 (Rv. 677757-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.**
Relatore: **VINCENTI ENZO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

G. (MARTINI RICHARD) contro A.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

SEZIONE TERZA

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025 - Applicabilità della T.U.N. - Fondamento - Potere del giudice di discostarsi dai parametri di liquidazione indicati nella T.U.N. - Obbligo di motivazione.

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12 del 2025, quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria, potendo il giudice discostarsene nel caso concreto, eventualmente applicando una tabella "pretoria", solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N. (Principio enunciato ai sensi dell'art 363-bis c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, DPR 13/01/2025 num. 12, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28990 del 2019 Rv. 655965-01, N. 12408 del 2011 Rv. 618048-01, N. 8839 del 2025 Rv. 674301-01, N. 4509 del 2022 Rv. 664074-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8640 del 07/04/2026 (Rv. 677758-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (FRANCARIO LUCIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/12/2022

148020 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA SICUREZZA
Occupazione abusiva di immobile - Obbligo della P.A. di dare esecuzione al provvedimento giudiziale di sequestro in funzione dello sgombero - Omissione - Conseguenze - Responsabilità da fatto illecito - Configurabilità - Fondamento.

In tema di occupazione abusiva di immobili, la pubblica amministrazione, attraverso i competenti organi, è tenuta a dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di sequestro in funzione di sgombero, esclusa ogni discrezionalità, anche di tipo tecnico, con la conseguenza che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad apprestarne i mezzi di esecuzione, è fonte di responsabilità per fatto illecito dell'Amministrazione, poiché l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a tutela di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione o dalla Convenzione EDU costituisce oggetto di un obbligo "rafforzato" ai sensi dell'art. 6 CEDU e, di riflesso, dell'art. 6 del Trattato UE, esponendo lo Stato nel suo complesso all'obbligo di riparazione in favore dei titolari dei diritti lesi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 41, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 20/02/2017 num. 14 art. 11, Legge 18/04/2017 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 31 ter CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 24198 del 2018 Rv. 651131-01, N. 24053 del 2025 Rv. 676149-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7737 del 2023 Rv. 667198-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 8659 del 07/04/2026 (Rv. 677795-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO.
Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

B. (GIUSEPPINO ANTONIO) contro R. (VELLONE BRUNO)

Regola competenza

044001 COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Foro del consumatore - Suo decesso - Trasmissione all'erede della qualità di consumatore ai fini della determinazione della competenza - Affermazione - Domicilio e residenza del detto erede - Rilevanza.

In tema di contratti tra professionista e consumatore, la qualità di quest'ultimo - ai fini della determinazione della competenza per territorio - si trasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né il rapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela ad esso correlato, con la conseguenza che, in caso di morte del consumatore, il relativo foro di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 deve essere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio dei successori universali del defunto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 18579 del 2018 Rv. 649657-01

Massime precedenti Vedi: N. 4801 del 2000 Rv. 535665-01, N. 25612 del 2025 Rv. 675854-01

Sez. 3, Sentenza n. 8660 del 07/04/2026 (Rv. 677580-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO.
Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

M. (CLEMENZA NICOLO') contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/06/2023

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Art. 4, comma 1, della l. n. 512 del 1999 - Diritto di accesso al Fondo - Successori a titolo universale - Condanna ottenuta mediante la costituzione di parte civile nel processo penale o mediante un'azione civile - Irrilevanza - Differenza tra congiunti che hanno agito in sede civile iure proprio e congiunti che hanno agito iure successionis - Insussistenza.

I successori a titolo universale dell'avente diritto deceduto sono legittimati all'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 512 del 1999, sia nel caso in cui la sentenza di condanna al risarcimento dei danni sia stata ottenuta mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, sia che sia stata ottenuta mediante l'esercizio dell'ordinaria azione civile, restando, a tal fine, irrilevante che questa sia stata proposta iure proprio o iure successionis.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4 com. 2, Legge 22/12/1999 num. 512 art. 5 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17987 del 2025 Rv. 675008-01, N. 29890 del 2025 Rv. 676983-01, N. 7189 del 2023 Rv. 667386-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 8688 del 07/04/2026** (Rv. **677760-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

B. (COLLAVINI FABIO) contro K.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 12/03/2024

174125 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Trasporto aereo - Compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261 del 2004 - Soggetto onerato - "Vettore operativo" - Nozione - Volo con una o più coincidenze - Interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 12 novembre 2020, causa C-367/20 - Valutazione unitaria - Fattispecie.

In tema di trasporto aereo, per "vettore operativo", onerato della compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261 del 2004, deve intendersi, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e dell'art. 5, par. 1, lett. c) del medesimo Regolamento, l'operatore che ha concluso il contratto di trasporto con il passeggero e che, nell'ambito della propria attività di trasporto, abbia deciso di effettuare un determinato volo, fissandone l'itinerario e creando un'offerta nei confronti dei passeggeri, così assumendone la responsabilità della realizzazione, con la conseguenza che, in conformità all'interpretazione della Corte di giustizia UE (sentenza 12 novembre 2020, in causa C-367/20), il volo caratterizzato da una o più coincidenze, frutto di un'unica prenotazione, va valutato unitariamente dal luogo di partenza a quello di destinazione e l'operatore che ha stipulato il contratto con il passeggero ne risponde anche nel caso in cui si sia avvalso, nell'esecuzione di parte del servizio, di vettore ausiliario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di compensazione pecuniaria nei confronti del vettore con cui il passeggero aveva stipulato il contratto, sulla base dell'erroneo rilievo che la tratta da questi direttamente operata non era all'origine del ritardo).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 11/02/2004 num. 261 art. 2 lett. B, Regolam. Comunitario 11/02/2004 num. 261 art. 5 com. 1 lett. C, Regolam. Comunitario 11/02/2004 num. 261 art. 7 com. 1, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1228

Massime precedenti Vedi: N. 9474 del 2021 Rv. 661239-01, N. 25361 del 2025 Rv. 675883-02, N. 4261 del 2023 Rv. 666702-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 8694 del 07/04/2026** (Rv. **677787-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **FIECCONI FRANCESCA**. Relatore: **FIECCONI FRANCESCA**.

C. (CATANOSO PIETRO) contro D. (VADALA' DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/08/2024

122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Ente collettivo - Danno non patrimoniale - Danno da lesione della reputazione - Configurabilità - Prova - Contenuto - Fattispecie.

In tema di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, identificabile con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione e all'immagine, il cui pregiudizio, quale danno-conseguenza, può ritenersi provato ove la persona giuridica fornisca elementi di prova o indiziari da cui poter ricavare che le condotte integranti i reati per cui vi sia stata condanna presentino una potenzialità lesiva, non solo ex se di interessi primari tutelati da una norma penale, ma anche della sua "reputazione sociale". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda, proposta da un ente

SEZIONE TERZA

locale, di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine derivante dalla presenza e dall'operatività, in loco, di una consorteria mafiosa, la cui esistenza era stata provata da una sentenza penale definitiva di condanna).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 20345 del 2023 Rv. 668180-02, N. 19551 del 2023 Rv. 668139-01, N. 8662 del 2017 Rv. 643837-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8705 del 08/04/2026 (Rv. 677384-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

D. (CASONATO DIEGO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 27/05/2024

174088 TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE Vendita di pacchetto turistico "tutto compreso" - Art. 37 del Codice del turismo, nella versione applicabile ratione temporis - Obblighi di comunicazione e di informazione - Contenuto - Fattispecie.

In tema contratto di vendita di pacchetto turistico, l'art. 37 del d. lgs. n. 79 del 2011 (Codice del Turismo), nel testo applicabile ratione temporis, poneva a carico dell'intermediario o dell'organizzatore uno specifico obbligo di informazione circa "le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno", da assolvere per iscritto "nel corso delle trattative prima della conclusione del contratto", con ciò significando che il turista è esonerato dal procurarsi le suddette informazioni, a prescindere dal contenuto delle prescrizioni indicate nelle condizioni generali di contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da una turista, cui era stato impedito di imbarcarsi su un volo per l'Egitto essendo in possesso solo di un passaporto temporaneo, attribuendo rilievo al fatto che l'opuscolo informativo relativo al pacchetto turistico imponeva ai turisti di acquisire le informazioni sui documenti necessari all'espatrio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 2011 num. 79 art. 37, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206

Massime precedenti Vedi: N. 1417 del 2023 Rv. 666965-01

Sez. 3, Sentenza n. 8784 del 08/04/2026 (Rv. 677638-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

D. (CURCURUTO MONICA) contro T. (ALESII LEONARDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2024

100195 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Funzione - Presupposti.

L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., costituisce esercizio di una funzione nomofilattica pura, finalizzata alla tutela dello ius

SEZIONE TERZA

constitutionis, a fronte della perdita di rilevanza dello ius litigatoris nel caso concreto, che la Corte di cassazione decide di esercitare in base a parametri, rimessi alla sua valutazione discrezionale, tra cui la presenza di un grave contrasto interpretativo tra i giudici di merito o l'importanza della materia, anche per le sue ricadute sociali ed economiche; ne consegue che, ove la medesima questione di rilevanza nomofilattica sia già oggetto di esame in altri procedimenti pendenti in sede di legittimità e suscettibili di essere definiti nel merito, risulta privo di utilità sistemica un intervento officioso della Corte nella decisione di ricorsi da definirsi esclusivamente in rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4845 del 2025 Rv. 673773-01

Sez. 3, Sentenza n. 8785 del 08/04/2026 (Rv. 677992-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)

D. (CURCURUTO MONICA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2025

100045 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE Intervento volontario in appello - Rapporto tra l'art. 105 c.p.c. e l'art. 344 c.p.c. - Limiti - Intervento adesivo dipendente spiegato in appello da un'amministrazione pubblica - Inammissibilità - Tutela di interessi pubblicistici - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

L'intervento volontario in appello, in ragione del rapporto di specialità tra l'art. 344 c.p.c. e la regola generale dell'art. 105 c.p.c., è ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente individuate dall'art. 404 c.p.c.; ne consegue che è inammissibile l'intervento adesivo dipendente della Presidenza del Consiglio, o di ogni altro pubblico soggetto, dispiegato solo in secondo grado, quantunque correlato ad interessi pubblicistici di rilievo - come l'adempimento di obblighi internazionali o la prevenzione di responsabilità dello Stato - i quali non integrano la titolarità di un diritto autonomo ed incompatibile, né autorizzano la deroga, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali in sede di gravame, costruito dal legislatore come tendenzialmente chiuso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32887 del 2022 Rv. 666135-01, N. 8491 del 2000 Rv. 537916-01, N. 31313 del 2018 Rv. 651601-02

Sez. 3, Sentenza n. 8785 del 08/04/2026 (Rv. 677992-05)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)

D. (CURCURUTO MONICA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2025

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità - Art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) - Estinzione delle procedure esecutive basate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere - Interpretazione costituzionalmente orientata - Contenuto - Conseguenze.

SEZIONE TERZA

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI In genere.

In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per lesione di diritti inviolabili della persona, l'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con modif. dalla l. n. 79 del 2022, nella parte in cui dispone l'estinzione delle procedure esecutive basate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, va interpretato, dato il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna, escludendo dalla sua previsione le procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al Fondo Ristori disciplinato dal medesimo art. 43, come quelle proposte da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità compiuti all'estero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legge 30/04/2022 num. 36 art. 43 CORTE COST., Legge 29/06/2022 num. 79 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2910

Massime precedenti Vedi: N. 23669 del 2025 Rv. 676136-01

Sez. 3, Sentenza n. 8785 del 08/04/2026 (Rv. 677992-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)

D. (CURCURUTO MONICA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2025

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Dignità umana - Fondamento di tutti i diritti fondamentali - Nel contesto dei crimini di guerra e contro l'umanità - Funzione.

Nel contesto dei crimini di guerra e contro l'umanità, perpetrati dalle forze del Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale, la dignità umana - la quale rappresenta il fondamento stesso di tutti i diritti fondamentali, quale presupposto ontologico che rende la persona titolare di diritti e la sottrae a qualsiasi forma di strumentalizzazione o di mercificazione - ha subito una lesione che non può essere equiparata ad alcun'altra forma di danno, di talché il riconoscimento del diritto degli eredi delle vittime ad ottenere il risarcimento dei danni non svolge solo una funzione patrimoniale o compensativa ma costituisce un atto di riaffermazione della dignità violata ed un riconoscimento solenne, da parte dell'ordinamento giuridico, del fatto che quelle persone non erano oggetti da distruggere, ma soggetti portatori di diritti inviolabili.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2022 num. 36 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14201 del 2008 Rv. 603273-01, N. 3642 del 2024 Rv. 670093-01

Sez. 3, Sentenza n. 8785 del 08/04/2026 (Rv. 677992-03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)

D. (CURCURUTO MONICA) contro R.

SEZIONE TERZA

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2025

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Interpretazione delle norme di rango ordinario - Conformità ai principi fondamentali proclamati nei primi dodici articoli della Costituzione - Limiti - Conseguenze.

Nell'interpretazione delle norme di rango ordinario, la conformità ai principi fondamentali proclamati nei primi dodici articoli della Costituzione rappresenta un limite invalicabile per il legislatore ed un parametro obbligatorio per l'interprete, con la conseguenza che il giudice, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, ha il dovere di esperire ogni possibile interpretazione adeguatrice, che non sacrifichi il contenuto essenziale dei diritti inviolabili in assenza di un bilanciamento proporzionato che ne assicuri una tutela alternativa ed effettiva.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Costituzione art. 1, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 5, Costituzione art. 6, Costituzione art. 7, Costituzione art. 8, Costituzione art. 9, Costituzione art. 10, Costituzione art. 11, Costituzione art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 14199 del 2008 Rv. 603272-01, N. 4906 del 1995 Rv. 492108-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931-03

Sez. 3, Sentenza n. 8785 del 08/04/2026 (Rv. 677992-04)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)

D. (CURCURUTO MONICA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2025

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Tutela giurisdizionale effettiva - Limitazione al solo accesso al giudice della cognizione - Esclusione - Fase dell'esecuzione forzata - Necessità - Estinzione delle procedure esecutive - Rimedio alternativo o satisfattivo equivalente - Necessità - Insussistenza - Conseguenze.

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI In genere.

La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sancita dall'art. 24 Cost. non si esaurisce nell'accesso al giudice della cognizione per ottenere un accertamento del diritto, ma comprende necessariamente la fase dell'esecuzione forzata, intesa come strumento indefettibile per rendere effettivo il provvedimento giudiziale; ne consegue che l'estinzione o la preclusione ope legis delle procedure esecutive, se non bilanciata da un rimedio alternativo e satisfattivo equivalente, degradando la sentenza di condanna a mera enunciazione teorica priva di utilità, si risolve in un'arbitraria oblitterazione del diritto azionato e in una violazione del principio di effettività della tutela.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2907, Cod. Civ. art. 2910

Sez. 3, Sentenza n. 8788 del 08/04/2026 (Rv. 677385-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. CISTERNA ALBERTO MICHELE. (Diff.)

A. (CARMENATI DANIELE) contro A. (LUMACHINI FRANCESCA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 11/02/2020

SEZIONE TERZA

048009 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE Aiuti di Stato de minimis nel settore agricolo - Reg. UE/1408/2013 - Non operatività del sistema informativo centralizzato nazionale - Dichiarazione in forma di autocertificazione sul non percepimento di importi eccedenti il tetto massimo - Presentazione in un momento antecedente la concessione dell'aiuto - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di aiuti di Stato de minimis nel settore agricolo, ai sensi del Reg. UE/1408/2013, fino alla data di piena operatività del sistema informativo centralizzato nazionale, la dichiarazione dell'impresa richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli aiuti percepiti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, finalizzata alla verifica di non superamento del tetto massimo previsto, pur non costituendo un presupposto di ammissibilità o di procedibilità della domanda, integra un adempimento che, quale strumento di controllo dell'ente e forma di collaborazione dell'impresa, deve risultare acquisito dall'autorità concedente prima della concessione dell'aiuto di Stato e, dunque, al momento deliberativo dell'aiuto medesimo, con la conseguenza che, in assenza di detta dichiarazione, non sorge in capo all'impresa il diritto all'erogazione delle somme richieste a titolo di indennizzo, risultando illegittimo, per violazione del diritto eurounitario, il loro pagamento, restando irrilevante sia una normativa regionale che, in contrasto con quella eurounitaria, non contempra tale dichiarazione, sia l'eventuale affidamento del richiedente sul punto.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1408, Legge 24/12/2012 num. 234 art. 52, Legge 29/07/2015 num. 115 art. 14, DM min. SEC 31/05/2017, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 34530 del 2024 Rv. 673250-01, N. 289 del 2025 Rv. 673710-01, N. 18673 del 2025 Rv. 675193-01, N. 3490 del 2025 Rv. 674372-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8793 del 08/04/2026 (Rv. 677386-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

R. (TEDOLDI ALBERTO) contro M. (PISTORELLO FEDERICA AMBROGINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/11/2024

082226 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Rapporti patrimoniali tra coniugi - Attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale - Irripetibilità - Conseguenze - Azione ex art. 2041 promossa da un coniuge per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato - Onere della prova - Contenuto.

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., e sono, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa; ne consegue che il coniuge, il quale agisca con l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l'onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) o che l'apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, senza che rilevi, a tal fine, la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell'altro coniuge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Vedi: N. 11337 del 2025 Rv. 674667-01, N. 4879 del 2024 Rv. 670375-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 8911 del 09/04/2026 (Rv. 677591-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

M. (PICCHI MARCO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/02/2022

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita del rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Parametro della convivenza - Nozione di convivenza - Distinzione tra vita in comune e coabitazione - Fattispecie.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, l'espressione "convivenza" può essere utilizzata secondo modalità differenti (e reciprocamente indipendenti, a fini risarcitori) nei diversi ambiti della rispettiva rilevanza, e cioè, da un canto, su di un piano "descrittivo", come fatto storico funzionale a qualificare l'ambito delle relazioni affettive ritenute idonee ad esprimere un valore sociale (non discriminabile rispetto alle relazioni tipizzate dal legame parentale formale), dall'altro, sul piano "qualitativo", al diverso fine di valutare l'intensità affettiva del legame attraverso la valorizzazione di quella particolare organizzazione di vita consistente nella scelta di condividere la medesima abitazione, sicché non integra una illegittima duplicazione risarcitoria la considerazione di tale elemento nelle sue diverse e autonome accezioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, rimettendo al giudice del rinvio il compito di rinnovare la valutazione della qualità del rapporto affettivo tra gli attori e la donna deceduta, membro di una comunità familiare di fatto, tenendo conto dell'indice della convivenza come estremo di maggiore, o minore, afflittività della perdita subita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17208 del 2025 Rv. 675123-01, N. 27321 del 2025 Rv. 676721-05, N. 31867 del 2023 Rv. 669480-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8938 del 09/04/2026 (Rv. 677550-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (TIRINNOCCI PENNA SALVATORE) contro T.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/06/2021

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Inoltre degli atti a mezzo di corriere privato - Data della spedizione - Irrilevanza - Ricezione di tali atti da parte della cancelleria dopo il decorso del termine ex art. 369 c.p.c. - Procedibilità del ricorso - Esclusione.

Il ricorso per cassazione, che sia inoltrato a mezzo di corriere privato e pervenga alla cancelleria dopo il decorso del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile poiché le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale e, in particolare, l'art. 3 della l. n. 59 del 1979, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 59 art. 3

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 8513 del 2020 Rv. 657809-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8999 del 09/04/2026 (Rv. 677585-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

N. (IMPOSIMATO AGOSTINO) contro E. (MARCHEGIANI MARCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 03/10/2023

174134 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Trasporto aereo internazionale - Danno non patrimoniale da ritardato imbarco - Lesione del diritto di circolazione - Risarcibilità - Fattispecie.

In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardato imbarco, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto costituzionalmente tutelato, ex art. 16 Cost., alla libertà di circolazione, intesa come limitazione alla libertà di movimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardato imbarco, senza considerare che i passeggeri erano stati tratti in aeroporto per oltre 24 ore, senza alcuna assistenza da parte della compagnia aerea).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 4723 del 2023 Rv. 666831-01, N. 28244 del 2023 Rv. 669063-01, N. 10178 del 2023 Rv. 667387-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9004 del 09/04/2026 (Rv. 677628-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

I. (FERMI STEFANO) contro C. (MANZELLA ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/06/2023

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Contratti del consumatore - Clausola di deroga al foro del consumatore - Vessatorietà - Esistenza di una trattativa individuale tra le parti - Condizioni - Fattispecie in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire ex d.lgs. n. 122 del 2005.

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'applicazione della disciplina di protezione del consumatore può essere esclusa solo quando la clausola vessatoria, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, sia stata oggetto di trattativa specifica, seria, effettiva ed individuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una polizza fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 122 del 2005, a garanzia di somme versate in relazione all'acquisto di un immobile da costruire, aveva affermato l'abusività della clausola di deroga alla competenza del foro del consumatore, in quanto formulata in termini generici e, dunque, inidonei a dimostrare che i promissari acquirenti avessero avuto la possibilità di incidere concretamente, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto predisposto unilateralmente dalla controparte).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34 com. 4, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 497 del 2021 Rv. 660177-01 Rv. 660177-02, N. 18785 del 2010 Rv. 614563-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9095 del 10/04/2026 (Rv. 677570-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

H. (ALESSI GAETANO) contro C. (MOSCONI SARA)

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 21/06/2023

085023 FIDEIUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO IL DEBITORE PRINCIPALE - CONTRO PIU' DEBITORI PRINCIPALI Fideiussione - Pluralità di debitori principali obbligati in solido - Fideiussione prestata solo per alcuni - Regresso - Disciplina.

In tema di fideiussione, ove vi sia una pluralità di debitori principali obbligati in solido, ma la garanzia sia stata prestata solo per alcuni di essi, l'azione di regresso del fideiussore può essere esercitata, per l'intero, solo nei confronti del condebitore garantito, al quale spetta, poi, il regresso verso gli altri condebitori, ex art. 1299 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1951, Cod. Civ. art. 1291, Cod. Civ. art. 1299, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12477 del 2002 Rv. 557068-01, N. 5541 del 1996 Rv. 498117-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9191 del 11/04/2026 (Rv. 677571-01)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

B. (BERTOLA VINCENZO) contro N. (ALEOTTI SARAH)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/01/2023

064029 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE Cessione di crediti in massa ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015 - Azione di recupero del cessionario - Licenza ex art. 115 TULPS - Necessità - Esclusione - Requisito di validità della cessione - Esclusione.

In tema di cessione di crediti in blocco, ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015, il cessionario che agisce per il recupero del credito ceduto, essendone divenuto pieno ed esclusivo titolare, non è tenuto a possedere la licenza per il recupero crediti per conto terzi, di cui all'art. 115 TULPS, la quale, peraltro, non integra un requisito di validità dell'operazione, che resta disciplinata dalle norme del diritto privato, con la conseguenza che la sua mancanza al momento del trasferimento non ne determina la nullità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 115, Decr. Minist. min. EFI 02/04/2015 num. 53, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 12826 del 2007 Rv. 597075-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 9214 del 11/04/2026 (Rv. 677551-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: SIMONE ROBERTO. Relatore: SIMONE ROBERTO.

C. (CASARIN SILVIA) contro M. (DE CRISTOFARO MARCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/10/2023

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Responsabilità processuale aggravata - Art. 96, comma 3, c.p.c. - Presupposti - Manifesta infondatezza delle tesi prospettate - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

La responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., richiede, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, integrata dalla violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire agevolmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria difesa, mentre non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, non potendosi comprimere il diritto di difesa, sanzionandone l'esercizio puro, non connotato da dolo o colpa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19948 del 2023 Rv. 668146-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9912 del 2018 Rv. 648130-02

Sez. 3, Ordinanza n. 9234 del 12/04/2026 (Rv. 677586-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: . Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

T. (STANISCIA NICOLA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/06/2023

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Terzo pignorato - Giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. (Nella specie, la S.C. ha rilevato ex officio la pretermissione ab origine del terzo pignorato, rinviando la causa al primo giudice nonostante il thema disputandum inerisse unicamente le spese liquidate tra le parti che avevano preso parte al giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23764 del 2025 Rv. 676137-01, N. 13533 del 2021 Rv. 661412-01

Massime precedenti Vedi: N. 32445 del 2022 Rv. 666112-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9297 del 13/04/2026 (Rv. 677587-01)

SEZIONE TERZA

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: . Relatore: SAIJA SALVATORE.

B. (LILLO ANTONELLA) contro L. (BARADEL LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/04/2022

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione di un immobile di pregio ad uso abitativo - Disciplina di cui alla l. n. 431 del 1998 - Applicabilità ex lege - Esclusione - Rinvio pattizio a tale disciplina - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, l'art. 1, comma 2, della l. n. 431 del 1998, nella parte in cui esclude l'applicabilità del regime vincolistico, previsto dalla stessa legge, agli immobili di pregio, non costituisce norma imperativa, sicché le parti possono derogarvi liberamente pattuendo l'assoggettamento del rapporto avente ad oggetto detti immobili alla relativa disciplina, richiamandola adeguatamente in contratto, in forza dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 1 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 1322, Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571

Sez. 3, Ordinanza n. 9298 del 13/04/2026 (Rv. 677588-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

S. (RENINO CIRO) contro M. (BUONO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/03/2022

104333 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO Contratto ad uso non abitativo stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 - Mutamento della destinazione d'uso successiva all'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 - Disciplina applicabile.

Il contratto di locazione ad uso non abitativo, stipulato nella vigenza della l. n. 392 del 1978, rimane regolato da tale legge anche nel caso in cui l'immobile venga assoggettato ad uso diverso da quello pattuito (nella specie abitativo) in epoca successiva all'entrata in vigore della legge l. n. 431 del 1998, non costituendo il mutamento di destinazione d'uso della cosa locata un accordo ex novo, ma una evoluzione del contratto preesistente.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14 com. 4, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14 com. 5, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14392 del 2023 Rv. 667863-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9300 del 13/04/2026 (Rv. 677631-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GIRALDI LAURA IRENE EMILIA. Relatore: GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.

C. (PIMPINI ANTONIO) contro D. (D'ETTORRE ROBERTO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/03/2022

079217 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - CESSIONI E LIBERAZIONI DI PIGIONI E DI FITTI Espropriazione immobiliare - Assegnazione di immobile locato - Patto di liberazione da pigioni e fitti non scaduti trascritto - Opponibilità all'assegnatario dell'immobile - Disciplina.

SEZIONE TERZA

In tema di procedura esecutiva immobiliare, ai sensi dell'art. 2924 c.c., il patto di liberazione da pigioni e fitti non scaduti è opponibile all'aggiudicatario se trascritto prima del pignoramento o se conforme agli usi locali, tranne nel caso in cui l'esecuzione sia stata promossa da un creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione del patto, nel qual caso, in forza del principio di cui all'art. 2919 c.c. e della conseguente regola generale di sostanziale equiparazione - ai fini dell'opponibilità degli atti dispositivi del debitore esecutato - delle posizioni di creditore pignorante e aggiudicatario, a quest'ultimo si estende la disciplina prevista per il creditore ipotecario dall'art. 2812, comma 5, c.c., con la conseguenza che il patto in questione è opponibile solo entro il termine di un anno dal pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2812 com. 5, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2924

Massime precedenti Vedi: N. 102 del 1976 Rv. 378732-01

Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 13/04/2026 (Rv. 677564-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

F. (RICCIUTO NICOLA) contro F. (SANNINO NIGER)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/07/2023

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - Requisiti di forma - Indicazione degli elementi idonei a determinare l'importo dovuto - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di validità del precetto, nell'espropriazione forzata per somme di denaro il requisito formale dell'indicazione della somma della quale è intimato il pagamento è integrato se l'atto contiene gli elementi sufficienti ad individuare esattamente, mediante un semplice calcolo matematico, l'importo da corrispondere. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato la nullità di un precetto nonostante l'atto indicasse la somma risultante dal titolo esecutivo, le date e gli importi dei pagamenti parziali già ricevuti, e i criteri di calcolo degli interessi e le date delle relative decorrenze).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8906 del 2022 Rv. 664254-01, N. 26443 del 2025 Rv. 676360-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9328 del 13/04/2026 (Rv. 677589-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

L. (AMARU' GIUSEPPE) contro P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PORDENONE, 03/01/2024

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Natura - Poteri del giudice dell'opposizione e del giudice dell'esecuzione.

La sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ha una natura esclusivamente "rescindente" potendo accertare e dichiarare l'eventuale nullità degli atti di parte o la legittimità o illegittimità degli atti del giudice dell'esecuzione - con conseguente loro conferma o revoca - ma non modificarli o sostituirli, restando sempre riservata al giudice

SEZIONE TERZA

dell'esecuzione la pronuncia dei provvedimenti tipici del processo esecutivo, pur nel rispetto dei vincoli derivanti dalla pronuncia che abbia definito l'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33927 del 2025 Rv. 677249-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9343 del 13/04/2026 (Rv. 677581-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

M. (SINISI LUIGI) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/12/2023

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Procedimenti pendenti alla data del 8 settembre 1998 - Effetto interruttivo della prescrizione - Permanenza e decorrenza del nuovo periodo.

Per i procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art. 1 della l. n. 302 del 1998, in deroga a quanto previsto dall'art. 2945, comma 3, c.p.c., l'effetto interruttivo della prescrizione - ai sensi dell'art. 1 bis del d.l. n. 64 del 1999, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 1999 - rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione ed il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione, quale che ne sia stata la ragione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Decreto Legge 17/03/1999 num. 64 art. 1 bis CORTE COST., Legge 14/05/1999 num. 134 CORTE COST., Legge 03/08/1998 num. 302 all. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4366 del 2018 Rv. 648036-01

Massime precedenti Vedi: N. 8217 del 2021 Rv. 660976-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9419 del 14/04/2026 (Rv. 677804-01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

E. (VILLA ALESSANDRO) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/07/2022

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Risarcimento del terzo trasportato - Rivalsa interassicurativa nei confronti dell'assicuratore del responsabile ex art. 141, comma 4, c.ass. - Condizioni - Adesione della compagnia del vettore alla convenzione "CARD" - Necessità - Mancanza - Rivalsa ex artt. 144 c.ass. e 1299 c.c. - Ammissibilità.

In tema di risarcimento del danno del terzo trasportato, l'adesione alla convenzione CARD delle imprese assicurative dei veicoli coinvolti costituisce presupposto indefettibile della azione di rivalsa interna (c.d. interassicurativa), secondo il modulo semplificato previsto dall'art. 141, comma 4, c.ass., sicché, in suo difetto, l'assicuratore del vettore che ha liquidato il danno potrà, in caso di corresponsabilità tra il proprio assicurato e l'antagonista, ripetere da quest'ultimo e dal suo assicuratore quanto versato alla vittima ricorrendo alle ordinarie azioni recuperatorie previste dal codice civile, ossia l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. o la surrogazione ex art.

SEZIONE TERZA

1203 c.c. nel diritto al risarcimento spettante al danneggiato o quella assicurativa di cui all'art. 1916 c.c. nel diritto di regresso spettante all'assicurato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144 com. 2, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 150 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., DPR 18/07/2006 num. 254 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 23822 del 2025 Rv. 676580-01, N. 12172 del 2023 Rv. 667556-01, N. 4756 del 2024 Rv. 670124-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35318 del 2022 Rv. 666369-03

Sez. 3, Sentenza n. 9464 del 14/04/2026 (Rv. 677629-02)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (RECCHIONI STEFANO) contro N. (DI GRAVIO VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 02/05/2023

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Rito sommario di cognizione - Ordinanza ex art 702-ter c.p.c. - Appello - Disciplina applicabile - Fondamento.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

L'art. 702-quater c.p.c. non disciplina un rito d'appello del giudizio di cognizione alternativo rispetto a quello ordinario ma si limita ad introdurre alcuni elementi di specialità - con riferimento, in particolare, all'ammissibilità dei nuovi mezzi di prova o della produzione di nuovi documenti, se ritenuti indispensabili dal collegio - sicché, per il resto, l'appello avverso una decisione resa con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., è regolato secondo il rito ordinario, con piena applicabilità del divieto dei nova, ex art. 345 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 6318 del 2020 Rv. 657291-01, N. 14315 del 2024 Rv. 671171-01

Sez. 3, Sentenza n. 9464 del 14/04/2026 (Rv. 677629-01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (RECCHIONI STEFANO) contro N. (DI GRAVIO VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 02/05/2023

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Emendatio libelli in appello - Tempestiva allegazione in primo grado dei fatti sui quali si fonda la domanda modificata - Necessità - Fattispecie.

Ai fini di una legittima emendatio libelli in appello è necessario che la modifica si fondi sugli stessi fatti già allegati nel giudizio di primo grado, nel rispetto delle preclusioni assertive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ricondotto al divieto di nova in appello, sancito dall'art. 345 c.p.c., l'allegazione del rapporto sottostante alla promessa di pagamento azionata, effettuata solo in grado d'appello ed a fronte dell'accoglimento in primo grado

SEZIONE TERZA

dell'eccezione di nullità per illiceità della causa del diverso rapporto fondamentale dedotto dal convenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 196 del 2025 Rv. 673371-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19750 del 2025 Rv. 675633-01

Sez. 3, Sentenza n. 9464 del 14/04/2026 (Rv. 677629-03)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (RECCHIONI STEFANO) contro N. (DI GRAVIO VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 02/05/2023

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Promessa di pagamento non titolata - Onere del promissario di allegazione del rapporto sottostante - Esclusione - Eccezione del promittente convenuto di inesistenza o di estinzione del rapporto fondamentale - Onere del promissario di tempestiva allegazione e prova contraria di diverso rapporto fondamentale.

In tema di promessa di pagamento cd. pura o non titolata, qualora il promittente convenuto, costituendosi, abbia eccepito l'inesistenza o l'estinzione del debito relativo ad un determinato rapporto fondamentale, il promissario attore non è tenuto ad allegare l'esistenza di altro rapporto causale su cui la promessa effettivamente si fonda, ben potendo avvalersi della posizione di vantaggio derivantegli dalla stessa promessa e confidare nel mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del convenuto, posto che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., egli è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria; tuttavia, al fine di evitare - qualora il giudice ritenga fondata l'eccezione del promittente convenuto - il rigetto della domanda, ha l'onere di allegare e provare tempestivamente, in replica all'eccezione stessa, secondo le ordinarie scansioni processuali sui termini assertivi ed istruttori del giudizio di primo grado in concreto applicabili, l'esistenza dell'effettivo rapporto fondamentale, pena la decadenza e l'impossibilità di porvi rimedio nel prosieguo, fatta salva l'eventuale rimessione in termini, ove ne sussistano i presupposti ex art. 153 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17713 del 2016 Rv. 640821-01, N. 13215 del 2023 Rv. 667657-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9494 del 14/04/2026 (Rv. 677805-01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

E. (MARCELLO FILIPPO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/04/2022

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Appalto - Infortunio occorso a socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice - Responsabilità del committente ex art. 2087 c.c. - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TERZA

In tema di appalto, l'operatività della regola di cui all'art. 2087 c.c., con riguardo alla posizione di garanzia assunta dal committente rispetto ai dipendenti dell'appaltatore, non si estende all'ipotesi di infortunio occorso ad un socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice, in quanto l'esigenza di tutelare la posizione meno garantita, quale quella del lavoratore subordinato, non può riscontrarsi in un rapporto paritario tra imprenditori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2291

Massime precedenti Vedi: N. 11311 del 2017 Rv. 644232-01, N. 27321 del 2025 Rv. 676721-02, N. 29157 del 2024 Rv. 673017-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9586 del 15/04/2026 (Rv. 677806-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

M. (CALABRESE FRANCESCO) contro Z. (MIGLIOSI PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/03/2022

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
Locazione - Contratto verbale - Presunzione ex art. 1590, comma 2, c.c. - Operatività - Sussistenza - Prova contraria a carico del conduttore - Contenuto.

104048 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO In genere.

In tema di locazione, la natura verbale del contratto non esclude né attenua l'operatività della presunzione di cui all'art. 1590, comma 2, c.c., con la conseguenza che, in mancanza di una descrizione pattizia dello stato dell'immobile al momento della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto il bene in buono stato locativo, gravando su di lui l'onere di dimostrare che i danni riscontrati al momento della restituzione trovino causa in vizi originari o nel normale deterioramento d'uso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590 com. 1, Cod. Civ. art. 1590 com. 2, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6387 del 2018 Rv. 648463-01, N. 12384 del 2022 Rv. 664810-02, N. 19835 del 2014 Rv. 632701-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9608 del 15/04/2026 (Rv. 678339-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

P. (ROMEO FULVIO) contro A. (VIARENGO MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2022

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di mediazione obbligatoria o disposta dal giudice ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Comparizione personale delle parti, anche tramite rappresentante sostanziale - Necessità - Condizione di procedibilità - Realizzazione - Condizioni.

In tema di mediazione obbligatoria o disposta dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda è collegata all'effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale, e può dirsi soddisfatta quando al primo incontro dinanzi al mediatore almeno la parte ritualmente onerata della sua attivazione compaia personalmente

SEZIONE TERZA

ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, pur potendo manifestare all'esito la propria indisponibilità a procedere oltre, sicché la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle ulteriori parti regolarmente convocate non determina l'improcedibilità della domanda, ma solo le conseguenze sanzionatorie e probatorie di cui al combinato disposto degli artt. 8, comma 4-bis, e 12-bis del d.lgs. n. 28 del 2010; diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l'esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/03/2010 num. 28 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/03/2010 num. 28 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/03/2010 num. 28 art. 12 bis

Massime precedenti Vedi: N. 18485 del 2024 Rv. 671795-01, N. 40035 del 2021 Rv. 663177-01, N. 14676 del 2025 Rv. 674983-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9617 del 15/04/2026 (Rv. 677659-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

C. (MARSEGLIA CARLO) contro A. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 14/08/2024

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita del rapporto parentale - Famiglia nucleare originaria o successiva - Profilo esteriore e profilo interiore del danno - Regime probatorio - Differenze.

In tema di prova del danno da perdita o lesione del rapporto parentale tra membri della famiglia nucleare, sia originaria che successiva, ai fini dell'accertamento e della liquidazione delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili, occorre tenere distinto il profilo esteriore (cd. danno dinamico-relazionale) il quale richiede la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, della quale il giudice del merito deve tenere conto ai fini della quantificazione complessiva), dall'aspetto interiore (cd. sofferenza morale) il quale è oggetto di presunzione iuris tantum, sicché grava sul convenuto l'onere della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio intercorrente tra la vittima e il congiunto superstite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 1752 del 2023 Rv. 666922-01, N. 21339 del 2025 Rv. 675950-02, N. 21988 del 2025 Rv. 675851-01, N. 25541 del 2022 Rv. 665444-01, N. 901 del 2018 Rv. 647125-04, N. 23300 del 2024 Rv. 672063-01, N. 5769 del 2024 Rv. 670338-01, N. 22397 del 2022 Rv. 665266-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9642 del 15/04/2026 (Rv. 677658-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

T. (GRECO SALVINO) contro D. (RENDINA SIMONA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2024

SEZIONE TERZA

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Giudizio di cassazione instaurato successivamente all'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti - Procura speciale - Discrasia tra nominativo del difensore indicato nella procura e quello di chi ha sottoscritto digitalmente il ricorso - Conseguenze - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione instaurato successivamente all'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti, la procura speciale di cui all'art. 365 c.p.c. è validamente conferita solo se il difensore munito di mandato risulta univocamente identificabile quale sottoscrittore digitale del ricorso e, al contempo, tale nominato con la procura incorporata all'atto; ne consegue che la discrasia tra il nominativo del difensore indicato nella procura e quello che ha sottoscritto digitalmente il ricorso integra difetto originario di valida procura, non suscettibile di sanatoria, e comporta l'inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando il difetto assoluto di procura in quanto rilasciata ad un avvocato diverso da colui che era indicato nel ricorso e che lo aveva firmato).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 24743 del 2007 Rv. 600465-01, N. 938 del 2023 Rv. 666619-01, N. 20468 del 2015 Rv. 637332-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2077 del 2024 Rv. 669830-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9645 del 15/04/2026 (Rv. 677582-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

P. (SORRENTI STEFANIA) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 27/12/2023

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Opposizione all'esecuzione esattoriale - Soccombenza dell'agente della riscossione e dell'ente impositore - Condanna solidale alle spese di lite ex art. 97 c.p.c. - Legittimità - Fondamento.

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA In genere.

In tema di opposizione all'esecuzione esattoriale, qualora il debitore contesti l'unitaria pretesa esecutiva azionata mediante intimazione di pagamento su plurime cartelle, sussiste, ai fini dell'applicazione dell'art. 97 c.p.c., un interesse comune tra l'agente della riscossione e gli enti impositori che abbiano partecipato al giudizio in funzione difensiva rispetto alla medesima pretesa, indipendentemente dalla distinzione dei rispettivi ruoli sul piano sostanziale o dall'imputabilità dell'esito della lite a condotte riferibili all'uno o all'altro; con la conseguenza che la condanna solidale alle spese di lite costituisce corretta applicazione anche solo del principio di causalità, restando irrilevanti, nei rapporti con il debitore vittorioso, le questioni attinenti al riparto interno delle responsabilità tra ente creditore ed esattore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 7716 del 2022 Rv. 664192-01

Massime precedenti Vedi: N. 34415 del 2025 Rv. 677230-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 9720 del 16/04/2026** (Rv. **677583-01**)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Estensore: **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

R. (DAL ZOTTO OTELLO) contro C. (TACCIOLI STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/02/2023

174010 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO Riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente - Legittimità - Limiti - Fondamento.

In tema di trasporto, ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita delle cose trasportate che non abbiano un prezzo determinato in base a tariffe fissate dalla pubblica autorità oppure alla stregua di listini di borsa o di mercato, il giudice può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente nei confronti del destinatario, poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1696, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16554 del 2015 Rv. 636334-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 9851 del 16/04/2026** (Rv. **677630-01**)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Estensore: **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

F. (TODISCO PAOLA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/07/2023

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Obbligazioni delle ASL - Natura "querable" - Conseguenze.

113117 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - CONFUSIONE - IN GENERE In genere.

Alle Aziende Sanitarie Locali, aventi natura di persone giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990, con la conseguenza che le obbligazioni delle ASL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la ASL stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la ASL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Legge 25/01/1990 num. 8 CORTE COST., Decreto Legge 25/11/1989 num. 382 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15579 del 2019 Rv. 654344-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 9925 del 17/04/2026** (Rv. **677565-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.** Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

C. (SPADARO RENATO) contro C. (DI RUSSO DOMENICO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/01/2025

133215 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE Notificazione eseguita ex art. 139, comma 2, c.p.c. - Limite di validità - Palese incapacità del consegnatario - Indagini dell'ufficiale giudiziario - Delimitazione - Effetti, anche sulla relata di notifica - Fattispecie.

In tema di notificazione degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna dell'atto a persona di famiglia è validamente eseguita quando il consegnatario abbia compiuto quattordici anni e non risulti palesemente incapace, senza che incomba sull'ufficiale giudiziario, le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso, l'obbligo di svolgere ulteriori indagini sulla maturità del minore o sulla presenza di altri soggetti maggiorenni, né di darne conto nella relata di notifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto a distanza di otto anni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ritenendo pienamente valida la notifica dell'atto di citazione in primo grado, effettuata mediante consegna del plico al figlio quindicenne del destinatario presso la residenza di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5669 del 2014 Rv. 630620-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 9949 del 17/04/2026** (Rv. **677793-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

P. (LAMASTRA VINCENZO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/06/2023

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità sanitaria - Rivalsa della struttura - Ausiliarietà del sanitario - Disciplina applicabile verso il danneggiato e nei rapporti interni - Fattispecie.

In tema di responsabilità sanitaria, ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 della l. n. 24 del 2017 all'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario, rileva unicamente il fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito di una prestazione erogata attraverso l'organizzazione della struttura - che abbia messo a disposizione sale operatorie, apparecchiature, personale e supporti logistico-assistenziali - indipendentemente dalla qualificazione, in termini contrattuali o aquiliani, della responsabilità del sanitario verso il paziente, atteso che, in tale ipotesi, l'esercente la professione sanitaria, anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato nei confronti del paziente, opera quale ausiliario della struttura, ai sensi dell'art. 1228 c.c., con la conseguenza che quest'ultima risponde verso il danneggiato per fatto proprio, mentre nei rapporti interni il sanitario è tenuto nei limiti del dolo o della colpa grave. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile l'art. 9 della l. n. 24 del 2017, nonostante la dedotta sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra sanitario e paziente, così subordinando l'azione di rivalsa al riscontro del dolo o della colpa grave, escludendone la ricorrenza nel caso concreto).

Riferimenti normativi: Legge 08/03/2017 num. 24 art. 9, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2049

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 34516 del 2023 Rv. 669530-03, N. 29001 del 2021 Rv. 662914-01, N. 8163 del 2025 Rv. 674232-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9949 del 17/04/2026 (Rv. 677793-02)

Presidente: IANNELLO EMILIO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

P. (LAMASTRA VINCENZO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/06/2023

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Responsabilità sanitaria - Azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario - Art. 9 della l. n. 24 del 2017 - Finalità - Conseguenze - Distribuzione dell'onere assicurativo ex art. 10 - Rilevanza - Esclusione.

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.

In tema di responsabilità sanitaria, la disciplina dell'art. 9 della l. n. 24 del 2017, che subordina l'azione di rivalsa al riscontro del dolo o della colpa grave, è finalizzata, in coerenza con la ratio complessiva dell'intervento legislativo, a bilanciare l'assunzione del rischio organizzativo da parte della clinica con una responsabilità del professionista circoscritta alle ipotesi di maggiore gravità, sicché opera tutte le volte in cui il sanitario abbia contribuito causalmente al danno nell'ambito di una prestazione resa mediante l'organizzazione della struttura, indipendentemente dal fatto che egli risponda anche contrattualmente verso il paziente, a nulla rilevando, in senso contrario, il disposto dell'art. 10 della medesima legge, il quale non delimita l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 9, ma si limita a regolare la distribuzione dell'onere assicurativo tra struttura e sanitario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 9, Cod. Civ. art. 1298 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 34516 del 2023 Rv. 669530-03, N. 28987 del 2019 Rv. 655790-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10085 del 18/04/2026 (Rv. 677796-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

C. (SERRA STEFANO) contro D. (VITALE VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2022

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE
Passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario - Provvedimento formale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Il passaggio dal rito del lavoro a quello ordinario non può avvenire implicitamente, ma richiede l'adozione di un provvedimento formale che, pur senza formule sacramentali, esprima in modo chiaro, univoco e consapevole la scelta del giudice in ordine alla sequenza procedimentale di svolgimento della causa, così da ricondurla senza incertezze a un determinato rito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto nelle forme del rito locatizio avverso decisione resa all'esito di giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., in cui il giudice aveva dapprima fissato l'udienza di discussione ex art. 281-sexies e, poi, revocando tale ordinanza, assegnato la causa a sentenza "senza termini"

SEZIONE TERZA

e depositato la decisione nei successivi sessanta giorni, senza adottare alcun provvedimento espresso di mutamento del rito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13708 del 2007 Rv. 597655-01, N. 10509 del 2025 Rv. 674650-01, N. 1554 del 2023 Rv. 666691-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10171 del 19/04/2026 (Rv. 677632-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

C. (STIGLIANO ANTONELLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/03/2023

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Preliminare di vendita per persona da nominare - Revocatoria dell'acquisto del nominato - Eventus damni e stati soggettivi - Valutazione - Criteri - Fattispecie.

187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA In genere.

In tema di preliminar di vendita per persona da nominare, ove l'acquisto del terzo per electio amici del promissario acquirente sia impugnato in revocatoria - al fine di contemperare la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata - mentre la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata rispetto al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi solo in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. deve essere valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina, mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando applicazione l'art. 1391 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un preliminar di vendita per persona da nominare in cui gli effetti della dichiarazione di nomina si erano realizzati in sede di conclusione del contratto definitivo, aveva individuato nell'accettante la dichiarazione di nomina il "terzo" rispetto al quale aveva accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo rilevante ex art. 2901 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1391, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 2901 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 9595 del 2015 Rv. 635312-01

Massime precedenti Difformi: N. 13265 del 2024 Rv. 671457-02

Massime precedenti Vedi: N. 7217 del 2013 Rv. 625531-01, N. 8868 del 2014 Rv. 631156-01, N. 10850 del 2023 Rv. 667590-01, N. 2874 del 1963 Rv. 264457-01

Sez. 3, Sentenza n. 10339 del 20/04/2026 (Rv. 677807-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. DI MAURO MICHELE. (Diff.)

C. (COLI FRANCESCO) contro M. (RIMOLDI CHRISTIAN)

SEZIONE TERZA

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/11/2023

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Morte della vittima prima della liquidazione - Danno biologico iure successionis - Liquidazione - Natura - Danno permanente - Esclusione - Danno temporaneo - Configurabilità.

In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte della vittima, avvenuta prima della liquidazione, a causa delle lesioni riportate in seguito all'illecito, il danno biologico "terminale" trasmissibile, iure successionis, agli eredi della persona offesa è un danno temporalmente limitato, anche se massimo nella sua entità ed intensità, concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, sicché non è liquidabile con i criteri propri di questo, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15112 del 2024 Rv. 671181-01, N. 32916 del 2022 Rv. 666113-02, N. 33009 del 2024 Rv. 673107-03

Sez. 3, **Sentenza n. 10339 del 20/04/2026** (Rv. **677807-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.** P.M. **DI MAURO MICHELE.** (Diff.)

C. (COLI FRANCESCO) contro M. (RIMOLDI CHRISTIAN)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/11/2023

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Assicurazione RCA - Offerta ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Pagamento della somma offerta e non accettata - Irripetibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Somma superiore a quella liquidata - Diritto alla ripetizione dell'indebito - Sussistenza.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, il pagamento della somma offerta dall'assicuratore ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, ove non accettata dal danneggiato, non ha carattere irripetibile, posto che il citato art. 148 non le attribuisce il valore di riconoscimento di debito (né, men che meno, quello di confessione), né la configura come vincolante; ne consegue che, qualora l'importo corrisposto in sede stragiudiziale superi l'ammontare del danno liquidato, l'assicuratore, pur quando abbia precedentemente richiesto dichiararsene la satisfattività, ha diritto alla restituzione della somma eccedente, azionabile anche nel medesimo giudizio risarcitorio mediante domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 com. 7, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 3719 del 2012 Rv. 621651-01, N. 24205 del 2015 Rv. 638038-01

Sez. 3, **Sentenza n. 10339 del 20/04/2026** (Rv. **677807-03**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.** P.M. **DI MAURO MICHELE.** (Diff.)

SEZIONE TERZA

C. (COLI FRANCESCO) contro M. (RIMOLDI CHRISTIAN)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/11/2023

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Giudizio risarcitorio - Acconto superiore alla somma liquidata in sentenza - Domanda riconvenzionale di restituzione della differenza - Proponibilità nello stesso giudizio - Limiti - Fattispecie.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

Nel giudizio di risarcimento del danno, qualora l'acconto corrisposto dall'assicuratore in sede stragiudiziale risulti superiore alla somma liquidata, la domanda riconvenzionale di restituzione della differenza è proponibile nello stesso giudizio, anche oltre le preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., ove fondata su un fatto sopravvenuto non anteriormente deducibile e sempre che non risultino compromessi il contraddittorio e le garanzie difensive dell'attore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di restituzione proposta dall'assicuratore con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - in quanto fondata sul sopravvenuto decesso della vittima e formulata in una fase in cui non erano ancora maturate le preclusioni istruttorie).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6614 del 2023 Rv. 667124-01, N. 24205 del 2015 Rv. 638038-01, N. 2533 del 2024 Rv. 670022-01

Sez. 3, Sentenza n. 10382 del 20/04/2026 (Rv. 677590-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

C. (MARTUCCI EMILIO) contro C. (PINO GIAMPIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/09/2023

018077 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Designazione del beneficiario - Natura di atto inter vivos con effetti post mortem - "Eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi" - Accertamento della qualità di erede o legatario - Criteri - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.

In tema di assicurazione sulla vita, la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall'art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l'individuazione quali beneficiari degli "eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l'effettiva volontà del testatore, l'assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva qualificato legatarie e non eredi testamentarie, così negando loro il diritto all'indennizzo, le sorelle del contraente alle quali nel testamento venivano devoluti, nell'ambito della "disponibile" residua, al netto della totalità di beni già assegnati ai figli, soltanto i "rimanenti contanti").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 588

Massime precedenti Vedi: N. 25121 del 2025 Rv. 676335-01, N. 23393 del 2017 Rv. 645577-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11421 del 2021 Rv. 661129-01

Sez. 3, Sentenza n. 10386 del 20/04/2026 (Rv. 677690-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

S. (MASSO FRANCESCA) contro C. (BOURSIER ELISABETTA MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 19/01/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione di pronuncia della Suprema Corte ex art. 391-bis c.p.c. - Errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c. - Casi esclusi.

Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare: a) l'errore sul fatto che abbia costituito "terreno di discussione" tra le parti nel giudizio di legittimità; b) l'errore formatosi sulla base dell'interpretazione o valutazione del significato della sentenza impugnata di cui la Corte abbia dato conto in motivazione, ancorché in modo inesatto; c) l'errore che non sia auto-evidente e, dunque, destinato ad emergere univocamente dal mero confronto tra la sentenza d'appello e quella della Corte, trattandosi, in tutti questi casi, di eventuali errori di giudizio e non di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24672 del 2022 Rv. 665817-01, N. 10184 del 2018 Rv. 648204-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5792 del 2024 Rv. 670391-01, N. 20013 del 2024 Rv. 671759-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10388 del 20/04/2026 (Rv. 678575-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

A. (ARCAINI GLAUCO) contro S. (RICHINI RAFFAELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/07/2022

072048 DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE Donazione indiretta - Rapporti coniugali e unioni di fatto - Attribuzione di immobili o mobili registrati - Animus donandi - Prova e motivazione rigorosa - Necessità - Fattispecie.

Nel contesto di relazioni coniugali o di convivenze affettive aventi i caratteri di una stabile unione di fatto, l'attribuzione di beni immobili, o mobili registrati, da parte di uno dei coniugi (o conviventi) in favore dell'altro, può essere qualificato come donazione indiretta soltanto ove risulti rigorosamente provato, e sia oggetto di altrettanto rigorosa motivazione, il requisito dell'animus donandi, non potendo tale intento presumersi in presenza di attribuzioni patrimoniali che, di regola, si inscrivono nell'adempimento dei doveri di contribuzione familiare o di obbligazioni naturali. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come donazione indiretta l'acquisto da parte di uno dei coniugi di un'autovettura intestata all'altro senza spiegare perché le reciproche attribuzioni patrimoniali intercorse tra i coniugi in costanza di matrimonio dovessero ritenersi espressive di causa donativa).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4682 del 2018 Rv. 647845-01, N. 11337 del 2025 Rv. 674667-01, N. 9379 del 2020 Rv. 657703-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10428 del 20/04/2026 (Rv. 677797-02)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

C. (SANTARELLI GUGLIELMO) contro P. (TERROSI PAOLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/10/2023

138153 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO Querela di falso in appello - Accertamento dei presupposti del giudizio di falso - Obbligo del giudice d'appello - Riscontro positivo - Conseguente sospensione del procedimento d'appello - Obbligatorietà - Fattispecie.

Il giudice di appello, davanti al quale sia stata proposta querela di falso, ex art. 355 c.p.c., non può, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente in merito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'introduzione - ossia se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c. e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa - e, ove detta indagine abbia esito positivo, deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto ammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in primo grado, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, e la aveva decisa nel merito, dichiarando la falsità delle sottoscrizioni, senza rilevare la carenza di decisorietà del provvedimento gravato e la mancata rimessione al collegio, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 355

Massime precedenti Conformi: N. 15699 del 2002 Rv. 558338-01

Massime precedenti Vedi: N. 33630 del 2024 Rv. 673331-02, N. 19867 del 2025 Rv. 675325-01, N. 10464 del 2020 Rv. 657797-01

Sez. 3, Sentenza n. 10620 del 21/04/2026 (Rv. 677639-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)*

B. (ARMENI RITA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/11/2020

159410 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI Revocatoria ordinaria nei confronti del socio di società in accomandita semplice - Sufficienza della garanzia patrimoniale - Estraneità del patrimonio sociale - Effetti - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

In tema di revocatoria ordinaria, quando il creditore agisce nei confronti del socio di una società in accomandita semplice per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo da questi compiuto, la sufficienza della garanzia patrimoniale deve essere valutata con riguardo al solo patrimonio del debitore convenuto, senza tener conto del patrimonio sociale, il quale è autonomo anche nel caso in cui la società sia coobbligata in solido con i soci per il medesimo debito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale i soci censuravano la sentenza di merito che, ai fini dell'eventus damni, aveva verificato la capienza del solo patrimonio del socio, senza tenere conto di quello della società coobbligata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2270, Cod. Civ. art. 2271, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 33391 del 2022 Rv. 666344-01, N. 25883 del 2023 Rv. 668881-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10733 del 22/04/2026 (Rv. 677808-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

D. (COLUCCI ANTONIO) contro S. (NARDO PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2024

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Azione revocatoria ordinaria - Causa petendi - Esistenza del credito - Credito controverso o litigioso - Accertamento limitato del giudice - Irrilevanza del titolo del credito - Mutatio libelli - Esclusione - Fattispecie.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

Ai della proponibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se controverso o litigioso, purché non pretestuoso, quale che ne sia la ragione costitutiva, sicché non costituisce mutatio libelli il fatto di invocare un credito che ha fonte in un titolo diverso da quello inizialmente allegato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante la circostanza che l'attore avesse inizialmente assunto di essere creditore sulla base dell'avallo di cambiali e, con la memoria ex art. 183 c.p.c., allegato, quale titolo del credito, una transazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 15275 del 2023 Rv. 667996-01, N. 24003 del 2025 Rv. 676130-01

Sez. 3, Sentenza n. 10761 del 23/04/2026 (Rv. 678610-01)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

F. (ANGELETTI MARCO FRANCESCO) contro G. (CARBONE PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 27/02/2025

018003 ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - PROVVISORIO - POTERI DI RAPPRESENTANZA Assicurazione - Sistema previgente art. 118 c.ass. - Premio - Quietanza

SEZIONE TERZA

rilasciata dall'agente - Opponibilità all'assicuratore - Conferimento del potere rappresentativo - Necessità - Fattispecie.

In tema di assicurazione, nel sistema previgente all'entrata in vigore dell'art. 118 c.ass. - a norma del quale "il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione" - la quietanza di pagamento del premio rilasciata dall'agente non è opponibile all'assicuratore ove non risulti il conferimento in favore del primo del potere di rappresentanza sostanziale del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'idoneità delle quietanze, rilasciate dall'agente su moduli predisposti dalla società e recanti la sottoscrizione di quest'ultima riprodotta a stampa, ad attestare il pagamento dei premi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1744, Cod. Civ. art. 1745, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1903, Decreto Legisl. 09/07/2005 num. 209 art. 118, Contr. Coll. 16/09/1981 art. 2 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6650 del 2020 Rv. 657468-01, N. 9386 del 2001 Rv. 548078-01, N. 1322 del 1998 Rv. 512399-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10809 del 23/04/2026 (Rv. 677759-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

D. (BRANCHICELLA MAURIZIO) contro U. (GRAZIOSI ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/01/2022

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Sentenza di appello - Motivazione per relationem - Legittimità - Limiti.

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 2397 del 2021 Rv. 660394-01

Massime precedenti Vedi: N. 21443 del 2022 Rv. 665310-01, N. 20883 del 2019 Rv. 654951-01

Sez. 3, Sentenza n. 10896 del 23/04/2026 (Rv. 677798-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)*

A. (CECERI GIUSEPPE) contro A. (CAPPONI BRUNO)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/01/2021

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Principio dell'unicità del processo di impugnazione - Conseguenze - Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso incidentale di una parte - Impugnazione delle altre parti - Qualificazione come impugnazioni incidentali - Necessità - Termine per le impugnazioni - Decorrenza - Dalla

SEZIONE TERZA

ricezione della notifica del ricorso incidentale - Omissione - Conseguenze - Tardività dell'impugnazione successiva - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione notificato a una parte nelle forme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all'art. 370 c.p.c. e, nel caso di notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c., rispettando il termine breve di decadenza di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente, quale applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, in base al quale, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nel medesimo processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte cui era stato notificato il ricorso principale e che, dopo aver depositato tempestivo controricorso, aveva introdotto una successiva autonoma impugnazione, convertibile in ricorso incidentale, ma notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19165 del 2007 Rv. 599051-01

Massime precedenti Vedi: N. 34922 del 2022 Rv. 666486-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10925 del 24/04/2026 (Rv. 678675-02)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

L. (LESSONA SILVIO PIERO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/04/2024

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Confluenza di soggetti originariamente distinti in un unico soggetto giuridico - Concentrazione delle obbligazioni in capo al nuovo soggetto - Proposizione di impugnazione principale in merito ad una delle obbligazioni - Consumazione del potere di impugnazione - Sussistenza - Conseguenze.

Nel caso in cui due soggetti giuridici, originariamente diversi, confluiscono nella medesima persona giuridica, l'interesse all'impugnazione si concentra su tale unico soggetto il quale, proposta impugnazione in merito ad una sola delle due obbligazioni, consuma il proprio potere, ex art. 329, comma 2, c.p.c., e non può più impugnare statuizioni già oggetto del primo ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9993 del 2016 Rv. 639741-01, N. 8499 del 2025 Rv. 674342-01, N. 19745 del 2018 Rv. 650162-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10925 del 24/04/2026 (Rv. 678675-01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

L. (LESSONA SILVIO PIERO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/04/2024

SEZIONE TERZA

100043 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE Art. 83 d.l. n. 18 del 2020, comma 3, conv. in l. n. 27 del 2020 - Procedimenti ex art. 283 c.p.c. - Interpretazione letterale e teleologica - Conseguenze - Applicabilità al giudizio di appello - Esclusione - Fondamento.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

L'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, nella parte in cui, al comma 3, include i procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. tra quelli che dovevano proseguire regolarmente, in deroga alla regola della sospensione dei termini e al differimento delle udienze, sancita, per far fronte alle restrizioni dettate in seguito all'epidemia denominata COVID-19, dal precedente comma 2, va inteso, in base ad un'interpretazione sia letterale che teleologica della disposizione, come riferito esclusivamente al sub-procedimento avente ad oggetto la questione della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, e non all'intero giudizio d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11375 del 2025 Rv. 674871-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11055 del 24/04/2026 (Rv. 678629-01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

B. (PESCATORE VALERIO) contro B. (DI BATTISTA GIOVANNI)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/09/2023

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. - Presupposti - Fattispecie di illecito processuale qualificato - Sussistenza - Contenuto - Derivazione automatica dalla mera soccombenza - Esclusione - Fattispecie.

La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., quale fattispecie riconducibile nell'alveo dell'illecito processuale qualificato, non costituisce una conseguenza automatica della soccombenza in sé, ma richiede un pieno specifico accertamento, puntualmente motivato e fondato su elementi concreti e specifici emergenti dagli atti, di una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave e, dunque, caratterizzata dalla consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione ovvero dalla macroscopica violazione dei canoni di ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva fondato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. sull'avvenuta produzione di documenti irrilevanti o pretestuosi, senza verificare la consapevolezza della parte soccombente circa l'infondatezza delle difese svolte ma limitandosi a un giudizio ex post circa la loro non decisività).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9214 del 2026 Rv. 677551-01, N. 19948 del 2023 Rv. 668146-01, N. 29812 del 2019 Rv. 656160-01, N. 20018 del 2020 Rv. 659226-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22405 del 2018 Rv. 650452-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11074 del 24/04/2026 (Rv. 678630-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

SEZIONE TERZA

D. (DI GIOIA GIULIO) contro S. (ZANI ENNIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/10/2023

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Fondo patrimoniale - Azione revocatoria e azione esecutiva sui beni e frutti del fondo - Differenza dei presupposti - Conseguenze.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di fondo patrimoniale, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto costitutivo del fondo non coincidono con quelli dell'azione esecutiva sui beni e frutti che lo compongono, con la conseguenza che il creditore in revocatoria non deve provare che il debito era stato contratto per i bisogni della famiglia cui il fondo è finalizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34872 del 2023 Rv. 669620-01, N. 34406 del 2025 Rv. 677652-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 11168 del 25/04/2026** (Rv. **678631-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

A. (TESTA ARTURO) contro D. (CORRERA NICOLETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/10/2023

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Azione di rivalsa della struttura sanitaria - Regime normativo applicabile - Individuazione - Criterio - Fatto generatore della corresponsabilità - Necessità - Pagamento - Irrilevanza.

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.

In tema di responsabilità sanitaria, ai fini dell'individuazione del regime normativo applicabile all'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario - ossia l'art. 9 della l. n. 24 del 2017, che la subordina al riscontro del dolo o della colpa grave in capo al sanitario, ovvero il regime di diritto comune delle obbligazioni solidali, anteriore alla suddetta norma, fondato sul regresso "pro quota" e sulla presunzione di pari contribuzione, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c. - occorre aver riguardo al momento in cui si colloca la vicenda generatrice della corresponsabilità solidale, e non, invece, a quello dell'avvenuta liquidazione e corresponsione del risarcimento, che costituisce unicamente un presupposto di concreta azionabilità del regresso.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/2017 num. 24 art. 9, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 29001 del 2021 Rv. 662914-01, N. 9949 del 2026 Rv. 677793-02, N. 28987 del 2019 Rv. 655790-01

Sez. 3, **Sentenza n. 11349 del 27/04/2026** (Rv. **678682-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

SEZIONE TERZA

I. (CARDOSI ALESSANDRO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/11/2024

049006 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) in assenza di concessione - Art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998 - Soggezione al termine di prescrizione decennale - Sussistenza - Collegamento al compimento di ciascun anno di occupazione - Sussistenza - Conseguenze in punto di decorrenza.

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE In genere.

In tema di COSAP, l'indennità sostitutiva dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in assenza di concessione, ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modif. dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998, è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., collegato al compimento di ciascun anno di occupazione, sicché la prescrizione decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3710 del 2019 Rv. 652735-01, N. 5509 del 2026 Rv. 678235-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12167 del 2003 Rv. 566005-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11386 del 27/04/2026 (Rv. 678683-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

C. (RINALDI GIUSEPPE) contro D. (MUSCARA' GIUSEPPE LILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 22/09/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Creditore convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo - Deduzione di diversa ragione giuridica a fondamento del credito - Domanda riconvenzionale - Esclusione - Domanda subordinata - Sussistenza - Condizioni.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che, per respingere le pretese dell'opponente, adduca una diversa ragione giuridica a fondamento del proprio credito, fermi restando i fatti posti a base del decreto ingiuntivo, non formula una riconvenzionale, la quale si aggiunge a quella originariamente proposta, ma solo una domanda subordinata che ad essa si sostituisce.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7236 del 2025 Rv. 674547-01, N. 7592 del 2024 Rv. 670597-01, N. 1104 del 1999 Rv. 523079-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26727 del 2024 Rv. 672396-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 11409 del 27/04/2026** (Rv. **678668-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

M. (AMORUSO CARLO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/10/2023

115016 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITA' GIUDIZIARIA (DUPLICITA' DI GRADI DI GIURISDIZIONE) - CORTE DI CASSAZIONE Giudice del merito - Operazione interpretativa - Evocazione di un precedente orientamento giurisprudenziale conforme - Applicazione indebita del principio stare decisis - Esclusione - Fattispecie.

La circostanza che, per confortare l'operazione interpretativa compiuta, il giudice del merito abbia evocato un precedente conforme orientamento giurisprudenziale, non si traduce in una indebita applicazione del principio dello stare decisis, in violazione del diverso principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge. (Fattispecie in tema di risarcimento dei danni lamentati da medici specializzandi, in cui la sentenza impugnata, al fine di individuare il dies a quo del termine prescrizione, a conforto dell'esegesi dell'art.11 della l. n. 370 del 1999, aveva richiamato conformi orientamenti giurisprudenziali di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Costituzione art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 30774 del 2023 Rv. 669333-01, N. 5822 del 2024 Rv. 670813-01, N. 19860 del 2025 Rv. 676082-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 11410 del 27/04/2026** (Rv. **678669-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (TORTORELLA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/02/2024

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Medici specializzandi - Retribuzione - Mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Frazionamento dell'ammontare risarcitorio - Condizioni - Fondamento.

Il frazionamento dell'ammontare del risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, spettante per il primo anno di durata del corso di specializzazione in favore dei medici specializzandi con riferimento ai corsi correlati all'anno accademico 1982-1983, ha luogo - in conformità con i principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97) e dalle Sezioni Unite (sentenza 31 luglio 2018 n. 20348) - soltanto nel caso in cui, secondo l'ordinamento universitario, l'effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1 gennaio 1983 (data successiva alla scadenza del termine del 31 dicembre 1982 di trasposizione della direttiva), atteso che la mancata conformazione prima di quella data non ha determinato alcun inadempimento e non può dar luogo ad alcun risarcimento; viceversa, ove l'uno e l'altra si siano svolti integralmente ed esclusivamente dopo il 1 gennaio 1983, il risarcimento stesso andrà riconosciuto integralmente perché l'intera durata del corso si è svolta quando lo Stato era inadempiente.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Decisione Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257

Massime precedenti Conformi: N. 5509 del 2019 Rv. 652993-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20278 del 2022 Rv. 664953-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 11412 del 27/04/2026 (Rv. 678670-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO.

Relatore: SPAZIANI PAOLO.

C. (TORTORELLA MARCO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/04/2024

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Mancato recepimento di direttive comunitarie - Medici specializzandi - Durata dei corsi inferiore a quella unionale - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di danno da mancato recepimento delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi, il diritto al risarcimento non è precluso in relazione alla frequenza di corsi per i quali era prevista una durata inferiore a quella unionale, in quanto lo Stato è tenuto ad adeguare i corsi di specializzazione medica alle prescrizioni delle direttive comunitarie anche con riguardo alla loro durata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva negato il diritto al risarcimento del danno nei confronti di medici che avevano conseguito la specializzazione seguendo corsi di durata inferiore a quella quadriennale indicata dalle direttive CEE).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257

Massime precedenti Vedi: N. 9218 del 2022 Rv. 664259-01, N. 20303 del 2019 Rv. 654780-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11447 del 28/04/2026 (Rv. 678632-01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

N. (MERLA GIOVANNI) contro S. (BUSCEMI GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Fissazione di un termine nel decreto - Eccedente quello legale - Causa di nullità - Esclusione - Costituzione nel minor termine di legge da parte del debitore ingiunto - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Il termine per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 c.p.c., è dettato a tutela del diritto di difesa del debitore ingiunto sicché, mentre è causa di nullità la fissazione immotivata di un termine minore di quello legale, la fissazione di un termine maggiore, quand'anche immotivata, non costituisce causa di nullità del decreto ingiuntivo né impone al debitore ingiunto di proporre opposizione nel minor termine di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23418 del 2022 Rv. 665383-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 927 del 2022 Rv. 663586-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 11449 del 28/04/2026 (Rv. 678684-01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

E. (GIANNINI MARCO) contro A. (MORGANTI DAVID)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/05/2022

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Danno coperto da assicurazione - Diritto all'indennizzo - Prescrizione - Pendenza di procedimento penale - Fatto impeditivo del decorso della prescrizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti.

In tema di assicurazione contro i danni, la pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogo a un danno coperto da assicurazione non costituisce, di per sé, fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21601 del 2010 Rv. 614509-01

Massime precedenti Vedi: N. 15921 del 2014 Rv. 632496-01, N. 5322 del 2003 Rv. 561890-01, N. 15622 del 2001 Rv. 551019-01

Sez. 3, Sentenza n. 11456 del 28/04/2026 (Rv. 678671-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. CISTERNA ALBERTO MICHELE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (NOLASCO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/07/2024

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Art. 4, comma 2-septies, del d.l. n. 351 del 2001, come introdotto dall'art. 69 del d.l. n. 104 del 2020 e modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 228 del 2021 - Interpretazione - Integrazione ope legis dei contratti - Limitazione al profilo patrimoniale dell'occupazione sine titulo - Sussistenza - Effetti di proroga legale o diritto di permanenza - Esclusione.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di contratti di locazione tra privati ed enti pubblici, l'art. 4, comma 2-septies, del d.l. n. 351 del 2001 (conv. con modif. dalla l. n. 410 del 2001, come introdotto dall'art. 69 del d.l. n. 104 del 2020 e modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 228 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2022), nella parte in cui prevede, per il caso di permanenza negli immobili delle amministrazioni utilizzatrici, per mancanza di alternative, il pagamento di un'indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di penali, oneri o maggiorazioni, fatto salvo il maggior danno, integra ope legis i contratti di locazione in corso limitatamente al profilo patrimoniale dell'occupazione sine titulo, per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto, senza comportare alcuna proroga legale della locazione, né attribuire alla pubblica amministrazione un diritto di permanenza idoneo a costituire condizione ostativa al rilascio dell'immobile alla scadenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 4 com. 2, Decreto Legge 14/08/2020 num. 104 art. 69, Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 10 com. 2, Cod. Civ. art. 1339, Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Legge 13/10/2020 num. 126 CORTE COST., Legge 25/02/2022 num. 15

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34751 del 2024 Rv. 673442-01

Sez. 3, Sentenza n. 11479 del 28/04/2026 (Rv. 678633-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.

Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

C. (MARELLI ALBERTO) contro W. (PROTO MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LODI, 07/04/2025

126019 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO Gestore di servizi telefonici - Utilizzazione di accesso "virtuale" ad una rete di proprietà altrui - Obbligo al pagamento del CUP - Sussistenza - Fondamento.

Il gestore di servizi telefonici, il quale si avvalga dell'accesso "virtuale" ad una rete di proprietà altrui, è obbligato al pagamento del Contributo Unico Patrimoniale (CUP), beneficiando della rete gestita dal concessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 814, Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 831 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12225 del 2026 Rv. 678201-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11492 del 28/04/2026 (Rv. 678672-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GORGONI MARILENA.

Relatore: GORGONI MARILENA.

A. (ROCHIRA SIMONE) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 14/05/2024

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Decisione sulle spese - Compensazione - Gravi ed eccezionali ragioni - Illogicità od erroneità della motivazione - Sindacabilità in cassazione per violazione di legge - Fattispecie.

In tema di spese legali, la decisione del giudice di merito di compensarle è censurabile in sede di legittimità, per violazione di legge, quando la relativa motivazione, che deve fondarsi sulla interpretazione della norma elastica di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. e del parametro delle "gravi ed eccezionali ragioni", sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erranea. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione con la quale il giudice del merito aveva disposto la compensazione delle spese di lite, in relazione ad una ipotesi di cessione del credito, sulla base del solo dato - del tutto fisiologico in rapporto alla struttura del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio, e, dunque, privo dei caratteri della gravità e della eccezionalità - della coincidenza delle difese svolte dalla parte cedente con quelle svolte dalla cessionaria, attrice principale, nei confronti della debitrice ceduta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15495 del 2022 Rv. 664877-01, N. 7588 del 2026 Rv. 678643-01, N. 21400 del 2021 Rv. 662213-01, N. 30328 del 2022 Rv. 666477-01, N. 27392 del 2025 Rv. 676819-01, N. 14036 del 2024 Rv. 671205-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 11574 del 28/04/2026 (Rv. 678634-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

B. (BIGLIOLI SANDRA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Osservanza delle forme e dei termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c. - Presupposto - Ricezione della notificazione del primo ricorso - Necessità - Ragioni.

100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE In genere.

L'applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione, in base al quale, in caso di più ricorsi per cassazione proposti contro lo stesso provvedimento, ciascun ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale ed è soggetto al rispetto dei termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., presuppone che il ricorrente successivo sia stato destinatario della notificazione del primo ricorso, posto che, ove tale condizione manchi, risulterebbe lesivo del diritto costituzionalmente tutelato di agire in giudizio (e dunque anche di impugnare) rapportare la verifica della tempestività (e dunque anche, eventualmente, dell'ammissibilità) della successiva impugnazione a un'attività (il deposito telematico dell'atto, richiesto dall'art. 371 c.p.c., nel testo novellato dalla cd. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis) che la parte, non avendo ricevuto la notifica dell'altrui precedente impugnazione, non è in condizioni di percepire come rilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Vedi: N. 10896 del 2026 Rv. 677798-01, N. 7759 del 2026 Rv. 678283-02 Rv. 678283-03, N. 36057 del 2021 Rv. 663183-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11766 del 29/04/2026 (Rv. 678635-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

A. (MIRIANO FERNANDO) contro R. (MELCHIORRI ALESSIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/08/2023

172013 TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - CONTRATTO ILLECITO In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 000405/2026 67767001

Massime precedenti Conformi: N. 405 del 2026 Rv. 677670-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11817 del 29/04/2026 (Rv. 678673-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

P. (CURATELLA MICHELE) contro I. (AZZINI AUGUSTO)

SEZIONE TERZA

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/10/2023

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing immobiliare - Mancata indicazione del "tasso leasing" in contratto - Determinabilità per relationem dei tassi di interesse a carico dell'utilizzatrice - Limiti di ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha escluso, cassando la sentenza impugnata, la determinabilità del tasso, in ipotesi di parametri contrattuali unilateralmente determinati dalla società di leasing, con riferimento ad un Tasso Interno di Attualizzazione, estratto mediante calcoli matematici "a ritroso", secondo criteri non esplicitati nel contratto, non venendo indicati né la formula, né i criteri di determinabilità e le eventuali componenti di interesse incluse anche nell'opzione finale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 4 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29530 del 2024 Rv. 672888-01

Massime precedenti Vedi: N. 711 del 2025 Rv. 673746-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11858 del 29/04/2026 (Rv. 678685-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

F. (FICOLA MARIA LAURA) contro B. (VITALIZI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/09/2023

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 027558/2023 66909601

Massime precedenti Conformi: N. 27558 del 2023 Rv. 669096-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11984 del 30/04/2026 (Rv. 678674-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

G. (CASETTA PAOLO) contro C. (PISANTI AMEDEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/06/2022

100033 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE Trattazione scritta ex artt. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. con l. n. 27 del 2020) e 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020) - Deposito dell'atto d'appello in luogo di "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" - Improcedibilità ex art. 348 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE TERZA

In tema di udienza "cartolare" prevista dalla normativa emergenziale, il deposito dell'atto d'appello in luogo delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", previste dagli artt. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. con l. n. 27 del 2020) e 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020), non determina l'improcedibilità dell'appello, ex art. 348 c.p.c., non potendo il deposito di un atto "eccedente" rispetto al minimum voluto dal legislatore essere considerato alla stregua della sua omissione e, cioè, come un'inattività qualificata, significativa di un disinteresse alla prosecuzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 121, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23565 del 2024 Rv. 672238-01, N. 5721 del 2025 Rv. 674427-01

MARZO/APRILE 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



Sez. L, **Sentenza n. 4623 del 02/03/2026** (Rv. **678777-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Diff.)

S. (BISACCA SIMONE) contro C. (CLIVIO STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/06/2024

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Nullità del licenziamento - Responsabilità risarcitoria ex art. 18 della l. n. 300 del 1970 - Art. 1218 c.c. - Applicazione - Conseguenze - Colpa del datore di lavoro - Rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento - Esclusione - Fattispecie.

La responsabilità risarcitoria derivante dall'invalidità del licenziamento ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 è regolata dalle norme del codice civile in tema di danno da inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), con la conseguenza che, rilevando la colpa unicamente quale criterio di imputabilità della causa impeditiva dell'inadempimento, l'accertamento della relativa sussistenza - anche se in minima misura - in capo al datore di lavoro è da solo sufficiente a fondare l'obbligo risarcitorio, senza possibilità di graduarne in minus la quantificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione al licenziamento discriminatorio comminato, per superamento del periodo di comporta, nei confronti di una lavoratrice disabile, aveva ritenuto che, a fronte del silenzio di quest'ultima circa le proprie condizioni di salute, la mera conoscibilità delle stesse da parte del datore di lavoro valesse a mitigarne la colpa, giustificando la quantificazione del risarcimento nella misura minima di cinque mensilità).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 11401 del 2005 Rv. 582713-01, N. 8211 del 2026 Rv. 677710-01, N. 10260 del 2002 Rv. 555754-01, N. 38089 del 2021 Rv. 663300-01, N. 21538 del 2008 Rv. 604346-01, N. 14316 del 2024 Rv. 671210-01

Sez. L, **Sentenza n. 4624 del 02/03/2026** (Rv. **678437-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Diff.)

M. (VEGGIARI ALESSIO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2022

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Inidoneità allo svolgimento delle mansioni attestata dal medico competente - Accertamento dell'illegittimità del conseguente licenziamento - Colpa del datore di lavoro - Configurabilità - Fondamento - Presupposti - Conseguenze - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno - Fattispecie.

L'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, comminato sulla base dell'erroneo giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni da parte del medico competente, non esclude la colpa del datore di lavoro - e, dunque, la sua responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c. -, dal momento che, in primo luogo, il medico competente riveste il ruolo di ausiliario, del cui operato il datore è tenuto a rispondere ex art. 1228 c.c. e, in secondo luogo, la suddetta valutazione comporta prioritariamente l'obbligo, per il datore medesimo, di ricercare altre posizioni di lavoro compatibili

SEZIONE LAVORO

con lo stato di salute del lavoratore, non imponendogli il recesso dal rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur a fronte dell'accertata illegittimità del licenziamento, aveva escluso la colpa del datore di lavoro, che aveva fondato la propria decisione unicamente sul giudizio espresso dal medico competente, in assenza di ulteriori elementi, indagini e verifiche quali accertamenti sanitari e certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche, ovvero la conferma del predetto giudizio da parte dell'azienda sanitaria locale, che lo stesso datore può adire ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 lett. H, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 41 com. 6, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 41 com. 9, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10260 del 2002 Rv. 555754-01, N. 4920 del 2014 Rv. 630390-01, N. 14307 del 2024 Rv. 671209-01

Sez. L, Sentenza n. 4624 del 02/03/2026 (Rv. 678437-02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

M. (VEGGIARI ALESSIO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2022

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Indennità risarcitoria ex art. 18 della l. n. 300 del 1970 - Retribuzione globale di fatto - Ratei t.f.r. - Computo - Esclusione - Fondamento.

La retribuzione globale di fatto, quale parametro cui è ancorato il calcolo dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 della l. n. 300 del 1970 (come modificato dalla l. n. 92 del 2012), entra a far parte della base di calcolo del trattamento di fine rapporto da liquidare al lavoratore, di modo che non può, a sua volta, includere i ratei di t.f.r., onde evitare che si verifichi una duplicazione dei medesimi emolumenti.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 3 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6744 del 2022 Rv. 664087-01, N. 27750 del 2020 Rv. 659800-01

Sez. L, Sentenza n. 4644 del 02/03/2026 (Rv. 678345-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: GANDINI FABRIZIO. Relatore: GANDINI FABRIZIO. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

I. (MARINUZZI DARIO) contro L. (RICCARDI RICCARDO ROLANDO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2025

087001 FORZE ARMATE - IN GENERE (MINISTERO DELLA DIFESA) Corpo militare ausiliario della Croce Rossa Italiana - Richiamo in servizio ex art. 16668 del d.lgs. n. 66 del 2010 - Indennità ex art. 1 della l. n. 653 del 1940 - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE LAVORO

Al personale del Corpo militare ausiliario della Croce Rossa Italiana, richiamato in servizio ex art. 16668 del d.lgs. n. 66 del 2010, non spetta l'indennità di cui art. 1 della l. n. 653 del 1940, la quale presuppone la restaurazione di un rapporto con le Forze armate, esclusa per gli appartenenti al suddetto Corpo militare, a seguito della smilitarizzazione compiuta dal d.lgs. n. 178 del 2012.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/09/2012 num. 178 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/09/2012 num. 178 art. 6 CORTE COST., Legge 10/06/1940 num. 653 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 986, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 1668

Sez. L, Sentenza n. 4665 del 02/03/2026 (Rv. 678748-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

M. (NAPPI SEVERINO) contro C. (IOTTI GIGLIOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/02/2024

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Illegittima cessione di ramo di azienda - Risarcimento del danno - Periodo anteriore e successivo alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità - Aliunde perceptum - Detraibilità - Distinzione - Fondamento - Fattispecie.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

In caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra la messa in mora e la sentenza dichiarativa della nullità della cessione, previa detrazione dell'aliunde perceptum, non trovando, invece, applicazione il principio della compensatio lucri cum damno al periodo successivo alla sentenza suddetta, stante la natura retributiva e non risarcitoria delle somme spettanti ai lavoratori in caso di inottemperanza al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo da parte del datore cedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto detraibile, dal risarcimento dovuto dal datore cedente per il periodo dalla messa in mora fino alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità della cessione, le somme versate al lavoratore, a titolo di incentivo all'esodo, dal cessionario, in virtù di un accordo conciliativo conseguente al licenziamento da parte di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1223, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 4 com. 2, Legge 26/07/1988 num. 291

Massime precedenti Vedi: N. 21160 del 2019 Rv. 654995-01, N. 19042 del 2024 Rv. 671922-01, N. 17784 del 2019 Rv. 654479-01, N. 21158 del 2019 Rv. 654807-01, N. 5788 del 2023 Rv. 666940-01

Sez. L, Ordinanza n. 4708 del 02/03/2026 (Rv. 677662-01)

Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: ROSETTI RICCARDO. Relatore: ROSETTI RICCARDO.

T. (PIETROSANTI DANIELE) contro I.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2024

SEZIONE LAVORO

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. n. 18 del 1980 - Minorenne - Successivo raggiungimento della maggiore età - Visita di verifica - Sopravvenuta carenza del requisito - Conseguenze in tema di ripetizione indebito - Fondamento - Fattispecie.

L'indennità di accompagnamento, disciplinata dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 - anche nel sistema normativo antecedente la novella di cui all'art. 25, comma 6, del d.l. n. 90 del 2014, conv. dalla l. n. 114 del 2014 - integra la medesima prestazione assistenziale tanto se riconosciuta in favore del soggetto maggiorenne quanto del minore d'età, sicché il sopravvenuto venir meno del requisito sanitario, accertato nella visita effettuata al raggiungimento della maggiore età, va considerato, ai fini della disciplina della ripetizione dell'indebito, quale revoca dell'indennità già goduta e non quale diniego di una diversa prestazione richiesta in via iniziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto che quella richiesta dalla ricorrente al raggiungimento della maggiore età fosse una diversa prestazione, aveva ritenuto integralmente ripetibili, ex art. 2033 c.c., i ratei dell'indennità di accompagnamento già erogati, senza attribuire rilievo alla mancata comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 25 com. 6, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4600 del 2021 Rv. 660639-01, N. 17396 del 2025 Rv. 675652-01

Sez. L, **Sentenza n. 4722 del 03/03/2026** (Rv. **678756-02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M. CELENTANO CARMELO.* (Parz. Diff.)

E. (PALLINI MASSIMO) contro S. (FAEDDA SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 08/01/2025

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Possibilità di "repechage" - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Allegazione dei posti assegnabili da parte del lavoratore - Esclusione - Fondamento.

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nel cui ambito rientra anche quello intimato per sopravvenuta infermità permanente del lavoratore -, il datore di lavoro deve allegare e provare l'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, quale requisito di legittimità del recesso, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra l'onere di allegazione e quello probatorio.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5592 del 2016 Rv. 639305-01

Massime precedenti Difformi: N. 10018 del 2016 Rv. 639777-01

Sez. L, **Sentenza n. 4722 del 03/03/2026** (Rv. **678756-01**)

SEZIONE LAVORO

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Parz. Diff.)*

E. (PALLINI MASSIMO) contro S. (FAEDDA SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 08/01/2025

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - Relativa contestazione - Natura di eccezione - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Conseguenze.

In tema di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, la relativa contestazione ha natura di mera difesa e non di eccezione, essendo conseguentemente sottratta al divieto dei nova in appello di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., di modo che il lavoratore può formularla per la prima volta in secondo grado, anche nel caso in cui non abbia proposto ricorso avverso il giudizio espresso dal medico competente ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 41 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24606 del 2020 Rv. 659428-01, N. 23471 del 2024 Rv. 672214-01, N. 29250 del 2017 Rv. 646395-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638372-01

Sez. L, Sentenza n. 4813 del 03/03/2026 (Rv. 678346-01)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

R. (GATTUCCIO ALBERTO) contro C. (PALESANO SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/10/2023

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Incarichi dirigenziali negli enti locali - Conferimento a soggetti esterni - Durata minima triennale ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

La previsione della durata minima triennale degli incarichi dirigenziali degli enti locali, di cui all'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, non si applica a quelli conferiti a soggetti esterni all'amministrazione, deponendo in tal senso sia la lettera del comma 6 della citata disposizione; sia la circostanza che, a differenza dei dipendenti assunti a seguito di pubblico concorso e destinati ad operare stabilmente all'interno della P.A., tali soggetti, una volta spirato il contratto, non è detto continuino ad essere dirigenti; sia, infine, lo spirito della Direttiva 1999/70/CE, con il quale contrasta la fissazione di una durata legale minima per incarichi conferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti al ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati a soddisfare esigenze temporanee dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110, Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 478 del 2014 Rv. 629670-01

Massime precedenti Vedi: N. 22325 del 2024 Rv. 672265-01, N. 27189 del 2025 Rv. 676649-02

Sez. **L**, **Ordinanza** n. **5158** del **06/03/2026** (Rv. **678347-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **ROSETTI RICCARDO**. Relatore: **ROSETTI RICCARDO**.

B. (TARTAGLIA FURIO) contro I. (PONTONE MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/12/2021

129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI Premio assicurativo INAIL - Criterio di determinazione - Tasso medio di tariffa ex art. 18 del d.m. 12 dicembre 2000 - Variazione in base all'andamento infortunistico dell'azienda - Applicazione in base alla classificazione delle lavorazioni denunciate - Trasferimento di azienda - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la determinazione del premio assicurativo dovuto all'INAIL avviene con riferimento al tasso medio di tariffa ex art. 18 del d.m. 12 dicembre 2000 (ratione temporis applicabile), la cui variazione in base all'andamento infortunistico dell'azienda va applicata sulla scorta della classificazione delle lavorazioni denunciate, restando a tal fine irrilevante il trasferimento di azienda, atteso che ciò che rileva, ai fini del mutamento della denuncia iniziale dell'attività già assicurata, sono le variazioni di questa, da far valere con apposita comunicazione ex art. 11 del d.m. citato, e quelle delle misure adottate per la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, da far valere con specifica istanza ai sensi degli artt. 19, 20 e 24 del medesimo d.m.

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 11, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 18, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 24, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4530 del 2018 Rv. 647471-01, N. 21562 del 2019 Rv. 654819-01

Sez. **L**, **Ordinanza** n. **5208** del **08/03/2026** (Rv. **678342-02**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **ARIOLA LUCA**. Relatore: **ARIOLA LUCA**.

C. (BAVA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2024

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Benefici economici in favore delle vittime del terrorismo - Art. 1, comma 1, della l. n. 302 del 1990 - Nozione di atti di eversione dell'ordine democratico - Azioni di protesta contro l'azione politica di uno Stato - Esclusione.

Gli atti di eversione dell'ordine democratico che consentono di accedere ai benefici economici in favore delle vittime del terrorismo di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 302 del 1990 (ratione temporis vigente), sono quelli connotati dalla finalità di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali, con la conseguenza che non vi rientrano quelle azioni, pur penalmente illecite, sorrette da finalità di mera protesta contro l'azione politica di uno Stato.

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5, Decreto Legge 15/12/1979 num. 629 art. 1, Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25402 del 2021 Rv. 662270-01, N. 15256 del 2014 Rv. 631352-01

Sez. **L**, **Ordinanza** n. **5208** del **08/03/2026** (Rv. **678342-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **ARIOLA LUCA**. Relatore: **ARIOLA LUCA**.

C. (BAVA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2024

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Benefici ex art. 1 della l. n. 302 del 1990 (ratione temporis vigente) - Nozione di atti di terrorismo - Fatti anteriori all'introduzione dell'art. 270-sexies c.p. - Requisiti - Fattispecie.

Gli atti di terrorismo che, anche in relazione a fatti anteriori all'introduzione del reato previsto dall'art 270-sexies c.p., permettono l'accesso ai benefici di cui all'art. 1 della l. n. 302 del 1990 (ratione temporis vigente), pur non richiedendo il raggiungimento della soglia di rilevanza oggettiva fissata dalla norma penale (vale a dire la possibilità di arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale), devono essere connotati contestualmente dal proposito di incutere timore nella collettività, con azioni indiscriminate e caratterizzate dalla cd. "depersonalizzazione" delle potenziali vittime, e dalla natura organizzata della condotta violenta, ossia dal suo collegamento a un vincolo associativo, anche rudimentale, ma comunque idoneo alla realizzazione di un sia pur generico programma criminoso, che contempli l'uso sistematico della violenza per fini politici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso lo status di vittima del terrorismo per un ufficiale di Polizia che aveva riportato lesioni permanenti nel corso di una manifestazione di protesta attuata da un gruppo di dissidenti, datisi fuoco dinanzi a un'Ambasciata straniera).

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5, Cod. Pen. art. 270 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 25402 del 2021 Rv. 662270-01, N. 15256 del 2014 Rv. 631352-01

Sez. **L**, **Ordinanza** n. **5211** del **08/03/2026** (Rv. **678343-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **ARIOLA LUCA**. Relatore: **ARIOLA LUCA**.

C. (BAVA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/05/2021

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime del dovere e soggetti equiparati - Domande finalizzate all'accertamento dei rispettivi status - Diversità di fatti costitutivi - Conseguenze.

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, le domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di "vittima del dovere" e di "soggetto equiparato a vittima del dovere" sono fondate su fatti costitutivi tra loro differenti, con la conseguenza che, da un lato, l'accertamento dell'una o dell'altra situazione soggettiva, pur nell'ambito della medesima vicenda sottoposta a vaglio giudiziale, può comportare una distinta e autonoma attività istruttoria, senza che la proposizione di due domande separate implichi necessariamente una duplicazione della stessa; dall'altro, la definizione, con sentenza passata in giudicato, della domanda diretta a conseguire uno dei due status non preclude la proposizione di una separata domanda tendente ad accertare l'altro.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/08/1980 num. 466 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 16669 del 2025 Rv. 675607-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10791 del 2017 Rv. 643940-01, N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

Sez. L, Ordinanza n. 5445 del 11/03/2026 (Rv. 678576-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.
Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.

I. (SFERRAZZA MAURO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/10/2024

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE NASpI - Disoccupazione involontaria - Dimissioni per giusta causa - Gravità dell'inadempimento datoriale - Reiterata omissione del versamento dei contributi previdenziali - Tutele previste per sterilizzarne gli effetti negativi - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

La reiterata omissione del versamento della contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro è suscettibile di integrare la giusta causa di dimissioni del lavoratore, e dar luogo così allo stato di disoccupazione involontaria, presupposto per il riconoscimento del diritto alla NASpI, non rilevando in contrario le misure previste dall'ordinamento previdenziale per sterilizzare gli effetti negativi dell'inadempimento datoriale, quali l'automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., ovvero la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962, in quanto strumenti inidonei a incidere sulla lesione del rapporto fiduciario derivante dalla grave violazione degli obblighi contrattuali e delle clausole di correttezza e buona fede che devono governare il rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3, Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12789 del 2022 Rv. 664481-01, N. 12565 del 2017 Rv. 644499-01

Sez. L, Ordinanza n. 5451 del 11/03/2026 (Rv. 678577-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.
Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.

I. (STUMPO VINCENZO) contro V. (MARSILI BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/01/2025

129015 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA NASpI - Compatibilità con un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di chiamata - Condizioni - Concrete modalità attuative del rapporto lavorativo - Rilevanza - Conseguenze - Nuova occupazione di durata superiore a sei mesi - Durata effettiva inferiore - Decadenza dalla prestazione - Esclusione.

In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la prestazione, instaura un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, il cui reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso per l'imposizione fiscale, ex art. 9, comma 1, prima parte del d.lgs. n. 22 del 2015, non decade dalla prestazione in godimento se i giorni di effettivo lavoro svolti non sono superiori a sei mesi, dovendosi avere

SEZIONE LAVORO

riguardo, per le peculiarità di tale rapporto, non alla durata prestabilita nel contratto ma a quella effettiva, da valutarsi ex post tenuto conto delle sue concrete modalità attuative.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 9, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 19638 del 2025 Rv. 675836-01

Sez. L, Sentenza n. 5477 del 11/03/2026 (Rv. 678081-01)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**
Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

M. (RANA GIOVANNI) contro C. (ROMEO VITTORIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/02/2022

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Art. 45 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali - Facoltà degli enti di istituire mense di servizio o di attribuire buoni pasto sostitutivi - Esercizio - Configurabilità di un diritto a favore dei dipendenti - Esclusione - Fondamento.

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA In genere.

L'art. 45 del c.c.n.l. per il personale del comparto Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000, nel prevedere che gli enti del comparto possono istituire mense di servizio o attribuire buoni pasto sostitutivi, non ha attribuito ai dipendenti un diritto soggettivo, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione ad una scelta discrezionale dell'Amministrazione, come desumibile dal tenore letterale della norma e dalla previsione della necessaria compatibilità dei relativi costi con le risorse finanziarie dell'ente.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/09/2000 art. 45, Contr. Coll. 16/11/2022 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 5547 del 2021 Rv. 660623-01, N. 16736 del 2012 Rv. 624451-01

Sez. L, Sentenza n. 5538 del 11/03/2026 (Rv. 678344-01)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.**
Relatore: **ARMONE GIOVANNI MARIA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SAVOCA LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 10/03/2025

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Abusiva reiterazione di contratti a termine - Liquidazione del danno - Criteri - Ius superveniens ex art. 12 d.l. n. 131 del 2024 - Modifica dell'ambito di applicazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità alla Regione Sicilia - Sussistenza - Fondamento.

In tema di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la liquidazione del danno deve uniformarsi ai criteri di cui allo ius superveniens rappresentato dall'art. 12 del d.l. n. 131 del 2024 (conv. con modif. dalla l. n. 166 del 2024), il quale non ha circoscritto l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che continua, quindi, a riferirsi anche alla Regione Sicilia, alla stregua della giurisprudenza costituzionale secondo cui la materia dell'ordinamento civile, riservata in via

SEZIONE LAVORO

esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 16/09/2024 num. 131, Legge 14/11/2024 num. 166, Costituzione art. 117 com. 2, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 27634 del 2025 Rv. 676821-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066-01

Sez. L, Sentenza n. 5912 del 16/03/2026 (Rv. 678636-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)

A. (CAMPOBASSO VALERIA) contro C. (FRIGIONE DAVIDE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 18/02/2022

143259 REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - PERSONALE Personale addetto agli impianti irrigui - Passaggio del personale all'ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) - L.r. Puglia n. 3 del 2010 (applicabile *ratione temporis*) - Inquadramento - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di passaggio all'ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) di personale addetto agli impianti irrigui, la l.r. Puglia n. 3 del 2010, nella versione *ratione temporis* applicabile, distingue tra la posizione degli operai già alle dipendenze della Regione, a tempo determinato o indeterminato, e quella degli operai inquadrati nei ruoli regionali, dalla quale discende che, dopo il suddetto passaggio, ai primi si applica il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, mentre ai secondi, salvo che abbiano esercitato l'opzione, trovano applicazione lo statuto giuridico e la disciplina contrattuale propri dei dipendenti delle regioni e degli enti locali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, sovrapponendo la qualità di dipendente a tempo indeterminato a quella di dipendente di ruolo, aveva erroneamente riconosciuto al lavoratore assunto a tempo indeterminato dalla Regione Puglia, ma non inserito nei ruoli della stessa, il trattamento economico e giuridico di cui al CCNL operai agricoli e floro-vivaisti, già applicato ai dipendenti regionali a tempo indeterminato ma non più contemplato dalla legge regionale per il personale non di ruolo transitato all'ARIF, da inquadrare, nelle more della procedura selettiva, secondo la relativa tabella di equiparazione, nel CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 25/02/2010 num. 3 art. 12, Cod. Civ. art. 2112 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5 del 2017 Rv. 642260-01, N. 21711 del 2025 Rv. 676069-01

Sez. L, Ordinanza n. 5957 del 16/03/2026 (Rv. 678757-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MAGNANENSI SIMONA. Relatore: MAGNANENSI SIMONA.

D. (GUERRA PAOLO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/05/2021

SEZIONE LAVORO

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Elargizione ex artt. 3 della l. n. 466 del 1980 e 5, comma 5, della l. n. 206 del 2004 - Misura massima - Presupposti - Vigile del fuoco in servizio di leva obbligatoria - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, la speciale elargizione di cui al combinato disposto degli artt. 3 della l. n. 466 del 1980 e 5, comma 5, della l. n. 206 del 2004 non spetta, nella misura massima, a chi abbia riportato un'inidoneità permanente in conseguenza di un incidente accaduto nello svolgimento del servizio di leva obbligatoria presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, essendo costui legato all'Amministrazione da un rapporto di servizio e non di pubblico impiego, quale è quello la cui cessazione integra il presupposto per la corresponsione della suddetta misura.

Riferimenti normativi: Legge 13/08/1980 num. 466 art. 3, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1 com. 1, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1 com. 5, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 5, Legge 29/11/2007 num. 222 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 12747 del 2022 Rv. 664479-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23396 del 2016 Rv. 641634-01, N. 1393 del 2022 Rv. 663718-01

Sez. L, Ordinanza n. 6005 del 17/03/2026 (Rv. 677675-01)

Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: GANDINI FABRIZIO. Relatore: GANDINI FABRIZIO.

M. (GIOVINAZZO ROCCO VINCENZO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2021

127021 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Debito contributivo - Gestione separata - Dichiarazione dei redditi - Quadro RR - Omessa compilazione - Doloso occultamento del debito - Sospensione della prescrizione - Automatismo - Insussistenza - Fondamento.

In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c. - il quale presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento superabile con gli ordinari controlli - essendo necessario un puntuale accertamento in fatto da parte del giudice di merito in ordine alla ricorrenza di detto coefficiente psicologico in capo al professionista inadempiente.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 com. 1 lett. 8, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28594 del 2024 Rv. 672687-01, N. 37529 del 2021 Rv. 663091-01

Sez. L, Ordinanza n. 6009 del 17/03/2026 (Rv. 677676-01)

Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: GANDINI FABRIZIO. Relatore: GANDINI FABRIZIO.

I. (GIANNICO GIUSEPPINA) contro M. (NAPPI MASSIMO)

SEZIONE LAVORO

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/07/2019

129109 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE Pensione di vecchiaia - Trattamento pensionistico a carico della gestione separata - Avvalimento della facoltà di computo della contribuzione versata in AGO - Decorrenza - Individuazione - Criteri - Data della domanda di computo - Rilevanza - Fondamento.

In tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento da parte dell'assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 30256 del 2022 Rv. 665781-01

Sez. L, **Ordinanza n. 6026 del 17/03/2026** (Rv. **678702-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

S. (VICIDOMINI PIERLUIGI) contro F. (DIOTALLEVI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/10/2022

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali - Disciplina sanzionatoria - Art. 116, comma 9, della l. n. 388 del 2000 - Interessi legali - Computo - Fondamento.

In materia omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 9, del d.lgs. n. 388 del 2000, gli interessi di mora, applicati quando l'inadempimento perdura una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili, sono distinti dagli interessi legali, i quali, in quanto mezzo di salvaguardia del valore del denaro nel tempo, sono dovuti per il ritardo nell'adempimento anche prima del raggiungimento del suddetto tetto e, poiché aventi una natura non prettamente sanzionatoria, possono coesistere con le sanzioni civili.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 4484 del 2000 Rv. 535476-01, N. 2112 del 2016 Rv. 638701-01

Sez. L, **Ordinanza n. 6081 del 17/03/2026** (Rv. **678637-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

I. (PASSARELLI MARIA) contro R. (BUIANI LISABETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/10/2021

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Nuova

SEZIONE LAVORO

assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ex art. 11, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Spettanza - Dies ad quem - Data di maturazione del diritto al pensionamento - Data di concreta decorrenza del pensionamento - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Somme percepite dopo la maturazione del diritto - Ripetibilità.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 22 del 2015, la nuova assicurazione per l'impiego (NASpI) può essere erogata sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e non a quella di decorrenza in concreto del medesimo, stante il chiaro tenore letterale della citata disposizione e l'impossibilità - in una materia contraddistinta dalla natura indisponibile degli interessi tutelati - di assoggettare la decadenza alla presentazione della domanda amministrativa e dunque a una scelta di convenienza del pensionato, con la conseguenza che le somme percepite a tale titolo, dopo la maturazione del predetto requisito, sono ripetibili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 11 com. 1 lett. D, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22877 del 2024 Rv. 672299-01, N. 11965 del 2024 Rv. 670988-01

Sez. L, Ordinanza n. 6141 del 17/03/2026 (Rv. 678638-01)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

I. (STUMPO VINCENZO) contro G. (GUARINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 29/07/2022

129015 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) - Decadenza - Lavoro intermittente senza obbligo di chiamata - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della decadenza dalla nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), prevista dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di chiamata (caratterizzato dalla discontinuità della prestazione), assumono rilievo le effettive giornate di lavoro prestate, restando irrilevante il nuovo rapporto di lavoro subordinato se questo ha avuto esecuzione per un numero di giornate che, cumulate, non superano sei mesi. (Nella specie, la S.C. ha confermando la sentenza di appello con la quale - a fronte della conclusione di plurimi contratti di lavoro intermittente di durata formale che, cumulata complessivamente, aveva determinato il superamento dei sei mesi - era stata esclusa la decadenza dalla NASpI in base al computo dei soli giorni effettivi di lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 1, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19638 del 2025 Rv. 675836-01

Sez. L, Sentenza n. 6165 del 17/03/2026 (Rv. 678639-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)*

A. (CEI LUCA) contro T.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/10/2024

SEZIONE LAVORO

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Condizioni psichiche del lavoratore - Pericolo per la sicurezza o incolumità dello stesso o degli altri dipendenti - Obbligo di adozione di misure cautelari - Fondamento e contenuto.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, in presenza di comportamenti del lavoratore che denotano condizioni psichiche tali da comportare pericolo per la sicurezza o l'incolumità dell'interessato o degli altri dipendenti, l'esigenza di assicurare la tutela della salute nei luoghi di lavoro crea per l'Amministrazione - in forza dei poteri-doveri datoriali ex art. 2087 c.c. e della normativa di prevenzione ex art. 15 del d.lgs. 81 del 2008 - l'obbligo (e non la mera facoltà) di dare corso agli accertamenti sanitari ex artt. 55-octies del d. lgs. n. 165 del 2001 e 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995; di adottare le necessarie misure cautelari, tra cui l'eventuale sospensione del dipendente dal servizio in attesa degli esiti delle verifiche (con trattamento economico secondo il regime della malattia); infine, di risolvere il rapporto per causa oggettiva in caso di accertata, permanente e totale inidoneità psicofisica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 15, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 octies CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2021 Rv. 660957-01, N. 19774 del 2016 Rv. 641394-01

Sez. L, **Ordinanza n. 6182 del 17/03/2026** (Rv. **678699-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

I. (PASSARELLI MARIA) contro A. (GUARISO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/04/2023

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) - Decadenza di cui all'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Applicabilità anche in caso di attività autonoma cominciata prima del periodo di godimento della NASpI - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

La decadenza dalla NASpI, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui al precedente art. 10, comma 1, primo periodo, nel termine ivi stabilito, si applica nel caso in cui la comunicazione sia del tutto omessa, sia resa oltre il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività e, infine, nel caso in cui l'attività lavorativa autonoma, iniziata prima della domanda di prestazione, non sia comunicata nei trenta giorni decorrenti da quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in presenza di denuncia di nuova attività lavorativa compiuta, nel termine di 30 giorni dal suo inizio, contestualmente alla domanda amministrativa, aveva negato il diritto dell'Inps di ripetere le somme erogate a titolo di NASpI).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 11 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 24644 del 2023 Rv. 668813-01, N. 846 del 2024 Rv. 669768-01

Sez. L, **Ordinanza n. 6204 del 17/03/2026** (Rv. **678640-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.**

SEZIONE LAVORO

L. (FERRARI MORANDI ESTER) contro I. (MASSA MANUELA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/06/2024

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Contestazioni parziali alla CTU - Omologa - Esclusione - Ricorso in opposizione - Accertamento giudiziale - Estensione - Fattispecie.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., le contestazioni, anche parziali, alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del tribunale con la quale, in esito al giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il decreto di omologa parziale, riguardante uno solo dei requisiti sanitari per i quali il ricorso per a.t.p. era stato promosso, era stato ritenuto idoneo a precludere qualsiasi statuizione riguardante la sussistenza del medesimo requisito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13234 del 2025 Rv. 675566-01

Massime precedenti Vedi: N. 20986 del 2025 Rv. 675873-01

Sez. L, **Sentenza n. 6219 del 17/03/2026** (Rv. **678758-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

C. (VACCARO LOREDANA) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/05/2025

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Incompatibilità tra impiego pubblico e professione di avvocato - Fondamento - Presupposti - Iscrizione all'albo - Sufficienza - Esercizio effettivo della professione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

L'incompatibilità tra impiego pubblico ed esercizio della professione forense, prevista dalla l. n. 339 del 2003, è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) nonché l'indipendenza della professione forense (art. 24 Cost.), e si verifica in virtù della mera iscrizione all'albo, non presupponendo l'esercizio effettivo della professione suddetta, in quanto volta ad evitare i rischi derivanti da possibili conflitti di interesse per la commistione tra attività professionale e pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto necessario, al fine di integrare la causa d'incompatibilità, l'esercizio effettivo della professione forense, rinviando al giudice di merito la valutazione della legittimità del licenziamento irrogato, quale sanzione disciplinare, in conseguenza dell'iscrizione all'albo professionale del pubblico impiegato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 56, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 56, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Legge 25/11/2003 num. 339 art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20555 del 2018 Rv. 650115-01, N. 9660 del 2021 Rv. 660969-01

Sez. L, **Sentenza n. 6232 del 17/03/2026** (Rv. **678761-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LA MARCA STEFANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/12/2022

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
Graduatorie per il conferimento delle supplenze - Omessa colpevole dichiarazione dei titoli nei termini di legge - Soccorso istruttorio ex art. 6 della l. n. 241 del 1990 - Esclusione - Fondamento.

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE In genere.

In tema di formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della l. n. 241 del 1990 non è invocabile per sanare l'omessa indicazione nei termini di legge, imputabile esclusivamente all'interessato, dei titoli posseduti ma non dichiarati, deponendo in tal senso, nell'ottica del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., l'esigenza di assicurare la speditezza della procedura informatizzata, la tutela della par condicio e il principio di autoresponsabilità del dichiarante.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19425 del 2013 Rv. 628253-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10538 del 2023 Rv. 667727-01

Sez. L, **Ordinanza n. 6404 del 18/03/2026** (Rv. **678348-02**)

Presidente: TRICOMI IRENE. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

M. (MASSARI NICOLA) contro C. (IURLARO ANTONIETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/05/2025

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Istanza di correzione di errore materiale contenuta nell'atto di appello - Motivo di gravame - Esclusione - Accoglimento dell'istanza - Influenza sulla soccombenza dell'appellato - Configurabilità - Esclusione.

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE In genere.

L'istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere; pertanto, il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia, come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6701 del 2018 Rv. 647952-01

Sez. L, **Ordinanza n. 6404 del 18/03/2026** (Rv. **678348-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE**. Estensore: **MICHELINI GUALTIERO**. Relatore: **MICHELINI GUALTIERO**.

M. (MASSARI NICOLA) contro C. (IURLARO ANTONIETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/05/2025

103376 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Impugnabilità ex art. 2113 c.c. - Presupposti - Azione giudiziaria del lavoratore promossa anteriormente - Rilevanza - Esclusione.

L'art. 2113 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che, ai sensi della citata disposizione, restano impugnabili nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non rivestano la forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che siano intervenute dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185

Massime precedenti Conformi: N. 21617 del 2018 Rv. 650247-01

Sez. L, **Ordinanza n. 6770 del 20/03/2026** (Rv. **678578-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **MAGNANENSI SIMONA**. Relatore: **MAGNANENSI SIMONA**.

D. (RIVA MARCO) contro I. (SFERRAZZA MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/06/2023

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE NASpI - Requisiti di accesso - Criteri di determinazione - Requisito di trenta giornate di lavoro effettivo - Giornate non lavorate per rifiuto della prestazione lavorativa offerta - Ricomprensione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI), il requisito dei trenta giorni di lavoro effettivo, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 171, della l. n. 207 del 2024), è da intendersi in senso giuridico e non naturalistico, per cui l'effettività è integrata anche nel caso in cui il lavoratore offre la prestazione ma vi è rifiuto datoriale ingiustificato di riceverla, rimanendo inalterato il sinallagma contrattuale nella sua funzionalità, senza interruzione dell'obbligazione retributiva e contributiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3, Legge 30/12/2024 num. 207 art. 1 com. 171 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13529 del 2025 Rv. 675569-01, N. 19642 del 2025 Rv. 675842-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 6910 del 23/03/2026** (Rv. **678579-01**)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

P. (VALORI ANTONIO) contro S. (PESIRI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2022

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Cambio appalto e clausola sociale - Artt. 338 e 335 c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi del 20/02/2010 - Assunzione presso l'impresa subentrante - Interpretazione - Esclusione del patto di prova - Applicabilità al solo settore della ristorazione collettiva - Esclusione - Applicabilità ad altre ipotesi - Sussistenza - Fattispecie.

103205 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO In genere.

In tema di cambio appalto, l'art. 338 del c.c.n.l. Turismo - Pubblici Esercizi del 20 febbraio 2010 nel prevedere che, in virtù della clausola sociale di cui al precedente art. 335, il personale addetto all'appalto è assunto dall'impresa subentrante senza effettuare il periodo di prova, va interpretato in senso estensivo, ricomprendendo le ipotesi di subentri e cambi appalto nell'intero comparto dei pubblici esercizi - strutturalmente caratterizzato da tali fenomeni, forieri di pregiudizievole precarietà - e non già, in senso letterale, limitatamente ai servizi della "ristorazione collettiva". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di appello che aveva escluso l'obbligo del patto di prova per il personale soggetto ad un cambio appalto relativo alla gestione di un bar caffetteria, ritenendola inclusa, in via di interpretazione estensiva, nella nozione di "ristorazione collettiva" richiamata dal c.c.n.l.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 20/02/2010 art. 335, Contr. Coll. 20/02/2010 art. 338

Massime precedenti Vedi: N. 30420 del 2017 Rv. 646548-01, N. 2996 del 2023 Rv. 666605-01

Sez. L, **Ordinanza n. 7008 del 24/03/2026** (Rv. **678436-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: GARRI GUGLIELMO. Relatore: GARRI GUGLIELMO.

A. (MEROLA GIUSEPPE) contro C. (IZZO MICHELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2024

132119 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE Rito del lavoro - Mancanza della procura alle liti - Inesistenza dell'atto introduttivo - Rilascio della procura dopo il deposito del ricorso o l'assegnazione di un termine ex art. 182, comma 2, c.p.c. (ratione temporis vigente) - Sanatoria - Esclusione.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

Il rilascio della procura alle liti di cui all'art. 163, comma 3, n. 6, c.p.c. - applicabile anche nel rito del lavoro - è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio, di modo che la relativa mancanza ne comporta l'inesistenza giuridica, non sanabile dal rilascio della procura successivamente al deposito dell'atto stesso - atteso che nel processo del lavoro non è applicabile l'art. 125, comma 2, c.p.c., realizzandosi la costituzione nel giudizio mediante il deposito del ricorso -, né emendabile con l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione ex art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo

SEZIONE LAVORO

previgente rispetto alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022), che non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. N.6, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 28251 del 2023 Rv. 669047-01, N. 9596 del 2001 Rv. 548210-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37434 del 2022 Rv. 666508-01

Sez. L, Ordinanza n. 7204 del 25/03/2026 (Rv. 678641-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

D. (ANDRETTA FRANCESCO) contro F. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/04/2024

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Rapporti tra contratti collettivi di diverso ambito - Contrasto - Superamento - Criteri - Principi di gerarchia e di specialità - Esclusione - Ricerca della volontà effettiva delle parti - Necessità - Conseguenze - Derogabilità in pejus dei contratti nazionali - Ammissibilità - Fattispecie.

Il rapporto tra contratti collettivi di diverso ambito non è regolato dai principi di gerarchia e specialità propri delle fonti legislative ma dall'effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, di modo che anche i contratti territoriali o aziendali, in virtù del principio di cui all'art. 1322 c.c., possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus, senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 c.c., fatta salva solo la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la computabilità, nella retribuzione utile per il TFR, dell'assegno integrativo introdotto da un accordo aziendale - con la previsione che esso non fosse valido a nessun effetto retributivo - senza procedere a un'interpretazione complessiva della previsione, tale da tener conto del senso dell'intero accordo e da coordinarsi anche con le clausole del vigente c.c.n.l. che definivano la nozione di retribuzione, la base di calcolo del TFR e l'ambito di competenza della contrattazione integrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 1322, Contr. Coll. 29/07/2003 art. 11, Contr. Coll. 29/07/2003 art. 47, Contr. Coll. 29/07/2003 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 12098 del 2010 Rv. 613901-01, N. 23700 del 2023 Rv. 668613-02, N. 2996 del 2023 Rv. 666605-01

Sez. L, Ordinanza n. 7294 del 26/03/2026 (Rv. 678381-01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI. Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.

P. (CELLUPICA ENRICO) contro A. (D'APONTE MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/10/2020

SEZIONE LAVORO

103312 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE
Divieto di monetizzazione delle ferie non godute ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012 - Società "in house" - Applicabilità - Esclusione - Obbligo di corresponsione dell'indennità - Esonero - Presupposti - Onere della prova a carico del datore di lavoro.

Il divieto di monetizzazione del diritto alle ferie non godute, di cui all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, non si applica alle società cd. "in house", neanche in caso di cessazione del rapporto per dimissioni del lavoratore, essendo esonerato il datore di lavoro dalla corresponsione della relativa indennità - in ossequio alla giurisprudenza della CGUE - solo a fronte della dimostrazione di aver posto il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, ove necessario, a farlo e informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire le finalità del riposo feriale, del fatto che, in caso di mancata fruizione, tali ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, senza poter essere sostituite da un'indennità finanziaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 8 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2020 art. 31, Decisione Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 20444 del 2025 Rv. 675809-01, N. 16772 del 2025 Rv. 675649-01, N. 13691 del 2025 Rv. 675573-01

Sez. L, Sentenza n. 7364 del 26/03/2026 (Rv. 678642-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

S. (GIGLIO GABRIELE) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/03/2020

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Imprese esercenti attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche - Qualificabilità come agricole a fini previdenziali - Art. 1, comma 423, l. n. 266 del 2005 - Rilevanza - Connessione con l'attività agricola ex art. 2135, comma 3, c.c. - Condizioni - Utilizzazione prevalente di risorse normalmente impiegate nell'attività agricola - Nozione di normale impiego - Fattispecie.

Le imprese esercenti l'attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche possono essere inquadrate come agricole, a fini previdenziali, solo se tale attività è connessa all'attività agricola ex artt. 2135, comma 3, c.c. e 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005 (ratione temporis applicabile), nel senso che la produzione di energia è svolta mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda di normale impiego nell'agricoltura, il quale implica che l'uso di esse mediante installazione ed esercizio di pannelli fotovoltaici deve preservarne la normale vocazione agricola. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui l'attività di produzione di energia mediante installazione di pannelli fotovoltaici sul fondo dell'impresa, siccome assolutamente prevalente, aveva di fatto contraddetto la sua normale vocazione ad utilizzazione agricola).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135 com. 3, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 423 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 369 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6853 del 2011 Rv. 617391-01, N. 16614 del 2016 Rv. 640937-01, N. 2933 del 2019 Rv. 652606-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 7584 del 30/03/2026** (Rv. **678745-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

F. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (ANDRETTA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/08/2020

103300 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE Principio di onnicomprensività della retribuzione - Derogabilità da parte della contrattazione collettiva - Modalità - Fattispecie.

La contrattazione collettiva può derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione agli effetti della determinazione del trattamento di fine rapporto, limitando la base di calcolo in via diretta - attraverso l'esclusione di determinate voci retributive - o dettando un'autonoma nozione di retribuzione ai fini suddetti; in tale ipotesi, la deroga può essere dichiarata espressamente o risultare con modalità indirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, con riferimento ai dipendenti di una fondazione lirico-sinfonica, aveva desunto, dalla disposizione contrattuale che prevedeva l'obbligatorietà del lavoro domenicale, la rilevanza di quest'ultimo ai fini del T.F.R., senza verificare se detto lavoro festivo fosse anche straordinario, vale a dire aggiuntivo rispetto al monte orario contrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Contr. Coll. 29/07/2003 art. 11, Contr. Coll. 29/07/2003 art. 43, Contr. Coll. 29/07/2003 art. 47, Contr. Coll. 29/07/2003 art. 110

Massime precedenti Vedi: N. 5591 del 2012 Rv. 621940-01, N. 4708 del 2012 Rv. 621606-01, N. 2996 del 2023 Rv. 666605-01, N. 30141 del 2022 Rv. 665759-01

Sez. L, **Ordinanza n. 7588 del 30/03/2026** (Rv. **678643-01**)

Presidente: PONTERIO CARLA. Estensore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI. Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.

P. (TOMA GABRIELE) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 20/03/2025

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Regime risultante dalle modifiche di cui al d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - Presupposti - Fattispecie

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, solo nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del tribunale che aveva compensato le spese del giudizio di opposizione allo stato passivo sul mero rilievo dell'acquisizione della documentazione utile all'accoglimento della domanda di insinuazione al passivo successivamente alla sua proposizione, circostanza, questa, fisiologica nel procedimento de quo e, dunque, priva dei caratteri di gravità ed eccezionalità richiesti dall'art. 92 c.p.c.).

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3977 del 2020 Rv. 656993-01

Sez. L, Ordinanza n. 7603 del 30/03/2026 (Rv. 678690-01)

Presidente: PONTERIO CARLA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

A. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2022

138057 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Ammissione della c.t.u. - Potere discrezionale del giudice di merito - Limiti - Mancata ammissione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio - che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta; conseguentemente, il giudice che non dispone la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello con la quale era stata esclusa la necessità di c.t.u. contabile in materia di danno pensionistico, in ragione della mancata allegazione delle circostanze di fatto indispensabili per lo svolgimento dell'indagine tecnica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 88 del 2004 Rv. 569316-01

Massime precedenti Vedi: N. 326 del 2020 Rv. 656801-01, N. 2980 del 2023 Rv. 666699-01, N. 13038 del 2024 Rv. 671140-01

Sez. L, Sentenza n. 7732 del 30/03/2026 (Rv. 678691-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

E. (MARINELLI MARINO) contro I. (PELLERINO ROBERTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/12/2022

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Minimale contributivo - Orario di lavoro - Operatività - Socio lavoratore di cooperativa - Assenza o riduzione dell'orario di lavoro contemplate da regolamento interno della società - Obbligo di corresponsione della contribuzione - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE LAVORO

La regola del cosiddetto "minimale contributivo", derivante dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale (se superiore); pertanto, la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di riduzione di orario dei soci lavoratori di una società cooperativa che non trovano giustificazione nella legge o nel contratto collettivo ma in un regolamento interno di una cooperativa, ancorché richiamato dal contratto collettivo, in quanto fonte inidonea a incidere sull'obbligazione di natura indisponibile e posta a presidio di interessi pubblicistici del sistema previdenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 388 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Costituzione art. 45, Legge 03/04/2001 num. 142 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15120 del 2019 Rv. 654101-01 Rv. 654101-01, N. 11199 del 2002 Rv. 556364-01, N. 15172 del 2019 Rv. 654104-01, N. 572 del 2026 Rv. 677400-01

Sez. L, Ordinanza n. 7957 del 31/03/2026 (Rv. 678644-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: MAGNANENSI SIMONA. Relatore: MAGNANENSI SIMONA.

M. (GAUDIO VINCENZO) contro I. (STUMPO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 22/03/2023

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) - Decadenza ex art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Presupposti - Titolarità di partita Iva - Rilevanza - Esclusione.

La decadenza dalla NASpI - che l'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 ricollega all'omessa comunicazione all'INPS dell'attività lavorativa autonoma - presuppone la prova dell'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa siffatta - produttiva o potenzialmente produttiva di reddito - in concomitanza con la fruizione del trattamento di disoccupazione, presupposto che non è integrato dalla mera titolarità di partita IVA, la quale rappresenta, rispetto alla medesima attività, un atto meramente propedeutico e di per sé neutro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 11 com. 3 lett. C, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 10, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3, Cod. Civ. art. 2966, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 846 del 2024 Rv. 669768-01, N. 22921 del 2024 Rv. 672301-01, N. 6933 del 2024 Rv. 671914-01

Sez. L, Sentenza n. 8064 del 01/04/2026 (Rv. 678762-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

N. (GUARINO EMANUELE) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/06/2024

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Illegittimità della graduatoria per mancato rispetto della quota di riserva - Conseguenze - Nullità del contratto di lavoro - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il mancato rispetto delle quote di riserva, imposte per legge, rende invalida la graduatoria dei vincitori e determina la nullità del contratto di lavoro stipulato per il posto che doveva essere assegnato ad un riservatario, dovendosi ritenere che l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere un'automatica incidenza sul rapporto della pronuncia che accerta la violazione delle norme inerenti l'assunzione, configuri non già il vizio dell'annullabilità, ma quello, rilevabile d'ufficio, della nullità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva rigettato l'impugnazione del provvedimento di decadenza dall'assunzione dell'ex allievo di una scuola militare, escludendo l'idoneità di tale titolo per l'accesso alla quota di riserva destinata a chi è stato "congedato senza demerito", la quale presuppone lo svolgimento di un servizio attivo nell'ambito dell'amministrazione militare).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35

Massime precedenti Conformi: N. 17002 del 2019 Rv. 654364-01

Massime precedenti Vedi: N. 11951 del 2019 Rv. 653751-01, N. 14809 del 2020 Rv. 658484-02

Sez. L, Sentenza n. 8064 del 01/04/2026 (Rv. 678762-02)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

N. (GUARINO EMANUELE) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/06/2024

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Allievi scuole militari - Quota di riserva nei concorsi pubblici - Operatività - Esclusione - Fondamento.

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE In genere.

La frequentazione di scuole militari non costituisce titolo idoneo per accedere alla quota di riserva destinata a volontari in ferma breve "congedati senza demerito", la quale presuppone lo svolgimento di un servizio attivo nell'ambito dell'amministrazione militare, atteso che gli allievi di dette scuole, sebbene "militari in servizio" ai sensi dell'art. 878, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), non possono essere impiegati in attività operative e contraggono, nel corso degli studi, una ferma che, se anche da ritenere "breve", è qualificata dall'art. 788 del medesimo codice come "speciale" e quindi non è equiparabile a quella derivante dallo svolgimento di attività militare attiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 678, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 788, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 878, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 1014

Sez. L, Sentenza n. 8067 del 01/04/2026 (Rv. 678740-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

R. (MANFREDI VITO SALVATORE) contro C. (MENNA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2019

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO -

SEZIONE LAVORO

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Reintegra del lavoratore per licenziamento illegittimo - Obbligo del datore di lavoro di versare contributi assicurativi - Regime - Nullità o inefficacia del licenziamento e annullabilità - Differenze - Rilevanza - Conseguenze - Fondamento.

129144 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
In genere.

In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 St. lav., ai fini dell'obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, ex art. 23 l. n. 218 del 1952, occorre distinguere il caso del licenziamento nullo o inefficace, in cui, stante la natura dichiarativa della pronuncia, il datore di lavoro, oltre a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa, dal caso di annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, oggetto di una sentenza costitutiva, in cui il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale è, invece, legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 6722 del 2021 Rv. 660964-01, N. 27450 del 2017 Rv. 646273-01, N. 14778 del 2023 Rv. 667709-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19665 del 2014 Rv. 631875-01

Sez. L, Sentenza n. 8067 del 01/04/2026 (Rv. 678740-02)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

R. (MANFREDI VITO SALVATORE) contro C. (MENNA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2019

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Redditi da lavoro dipendente - Licenziamento illegittimo - Somme spettanti a titolo di risarcimento del danno - Ritenute fiscali a carico del datore di lavoro - Esclusione - Pagamento del dovuto al netto - Sussistenza - Fondamento.

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE In genere.

In tema di redditi da lavoro dipendente, in sede di accertamento e condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dovute a titolo risarcitorio per licenziamento illegittimo non vanno considerati gli oneri fiscali gravanti, quale sostituto d'imposta, sul datore, il quale, tuttavia, al momento del pagamento al lavoratore, è legittimato a effettuare la relativa ritenuta, corrispondendo il dovuto al netto delle quote di pertinenza fiscale versate all'erario come sostituto d'imposta, realizzandosi diversamente una duplicazione di pagamenti ai danni dell'obbligato.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 10942 del 2000 Rv. 539666-01, N. 2544 del 2001 Rv. 544039-01, N. 5108 del 2019 Rv. 652645-01, N. 3912 del 1982 Rv. 421854-01, N. 8615 del 2023 Rv. 667355-01

Sez. L, Sentenza n. 8211 del 02/04/2026 (Rv. 677710-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.** *P.M. ORRU' TIZIANA ASSUNTA. (Conf.)*

C. (BERETTA ANGELO) contro G. (MONICO GIANMARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/01/2024

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Lavoratore disabile - Licenziamento - Connessione delle assenze con uno stato di disabilità - Onere preventivo del datore di lavoro di acquisire informazioni al riguardo - Sussistenza - Corrispondente onere di collaborazione - Fondamento - Fattispecie.

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO In genere.

Il datore di lavoro che intende adottare un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comportamento ha l'onere di acquisire informazioni circa la eventualità che le assenze siano connesse ad uno stato di disabilità - cui corrisponde, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2025, in causa C-5/24, un onere di collaborazione a carico del lavoratore il quale deve mettere in grado il datore di conoscere il motivo della sua assenza prolungata - al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli, imposti dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003, finalizzati ad evitare il recesso dal rapporto, la cui adozione presuppone l'interlocuzione ed il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento de quo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato il colpevole inadempimento all'obbligo di adottare "accomodamenti ragionevoli" da parte del datore di lavoro, essendo irrilevante la sua formale ignoranza dello stato di disabilità della lavoratrice licenziata, stante la sua conoscibilità sia in base alla documentazione medica allegata sia avviando gli approfondimenti e le interlocuzioni necessarie per ottenere maggiori e più precise informazioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3, Legge 03/03/2009 num. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 41, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 14316 del 2024 Rv. 671210-01

Massime precedenti Vedi: N. 6497 del 2021 Rv. 660632-01, N. 14307 del 2024 Rv. 671209-01

Sez. L, Sentenza n. 8214 del 02/04/2026 (Rv. 678710-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.** *P.M. ORRU' TIZIANA ASSUNTA. (Conf.)*

SEZIONE LAVORO

E. (INGANGI ALESSANDRA) contro Z. (BARRETTA ANGELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/10/2024

103201 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE Assunzione in virtù di clausola sociale - Lavoratore condannato per gravi reati e interdetto dai pubblici uffici - Codice Antimafia - Divieto di assunzione - Esclusione - Valutazione in concreto di compatibilità con le mansioni assegnate - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di subentro in appalto pubblico di servizi e di applicazione della cd. clausola sociale, prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra di assumere i dipendenti di quella uscente, le disposizioni del codice antimafia non impongono alcun automatismo tra l'accertamento di precedenti penali in capo al lavoratore e la sua mancata assunzione, ma possono, eventualmente, consentire al datore di lavoro di valutare la compatibilità tra la personalità del prestatore di lavoro, desumibile anche dai suddetti precedenti, e le mansioni da assegnare, esonerandolo dall'obbligo di assumere il personale già adibito al medesimo servizio, scaturente dal contratto collettivo, ove si accerti che la posizione o il settore di attività da attribuire possa costituire veicolo di condizionamento mafioso dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il datore di lavoro, in presenza di una clausola sociale, fosse legittimato a non assumere un lavoratore gravato da condanne irrevocabili per gravi reati e interdizione perpetua dai pubblici uffici, non essendo ravvisabile, nel caso concreto, un rischio di contiguità alla criminalità organizzata in ragione della risalenza nel tempo delle condanne subite e la natura delle mansioni - addetto alle pulizie, senza maneggio di denaro né contatto con il pubblico - assegnate).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 82, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 83, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 84 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 85, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 36 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2021 art. 4, Contr. Coll. 08/06/2021 art. 6, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 33777 del 2025 Rv. 677359-01

Sez. L, **Sentenza n. 8216 del 02/04/2026** (Rv. **678645-01**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA. P.M. ORRU' TIZIANA ASSUNTA. (Conf.)

P. (FUSTO CLAUDIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 15/03/2025

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE Insinuazione al passivo di crediti prededucibili - Applicabilità del capo V della l.f. a tutte le insinuazioni - Ritardo del deposito della domanda - Presunzione di colpevolezza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Ai fini dell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, devono essere osservate, ai sensi dell'art. 111-bis l. fall., le modalità del capo V della stessa legge, senza rilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, distinzione concettualmente incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito; pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda di insinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l. fall., che esprime un principio generale, attuativo della ragionevole durata del processo e declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole secondo una valutazione affidata al

SEZIONE LAVORO

giudice del merito, caso per caso e secondo il suo prudente apprezzamento, con motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva ritenuto tardiva l'insinuazione del credito per trattamento di fine rapporto, sorto ed esigibile in corso di procedura, senza operare una valutazione in concreto della tempestività della domanda).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18760 del 2024 Rv. 671675-01

Sez. L, Sentenza n. 8275 del 02/04/2026 (Rv. 678743-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

I. (PISCHEDDA SAMUELA) contro D. (NELLI ISABELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/10/2024

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto - Intervento del Fondo di garanzia Inps - Condizioni - Consacrazione del credito in un titolo esecutivo - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In caso d'insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR a carico del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, è subordinato al presupposto necessario dell'accertamento del credito, in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero consacrato in un titolo esecutivo, preesistente rispetto alla presentazione dell'istanza d'intervento del Fondo e conseguito nei confronti del legittimo contraddittore, ossia il datore di lavoro insolvente, e non, incidenter tantum, nei confronti dell'Istituto, il quale, essendo terzo rispetto al rapporto di lavoro, è carente di ogni legittimazione a contestare le pretese ad esso inerenti, quali l'esistenza e l'entità dei crediti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un titolo esecutivo preesistente alla domanda, essendo inidoneo a tal fine sia il decreto ingiuntivo emesso dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese che l'accertamento incidentale del credito compiuto dal giudice fallimentare in difetto di rituale provvedimento di ammissione al passivo).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1886 del 2020 Rv. 656656-01, N. 14282 del 2005 Rv. 582263-01, N. 17593 del 2016 Rv. 640886-01, N. 16833 del 2024 Rv. 671581-01

Sez. L, Ordinanza n. 8310 del 03/04/2026 (Rv. 678794-01)

Presidente: MARCHESE GABRIELLA. Estensore: ARIOLA LUCA. Relatore: ARIOLA LUCA.

I. (SFERRAZZA MAURO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/12/2020

129011 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE Indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL - Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio - Eventi di disoccupazione rilevanti - Interpretazione.

SEZIONE LAVORO

In tema di indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, il comma 15-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, aggiunto dall'art. 7 della l. n. 81 del 2017, laddove stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2017 la prestazione è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 dello stesso art. 15, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data, va interpretato nel senso che per "eventi di disoccupazione" devono intendersi le situazioni di disoccupazione che si sono verificate a partire da tale data e non già gli accadimenti che hanno determinato la cessazione del rapporto pregresso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 15 com. 15, Legge 22/05/2017 num. 81 art. 7 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3831 del 2025 Rv. 673725-01

Sez. L, Ordinanza n. 8310 del 03/04/2026 (Rv. 678794-01)

Presidente: **MARCHESE GABRIELLA.** *Estensore:* **ARIOLA LUCA.** *Relatore:* **ARIOLA LUCA.**

I. (SFERRAZZA MAURO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/12/2020

In tema di indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, l'art. 15, comma 15-bis, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, come introdotto dall'art. 7 della l. 22 maggio 2017, n. 81, deve essere interpretato nel senso che, con riferimento agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, per "eventi di disoccupazione" rilevanti ai fini dell'accesso alla prestazione devono intendersi le situazioni di disoccupazione verificatesi a decorrere dal 1° luglio 2017 e non gli accadimenti che hanno determinato la cessazione del rapporto di collaborazione, di dottorato o di assegno di ricerca.

Sez. L, Ordinanza n. 8382 del 03/04/2026 (Rv. 678795-01)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.**

N. (VOCINO COSTANTINO GIUSEPPE) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/12/2022

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Assegno sociale - Revoca ex art. 2, comma 61, della l. n. 92 del 2012 - Natura.

La revoca dell'assegno sociale disposta dall'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 61, della l. n. 92 del 2012, in presenza di sentenza di condanna passata in giudicato per determinati reati ostativi, pronunciata prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, non integra una sanzione penale, bensì un effetto extrapenale dipendente da un provvedimento dell'autorità amministrativa e, come tale, non è in contrasto con il divieto di retroattività di cui all'art. 25, comma 2, Cost.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 58 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 61 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 31368 del 2023 Rv. 669544-01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Sentenza n. 8812 del 08/04/2026** (Rv. **678693-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **FEDELE ILEANA**. Relatore: **FEDELE ILEANA**.
P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

P. (LOMBARDI PAOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/04/2025

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE Personale ATA - Periodo di prova - Art. 30 del c.c.n.l. del 19 aprile 2018 - Termine minimo di durata della prova - Computo - Criteri - Fattispecie.

103202 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di assunzione in prova del personale ATA nella scuola pubblica, l'art. 30 del c.c.n.l. del 19 aprile 2018 stabilisce un termine minimo di durata della prova, dal cui computo, alla luce del complessivo tenore letterale della norma collettiva, devono intendersi esclusi i soli periodi di "assenza" come la malattia o le altre ipotesi previste dalla legge o dal c.c.n.l. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva ritenuto computabili nel termine minimo di durata della prova i riposi settimanali, le festività e i giorni di chiusura della scuola, ipotesi non rientranti nel concetto di assenza come individuato dalla contrattazione collettiva).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/04/2018 art. 30, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4573 del 2012 Rv. 622590-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 8887 del 09/04/2026** (Rv. **678694-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA**. Estensore: **PICCONE VALERIA**. Relatore: **PICCONE VALERIA**.

U. (DEL GUERRA ENRICO MARIA PIETRO) contro G. (GESINO ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/01/2022

103256 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA Patto di non concorrenza - Nozione - Limiti - Necessità di evitare un'eccessiva compromissione della professionalità - Sussistenza - Attività vietate - Delimitazione - Criteri - Fattispecie.

Il patto di non concorrenza è un negozio di natura personale che incide sulle attività che il lavoratore può o non può svolgere dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che va contenuto entro limiti di tempo e di spazio definiti, e la cui ampiezza non deve comprimere eccessivamente la sua professionalità, con la conseguenza che l'ambito oggettivo delle attività vietategli va ricondotto alla specifica prestazione dallo stesso resa, e non all'oggetto sociale, o all'operatività astratta, della struttura presso cui egli, dopo la cessazione del precedente rapporto, svolge l'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la violazione del patto di non concorrenza da parte di un medico che, vincolatosi a non prestare la propria opera "nel campo dei trapianti" per un periodo di tempo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro con una società di ricerca in campo medico, era stato poi assunto da una struttura ospedaliera che offriva servizi anche nell'ambito dei trapianti, senza essere adibito a mansioni in tale settore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2125

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 9790 del 2020 Rv. 657784-01, N. 7927 del 2017 Rv. 643530-01, N. 2267 del 2018 Rv. 646902-01, N. 13595 del 2020 Rv. 658254-01, N. 9256 del 2025 Rv. 674881-01

Sez. L, Ordinanza n. 9057 del 10/04/2026 (Rv. 678712-01)

Presidente: MARCHESE GABRIELLA. Estensore: CASOLA MARIA. Relatore: CASOLA MARIA.

L. (BASILE EVANGELISTA) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/03/2021

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Contratto di somministrazione di lavoro - Obblighi informativi ex art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003, *ratione temporis* applicabile - Violazione - Obblighi contributivi conseguenti - Responsabilità esclusiva dell'utilizzatore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

129142 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO In genere.

In tema di contratto di somministrazione di lavoro, la violazione da parte dell'utilizzatore degli obblighi informativi di cui all'art 23, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis, determina la sua responsabilità esclusiva, con conseguente esonero del somministratore, solo in relazione agli obblighi retributivi e risarcitori verso i dipendenti e non incide sul regime relativo alle obbligazioni contributive, di natura autonoma ed inderogabile, cui il somministratore è tenuto in veste di obbligato principale, sia pure in regime di solidarietà con l'utilizzatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in un caso di violazione dell'obbligo d'informazione, aveva affermato la responsabilità solidale della somministratrice per le obbligazioni contributive e ritenuto corretta la revoca, da parte dell'Inps, del Durc e degli sgravi contributivi fruiti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 23, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 25, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11170 del 2018 Rv. 648815-01, N. 10669 del 2024 Rv. 670802-02

Sez. L, Sentenza n. 9104 del 10/04/2026 (Rv. 678735-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

G. (PARPAGLIONI MARA) contro A. (BIBBOLINO STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2020

103105 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI Caregiver - Accomodamenti ragionevoli - Onere datore di lavoro - Mancata adozione di soluzioni ragionevoli - Reiterazione di provvedimenti di natura provvisoria e non definitiva - Egual trattamento di lavoratori con specificità diverse - Discriminazione indiretta - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE LAVORO

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE In genere.

Costituisce discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del caregiver, ai sensi dell'art. 5 della dir. 2000/78/CE - per come estensivamente interpretato dalla CGUE con sentenza dell'11 settembre 2025, in causa C-38/24 - la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli che consentano al lavoratore di fornire al figlio affetto da disabilità l'assistenza necessaria a permettere le cure che le sue condizioni richiedono, nonché il comportamento del medesimo datore di lavoro che equipari la posizione di lavoratori con specificità diverse, o che, al fine di risolvere le difficoltà di proseguire la vita lavorativa prospettate dal caregiver come conseguenza degli obblighi di assistenza dei quali è onerato, ometta di assumere provvedimenti in ordine alla richiesta di essere eventualmente adibito anche a mansioni inferiori, ovvero adottati, per un periodo di tempo irragionevolmente lungo, provvedimenti di natura provvisoria e non definitiva.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6497 del 2021 Rv. 660632-01, N. 605 del 2025 Rv. 673386-01, N. 9095 del 2023 Rv. 667558-01, N. 24206 del 2020 Rv. 659441-01

Sez. L, Ordinanza n. 9550 del 14/04/2026 (Rv. 678731-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

B. (FRATICELLI CLAUDIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/03/2025

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Insegnanti di religione cattolica - Abusiva reiterazione di contratti a termine - Sanatoria dell'illecito - Procedura di "blanda selezione" - Nozione - Fattispecie.

102013 ISTRUZIONE E SCUOLE - INSEGNAMENTO RELIGIOSO In genere.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza nei confronti dei docenti di religione cattolica, costituiscono misure idonee a sanare l'illecito le procedure di stabilizzazione caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi - comunque da circoscrivere in un periodo contenuto - necessari per l'attribuzione del posto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva ritenuto sanato l'illecito sulla base della sola circostanza che fosse stato avviato il reclutamento straordinario e la ricorrente avesse fatto istanza per parteciparvi, senza verificare, oltre alla durata contenuta della procedura, se le prove di merito fossero in grado o meno di condizionare l'assunzione o se la stessa fosse comunque assicurata, anche mediante l'utilizzo della graduatoria sino al suo esaurimento).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST., Legge 18/07/2003 num. 186 CORTE COST., Decreto Legge 29/10/2019 num. 126 art. 1 bis com. 2 CORTE COST., Legge 20/12/2019 num. 159 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30779 del 2025 Rv. 677019-01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Sentenza** n. **9674** del **15/04/2026** (Rv. **678736-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

P. (VIZZINI PIETRO) contro F. (STAGNO D'ALCONTRES ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/04/2024

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con l. n. 135 del 2012 - Divieto - Ambito - Interpretazione - Cessazione rapporto di lavoro per maturazione dei requisiti pensionistici - Sufficienza - Esclusione - Accesso concreto al trattamento pensionistico - Necessità - Fondamento - Limiti di durata - Legittimità - Fattispecie.

Ai fini dell'operatività del divieto di attribuzione di incarichi a soggetti collocati in quiescenza, di cui all'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012, non è sufficiente che il diverso rapporto di lavoro sia cessato per maturazione dei requisiti pensionistici, essendo, altresì, necessaria l'effettiva percezione di un trattamento pensionistico, solo in presenza del quale è integrata la fattispecie normativa volta a evitare il cumulo di redditi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'invalidità dell'incarico di Sovrintendente di fondazioni lirico-sinfoniche in quanto conferito a soggetto già cessato dalle funzioni di Direttore di teatro per raggiungimento dei limiti di età, nonostante il lavoratore avesse scelto di non percepire la pensione, pur avendone maturato requisiti).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 9 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 127 del 2025 Rv. 673438-02, N. 11008 del 2020 Rv. 657852-01

Sez. **L**, **Ordinanza** n. **10124** del **19/04/2026** (Rv. **678696-01**)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: GANDINI FABRIZIO. Relatore: GANDINI FABRIZIO.

I. (PISCHEDDA SAMUELA) contro R. (GUARISO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/04/2023

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Diritto a congedi per assistenza dei congiunti disabili - Spettanza anche per il convivente more uxorio disabile - Periodo antecedente alla modifica dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001 - Sussistenza.

Il diritto a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, previsto dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, ratione temporis vigente, spetta al convivente more uxorio che presta assistenza al partner disabile anche in relazione al periodo antecedente alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 105 del 2022, stante l'efficacia retroattiva della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 197 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione previgente nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del suddetto congedo in posizione equiparata al coniuge convivente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2022 num. 105 art. 2 com. 1 lett. N CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11031 del 2017 Rv. 644226-01

Sez. L, **Ordinanza n. 10194 del 19/04/2026** (Rv. **678697-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**. Relatore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**.

A. (DELL'ORSO FRANCESCO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2021

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Prestazioni a carico del S.S.N. - Prestazione socio-assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria - Inclusione - Applicabilità anche all'assistenza domiciliare integrata - Sussistenza - Fattispecie.

097183 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE In genere.

Le prestazioni socio-assistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie, anche in caso di assistenza domiciliare integrata, in quanto necessarie ad assicurare in concreto la tutela del diritto alla salute ed alle cure, sono incluse in quelle poste integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), ove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che le prestazioni sanitarie non sono eseguibili se non congiuntamente a quelle socio-assistenziali, in quanto avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, senza che rilevi la prevalenza delle une rispetto alle altre. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto di una minore disabile all'assistenza domiciliare ventiquattro ore al giorno, da ripartirsi tra assistenza infermieristica, socio-sanitaria, ed assistenza sanitaria continuativa).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 30/12/1983 num. 730 art. 30, DPCM 12/01/2017 art. 29, Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 34590 del 2023 Rv. 669534-02, N. 2038 del 2023 Rv. 666967-01

Sez. L, **Ordinanza n. 10342 del 20/04/2026** (Rv. **678698-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **ARIOLA LUCA**. Relatore: **ARIOLA LUCA**.

R. (MAIDA FABIO) contro I. (PASSARELLI MARIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/11/2024

132188 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Spese processuali - Regime ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Controversia sulla ripetizione della NASpI già percepita - Applicazione - Ragioni - Ricomprensione all'interno del "diritto singolare" - Sussistenza.

Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si applica anche all'azione di accertamento negativo del diritto alla ripetizione dell'indennità NASpI, che l'Inps assume indebitamente percepita dall'assicurato, atteso che oggetto del giudizio è, comunque, la spettanza o meno della prestazione che l'ente erogatore intende ripetere e l'assicurato chiede di trattenere e che anche in tal caso è ravvisabile la ratio sottesa al "diritto singolare", di cui la norma è espressione, consistente nel consentire un più agevole accesso alla tutela giurisdizionale a chi, versando in condizioni reddituali ritenute meritevoli dal legislatore, ambisce a conseguire una provvidenza finalizzata a sopperire alla condizione di bisogno materiale in cui egli versa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 152 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Costituzione art. 38

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 16676 del 2020 Rv. 658638-01, N. 10038 del 2024 Rv. 670690-01, N. 23920 del 2023 Rv. 668763-01

Sez. L, Ordinanza n. 10372 del 20/04/2026 (Rv. 678701-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.

I. (SFERRAZZA MAURO) contro M. (ANDREONI AMOS)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/04/2021

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) - Obbligo di comunicazione dati all'I.N.P.S. - Decadenza dal diritto alla prestazione - Presupposti.

In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), l'obbligo di comunicazione all'INPS di avviamento di un'attività lavorativa in forma autonoma o di un'impresa individuale durante il periodo di fruizione del trattamento di disoccupazione, ex art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, la cui inosservanza comporta la decadenza di cui al successivo art. 11, lett. c), è soddisfatto ove la parte privata abbia dichiarato lo svolgimento dell'attività autonoma, con indicazione del reddito presunto, contestualmente alla presentazione della domanda della prestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 6182 del 2026 Rv. 678699-01, N. 846 del 2024 Rv. 669768-01

Sez. L, Ordinanza n. 10397 del 20/04/2026 (Rv. 678700-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.

D. (VERGARA FRANCESCO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/12/2021

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) - Esclusione normativa per i pubblici dipendenti a tempo indeterminato - Deroga in caso di mancato superamento del periodo di prova - Insussistenza - Ragioni.

In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), l'esclusione dalla prestazione stabilita, dall'art. 2 del d.lgs n. 22 del 2015, per i pubblici dipendenti assunti a tempo indeterminato si applica anche all'ipotesi di recesso dell'Amministrazione per mancato superamento del periodo di prova, il quale ha il solo effetto di impedire la prosecuzione del rapporto, senza incidere sulla natura dello stesso che, sorto a tempo indeterminato, mantiene le sue caratteristiche sul piano previdenziale, tra cui quella dell'insussistenza del diritto alla NASpI.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 13, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 21376 del 2018 Rv. 650211-01, N. 26679 del 2018 Rv. 651202-01

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36197 del 2023 Rv. 669686-01

Sez. L, **Sentenza n. 10407 del 20/04/2026** (Rv. **678728-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **DE MARINIS NICOLA**. Relatore: **DE MARINIS NICOLA**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

U. (PISTILLI MASSIMO) contro P. (CONTI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2024

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Assegnazione di componente di R.S.U. ad ufficio diverso da quello competente per la gestione del personale - Attuazione del Regolamento per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Comportamento antisindacale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Non integra comportamento antisindacale l'assegnazione di un dipendente, addetto all'Ufficio per il trattamento giuridico del personale, nominato componente di R.S.U., ad un ufficio diverso, la quale sia disposta in attuazione di una previsione del Regolamento per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in quanto tale previsione risponde a obiettivi di tutela della stessa libertà sindacale, che sarebbe limitata dalla situazione di potenziale conflitto di interessi nella quale il dipendente verrebbe a trovarsi. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'antisindacalità della assegnazione all'Ufficio Polizia Locale del dipendente, nominato componente di R.S.U., in precedenza addetto all'Ufficio per il trattamento giuridico del personale, disposta in attuazione della previsione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza che imponeva di trasferire ad altro settore il dipendente eletto nella R.S.U. assegnato ad un ufficio "che tratta della gestione giuridica e/o economica del personale e/o che tratta dei procedimenti disciplinari").

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2479 del 2025 Rv. 673674-01, N. 6876 del 2024 Rv. 670440-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1127 del 2003 Rv. 559987-01

Sez. L, **Ordinanza n. 10490 del 21/04/2026** (Rv. **678711-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.

I. (CIRIELLO CHERUBINA) contro D. (DI FRANCO LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 02/04/2020

119027 PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - ENTI VARI Fondo integrativo previdenziale dell'INPS - Prestazioni pensionistiche erogate - Natura previdenziale e non retributiva - Ragioni - Conseguenze - Applicabilità prescrizione decennale.

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE In genere.

In tema di fondi pensionistici complementari, le prestazioni erogate dal Fondo Integrativo di previdenza per i dipendenti dell'INPS, soppresso dall'art. 64 della l. n. 144 del 1999, hanno natura previdenziale e non retributiva, in quanto analoghe a quelle dell'Assicurazione Generale

SEZIONE LAVORO

Obbligatoria di origine legislativa, alla cui disciplina sono state progressivamente assoggettate, e sono, pertanto, assoggettate al termine di prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 14, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 261 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64

Massime precedenti Vedi: N. 31527 del 2022 Rv. 665981-01, N. 8228 del 2013 Rv. 625923-01, N. 8695 del 2012 Rv. 623056-01, N. 23094 del 2008 Rv. 605024-01, N. 3775 del 2012 Rv. 621513-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6928 del 2018 Rv. 647568-01, N. 4684 del 2015 Rv. 634402-01

Sez. L, Ordinanza n. 10559 del 21/04/2026 (Rv. 678703-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: PISAPIA MARIAGRAZIA. Relatore: PISAPIA MARIAGRAZIA.

I. (PASSARELLI MARIA) contro S. (PETRARCA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/03/2025

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) - Disoccupazione involontaria - Dimissioni per giusta causa - Grave inadempimento datoriale - Necessità - Trasferimento del lavoratore a notevole distanza dalla residenza - Insufficienza.

In tema di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa, la quale richiede l'accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento o, comunque, una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, con la conseguenza che, in ipotesi di dimissioni rassegnate per il trasferimento della sede di lavoro, la notevole distanza di essa dal luogo di residenza non è sufficiente, da sola, a ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23039 del 2024 Rv. 672332-01, N. 17303 del 2016 Rv. 640882-01, N. 12565 del 2017 Rv. 644499-01

Sez. L, Ordinanza n. 10684 del 22/04/2026 (Rv. 678704-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CONTE DARIO. Relatore: CONTE DARIO.

P. (ZOBOLI LUIGI ALBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/06/2021

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Esclusività del rapporto di pubblico impiego a tempo pieno - Regola generale - Sussistenza - Conseguenze - Eccezionalità del tempo parziale - Instaurazione del rapporto di lavoro - Diritto del lavoratore a ottenere un contratto a tempo parziale - Esclusione.

SEZIONE LAVORO

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE In genere.

Il rapporto di pubblico impiego, di regola, è esclusivo e a tempo pieno, mentre la clausola di tempo parziale è eccezionale e richiede una specifica pattuizione e, al contempo, uno speciale mutuo consenso delle parti, con la conseguenza che la previsione di cui all'art. 1, comma 57, della l. n. 662 del 1996 - che consente la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, salva la possibilità dell'Amministrazione di respingere la richiesta del lavoratore per determinate ragioni - presupponendo un rapporto già in atto, non è estensibile in via analogica all'instaurazione del rapporto di lavoro né configura un diritto soggettivo del lavoratore di contrarre a tempo parziale ed un obbligo, per l'Amministrazione, di motivare un eventuale rifiuto di contrarre a tempo parziale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 98, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 30840 del 2022 Rv. 665846-01, N. 21036 del 2011 Rv. 619175-01

Sez. L, **Ordinanza n. 10739 del 23/04/2026** (Rv. **678705-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

D. (LAZZARINI SIMONE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/07/2021

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Diritto all'assegno "una tantum" - Assoggettamento a prescrizione decennale - Sussistenza - Decorrenza - Intero importo.

In tema di indennizzo per i danni da vaccinazioni, il diritto all'assegno "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 210 del 1992 - destinato ad integrare l'indennizzo di cui al precedente art. 1, comma 1, e, in particolare, a sostenere il richiedente per il periodo temporale occorrente per il suo ottenimento - in quanto diritto di credito ad una prestazione assistenziale, è soggetto a prescrizione nell'ordinario termine decennale, decorrente dalla data di conoscenza dell'evento dannoso e della sua riconduzione causale alla vaccinazione, per l'intero importo dell'assegno, trattandosi di prestazione una tantum e non ad esecuzione periodica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15379 del 2022 Rv. 664832-01, N. 34570 del 2023 Rv. 669516-01

Sez. L, **Ordinanza n. 10930 del 24/04/2026** (Rv. **678763-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

G. (URSO MASSIMO) contro U. (ABBRUZZESE UMILE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/02/2023

132113 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE Rito del lavoro - Fase emergenziale -

SEZIONE LAVORO

Art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. con l. n. 77 del 2020 - Sostituzione dell'udienza di discussione col deposito di note scritte - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Nel processo del lavoro, anche nella fase emergenziale, la sostituzione dell'udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritte, ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è ammissibile a condizione che siano garantiti, in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il rigetto, in primo grado, della richiesta di svolgimento in presenza dell'udienza ex art. 420 c.p.c., per essere stata ritenuta la causa matura per la decisione per carenze di allegazione e prove nel ricorso, aveva determinato la radicale obliterazione della fase propriamente orale, ricomprendente l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, con conseguente impedimento in radice della prova).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 594 del 2024 Rv. 669763-01, N. 15311 del 2023 Rv. 667797-01, N. 27368 del 2025 Rv. 676764-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17603 del 2025 Rv. 675389-01

Sez. L, Ordinanza n. 10949 del 24/04/2026 (Rv. 678764-01)

Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: ROSETTI RICCARDO. Relatore: ROSETTI RICCARDO.

C. (MEDICI ANDREA) contro I. (FABBI RAFFAELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/07/2020

129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI Premio assicurazione INAIL - Determinazione del premio secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con d.m. 2 dicembre 2000 - Applicazione della tariffa nel caso di lavorazioni non previste - Art. 7 del d.m., *ratione temporis* vigente - Criteri - Fattispecie.

Ai fini della determinazione del premio dovuto all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con d.m. 12 dicembre 2000, caratterizzato dalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, in caso di lavorazione non prevista, ai sensi dell'art. 7 del medesimo d.m., l'analisi tecnica del rischio (al quale è riferito il tasso di contribuzione) va svolta in relazione alla lavorazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva applicato le voci 9121 e 9123 della Tabella allegata al d.m., afferenti alla gestione e al trasporto di rifiuti speciali, connotanti l'attività aziendale in modo prevalente e decisivo rispetto alla commercializzazione e trasporto di combustibili, in ragione della speciale pericolosità delle sostanze trasportate quali gli oli esausti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 2, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 3, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 4, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 5, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 7, Legge 12/08/1962 num. 1839, Tratt. Internaz. 30/09/1957, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 21426 del 2019 Rv. 655006-01, N. 3311 del 2019 Rv. 652867-01, N. 27229 del 2018 Rv. 651207-01

Sez. L, **Ordinanza n. 10959 del 24/04/2026** (Rv. **678719-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** Estensore: **CERULO ANGELO.** Relatore: **CERULO ANGELO.**

Z. (COSI SAVERIO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/08/2020

133152 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO Sospensione del procuratore ex art. 301 c.p.c. - Interruzione automatica del processo - Termine perentorio per la riassunzione - Dalla cessazione della sospensione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione disciplinare dell'avvocato di una parte, una volta cessato il periodo di sospensione, non essendo necessaria una nuova procura alla lite né una nuova costituzione in giudizio, il procuratore, che non sia stato revocato o abbia rinunciato alla procura, ha l'onere di provvedere alla riassunzione del processo, senza che abbia rilievo la sua conoscenza legale dell'ordinanza d'interruzione del processo, avente natura meramente dichiarativa, né che la parte da lui assistita abbia conoscenza legale dell'accadimento interruttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il giudizio, per mancata riassunzione, nel termine di decadenza semestrale decorrente dalla data della cessazione della sospensione, da parte del difensore cui non era stato revocato il mandato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11918 del 2022 Rv. 664387-01

Massime precedenti Vedi: N. 29144 del 2019 Rv. 656241-01, N. 21186 del 2019 Rv. 655198-01

Sez. L, **Ordinanza n. 10976 del 24/04/2026** (Rv. **678732-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** Estensore: **MIMMO GIOVANNI.** Relatore: **MIMMO GIOVANNI.**

V. (SEGNERI SERGIO) contro I. (TRIOLO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 13/02/2020

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Permessi mensili retribuiti - Art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992 - Presupposti - Coabitazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento dei permessi mensili retribuiti per l'assistenza al familiare disabile, di cui all'art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, pur alla luce delle integrazioni apportate alla norma dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2016, costituisce requisito indefettibile la sussistenza di un determinato rapporto di parentela tra assistito e persona da assistere, sicché non rileva la mera coabitazione con il soggetto invalido, seppure connotata da stabilità tale da determinare l'inserimento del richiedente nel nucleo familiare del disabile, risultando l'estensione del beneficio anche a tale situazione, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio o di parentela o affinità, incompatibile sia con il portato della sentenza della Corte costituzionale - che ha inteso estendere la tutela, pur sempre limitata nell'ambito familiare, ai soli conviventi more uxorio - che con la ratio della legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la

SEZIONE LAVORO

sentenza con la quale è stata ritenuta legittima la revoca della fruizione dei permessi richiesti per prestare assistenza al cugino del coniuge, soggetto bisognoso di assistenza e convivente con l'istante).

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 10274 del 2021 Rv. 661039-01

Sez. L, Ordinanza n. 11174 del 25/04/2026 (Rv. 678733-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.

C. (LUCIANO GIOVANNI BATTISTA) contro G. (COSSELLU CATERINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/02/2020

097183 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE Somministrazione gratuita dei farmaci - Art. 3, comma 2, del d.l. n. 23 del 1998, conv. con modif. con l. n. 94 del 1998 - Impiego del farmaco con modalità diversa da quella autorizzata - Condizioni - Sperimentazione pregressa con esiti noti e apparsi su riviste scientifiche accreditate in campo internazionale - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini della somministrazione gratuita di farmaci, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 23 del 1998, conv. con modif. con l. n. 94 del 1998, ove la prescrizione del medico preveda l'impiego di un medicinale per una indicazione o modalità di somministrazione diversa da quella autorizzata, secondo i parametri posti dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 536 del 1996, conv. dalla l. n. 648 del 1996 - che richiama l'elenco dei farmaci predisposto ed aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco -, occorre che tale diverso utilizzo sia già noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale era stata rigettata la domanda di erogazione gratuita di un farmaco, prescritto dal medico con modalità di somministrazione - per via endovenosa - non contemplata tra quelle autorizzate, mancando, all'epoca della prescrizione, studi scientifici accreditati a livello internazionale per essere il paziente il primo soggetto della sperimentazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Decreto Legge 17/02/1998 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 08/04/1998 num. 94 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/1996 num. 536 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23671 del 2011 Rv. 619822-01

Sez. L, Ordinanza n. 11177 del 26/04/2026 (Rv. 678766-01)

Presidente: TRICOMI IRENE. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

D. (SACCONI GIOIA) contro I. (LANZETTA ELISABETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2023

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Dirigenti medici

SEZIONE LAVORO

- Procedure di mobilità d'ufficio - Demansionamento - Equivalenza e conformità delle mansioni
- Accertamento - Necessità - Prova contraria - Contenuto.

Nell'ambito delle procedure di mobilità d'ufficio inter-enti dei dirigenti medici, il giudice di merito, a fronte di allegazione di demansionamento e domanda di risarcimento dei correlativi danni, deve accertare in concreto se le nuove mansioni siano equivalenti a quelle precedentemente svolte e conformi alla professionalità del dipendente, salva la dimostrazione, gravante sul datore di lavoro, di impossibilità di diversa allocazione o di domanda di adibizioni a mansioni inferiori a salvaguardia dell'impiego.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 34, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 34 bis, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25518 del 2024 Rv. 672472-01, N. 16594 del 2020 Rv. 658575-01, N. 91 del 2019 Rv. 652045-02, N. 48 del 2024 Rv. 669700-01

Sez. L, Sentenza n. 11269 del 27/04/2026 (Rv. 678856-01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA. P.M. ORRU' TIZIANA ASSUNTA. (Diff.)

B. (DEL GUERRA ENRICO MARIA PIETRO) contro N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/04/2021

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratti di lavoro a tempo determinato - Attività stagionali - Proroga - Limite previsto dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo anteriore alle modifiche apportate con d.l. n. 87 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2018, applicabile *ratione temporis* - Operatività - Esclusione - Fondamento.

In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 87 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2018, che consente di prorogare il contratto nel limite massimo di cinque volte nell'arco dei 36 mesi, il cui superamento comporta la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, non si applica ai contratti di lavoro stagionale, per i quali, per espressa previsione dell'art. 19, comma 2, del medesimo d.lgs., non opera il limite di durata complessiva di 36 mesi che ne costituisce presupposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 12/07/2018 num. 87 CORTE COST., Legge 09/08/2018 num. 96 CORTE COST., DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 2764 del 2024 Rv. 670031-01, N. 34561 del 2023 Rv. 669564-02

Sez. L, Ordinanza n. 11284 del 27/04/2026 (Rv. 678729-01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.

F. (BENIGNI GIANPAOLO) contro C. (RICCI ENRICO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/03/2022

SEZIONE LAVORO

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 6, commi 2 e 3 del c.c.n.l. dei dipendenti da proprietari di fabbricati del 30 giugno 1988 - Portiere adibito a più stabili - Compenso aggiuntivo - Presupposti - Portiere di unico stabile con più ingressi non comunicanti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

103294 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE In genere.

In tema di trattamento economico dei dipendenti da proprietari di fabbricati, il compenso aggiuntivo pari al 30 % del salario conglobato, previsto dall'art. 6, commi 2 e 3 del relativo c.c.n.l. del 30 giugno 1988, per il portiere addetto contemporaneamente al servizio in due stabili con ingressi non comunicanti, non può essere esteso all'ipotesi diversa di adibizione ad unico stabile con più ingressi non comunicanti, stante il tenore letterale della disposizione e la finalità, ad essa sottesa, di compensare, con una indennità aggiuntiva, avuto riguardo al maggiore aggravio lavorativo, il portiere che presta servizio per più stabili e non per più ingressi, e alla luce della espressa previsione, solo a decorrere dal c.c.n.l. del 25 maggio 1992, della spettanza del compenso aggiuntivo anche nell'ipotesi del servizio prestato in un unico stabile con più ingressi non comunicanti fra loro e non sorvegliabili da un unico posto, stabilito, peraltro, nella misura, sensibilmente inferiore, del 10% del salario minimo conglobato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1998 art. 6, Contr. Coll. 25/05/1992

Massime precedenti Vedi: N. 4302 del 1986 Rv. 447068-01, N. 3521 del 2024 Rv. 670040-01, N. 12763 del 1998 Rv. 521857-01

Sez. L, Ordinanza n. 11421 del 28/04/2026 (Rv. 678741-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MIMMO GIOVANNI. Relatore: MIMMO GIOVANNI.

S. (BALSAMO GIUSEPPE) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, TRIBUNALE TRAPANI, 23/10/2024

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Ricorso in opposizione - Omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Concessione di termine per il rinnovo - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.

In materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'omessa notifica del ricorso in opposizione, tempestivamente depositato, ai sensi del comma 6, e del decreto di fissazione di udienza, non determina alcuna decadenza, non essendo previsto un termine perentorio e stante la natura non impugnatoria del giudizio che si instaura a seguito della dichiarazione di dissenso, né, dunque, l'improcedibilità del ricorso, potendo, invece, dar luogo alla concessione di un termine, perentorio, per il rinnovo della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 3145 del 2024 Rv. 670035-01, N. 2621 del 2017 Rv. 643071-01, N. 33835 del 2024 Rv. 673312-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20604 del 2008 Rv. 604554-01 Rv. 604555-01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 11546 del 28/04/2026** (Rv. **678742-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA**. Estensore: **ROSETTI RICCARDO**. Relatore: **ROSETTI RICCARDO**.

I. (MASSA MANUELA) contro V.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 14/09/2023

129001 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE Dipendente enti pubblici ex gestione INPDAP - Passaggio alla gestione INPS - Effetti - Incidenza sul regime normativo dell'assicurazione obbligatoria - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie

La soppressione dell'INPDAP ed il conseguente trasferimento delle relative funzioni all'INPS, disposti dall'art. 21 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif., con l. n. 214 del 2011, integra mero mutamento organizzativo che non incide sul regime normativo dell'assicurazione obbligatoria del dipendente pubblico il quale, pertanto, resta distinto ed esclusivo rispetto all'assicurazione generale obbligatoria. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della l. n. 222 del 1984 al dipendente di ente locale - già iscritto alla Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali - CPDEL, la cui gestione assicurativa era, poi, passata all'INPDAP - cui, invece, spettava soltanto la pensione dovuta ad assoluta inabilità al lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 21, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 4, Regio Decr. 19/10/1938 num. 680 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21539 del 2008 Rv. 604547-01, N. 21483 del 2020 Rv. 659050-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 11694 del 29/04/2026** (Rv. **678730-01**)

Presidente: **MARCHESE GABRIELLA**. Estensore: **ARIOLA LUCA**. Relatore: **ARIOLA LUCA**.

P. (MARESCA MICHELE) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 13/09/2024

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennità di accompagnamento - Applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - Conseguenze - Obbligo del giudice - Presupposti - Obbligo di motivazione sulla irrilevanza degli elementi a sostegno dell'aggravamento - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di indennità di accompagnamento, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche alle prestazioni assistenziali, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio; nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale il Tribunale aveva ritenuto insussistente il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento, senza valutare né motivare in ordine alla rilevanza della documentazione sanitaria sopravvenuta dalla quale emergeva l'aggravamento rispetto alle risultanze della c.t.u. svolta in sede di a.t.p.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/1988 num. 509 art. 2

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Conformi: N. 36566 del 2022 Rv. 666205-01

Massime precedenti Vedi: N. 4834 del 2002 Rv. 553512-01

Sez. L, Ordinanza n. 11805 del 29/04/2026 (Rv. 678767-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

C. (BOLOGNESI RICCARDO) contro C. (PUNZO FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 15/12/2020

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Avvocato - Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Contributi - Regolamento della Cassa forense in attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247 del 2012 - Art. 7 del Regolamento - Contributo minimo soggettivo - Operatività - Requisiti soggettivi e oggettivi - Requisito temporale dei primi sei anni di iscrizione alla Cassa - Ambito - Fondamento.

In tema di contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, il beneficio del pagamento in misura ridotta del contributo soggettivo minimo, previsto dall'art. 7 del Regolamento della Cassa Forense, di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247 del 2012, spetta - a condizione che l'iscrizione decorra da un momento antecedente al compimento al trentacinquesimo anno di età - solo per i primi sei anni d'iscrizione alla Cassa forense, e non può essere esteso a chi, pur nel rispetto del requisito anagrafico, vanti un pregresso periodo d'iscrizione e, dopo essersi cancellato, si sia nuovamente iscritto, seppure d'ufficio, in quanto la ratio delle previsioni sulle agevolazioni, che rappresentano uno ius singulare, soggetto a stretta interpretazione, è quella di favorire i nuovi iscritti, alleviandone gli obblighi contributivi con precipuo riguardo alla posizione dei giovani iscritti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Preleggi art. 12, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 21 com. 8, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 21 com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 27541 del 2020 Rv. 659794-01

Sez. L, Ordinanza n. 12006 del 30/04/2026 (Rv. 678734-01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI. Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.

C. (GALAZZO VINCENZO) contro P. (CORTESE NINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/03/2025

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnativa di licenziamento - Decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Forza maggiore - Nozione - Mancata conoscenza della intenzione datoriale di cedere l'azienda - Rilevanza - Esclusione - Fondamento

103283 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA In genere.

In tema di impugnativa di licenziamento, la decadenza prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966 può essere impedita solo in presenza di una causa di forza maggiore, ossia di una forza esterna impeditiva in modo assoluto dell'esercizio del diritto, cui non può essere ricondotta l'incolpevole

SEZIONE LAVORO

ignoranza, da parte del lavoratore, della cessione dell'azienda a terzi successivamente alla comunicazione del recesso per "cessazione dell'attività", la quale, ancorché idonea a rivelare l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto nella lettera di licenziamento, integra una mera difficoltà di valutazione dell'opportunità di impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45, Cod. Civ. art. 428

Massime precedenti Vedi: N. 17404 del 2016 Rv. 641002-01, N. 19740 del 2024 Rv. 671873-01, N. 20666 del 2018 Rv. 650124-01

Sez. L, Ordinanza n. 12120 del 30/04/2026 (Rv. 678778-01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

N. (TARTAGLIONE LUCA) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/03/2022

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Obbligo del datore di lavoro di comunicazione dell'assunzione al Centro per l'impiego ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2, d.l. n. 510 del 1996 convertito, con modif., con l. n. 608 del 1996 - Contenuto - Corrispondenza rispetto all'effettivo contenuto soggettivo e oggettivo del rapporto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

103216 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO In genere.

L'obbligo di comunicazione dell'assunzione al Centro per l'impiego, imposto al datore di lavoro dall'art. 9-bis, comma 2, del d.l. n. 510 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 608 del 1996, in quanto funzionale ad arginare l'impiego di lavoro irregolare, non può dirsi assolto per il semplice fatto che una comunicazione di un rapporto di lavoro sia stata effettuata, occorrendo, al contrario, che essa rifletta le effettive parti e tipologia contrattuale del rapporto; con la conseguenza che si configura la violazione della previsione normativa sia in caso di divergenze tra la tipologia contrattuale comunicata e pattuita tra le parti e il concreto svolgimento del rapporto, sia nel caso in cui il rapporto di lavoro oggetto di comunicazione riguardi una parte diversa da quella che effettivamente ha, o ha svolto, il ruolo di datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittime le sanzioni amministrative per lavoro irregolare in relazione all'impiego di due lavoratori, da parte della committente, al di fuori del contratto di appalto e di subappalto, all'insaputa delle subappaltatrici, formali datrici di lavoro, escludendo la rilevanza della comunicazione da queste ultime effettuata, in quanto resa da soggetti diversi da colui che aveva effettivamente rivestito la qualità di datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20727 del 2015 Rv. 637524-01, N. 14960 del 2009 Rv. 608926-01, N. 6255 del 2005 Rv. 580340-01, N. 27902 del 2019 Rv. 655526-01, N. 24107 del 2018 Rv. 650553-01

MARZO/APRILE 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



Sez. T, **Ordinanza n. 4597 del 01/03/2026** (Rv. **678349-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO**. Estensore: **SALI MARIA CLARA**. Relatore: **SALI MARIA CLARA**.

P. (FRANCO FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 10/06/2016

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Detrazione ex art. 15, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Presupposto - Acquisto del diritto di proprietà - Necessità - Esclusione - Altro diritto reale idoneo a soddisfare l'esigenza abitativa - Sufficienza.

In tema di IRPEF, ai fini della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, non è necessario acquistare il diritto di proprietà dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, essendo sufficiente anche un diritto reale idoneo a soddisfare l'esigenza abitativa, quale l'uso, l'abitazione o l'usufrutto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 2 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 22191 del 2016 Rv. 641515-01

Sez. T, **Ordinanza n. 4604 del 02/03/2026** (Rv. **678438-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

O. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 03/05/2023

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Riscossione esattoriale nei confronti di società estinta - Interesse del liquidatore all'impugnazione dei relativi atti - Sussistenza - Esclusione.

In tema di riscossione esattoriale, il liquidatore di una società estinta non è titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'impugnazione di atti notificati nei confronti della società, non potendosi ritenere tale - in quanto di mero fatto - quello volto a contestare la legittimità della cartella di pagamento, quale presupposto per un'eventuale contestazione della sua responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24975 del 2005 Rv. 585430-01, N. 29474 del 2021 Rv. 662622-01, N. 9282 del 2012 Rv. 622953-01

Sez. T, **Ordinanza n. 4605 del 02/03/2026** (Rv. **678299-01**)

SEZIONE TRIBUTARIA

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

M. (DI TOLLE MARCO LUGI) contro C. (ROMAGNANO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 11/02/2025

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Vincolo insuscettibile di elidere l'edificabilità dell'area - Rilevanza ai fini impositivi - Fondamento.

In tema di IMU, la presenza di un vincolo, anche se finalizzato all'esecuzione di un'opera la cui realizzazione è del tutto ipotetica e che non priva l'area della sua edificabilità in assoluto, influisce sul valore venale del terreno, sicché di esso deve, comunque, tenersi conto al fine impositivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 776 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8747 del 2025 Rv. 674416-01, N. 33012 del 2019 Rv. 656460-01

Sez. T, Ordinanza n. 4648 del 02/03/2026 (Rv. 678300-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

S. (RUSSO ANITA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/10/2020

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Costi per prestazioni di co.co.co. - Deducibilità ex art. 95 T.U.I.R.

In tema di redditi di impresa, sono deducibili, ai sensi dell'art. 95 del T.U.I.R., i costi per prestazioni di lavoro rese in virtù di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 1 del 2022 Rv. 663592-01

Sez. T, Ordinanza n. 4702 del 02/03/2026 (Rv. 678301-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBRI MARGHERITA.** *Relatore:* **LIBRI MARGHERITA.**

E. (PANASITI FABIO) contro A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 22/01/2024

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Sentenza emessa in fattispecie di litisconsorzio facoltativo - Tassabilità dei singoli rapporti giuridici - Fondamento.

L'imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale ma il rapporto o i rapporti in essa racchiusi, di modo che, nelle fattispecie di litisconsorzio facoltativo, i rapporti giuridici relativi a ciascuna parte restano distinti e autonomamente tassabili, facendo capo a titoli che, pur nell'identità delle questioni, sono per loro natura scindibili.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 60

Massime precedenti Vedi: N. 21713 del 2020 Rv. 660076-02

Sez. T, Ordinanza n. 4718 del 03/03/2026 (Rv. 678302-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

J. (TUMMINELLI MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 29/04/2024

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Criteri di determinazione - Gravità della violazione - Valutazione - Gravità della condotta dell'agente - Rilevanza.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, va interpretato nel senso che, per la determinazione della sanzione, deve farsi riferimento ai parametri normativi della gravità della violazione - che può essere desunta anche dalla gravità della condotta dell'agente -; dell'opera successivamente svolta dall'agente per eliminare o attenuarne le conseguenze; della personalità dello stesso (da desumersi, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 7, anche dai suoi precedenti in ambito fiscale) e, infine, delle sue condizioni economico-sociali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 4927 del 2019 Rv. 652950-02

Sez. T, Ordinanza n. 4750 del 03/03/2026 (Rv. 678303-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA.

S. (MILANO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 20/11/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata del ricorso - Fissazione dell'adunanza camerale in pendenza del termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Formulazione dell'istanza di decisione "per mero scrupolo difensivo" - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Art. 96, commi terzo e quarto, c.c. - Applicabilità - Esclusione.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

Non si applica l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - e conseguentemente non può essere comminata la condanna di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c., in caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata - laddove il provvedimento di fissazione dell'adunanza camerale per la trattazione del ricorso sia intervenuto in pendenza del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione suddetta, a nulla rilevando che il ricorrente abbia formulato istanza di decisione "per mero scrupolo difensivo".

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26705 del 2024 Rv. 672615-01, N. 19641 del 2025 Rv. 675234-01

Sez. T, Sentenza n. 4900 del 04/03/2026 (Rv. 678315-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (COSTAGLIOLA CHIARA)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MOLISE, 04/10/2023

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Versamento dell'imposta in assenza del pagamento del corrispettivo - Debitore ammesso a procedura concorsuale di durata ultradecennale - Diritto al rimborso del contribuente - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di IVA, poiché la base imponibile dell'imposta è ragguagliata al corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto passivo, è meritevole di accoglimento l'istanza di rimborso presentata dal contribuente che, a seguito di emissione di regolare fattura, ha versato l'imposta senza ricevere il pagamento da un debitore sottoposto a procedura concorsuale di durata ultradecennale non ancora definita, purché risulti ragionevolmente comprovata l'impossibilità di ottenere soddisfazione del proprio credito in sede di riparto. (Principio affermato in una fattispecie - non soggetta, ratione temporis, al disposto dell'art. 26, comma 3-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 - nella quale le società debitrice erano state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, i cui commissari avevano attestato l'impossibilità di realizzazione del credito vantato dal contribuente).

Riferimenti normativi: DPR del 1972 num. 633 art. 26, Decreto Legge 25/05/2021 num. 73 art. 18, Legge 23/07/2021 num. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31169 del 2025 Rv. 676886-01

Sez. T, Ordinanza n. 4955 del 05/03/2026 (Rv. 678143-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.** *Relatore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.**

F. (PASANISI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI, 23/06/2016

023012 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RAPPRESENTANZA Avviso di accertamento nei confronti di associazione non riconosciuta - Cartella di pagamento notificata al legale rappresentante - Legittimità - Preventiva emissione di atto impositivo nei suoi confronti - Necessità - Esclusione - Diritto di difesa - Contestazione della pretesa originaria - Modalità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA

La cartella esattoriale relativa a un atto di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta è legittimamente notificata al suo legale rappresentante, anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo atto impositivo a detto coobbligato solidale, il cui diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando, unitamente all'atto notificato, anche quelli presupposti, qualora la notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto omessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 62, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19982 del 2019 Rv. 654762-01

Massime precedenti Vedi: N. 11869 del 2024 Rv. 671389-01

Sez. T, Ordinanza n. 4972 del 05/03/2026 (Rv. 678304-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BENATTI MARCO. Relatore: BENATTI MARCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MARINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 26/09/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 - Qualificazione come rurali - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento catastale, l'art. 9, comma 3, lett. e), del d.l. n. 557 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 133 del 1994), esclude che possano essere riconosciuti come rurali gli immobili rientranti nelle categorie A/1 e A/8 ovvero aventi le caratteristiche di lusso indicate nel d.m. 2 agosto 1969, tra cui le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina) superiore a mq. 240.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3 lett. E, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 23235 del 2014 Rv. 633089-01, N. 22009 del 2024 Rv. 672248-01

Sez. T, Ordinanza n. 5017 del 06/03/2026 (Rv. 678293-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

F. (DE CICCIO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 08/05/2024

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omessa pronuncia su un motivo d'appello - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Necessità - Deduzione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Inammissibilità.

La mancata pronuncia su un motivo d'appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto storico, principale o secondario, bensì la

SEZIONE TRIBUTARIA

specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, qualora il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), anziché a norma del n. 4 della stessa disposizione, la censura dev'essere dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 6835 del 2017 Rv. 643679-01

Sez. T, Ordinanza n. 5157 del 06/03/2026 (Rv. 678144-01)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **MONACO OLIMPIA.** *Relatore:* **MONACO OLIMPIA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

P. (LO GIUDICE SALVATORE) contro R. (CUCCHIARA SALVATORE)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 24/04/2018

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Cartella di pagamento - Irregolarità nella notificazione - Sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.c. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE In genere.

La natura sostanziale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) - il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile - comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'eccezione di inesistenza della notificazione ed applicato la regola ex art. 156 c.p.c. ad un caso in cui il processo notificatorio si era svolto a mezzo operatore postale privato e, a fronte della scarsa leggibilità della copia consegnata alla moglie del contribuente, quest'ultimo aveva comunque impugnato tempestivamente la cartella, svolgendo difese articolate).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 6417 del 2019 Rv. 653074-01

Massime precedenti Vedi: N. 21410 del 2025 Rv. 675885-01, N. 28173 del 2025 Rv. 676650-01

Sez. T, Ordinanza n. 5216 del 08/03/2026 (Rv. 678294-01)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARASCHI CESARE.** *Relatore:* **TARASCHI CESARE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (PASANISI GIOVANNI)

Cassa senza rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI, 06/06/2018

SEZIONE TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento nei confronti di associazione non riconosciuta estinta - Impugnazione da parte di quest'ultima - Improponibilità - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

In tema di contenzioso tributario, è improponibile l'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte di un'associazione non riconosciuta estinta, e il vizio - rilevabile anche d'ufficio - determina, in seno al giudizio di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20252 del 2015 Rv. 636861-01

Sez. T, Ordinanza n. 5233 del 09/03/2026 (Rv. 678305-01)

Presidente: DI PISA FABIO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

C. (MARCHESE GIANFRANCO) contro D. (RODERI GIORGIO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 26/09/2024

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI - Presupposto impositivo - Condizioni per beneficiare della riduzione o esenzione - Distribuzione degli oneri probatori - Fondamento.

In tema di TARI, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire la prova del presupposto impositivo (rappresentato dal possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani), mentre sul contribuente incombe l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della l. n. 147 del 2013, o dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1999 num. 158 art. 3, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 649 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12979 del 2019 Rv. 653733-01, N. 8595 del 2025 Rv. 674412-01

Sez. T, Ordinanza n. 5420 del 11/03/2026 (Rv. 678145-01)

Presidente: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.

E. (PACE FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 19/07/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Impugnazione del diniego di autotutela - Sindacato giurisdizionale - Contenuto - Accertamento della ricorrenza di ragioni di interesse generale - Necessità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA

Il sindacato del giudice tributario sull'impugnazione del diniego di autotutela avverso un atto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale - che devono essere evidenziate dalla parte privata - funzionali alla rimozione dell'atto tributario, consistenti in fatti storici o normativi sopravvenuti, suscettibili di giustificare un diverso assetto delle situazioni giuridiche soggettive in gioco, mentre deve escludersi che il contribuente possa dedurre la violazione di un interesse proprio o ricorrere all'istituto al fine di aggirare decadenze già maturate.

Riferimenti normativi: DM Finanze 11/02/1997 art. 2, Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 161 del 2024 Rv. 670207-01, N. 7318 del 2022 Rv. 664098-01

Sez. T, Ordinanza n. 5464 del 11/03/2026 (Rv. 678169-01)

Presidente: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**
Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

P. (VITALE SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 23/12/2020

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) - Soggettività autonoma rispetto ad Agenzia delle entrate (ADE) - Sussistenza - Conseguenze - Decorso del termine breve di impugnazione - Notifica ad ADER - Efficacia nei confronti di ADE - Esclusione.

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) è un ente pubblico economico dotato di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Agenzia delle entrate (ADE), pur essendo ad essa strumentale a soggiacendo al relativo potere di controllo e vigilanza; pertanto, ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza eseguita ad Agenzia delle entrate-Riscossione, anziché all'Agenzia delle entrate, non produce effetti nei confronti di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 737 del 2025 Rv. 673379-01, N. 31910 del 2025 Rv. 677090-01

Sez. T, Ordinanza n. 5466 del 11/03/2026 (Rv. 678439-01)

Presidente: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**
Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (RENZELLA ROBERTO) contro F. (MASCIA VITTORIO)

Dichiara estinto il processo, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 23/03/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono ex l. n. 127 del 2022 - Perfezionamento del procedimento amministrativo - Conseguenze - Declaratoria

SEZIONE TRIBUTARIA

di estinzione del processo - Verifica circa l'inammissibilità dell'atto introduttivo - Rilevanza - Esclusione.

In tema di condono fiscale ai sensi della l. n. 127 del 2022, alla luce della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025 (conv. con modif. dalla l. n. 108 del 2025), il perfezionarsi del procedimento amministrativo di definizione agevolata impone la declaratoria di estinzione del processo, a prescindere da qualsiasi indagine circa l'esistenza di eventuali ragioni d'inammissibilità dell'atto introduttivo del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2025 num. 84 art. 12 bis, Legge 30/07/2025 num. 108, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 236 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26305 del 2005 Rv. 586694-01

Sez. T, Ordinanza n. 5466 del 11/03/2026 (Rv. 678439-02)

Presidente: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**
Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (RENZELLA ROBERTO) contro F. (MASCIA VITTORIO)

Dichiara estinto il processo, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 23/03/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 1, commi 235 e ss., l. n. 197 del 2022 - Estinzione del giudizio - Conseguenze - Spese a qualsiasi titolo effettuate - Disciplina ex art. 310 c.p.c. - Applicabilità.

In caso di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione, di cui all'art. 1, commi 235 e seguenti, della l. n. 197 del 2022, l'estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento della definizione comporta che, in applicazione della previsione generale di cui all'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. (da leggersi unitamente al comma 239 dell'art. 1 citato ed al comma 2 dell'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, introdotto dalla l. n. 108 del 2025), restano a carico delle parti non solo le spese anticipate, ma tutte le somme, a qualsiasi titolo corrisposte, anche in forza delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio, benché divenuti privi di efficacia.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 235 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Decreto Legge 17/06/2025 num. 84 art. 12 bis, Legge 30/07/2025 num. 108, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 239 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20345 del 2025 Rv. 676086-02

Sez. T, Sentenza n. 5479 del 11/03/2026 (Rv. 678316-01)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

C. (MORRONE CORRADO) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 03/05/2022

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Atto giudiziario impugnato o ancora impugnabile - Tassazione ex art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986 - Definitiva riforma dell'atto - Debenza dell'imposta - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria, anche se al momento della registrazione è stato

SEZIONE TRIBUTARIA

impugnato o è ancora impugnabile - e salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione -, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare a un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza - ancora non definitiva ma comunque attuale - del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione ad un lodo arbitrale definitivamente annullato).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3617 del 2020 Rv. 657390-01

Massime precedenti Vedi: N. 15645 del 2019 Rv. 654143-01

Sez. T, Ordinanza n. 5536 del 11/03/2026 (Rv. 678306-01)

Presidente: LO SARDO GIUSEPPE. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

S. (DOTTO MARIKA) contro S.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 10/03/2021

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Tariffa cd. puntuale sui rifiuti ex art. 1, comma 668, l. n. 147 del 2013 - Natura privatistica - Conseguenze - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

La tariffa cd. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti ex art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013 - prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico - ha natura privatistica, essendo conseguentemente devolute le relative controversie alla giurisdizione ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto soggetto alla giurisdizione tributaria il ricorso con il quale il titolare di un'utenza non domestica aveva contestato non già la quota fissa, bensì la tariffa puntuale richiesta per lo smaltimento dei rifiuti).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 668 CORTE COST., DM Finanze 20/04/2017, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11290 del 2021 Rv. 661081-01

Sez. T, Ordinanza n. 5635 del 12/03/2026 (Rv. 678317-01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 07/04/2022

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Commercialista consulente tributario di una

SEZIONE TRIBUTARIA

società - Trasmissione telematica di dichiarazioni da lui non redatte - Concorso ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.

In tema di sanzioni tributarie, il concorso di persone di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, è configurabile in capo al commercialista, per violazioni tributarie relative alla società (con o senza personalità giuridica) sua cliente, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, egli compia azioni od omissioni idonee a rendere possibile o ad agevolarne la commissione, ivi compresa la trasmissione telematica di dichiarazioni dei redditi da lui non materialmente redatte, in quanto la posizione professionale di consulente tributario, ove incaricato anche della tenuta delle scritture contabili, comporta l'obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni sulle stesse basate e la loro conformità alle norme di legge, dovendosi valutare la diligenza richiesta nell'adempimento in relazione alla natura dell'attività esercitata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 9, Cod. Civ. art. 1176 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21092 del 2024 Rv. 672012-01, N. 7948 del 2025 Rv. 674423-01

Sez. T, Ordinanza n. 5671 del 12/03/2026 (Rv. 678307-01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

H. (CAPE' PAOLO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 14/02/2020

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Incertezza normativa oggettiva - Pendenza di giudizio di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla CGUE - Integrazione - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, la clausola di riserva di cui all'ultimo periodo dell'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) deve interpretarsi nel senso che la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o unionale di una norma tributaria nazionale non è di per sé idonea ad integrare una condizione di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della stessa disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 15452 del 2018 Rv. 649184-01, N. 15144 del 2025 Rv. 675086-02

Sez. T, Ordinanza n. 5680 del 12/03/2026 (Rv. 678308-01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

I. (FIORE ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 18/02/2021

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Maccanismo "pro-rata" IVA - Accessorietà dell'operazione rispetto all'attività principale d'impresa - Onere della prova gravante sul contribuente - Contenuto.

Ai fini del meccanismo "pro-rata" IVA, di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'attività esercitata nei locali adibiti ad attività d'impresa è esente e non concorre al calcolo della percentuale di detraibilità dell'imposta solo se il contribuente dimostra che è in

SEZIONE TRIBUTARIA

concreto accessoria all'impresa, avuto riguardo al raffronto complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto a quelli provenienti dall'altra attività, tenendo conto del rapporto tra l'operazione economica e le attività imponibili del soggetto passivo nonché, eventualmente, dell'impiego dei beni e dei servizi per i quali l'IVA è dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 12689 del 2020 Rv. 658047-01, N. 8813 del 2019 Rv. 653351-01

Sez. T, Ordinanza n. 5758 del 13/03/2026 (Rv. 678146-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ROSSETTO EMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 20/11/2024

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Termine per la notifica - Proroga ex art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18 del 2020 - Condizioni - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, è prorogato di ventiquattro mesi il termine per la notifica della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione a una dichiarazione dei redditi presentata nel 2017 e con iscrizione a ruolo delle somme dovute intervenuta entro il 31 dicembre 2021. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto tardiva la notifica - eseguita il 1° luglio 2022 - di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2016 e consegnata all'agente della riscossione in data 25 maggio 2021).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2000 num. 18 art. 68 com. 4, Legge 24/04/2000 num. 27, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 157 com. 3, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST.

Sez. T, Ordinanza n. 5764 del 13/03/2026 (Rv. 678147-01)

Presidente: LUME FEDERICO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

G. (CECCIO GIANFILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 05/11/2015

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 15 della l. n. 289 del 2002 - Causa ostativa - Presupposto - Atto di esercizio dell'azione penale di cui il contribuente abbia avuto conoscenza - Avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 c.p.p. - Idoneità - Esclusione - Fondamento.

In tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata, prevista dall'art. 15, comma 1, della l. n. 289 del 2002, presuppone un atto di esercizio dell'azione penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione, sicché tale condizione non può ritenersi integrata dalla notificazione dall'avviso di conclusione delle indagini previsto dall'art. 415-bis c.p.p., che non figura tra gli atti tipici con i quali viene esercitata l'azione penale e la cui funzione è quella di

SEZIONE TRIBUTARIA

aprire il contraddittorio con la persona sottoposta ad indagini sugli esiti di queste, in vista del possibile - ma non necessario - esercizio dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21292 del 2018 Rv. 650059-01

Sez. T, Sentenza n. 5766 del 13/03/2026 (Rv. 678148-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**
P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

G. (TOMASSINI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 13/07/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Scissione societaria totale - Debiti tributari relativi a periodi d'imposta anteriori - Avviso di accertamento nei confronti della società scissa - Illegittimità - Accertamento nei confronti della società beneficiaria designata nell'atto di scissione - Necessità.

In caso di scissione societaria totale, è illegittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società scissa per obblighi tributari riferibili a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha avuto effetto, dovendo l'accertamento essere svolto, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, nei confronti della società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 com. 13 CORTE COST.

Sez. T, Ordinanza n. 5836 del 15/03/2026 (Rv. 678149-01)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

B. (BORGHESI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 15/01/2025

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decreto presidenziale che dichiara inammissibile il ricorso in ottemperanza - Mazzo di impugnazione - Reclamo ex art. 27, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

In materia di contenzioso tributario e in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, le doglianze avverso il decreto presidenziale che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza devono essere fatte valere con il reclamo previsto dall'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e non per mezzo del ricorso per cassazione, che è esperibile solo nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi, aventi contenuto decisorio, rispetto ai quali non sia previsto uno specifico rimedio impugnatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/12/1996 num. 546 art. 27 com. 3, Decreto Legisl. 21/12/1996 num. 546 art. 28, Decreto Legisl. 21/12/1996 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21254 del 2017 Rv. 645307-01

Sez. T, **Ordinanza n. 5898 del 16/03/2026** (Rv. **678150-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **BENATTI MARCO**. Relatore: **BENATTI MARCO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (FIORENTINO STEFANO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 20/07/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Variazione catastale - Immobile collabente - Condizioni - Identificazione della situazione oggettiva del bene - Necessità - Ragioni soggettive del proprietario - Irrilevanza.

L'accatastamento di un immobile come collabente (F2) presuppone che il fabbricato si trovi in una situazione oggettiva di degrado tale da renderlo incapace di produrre un reddito proprio, indipendentemente dalle ragioni soggettive che hanno indotto il proprietario a lasciarlo in tali condizioni.

Riferimenti normativi: DM Finanze 02/01/1998 all. 28 art. 3 com. 2, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 8 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 142 art. 15, DPR 01/12/1949 num. 142 art. 19, DPR 01/12/1949 num. 142 art. 20, DPR 01/12/1949 num. 142 art. 23, DPR 23/03/1998 num. 139, Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 3913 del 2025 Rv. 674159-01

Sez. T, **Sentenza n. 5919 del 16/03/2026** (Rv. **678151-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **TARTAGLIONE GIULIANO**. Relatore: **TARTAGLIONE GIULIANO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

C. (ALPA PIERO GUIDO) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 25/11/2022

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Addizionale IRPEF ex art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 - Applicazione a rapporti di collaborazione a tempo determinato - Presupposti - Astratta titolarità del rapporto - Sufficienza - Esclusione - Accertamento in concreto del contenuto dell'incarico - Necessità.

Ai fini dell'applicabilità dell'addizionale IRPEF del 10% prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 in relazione a un collaboratore a tempo determinato di un istituto di credito, è necessario valutare in concreto il contenuto dell'incarico conferito, nonché la modalità di retribuzione dello stesso, non essendo sufficiente il riscontro dell'astratta titolarità di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la banca.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 33 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25509 del 2023 Rv. 668847-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 5924 del 16/03/2026** (Rv. **678152-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **HMELJAK TANIA**. Relatore: **HMELJAK TANIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MOLISE, 27/06/2024

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Imposta unica sulle scommesse - Determinazione forfettaria imponibile - Criteri introdotti dall'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014 - Decorrenza - Individuazione - Applicabilità a tutti i soggetti passivi e non solo a quelli regolarizzati - Sussistenza - Fondamento.

180089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI In genere.

In tema di imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell'imposta su un imponibile forfetario - coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento - con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non aderiscono al regime di regolarizzazione previsto dall'art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014, ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016, essendo per i precedenti periodi d'imposta applicabile, anche per i soggetti non regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 644 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 643 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 926 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 24, Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 4 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7673 del 2025 Rv. 674391-01

Sez. T, **Ordinanza n. 5954 del 16/03/2026** (Rv. **678166-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **BROGI RAFFAELLA**. Relatore: **BROGI RAFFAELLA**. P.M. **PEPE STEFANO**. (Diff.)

M. (FAGGIOLI MATTEO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 29/05/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedura di collaborazione volontaria (cd. "voluntary disclosure") - Scelta del contribuente di versare gli importi indicati nella misura ridotta - Conseguenze - Incontestabilità dell'atto impositivo presupposto - Successivo rimborso di quanto corrisposto a titolo di sanzioni - Esclusione.

In tema di c.d. "voluntary disclosure", la presentazione della relativa istanza pone l'alternativa tra il versamento degli importi indicati nella misura ridotta entro il termine previsto per la presentazione del ricorso e la proposizione dell'impugnazione, in assenza della quale l'atto di contestazione delle sanzioni si consolida diventando definitivo, con la conseguenza che, qualora il contribuente opti per il perfezionamento della collaborazione volontaria, con fruizione del beneficio in ambito sanzionatorio previsto dall'art. 5-quinquies, comma 4, del d.l. n. 167 del 1990, non può richiedere il rimborso, nemmeno parziale, di quanto pagato a titolo di sanzioni.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 15/12/2014 num. 186 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 quinquies com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 quater CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 quinquies CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 quinquies com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 quinquies com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 sexies CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 septies CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5174 del 2023 Rv. 666820-01, N. 10388 del 2025 Rv. 674949-01

Sez. T, Sentenza n. 5986 del 17/03/2026 (Rv. 677693-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *P.M. DI MAURO MICHELE.* (Conf.)

M. (SERENI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 24/06/2019

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie irrogate a società estinta - Intramissibilità ai soci - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Limiti - Abuso della personalità giuridica.

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 10 del d.lgs. n. 173 del 2024, l'intramissibilità ai soci delle sanzioni amministrative tributarie irrogate alla società estinta, discendente dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003) e dai principi di personalità e proporzionalità che le assistono, è rilevabile d'ufficio dal giudice, trattandosi di elemento conformativo della fattispecie astratta e non di fatto estintivo o impeditivo della pretesa sanzionatoria, dovendosi, peraltro escludere tale intramissibilità laddove difetti un'effettiva terzietà o l'alterità soggettiva tra ente e socio, per avere quest'ultimo posto in essere un abuso dello schermo della personalità giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/11/2024 num. 173 art. 10, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9094 del 2017 Rv. 646905-02

Massime precedenti Difformi: N. 21177 del 2024 Rv. 671877-01, N. 23341 del 2024 Rv. 672124-01

Sez. T, Ordinanza n. 6077 del 17/03/2026 (Rv. 678153-01)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M. CARDINO ALBERTO.* (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (DE RISO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 26/04/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Omissione della dichiarazione dei redditi da parte di professionista incaricato - Responsabilità del contribuente - Limiti - Prova della vigilanza sull'operato del professionista - Necessità.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di sanzioni per violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, qualora non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6930 del 2017 Rv. 643309-01

Sez. T, Ordinanza n. 6085 del 17/03/2026 (Rv. 678154-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 14/11/2024

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Distinti avvisi di accertamento per la medesima o per diverse imposte - Definizione agevolata - Specifica istanza per ciascun atto impositivo - Necessità - Fattispecie.

La definizione agevolata delle controversie tributarie, in caso di autonomi avvisi di accertamento emessi per la medesima o per distinte imposte (anche se scaturenti dal medesimo controllo o dalla medesima verifica fiscale), va chiesta in relazione a ciascun avviso, con esclusione di effetti estensivi di una specifica istanza rispetto alle altre. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto di estendere gli effetti dell'istanza di definizione agevolata, formulata dal contribuente in relazione a un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'imposta unica sulle scommesse, ai sensi dell'art. 1, comma 195, della l. n. 197 del 2022, anche all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. n. 220 del 2010, ai fini delle imposte sui redditi, per il quale nessuna specifica istanza era stata avanzata).

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 195 CORTE COST., Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15597 del 2025 Rv. 675087-01

Sez. T, Ordinanza n. 6208 del 17/03/2026 (Rv. 678155-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (DISTEFANO ANTONINO GUIDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 16/09/2022

178464 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE Società di capitali a ristretta base sociale - Estinzione - Responsabilità del socio per i debiti tributari - Presupposto - Percezione di utili extracontabili - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria.

In tema di responsabilità del socio per i debiti tributari di una società di capitali estinta, l'onere dell'Amministrazione finanziaria di provare la percezione di somme da parte del socio, quale presupposto per l'affermazione della sua responsabilità intra vires ai sensi degli artt. 2495 c.c.

SEZIONE TRIBUTARIA

e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, può essere assolto, nel caso di società a ristretta base partecipativa, anche in via presuntiva, mediante la dimostrazione dell'esistenza di utili extracontabili, che si presumono distribuiti ai soci nel medesimo periodo d'imposta, gravando sul socio l'onere di fornire la prova contraria, consistente nella dimostrazione che gli utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 4861 del 2024 Rv. 670408-01

Sez. T, Ordinanza n. 6319 del 17/03/2026 (Rv. 678156-01)

Presidente: HMELJAK TANIA. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

D. (RAFFADALE ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 06/06/2024

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione di atti impositivi mediante operatore postale privato - Periodo compreso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011 e la l. n. 124 del 2017 - Validità - Fondamento - Inesistenza - Esclusione.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di notificazioni a mezzo posta degli atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 1, Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 4, Decreto Legisl. 31/03/2011 num. 58, Legge 04/08/2017 num. 124 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15360 del 2020 Rv. 658427-01

Sez. T, Ordinanza n. 6441 del 18/03/2026 (Rv. 678157-01)

Presidente: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO.

V. (STASI ALESSANDRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 22/11/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Concorso di violazioni e continuazione - Avvisi contenenti irrogazioni di sanzioni della stessa indole - Impugnazione in distinti giudizi - Determinazione della sanzione complessiva - Competenza - Giudice dell'ultimo processo - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, in caso di giudizi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l'ultimo giudice è competente a rideterminare la "sanzione complessiva" fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 5648 del 2020 Rv. 657376-01

Sez. T, Ordinanza n. 6451 del 18/03/2026 (Rv. 678158-01)

Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: BRUNO FRANCESCO. Relatore: BRUNO FRANCESCO.

U. (GIORDANO VITTORIO) contro C. (CERE' DONATELLA)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 02/03/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Immobili strumentali - Riduzione d'imposta ex art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201 del 2011 - Presupposto - Conoscenza da parte dell'ente impositore - Sufficienza - Omessa dichiarazione da parte del contribuente - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di IMU per gli immobili strumentali, il diritto alla riduzione d'imposta prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, deve essere riconosciuto al contribuente anche in mancanza della specifica dichiarazione, qualora l'amministrazione abbia una conoscenza qualificata dei relativi presupposti applicativi, derivante dall'esercizio della propria attività istituzionale, non potendo, in tale ipotesi, essere imposto al contribuente un obbligo dichiarativo e probatorio avente a oggetto condizioni già note all'ente impositore. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva respinto la richiesta del contribuente di fruizione della riduzione dell'imposta senza esaminare l'allegata documentazione, asseritamente dimostrativa della precedente consapevolezza dell'ente impositore circa le caratteristiche degli immobili).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8280 del 2025 Rv. 674336-01

Sez. T, Sentenza n. 6610 del 19/03/2026 (in attesa del numero di rivista)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

C. (MICIELI GIUSEPPA) contro F. (CAPRA FERDINANDO)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 04/08/2023

078024 ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Art. 13 l.r. Sicilia n. 5 del 2014 - Natura programmatica e organizzatoria - Estinzione immediata dei consorzi preesistenti - esclusione - Fondamento.

La previsione dell'art. 13 della l.r. Sicilia n. 5 del 2014, che ridefinisce gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione, persegue un obiettivo programmatico e organizzativo, che non comporta l'immediata estinzione delle precedenti entità - non prevista dalla norma, né desumibile dalla costituzione di una nuova entità -, posto che la riunificazione è operazione che non postula, di per sé, l'immediata estinzione dell'ente accorpato, ma anzi richiede termini per l'approvazione dello statuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, con conseguente permanenza "in vita" dei precedenti consorzi sino al completamento del processo di unificazione.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 28/01/2014 num. 5 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 22104 del 2025 Rv. 675474-01

Sez. T, Ordinanza n. 6614 del 19/03/2026 (Rv. 678159-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

P. (RECCHIONI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 20/10/2020

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Donazione della nuda proprietà di quote di s.r.l. - Riserva all'usufruttuario del diritto di voto sugli utili - Esenzione dall'imposta ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Esclusione - Ragioni.

In tema di esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 vigente ratione temporis, la donazione della nuda proprietà di quote di società a responsabilità limitata, con riserva in capo all'usufruttuario del diritto di voto sugli utili, non realizza un trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., in quanto permane in capo all'usufruttuario il potere di incidere sulla volontà assembleare, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fruizione dell'agevolazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6077 del 2023 Rv. 667330-01, N. 6082 del 2023 Rv. 667091-01

Sez. T, Ordinanza n. 6638 del 20/03/2026 (Rv. 678648-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: TRINCI ALESSANDRO. Relatore: TRINCI ALESSANDRO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (NANNI STEFANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 02/12/2024

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione parziale - Differenze rispetto all'acquiescenza parziale all'avviso di accertamento - Conseguenze - Mancata accettazione dell'Amministrazione finanziaria - Ricorso all'autorità giudiziaria - Esclusione.

A differenza dell'acquiescenza parziale all'avviso di accertamento, che si sostanzia in un atto unilaterale del contribuente, l'accertamento con adesione parziale ha natura bilaterale, con la conseguenza che, in caso di mancata accettazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente non può ricorrere al giudice per ottenere una decisione sostitutiva del mancato consenso da parte di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 com. 4 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 26515 del 2022 Rv. 665764-01, N. 788 del 2025 Rv. 673699-01

Sez. T, **Ordinanza n. 6706 del 20/03/2026** (Rv. **678318-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

C. (SAPIENZA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 26/03/2024

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Sisma del 2002 - Riduzione d'imposta ex art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006 - Rimborso dell'eccedenza versata - Decadenza - Termine biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Decorrenza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina del sisma del 1990 - Esclusione.

All'istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, derivante dal disposto dell'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006 (che ha previsto, per i residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2002, la riduzione del 50% dell'imposta suddetta), si applica il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della medesima legge, senza che possa ravvisarsi alcuna ingiustificata disparità di trattamento, ai sensi dell'art. 3 Cost., rispetto alla disciplina del sisma del 1990.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1011 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36482 del 2023 Rv. 669888-01

Sez. T, **Ordinanza n. 6709 del 20/03/2026** (Rv. **678319-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

C. (PINTUS LILIANA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA, 03/06/2024

177506 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE Irpef - Indennità di mobilità - Non imponibilità ex art. 15, comma 1, l. n. 133 del 1999 - Ambito di applicazione.

In tema di agevolazioni tributarie, la non imponibilità ai fini IRPEF, prevista dall'art. 15, comma 1, della l. n. 133 del 1999, è circoscritta alla sola quota dell'indennità di mobilità reinvestita dal socio fondatore in una cooperativa di nuova costituzione e non si estende a quella conferita dal socio sovventore, a titolo di aumento del capitale, in una cooperativa già esistente.

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1999 num. 133 art. 15 com. 1

Sez. T, **Ordinanza n. 6720 del 20/03/2026** (Rv. **678320-01**)

SEZIONE TRIBUTARIA

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

V. (ACCARDO ORSOLA) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/02/2025

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Giudizio di legittimità - Ordinanza dichiarativa della litispendenza e cassazione senza rinvio della sentenza impugnata - Regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE In genere.

La pronuncia con la quale la Corte di cassazione dichiara la litispendenza e, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., cassa senza rinvio la sentenza impugnata non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., poiché chiude definitivamente la causa ravvisando un'ipotesi di improponibilità originaria della domanda che, identica ad altra afferente a un giudizio prioritariamente incardinato, non poteva essere avanzata in violazione del principio "ne bis in idem".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Sez. T, Ordinanza n. 6728 del 20/03/2026 (Rv. 678649-01)

Presidente: **SOCCHI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BRUNO FRANCESCO.** *Relatore:* **BRUNO FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 01/03/2024

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA Ricorso introduttivo - Notificazione - Violazione delle modalità di cui all'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, il ricorso introduttivo redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e notificato in copia per immagine, in violazione delle modalità di cui all'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente ma nullo, come tale sanabile ex art. 156, comma 3, c.p.c., ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione della controparte, dovendosi escludere un formalismo processuale sproporzionato rispetto alla tutela del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Difformi: N. 4815 del 2025 Rv. 674121-01

Massime precedenti Vedi: N. 585 del 2025 Rv. 673679-01, N. 4230 del 2026 Rv. 678044-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 6747 del 20/03/2026** (Rv. **678665-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **LIBRI MARGHERITA**. Relatore: **LIBRI MARGHERITA**.

B. (ISIDORI GIADA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Decreto ingiuntivo - Credito derivante da operazioni soggette ad IVA - Imposta in misura fissa - Applicabilità.

In tema di imposta di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme assoggettate ad IVA fruisce dell'applicazione dell'imposta in misura fissa, in base al principio dell'alternatività tra le due imposte, sancito dall'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 22855 del 2024 Rv. 672343-01

Sez. T, **Ordinanza n. 6759 del 20/03/2026** (Rv. **678321-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA**. Estensore: **TARTAGLIONE GIULIANO**. Relatore: **TARTAGLIONE GIULIANO**.

G. (NUTI FLAVIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 28/04/2017

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Previdenza complementare - Controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Rideterminazione dell'imposta sulla base della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 2007 - Esclusione.

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere.

All'amministrazione finanziaria non è consentito, in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, rideterminare l'imposta dovuta, già correttamente applicata dal sostituto d'imposta secondo i criteri vigenti per gli iscritti a forme di previdenza complementare anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulla base dell'interpretazione successivamente espressa dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 70/E del 2007, la quale, intervenendo dopo l'erogazione della prestazione pensionistica, ha indicato un'aliquota più elevata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST.

Sez. T, **Ordinanza n. 6763 del 20/03/2026** (Rv. **678322-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA**. Estensore: **TARTAGLIONE GIULIANO**. Relatore: **TARTAGLIONE GIULIANO**.

O. (PACIFICO GIANPAOLO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 26/02/2021

SEZIONE TRIBUTARIA

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVVENIENZE ATTIVE Reddito d'impresa - Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. - Debiti stralciati pari o inferiori alle perdite, agli interessi passivi e agli oneri assimilati - Sopravvenienza attiva tassabile - Esclusione.

In tema di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, T.U.I.R., non costituisce sopravvenienza attiva tassabile non solo l'eccedenza dei debiti stralciati per effetto della ristrutturazione prevista dall'art. 182-bis l.fall. (oggi art. 58 C.C.I.I.) rispetto alle perdite (di periodo e pregresse) calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi e agli oneri assimilati, ma anche - nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle suddette voci passive - l'intero importo dei debiti medesimi, dovendo questi ultimi ritenersi assorbiti, in tutto o in parte, nel monte delle perdite.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 23711 del 2024 Rv. 672129-01

Sez. T, Ordinanza n. 6782 del 20/03/2026 (Rv. 678309-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: ROMANO CARMELA. Relatore: ROMANO CARMELA.

B. (BORGHESI ALESSANDRO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 18/10/2024

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Gravi ed eccezionali ragioni - Ambito di applicazione - Espressa motivazione - Necessità - Illogicità o erroneità - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.

In tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione totale o parziale devono essere espressamente motivate e riferite a specifiche circostanze o aspetti della controversia, quali la condotta processuale della parte soccombente o l'incidenza di fattori esterni non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza; dette ragioni, inoltre, non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva compensato le spese del giudizio di ottemperanza, valorizzando la mancanza di un preventivo sollecito di pagamento, circostanza ritenuta estranea e neutra rispetto alla controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14036 del 2024 Rv. 671205-01

Sez. T, Ordinanza n. 6811 del 21/03/2026 (Rv. 678666-01)

Presidente: MACAGNO GIAN PAOLO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PELLICCIARI CLAUDIO)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 09/12/2016

SEZIONE TRIBUTARIA

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al REA - Obblighi dichiarativi - Facoltà di cui all'art. 35, comma 8, d.P.R. n. 633 del 1972 - Natura immediatamente precettiva - Sussistenza - Conseguenze - Norma sub-primaria di attuazione - Necessità - Esclusione.

La norma dell'art. 35, comma 8, del d.P.R. n. 633 del 1972 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 404 del 2001) - che attribuisce, ai soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al REA, la facoltà di assolvere agli obblighi dichiarativi fiscali presentando le relative dichiarazioni all'ufficio del registro delle imprese, con effetto altresì nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - era (ed è) autosufficiente ed immediatamente precettiva, senza che sia necessaria l'emanazione di alcuna non prevista norma sub-primaria di attuazione, non rilevando in contrario la prescrizione volta ad imporre all'ufficio del registro delle imprese di trasmettere i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e di rilasciare apposita certificazione, la quale dà per presupposta l'operatività di dotazioni telematiche da parte dei rispettivi apparati amministrativi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 all. 8 art. 35, DPR 05/10/2001 num. 404 art. 2 com. 1

Sez. T, Ordinanza n. 6968 del 23/03/2026 (Rv. 678650-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**. P.M. **PEPE STEFANO**. (Conf.)

L. (BARTONE GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 12/11/2020

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Sentenza di secondo grado - Duplice motivazione in rito e in merito - Impugnazione delle sole statuizioni di merito - Conseguenze - Inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per cassazione - Fondamento - Fattispecie.

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia rigettato l'appello con una doppia motivazione, involgente profili di inammissibilità e di merito, che non possa ritenersi in nessuna parte espressione di meri obiter dicta, sebbene debba escludersi che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato della potestas iudicandi, l'impugnazione delle sole parti afferenti al merito rende inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione, in quanto, essendo divenuta definitiva l'autonoma statuizione in rito non impugnata, non potrebbe comunque giungersi all'annullamento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una sentenza di secondo grado contenente, al contempo, statuizioni di inammissibilità dell'appello per un vizio della relativa notificazione e di rigetto nel merito dell'impugnazione, censurava unicamente queste ultime).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8449 del 2025 Rv. 674238-02, N. 10240 del 2025 Rv. 674289-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20107 del 2024 Rv. 671761-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Sentenza n. 6969 del 23/03/2026** (Rv. **678310-02**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PIEMONTE, 30/11/2023

178495 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE Imposte dirette - Beni pubblici in concessione - Contributi per il miglioramento o ampliamento degli stessi - Sopravvenienze attive ex art. 88, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Ammortamento - Criteri.

Ai fini delle imposte dirette, i contributi erogati al concessionario per sostenere la realizzazione di interventi di miglioramento o ampliamento di beni pubblici, destinati ad essere gratuitamente devoluti all'ente concedente alla scadenza del rapporto, non costituiscono sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, valendo piuttosto a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui si riferiscono, sicché il concessionario può dedurre a titolo di ammortamento soltanto il costo effettivamente rimasto a suo carico, al netto dei contributi percepiti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87

Massime precedenti Vedi: N. 21438 del 2021 Rv. 662081-01

Sez. T, **Sentenza n. 6969 del 23/03/2026** (Rv. **678310-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PIEMONTE, 30/11/2023

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Contributi pubblici - Imponibilità ai fini IVA - Incidenza sul corrispettivo di cessioni di beni o prestazioni di servizi - Necessità - Destinazione dei servizi ad una collettività indifferenziata - Esclusione.

Ai fini della determinazione della base imponibile IVA, i contributi pubblici erogati al soggetto che compie un'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi rilevano quale sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA, ove incidenti in termini di riduzione del corrispettivo dell'operazione suddetta, non essendo, peraltro, tale circostanza sufficiente a tal fine, nel caso in cui i servizi resi siano indirizzati ad una collettività indifferenziata (vale a dire a una generalità di potenziali fruitori non identificabili), ove la compensazione è determinata senza riguardo all'identità e al numero degli utenti del servizio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35154 del 2021 Rv. 663038-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 6996 del 24/03/2026** (Rv. **678323-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

S. (VENTIMIGLIA GIOVANNI ALDUINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETO, 09/05/2022

175008 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. Dipendenti civili della N.A.T.O. - Pensioni di invalidità erogate in Italia in costanza di rapporto di lavoro - Imponibilità - Esenzione ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 2083 del 1962 - Applicabilità - Esclusione.

178491 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE In genere.

In tema di IRPEF, le pensioni di invalidità erogate in Italia ai dipendenti civili della N.A.T.O., assunti con contratto di lavoro a statuto internazionale, sono soggette a imposizione anche se corrisposte in costanza del rapporto di lavoro, non trovando applicazione l'esenzione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962, in quanto disposizione speciale di stretta interpretazione, limitata agli stipendi e agli emolumenti percepiti in relazione all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

Riferimenti normativi: DPR 18/09/1962 num. 2083 art. 8 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 705 del 2019 Rv. 652185-01

Sez. T, **Ordinanza n. 7037 del 24/03/2026** (Rv. **678350-01**)

Presidente: **LUME FEDERICO**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (COGO GIAMPAOLO MARIA)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 16/05/2016

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono fiscale - Successiva controversia relativa all'applicazione della relativa normativa - Definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022 - Ammissibilità - Divieto di "condono di condono" - Esclusione - Fondamento.

Qualora, successivamente a un condono, insorga una seconda controversia (effettiva e non meramente apparente) concernente l'applicazione della relativa normativa - anche con riguardo alla presentazione di un'istanza di condono la cui idoneità sia stata contestata dall'Amministrazione finanziaria -, si è in presenza di una lite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022, che non incorre nel divieto di condono di condono, non trattandosi più della lite originaria, avente come oggetto l'imposizione in sé, ma di una nuova controversia con oggetto diverso, afferente al precedente condono e all'efficacia del comportamento del contribuente ai fini del relativo perfezionamento.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 186 CORTE COST., Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 197 CORTE COST., Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 200 CORTE COST., Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 202 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. H CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14993 del 2018 Rv. 648778-01, N. 20785 del 2005 Rv. 585344-01, N. 23786 del 2010 Rv. 615813-01, N. 8591 del 2006 Rv. 590972-01

Sez. T, Ordinanza n. 7092 del 25/03/2026 (Rv. 678295-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 08/02/2023

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Imposta di registro - Atti giudiziari - Verbale di conciliazione giudiziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, in base al combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso, sono soggetti a tassazione, quali atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, soltanto quelli che, definendo (anche parzialmente) il giudizio, sono concretamente idonei a incidere sulla situazione giuridica dei soggetti coinvolti, con la conseguenza che non vi rientra il verbale di conciliazione giudiziale in cui si dà atto dell'accordo raggiunto tra le parti in altra sede, poiché non costituisce provvedimento del giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esclusione della tassazione, quale atto giudiziario, del verbale nel quale il giudice aveva dichiarato l'estinzione di un giudizio ereditario, dando atto dell'accordo raggiunto dalle parti al di fuori del processo).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 4064 del 2026 Rv. 677868-01, N. 9400 del 2021 Rv. 661168-01

Sez. T, Ordinanza n. 7216 del 25/03/2026 (Rv. 678651-01)

Presidente: DE ROSA MARIA LUISA. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

S. (GALANTE GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 20/03/2017

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Reddito di impresa - Determinazione ai fini fiscali - Principio ex art. 9 d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Conseguenze.

La valutazione, a fini fiscali, delle diverse prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito d'impresa soggiace al principio - avente valore generale - stabilito dall'art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986, che impone il riferimento al normale valore di mercato per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi in considerazione dal contribuente, con la conseguenza che il Fisco può considerare "sottofatturate" le prestazioni eseguite dalla società nei confronti del socio, quando il relativo corrispettivo sia inferiore al suddetto valore.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 1232 del 2021 Rv. 660446-01, N. 29083 del 2025 Rv. 676888-01, N. 4410 del 2020 Rv. 656979-01

Sez. T, **Ordinanza n. 7273 del 26/03/2026** (Rv. **677648-02**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **DEL BENE ADRIANO**. Relatore: **DEL BENE ADRIANO**.

M. (D'AMELIO PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BASILICATA, 21/01/2025

113225 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Estinzione del debito tributario - Adempimento da parte di un coobbligato - Interesse ad agire - Insussistenza - Coobbligato dissenziente - Regresso - Necessità.

Il pagamento del debito tributario da parte di uno dei coobbligati in solido, estinguendo l'obbligazione tributaria con effetto liberatorio anche per gli altri, fa venir meno l'oggetto del contendere e determina la carenza di interesse ad agire in capo al coobbligato "dissenziente", che lo abbia impugnato sostenendo l'illegittimità della pretesa fiscale e chiedendo l'annullamento del tributo, il quale non può più far valere tali ragioni nel giudizio, ma solo in sede di regresso o di rivalsa nei confronti del coobbligato adempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28684 del 2024 Rv. 672698-01, N. 11051 del 2012 Rv. 623192-01

Sez. T, **Ordinanza n. 7273 del 26/03/2026** (Rv. **677648-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **DEL BENE ADRIANO**. Relatore: **DEL BENE ADRIANO**.

M. (D'AMELIO PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BASILICATA, 21/01/2025

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali - Sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei condebitori - Dichiarazione della cessazione della materia del contendere - Estensione al condebitore solidale rimasto estraneo - Verifica del giudice di merito - Necessità.

Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Conformi: N. 26909 del 2008 Rv. 605577-01

Sez. T, **Sentenza n. 7305 del 26/03/2026** (Rv. **678296-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Relatore: **SOCCI ANGELO MATTEO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

SEZIONE TRIBUTARIA

M. (CAMPAGNOLI EDORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 30/10/2017

279055 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - SOLIDARIETA' Ricorso tributario - Conferimento dell'incarico di assistenza tecnica in calce o a margine dello stesso - Imposta di bollo - Obbligazione solidale del difensore autore dell'autenticazione - Sussistenza - Fondamento.

Nel processo tributario, il difensore che ha autenticato la sottoscrizione dell'atto di conferimento dell'incarico posto in calce o a margine del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, è tenuto, in solido con il ricorrente, al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 22, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 642 del 1972, posto che "sottoscrive" l'atto di certificazione della firma del contribuente apposta in calce al conferimento suddetto; "riceve" tale ultimo atto, in quanto destinatario degli effetti giuridici connessi al trasferimento di poteri operato con il negozio procuratorio; infine, "enuncia" il predetto atto di conferimento nel ricorso, da lui stesso redatto e sottoscritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 642 art. 22 com. 1 lett. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6912 del 2013 Rv. 625529-01

Sez. T, Sentenza n. 7316 del 26/03/2026 (Rv. 678170-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. ZANNELLA GIANNA MARIA. (Diff.)

S. (SARCHIOLA MARINA) contro C. (D'AMARIO FERDINANDO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 19/03/2021

178372 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Riduzione della pretesa - Nuovo atto impositivo - Esclusione - Conseguenze - Rispetto del termine di decadenza - Necessità - Esclusione.

La modificazione in diminuzione dell'originario avviso di accertamento non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, e quindi, non costituendo atto nuovo ma solo revoca parziale di quello precedente, non deve rispettare il termine decadenziale di esercizio del potere impositivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quater, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quinquies

Massime precedenti Conformi: N. 11699 del 2016 Rv. 640043-01

Sez. T, Ordinanza n. 7356 del 26/03/2026 (Rv. 678297-01)

Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO.

C. (CICERO MATTEO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 27/06/2018

SEZIONE TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento emesso nei confronti di società di persone - Sentenza di annullamento passata in giudicato - Efficacia nei confronti dei soci - Sussistenza - Partecipazione degli stessi al giudizio - Rilevanza - Esclusione.

L'annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell'avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, avendo carattere pregiudiziale, spiega i suoi effetti anche in favore dei soci, anche se questi non abbiano partecipato al giudizio presupposto, ed è pertanto opponibile all'Amministrazione finanziaria, quale parte in causa nel processo con la società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4580 del 2018 Rv. 647212-01

Sez. T, Ordinanza n. 7360 del 26/03/2026 (Rv. 678298-02)

Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO.

P. (COGLIATI DEZZA ALICE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 13/09/2018

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Imposta sostitutiva - Rideterminazione del valore delle partecipazioni ex art. 5 l. n. 448 del 2001 - Pagamento della prima rata - Omesso versamento delle rate successive - Iscrizione a ruolo - Legittimità.

In tema di plusvalenze, l'opzione per l'imposizione sostitutiva ex art. 5 della l. n. 448 del 2001 è una scelta volontaria che non può essere revocata dal contribuente, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non tenga conto del valore rideterminato, non ha diritto al rimborso dell'imposta versata ed è tenuto, nell'ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti delle rate successive, mentre qualora abbia effettuato il pagamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso i versamenti delle successive, queste sono iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 1323 del 2019 Rv. 652315-01

Sez. T, Ordinanza n. 7360 del 26/03/2026 (Rv. 678298-01)

Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO.

P. (COGLIATI DEZZA ALICE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 13/09/2018

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA -

SEZIONE TRIBUTARIA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Imposta sostitutiva - Rideterminazione del valore delle partecipazioni ex art. 5 l. n. 448 del 2001 - Versamento della prima rata - Natura - Atto unilaterale dichiarativo - Revocabilità unilaterale - Esclusione.

In tema di imposta sostitutiva ex art. 5 della l. n. 448 del 2001, la scelta del contribuente di optare, anche mediante il solo versamento della prima rata, per la rideterminazione del valore delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà che, giunto a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria attraverso il pagamento, produce l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione e, in base ai principi generali di cui agli artt. 1324, 1334 e ss. c.c., non è revocabile per scelta unilaterale del contribuente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21049 del 2018 Rv. 650328-01

Sez. T, Ordinanza n. 7360 del 26/03/2026 (Rv. 678298-03)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

P. (COGLIATI DEZZA ALICE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 13/09/2018

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Imposta sostitutiva - Rideterminazione del valore delle partecipazioni - Successiva nuova rivalutazione - Valore inferiore a quello precedente - Rate già scadute della precedente rivalutazione - Obbligo di pagamento - Permanenza.

In tema di imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle partecipazioni, la successiva scelta del contribuente di procedere a una nuova rivalutazione non lo esonera dal pagamento delle rate, successive alla prima, già scadute e non versate in relazione alla precedente rivalutazione, anche quando il valore determinato con la nuova perizia risulti inferiore a quello già rideterminato, poiché lo scomputo dell'imposta già versata opera rispetto alla nuova imposta dovuta, ma non elide l'obbligo di corrispondere le rate della precedente procedura ormai scadute.

Riferimenti normativi: Legge 22/12/2001 num. 448 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 03/06/2008 num. 97, Legge 02/08/2008 num. 129

Massime precedenti Vedi: N. 9431 del 2019 Rv. 653646-01, N. 37583 del 2022 Rv. 666442-01

Sez. T, Ordinanza n. 7382 del 27/03/2026 (Rv. 678357-01)

Presidente: **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

T. (BETTI VITTORIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PERUGIA, 01/03/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Emissione - Termine dilatorio di 60 giorni

SEZIONE TRIBUTARIA

dal rilascio del verbale di chiusura della verifica - Contraddittorio endoprocedimentale - Osservazioni del contribuente - Valutazione da parte dell'Ufficio - Necessità - Motivazione rafforzata - Esclusione.

In tema di accertamento in ambito fiscale, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - che prevede un termine dilatorio di sessanta giorni tra la data di rilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica e l'emissione dell'avviso di accertamento, che l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare al fine di consentire al contribuente la formulazione di osservazioni e richieste - si limita a stabilire che le osservazioni del contribuente "devono essere valutate dall'Ufficio", ma non prevede uno specifico obbligo, a pena di nullità, di motivazione "rafforzata" dell'atto impositivo, estesa alla espressa confutazione delle suddette osservazioni e alle giustificazioni fornite dal contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21517 del 2023 Rv. 668515-01, N. 10872 del 2025 Rv. 674877-01, N. 23223 del 2022 Rv. 665293-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18184 del 2013 Rv. 627474-01

Sez. T, Ordinanza n. 7393 del 27/03/2026 (Rv. 678358-01)

Presidente: **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**
Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

F. (BUONGIORNO DANILO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 12/02/2021

279459 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE Ambito di applicazione - Operazioni connesse all'attività di impresa - Necessità - Atti occasionali di produzione o commercio - Esclusione - Onere della prova.

In tema di IVA, ai fini dell'imponibilità assumono rilievo soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzate dall'abitudine e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati ed occasionali di produzione o di commercio, la cui prova incombe sul contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3706 del 2010 Rv. 611695-01, N. 9461 del 2018 Rv. 647825-01

Sez. T, Ordinanza n. 7472 del 28/03/2026 (Rv. 678442-01)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.**

S. (GORGOGLIONE PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 11/01/2022

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Nullità della costituzione in giudizio - Notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine ex 325 c.p.c. - Nei confronti della parte - Necessità.

SEZIONE TRIBUTARIA

Nel caso in cui sia stata dichiarata la nullità della costituzione in giudizio di una parte, la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione deve essere effettuata direttamente nei confronti di quest'ultima e non del difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9436 del 2000 Rv. 538509-01

Sez. T, Ordinanza n. 7473 del 28/03/2026 (Rv. 678359-01)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**
O. (CAMBRIA GIOVANNI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 20/06/2022

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Processo tributario con pluralità di parti - Condanna alle spese nei confronti di una sola di esse - Impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'altra - Riforma della statuizione di condanna alle spese - Ammissibilità - Condizioni.

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere.

Nel caso in cui al processo di primo grado abbiano partecipato l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione e la condanna alle spese sia stata emessa nei soli confronti di quest'ultimo, la mancata impugnazione, da parte sua, della relativa statuizione non preclude al giudice di secondo grado di riformarla, in conseguenza di una valutazione di stretta connessione della stessa rispetto all'accoglimento dell'appello proposto dall'altra parte soccombente in prime cure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33412 del 2024 Rv. 673210-01

Sez. T, Ordinanza n. 7507 del 29/03/2026 (Rv. 678324-01)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

B. (CAPORALI CLAUDIA) contro S. (BARZANTI VERONICA)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 15/11/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Istanza di rimborso - Termine quinquennale di decadenza - Decorrenza - Passaggio in giudicato della sentenza che accerta la rendita catastale - Estensione del rimborso ad annualità anteriori - Esclusione - Limiti.

In tema di ICI, il termine quinquennale di decadenza per la richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la rendita catastale dell'immobile, quando il diritto alla restituzione trova titolo in tale pronuncia; ne consegue che il rimborso non può estendersi alle annualità anteriori a quelle oggetto della decisione giurisdizionale qualora, per esse, il contribuente non abbia presentato una distinta e tempestiva istanza di rimborso nei termini di legge, restando in tal caso definitivamente preclusa la ripetizione delle somme versate, in conseguenza della definitività della pretesa impositiva.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 164 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 12297 del 2017 Rv. 644414-01

Sez. T, Ordinanza n. 7565 del 29/03/2026 (Rv. 678360-01)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

E. (PAULETTI ENRICO) contro C.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 16/04/2021

177296 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE Processo tributario - Sospensione parziale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il giudizio tributario deve essere definito nella sua interezza, di modo che la sospensione del processo non può che essere integrale, ponendosi una sospensione parziale in contrasto con il disposto dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto implicante la decisione solo di alcune domande o di una parte della domanda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31439 del 2018 Rv. 651626-01

Sez. T, Sentenza n. 7617 del 30/03/2026 (Rv. 678311-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

B. (RIELLO VINCENZO) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. CASERTA, 14/03/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza in materia tributaria - Presupposto - Decorso del termine di novanta giorni - Costituzione in mora - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudizio di ottemperanza in materia tributaria, gli artt. 68, comma 2, e 69, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come risultanti dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, applicabili dal 10 giugno 2016) riconoscono al contribuente, in caso di mancata esecuzione della sentenza, la possibilità di chiedere l'ottemperanza ai sensi dell'art. 70 del medesimo decreto, decorso il termine di novanta giorni previsto per l'adempimento a carico dell'ente impositore, senza necessità di costituzione in mora del debitore, estendendosi al processo tributario il principio di cui all'art. 282 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69 com. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 12 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9094 del 2025 Rv. 674868-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, Ordinanza n. 7619 del 30/03/2026 (Rv. 678361-02)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

P. (MUCCARI PIERLUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 03/02/2021

279161 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA COMPLEMENTARE Imposta complementare - Utilizzo della procedura telematica di adempimento ex art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997 - Modalità di liquidazione e pagamento del tributo - Mutamento della natura fiscale - Esclusione.

In tema di imposta di registro, la riqualificazione giuridica dell'atto, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, non muta la qualificazione dell'imposta come complementare, non rilevando a tal fine l'utilizzo della procedura telematica di adempimento di cui all'art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, la cui osservanza incide esclusivamente sulle modalità di liquidazione e pagamento del tributo, ma non sulla natura dell'imposta richiesta.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 ter

Massime precedenti Vedi: N. 881 del 2019 Rv. 652194-01

Sez. T, Ordinanza n. 7619 del 30/03/2026 (Rv. 678361-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

P. (MUCCARI PIERLUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 03/02/2021

279161 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA COMPLEMENTARE Imposta di donazione - Disconoscimento di agevolazione - Liquidazione da parte dell'Ufficio - Responsabilità del notaio - Esclusione - Natura di imposta complementare.

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI In genere.

La liquidazione della imposta di donazione da parte dell'Ufficio, a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, non comporta la responsabilità del notaio rogante, atteso che l'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 limita quest'ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell'ipotesi suddetta, l'imposta va qualificata come complementare.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 13 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 ter

Massime precedenti Vedi: N. 24475 del 2025 Rv. 676527-01, N. 3456 del 2021 Rv. 660654-01

Sez. T, Ordinanza n. 7619 del 30/03/2026 (Rv. 678361-03)

SEZIONE TRIBUTARIA

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

P. (MUCCARI PIERLUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 03/02/2021

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Trasferimento di quote di società di persone - Esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346 del 1990 - Costituzione di un usufrutto sulla partecipazione - Condizioni - Fondamento.

In tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietario-socio a impegnarsi a proseguire l'attività d'impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, non potendosi imporre tale obbligo all'usufruttuario che, pur titolare di diritti patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7429 del 2021 Rv. 660823-01

Sez. T, Ordinanza n. 7630 del 30/03/2026 (Rv. 678440-01)

Presidente: **HMEJAK TANIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

F. (LOCONTE STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 11/06/2018

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Specificità dei motivi di impugnazione - Fondamento - Requisiti - Carenza - Invalidità ex art. 156, comma 2, c.p.c.

Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione discende dal principio generale secondo cui l'atto processuale è invalido quando sia privo degli elementi indispensabili al raggiungimento del suo scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.), sicché, negli atti di gravame a motivi tipizzati, la censura deve essere formulata in modo da rendere chiaramente individuabile la critica alla decisione impugnata, mediante la puntuale indicazione delle ragioni di dissenso e degli elementi idonei a giustificarne la richiesta di riforma, con conseguente invalidità del motivo che difetti di tali requisiti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31447 del 2024 Rv. 673166-01, N. 4741 del 2005 Rv. 581594-01, N. 9059 del 2025 Rv. 674606-01, N. 15517 del 2020 Rv. 658556-01

Sez. T, Ordinanza n. 7648 del 30/03/2026 (Rv. 678352-02)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

SEZIONE TRIBUTARIA

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 08/11/2023

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento dei redditi - Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Metodo induttivo ed analitico-induttivo - Costi inerenti alla attività di impresa e costi in via forfetaria - Cumulo - Esclusione - Fondamento.

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento del reddito, qualora l'amministrazione finanziaria, pur potendo procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con metodo induttivo puro, abbia effettuato l'accertamento con metodo analitico-induttivo e, in tale contesto, abbia riconosciuto i costi di cui il contribuente abbia dimostrato l'inerenza all'attività d'impresa, un'ulteriore deduzione di costi in via forfetaria, a fronte dell'unicità dell'accertamento del complessivo reddito d'impresa, si risolverebbe, in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, in un'illegittima duplicazione degli oneri deducibili.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16168 del 2025 Rv. 675182-01

Sez. T, Ordinanza n. 7648 del 30/03/2026 (Rv. 678352-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 08/11/2023

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento dei redditi - Metodo analitico-induttivo - Interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presunzione legale di ricavi non contabilizzati e occulti - Contenuto - Prelevamenti e anche versamenti bancari non giustificati - Prova presuntiva contraria a carico del contribuente - Incidenza costi produzione - Detrazione - Necessità.

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento dei redditi con metodo analitico-induttivo, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente non solo da prelevamenti, ma anche da versamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può opporre prova presuntiva contraria, anche eccependo un'incidenza percentuale forfetaria dei costi di produzione, che devono pertanto essere detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1423 del 2026 Rv. 677142-01

Sez. T, Sentenza n. 7670 del 30/03/2026 (Rv. 678312-01)

SEZIONE TRIBUTARIA

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

P. (NAPOLITANO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 19/06/2024

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Proventi derivanti da illecito civile, penale o amministrativo - Imponibilità ex art. 14, comma 4, l. n. 537 del 1993 - Applicabilità a soggetti diversi dalle persone fisiche - Fondamento.

I proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo sono soggetti a imposizione ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, applicabile non solo alle persone fisiche ma anche ai soggetti diversi, incluse le società, trovando fondamento nel principio generale di tassabilità dei redditi per il solo fatto della loro esistenza, a prescindere dalla liceità della fonte e dalla classificabilità nelle categorie reddituali di cui all'art. 6 T.U.I.R., e nel principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 26440 del 2018 Rv. 651402-01

Sez. T, Sentenza n. 7670 del 30/03/2026 (Rv. 678312-02)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

P. (NAPOLITANO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 19/06/2024

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. - "Riforma Cartabia" ex d.lgs. n. 149 del 2022 - Modalità di proposizione - Deposito - Sufficienza - Conseguenze.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale - che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso - dev'essere soltanto depositato e non anche notificato, con la conseguenza che l'adempimento rilevante per non incorrere nella decadenza è il deposito suddetto e non la sua notificazione, non più richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. G

Massime precedenti Vedi: N. 8678 del 2025 Rv. 674242-01

Sez. T, Sentenza n. 7690 del 30/03/2026 (Rv. 678313-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (VILLANI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 21/08/2023

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Regime di non

SEZIONE TRIBUTARIA

imponibilità IVA ex art. 8-bis, lett. e), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Periodo anteriore all'introduzione della lettera e-bis) alla suddetta disposizione - Estensione a qualsivoglia fornitura di beni e servizi per l'armamento e la navigazione delle navi - Fondamento - Interpretazione unionalmente orientata.

In virtù di un'interpretazione unionalmente orientata dell'art. 8-bis, lett. e), del d.P.R. n. 633 del 1972, il regime di non imponibilità IVA, contemplato dalla suddetta disposizione, si estende a qualsivoglia fornitura di beni e prestazione di servizi necessarie per l'armamento e per la navigazione delle navi che svolgono attività economiche in alto mare, anche prima dell'introduzione (a far data dal 17 gennaio 2012) della lettera e-bis), ad opera dell'art. 8 della l. n. 217 del 2011.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis lett. E CORTE COST., Legge 15/12/2011 num. 217 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 7533 del 2021 Rv. 660779-01, N. 25201 del 2009 Rv. 610893-01

Sez. T, Ordinanza n. 7779 del 31/03/2026 (Rv. 678325-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

P. (ANTONINI DIEGO) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 24/04/2024

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Autotutela tributaria - Esenzione d'imposta per determinate annualità - Estensione ad annualità diverse - Presunzione di sussistenza dei relativi presupposti - Esclusione - Condizioni.

In tema di autotutela tributaria, il riconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'esenzione d'imposta per determinate annualità non è estensibile ad annualità diverse, né costituisce presunzione della sussistenza dei relativi presupposti, qualora questi attengano a fatti di natura variabile nel tempo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 art. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quater, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quinquies

Massime precedenti Vedi: N. 7033 del 2018 Rv. 647491-01

Sez. T, Ordinanza n. 7786 del 31/03/2026 (Rv. 678353-01)

Presidente: SUCCIO ROBERTO. Estensore: GRASSO GIANLUCA. Relatore: GRASSO GIANLUCA.

L. (PREZIOSI CLAUDIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 11/01/2016

043009 COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA Morte del comodante - Obblighi degli eredi - Risoluzione automatica del rapporto - Esclusione - Fattispecie.

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori.

SEZIONE TRIBUTARIA

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della ricorrenza del requisito della prevalenza, di cui all'art. 32, lett. c) d.P.R. n. 917 del 1986, necessario per la riconducibilità dei proventi al reddito agrario anziché a quello di impresa ordinaria, aveva escluso dal quantitativo di uve proprie del contribuente quelle ricavate dal fondo detenuto in base al contratto di comodato, ritenendolo erroneamente cessato con la morte del comodante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 1811, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56

Massime precedenti Conformi: N. 25887 del 2018 Rv. 650778-01

Massime precedenti Vedi: N. 7447 del 2022 Rv. 664130-01

Sez. T, Ordinanza n. 7835 del 31/03/2026 (Rv. 678326-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 21/03/2024

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE IVA - Accertamento a tavolino - Contraddittorio - Momento di svolgimento - Conclusione della fase istruttoria - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamenti IVA cd. "a tavolino", alla stregua di un'interpretazione conforme all'art. 41 CDFUE, l'Amministrazione finanziaria non è vincolata ad instaurare il contraddittorio con il contribuente alla conclusione della fase istruttoria, potendo attivarlo, secondo i principi di collaborazione e buona fede, anche prima della relativa conclusione, atteso che il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi confliggenti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 13851 del 2025 Rv. 675072-01

Sez. T, Ordinanza n. 7841 del 31/03/2026 (Rv. 678441-01)

Presidente: CRUCITI ROBERTA. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

S. (ARMANI SAVERIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 04/09/2017

159442 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - BILANCIO FINALE E PIANO DI RIPARTO - IMPUGNAZIONI Art. 29 d.P.R. n. 581 del 1995 - Società di persone - Cancellazione a seguito di omessa regolarizzazione - Estinzione - Esclusione - Estensione del principio alle società di fatto - Conseguenze.

In virtù dell'art. 29 del d.P.R. n. 581 del 1995 - secondo cui le società costituite con atto registrato, già iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore del regolamento restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione, e comunque non oltre il 26 gennaio 1997 -, la cancellazione conseguente alla

SEZIONE TRIBUTARIA

mancata regolarizzazione non determina l'estinzione della società di persone ma la permanenza della stessa in stato di irregolarità, atteso che tale cancellazione non è equiparabile a quella dal registro delle imprese, produttiva dell'estinzione dell'ente; il medesimo principio si applica all'ipotesi del mancato transito dal registro delle ditte al registro delle imprese di una società di fatto, con la conseguenza che quest'ultima non si estingue ma mantiene la sua natura irregolare, con applicazione della normativa sulla società semplice.

Riferimenti normativi: DPR 07/12/1995 num. 581 art. 29, Cod. Civ. art. 2188

Massime precedenti Vedi: N. 1439 del 1948 Rv. 882636-01, N. 569 del 1963 Rv. 260759-01

Sez. T, Sentenza n. 7899 del 31/03/2026 (Rv. 678363-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

B. (VALLEFUOCO VALERIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 28/02/2023

024046 ATTI AMMINISTRATIVI - INTERNI - CIRCOLARI E ISTRUZIONI MINISTERIALI Tutela dell'affidamento del contribuente - Presupposti - Accettazione pluriennale di dichiarazioni non conformi alla legge - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

In tema di IVA, la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente - che costituisce principio fondamentale dell'Unione Europea - presuppone che l'Amministrazione abbia fatto sorgere fondate aspettative basate su precise assicurazioni dalla stessa fornite, non rilevando a tal fine la semplice accettazione, anche per diversi anni, di dichiarazioni non conformi alla legge . (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al criterio utilizzato dalla società contribuente per la determinazione dell'IVA detraibile in relazione all'esercizio promiscuo dell'attività bancaria propriamente detta e dell'attività di leasing, aveva escluso la configurabilità di un legittimo affidamento in relazione al contenuto di una risposta, resa dall'Amministrazione al di fuori di un formale interpello, nonché al pluriennale riconoscimento, in favore della società, dei rimborsi nell'esatto ammontare richiesto, in assenza di qualsivoglia contestazione circa il criterio suddetto).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1270 del 2025 Rv. 673576-01, N. 20819 del 2020 Rv. 658996-02

Sez. T, Ordinanza n. 7953 del 31/03/2026 (Rv. 678327-01)

Presidente: **LENOCI VALENTINO**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**.

B. (IODICE CARMINA) contro D. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 15/11/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi "armonizzati" - Necessità - Tributi "non armonizzati" - Condizioni - Specifica previsione di legge - Accertamento sintetico relativo ad anni di imposta anteriori al 2009 - Esclusione.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata, con riferimenti ai tributi "armonizzati", da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto; con riguardo, invece, ai tributi "non armonizzati", in difetto di una previsione generale analoga a quella di derivazione unionale nell'ordinamento nazionale, detto obbligo sussiste solo ove sia espressamente previsto dalla legge, come avviene per l'accertamento sintetico ex art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010), applicabile, tuttavia, solo dal periodo d'imposta 2009, con la conseguenza che gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22 com. 1, Legge del 2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 11283 del 2016 Rv. 639865-01

Sez. T, Ordinanza n. 7955 del 31/03/2026 (Rv. 678328-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LIBRI MARGHERITA. Relatore: LIBRI MARGHERITA.

C. (MUSTO FLAVIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 26/02/2024

153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE Imposta di registro relativa a sentenza penale - Riscossione - Avviso di liquidazione ex art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986 - Necessità - Fondamento.

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.

Ai fini del recupero dell'imposta di registro relativa a una sentenza penale, la cartella di pagamento dev'essere preceduta - a pena di nullità - dalla notifica dell'avviso di liquidazione di cui all'art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, il quale detta una disciplina speciale rispetto a quella del T.U. spese, secondo cui, invece, non è necessaria la notificazione dell'invito di pagamento anteriormente all'atto di recupero del credito avente ad oggetto le spese di giustizia.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

Massime precedenti Vedi: N. 2973 del 2024 Rv. 669858-01, N. 21178 del 2017 Rv. 645484-01

Sez. T, Ordinanza n. 8031 del 01/04/2026 (Rv. 678329-01)

Presidente: ANGARANO ROSANNA. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO.

F. (GRASSO GOFFREDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 19/11/2020

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Accesso presso locali adibiti anche ad abitazione - Mancanza di autorizzazione ex art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Utilizzabilità della

SEZIONE TRIBUTARIA

documentazione - Esclusione - Fondamento - Consenso e consegna spontanea da parte del contribuente - Rilevanza - Esclusione.

In tema di accertamenti tributari, l'accesso presso locali promiscuamente adibiti ad abitazione e all'esercizio dell'attività imprenditoriale, effettuato in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, comporta l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in ragione della tutela dell'inviolabilità del domicilio garantita dall'art. 14 Cost., senza che possano assumere rilievo il consenso prestato dal contribuente all'accesso o la spontanea consegna della documentazione richiesta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Costituzione art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 13711 del 2018 Rv. 648693-01

Sez. T, Ordinanza n. 8113 del 01/04/2026 (Rv. 678354-01)

Presidente: SUCCIO ROBERTO. Estensore: BROGI RAFFAELLA. Relatore: BROGI RAFFAELLA.

A. (LA ROCCA ADRIANA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 16/07/2019

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avvisi di accertamento separati - Medesima annualità - Pretese impositive distinte - Accertamento integrativo ai sensi dell'art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione.

In tema di IVA, nel caso in cui, per la medesima annualità, vengano notificati due diversi avvisi di accertamento, quello notificato per secondo non costituisce accertamento integrativo, ex art. 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, ove abbia ad oggetto distinte pretese impositive, sicché non è necessario che ricorra il requisito, prescritto dalla suddetta norma a pena di nullità, della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, specificamente indicati in motivazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27565 del 2018 Rv. 651069-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30051 del 2024 Rv. 672746-02

Sez. T, Ordinanza n. 8114 del 01/04/2026 (Rv. 678362-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: LIBRI MARGHERITA. Relatore: LIBRI MARGHERITA.

S. (DE GIROLAMO DAVIDE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 11/04/2023

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento catastale - Immobili categoria E - Presupposti - Incompatibilità con destinazione commerciale o industriale - Rilevanza del criterio di economicità.

In tema di classamento catastale, l'inquadramento di un immobile nella categoria E, anziché nella categoria D, presuppone una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderlo sostanzialmente incommerciabile ed estraneo a logiche di scambio

SEZIONE TRIBUTARIA

e di produzione industriale, stante l'incompatibilità tra detta classificazione e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, sicché, ai fini del corretto censimento, assume rilievo decisivo l'accertamento della sussistenza, nella gestione del cespite, di oggettivi caratteri di economicità, intesa quale perseguimento del lucro oggettivo, ossia quale tendenziale proporzionalità tra costi e ricavi idonea a garantire la remunerazione dei fattori produttivi.

Riferimenti normativi: DPR 23/03/1998 num. 138 art. 8 com. 2, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27544 del 2024 Rv. 672730-01, N. 23380 del 2022 Rv. 665295-01

Sez. T, Ordinanza n. 8129 del 01/04/2026 (Rv. 678443-01)

Presidente: SUCCIO ROBERTO. Estensore: BROGI RAFFAELLA. Relatore: BROGI RAFFAELLA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (GROSSI GIAN LUCA)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 31/05/2016

279418 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IVA - Triangolazioni unionali improprie - Prima cessione - Applicabilità imposta - Esclusione - Seconda cessione - Importazione - Sussistenza - Conseguenze.

In materia di IVA, salvo che l'Amministrazione finanziaria contesti il ricorrere di un'ipotesi di elusione o di abuso del diritto, in caso di triangolazioni unionali improprie - nelle quali un operatore avente sede fuori dall'Unione europea cede beni a un operatore avente sede in uno Stato membro, che li cede a sua volta ad un soggetto stabilito in altro Stato membro, con presentazione dei beni alla dogana nel territorio di quest'ultimo - la prima cessione va considerata fuori campo IVA, in quanto priva del requisito della territorialità, non essendo i beni entrati nel paese in cui risiede il primo cessionario, mentre solo la seconda cessione integra un'importazione rendendo, così, esigibile il pagamento dell'imposta e corretta la sua detrazione da parte del secondo cessionario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 28/11/2006 num. 112

Massime precedenti Vedi: N. 12263 del 1992 Rv. 479549-01, N. 25891 del 2023 Rv. 669040-01

Sez. T, Ordinanza n. 8175 del 02/04/2026 (Rv. 678314-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 08/10/2015

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Avviso di accertamento nei confronti di società di persone - Impugnazione - Mancata evocazione in giudizio dei soci - Definitività a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto - Ruolo formatosi nei confronti della società - Riferibilità al socio quale coobbligato in via sussidiaria - Conseguenze - Notifica della

SEZIONE TRIBUTARIA

cartella ex art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione - Ammissibilità - Vizi denunciabili - Fondamento.

Allorquando l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone sia divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della relativa impugnazione - emessa a seguito di giudizio nel quale non siano stati evocati altresì i soci -, il ruolo formatosi nei confronti della società debitrice è riferibile anche ai soci, quali obbligati in via sussidiaria, ai quali dunque è legittimamente notificata la relativa cartella ai sensi dell'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1972, che essi possono impugnare, lamentando l'inesistenza originaria o sopravvenuta non solo del titolo formatosi nei confronti della società ma anche del sottostante credito, in funzione recuperatoria della tutela non potuta esercitare avverso l'avviso di accertamento per violazione del litisconsorzio necessario nel relativo giudizio di impugnazione.

Riferimenti normativi: DPR del 1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28709 del 2020 Rv. 659872-01

Sez. T, Ordinanza n. 8177 del 02/04/2026 (Rv. 678365-01)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

C. (MASCHERONI MARCO) contro F. (CARMINI STEFANO)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 21/01/2025

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione delle attività processuali ex art. 10 del d.l. n. 9 del 2020 - Applicabilità al processo tributario.

In tema di misure preordinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione delle attività processuali, prevista dall'art. 10 del d.l. n. 9 del 2020 (vigente ratione temporis) per i procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari compresi nella cd. "prima zona rossa", opera anche nel processo tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2020 num. 9 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32015 del 2024 Rv. 672932-01

Sez. T, Ordinanza n. 8180 del 02/04/2026 (Rv. 678384-01)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

C. (BUIZZA PIERANNA) contro B. (RANA MAURANGELO)

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 25/02/2025

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Provvedimento di attribuzione della rendita catastale a terreno adibito a cava - Vincolatività nei confronti dell'ente impositore - Conseguenze.

Il provvedimento di attribuzione della rendita a un terreno adibito a cava (che dev'essere accatastato nella categoria D/1), una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore, tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell'avviso di

SEZIONE TRIBUTARIA

accertamento dell'ICI emesso dal Comune, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, ove non le abbia veicolate in una distinta causa, pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell'ICI.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 741 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 745 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 746 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 4, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 5, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 10, DM Finanze 02/01/1998 art. 2 com. 1, DM Finanze 02/01/1998 art. 2 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1404 del 2022 Rv. 663655-01

Sez. T, Sentenza n. 8204 del 02/04/2026 (Rv. 678385-01)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **SERRELLI SABRINA.** *Relatore:* **SERRELLI SABRINA.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PUOTI GIOVANNI)

Dichiara estinto il processo, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 21/11/2016

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., l. n. 197 del 2022 - Ambito di applicazione - Atti di riscossione - Inclusione - Fondamento.

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la disciplina di cui all'art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022, riferendosi alle "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria", senza limitazione agli atti impositivi, si applica anche alle liti aventi ad oggetto atti meramente riscossivi, quali le cartelle di pagamento, non essendo consentita un'interpretazione restrittiva che ne riduca l'ambito applicativo in assenza di un espresso fondamento normativo.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 186 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18298 del 2021 Rv. 661547-01

Sez. T, Ordinanza n. 8236 del 02/04/2026 (Rv. 678364-01)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

C. (PADOVANI FRANCESCO) contro N. (FLORIMO ARTURO)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 04/06/2024

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Esenzione per l'abitazione principale - Presupposti - Locazione parziale dell'immobile - Compatibilità - Limiti.

In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, razione temporis vigente) per l'abitazione principale - intesa, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 209 del 2022, quale immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente - non è esclusa dalla locazione parziale dell'unità immobiliare, ove il possessore continui a mantenervi la residenza anagrafica e la dimora abituale, salve le ipotesi speciali in cui la legge esclude espressamente il beneficio dell'esenzione in ragione della locazione dell'immobile a terzi.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Vedi: N. 10394 del 2025 Rv. 674950-01, N. 33877 del 2025 Rv. 677365-01

Sez. T, Ordinanza n. 8267 del 02/04/2026 (Rv. 678386-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

L. (LUCCHESI PIER PAOLO) contro A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO, 12/01/2024

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie - Registro "Vies" - Iscrizione - Presupposti.

In tema di IVA, l'archivio VIES (VAT Information Exchange System), quale sistema elettronico di scambio di dati volto a garantire la qualità e l'affidabilità delle informazioni relative ai soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie e a contrastare le frodi, è disciplinato da un regime di derivazione unionale, fondato su procedure di verifica dei dati basate sulla valutazione del rischio, con la conseguenza che, a seguito delle modifiche all'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, da parte dell'art. 27 del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010), l'inserimento nel predetto archivio e il mantenimento dell'autorizzazione suddetta sono subordinati alla sussistenza di presupposti non soltanto formali ma anche sostanziali, accertati attraverso verifiche preliminari, controlli approfonditi e successivi controlli periodici, finalizzati alla verifica di situazioni di pericolosità fiscale rilevanti ai fini della revoca.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 27, Legge 30/06/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 30696 del 2021 Rv. 662717-01, N. 10006 del 2018 Rv. 648067-01

Sez. T, Ordinanza n. 8301 del 02/04/2026 (Rv. 678387-01)

Presidente: CANDIA UGO. Estensore: ROMANO CARMELA. Relatore: ROMANO CARMELA.

A. (CARILE FRANCO) contro M. (NAPOLEONI ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 22/06/2018

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tariffa di igiene ambientale (TIA) - Legittimazione impositiva - Esclusiva spettanza al Comune - Attività di gestione e recupero del tributo - Spettanza all'affidatario del servizio.

In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), l'attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al Comune, che determina l'an e il quantum della tariffa, mentre al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l'attività di gestione e di recupero del tributo, in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 8, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 9, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 13, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 17491 del 2017 Rv. 644908-01

Sez. T, **Ordinanza n. 8344 del 03/04/2026** (Rv. **678125-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **BROGI RAFFAELLA**. Relatore: **BROGI RAFFAELLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (BERRUTI GIULIANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 30/12/2019

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Accise - Furto di merce in deposito autorizzato - Caso fortuito o forza maggiore - Esclusione - Conseguenze.

In tema di accise, il furto della merce sottoposta a custodia temporanea in un deposito autorizzato non ne determina la definitiva inutilizzabilità e non può, pertanto, integrare, alla luce dell'interpretazione conforme all'art. 14, par. 1, Dir. 92/12/CEE, un'ipotesi di perdita derivante da caso fortuito o forza maggiore rilevante ai fini dell'abbuono previsto nell'art. 4, comma 1, TUA, vigente ratione temporis, comportando, piuttosto, lo svincolo irregolare della merce dal regime sospensivo e la sua conseguente immissione in consumo, che rende esigibile il pagamento dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 2 TUA.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 25/02/1992 num. 12, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 4, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 7, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 59, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 472 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6949 del 2022 Rv. 664095-01

Sez. T, **Ordinanza n. 8394 del 03/04/2026** (Rv. **678104-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA**. Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**.

T. (FERRARIO ELISABETTA) contro E.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 26/11/2019

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Beni facenti parte di un fondo patrimoniale - Ammissibilità - Onere della prova del contribuente

154099 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché, a fronte di un debito di natura tributaria di società di persone, sorto nell'esercizio dell'impresa di quest'ultima, della quale il contribuente, in quanto socio, sia ritenuto condebitore solidale ex art. 2291 c.c., grava su quest'ultimo l'onere di provare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche, pure avvalendosi di presunzioni semplici, che il debito tributario sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia – dimostrando il fatto generatore dell'obbligazione e la relazione tra

SEZIONE TRIBUTARIA

questa e i bisogni familiari e la destinazione del maggior reddito societario conseguito all'evasione a scopi voluttuari ad essi estranei – e che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Cod. Civ. art. 169, Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291

Massime precedenti Vedi: N. 10166 del 2020 Rv. 657724-01

Sez. T, Ordinanza n. 8414 del 03/04/2026 (Rv. 678240-01)

Presidente: HMELJAK TANIA. Estensore: GRASSO GIANLUCA. Relatore: GRASSO GIANLUCA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 18/11/2021

154099 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - IN GENERE Obbligazione tributaria di società in nome collettivo - Riscossione nei confronti del socio illimitatamente responsabile - Modalità - Lesione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.

In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione coattiva di un debito tributario, accertato nei confronti di una società in nome collettivo, mediante la notificazione di un avviso di mora ad uno dei soci illimitatamente responsabili, ancorché lo stesso sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, senza che ne consegua una lesione del suo diritto di difesa in quanto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, il socio destinatario della notificazione può impugnare, unitamente all'avviso di mora, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25765 del 2014 Rv. 633903-01

Sez. T, Ordinanza n. 8431 del 03/04/2026 (Rv. 678121-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 25/10/2016

140001 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Provvedimento collegiale dichiarativo della cessata materia del contendere - Natura giuridica di sentenza - Sussistenza - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, il provvedimento collegiale, emesso ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, con il quale viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha natura di sentenza, al di là della qualificazione data al medesimo dall'estensore, dovendosi avere riguardo non già alla forma adottata, ma al contenuto sostanziale del provvedimento medesimo

SEZIONE TRIBUTARIA

e all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sia per il suo indubbio carattere decisorio, sia perché emesso dal collegio, non rilevando in senso contrario che sia firmata dal solo presidente del collegio, quando sia anche relatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6550 del 2008 Rv. 602287-01

Massime precedenti Vedi: N. 16446 del 2024 Rv. 671544-01, N. 13588 del 2007 Rv. 601238-01

Sez. T, Ordinanza n. 8458 del 04/04/2026 (Rv. 678105-01)

Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (MUSCIA ANTONIO EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 12/07/2024

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 - Notifica o comunicazione a mezzo PEC - Consegna a mani proprie - Equiparabilità - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, la notificazione o comunicazione a mezzo PEC, effettuata all'indirizzo della parte, non è equiparabile alla consegna in mani proprie, che l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva, in quanto la prima, a differenza della seconda, prescinde da un effettivo coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell'atto, essendo sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, in applicazione della regola di cui all'art. 149 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9165 del 2023 Rv. 667381-01, N. 26416 del 2023 Rv. 668899-02, N. 34450 del 2022 Rv. 666397-01, N. 29670 del 2024 Rv. 672896-01

Sez. T, Ordinanza n. 8461 del 04/04/2026 (Rv. 678106-01)

Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

T. (TOTO FABIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 27/06/2024

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella - Contenuto - Responsabile del procedimento - Indicazione della funzione apicale - Necessità - Nullità ex art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di cartelle di pagamento, l'indicazione del responsabile del procedimento prevista a pena di nullità per quelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1°

SEZIONE TRIBUTARIA

giugno 2008 dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008, deve intendersi riferita alla persona responsabile del procedimento, a prescindere dalla funzione apicale o meno dalla stessa effettivamente esercitata, essendo tale indicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva affermato che, pur in difetto di designazione contenuta nella cartella, il responsabile del procedimento andasse individuato nel preposto all'unità organizzativa da cui l'atto promana).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 8 com. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29652 del 2019 Rv. 655747-01

Massime precedenti Vedi: N. 12687 del 2019 Rv. 654055-01

Sez. T, **Ordinanza n. 8467 del 04/04/2026** (Rv. **678107-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** Estensore: **TARTAGLIONE GIULIANO.** Relatore: **TARTAGLIONE GIULIANO.**

T. (MAVIGLIA BRUNO) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 05/01/2024

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella di pagamento - Diversità tra il procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento ed il procedimento di iscrizione a ruolo - Indicazioni a pena di nullità ex art. 36, comma 4 ter del d.l. n. 248 del 2007.

In tema di invalidità della cartella di pagamento, stante la diversità tra il procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento ed il procedimento di iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento, notificata in data successiva al 1° giugno 2008, deve contenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36, comma 4 ter, del d.l. 248 del 2007, convertito nella l. 31 del 2008, nella versione applicabile *ratione temporis*, l'indicazione del nominativo sia del responsabile del procedimento di emissione e notificazione dell'atto sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29652 del 2019 Rv. 655747-01

Sez. T, **Sentenza n. 8487 del 05/04/2026** (Rv. **678108-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Estensore: **GORI PIERPAOLO.** Relatore: **GORI PIERPAOLO.** P.M. **PEPE STEFANO.** (Diff.)

D. (SEPIO GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 25/10/2018

279314 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA -

SEZIONE TRIBUTARIA

DILAZIONE DEL PAGAMENTO - GARANZIE Comunicazione di debito solidale ex art.60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Interpretazione della Corte di giustizia UE - Operazione soggettivamente inesistente - Cessioni di beni inclusi nel D.M. 22 dicembre 2005 - Poteri dell'Amministrazione finanziaria.

In tema di comunicazione di debito solidale di cui all'art.60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, tenuto conto anche dell'interpretazione della Corte di giustizia UE, qualora l'operazione di evasione fiscale, contestata come soggettivamente inesistente, abbia ad oggetto cessioni di beni inclusi nel d.m. 22 dicembre 2005, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere tanto al recupero per l'omesso versamento IVA nei confronti del cedente, quanto al disconoscimento della detrazione del tributo da parte del cessionario, ove ne sussistano i presupposti, e all'applicazione della solidarietà d'imposta nei confronti del cessionario per l'imposta non versata dal cedente, trattandosi di rapporti obbligatori su piani distinti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 205, DM min. EFI 22/12/2005

Massime precedenti Vedi: N. 26340 del 2025 Rv. 676518-01, N. 2853 del 2019 Rv. 652374-01

Sez. T, **Sentenza n. 8522 del 06/04/2026** (Rv. **678241-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **TARTAGLIONE GIULIANO.** Relatore: **TARTAGLIONE GIULIANO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Parz. Diff.)

M. (LOMBARDI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO, 01/03/2021

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato - Opponibilità - Condizioni - Identità soggettiva - Società fusa per incorporazione - Estensione.

In tema di efficacia soggettiva del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., la sentenza resa nei confronti della società incorporante, all'esito di un giudizio iniziato dalla società incorporata, che prima di proporre la domanda aveva a sua volta incorporato altra società, fa stato nel diverso giudizio iniziato dalla società incorporata e proseguito dalla incorporante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4803 del 2026 Rv. 677057-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864-01

Sez. T, **Ordinanza n. 8538 del 06/04/2026** (Rv. **678242-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** Estensore: **SERRELLI SABRINA.** Relatore: **SERRELLI SABRINA.**

N. (GIAMPAOLO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 18/06/2018

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Prelevamenti sui conti correnti superiori a 1.000 euro - "Ius superveniens" - Natura sostanziale - Conseguenze - Applicabilità agli accertamenti in corso - Esclusione.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di accertamento dei redditi mediante indagini bancarie, la modifica del meccanismo di onere della prova recata dall'art. 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, in seno all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - secondo cui, ai fini della determinazione del maggior reddito, gli Uffici finanziari possono legittimamente utilizzare, come elementi posti a base delle rettifiche, i prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili (sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili) - non opera rispetto agli accertamenti non ancora definiti, trattandosi di norma di natura sostanziale non interpretativa, come tale priva di portata retroattiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quater CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19774 del 2020 Rv. 658932-01

Sez. T, Ordinanza n. 8703 del 08/04/2026 (Rv. 678243-01)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 01/04/2021

052001 CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Società consortile - Rapporti con i consorziati agli effetti fiscali del ribaltamento di costi e ricavi - Accertamento di merito - Onere probatorio.

La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Legge 21/05/1981 num. 240 art. 4, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615 ter

Massime precedenti Vedi: N. 4923 del 2019 Rv. 652949-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12190 del 2016 Rv. 639970-01

Sez. T, Ordinanza n. 8739 del 08/04/2026 (Rv. 678244-01)

Presidente: **LUME FEDERICO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (TASCO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 19/06/2024

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO

SEZIONE TRIBUTARIA

D'UFFICIO Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - Corretta iscrizione - Effettiva e concreta destinazione - Rilevanza - Criteri.

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI In genere.

In tema di società di comodo, ai fini della corretta iscrizione delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita quali "immobili merce" alla voce "rimanenze di magazzino", sottratte al test di operatività di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994, anziché alla voce "immobilizzazioni", ricompresevi, deve aversi riguardo all'effettiva e concreta destinazione degli immobili al mercato della compravendita, tenuto conto, in rapporto all'attività d'impresa esercitata dal soggetto titolare, sia delle caratteristiche di obiettiva commerciabilità dei beni, che della serietà di specifiche iniziative intraprese volte realmente alla vendita, in un quadro di stretta osservanza dei principi contabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424 bis com. 1, Cod. Civ. art. 2423 ter com. 3, Cod. Civ. art. 2426 com. 1, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 4417 del 2020 Rv. 657335-01, N. 22139 del 2024 Rv. 672270-01

Sez. T, Ordinanza n. 8821 del 08/04/2026 (Rv. 678245-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

F. (MONTANARO ELENA MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 01/07/2021

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Art. 796 quinquies del Reg. CEE n. 2454/1993 (Regolamento di attuazione del Codice doganale comunitario) - Messaggio "risultati di uscita" - Valore fidefacente fino a querela di falso - Esclusione - Fondamento.

Il messaggio "risultati di uscita", che l'ufficio doganale di uscita invia, ai sensi dell'art. 796 quinquies del Reg. CEE n. 2454/1993, a quello di esportazione, non ha valore fidefacente fino a querela di falso circa l'uscita effettiva della merce dal territorio doganale della Comunità, trattandosi di atto interno all'amministrazione doganale, destinato all'ufficio di esportazione, che è l'unico deputato a certificarla, ai sensi dell'art. 796 sexies del medesimo Regolamento.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE del 1993 num. 2454 art. 796 quinquies, Regolam. Commissione CEE del 1993 num. 2454 art. 796 sexies, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3193 del 2015 Rv. 634515-01

Sez. T, Ordinanza n. 8845 del 08/04/2026 (Rv. 678246-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

G. (CIANI FABIO) contro A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TRIESTE, 08/06/2022

SEZIONE TRIBUTARIA

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Visto di conformità cd. leggero - Obbligo di verifica non meramente formale da parte del professionista - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di visto di conformità cd. leggero, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 241 del 1997, il professionista ha un obbligo di verifica non meramente formale, ma sostanziale, dovendo accertare la effettiva sussistenza del dato esposto in dichiarazione e oggetto del visto, con conseguente sua responsabilità per il rilascio di un visto risultato falso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto il commercialista della società contribuente coobbligato solidale con la stessa per il pagamento dell'accisa su oli minerali per aver rilasciato un visto di conformità risultato falso, avendo attestato, sulla base di una verifica soltanto formale dei dati della dichiarazione fiscale della società, che nella stessa risultava indicato un credito IVA utilizzato dalla società contribuente in compensazione per il pagamento dell'accisa, in realtà inesistente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 35 com. 2 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2, Decr. Minist. Finanze 31/05/1999 num. 164 art. 2 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23118 del 2024 Rv. 672102-01

Sez. T, Ordinanza n. 8960 del 09/04/2026 (Rv. 678247-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MANCA BITTI DANIELE)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 22/04/2022

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Ravvedimento operoso - Art. 13, comma 1-ter del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dal d.l. n. 193 del 2016 - Applicazione retroattiva - Limiti.

In tema di sanzioni per violazione delle norme doganali o sulle accise, l'art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dal d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 - che ha reso possibile, anche per i tributi doganali e le accise, avvalersi del ravvedimento operoso nonostante l'inizio dei controlli da parte dell'Ufficio, purché non siano già stati notificati avvisi di pagamento o atti di accertamento - non è applicabile ove l'atto di contestazione ed irrogazione della sanzione sia stato notificato prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica, essendosi, in tal caso, già realizzato l'effetto preclusivo stabilito dal comma 1 del medesimo art. 13.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 5, Legge 01/12/2016 num. 225 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12389 del 2021 Rv. 661203-01

Sez. T, Ordinanza n. 9079 del 10/04/2026 (Rv. 677640-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (POMPONI GRAZIA TIBERIA)

SEZIONE TRIBUTARIA

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 02/07/2021

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Accise - Energia Elettrica - Omesso o tardivo versamento - Indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, T.U. accise - Sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità cumulativa - Fondamento.

In tema di accisa sull'energia elettrica, in caso di mancato o ritardato pagamento, è dovuto il pagamento tanto della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indennità di mora e degli interessi per il ritardato pagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributaria generale. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva qualificato come sanzionatoria la previsione di debenza di indennità di mora ed interessi, ritenendola pertanto non cumulabile con la prevista sanzione per il medesimo titolo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 19338 del 2022 Rv. 664934-01

Sez. T, Ordinanza n. 9081 del 10/04/2026 (Rv. 677695-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 10/02/2022

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Tariffa doganale - Prodotti misti - Classificazione - Criteri - Fattispecie.

In tema di dazi all'importazione, i prodotti misti, non inclusi in alcuna voce specifica della nomenclatura combinata, alla luce del Reg. CEE n. 2658 del 1987, vanno classificati avuto riguardo alla materia o all'oggetto che conferisce agli stessi il carattere "essenziale", da valutarsi in relazione al risultato finale che la merce, nella sua complessità, è destinata ad assicurare. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la componente essenziale del prodotto misto "libro puzzle cartonato" va individuata nel "puzzle", ai sensi della regola n. 3b di interpretazione della Nomenclatura Combinata).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 23/07/1987 num. 2658

Massime precedenti Vedi: N. 26297 del 2010 Rv. 615754-01, N. 29181 del 2019 Rv. 655735-01

Sez. T, Ordinanza n. 9127 del 11/04/2026 (Rv. 677641-01)

Presidente: DI PISA FABIO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

M. (LARGAJOLLI VITTORIO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 18/07/2023

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tari - Cessazione dell'occupazione - Omessa denuncia nel medesimo

SEZIONE TRIBUTARIA

anno solare - Non debenza della tassa per gli anni successivi - Condizioni alternative - Identificazione.

In tema di TARI, il soggetto che ha omesso di presentare la denuncia di cessazione dell'occupazione dell'immobile tempestivamente (cioè nell'anno stesso in cui essa si è verificata) può ottenere lo sgravio o il rimborso del tributo, con effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la cessazione e ferma rimanendo la debenza della tassa per l'intero anno in cui essa è avvenuta, qualora presenti la denuncia entro sei mesi dalla notifica dell'iscrizione a ruolo e dia la prova della cessazione, ovvero risulti che il tributo sia stato pagato dall'effettivo nuovo occupante o detentore.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 641 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 642 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 64 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13296 del 2013 Rv. 626843-01

Sez. T, Ordinanza n. 9133 del 11/04/2026 (Rv. 677642-01)

Presidente: DI PISA FABIO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

L. (PROIETTI ANTONELLA) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 01/07/2019

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tari - Proprietario che abbia adempiuto ai versamenti annuali anche dopo la concessione in locazione dell'immobile - Omessa dichiarazione di inizio della detenzione da parte del conduttore - Conseguenze.

In tema di TARI, ove il proprietario abbia adempiuto ai versamenti annuali anche dopo la concessione in locazione dell'immobile, il conduttore, che abbia omesso di presentare la dichiarazione di inizio della detenzione, pur essendo soggetto per tale omissione a sanzione amministrativa, non può essere obbligato all'ulteriore pagamento del tributo, pena un'inammissibile duplicazione di imposta, salva la necessità di verificare, in sede amministrativa o giudiziaria, la corrispondenza, totale o parziale, dell'importo versato con il debito commisurato alla situazione soggettiva del conduttore, la quale non necessariamente coincide con quella del locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Legge del 2013 num. 147 art. 1 com. 642 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22130 del 2017 Rv. 645621-01

Sez. T, Ordinanza n. 9145 del 11/04/2026 (Rv. 677664-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PAOLITTO LIBERATO. Relatore: PAOLITTO LIBERATO.

C. (MARCHISIO RINUCCIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 20/01/2020

279294 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Disciplina sanzionatoria per

SEZIONE TRIBUTARIA

ritardata presentazione della dichiarazione di successione - Applicabilità alle successioni aperte prima della data di entrata in vigore della relativa normativa - Esclusione - Ragioni.

In tema di imposta di successione, la sanzione per la presentazione della dichiarazione di successione con ritardo superiore a trenta giorni, prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal d.lgs. n. 346 del 1990, così come novellato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015, non può trovare applicazione con riferimento alle successioni aperte in data antecedente alla entrata in vigore della nuova disposizione sanzionatoria, la quale deve essere correlata all'obbligo dichiarativo del contribuente così come disciplinato al momento dell'apertura della successione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 50, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 28 com. 1, Cod. Civ. art. 456

Massime precedenti Vedi: N. 13133 del 2016 Rv. 640161-01, N. 18252 del 2025 Rv. 676110-01, N. 27840 del 2018 Rv. 650975-01

Sez. T, Ordinanza n. 9146 del 11/04/2026 (Rv. 677643-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PAOLITTO LIBERATO. Relatore: PAOLITTO LIBERATO.

I. (SAMMARTINO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 21/06/2021

279300 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di successione - Rettifica del valore dei beni dichiarati - Modalità - Eventuale fase contenziosa - Onere prova - Riparto e contenuto.

In tema di imposta di successione, la rettifica di valore dei beni oggetto della dichiarazione presentata dal contribuente è correttamente motivata sulla base di una stima tecnica, allegata all'atto impositivo, dovendosi considerare legittimamente assolto l'obbligo di motivazione mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata operata, poiché solo nell'eventuale fase contenziosa scatta l'onere dell'Amministrazione di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del criterio prescelto e il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 60, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24449 del 2022 Rv. 665735-01, N. 25559 del 2014 Rv. 633748-01, N. 1961 del 2018 Rv. 646898-01

Sez. T, Ordinanza n. 9155 del 11/04/2026 (Rv. 677764-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO.

B. (ANDREANI ANDREA) contro A.

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PIEMONTE, 10/10/2022

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Pagamento effettuato dal

SEZIONE TRIBUTARIA

coobbligato - Idoneità a definire il rapporto tributario - Sussistenza - Conseguenze sui rapporti tra coobbligati - Identificazione

In tema di imposta di registro, il pagamento effettuato dal coobbligato definisce il rapporto tributario, estinguendo il debito anche nei confronti del condebitore e determinando la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio da questi proposto, restando impregiudicata la facoltà del condebitore non adempiente di far valere le proprie ragioni, opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa eventualmente promossa dal coobbligato che ha versato l'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 12/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Vedi: N. 7273 del 2026 Rv. 677648-02, N. 28684 del 2024 Rv. 672698-01, N. 4047 del 2007 Rv. 595949-01

Sez. T, Ordinanza n. 9236 del 12/04/2026 (Rv. 677644-01)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

R. (CONSOLAZIO MARIA LAURA) contro S. (MAURIELLO GERARDO)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 11/12/2017

177229 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE Accise - Art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995 *ratione temporis* applicabile - Spostamento del dies a quo della prescrizione - Comportamenti omissivi - Nozione - Omesso versamento dell'accisa dovuta o mancata dichiarazione - Esclusione - Specifica attività idonea ad impedire i controlli - Necessità.

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI In genere.

*In tema di accise, i "comportamenti omissivi", cui l'art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo vigente *ratione temporis*, fa richiamo al fine di ancorare la decorrenza della prescrizione al momento della scoperta del fatto illecito, non consistono nel mancato versamento dell'imposta dovuta né nella mera mancata dichiarazione - i quali, in quanto comportamenti omissivi tipici, rientrano nell'ambito della previsione generale di cui al comma 1 del medesimo art. 15 - bensì nel mancato compimento di una specifica attività, prevista per legge, idonea ad impedire all'Amministrazione di procedere ai conseguenti controlli, solo in tal caso legittimandosi lo spostamento del dies a quo del termine di prescrizione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 4 ter com. 1 lett. C, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2010 num. 48 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 29204 del 2019 Rv. 655736-01

Massime precedenti Vedi: N. 22707 del 2020 Rv. 659339-01

Sez. T, Sentenza n. 9260 del 13/04/2026 (Rv. 677649-01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **MARCONI DANIELA.** *Relatore:* **MARCONI DANIELA.** *P.M. PEDRELLI CLAUDIA. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (SERI MASSIMO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 04/06/2021

SEZIONE TRIBUTARIA

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Società collegate - Influenza notevole - Parentela o affinità tra soci di società diverse - Collegamento - Configurabilità - Condizioni - Gruppo societario - Distinzione - Fattispecie.

Il collegamento societario esterno, ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c., richiede l'accertamento dell'esercizio effettivo di un'influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell'altra, non potendo tale influenza desumersi dal solo rapporto di parentela o di affinità tra i soci delle diverse società; l'accertamento di tale collegamento societario non vale, comunque, a far presumere, ai sensi dell'art. 2497-sexies c.c., l'esistenza di un gruppo societario, che richiede la prova rigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la relazione di parentela sufficiente a dimostrare il collegamento societario e fondato su tale assunto l'applicazione della disciplina della tassazione dei movimenti finanziari infragruppo, dettata dall'art. 118 TUIR, i cui presupposti non erano nella specie stati accertati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2359 com. 3, Cod. Civ. art. 2497 sexies, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29302 del 2018 Rv. 651607-01, N. 7554 del 2011 Rv. 617707-01

Sez. T, Sentenza n. 9263 del 13/04/2026 (Rv. 677964-01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* . *Relatore:* **MARCONI DANIELA.** *P.M. PEDRELLI CLAUDIA.* (Diff.)

R. (TARANTO VINCENZO) contro A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 29/03/2018

178461 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO Proventi derivanti da attività illecite - Tassazione ex art. 14 l. n. 357 del 1993 - Ambito - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, con riguardo alla tassazione dei proventi derivanti da attività illecite, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, il provvedimento di sequestro e confisca penale o la materiale restituzione dei proventi illeciti operano come causa di esclusione dall'imposizione derivante dalla perdita del possesso del reddito solo se intervenuti entro lo stesso periodo di imposta dell'acquisizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1854, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 34 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25684 del 2021 Rv. 662298-01

Massime precedenti Difformi: N. 33967 del 2024 Rv. 673295-01

Sez. T, Sentenza n. 9266 del 13/04/2026 (Rv. 677698-01)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M. CARDINO ALBERTO.* (Conf.)

SEZIONE TRIBUTARIA

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (ROSSI ADRIANO)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE L'AQUILA, 06/03/2014

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni tributarie per Sisma Abruzzo 2009 - Rimborso dell'Iva versata ex art. 33, comma 28, l. n. 183 del 2011 - Compatibilità con gli artt. 2, 206 e 273 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 - Esclusione - Fondamento.

In tema di aiuti in favore delle popolazioni colpite dal sisma Abruzzo del 2009, la disciplina dettata dall'art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011, che consentiva ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del sessanta per cento, di quanto versato a titolo di IVA nel periodo compreso tra l'aprile 2009 e il dicembre 2010, è incompatibile con gli artt. 2, 206 e 273 della direttiva n. 2006/112/CE, come statuito dalla Corte di Giustizia UE con ordinanza del 18 marzo 2024, in causa C-37/23.

Riferimenti normativi: Legge 12/11/2011 num. 183 art. 33 com. 28 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 206, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 273

Massime precedenti Vedi: N. 15144 del 2025 Rv. 675086-01

Sez. T, **Sentenza n. 9268 del 13/04/2026** (Rv. **677577-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

I. (MARINI GIUSEPPE) contro C. (MARTIN STEFANIA)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 11/12/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Cumulo giuridico - Applicabilità alle ipotesi di infedele denuncia e insufficiente versamento delle imposte ICI e IMU - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sanzioni tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 99 del 2000, l'istituto del cumulo giuridico si applica anche tra illeciti accertati per infedele denuncia e insufficiente versamento relativi all'ICI e i medesimi illeciti relativi all'IMU, potendo ritenersi della medesima indole le violazioni delle rispettive normative fiscali, in ragione dell'identità di ratio e di presupposti della pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2000 num. 99 art. 2 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 28938 del 2020 Rv. 659970-03

Sez. T, **Sentenza n. 9271 del 13/04/2026** (Rv. **677584-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RUSSO MARCELLO)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE L'AQUILA, 27/06/2018

SEZIONE TRIBUTARIA

154003 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Riscossione delle imposte - Fallimento del contribuente - Conseguenze - Credito condizionale ammesso al passivo con riserva - Pagamento dell'imposta di registro in misura fissa - Fondamento - Successivo avveramento della condizione - Applicabilità dell'imposta in misura proporzionale - Fondamento.

In tema di imposta di registro, il provvedimento di ammissione con riserva al passivo fallimentare di un credito rientrante tra i crediti condizionali, ex artt. 96, comma 3, n. 1, e 55, ultimo comma, l.fall., che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione dell'obbligato principale, (nella specie, il credito assistito da polizza fideiussoria "a prima richiesta" con rinuncia del garante al beneficio di preventiva escussione del debitore principale), è soggetto a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, essendo la riserva, ostativa all'esigibilità del credito in sede concorsuale, equiparabile a una condizione sospensiva del provvedimento stesso, con la conseguenza che, solo quando si verifichi l'evento determinante l'avveramento dell'iniziale riserva (nella specie, l'infruttuosa escussione del garante da parte del creditore), il successivo provvedimento di ammissione definitiva del credito è soggetto a imposta proporzionale, ai sensi degli artt. 19 e 27, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con l'aliquota prevista dall'art. 8, lett. c), della tariffa, parte prima, ivi annessa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96 com. 3 lett. 1, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 113 bis, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 12777 del 2006 Rv. 590491-01

Sez. T, Sentenza n. 9276 del 13/04/2026 (Rv. 677578-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

B. (ANDREANI ANDREA) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 14/06/2021

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Causa avente a oggetto la nullità di clausole di un contratto di conto corrente bancario - Art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Sussistenza.

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, ove si verta in materia di conto corrente bancario, l'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, trova sempre applicazione nei casi in cui la condanna della banca alla restituzione di somme in favore del correntista consegue all'accertamento della nullità di clausole contrattuali (quali quelle relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, alla commissione di massimo scoperto o al rinvio ai cd. usi su piazza), con conseguente assoggettamento dell'atto ad imposta di registro in misura fissa, a prescindere dal fatto che la nullità sia fatta valere in via di azione o di eccezione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. E, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25610 del 2022 Rv. 665745-01

Massime precedenti Vedi: N. 32137 del 2025 Rv. 677372-01

Sez. T, **Ordinanza n. 9346 del 13/04/2026** (Rv. **677665-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **HMELJAK TANIA**. Relatore: **HMELJAK TANIA**.

S. (AGNELLO DANIELA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 06/06/2024

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Imposta unica sulle scommesse - Determinazione dell'imponibile e dell'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 - Applicabilità ai soli contribuenti regolari - Contribuenti non regolarizzati - Applicabilità del calcolo forfetario ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014 - Fondamento.

180089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI In genere.

In tema di imposta unica sulle scommesse, il nuovo metodo di determinazione dell'imponibile e dell'imposta, introdotto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, si applica solo nei confronti di chi esercita un'attività di raccolta gestita in modo regolare e verificabile, mentre a coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione continua ad applicarsi il metodo di calcolo forfetario introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni, dato che il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analitica dell'attività effettivamente svolta; il contribuente, tuttavia, può sempre fornire elementi utili per dimostrare la tipologia e l'entità degli eventi oggetto di scommessa, sicché, ove provi l'effettivo ammontare delle giocate in concreto effettuate, delle vincite pagate e, quindi, dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione in luogo del metodo di accertamento fondato sulla determinazione forfetaria della base imponibile.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 945 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 644 lett. G CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7673 del 2025 Rv. 674391-01

Sez. T, **Ordinanza n. 9356 del 13/04/2026** (Rv. **677677-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **HMELJAK TANIA**. Relatore: **HMELJAK TANIA**.

P. (GUFFANTI GIULIO MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 13/03/2024

279493 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI Acquisto di un mezzo di trasporto nuovo - Acquisto intracomunitario - Assoggettabilità all'IVA - Esclusione - Condizioni.

In tema di cessioni intracomunitarie, le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del d.l. n. 331 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993), trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta, non sono imponibili ai fini IVA qualora, alla luce della valutazione complessiva di tutti gli elementi di fatto oggettivi rilevanti, risulti che il bene acquisito abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro di cessione, avuto riguardo al luogo del suo uso finale.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 38 com. 4, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41 com. 1 lett. A, Direttive Commissione CEE 28/11/2006 num. 112 art. 138

Massime precedenti Vedi: N. 1947 del 2007 Rv. 597028-01, N. 17727 del 2025 Rv. 675187-01, N. 29498 del 2020 Rv. 660038-01

Sez. T, Ordinanza n. 9395 del 14/04/2026 (Rv. 677579-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

A. (SILVESTRI ANDREA) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 19/05/2017

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni - Conferimento dei beni - Natura onerosa - Legittimità dell'ammortamento del costo dei diritti di concessione - Sussistenza - Compatibilità con la deduzione del canone concessorio - Sussistenza.

178531 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE In genere.

In tema di imposte sui redditi, l'operazione di trasformazione di un'azienda speciale in società per azioni, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 127 del 1997, ratione temporis vigente, integra un'ipotesi di "trasformazione/conferimento" avente natura realizzativa e, pertanto, fiscalmente onerosa, con la conseguenza che il diritto di concessione conferito, in tale contesto, alla società, ancorché in assenza di un esborso monetario, costituisce un costo ammortizzabile ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, compatibile con la deduzione del canone periodico corrisposto all'ente concedente, stante la diversa funzione economica e fiscale delle due deduzioni.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 51 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 115, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 22822 del 2025 Rv. 675502-01

Sez. T, Ordinanza n. 9511 del 14/04/2026 (Rv. 677645-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

S. (SERA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 04/05/2018

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Impianto di produzione e stoccaggio di alcol etilico e di bevande alcoliche soggetti ad accisa - Depositario autorizzato - Violazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 4, comma 4, del d.m. n. 153 del 2001 alla cessazione dell'attività produttiva - Natura - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito di alcol etilico e di bevande alcoliche soggetti ad accisa, la violazione, da parte del depositario autorizzato, dell'obbligo di comunicazione ex art. 4, comma 4, del d.m. n. 153 del 2001, al momento della cessazione dell'attività produttiva, ha natura sostanziale e non meramente formale, in quanto comporta il mutamento del regime dell'impianto, che assume la qualifica di magazzino di commerciante all'ingrosso, con conseguente modifica del regime fiscale, sia quanto al diritto di licenza, sia quanto all'adeguamento dell'aliquota della cauzione per il mancato pagamento dell'imposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2220, Decr. Minist. Finanze 27/03/2001 num. 153 art. 4 com. 4, Decr. Minist. Finanze 27/03/2001 num. 153 art. 4 com. 5, Decr. Minist. Finanze 27/03/2001 num. 153 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 16624 del 2020 Rv. 658650-01

Sez. T, Ordinanza n. 9515 del 14/04/2026 (Rv. 677650-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

M. (SERA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 10/04/2019

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Cessione infracomunitaria di alcolici in esenzione IVA e sospensione di accisa - Reintroduzione del bene - Cessazione dell'obbligazione di pagamento dell'accisa - Esclusione - Fattispecie.

In tema di operazioni di cessione infra-comunitaria di prodotti alcolici in regime di esenzione IVA e sospensione di accisa, la re-immissione in commercio dell'alcool non consumato nel regime sospensivo non comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento dell'accisa a carico del soggetto passivo originario, potendo, al più, nascere un diritto di rimborso a favore del soggetto aggiudicatario del bene reimmesso in sospensione. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva escluso che l'obbligazione tributaria si fosse estinta a seguito dell'aggiudicazione, in sede di esecuzione immobiliare, dell'immobile ove era depositato l'alcool soggetto ad accisa e non consumato, ad una diversa società e ciò sia perché l'accisa non era stata assolta dall'originaria debitrice, sia perché, in ogni caso, l'eventuale diritto al rimborso sarebbe potuto sorgere in capo al soggetto aggiudicatario del bene reimmesso in sospensione e non al soggetto passivo originario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 CORTE COST., DM Finanze 25/03/1996 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 22307 del 2024 Rv. 672254-01

Sez. T, Ordinanza n. 9775 del 16/04/2026 (Rv. 677651-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO.

I. (GROLLA STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 17/01/2017

SEZIONE TRIBUTARIA

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Direzione regionale entrate - Riserva esclusiva di competenza in relazione alla rilevanza economico fiscale dei cd. "grandi contribuenti" ex art. 27 del d.l. n. 185 del 2008 - Estensione della competenza esclusiva anche in materia di lotta antifrode - Sussistenza.

In tema di accertamenti tributari, i poteri di verifica spettanti alle Direzioni Regionali in riferimento ai cd. grandi contribuenti, già attribuiti per disposizione regolamentare e riconosciuti, in via esclusiva, dall'art. 27 del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, si estendono anche alle verifiche riconducibili alle attività in materia di lotta antifrode, disciplinate dall'art. 83, commi 5 e ss. del d.l. n. 112 del 2008 e assegnate, sul piano organizzativo territoriale, all'Ufficio Antifrode Regionale delle Direzioni Regionali più grandi e agli Uffici Controlli fiscali presenti nelle Direzioni Regionali meno grandi, così come disposto e organizzato con Circolare 13/E del 2009 della Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 83 com. 5 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20189 del 2020 Rv. 659045-01, N. 33289 del 2018 Rv. 652121-01

Sez. T, Sentenza n. 9803 del 16/04/2026 (Rv. 677666-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA. P.M. CISTERNA ALBERTO MICHELE. (Parz. Diff.)

N. (GIRELLI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 05/06/2015

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Operazioni inesistenti - Indetraibilità dell'IVA da parte del cessionario ex art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Concorrenza con la responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente ex art. 60-bis del medesimo decreto - Sussistenza - Violazione dei principi di neutralità e proporzionalità dell'imposta - Esclusione - Ragioni.

In ipotesi di operazioni inesistenti e alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della CGUE del 10 luglio 2025, in causa C-276/24, Konreo v.o.s., il rimedio dell'indetraibilità dell'IVA da parte del cessionario, previsto dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 concorre e si cumula con il diverso ed autonomo rimedio della responsabilità solidale del medesimo cessionario per l'IVA non versata dal cedente, di cui all'art. 60-bis del medesimo decreto, senza che si configuri una violazione dei principi di neutralità e proporzionalità dell'imposta, trattandosi di due rimedi distinti che tutelano il diritto dello Stato a non subire le conseguenze pregiudizievoli della frode IVA e volti, da un lato, a evitare il danno conseguente alla detrazione dell'imposta afferente all'utilizzazione di fatture inesistenti da parte del cessionario e, dall'altro, a conseguire esattamente la differente imposta non versata dal cedente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9912 del 2025 Rv. 674677-01, N. 2853 del 2019 Rv. 652374-01

Sez. T, Ordinanza n. 9819 del 16/04/2026 (Rv. 677646-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO.

SEZIONE TRIBUTARIA

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FIORINI TIZIANA)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 08/10/2024

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atti impositivi in materia di contributo unificato - Impugnazione nella fase di merito - Legittimazione passiva della cancelleria o della segreteria dell'ufficio giudiziario che li ha emessi - Sussistenza - Titolarità del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di impugnazione degli atti impositivi in materia di contributo unificato, mentre in relazione alle fasi di merito la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l'atto impugnato è l'unico soggetto legittimato ad agire e resistere, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la legittimazione esclusiva a proporre ricorso per cassazione spetta al Ministero, cui l'organo periferico fa capo, quale titolare del rapporto giuridico controverso, e ciò anche ove nei gradi di merito sia stata dichiarata la carenza di legittimazione con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 247, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33798 del 2023 Rv. 669839-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8810 del 2025 Rv. 674049-01

Sez. T, Ordinanza n. 9868 del 16/04/2026 (Rv. 677647-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 27/01/2017

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento presuntivo del reddito d'impresa - Impresa di ristorazione - Ricostruzione dei ricavi sulla base del consumo di farina - Legittimità - Fondamento.

In tema di accertamento presuntivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione (nella specie, una piadineria) sulla base del consumo di farina, costituendo la stessa un ingrediente indispensabile alla preparazione dei prodotti offerti e al servizio reso ai clienti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24773 del 2025 Rv. 676514-01, N. 8822 del 2019 Rv. 653353-01, N. 24782 del 2025 Rv. 676440-01

Sez. T, Sentenza n. 9906 del 17/04/2026 (Rv. 678248-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: SALI MARIA CLARA. Relatore: SALI MARIA CLARA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (SERI MASSIMO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 07/02/2019

SEZIONE TRIBUTARIA

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Collegamento societario esterno - Rapporto di parentela fra soci di diverse società - Insufficienza - Influenza notevole - Condizioni - Fattispecie.

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE In genere.

Ai fini della configurabilità del collegamento societario esterno di cui all'art. 2359, comma 3, c.c., non è sufficiente la mera constatazione del rapporto di parentela fra soci di società diverse, essendo necessario verificare che detto rapporto si sia tradotto, in concreto, nell'esercizio effettivo di un'influenza notevole sulle decisioni assembleari da parte di una ben determinata società sulle altre, ciò che presuppone l'individuazione dell'ente dominante, del tipo e delle modalità di influenza nelle assemblee delle società collegate, determinate dal rapporto di parentela con il socio dell'ente dominante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva annullato il recupero a tassazione, quali sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR, dei versamenti effettuati fra tali enti collettivi, ritenendo sufficiente a dimostrare il collegamento societario la relazione di parentela fra soggetti componenti di compagini sociali diverse, senza individuare la società dominante né le modalità e le specifiche finalità comuni dell'esercizio di influenza notevole).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2359 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22509 del 2024 Rv. 672267-01, N. 9260 del 2026 Rv. 677649-01

Sez. T, Ordinanza n. 9982 del 17/04/2026 (Rv. 678126-01)

Presidente: **LO SARDO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

T. (TORCHIO STEFANO) contro A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 19/12/2019

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ipotesi di doppia conforme - Omessa istruzione probatoria - Inoperatività dell'art. 348 ter c.p.c.

La disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le questioni di fatto siano state decise in base alle stesse ragioni, sicché tale preclusione non opera nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29222 del 2019 Rv. 656183-01

Massime precedenti Vedi: N. 27547 del 2024 Rv. 672713-01, N. 32019 del 2024 Rv. 673047-01

Sez. T, Ordinanza n. 10052 del 18/04/2026 (Rv. 678249-01)

Presidente: **SOCCHI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (NARDI OMERO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PERUGIA, 17/02/2020

SEZIONE TRIBUTARIA

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Edifici adibiti al culto pubblico - Dichiarazione o variazione catastale - Norme dell'ordinamento in materia - Applicabilità - Proposta di attribuzione della categoria - Necessità - Rendita pari a zero - Esclusione - Controllo dell'amministrazione finanziaria - Finalità.

In caso di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico - i quali devono essere censiti secondo le regole generali in base alle norme di riferimento e non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita - la dichiarazione per l'accertamento di immobili urbani di nuova costruzione e quella di variazione devono contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita (che non può essere pari a zero), in quanto unità a "destinazione particolare", e sono soggette al controllo dell'amministrazione finanziaria, anche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico-inventariali, della rendita definitiva, ex art. 1, commi 2 e 3, del d.m. n. 701 del 1994.

Riferimenti normativi: DM Finanze 02/01/1998 art. 3 com. 2, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 56, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/1948 num. 514 art. 2 CORTE COST., DM Finanze 19/04/1994 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29823 del 2024 Rv. 673080-01

Sez. T, Ordinanza n. 10066 del 18/04/2026 (Rv. 678127-01)

Presidente: DE ROSA MARIA LUISA. Estensore: SERRELLI SABRINA. Relatore: SERRELLI SABRINA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (NELVA STELLIO ELENA)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VALLE D'AOSTA, 23/12/2024

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Dichiarazione - Controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Redditi soggetti a tassazione separata - Avviso cd. bonario - Necessità.

In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 412 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18398 del 2018 Rv. 649614-01

Sez. T, Ordinanza n. 10073 del 18/04/2026 (Rv. 678250-01)

Presidente: DE ROSA MARIA LUISA. Estensore: MARCONI DANIELA. Relatore: MARCONI DANIELA.

C. (CRUDO AUGUSTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 23/05/2017

SEZIONE TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso di fissazione dell'udienza - Funzione - Omessa comunicazione alle parti nel termine previsto - Conseguenze.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 - applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto - adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61

Massime precedenti Conformi: N. 28843 del 2017 Rv. 646430-01

Massime precedenti Vedi: N. 32434 del 2025 Rv. 677252-01, N. 22890 del 2022 Rv. 665286-01

Sez. T, Ordinanza n. 10076 del 18/04/2026 (Rv. 678251-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BORELLO MATTEO)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 11/08/2022

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Estimo catastale - Procedura DOCFA - Immobili non di nuova costruzione - Ambito di applicazione - Variazione spazi interni - Applicabilità - Esclusione - Procedura di cui all'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986.

In tema di rendita catastale, il ricorso alla procedura DOCFA, con riferimento ad immobili diversi da quelli di nuova costruzione, è limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato del bene, che implichi modifica nella consistenza delle singole unità immobiliari, ovvero a quelli nei quali necessita emendare un pregresso errore nell'indicazione dei dati catastali o degli elementi che hanno condotto alla rendita successivamente rettificata dall'ufficio, non potendo la predetta procedura trovare applicazione nelle ipotesi di rappresentazione di diversa distribuzione degli spazi interni, per le quali è previsto, qualora ne sussistano i presupposti, il differente iter di cui all'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 38 com. 1, DPR 01/12/1949 num. 1142 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2250 del 2021 Rv. 660480-01, N. 32303 del 2025 Rv. 677379-01

Sez. T, Ordinanza n. 10162 del 19/04/2026 (Rv. 678252-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GALASSO GIOVANNI. Relatore: GALASSO GIOVANNI.

SEZIONE TRIBUTARIA

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 18/12/2023

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Operazioni esenti - Inclusione nel calcolo della percentuale di indetraibilità (cd. "pro rata") - Condizioni - Riconducibilità all'oggetto sociale - Necessità - Esclusione - Riferibilità all'attività concreta della società - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di IVA, per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cd. pro rata), occorre avere riguardo non già all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa, atteso che, a fini impositivi, rileva il volume d'affari del contribuente, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate rispetto all'attività in concreto esercitata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva escluso il rilievo delle operazioni di locazione di immobili, inferendone automaticamente l'occasionalità dal fatto che l'atto costitutivo dell'impresa contribuente menzionasse esclusivamente la costruzione e vendita di immobili quale oggetto sociale, trascurando di considerare la possibilità che la loro locazione, in attesa della successiva rivendita alle migliori condizioni, rientrasse pienamente nell'attività immobiliare esercitata dalla contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1992 num. 633 art. 1, DPR 26/10/1992 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1992 num. 633 art. 19 bis

Massime precedenti Conformi: N. 6486 del 2018 Rv. 647487-01

Massime precedenti Vedi: N. 24275 del 2025 Rv. 677388-01

Sez. T, **Ordinanza n. 10211 del 19/04/2026** (Rv. **678253-01**)

Presidente: **MACAGNO GIAN PAOLO**. *Estensore:* **DE DURANTE ALESSIA**. *Relatore:* **DE DURANTE ALESSIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 18/04/2023

177085 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudice di secondo grado - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Tassatività - Conseguenze - Ipotesi diverse - Decisione nel merito - Necessità - Contrasto con il principio del doppio grado di giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.

177089 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - APPELLO - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa al giudice di primo grado è prevista dall'art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo in ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali il giudice di secondo grado, qualora accolga l'appello, è tenuto a decidere la causa nel merito, in quanto mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, senza che in contrario rilevi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della CTR che, accogliendo l'impugnazione relativa all'erronea declaratoria di estinzione del processo per carenza di legittimazione ad

SEZIONE TRIBUTARIA

impugnare gli atti impositivi del rappresentante legale di impresa fallita, aveva rimesso gli atti al giudice di prime cure).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23741 del 2022 Rv. 665317-01

Sez. T, Ordinanza n. 10247 del 20/04/2026 (Rv. 678128-01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

C. (GRISOLIA CARMINE) contro C.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 20/04/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI e IMU - Beni di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico - Appartenenza a enti religiosi - Regime agevolato - Completamento del procedimento per l'accertamento dell'interesse - Necessità - Esclusione.

In tema di ICI e IMU, i beni di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico appartenenti a enti religiosi (come le Comunità ebraiche) possono beneficiare del regime agevolato, previsto dall'art. 13, comma 3, lett. a), del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), anche se il procedimento diretto ad ottenere il provvedimento dichiarativo di tale interesse non è ancora concluso nell'anno di riferimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 12, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13, Legge 08/03/1989 num. 101 art. 18, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6636 del 2019 Rv. 653314-01, N. 4294 del 2025 Rv. 673706-01

Sez. T, Ordinanza n. 10290 del 20/04/2026 (Rv. 678254-01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

C. (CRIMALDI BRUNO) contro M.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 13/03/2021

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - Avviso di accertamento - Notifica atto impositivo - Notificazione mediante posta - Tempestività - Scissione degli effetti della notificazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria.(Fattispecie relativa ad avviso di accertamento TARES, spedito entro il

SEZIONE TRIBUTARIA

quinquennio previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, ma ricevuto dal contribuente dopo tale data).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 33277 del 2019 Rv. 656429-01

Massime precedenti Vedi: N. 22320 del 2014 Rv. 632741-01, N. 17722 del 2024 Rv. 671620-01

Sez. T, Ordinanza n. 10325 del 20/04/2026 (Rv. 678141-01)

Presidente: DE ROSA MARIA LUISA. Estensore: TARASCHI CESARE. Relatore: TARASCHI CESARE.

S. (TINELLI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 01/03/2017

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Allevamento di cavalli da corsa finalizzato all'attività agonistica - Attività agricola - Esclusione - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, l'allevamento di cavalli da corsa finalizzato all'attività agonistica, per la sua autonomia rispetto allo sfruttamento a fini agricoli del terreno e dell'annessa scuderia, non può essere qualificato come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., richiedendo un complesso di conoscenze tecniche estranee al settore propriamente agricolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo aver ritenuto non agricola la suddetta attività di allevamento di cavalli con finalità agonistica, aveva ritenuto legittima la ripresa a tassazione, quali ricavi d'impresa, dei premi "al traguardo" versati dall'UNIRE, previa detrazione dei costi accertati in sede di verifica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 15333 del 2011 Rv. 618642-01, N. 5391 del 2018 Rv. 647510-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11648 del 1993 Rv. 484481-01

Sez. T, Ordinanza n. 10336 del 20/04/2026 (Rv. 678129-01)

Presidente: LO SARDO GIUSEPPE. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (SCIUTO FILIPPO)

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA II GRADO GENOVA, 13/03/2023

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Catasto - Modificazione della rendita - Modalità - Procedura DOCFA - Condizioni.

In materia di catasto, la modificazione della rendita può avvenire, in via ordinaria, solo mediante le dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione edilizia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.m. n. 701 del 1994, ovvero in forza di provvedimenti ministeriali di revisione degli estimi o del classamento, mentre la rideterminazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, ha carattere residuale ed è esperibile solo quando, per un triennio, il reddito lordo effettivo dell'unità immobiliare differisca dalla rendita catastale di almeno il cinquanta per cento; ne

SEZIONE TRIBUTARIA

consegue che la procedura DOCFA può essere utilizzata nei soli casi di effettiva variazione dello stato dell'immobile, quali la nuova costruzione o il mutamento della consistenza.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 38 com. 1, Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 56, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 5449 del 2025 Rv. 674373-01, N. 2250 del 2021 Rv. 660480-01

Sez. T, Ordinanza n. 10347 del 20/04/2026 (Rv. 678255-01)

Presidente: **LO SARDO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

S. (GARANCINI GIACOMO PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 27/02/2023

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Frazionamento dell'edificio in singole unità - Tipologia catastale dell'edificio - Automatica rilevanza sulle unità frazionate - Esclusione.

In materia catastale, in caso di frazionamento di un edificio in distinte unità immobiliari, la tipologia originaria non si ripete automaticamente per ogni singola unità derivata, occorrendo comunque tener conto delle relative condizioni concrete e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità medesime.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 3, Legge 11/08/1939 num. 1249 art. 1, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 6 com. 1, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25805 del 2022 Rv. 665869-01, N. 9379 del 2025 Rv. 674773-01

Sez. T, Ordinanza n. 10377 del 20/04/2026 (Rv. 678256-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **HMEJAK TANIA.** *Relatore:* **HMEJAK TANIA.**

G. (PALLADINI GIANLUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 09/02/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Verifiche presso i locali destinati ad attività dell'impresa - Partecipazione di un delegato - Condizioni - Ratifica successiva - Ammissibilità.

In tema di accertamento e verifiche presso i locali destinati ad attività dell'impresa, non è necessaria la presenza del titolare, ma è sufficiente la partecipazione di un delegato, cui l'incarico può essere conferito anche oralmente e la cui iniziale attività svolta senza averne i poteri può essere successivamente ratificata anche tacitamente, mediante la sua partecipazione, disposta dal contribuente, all'attività di analisi di quanto rinvenuto e la sottoscrizione del processo verbale di constatazione, non essendo prescritti particolari requisiti di forma, né risultando, peraltro, applicabile l'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, che richiede la presenza del "titolare" dello studio o di suo delegato solo in caso di accesso presso locali destinati all'esercizio di arti o professioni.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6683 del 2017 Rv. 643464-01

Sez. T, Sentenza n. 10381 del 20/04/2026 (Rv. 678257-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (LUCISANO CLAUDIO)

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 11/07/2022

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Società estinta - Ricorso notificato dopo la scadenza del termine quinquennale ex art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 - Inammissibilità - Fondamento.

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio tributario, è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al difensore dell'ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società estinta dopo la scadenza del termine di differimento quinquennale, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, non essendo applicabile in tal caso il principio di ultrattività del mandato ad litem, che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o della impugnazione, in quanto la temporanea permanenza in vita della società costituisce una mera fictio iuris, prevista ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti nei confronti di un soggetto non più esistente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2465

Massime precedenti Vedi: N. 6743 del 2015 Rv. 635140-01, N. 10429 del 2025 Rv. 674953-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3625 del 2025 Rv. 673808-03, N. 29812 del 2024 Rv. 672860-01

Sez. T, Ordinanza n. 10440 del 21/04/2026 (Rv. 678258-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 24/06/2024

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Controllo automatizzato della dichiarazione - Notifica della cartella - Termine di decadenza ex art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 - Dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente - Irrilevanza.

In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine decadenziale di cui all'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27073 del 2025 Rv. 676726-01, N. 15750 del 2020 Rv. 658404-01

Sez. T, Ordinanza n. 10451 del 21/04/2026 (Rv. 678259-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: TARASCHI CESARE. Relatore: TARASCHI CESARE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro 1.

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PERUGIA, 24/04/2018

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione telematica effettuata dall'avvocato (nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) - Mancata consegna del messaggio per "casella piena" o per altra causa imputabile al destinatario - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Esclusione - Conservazione degli effetti per il mittente - Tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio - Necessità.

La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, notificato a mezzo pec e non consegnato per "casella piena", in assenza della dimostrazione che a tale esito negativo avesse fatto seguito la ripresa del procedimento notificatorio nelle forme ordinarie).

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 40758 del 2021 Rv. 663692-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28452 del 2024 Rv. 672742-01

Sez. T, Ordinanza n. 10565 del 21/04/2026 (Rv. 678260-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO.

S. (ANTONELLI MARIA) contro A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 15/06/2018

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Motivazione - Requisiti di validità - Riferimento anche ad elementi extratestuali - Ammissibilità - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.

In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o meno ai requisiti di validità - che, in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere - è compito del giudice tributario, con

SEZIONE TRIBUTARIA

la conseguenza che non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 9582 del 2013 Rv. 626327-01

Sez. T, Ordinanza n. 10580 del 21/04/2026 (Rv. 678261-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

I. (PARROZZANI FEDERICA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO FRIULI VENEZIA GIULIA, 14/02/2025

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE In genere

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024029/2024 67225701

Massime precedenti Conformi: N. 24029 del 2024 Rv. 672257-01

Sez. T, Sentenza n. 10635 del 22/04/2026 (Rv. 678262-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MELIAMBRO SILVANA)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 21/03/2022

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Art. 60 CDU - Merci prodotte con il contributo di due o più paesi - Attribuzione dell'origine di un paese - Ultima trasformazione o lavorazione sostanziale - Condizioni - Fattispecie.

In tema di dazi, ai sensi dell'art. 60 CDU le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o Territori sono considerate originarie del Paese o del Territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o che abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. (Nella specie, relativa all'applicazione di dazi antidumping su prodotti di origine cinese acquistati da un'impresa indiana e, quindi, importati in Italia, la S.C. ha affermato che anche la mera lavorazione a freddo eseguita su tubi di acciaio inox può integrare una trasformazione sostanziale, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza unionale, ed ha, pertanto, cassato con rinvio la decisione di merito che aveva disconosciuto l'origine indiana dei beni importati e confermato il dazio antidumping applicato per i beni di origine cinese).

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 09/10/2013 num. 952, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446, Regolam. Commissione CEE 16/05/2018 num. 1063, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 25096 del 2020 Rv. 659938-01

Sez. T, Ordinanza n. 10642 del 22/04/2026 (Rv. 678263-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCHI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCHI ANGELO MATTEO.**

L. (DE RENZIS SONNINO NICOLA LEONE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 03/05/2021

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Annullamento avviso di accertamento per vizio di motivazione - Giudicato - Estensione ad altre controversie tra stesse parti per il medesimo rapporto tributario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'annullamento dell'avviso di accertamento per un vizio di motivazione è decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche intercorrenti tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria, sicché non si crea contrasto con il giudicato - di merito - già intervenuto tra l'ente impositore e le altre parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente motivato un avviso di accertamento catastale, emesso a seguito di procedura DOCFA, essendo irrilevante l'esistenza di un precedente giudizio, conclusosi con decisione della Corte di cassazione di annullamento di altro avviso di accertamento per vizio di motivazione, trattandosi di atti diversamente motivati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34656 del 2019 Rv. 656423-01

Sez. T, Ordinanza n. 10645 del 22/04/2026 (Rv. 678264-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCHI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCHI ANGELO MATTEO.**

R. (SPAGNUOLO CHIARA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 20/12/2021

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Proposta di rendita del titolare di diritti reali sull'immobile - Procedura DOCFA ex d.m. n. 701 del 1994 - Funzione - Termine assegnato all'amministrazione per la determinazione della rendita definitiva - Natura - Ordinatoria - Fondamento - Conseguenze.

In tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al d.m. n. 701 del 1994 - che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporre la rendita - ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949, la funzione di "rendita proposta" fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la determinazione della rendita catastale definitiva, ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo

SEZIONE TRIBUTARIA

ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o l'aggiornamento delle rendite catastali; ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 56, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Massime precedenti Conformi: N. 4752 del 2021 Rv. 660667-01

Massime precedenti Vedi: N. 11844 del 2017 Rv. 644126-02

Sez. T, Ordinanza n. 10654 del 22/04/2026 (Rv. 678292-01)

Presidente: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.**
Relatore: **NAPOLITANO ANGELO.**

S. (LA MOTTA MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 08/05/2017

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Configurabilità - Condizioni.

Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6757 del 2001 Rv. 546715-01

Massime precedenti Vedi: N. 27246 del 2024 Rv. 672542-01

Sez. T, Ordinanza n. 10806 del 23/04/2026 (Rv. 678265-01)

Presidente: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.**
Relatore: **NAPOLITANO ANGELO.**

L. (BECCAGLIA SUSAN) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 21/12/2016

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
Impugnabilità atto tributario emesso in autotutela - Ammissibilità - Differenza dall'atto di diniego di autotutela - Fondamento.

A differenza del provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela, che può essere impugnato soltanto per dedurre la ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, l'atto emesso in sede di autotutela decisoria, dopo il decorso del termine per impugnare l'atto originario ritirato, può essere impugnato dal contribuente per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, non potendo questi essere privato del diritto di difendersi in giudizio contro un atto positivo che assume illegittimo, pena la violazione dell'art. 24 Cost.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 161 del 2024 Rv. 670207-01

Sez. T, Ordinanza n. 10852 del 23/04/2026 (Rv. 678267-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

V. (GIUGLIANO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 26/09/2025

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione di errore materiale - Intervento ulteriore sul testo o sulla formulazione del provvedimento - Conseguenze - Ulteriore errore materiale.

In tema di procedura di correzione di errore materiale, l'ordinanza che non si limiti ad emendare l'errore dal quale è affetto il provvedimento da correggere, ma intervenga ulteriormente sul testo o sulla formulazione del provvedimento medesimo, integra, a propria volta, un errore materiale, da correggere con la medesima procedura ex artt. 287 e 391 bis c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29432 del 2024 Rv. 672744-01

Sez. T, Ordinanza n. 10875 del 23/04/2026 (Rv. 678266-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO.

B. (ZORZAN ARRIGO TIZIANO) contro A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 25/07/2022

177296 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE Processo tributario - Sentenze parziali e non definitive - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di processo tributario, l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'ammissibilità di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, costituisce una norma di carattere eccezionale, che introduce una deroga rispetto al regime previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c., giustificata dall'esigenza di evitare gli inconvenienti cui il frazionamento del giudizio dà generalmente luogo anche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla struttura del giudizio tributario ed al sistema della riscossione frazionata dei tributi, con i quali l'istituto della sentenza non definitiva, ed a maggior ragione quello dell'impugnazione differita ad esso correlato, verrebbero inevitabilmente a confliggere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31439 del 2018 Rv. 651626-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 10875 del 23/04/2026** (Rv. **678266-02**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Relatore: **SOCCI ANGELO MATTEO**.

B. (ZORZAN ARRIGO TIZIANO) contro A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 25/07/2022

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Dichiarazione di successione - Emendabilità oltre il termine annuale di presentazione - Ammissibilità - Fondamento.

In tema d'imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione di successione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente; alla correzione non osta l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denuncia di successione, che non ha natura decadenziale, come pure l'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in giudizio. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che fosse riconducibile ad errore emendabile la deduzione di svalutazione dei valori immobiliari intervenuta successivamente alla dichiarazione di successione, trattandosi di fatti sopravvenuti inidonei ad incidere sul quantum cristallizzato dall'accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13595 del 2018 Rv. 648672-01

Massime precedenti Vedi: N. 11526 del 2018 Rv. 648367-01

Sez. T, **Ordinanza n. 11011 del 24/04/2026** (Rv. **678652-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**.

B. (TEDESCO GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 03/11/2017

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio tributario - Omessa fissazione dell'udienza di discussione orale ritualmente richiesta - Conseguenze - Nullità della sentenza - Indicazione degli argomenti che avrebbero potuto essere svolti nelle difese orali - Necessità - Esclusione - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, in presenza di istanza ritualmente proposta ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, senza che la parte sia tenuta ad allegare o provare uno specifico pregiudizio derivante dalla mancata celebrazione dell'udienza pubblica, poiché la discussione orale, ove richiesta, costituisce autonoma espressione delle prerogative difensive garantite dagli artt. 24 e 111 Cost.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 4277 del 2025 Rv. 673765-01

Massime precedenti Difformi: N. 1769 del 2025 Rv. 673942-01

Sez. T, Sentenza n. 11038 del 24/04/2026 (Rv. 677960-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

T. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 06/12/2023

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Contributo unificato - Omesso pagamento - Sanzione - Atto di irrogazione ex art. 16 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Necessità - Fondamento.

Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, l'irrogazione, da parte dell'Ufficio competente al recupero, della sanzione amministrativa, commisurata al numero dei giorni di ritardo, deve avvenire, ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, con atto separato rispetto all'invito di pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 16 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 13442 del 2025 Rv. 675065-01, N. 24249 del 2025 Rv. 676331-01

Sez. T, Ordinanza n. 11043 del 24/04/2026 (Rv. 678268-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

S. (CAZZOLLA ANTONIO MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 11/07/2023

279143 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Cessione dell'azienda - Pagamento del corrispettivo tramite accollo dei debiti - Rilevanza dei debiti accollati nella determinazione della base imponibile - Fattispecie

In materia d'imposta di registro relativa a cessione dell'azienda, la base imponibile va determinata al lordo dei debiti del cedente che il cessionario si sia accollato quale modalità di pagamento del prezzo. (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha annullato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che aveva incluso nella base imponibile, quale prezzo di acquisto di un ramo di azienda, i mutui accollati dal cessionario, nonostante gli stessi fossero inerenti e contabilizzati).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23873 del 2015 Rv. 637510-01

Massime precedenti Vedi: N. 27838 del 2018 Rv. 650974-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza** n. **11054** del **24/04/2026** (Rv. **678653-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LIBRI MARGHERITA**. Relatore: **LIBRI MARGHERITA**.

C. (CUCCHIARI MARINA) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 22/09/2021

279299 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE Beni culturali - Attivo ereditario - Esclusione - Condizioni - Attestato della soprintendenza - Necessità - Mancanza - Sanabilità - Condizioni - Fondamento - Conseguenze.

In materia di imposta sulle successioni e donazioni, il beneficio fiscale previsto per i beni culturali vincolati è subordinato alla presentazione all'Ufficio dell'attestazione ex art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, da cui risulti l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione; tuttavia, la mancata produzione dell'attestazione non determina decadenza dal beneficio, in assenza di un termine finale e di una espressa comminatoria, se il contribuente ha tempestivamente richiesto la certificazione all'amministrazione competente, il cui ritardo non può precludere l'agevolazione né determinare, in contrasto con l'art. 53 Cost., un prelievo maggiore di quello voluto dal legislatore. (Principio applicato, nella specie, alla donazione di beni culturali vincolati, soggetta all'imposta in misura fissa ex art. 59 del d.lgs. n. 346 del 1990).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26080 del 2016 Rv. 642034-01

Sez. T, **Ordinanza** n. **11255** del **27/04/2026** (Rv. **678654-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

C. (LO GIUDICE SALVATORE) contro A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 08/06/2021

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Persone giuridiche - Rappresentanza processuale - Procura rilasciata dal legale rappresentante - Spendita del potere - Onere di contestazione - Contenuto

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare la propria qualità, essendo sufficiente l'indicazione della funzione e del potere esercitato, normalmente verificabili mediante pubblici registri; spetta, pertanto, alla controparte che intenda contestare l'effettiva esistenza del potere rappresentativo proporre una eccezione specifica e tempestiva, indicando anche le ragioni per cui tale circostanza non sia verificabile mediante la consultazione dei registri pubblici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2328, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST., Cod. Civ. art. 83

Massime precedenti Conformi: N. 15914 del 2025 Rv. 675737-01

Massime precedenti Vedi: N. 2033 del 2022 Rv. 663749-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 11347 del 27/04/2026** (Rv. **678019-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**.

S. (MASTINO MARIA GRAZIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 31/05/2019

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento dei redditi - Metodo analitico-induttivo - Interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Deduzione forfetaria dei costi - Ambito di operatività - Indagini bancarie.

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento dei redditi, in caso di accertamento analitico-induttivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, la deduzione forfetaria dei costi, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, opera laddove la determinazione del reddito derivi da indagini bancarie ex art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7648 del 2026, N. 17835 del 2021 Rv. 661682-01, N. 7122 del 2023 Rv. 667432-01

Sez. T, **Ordinanza n. 11372 del 27/04/2026** (Rv. **678655-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (CATAPANO ASSUNTA)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 26/05/2023

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Società con personalità giuridica - Violazioni relative al rapporto fiscale - Sanzioni - Assoggettabilità dei soggetti terzi - Condizioni - Fattispecie.

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

I soggetti terzi, quali il commercialista, sono sanzionabili in via amministrativa, a titolo di concorso ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, per le violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, anche se non tenutari delle scritture contabili e incaricati della trasmissione all'amministrazione finanziaria della dichiarazione previo controllo del suo contenuto, ove compiano azioni od omissioni che agevolino la commissione di violazioni tributarie e attestino il loro coinvolgimento ai fini del concorso di persone. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva escluso la responsabilità concorsuale del commercialista senza verificare il suo contributo agevolatore alla violazione tributaria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 9, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23987 del 2025 Rv. 675722-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Sentenza n. 11430 del 28/04/2026** (Rv. **678656-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **PAOLITTO LIBERATO**. Relatore: **PAOLITTO LIBERATO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

E. (SELMi CARLO) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 27/12/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Immobili abusivi - Ordine di demolizione rimasto ineseguito - Acquisizione di diritto al patrimonio comunale - Presupposto d'imposta - Insussistenza - Condizioni.

In tema di IMU, il presupposto d'imposta individuato nel possesso di unità immobiliari deve ritenersi insussistente per i periodi successivi all'ordine di demolizione emesso nei confronti del contribuente ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e rimasto ineseguito nel termine di novanta giorni, poiché, alla scadenza di tale termine, si produce l'acquisizione di diritto al patrimonio del Comune della titolarità del fabbricato e dell'area di sedime; ne consegue che la mera detenzione del bene da parte dell'originario proprietario, ove non riconducibile ad altra ipotesi di godimento normativamente qualificato, non conserva rilevanza ai fini impositivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27481 del 2020 Rv. 659814-01, N. 15975 del 2025 Rv. 675104-02, N. 37934 del 2021 Rv. 663094-01

Sez. T, **Ordinanza n. 11435 del 28/04/2026** (Rv. **678465-01**)

Presidente: **LO SARDO GIUSEPPE**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 12/05/2025

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Unità immobiliare - Destinazione funzionale e produttiva - Accertamento - Contenuto - Caratteristiche tipologiche e costruttive del bene - Rilevanza - Concreto uso del bene - Esclusione.

In tema di rendita catastale, la destinazione funzionale e produttiva di un'unità immobiliare va accertata in riferimento alle sue potenzialità di utilizzo ed alle sue caratteristiche, in conformità alla - e non a prescindere dalla - normativa urbanistica, attribuendo rilevanza, in base al dettato normativo, alle caratteristiche tipologiche e costruttive del bene, e non al concreto e differente uso che dello stesso venga fatto.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 6, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 62, DPR 23/03/1998 num. 138 art. 8 com. 1, DPR 23/03/1998 num. 138 art. 8 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22166 del 2020 Rv. 659299-01, N. 2423 del 2026 Rv. 678022-01, N. 12025 del 2015 Rv. 635776-01, N. 32303 del 2025 Rv. 677379-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 11437 del 28/04/2026** (Rv. **678269-02**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO**. Estensore: **SERRELLI SABRINA**. Relatore: **SERRELLI SABRINA**.

M. (SACCO GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 16/11/2016

178449 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Obiezione fiscale per spese militari - Tutela ex artt. 10 CDFUE e 9 CEDU - Esclusione - Fondamento.

188223 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROTEZIONE DELL'ATTIVITA' INTELLETTUALE - LIBERTA' DI COSCIENZA In genere.

In riferimento all'obiezione fiscale per le spese militari e le altre politiche statali, le convinzioni personali del contribuente non possono trovare spazio di tutela nell'ambito dell'art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (CDFUE) e dell'art. 9 CEDU, che tutela la libertà di coscienza dell'individuo, perché i superiori interessi tutelati dal gettito fiscale e dalle politiche sociali solidaristiche di tutela delle persone trovano disciplina in senso non difforme rispetto alla libertà di coscienza dei singoli nell'interesse della collettività al quale soprintende lo Stato nazionale alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 81 e 53 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 81, Costituzione art. 53, Tratt. Internaz. 07/12/2020 art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9

Sez. T, **Ordinanza n. 11437 del 28/04/2026** (Rv. **678269-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO**. Estensore: **SERRELLI SABRINA**. Relatore: **SERRELLI SABRINA**.

M. (SACCO GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 16/11/2016

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Irpef - Natura acausale dell'imposta - Destinazione dell'imposta ad enti scelti dal contribuente - Obiezione di coscienza fiscale - Inammissibilità - Fondamento.

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI In genere.

In tema di IRPEF, la natura acausale dell'imposta, quanto all'impiego della risorsa acquisita, esclude che il contribuente possa destinare una parte della somma dovuta a tale titolo a enti, statali o non statali, che perseguano finalità da lui condivise, poiché tale scelta integra omissione, anche solo parziale, dell'obbligo di contribuire alla spesa pubblica per l'importo non versato, non spettando al singolo la ripartizione delle entrate né la loro destinazione, alla luce dei principi di solidarietà e capacità contributiva di cui agli artt. 2 e 53 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 53

Sez. T, **Ordinanza n. 11538 del 28/04/2026** (Rv. **678270-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Estensore: **CHIRICO VALERIA**. Relatore: **CHIRICO VALERIA**.

SEZIONE TRIBUTARIA

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 09/01/2024

162033 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE Imposta di registro - Atti dell'autorità giudiziaria - Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di soggetto successivamente fallito - Assoggettabilità - Fondamento.

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.

In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, poiché, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione, solo la decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l'esecutività del titolo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito, una volta tornato in bonis.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2734 del 2024 Rv. 670259-01

Sez. T, **Ordinanza** n. **11562** del **28/04/2026** (Rv. **678271-02**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **CANDIA UGO**. Relatore: **CANDIA UGO**.

A. (COSTANTINI ALESSIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO, 05/04/2022

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Cessione di partecipazioni societaria totalitaria - Cessione di azienda - Diversità - Liquidazione dell'imposta - Misura fissa - Fondamento.

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI In genere.

In tema di imposta di registro, la cessione totalitaria di partecipazioni societarie non produce gli effetti giuridici propri della cessione di azienda, dalla quale si distingue per oggetto e disciplina, poiché attribuisce non un compendio aziendale organizzato, ma lo status di socio, ed è pertanto soggetta ex lege a imposta di registro in misura fissa, anche in ragione dei vincoli derivanti dal diritto unionale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 11, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7613 del 2024 Rv. 670604-01

Sez. T, **Ordinanza** n. **11562** del **28/04/2026** (Rv. **678271-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **CANDIA UGO**. Relatore: **CANDIA UGO**.

SEZIONE TRIBUTARIA

A. (COSTANTINI ALESSIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO, 05/04/2022

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Imposta di registro - Interpretazione dell'atto - Qualificazione negoziale - Natura ed effetti giuridici - Necessità - Effetti economici - Irrilevanza.

279143 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE In genere.

In tema di imposta di registro, ai fini della corretta applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, l'opera di qualificazione negoziale del contenuto intrinseco dell'atto deve essere sviluppata considerando, in base alla sua autosufficiente analisi, la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti dall'atto medesimo e non anche quelli economici che pure ne derivano.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32347 del 2025 Rv. 677380-01

Sez. T, **Ordinanza** n. **11589** del **28/04/2026** (Rv. **678657-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Estensore: **HMELJAK TANIA.** Relatore: **HMELJAK TANIA.** P.M. **CISTERNALBERTO MICHELE.** (Conf.)

S. (DURNWALDER MEINHARD) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 30/12/2024

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accisa sull'energia elettrica - Esenzione - Art. 1, comma 911, della l. n. 208 del 2015 - Estensione all'energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili - Ambito di applicazione - Cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica cd. storiche - Fattispecie.

In tema di accisa sull'energia elettrica, l'art. 1, comma 911, della l. n. 208 del 2015, che estende l'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995 all'energia prodotta da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, e consumata, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, dai soci delle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, n. 8), della l. n. 1643 del 1962, è disposizione agevolativa di stretta interpretazione, applicabile esclusivamente alle cooperative elettriche cd. storiche, cioè già esistenti al momento della nazionalizzazione, e non alle cooperative costituite successivamente, ancorché subentrate, per volturazione, nell'esonero già riconosciuto a precedenti aziende elettriche prive di natura cooperativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso l'esenzione in favore di una cooperativa costituita nel 2001, subentrata nell'esonero già spettante a due aziende preesistenti, rispettivamente una società in accomandita semplice e un'impresa individuale).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 911 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 3 lett. B), Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 lett. 8) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 791 del 2024 Rv. 670179-01, N. 25748 del 2025 Rv. 676611-01

Sez. T, **Ordinanza** n. **11611** del **28/04/2026** (Rv. **678658-02**)

SEZIONE TRIBUTARIA

Presidente: **SOCCHI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CHIRICO VALERIA.** *Relatore:* **CHIRICO VALERIA.**

B. (FIORENTINI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO, 26/07/2022

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale - Imposta di registro - Aliquota proporzionale - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti all'imposta proporzionale nella misura dell'1 per cento, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto, anche se relativi a corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, non operando, per tali pronunce di mero accertamento, il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, che la nota II all'art. 8 cit. limita, quale disposizione derogatoria e di stretta interpretazione, ai provvedimenti di condanna di cui alla lett. b) e al comma 1-bis. (Fattispecie relativa a sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato ex art. 549 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis).

Riferimenti normativi: Testo Unico 26/04/1986 num. 131 art. 40, Testo Unico 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 3459 del 2021 Rv. 660655-01

Massime precedenti Vedi: N. 11036 del 2019 Rv. 653664-01

Sez. T, Ordinanza n. 11611 del 28/04/2026 (Rv. 678658-01)

Presidente: **SOCCHI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CHIRICO VALERIA.** *Relatore:* **CHIRICO VALERIA.**

B. (FIORENTINI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO, 26/07/2022

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato - Misura proporzionale - Questione di costituzionalità dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Manifesta infondatezza - Ragioni.

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anziché fissa, le sentenze di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, anche quando il credito accertato rientri nel campo di applicazione dell'IVA, poiché tale pronuncia, resa in via incidentale nel processo esecutivo individuale, accerta un credito - quello vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo estraneo all'esecuzione - diverso da quello azionato dal creditore procedente e non costituisce titolo immediatamente soddisfattivo, essendo necessario il successivo provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che, stante la diversità degli effetti rispetto alle sentenze di accertamento di crediti IVA in sede endofallimentare, va esclusa l'irragionevolezza del diverso trattamento impositivo.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Testo Unico 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. C), Testo Unico 26/04/1986 num. 131 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 29144 del 2018 Rv. 651767-01, N. 22253 del 2020 Rv. 659357-01

Sez. T, Ordinanza n. 11633 del 28/04/2026 (Rv. 678659-01)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

C. (SESTILI MANUELA) contro E. (PAULETTI ENRICO)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ANCONA, 27/05/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Emersione del classamento ex art. 1, comma 337, della l. n. 311 del 2004 - Effetti fiscali delle nuove rendite - Decorrenza retroattiva - Limiti - Termine quinquennale di decadenza dell'accertamento.

In tema di tributi locali, la rendita catastale dichiarata o attribuita a seguito della richiesta comunale di aggiornamento del classamento ex art. 1, comma 336, della l. n. 311 del 2004 produce effetti fiscali, ai sensi del successivo comma 337, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui riferire la mancata denuncia catastale, ovvero, in mancanza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta; tuttavia, detta retroattività riguarda solo la decorrenza dell'obbligazione tributaria e non incide sul termine di decadenza quinquennale dell'azione accertatrice, che resta regolato dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 337 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 972 del 2026 Rv. 677713-01

Sez. T, Ordinanza n. 11727 del 29/04/2026 (Rv. 678272-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MASI LEONARDO)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 04/02/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Catasto - Categoria A1 - Signorilità del bene - Condizioni - Valutazione del giudice - Contenuto - Superficie dell'immobile - Irrilevanza.

In tema di catasto, la riconducibilità dell'unità immobiliare alla categoria A/1 postula una valutazione complessiva della sua connotazione di signorilità, rimessa al giudice del merito e riferita alla presenza di elementi qualitativi superiori alla media, desumibili dalla collocazione nel contesto territoriale, dall'ordinarietà catastale del fabbricato, dalle caratteristiche costruttive e tipologiche, dallo stato manutentivo, dagli impianti tecnologici e dai locali di servizio, senza che assuma rilievo decisivo la sola superficie dell'immobile, rilevante, invece, ai fini delle agevolazioni per le abitazioni di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969.

Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 6, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 8 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., DPR 23/03/1998 num. 138 art. 8 com. 2, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 6, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 2250 del 2021 Rv. 660480-01, N. 34277 del 2025 Rv. 677276-01

Sez. T, Ordinanza n. 11790 del 29/04/2026 (Rv. 678660-02)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GALASSO GIOVANNI. Relatore: GALASSO GIOVANNI. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)

P. (QUARTA LUCIANO ANDREA MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 08/11/2024

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Ricorso per cassazione - Sottoscrizione da parte di avvocato diverso da quello indicato nel mandato - Asserito disguido informatico - Esclusione - Inammissibilità.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per difetto di ius postulandi, l'atto sottoscritto da un difensore diverso da quello munito di procura speciale, senza che assuma rilievo l'asserito disguido informatico, poiché il vizio investe il ricorso stesso e non la sua notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 1235 del 2011 Rv. 615976-01

Sez. T, Ordinanza n. 11790 del 29/04/2026 (Rv. 678660-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GALASSO GIOVANNI. Relatore: GALASSO GIOVANNI. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)

P. (QUARTA LUCIANO ANDREA MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 08/11/2024

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Tardività - Asserito disguido informatico - Rilevanza - Condizioni - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. va esclusa quando la tardiva notificazione dell'atto sia ricondotta a un asserito disguido informatico nella sottoscrizione e notificazione del ricorso, non provato come imprevedibile malfunzionamento del sistema e comunque rilevabile con l'ordinaria diligenza, poiché l'istituto presuppone un impedimento assoluto e non una mera difficoltà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2018 Rv. 651875-01

Sez. T, Ordinanza n. 11824 del 29/04/2026 (Rv. 678708-01)

Presidente: MACAGNO GIAN PAOLO. Estensore: LA BATTAGLIA LUIGI. Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 18/09/2024

SEZIONE TRIBUTARIA

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Sanzioni tributarie - Termine quinquennale - Individuazione - Fondamento.

177229 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE In genere.

Il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie - indipendentemente dal fatto che siano state comminate contestualmente all'atto impositivo - è quinquennale, ai sensi della speciale disposizione di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, non trovando applicazione, invece, l'art. 24 del medesimo d.lgs. che attiene alla sola fase esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 com. 3

Massime precedenti Difformi: N. 32374 del 2025 Rv. 677118-01

Massime precedenti Vedi: N. 2095 del 2023 Rv. 666756-02, N. 7486 del 2022 Rv. 664137-01

Sez. T, Ordinanza n. 11935 del 30/04/2026 (Rv. 678273-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

I. (SANCES MATTEO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/09/2025

100286 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE Dolo processuale - Requisiti - Riproduzione della sentenza impugnata nel corso del ricorso - Assenza della relativa intestazione - Insussistenza.

La riproduzione parziale, nel corpo del ricorso, della sentenza impugnata e non del suo contenuto integrale, non integra la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c., che richiede, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1207 del 2020 Rv. 656844-01

Sez. T, Ordinanza n. 12022 del 30/04/2026 (Rv. 678355-01)

Presidente: MACAGNO GIAN PAOLO. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

F. (LO GIUDICE SALVATORE) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 20/02/2023

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO Processo tributario - Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di primo grado - Mera richiesta - Formulazione nelle sole conclusioni delle controdeduzioni - Specificità dei motivi - Esclusione.

SEZIONE TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, la mera richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese di primo grado, formulata dall'appellato solo nelle conclusioni delle controdeduzioni depositate ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 546/1992, in difetto di qualsiasi argomentazione svolta nell'atto al fine di censurare la compensazione disposta dal primo giudice, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi, fissato dall'art. 53, comma 1, del medesimo decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 1461 del 2017 Rv. 642900-01, N. 9064 del 2018 Rv. 648466-01, N. 2393 del 2026 Rv. 678006-01

Sez. T, Ordinanza n. 12024 del 30/04/2026 (Rv. 678356-01)

Presidente: MACAGNO GIAN PAOLO. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 09/05/2023

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento presuntivo del reddito d'impresa ed induttivo dell'IVA - Impresa di ristorazione - Ricostruzione dei ricavi sulla base del consumo di acqua minerale (c.d. bottigliometro) - Legittimità - Fondamento - Presunzione semplice - Sussistenza.

In tema di accertamento tributario - sia presuntivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sia induttivo in materia di IVA, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 - è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, trattandosi di elemento fondamentale, se non indispensabile, nelle consumazioni effettuate, e tale metodo (cd. bottigliometro), fondato su nozioni di comune esperienza in ordine al consumo medio per singolo avventore, può integrare una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità e precisione, ai sensi dell'art. 2729 c.c., poiché la quantità di acqua minerale da tavola acquistata dal ristoratore nel periodo di imposta costituisce indizio grave e preciso del numero di pasti serviti, sicché, a fronte dell'inattendibilità del reddito dichiarato, non occorrono ulteriori elementi a sostegno della pretesa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9868 del 2026 Rv. 677647-01, N. 24782 del 2025 Rv. 676440-01

MARZO/APRILE 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. U, **Ordinanza n. 4664 del 02/03/2026** (Rv. **677328-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **LUCIOTTI LUCIO**. Relatore: **LUCIOTTI LUCIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

S. (GISMUNDO VITTORIO DONATO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione da parte del soggetto che ha proposto il giudizio di merito - Ammissibilità - Condizioni - Ragionevoli dubbi sulla giurisdizione - Necessità - Assenza di contestazione della giurisdizione dell'autorità adita - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, configurabili anche in assenza di contestazione sul punto da parte del convenuto, sempre che siano idonei a rappresentare la sussistenza di un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. (Nella specie, in relazione ad una controversia in materia di concessioni di lavori pubblici autostradali, la S.C ha ravvisato l'interesse della concessionaria alla proposizione del regolamento, pur in assenza di contestazioni sulla giurisdizione da parte del Ministero resistente dinanzi al TAR, stante l'incertezza in ordine a possibili interferenze e sovrapposizioni incidenti sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, anche alla luce di numerose pronunce delle Sezioni Unite che, con riferimento al medesimo rapporto concessorio e su questioni analoghe, avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15122 del 2022 Rv. 664661-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30712 del 2022 Rv. 666059-01

Sez. U, **Ordinanza n. 4664 del 02/03/2026** (Rv. **677328-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **LUCIOTTI LUCIO**. Relatore: **LUCIOTTI LUCIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

S. (GISMUNDO VITTORIO DONATO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di costruzione e di gestione di opera pubblica e concessione di servizi pubblici - Giurisdizione del giudice ordinario per indennità canoni ed altri corrispettivi - Estensione all'inadempimento e alle conseguenze risarcitorie - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia relativa alla domanda della concessionaria di riconoscimento di maggiori importi per costi di investimenti realizzati nella fase esecutiva della concessione, attraverso l'impugnazione del provvedimento che aveva approvato solo parzialmente il progetto di interventi dalla stessa predisposto, decurtando le somme indicate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18267 del 2019 Rv. 654585-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21139 del 2022 Rv. 665271-01, N. 30267 del 2023 Rv. 669156-01

Sez. U, Ordinanza n. 5192 del 07/03/2026 (Rv. 677361-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

D. (IOB MAURO) contro P. (VICE PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI LUIGI D'ANGELO)

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile - Condizioni - Assenza del titolo - Irrilevanza - Fattispecie.

Ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, occorre la ricorrenza del duplice requisito del carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisce e della natura pubblica del bene oggetto della gestione, restando, invece, irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, in quanto il relativo rapporto può modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla azione di responsabilità degli amministratori dell'ASUC - Amministrazione Separata Usi Civici - di un Comune, nella gestione di beni soggetti ad uso civico in re propria, trattandosi di ente con personalità di diritto privato e di beni in proprietà collettiva, in relazione ai quali vengono in considerazione diritti soggettivi di natura privata).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 CORTE COST., Legge 20/11/2017 num. 168 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10837 del 2021 Rv. 661152-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19452 del 2024 Rv. 671754-01, N. 7640 del 2020 Rv. 657523-02

Sez. T, Ordinanza n. 5536 del 11/03/2026 (Rv. 678306-01)

Presidente: LO SARDO GIUSEPPE. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

S. (DOTTO MARIKA) contro S.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 10/03/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Tariffa cd. puntuale sui rifiuti ex art. 1, comma 668, l. n. 147 del 2013 - Natura privatistica - Conseguenze - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

La tariffa cd. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti ex art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013 - prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico - ha natura privatistica, essendo conseguentemente devolute le relative controversie alla giurisdizione ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto soggetto alla giurisdizione tributaria il ricorso con il quale il titolare di un'utenza non domestica aveva contestato non già la quota fissa, bensì la tariffa puntuale richiesta per lo smaltimento dei rifiuti).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 668 CORTE COST., DM Finanze 20/04/2017, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11290 del 2021 Rv. 661081-01

Sez. U, Ordinanza n. 5543 del 11/03/2026 (Rv. 677362-01)

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

C. (DE CANDIA GIUSEPPE) contro I.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 26/06/2024

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione - Efficacia panprocessuale - Portata - Rapporti di durata - Efficacia del giudicato anche per il futuro - Ammissibilità - Limiti.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

Le pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti, con efficacia di giudicato anche per il futuro, nei successivi giudizi tra le stesse parti ed aventi ad oggetto la medesima domanda o, nell'ambito del medesimo rapporto di durata - ferma l'identità di parti, di petitum sostanziale e di causa petendi - domande che si distinguano unicamente perché ineriscono a frazioni temporali diverse, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374

Massime precedenti Vedi: N. 37269 del 2021 Rv. 663150-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15896 del 2006 Rv. 591155-01, N. 31359 del 2025 Rv. 676618-01

Sez. U, Ordinanza n. 5548 del 11/03/2026 (Rv. 677330-01)

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

U. (SCAVUZZO GIUSEPPE) contro R. (MEMEO MICHELE)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/01/2025

092022 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO Ricorso alle Sezioni Unite - Questione di giurisdizione non sollevata nelle precedenti fasi processuali - Preclusione - Limiti

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce emesse dal Consiglio di Stato, non trova ostacolo nella circostanza che tale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali, nondimeno l'effetto preclusivo si ricollega al maturarsi del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione medesima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8095 del 2020 Rv. 657587-01

Sez. U, **Ordinanza n. 5925 del 16/03/2026** (Rv. **677331-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

Q. (BRIAMONTE MICHELE) contro G. (FIDANZIA SERGIO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 31/03/2025

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Produzione di energia da fonti rinnovabili - Decadenza dalle agevolazioni - Domanda di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti - Giurisdizione del g.o. - Fondamento.

In tema di incentivi alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, la controversia avente ad oggetto la domanda del gestore del servizio energetico di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di agevolazioni, laddove sia fondata su un provvedimento di decadenza ormai definitivo - perché non impugnato ovvero perché confermato da sentenza passata in giudicato - rientra nella giurisdizione del g.o. in quanto non investe la legittimità del suddetto provvedimento, ormai assunto a presupposto fattuale e giuridico irretrattabile, né la spettanza, misura o conformazione dell'incentivo ma attiene all'esecuzione patrimoniale di un assetto del rapporto già consolidato, non più connesso all'esercizio di un potere autoritativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28057 del 2018 Rv. 651314-01, N. 10020 del 2019 Rv. 653598-01, N. 14653 del 2017 Rv. 644574-01, N. 15572 del 2021 Rv. 661407-01, N. 25479 del 2021 Rv. 662252-01

Sez. U, **Ordinanza n. 6798 del 21/03/2026** (Rv. **677236-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attività di raccolta e smaltimento rifiuti - Danni derivanti dall'incendio di un cassonetto - Azione ex artt. 2051 e 2043 c.c. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni.

In tema di attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, la controversia relativa alla responsabilità della P.A. per i danni derivanti dall'incendio di un cassonetto, con la quale si prospetti, ex artt. 2051 o 2043 c.c., l'omessa manutenzione di tali beni e non una gestione malaccorta del ciclo di raccolta dei rifiuti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in contestazione l'esercizio del potere autoritativo di scelta della collocazione sul territorio e delle modalità di custodia dei manufatti da cui si è originato il danno, ma meri comportamenti materiali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. P CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22009 del 2017 Rv. 645718-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20824 del 2021 Rv. 662032-01

Sez. 2, Ordinanza n. 7381 del 27/03/2026 (Rv. 677492-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P. (FONTANELLA GIANLUCA) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, COMM.TRIB. PROV. ROMA, 08/06/2023

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Giudizio tributario - Patrocinio a spese dello Stato - Rigetto o revoca dell'istanza di ammissione da parte della Commissione ex art. 138 T.U. delle spese di giustizia - Opposizione ex art. 170 T.U. delle spese di giustizia - Giurisdizione - Giudice ordinario.

In tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del T.U. delle spese di giustizia, dev'essere proposta, con l'opposizione prevista dall'art. 170 del suddetto T.U., dinanzi al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 138, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7924 del 2025 Rv. 674157-01, N. 20929 del 2025 Rv. 675641-01, N. 20501 del 2023 Rv. 668222-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7758 del 31/03/2026 (Rv. 678162-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

A. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro C. (CARONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/03/2022

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Organismo collettivo di difesa ex art. 11 d.lgs. n. 102 del 2004 - Rapporto obbligatorio con l'agente incaricato della riscossione mediante ruolo dei contributi - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio avente ad oggetto il rapporto obbligatorio tra l'organismo collettivo di difesa di cui all'art. 11 d.lgs. n. 102 del 2004 e il soggetto incaricato della riscossione dei contributi consortili mediante ruolo, dal momento che la natura privatistica dell'organismo consortile e dei relativi contributi - rispetto ai quali il meccanismo del ruolo costituisce mera modalità tecnica di recupero - impediscono di qualificare l'agente della riscossione come agente contabile di denaro pubblico e, quindi, di radicare la giurisdizione contabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2614, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 102 art. 11, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17489 del 2025 Rv. 674884-02, N. 15658 del 2023 Rv. 668345-01, N. 16125 del 2024 Rv. 671734-01

Sez. U, Ordinanza n. 7907 del 31/03/2026 (Rv. 677532-01)

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Dipendente in regime di diritto pubblico - Lesione all'integrità psico-fisica - Domanda risarcitoria - Riparto della giurisdizione - Criteri - Fattispecie.

In relazione ad una domanda di risarcimento danni per la lesione dell'integrità psico-fisica, proposta da un dipendente in regime di diritto pubblico nei confronti della propria amministrazione, il riparto di giurisdizione è strettamente connesso alla natura dell'azione di responsabilità fatta valere, in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., se trattasi di azione extracontrattuale, invece, appartiene al g.o.; al fine di tale accertamento, devono considerarsi i tratti propri dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti - costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso - o se la condotta presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione amministrativa in ordine alla domanda risarcitoria proposta da un appartenente alla Polizia di Stato che lamentava di aver riportato danni fisici in conseguenza di una caduta causata dalla temporanea collocazione di un cavo elettrico sul pavimento dell'ufficio, trattandosi di condotta violativa degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4872 del 2022 Rv. 664031-01

Sez. 1, Sentenza n. 8443 del 03/04/2026 (Rv. 677975-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

D. (ALENI BENITO) contro R. (DE GENNARO MARIA VITTORIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/08/2019

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione appropriativa - Diritto al risarcimento danni - Giudicato amministrativo - Formazione progressiva - Conseguenze sul giudizio civile - Fattispecie.

In materia di occupazione appropriativa, il giudicato amministrativo "progressivo", formatosi attraverso il giudizio di annullamento del decreto di espropriazione e il successivo giudizio di ottemperanza, ha portata limitata e "prosegue" anche nel frammento di giurisdizione ordinaria individuata dall'art. 133 del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104 del 2010, n. 104, che si snoda nel giudizio di opposizione alla stima avverso il provvedimento di acquisizione sanante successivamente emesso ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per opposizione alla stima di un indennizzo quantificato da un decreto di acquisizione sanante, sull'erroneo assunto che il precedente giudicato amministrativo in sede di ottemperanza, che aveva già determinato gli importi risarcitori, fosse definitivo).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST., Costituzione art. 40 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4182 del 1997 Rv. 504254-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20691 del 2021 Rv. 661853-01, N. 28573 del 2018 Rv. 651343-01

Sez. U, Ordinanza n. 8693 del 07/04/2026 (Rv. 677633-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (MELPIGNANO PATRIZIO) contro R. (BUCCI ANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/08/2022

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Strutture sanitarie private - Accreditamento - Danno da ritardato rilascio - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

La domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio di accreditamento a struttura sanitaria privata appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'accreditamento, presupponendo una valutazione discrezionale tanto dei requisiti soggettivi del richiedente, quanto del quadro complessivo dell'offerta sanitaria nella quale il richiedente sarà inserito, è una concessione, la quale non rimuove un limite all'esercizio d'un diritto preesistente, ma attribuisce al soggetto accreditato una facoltà per l'avanti inesistente, ovvero stipulare contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 con le singole ASL; né il danno così prospettato è riconducibile a quello da lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'attività provvedimentale della P.A. - comunque devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. nelle materie a lui riservate - il quale implica l'esistenza di un provvedimento solo apparentemente legittimo, e non il mero auspicio della sua adozione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 2 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29613 del 2025 Rv. 676794-01, N. 4717 del 2025 Rv. 674045-02, N. 14335 del 2005 Rv. 581219-01, N. 26080 del 2025 Rv. 675786-01

Sez. U, Ordinanza n. 8695 del 07/04/2026 (Rv. 677272-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Conf.)

M. (LEONARDI RICCARDO) contro P. (PROCURATORE REGIONALE CORTE DEI CONTI MARCHE)

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Danno erariale - Beneficiario di contributo pubblico - Giurisdizione contabile - Sviamento della somma dalla finalità programmata - Necessità - Esclusione - Illegittima percezione in danno degli aventi diritto - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato beneficiario, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione, ma è sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario a discapito di altri soggetti aventi diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione contabile in ordine alla controversia avente ad oggetto la responsabilità di società che, tramite plurime attività illecite - uso di documenti falsi, artifici e raggiri -, avevano indebitamente goduto di tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici).

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3100 del 2022 Rv. 663840-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1774 del 2013 Rv. 624835-01, N. 34775 del 2024 Rv. 673428-01

Sez. 3, Sentenza n. 8785 del 08/04/2026 (Rv. 677992-05)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA.* (Parz. Diff.)

D. (CURCURUTO MONICA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2025

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità - Art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) - Estinzione delle procedure esecutive basate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere - Interpretazione costituzionalmente orientata - Contenuto - Conseguenze.

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per lesione di diritti inviolabili della persona, l'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con modif. dalla l. n. 79 del 2022, nella parte in cui dispone l'estinzione delle procedure esecutive basate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, va interpretato, dato il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna, escludendo dalla sua previsione le procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al Fondo Ristori disciplinato dal medesimo art. 43, come quelle proposte da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità compiuti all'estero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legge 30/04/2022 num. 36 art. 43 CORTE COST., Legge 29/06/2022 num. 79 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2910

Massime precedenti Vedi: N. 23669 del 2025 Rv. 676136-01

Sez. 1, Sentenza n. 9865 del 16/04/2026 (Rv. 678193-01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M. PIRONE OLGA. (Diff.)*

N. (ABBAMONTE ORAZIO) contro B. (MARONE RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/04/2021

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 - Equiparazione quoad effectum di fattispecie differenti - Sussistenza.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

In tema di riparto tra giurisdizione ordinaria e contabile, l'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 114 del 2019), ha equiparato, quoad effectum, fattispecie differenti, ossia, da un lato, la translatio iudicii dal giudice contabile a quello ordinario e, dall'altro, la "riproposizione" davanti al giudice ordinario, da parte dell'amministrazione danneggiata, della causa di risarcimento del danno derivante da responsabilità degli organi amministrativi e di controllo di una società partecipata da un soggetto pubblico, ove quest'ultima sia stata preceduta dalla domanda del Procuratore contabile introduttiva di un giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'erario innanzi alla Corte dei conti, che abbia declinato la propria giurisdizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 1, Legge 07/08/2015 num. 124 art. 20, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 17 com. 8, Decreto Legisl. 07/10/2019 num. 114 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 15223 del 2016 Rv. 640870-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36205 del 2021 Rv. 662886-01, N. 27163 del 2018 Rv. 651313-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11034 del 24/04/2026 (Rv. 677834-01)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

S. (MANNA MICHELE) contro S. (CANTALAMESSA FRANCESCA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/10/2024

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE Riconoscimento automatico di sentenze straniere in Italia ex art. 64, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 218 del 1995 - Accertamento dei presupposti da parte del giudice - Contenuto - Fattispecie.

Il giudice italiano che sia richiesto di riconoscere l'efficacia in Italia di una sentenza straniera, onde escludere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 218 del 1995, non può limitarsi ad accertare la competenza giurisdizionale del giudice italiano, essendo necessario verificare che non sussista anche la competenza giurisdizionale concorrente del giudice che l'ha pronunciata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, sulla base del mero riscontro della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, aveva escluso il riconoscimento di una sentenza resa da un giudice della Repubblica federale del Brasile, omettendo di indagare se, alla luce del Trattato bilaterale tra Italia e Brasile, sottoscritto nel 1989 e ratificato con l. n. 336 del 1993, sussistesse la giurisdizione concorrente del giudice brasiliano.).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE del 2009 num. 4 art. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 18/08/1993 num. 336 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 13412 del 2019 Rv. 654257-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30903 del 2022 Rv. 666075-02, N. 1310 del 2017 Rv. 642002-01

Sez. 1, Sentenza n. 11335 del 27/04/2026 (Rv. 677838-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

D. (CALA' GIUSEPPE) contro M. (GRAVANTE ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/02/2025

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Riconoscimento delle decisioni straniere - Obbligazioni alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 4 del 2009 - Nozione - Individuazione - Criteri.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di riconoscimento delle decisioni straniere, ai sensi del Regolamento (CE) n. 4 del 2009, rientrano nella nozione di obbligazioni alimentari tra persone che sono state coniugate, indipendentemente dalla denominazione utilizzata dal diritto nazionale, sia gli obblighi di corresponsione di un assegno periodico, sia l'attribuzione di una somma una tantum, sia l'attribuzione di un bene in proprietà, sia l'assunzione di obblighi di garanzia reale o personale, purché, secondo un approccio di tipo funzionale, venga accertato che la prestazione è diretta a garantire il sostentamento del coniuge bisognoso e che l'ammontare della stessa è determinato prendendo in considerazione le esigenze e le risorse di ciascuno dei coniugi, mentre esulano da tale nozione le prestazioni che attengono unicamente alla ripartizione tra le parti della proprietà di beni.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 1, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Regolam. Consiglio CEE del 2009 num. 4 art. 1, Regolam. Consiglio CEE del 2009 num. 4 art. 11

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30903 del 2022 Rv. 666075-02, N. 21053 del 2009 Rv. 609609-01

Sez. 1, **Sentenza n. 11335 del 27/04/2026** (Rv. **677838-02**)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

D. (CALA' GIUSEPPE) contro M. (GRAVANTE ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/02/2025

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Riconoscimento delle decisioni straniere - Obbligazioni alimentari - Mancato riconoscimento ex art. 24 del Regolamento (CE) n. 4 del 2009 - Incompatibilità della decisione con altra resa tra le stesse parti nello Stato richiesto - Individuazione dell'incompatibilità - Criteri.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di riconoscimento delle decisioni straniere in materia di obbligazioni alimentari, ai fini dell'applicabilità dell'ipotesi di mancato riconoscimento previsto dall'art. dall'art. 24, lett. c), del Regolamento (CE) n. 4 del 2009 per incompatibilità tra la decisione da riconoscere ed altra resa tra le stesse parti nello Stato richiesto, occorre verificare se le due pronunce producono effetti giuridici che si escludono reciprocamente, ciò che non accade qualora, a prescindere dai meri effetti economici, le statuizioni riguardano controversie tra loro del tutto distinte, oppure quando la decisione da ultimo adottata tiene conto dell'esistenza di quella precedente e dell'accordo delle parti in merito ad essa, coordinando le proprie statuizioni alle sorti della medesima e del relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE del 2009 num. 4 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 13412 del 2019 Rv. 654257-01

Sez. U, **Ordinanza n. 12156 del 30/04/2026** (Rv. **677858-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

P. (FABBRETTI MARIA CRISTINA) contro A.

Rigetta, CORTE DEI CONTI ROMA, 22/01/2024

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Fondi pubblici erogati sulla base di convenzioni per l'espletamento dei servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale - Irregolarità nella gestione - Responsabilità contabile - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.

In materia di fondi pubblici erogati sulla base di convenzioni per l'espletamento dei servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale, nel caso di irregolarità nella gestione, si configura una responsabilità contabile, la cui cognizione rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, indipendentemente dallo strumento privatistico adottato, atteso che l'attività del soggetto privato, persona fisica o giuridica, all'espletamento della quale risulta finalizzata la erogazione di danaro pubblico, si inserisce nell'ambito dell'apparato organizzativo, latu sensu inteso, dell'Amministrazione, concorrendo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di interesse generale e di rilievo pubblicistico posti a carico del soggetto pubblico e deve essere modulata nel rispetto di standard normativamente previsti e nell'osservanza, oltre che della legge ordinaria, dei principi costituzionali e comunitari, primo fra tutti quelli in tema di tutela della dignità delle persona.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 9 com. 2, Costituzione art. 103

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9963 del 2010 Rv. 612796-01, N. 19452 del 2024 Rv. 671754-01, N. 1782 del 2022 Rv. 663958-01

2. COMPETENZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 4811 del 03/03/2026** (Rv. **678116-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.** P.M. **PEPE STEFANO.** (Conf.)

contro

Regola competenza

044027 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA Elezione di domicilio cd. anomala da parte del creditore - Opposizione a precetto dinanzi al giudice del domicilio eletto - Eccezione di incompetenza per territorio - Inammissibilità.

Nel caso in cui il creditore abbia proceduto, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., a un'elezione di domicilio cd. anomala (vale a dire priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente), il debitore intimato che formuli opposizione esecutiva preventiva dinanzi al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice così adito e la relativa eccezione, se sollevata, è inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13430 del 2020 Rv. 658376-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 5325 del 09/03/2026** (Rv. **678276-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SCALERA ANTONIO.** Relatore: **SCALERA ANTONIO.** P.M. **PIRONE OLGA.** (Conf.)

V. (STANISCIÀ NICOLA) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 20/06/2025

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento che dichiara l'estinzione ex art. 50 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c., per essere stato riassunto davanti ad un giudice diverso da quello indicato come competente, non trattandosi di una pronuncia sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11352 del 2010 Rv. 613136-01, N. 23997 del 2019 Rv. 655420-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 5719 del 13/03/2026** (Rv. **678466-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

I. (PIANESE ANDREA) contro D.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 16/04/2024

044083 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI Individuazione del giudice di merito competente - Devoluzione di ogni questione - Spese processuali - Necessità.

100006 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - IN GENERE In genere.

La individuazione del giudice di merito competente da parte della Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, comporta che ogni ulteriore questione - come quella sulle spese processuali, nel caso che per qualsiasi ragione la Cassazione non abbia provveduto al riguardo - è devoluta al giudice dichiarato competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Sez. 1, Ordinanza n. 5856 del 15/03/2026 (Rv. 678474-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

D. (SCARFI STEFANO) contro F. (MARINONI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/08/2023

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Sezioni specializzate in materia di impresa - Competenza - Art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 - Connessione - Limiti.

In tema di sezione specializzata in materia di impresa, l'attrazione di competenza, ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, opera solo in presenza della connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., per cui non sussiste fra l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci della società fallita introdotta dalla procedura ex art. 146 l.fall. e l'azione revocatoria o di declaratoria di nullità o di simulazione avanzata davanti al tribunale fallimentare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28987 del 2024 Rv. 673056-01

Sez. T, Ordinanza n. 6441 del 18/03/2026 (Rv. 678157-01)

Presidente: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

V. (STASI ALESSANDRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 22/11/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Concorso di violazioni e continuazione - Avvisi contenenti irrogazioni di sanzioni della stessa indole - Impugnazione in distinti giudizi - Determinazione della sanzione complessiva - Competenza - Giudice dell'ultimo processo - Limiti.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, in caso di giudizi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l'ultimo giudice è competente a rideterminare la "sanzione complessiva" fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 5648 del 2020 Rv. 657376-01

Sez. U, Sentenza n. 6498 del 18/03/2026 (Rv. 677271-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

F. (DI NOLA PIERGIUSEPPE) contro R. (ALBERTELLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/11/2016

081077 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE Domanda di risoluzione per inadempimento - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta - Contrapposta domanda promossa dal contraente poi fallito - Prosecuzione da parte del curatore dopo la dichiarazione di fallimento - Rispettive sedi processuali - Trattazione unitaria dopo l'esaurimento della fase sommaria della verifica dei crediti - Esclusione - Fondamento.

081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE In genere.

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui, con riguardo allo stesso contratto, si configurino contrapposte domande di risoluzione proposte prima della dichiarazione di fallimento, quella coltivata dal contraente non fallito deve continuare ad avere il suo corso in sede fallimentare, mentre l'altra deve essere proseguita dal curatore in sede ordinaria, dovendo escludersi la loro trattazione unitaria, dopo l'esaurimento della fase sommaria della verifica dei crediti, posto che la trattazione dei procedimenti riuniti con il rito ordinario, imposta dall'art. 40 c.p.c., nella formulazione antecedente la riforma ex d.lgs. n. 149 del 2022, si porrebbe in contrasto con la specificità della materia concorsuale e le esigenze di speditezza che la connotano e che nel procedimento di verifica dello stato passivo e nel successivo, eventuale, giudizio di opposizione non sono ammissibili domande del curatore verso terzi soggetti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72 com. 5, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 27902 del 2020 Rv. 659898-01, N. 28833 del 2017 Rv. 646339-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21499 del 2004 Rv. 578019-01

Sez. 1, Sentenza n. 6649 del 20/03/2026 (Rv. 677884-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

M. (CHIMISSO PIETRO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/01/2024

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Apertura della liquidazione giudiziale - Incompetenza territoriale - Eccezione o rilievo non oltre l'udienza di comparizione - Necessità - Conseguenze.

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di apertura della liquidazione giudiziale, l'incompetenza territoriale ex art. 27 CCII deve essere eccepita o rilevata non oltre l'udienza di comparizione, con la conseguenza che l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0027 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = CCII], Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28711 del 2019 Rv. 656290-01

Sez. 1, Ordinanza n. 6589 del 19/03/2026 (Rv. 678484-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

A. (IMPAGNATIELLO GIANPAOLO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TARANTO, 15/09/2021

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Società sottoposta a sequestro preventivo penale - Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale - Sede dell'impresa - Luogo in cui l'amministratore giudiziario svolge le sue funzioni - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per la dichiarazione di fallimento di società sottoposta a sequestro preventivo penale, il luogo in cui l'amministratore giudiziario svolge le sue funzioni, non può essere la sede effettiva dell'impresa, rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale ex art. 9 della l.fall., né può ritenersi la stessa trasferita presso il suo domicilio quando l'attività commerciale è cessata, o è in corso di esaurimento, non essendo l'amministratore ed il legale rappresentante della società.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 30505 del 2018 Rv. 651593-01

Sez. T, Ordinanza n. 6720 del 20/03/2026 (Rv. 678320-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

V. (ACCARDO ORSOLA) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/02/2025

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Giudizio di legittimità - Ordinanza dichiarativa della litispendenza e cassazione senza rinvio della sentenza impugnata - Regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE In genere.

La pronuncia con la quale la Corte di cassazione dichiara la litispendenza e, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., cassa senza rinvio la sentenza impugnata non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., poiché chiude definitivamente la causa ravvisando un'ipotesi di improponibilità originaria della domanda che, identica ad altra afferente a un giudizio prioritariamente incardinato, non poteva essere avanzata in violazione del principio "ne bis in idem".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Sez. 2, Sentenza n. 6927 del 23/03/2026 (Rv. 677481-01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M. PEPE STEFANO. (Diff.)*

D. (INGRAVALLO DIANA) contro I. (RONCAN DARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/08/2021

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Riferimento alle controversie nascenti dal contratto relativo - Applicabilità alle controversie aventi nello stesso causa petendi - Sussistenza - Limiti - Controversie aventi nel contratto un mero presupposto storico - Inapplicabilità di detta clausola - Fattispecie in tema di azione extracontrattuale ex art. 1669 c.c.

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., deducendo gravi difetti dell'immobile da loro acquistato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4035 del 2017 Rv. 642841-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6963 del 23/03/2026 (Rv. 678333-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

F. (CAPOANO PIETRO) contro E.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 03/11/2022

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Giudice di pace - Domanda principale soggetta a decisione secondo equità e riconvenzionale soggetta a decisione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

secondo diritto - Valore della causa ai fini dell'art. 113 c.p.c. - Determinazione sulla base di entrambe le domande - Conseguenze.

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In genere.

Qualora vengano proposte davanti al giudice di pace due domande connesse, una principale soggetta a decisione secondo equità e una riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto, il valore della causa ai fini dell'art. 113 c.p.c. va determinato avuto riguardo al valore di entrambe le domande, sicché la controversia deve essere decisa secondo diritto e il mezzo d'impugnazione è l'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34023 del 2019 Rv. 656325-01, N. 30055 del 2017 Rv. 646546-01, N. 9292 del 2015 Rv. 635284-01

Sez. 1, Ordinanza n. 7598 del 30/03/2026 (Rv. 677611-02)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

F. (SEMERARO FRANCESCO) contro L.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 19/03/2025

044047 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE Valore della causa ex art. 12 c.p.c. - Domanda di risoluzione - Ammontare delle restituzioni conseguenti - Sussistenza.

In tema di competenza, ai fini della determinazione del valore della causa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, c.p.c., si deve far riferimento, in caso di domanda di risoluzione del contratto, all'ammontare delle restituzioni che conseguono al venir meno anticipato del vincolo contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12 com. 1, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 4921 del 2018 Rv. 647361-01

Sez. 1, Ordinanza n. 7598 del 30/03/2026 (Rv. 677611-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

F. (SEMERARO FRANCESCO) contro L.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 19/03/2025

044047 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE Determinazione del valore della controversia ex art. 12 c.p.c. - Criteri - Parte del rapporto in contestazione - Rilevanza - Eccezione.

In tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. - secondo il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 2850 del 2018 Rv. 647977-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7869 del 31/03/2026 (Rv. 678213-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.**
Relatore: **ROSSI RAFFAELE.** P.M. **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** (Conf.)

V. (STANISCIÀ NICOLA) contro B.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI, 27/06/2025

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Cessazione della materia del contendere - Declaratoria - Natura - Regolamento di competenza - Inammissibilità.

La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18530 del 2016 Rv. 642125-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8353 del 03/04/2026 (Rv. 677847-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.** P.M. **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** (Diff.)

B. (CAPRISTO LUCIANO) contro A.

Regola competenza

044038 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE Chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. - Eccezione di incompetenza svolta dal terzo, ai sensi dell'art. 32 c.p.c. - Mancanza di tempestiva eccezione del convenuto in garanzia o accordo tra attore e convenuto della causa principale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto - il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge - non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si versi in una delle ipotesi di garanzia c.d. propria, caratterizzate tutte da una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Conformi: N. 14476 del 2017 Rv. 644622-01

Sez. 3, **Sentenza n. 8354 del 03/04/2026** (Rv. **677993-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.** P.M. **DI MAURO MICHELE.** (Conf.)

Z. (ZAULI CARLO) contro Z. (ZAULI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/08/2021

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza dichiarativa di incompetenza - Doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali - Accoglimento del regolamento di competenza - Dovere del giudice dell'impugnazione ordinaria di provvedere alla liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c. - Sussistenza.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione delle spese di lite, in caso di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali, sussiste in capo al giudice dell'impugnazione ordinaria, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto a seguito dell'accoglimento del regolamento, il dovere di provvedere in ordine alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., trattandosi di pronuncia che, rilevando l'inaffidabilità sopravvenuta dell'impugnazione per il venir meno del suo oggetto, definisce il giudizio innanzi a sé con sentenza volta a dare atto degli effetti di cui all'art.336, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13483 del 2025 Rv. 675370-01, N. 17228 del 2011 Rv. 619572-01, N. 2424 del 2024 Rv. 670062-01, N. 1848 del 2022 Rv. 663857-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 8563 del 06/04/2026** (Rv. **677502-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** Estensore: **DE GIORGIO DAVIDE.** Relatore: **DE GIORGIO DAVIDE.**

A. (CENTIONI MICHELE) contro C. (RUSTIGNOLI SILVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/11/2022

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Decisione sulla sola competenza - Qualificazione del rapporto - Giudicato - Esclusione - Fondamento - Effetti sul successivo giudizio di merito davanti al giudice competente.

062007 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA In genere.

In presenza di una decisione sulla sola competenza, la qualificazione del contratto contenuta nella relativa pronuncia non è coperta da giudicato, in quanto costituisce un accertamento meramente strumentale e funzionale alla sola individuazione del giudice competente, restando impregiudicata la possibilità per il giudice del merito di procedere a diversa qualificazione del rapporto - ancorché in contrasto con le premesse della pronuncia sulla competenza -mediante l'esame e l'applicazione delle relative norme di diritto sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 19472 del 2019 Rv. 654769-01, N. 12890 del 2017 Rv. 644612-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8659 del 07/04/2026 (Rv. 677795-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

B. (GIUSEPPINO ANTONIO) contro R. (VELLONE BRUNO)

Regola competenza

044001 COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Foro del consumatore - Suo decesso - Trasmissione all'erede della qualità di consumatore ai fini della determinazione della competenza - Affermazione - Domicilio e residenza del detto erede - Rilevanza.

In tema di contratti tra professionista e consumatore, la qualità di quest'ultimo - ai fini della determinazione della competenza per territorio - si trasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né il rapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela ad esso correlato, con la conseguenza che, in caso di morte del consumatore, il relativo foro di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 deve essere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio dei successori universali del defunto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 18579 del 2018 Rv. 649657-01

Massime precedenti Vedi: N. 4801 del 2000 Rv. 535665-01, N. 25612 del 2025 Rv. 675854-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8875 del 09/04/2026 (Rv. 677617-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

G. (GAROFALO RAFFAELE) contro K.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Decreto di inammissibilità ex art.70, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII) nella formulazione vigente dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2024 - Reclamo - Giudice competente - Individuazione

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE In genere.

Il giudice competente a decidere sul reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 164 del 2024, è la Corte di appello e non il Tribunale in composizione collegiale, atteso che il comma 8 del predetto articolo, nello stabilire la competenza della Corte di appello, non distingue tra accoglimento o rigetto dell'omologa, mentre il primo comma della medesima norma, nello stabilire eccezionalmente il doppio grado davanti all'organo collegiale e non davanti alla Corte d'appello, si riferisce al provvedimento adottato nella fase preliminare del procedimento in cui la proposta, prima dell'instaurazione del contraddittorio con i creditori, non abbia superato il vaglio di ammissibilità del giudice monocratico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2009 num. 14 art. 70, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 21731 del 2025 Rv. 675562-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9004 del 09/04/2026 (Rv. 677628-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

I. (FERMI STEFANO) contro C. (MANZELLA ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/06/2023

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Contratti del consumatore - Clausola di deroga al foro del consumatore - Vessatorietà - Esistenza di una trattativa individuale tra le parti - Condizioni - Fattispecie in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire ex d.lgs. n. 122 del 2005.

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'applicazione della disciplina di protezione del consumatore può essere esclusa solo quando la clausola vessatoria, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, sia stata oggetto di trattativa specifica, seria, effettiva ed individuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una polizza fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 122 del 2005, a garanzia di somme versate in relazione all'acquisto di un immobile da costruire, aveva affermato l'abusività della clausola di deroga alla competenza del foro del consumatore, in quanto formulata in termini generici e, dunque, inidonei a dimostrare che i promissari acquirenti avessero avuto la possibilità di incidere concretamente, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto predisposto unilateralmente dalla controparte).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34 com. 4, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 497 del 2021 Rv. 660177-01 Rv. 660177-02, N. 18785 del 2010 Rv. 614563-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9607 del 15/04/2026 (Rv. 678892-01)

Presidente: . Estensore: . P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

T. (STANISCIÀ NICOLA) contro S.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Spese di giustizia - Recupero - Cognizione sulla pretesa sottostante al titolo esecutivo - Competenza ratione materiae - Tribunale - Sussistenza - Conseguenze in tema di opposizione all'esecuzione.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di recupero di spese di giustizia, la cognizione della pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo va attribuita, ratione materiae, al tribunale; ne consegue che l'opposizione all'esecuzione, la quale investe l'an della pretesa e dunque involge la medesima materia, non può essere radicata dinanzi al giudice di pace.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, DPR 30/03/2002 num. 115 art. 205 CORTE COST., DPR 30/03/2002 num. 115 art. 227 ter

Massime precedenti Vedi: N. 10395 del 2016 Rv. 640065-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10328 del 20/04/2026 (Rv. 677915-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

B. (GUARINO VINCENZO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 30/03/2023

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Rigetto dell'istanza di ammissione pronunciato dal magistrato di sorveglianza - Competenza sull'opposizione - Regime introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011.

218006 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione pronunciato dal magistrato di sorveglianza va proposta al Presidente del Tribunale di sorveglianza cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, atteso che l'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, valorizza il criterio della prossimità organizzativa tra il giudice primo decidente e il giudice dell'opposizione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17010 del 2023 Rv. 668391-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10423 del 20/04/2026 (Rv. 678528-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

P. (PRETE ROBERTO) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TREVISO, 21/09/2019

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Difesa d'ufficio - Imputato - Estensione a quest'ultimo della disciplina consumeristica - Conseguenze - Applicazione dell'art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005 - Competenza territoriale inderogabile.

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

In tema di competenza territoriale, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento del compenso al difensore d'ufficio, l'imputato assistito riveste la qualifica di consumatore, in quanto la prestazione del difensore, pur originando da un atto dell'autorità, si estrinseca in un rapporto di natura privatistica tra professionista e persona fisica estranea ad un'attività imprenditoriale o professionale, con conseguente applicabilità del foro esclusivo del consumatore ex art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005, radicato nel luogo di residenza o domicilio dell'assistito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 66 bis

Massime precedenti Vedi: N. 20649 del 2025 Rv. 676007-01

Sez. 1, **Ordinanza** n. 11220 del 27/04/2026 (Rv. 677901-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

D. (GAMBELLI ROBERTA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 06/06/2025

100110 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio, in sede di rinvio, di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Necessità della ricusazione - Insussistenza.

La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, ne risulta violata la statuizione sull'alterità e sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), in quanto si è già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 2114 del 2021 Rv. 660356-01

Sez. 1, **Ordinanza** n. 11242 del 27/04/2026 (Rv. 678194-01)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**. P.M. **ZANNELLA GIANNA MARIA**. (Conf.)

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PER I MINORENNI TORINO, 05/06/2025

002014 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento dello stato di abbandono - Individuazione del giudice territorialmente competente - Applicabilità degli artt. 473-bis e ss. c.p.c. - Esclusione - Individuazione della competenza - Criteri.

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO In genere.

In tema di giudizio per la dichiarazione di adottabilità, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c., la competenza per l'accertamento dello stato di abbandono spetta inderogabilmente, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983, al Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore quando viene segnalato l'abbandono o a quello che disponga d'ufficio i relativi accertamenti, restando irrilevante, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., ogni successivo trasferimento del minore.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 11, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 7161 del 2016 Rv. 639358-01

Massime precedenti Vedi: N. 23772 del 2017 Rv. 645757-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11594 del 28/04/2026 (Rv. 677929-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

P. (ALLENIA GIOVANNI PAOLO) contro A.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ingiunzione fiscale - Affidamento in concessione del servizio idrico - Società in house - Articolazione interna dell'ente pubblico - Opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Giudice territorialmente competente - Individuazione ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Criterio di collegamento - Ufficio che ha emesso l'ingiunzione - Coincidenza con la sede legale della società in house - Esclusione - Riferimento alla sede dell'articolazione interna dell'ente che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione - Necessità - Fondamento.

154088 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora il servizio idrico integrato venga affidato in concessione a società in house - equiparabili ad un'articolazione interna dell'ente pubblico che le ha costituite - le controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale, proposte con l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, vanno introdotte, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione (la sede amministrativa della società), e non al giudice nella cui circoscrizione la società in house ha la sede legale, atteso che il termine "ufficio" di cui al predetto comma 2 indica l'organo che ha compiuto l'attività, non la sede della persona giuridica.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 32 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 49, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 150 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15417 del 2017 Rv. 644741-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18623 del 2024 Rv. 671743-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11897 del 30/04/2026 (Rv. 678619-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

T. (SIGNANI PAOLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/08/2025

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Art. 3, paragrafo 1, comma

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

2, del Regolamento UE n. 848 del 2015 - COMI e sede legale - Presunzione di coincidenza - Legittimità - Fondamento.

In tema di insolvenza transfrontaliera, l'art. 3, paragrafo 1, comma 2, del regolamento UE n. 848 del 2015 stabilisce una presunzione relativa di coincidenza del centro degli interessi principali (c.d. "COMI") con la sede legale del debitore, atteso che tale effetto è idoneo a garantire la maggiore certezza possibile a beneficio dei terzi in ordine al luogo in cui dovrebbe essere aperta una procedura di insolvenza principale.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 20/05/2015 num. 848 art. 3, CCII [rnc : art = 0027 00, com = 0003, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 13368 del 2024 Rv. 671333-01, N. 9371 del 2025 Rv. 674462-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10860 del 2022 Rv. 664484-01

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. 2, **Ordinanza n. 4581 del 01/03/2026** (Rv. **677312-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BESSE MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSE MARCHEIS CHIARA**. P.M. **PEPE STEFANO**. (Diff.)

L. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro O. (GIULIANI GABRIELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/03/2020

058267 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO Facoltà di mutamento della domanda di accertamento dell'inadempimento in quella di risoluzione del contratto - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la domanda di risarcimento del danno non è implicitamente compresa in quella di risoluzione, trattandosi di domande autonome, sebbene cumulabili ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c.; tuttavia, lo ius variandi previsto dal comma 2 della medesima disposizione consente alla parte non inadempiente di modificare, anche con la memoria ex art. 183 c.p.c., la domanda originaria di accertamento dell'inadempimento (o di accertamento negativo del credito) in quella di risoluzione del contratto, senza che ciò integri domanda nuova, purché il mutamento resti circoscritto alla medesima vicenda sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'ammissibilità della domanda di risoluzione proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. - ratione temporis vigente - in sostituzione dell'originaria domanda di accertamento negativo del credito, cassando la sentenza che ne aveva dichiarato la tardività).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3127 del 2021 Rv. 660591-01, N. 16682 del 2018 Rv. 649575-01, N. 24458 del 2023 Rv. 668807-01

Sez. L, **Ordinanza n. 5211 del 08/03/2026** (Rv. **678343-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **ARIOLA LUCA**. Relatore: **ARIOLA LUCA**.

C. (BAVA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/05/2021

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime del dovere e soggetti equiparati - Domande finalizzate all'accertamento dei rispettivi status - Diversità di fatti costitutivi - Conseguenze.

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, le domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di "vittima del dovere" e di "soggetto equiparato a vittima del dovere" sono fondate su fatti costitutivi tra loro differenti, con la conseguenza che, da un lato, l'accertamento dell'una o dell'altra situazione soggettiva, pur nell'ambito della medesima vicenda sottoposta a vaglio giudiziale, può comportare una distinta e autonoma attività istruttoria, senza che la proposizione di due domande separate implichi necessariamente una duplicazione della

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

stessa; dall'altro, la definizione, con sentenza passata in giudicato, della domanda diretta a conseguire uno dei due status non preclude la proposizione di una separata domanda tendente ad accertare l'altro.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/08/1980 num. 466 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16669 del 2025 Rv. 675607-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10791 del 2017 Rv. 643940-01, N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

Sez. U, Sentenza n. 6481 del 18/03/2026 (Rv. 677566-04)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

F. (SCANO ANTONELLA) contro G. (CELLITTI CARLO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 31/10/2018

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Domanda di risoluzione trascritta proposta nei confronti della parte poi fallita - Accoglimento - Annotazione del decreto del giudice delegato o quello del tribunale fallimentare emesso in sede di impugnazione - Necessità - Fondamento

173013 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI In genere.

In caso di domanda di risoluzione trascritta, proposta nei confronti della parte poi fallita, l'accoglimento della stessa, disposto con decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell'art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l'effetto previsto dall'art. 2655, comma 3, c.c., stante l'estensibilità della medesima esigenza di conoscibilità da parte dei terzi anche ai mutamenti giuridici, di cui ai commi 1 e 2, che abbiano titolo in provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2655 com. 3, Legge Falliment. art. 99 com. 11, Cod. Civ. art. 2655

Sez. 2, Ordinanza n. 6482 del 18/03/2026 (Rv. 677475-01)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

F. (AROLDI SIMONETTA) contro B. (BUONGIORNO DANILO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/12/2019

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Vizi dell'editio actionis - Petitum omesso o assolutamente incerto - Valutazione caso per caso - Necessità - Criteri - Introduzione tardiva di oggetto ulteriore rispetto a quello inizialmente prospettato - Ammissibilità - Esclusione.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, fermo restando che non è consentito introdurre, con l'integrazione della domanda disposta ex art. 164, comma 5, c.p.c., un oggetto del decidere ulteriore rispetto a quello inizialmente prospettato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 1681 del 2015 Rv. 634607-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6485 del 18/03/2026 (Rv. 678239-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.**
Relatore: **PORRECA PAOLO.**

R. (DE FEO CLAUDIO) contro B. (MARUFFI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/08/2022

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Domanda relativa a vicenda negoziale unitaria ma fondata su fatti costitutivi diversi - Abusivo frazionamento del credito - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

Non integra abusivo frazionamento del credito la domanda che, pur relativa a una vicenda negoziale complessivamente unitaria, sia fondata su fatti costitutivi diversi da quelli posti a base di una precedente domanda, benché tutti conosciuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, fondata su fatti diversi da quelli posti a fondamento di analoga domanda precedentemente proposta dalla stessa parte, benché correlati alla medesima vicenda negoziale esitata nella stipula di un contratto preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

Sez. 3, Sentenza n. 7487 del 29/03/2026 (Rv. 678137-02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *P.M. CISTERNIA ALBERTO MICHELE. (Diff.)*

P. (NATALE GIUSEPPE) contro A. (CONTALDO MARIANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2022

173013 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre - Trascrizione ex art. 2652, comma 1, n. 2, c.c. - Effetti - Opponibilità della sentenza che definisce il giudizio - Condizioni - Sentenza di accoglimento della domanda - Necessità.

La trascrizione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto produce l'effetto dell'opponibilità della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., solo se tale pronuncia abbia il contenuto indicato dalla norma - sia, cioè, una sentenza di accoglimento della domanda -, mentre, ove

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

essa non possa contenere tale statuizione, in quanto alla data in cui viene emessa il contratto definitivo sia stato già stipulato, la trascrizione della domanda è improduttiva di effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 lett. 2, Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 1588 del 1993 Rv. 480808-01

Sez. 3, Sentenza n. 7487 del 29/03/2026 (Rv. 678137-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA. P.M. CISTERNALBERTO MICHELE. (Diff.)

P. (NATALE GIUSEPPE) contro A. (CONTALDO MARIANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2022

173017 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE Trascrizione ex artt. 2652 e 2653 c.c. - Rigetto della domanda - Ordine di cancellazione da parte del giudice - Omissione - Appello - Necessità - Mancanza - Rilievo in sede di legittimità - Esclusione.

La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata, anche d'ufficio, dal giudice di merito con la pronuncia di rigetto, della quale non è richiesto il passaggio in giudicato (previsto, invece, dal primo comma dell'art. 2668 c.c.), di modo che, ove il giudice di primo grado abbia ommesso tale statuizione, la relativa questione dev'essere fatta valere dalla parte interessata con l'appello, essendone precluso, in mancanza, il rilievo in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 23929 del 2007 Rv. 600374-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8500 del 06/04/2026 (Rv. 677501-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

F. (FIORESTA RAFFAELE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 19/09/2023

103056 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - CORRISPETTIVO Compenso del professionista - Liquidazione d'ufficio in misura inferiore a quella richiesta - Ammissibilità - Fondamento.

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE In genere.

In tema di contratto d'opera, la liquidazione giudiziale del corrispettivo in misura inferiore a quella domandata non richiede una specifica istanza dell'attore, rientrando nei poteri officiosi del giudice l'accoglimento della domanda per un importo minore, sicché, in mancanza di una convenzione sul compenso - ovvero di prova del medesimo - non consegue il rigetto della domanda, ma la determinazione del corrispettivo officio iudicis, ai sensi dell'art. 2225 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2225, Cod. Proc. Civ. art. 112

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 21397 del 2013 Rv. 628359-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10733 del 22/04/2026 (Rv. 677808-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

D. (COLUCCI ANTONIO) contro S. (NARDO PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2024

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Azione revocatoria ordinaria - Causa petendi - Esistenza del credito - Credito controverso o litigioso - Accertamento limitato del giudice - Irrilevanza del titolo del credito - Mutatio libelli - Esclusione - Fattispecie.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

Ai della proponibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se controverso o litigioso, purché non pretestuoso, quale che ne sia la ragione costitutiva, sicché non costituisce mutatio libelli il fatto di invocare un credito che ha fonte in un titolo diverso da quello inizialmente allegato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante la circostanza che l'attore avesse inizialmente assunto di essere creditore sulla base dell'avallo di cambiali e, con la memoria ex art. 183 c.p.c., allegato, quale titolo del credito, una transazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 15275 del 2023 Rv. 667996-01, N. 24003 del 2025 Rv. 676130-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11246 del 27/04/2026 (Rv. 677922-01)

Presidente: SCARPA ANTONIO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

C. (ADERNO' CORRADO) contro C. (TINAGLIA FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/11/2019

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Assemblea - Possibilità di sostituzione all'amministrazione - Sussistenza - Conseguenze - Lite promossa nei confronti del Condominio - Potere di transigere o rinunciare alla lite in capo all'assemblea - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE In genere.

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA In genere.

In tema di condominio, l'assemblea, titolare di una competenza generale in ordine alla gestione degli interessi comuni, può sostituirsi all'amministratore, le cui funzioni restano meramente esecutive della volontà assembleare: la rappresentanza processuale non comporta, infatti, né la titolarità del rapporto sostanziale né il potere dispositivo, con la conseguenza che spetta all'assemblea deliberare la transazione o la rinuncia alla lite anche se promossa

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dall'amministratore, il quale non è portatore di un autonomo interesse alla prosecuzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'amministratore in nome e per conto del condominio, in affermato regime di prorogatio imperii, a fronte della delibera assembleare che stabiliva espressamente di non ratificare l'operato dell'amministratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1129 com. 11, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 ter CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 10869 del 2023 Rv. 668072-02

Massime precedenti Vedi: N. 5645 del 2022 Rv. 664181-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11386 del 27/04/2026 (Rv. 678683-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

C. (RINALDI GIUSEPPE) contro D. (MUSCARA' GIUSEPPE LILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 22/09/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Creditore convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo - Deduzione di diversa ragione giuridica a fondamento del credito - Domanda riconvenzionale - Esclusione - Domanda subordinata - Sussistenza - Condizioni.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che, per respingere le pretese dell'opponente, adduca una diversa ragione giuridica a fondamento del proprio credito, fermi restando i fatti posti a base del decreto ingiuntivo, non formula una riconvenzionale, la quale si aggiunge a quella originariamente proposta, ma solo una domanda subordinata che ad essa si sostituisce.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7236 del 2025 Rv. 674547-01, N. 7592 del 2024 Rv. 670597-01, N. 1104 del 1999 Rv. 523079-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26727 del 2024 Rv. 672396-01

Sez. 1, Sentenza n. 12096 del 30/04/2026 (Rv. 677620-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

E. (VAGAGGINI ROBERTO) contro L. (BURRONI DIANA)

Rigetta, TRIBUNALE VARESE, 24/06/2025

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Art. 268, comma 3, CCII - Termine per il deposito della domanda tardiva - Applicabilità ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale - Sussistenza - Crediti prededucibili - Decorrenza del medesimo termine - Individuazione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa non imputabile per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 268, comma 3, CCII (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) trova applicazione anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali che ne siano la natura e il titolo, e decorre dal giorno in cui il credito è sorto, sempre che non sussistano ulteriori impedimenti non imputabili al creditore, mentre, ove si tratti di crediti prededucibili, non può iniziare a decorrere prima che insorga una chiara contestazione tale da rendere necessaria la tutela del credito mediante insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 222, comma 1, CCII.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 268 com. 1, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 268 com. 3, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 222 com. 1, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 204 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 228

4. TERMINI

Sez. T, **Ordinanza n. 4750 del 03/03/2026** (Rv. **678303-01**)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA.

S. (MILANO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 20/11/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata del ricorso - Fissazione dell'adunanza camerale in pendenza del termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Formulazione dell'istanza di decisione "per mero scrupolo difensivo" - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Art. 96, commi terzo e quarto, c.c. - Applicabilità - Esclusione.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

Non si applica l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - e conseguentemente non può essere comminata la condanna di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c., in caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata - laddove il provvedimento di fissazione dell'adunanza camerale per la trattazione del ricorso sia intervenuto in pendenza del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione suddetta, a nulla rilevando che il ricorrente abbia formulato istanza di decisione "per mero scrupolo difensivo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26705 del 2024 Rv. 672615-01, N. 19641 del 2025 Rv. 675234-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 5302 del 09/03/2026** (Rv. **677874-01**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

C. (CIPRIANI CARLO) contro C. (IMPRODA ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/01/2025

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Deposito telematico - Perfezionamento - Esito negativo dei controlli automatici - Mancato ricevimento della quarta pec - Conseguenze - Pronta riattivazione o rimessione in termini - Non imputabilità dell'errore bloccante - Onere della prova - A carico del depositante - Esclusione - Fattispecie.

In tema di deposito telematico, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC) individua, ai fini della verifica della tempestività, il momento di perfezionamento del deposito, ma con efficacia anticipata meramente provvisoria, perché subordinata all'esito positivo delle PEC successive; qualora la cd. quarta PEC rechi esito negativo dei controlli automatici, comunicato con messaggio di "errore fatale" privo di ulteriori specificazioni ovvero con indicazioni mute e generiche (quale "codice esito: -1"), non vi è spazio per indagini sull'imputabilità dell'errore bloccante, gravando sul depositante soltanto, in via alternativa, l'onere di chiedere prontamente la rimessione in termini o di riattivare spontaneamente il deposito mediante nuovo invio, senza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dover dimostrare natura od origine dell'errore né la sua non imputabilità a negligenza, spettando invece alla controparte allegare e provare eventuali contestazioni diverse da quelle poste a base del rifiuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato improcedibile l'appello ritenendo necessaria un'istanza di rimessione in termini e ascrivendo all'appellante la causa del mancato perfezionamento del deposito, nonostante la parte avesse effettuato un nuovo deposito, accettato dal sistema, tre giorni dopo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348

Massime precedenti Conformi: N. 15801 del 2025 Rv. 674895-01

Massime precedenti Vedi: N. 238 del 2023 Rv. 666323-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28403 del 2023 Rv. 668997-02

Sez. 3, Sentenza n. 5509 del 11/03/2026 (Rv. 678235-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

I. (CARDOSI ALESSANDRO) contro A.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/01/2025

127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE Indennità sostitutiva ex art. 63, comma 2, lett. g, d.lgs. n. 446 del 1997 - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Ragioni.

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE In genere.

L'indennità sostitutiva del canone Cosap, dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in assenza di concessione ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), è soggetta non al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. ma a quello ordinario decennale, decorrente dal giorno in cui ha termine l'annualità ovvero - se antecedente - da quello in cui cessa l'occupazione, trattandosi di un'obbligazione di natura indennitaria, avente la funzione di compensare, per tutta la durata della condizione di indisponibilità del bene, il pregiudizio derivante dal suo mancato godimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. del 1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. G CORTE COST., Legge del 1998 num. 448 art. 31 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3710 del 2019 Rv. 652735-01

Sez. T, Ordinanza n. 5758 del 13/03/2026 (Rv. 678146-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ROSSETTO EMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 20/11/2024

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Termine per la notifica - Proroga ex art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18 del 2020 - Condizioni - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, è prorogato di ventiquattro mesi il termine per la notifica della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione a una dichiarazione dei redditi presentata nel 2017 e con iscrizione a ruolo delle somme dovute intervenuta entro il 31 dicembre 2021. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto tardiva la notifica - eseguita il 1° luglio 2022 - di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2016 e consegnata all'agente della riscossione in data 25 maggio 2021).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2000 num. 18 art. 68 com. 4, Legge 24/04/2000 num. 27, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 157 com. 3, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST.

Sez. 3, Ordinanza n. 6472 del 18/03/2026 (Rv. 678230-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

P. (PLANCKER LUKAS) contro U. (MIOTTO GIAMPAOLO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 05/04/2025

100194 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI Giudizio di cassazione con due parti - Omessa produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata - Indicazione della data dell'avvenuta notifica - Tempestività del ricorso incidentale - Termine breve decorrente dalla data suddetta - Rilevanza - Limiti.

Nel giudizio di cassazione con sole due parti, laddove il ricorrente principale, pur non producendo la relativa relata (e quindi incorrendo nell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c.), dichiara che il provvedimento impugnato gli è stato notificato in una certa data, la tempestività del ricorso incidentale dev'essere valutata in relazione al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla data medesima, salvo che il ricorrente incidentale contesti espressamente la dichiarazione della controparte, affermando che il provvedimento impugnato non è stato notificato o lo è stato in una data diversa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19795 del 2024 Rv. 671687-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21349 del 2022 Rv. 665188-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6554 del 19/03/2026 (Rv. 677233-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

P. (BORROMEO CARLO) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 17/10/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ricorso per Cassazione - Ordinanza di integrazione del contraddittorio ex art. 371-bis c.p.c. - Deposito dell'atto di integrazione oltre il termine concesso - Conseguenze.

Nel giudizio di legittimità, qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito del relativo atto oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso, restando irrilevante un deposito tardivo dell'atto suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Massime precedenti Conformi: N. 15308 del 2020 Rv. 658474-01

Sez. T, Ordinanza n. 6706 del 20/03/2026 (Rv. 678318-01)

Presidente: DE ROSA MARIA LUISA. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

C. (SAPIENZA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 26/03/2024

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Sisma del 2002 - Riduzione d'imposta ex art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006 - Rimborso dell'eccedenza versata - Decadenza - Termine biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Decorrenza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina del sisma del 1990 - Esclusione.

All'istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, derivante dal disposto dell'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006 (che ha previsto, per i residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2002, la riduzione del 50% dell'imposta suddetta), si applica il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della medesima legge, senza che possa ravvisarsi alcuna ingiustificata disparità di trattamento, ai sensi dell'art. 3 Cost., rispetto alla disciplina del sisma del 1990.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1011 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36482 del 2023 Rv. 669888-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6853 del 21/03/2026 (Rv. 678171-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

P. (MORANTE NICOLETTA) contro A. (ARIETA GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/07/2023

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione ex art. 2, comma 4, d.l. n. 61 del 2023 - Avvocati residenti nelle aree interessate - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

La sospensione dei termini processuali prevista, per i territori alluvionati dell'Emilia Romagna e delle Marche, dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 61 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 100 del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

2023, si applica non solo alle parti ma anche agli avvocati residenti nelle aree interessate, giacché la norma mira a tenere indenni dalle limitazioni imposte dalla calamità naturale tutti coloro che svolgono attività lavorative in quelle zone, anche se in rappresentanza di una parte residente altrove. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto, nel più ampio termine risultante dalla suddetta sospensione, da un avvocato residente in una delle zone interessate dal provvedimento suddetto, per conto di una parte che invece non vi risiedeva).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/06/2023 num. 61 art. 2 com. 4, Legge 31/07/2023 num. 100

Massime precedenti Vedi: N. 27190 del 2018 Rv. 651373-01, N. 9473 del 2023 Rv. 667531-01

Sez. 2, Sentenza n. 7430 del 28/03/2026 (Rv. 677493-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

C. (VIDETTA PAOLO FEDERICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/05/2024

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Provvedimento di revoca - Opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 secondo il rito semplificato di cognizione - Termine - Decorrenza - Comunicazione del provvedimento - Sufficienza - Esclusione - Omessa notificazione - Conseguenze.

Ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione avverso il provvedimento di revoca del provvedimento di ammissione patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo il rito semplificato di cognizione, non è sufficiente la comunicazione del provvedimento, ed in caso di mancata notificazione dello stesso è conseguentemente applicabile il termine di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., con decorrenza dalla relativa pubblicazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 terdecies, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 15 com. 3 lett. F

Sez. T, Ordinanza n. 7472 del 28/03/2026 (Rv. 678442-01)

Presidente: HMELJAK TANIA. Estensore: GALASSO GIOVANNI. Relatore: GALASSO GIOVANNI.

S. (GORGOGLIONE PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 11/01/2022

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Nullità della costituzione in giudizio - Notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine ex 325 c.p.c. - Nei confronti della parte - Necessità.

Nel caso in cui sia stata dichiarata la nullità della costituzione in giudizio di una parte, la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione deve essere effettuata direttamente nei confronti di quest'ultima e non del difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 9436 del 2000 Rv. 538509-01

Sez. T, **Ordinanza n. 7507 del 29/03/2026** (Rv. **678324-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA**. Estensore: **LIBERATI ALESSIO**. Relatore: **LIBERATI ALESSIO**.

B. (CAPORALI CLAUDIA) contro S. (BARZANTI VERONICA)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 15/11/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Istanza di rimborso - Termine quinquennale di decadenza - Decorrenza - Passaggio in giudicato della sentenza che accerta la rendita catastale - Estensione del rimborso ad annualità anteriori - Esclusione - Limiti.

In tema di ICI, il termine quinquennale di decadenza per la richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la rendita catastale dell'immobile, quando il diritto alla restituzione trova titolo in tale pronuncia; ne consegue che il rimborso non può estendersi alle annualità anteriori a quelle oggetto della decisione giurisdizionale qualora, per esse, il contribuente non abbia presentato una distinta e tempestiva istanza di rimborso nei termini di legge, restando in tal caso definitivamente preclusa la ripetizione delle somme versate, in conseguenza della definitività della pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12297 del 2017 Rv. 644414-01

Sez. T, **Sentenza n. 7617 del 30/03/2026** (Rv. **678311-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

B. (RIELLO VINCENZO) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. CASERTA, 14/03/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza in materia tributaria - Presupposto - Decorso del termine di novanta giorni - Costituzione in mora - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudizio di ottemperanza in materia tributaria, gli artt. 68, comma 2, e 69, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come risultanti dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, applicabili dal 10 giugno 2016) riconoscono al contribuente, in caso di mancata esecuzione della sentenza, la possibilità di chiedere l'ottemperanza ai sensi dell'art. 70 del medesimo decreto, decorso il termine di novanta giorni previsto per l'adempimento a carico dell'ente impositore, senza necessità di costituzione in mora del debitore, estendendosi al processo tributario il principio di cui all'art. 282 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69 com. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 12 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9094 del 2025 Rv. 674868-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8057 del 01/04/2026 (Rv. 677497-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

S. (OLIVA ALFONSO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ISERNIA, 27/07/2023

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Deposito di documenti strettamente connessi all'impugnazione da parte dell'amministrazione - Termine ex art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Natura perentoria - Esclusione - Deposito di altri documenti - Applicabilità del termine perentorio di cui all'art. 416 c.p.c.

Il termine ex art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 per il deposito di documenti strettamente connessi all'impugnazione da parte dell'amministrazione non è perentorio, in assenza di espressa previsione, a differenza di quello ex art. 416 c.p.c., che si applica agli altri documenti in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2011 num. 150 art. 7 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15887 del 2019 Rv. 654292-01

Sez. T, Ordinanza n. 8177 del 02/04/2026 (Rv. 678365-01)

Presidente: CANDIA UGO. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO.

C. (MASCHERONI MARCO) contro F. (CARMINI STEFANO)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 21/01/2025

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione delle attività processuali ex art. 10 del d.l. n. 9 del 2020 - Applicabilità al processo tributario.

In tema di misure preordinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione delle attività processuali, prevista dall'art. 10 del d.l. n. 9 del 2020 (vigente ratione temporis) per i procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari compresi nella cd. "prima zona rossa", opera anche nel processo tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2020 num. 9 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32015 del 2024 Rv. 672932-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8326 del 03/04/2026 (Rv. 677785-01)

Presidente: IANNELLO EMILIO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

I. (CIAVOLA ANTONINO) contro T.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/05/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Ordine di rinnovazione dell'atto di citazione in appello - Art. 307, comma 3, c.p.c. - Rinnovazione nulla - Conseguenze - Concessione di un ulteriore termine - Esclusione

133058 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE In genere.

La rinnovazione dell'atto di citazione in appello affetta da nullità equivale, ai fini dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a rinnovazione omessa, sicché non è consentita la concessione di un ulteriore termine per procedervi nuovamente, dovendo il giudizio di appello essere dichiarato estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 13637 del 2017 Rv. 644465-01, N. 32207 del 2021 Rv. 662960-01, N. 28810 del 2019 Rv. 655959-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8456 del 04/04/2026 (Rv. 678064-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA. P.M. CISTERNA ALBERTO MICHELE. (Conf.)

A. (TOTARO ALESSIO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/03/2023

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Udienza a "trattazione scritta" - Termine perentorio art. 127 ter, comma 4, c.p.c. - Durata - Commisurazione ai quindici giorni fissati dal primo inciso del comma 2 della detta norma - Esclusione - Fondamento.

In tema di udienza cd. cartolare o a "trattazione scritta", la durata del termine perentorio per il deposito di note scritte, di cui al comma 4, primo inciso, dell'art. 127-ter c.p.c., da assegnarsi in caso di mancato loro deposito nel primo termine, di cui al precedente comma 2, può essere liberamente determinata dal giudice e non deve necessariamente corrispondere a quella di quindici giorni - imposta dal suddetto comma 2 in relazione al provvedimento di fissazione dell'udienza disciplinato dal comma 1, in ragione dell'esigenza di difesa di fronte alla negazione dell'oralità - risultando pienamente giustificata, in presenza di un atteggiamento di disinteresse delle parti, l'assegnazione di un termine anche inferiore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2024 Rv. 671597-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8652 del 07/04/2026 (Rv. 677896-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

M. (RAGNI MARIKA) contro L. (PALMA ALESSANDRO)

Rigetta, TRIBUNALE VARESE, 16/08/2024

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

GENERE Sospensione dei termini nel periodo feriale - Ricorso per cassazione ex art. 207, comma 14, CCII - Applicabilità - Fondamento.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 207, comma 14, CCII avverso il decreto reso dal tribunale in sede di opposizione, impugnazione e revocazione dello stato passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969 in coerenza con il criterio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) della legge n. 155 del 2017.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0207 00, com = 0014, gen = LS, sp = CCII], Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 19/10/2017 num. 155 art. 2 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16494 del 2013 Rv. 627209-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8938 del 09/04/2026 (Rv. 677550-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (TIRINNOCCI PENNA SALVATORE) contro T.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/06/2021

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Inoltro degli atti a mezzo di corriere privato - Data della spedizione - Irrilevanza - Ricezione di tali atti da parte della cancelleria dopo il decorso del termine ex art. 369 c.p.c. - Procedibilità del ricorso - Esclusione.

Il ricorso per cassazione, che sia inoltrato a mezzo di corriere privato e pervenga alla cancelleria dopo il decorso del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile poiché le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale e, in particolare, l'art. 3 della l. n. 59 del 1979, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 59 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 8513 del 2020 Rv. 657809-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8971 del 09/04/2026 (Rv. 677503-01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

G. (MASTRODOMENICO ALESSANDRO) contro C. (CIPRIETTI SABATINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/06/2020

058014 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE Clausola penale - Funzione - Termine non essenziale - Compatibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie

La pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale per l'adempimento della prestazione, in conseguenza della diversa funzione e operatività del rapporto contrattuale, poiché mentre il termine di adempimento riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, la clausola penale si configura solo come mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento e costituisce una concordata liquidazione anticipata del danno derivatone,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza. (Nella specie, la S.C. ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale avverso la sentenza che aveva ritenuto dovuta la penale convenuta, accertando che la prestazione dedotta in contratto - ossia la realizzazione di un parcheggio e della strada di accesso - era stata eseguita oltre il termine pattuito di novanta giorni, e che la parte obbligata non aveva fornito la prova né dell'avvenuto adempimento nel termine, né della non imputabilità del ritardo, sicché è stata reputata irrilevante la mancata qualificazione del termine come essenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1457

Massime precedenti Conformi: N. 19358 del 2011 Rv. 619689-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8989 del 09/04/2026 (Rv. 677626-02)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

M. (FICARRA ANTONINO) contro L. (GIAMBARRESI DARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/12/2020

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA
Opposizione tardiva - Decorrenza del termine - Dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato - Termine di chiusura decorrente dal compimento del primo atto di esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'atto, comunque acquisita dall'ingiunto, fermo restando che, a norma del comma 3 della medesima disposizione, l'opposizione è inammissibile una volta decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza che, rilevato il mancato ritiro del piego nonostante la consegna della comunicazione di avvenuto deposito alla moglie del destinatario, ha ritenuto perfezionata la notificazione decorsi dieci giorni dalla consegna della CAD sia per il notificante che per il notificato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7560 del 2022 Rv. 664561-01

Massime precedenti Vedi: N. 15221 del 2025 Rv. 675337-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9074 del 10/04/2026 (Rv. 678885-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

G. (GIANNATTASIO CARMINE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 06/07/2022

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Termine breve per impugnare - Decorrenza - Conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare - Rilevanza - Configurabilità - Fattispecie.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 c.p.c. come "dies a quo" e che come tale opera anche nei confronti del notificante, non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti. Ne consegue che deve escludersi che il termine possa decorrere dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

cancelleria del giudice "a quo" il rilascio della copia autentica della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, facendo decorrere il termine breve dalla data dell'estrazione di copia ad uso appello, anziché dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 326 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 2333 del 2023 Rv. 666712-01

Massime precedenti Vedi: N. 15359 del 2008 Rv. 603864-01, N. 25526 del 2025 Rv. 676358-01

Sez. T, Ordinanza n. 10073 del 18/04/2026 (Rv. 678250-01)

Presidente: DE ROSA MARIA LUISA. Estensore: MARCONI DANIELA. Relatore: MARCONI DANIELA.

C. (CRUDO AUGUSTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 23/05/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso di fissazione dell'udienza - Funzione - Omessa comunicazione alle parti nel termine previsto - Conseguenze.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 - applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto - adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61

Massime precedenti Conformi: N. 28843 del 2017 Rv. 646430-01

Massime precedenti Vedi: N. 32434 del 2025 Rv. 677252-01, N. 22890 del 2022 Rv. 665286-01

Sez. T, Sentenza n. 10381 del 20/04/2026 (Rv. 678257-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (LUCISANO CLAUDIO)

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 11/07/2022

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Società estinta - Ricorso notificato dopo la scadenza del termine quinquennale ex art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 - Inammissibilità - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio tributario, è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al difensore dell'ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società estinta dopo la scadenza del termine di differimento quinquennale, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, non essendo applicabile in tal caso il principio di ultrattività del mandato ad litem, che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o della impugnazione, in quanto la temporanea permanenza in vita della società costituisce una mera fictio iuris, prevista ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti nei confronti di un soggetto non più esistente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2465

Massime precedenti Vedi: N. 6743 del 2015 Rv. 635140-01, N. 10429 del 2025 Rv. 674953-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3625 del 2025 Rv. 673808-03, N. 29812 del 2024 Rv. 672860-01

Sez. T, Ordinanza n. 10440 del 21/04/2026 (Rv. 678258-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 24/06/2024

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Controllo automatizzato della dichiarazione - Notifica della cartella - Termine di decadenza ex art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 - Dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente - Irrilevanza.

In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine decadenziale di cui all'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27073 del 2025 Rv. 676726-01, N. 15750 del 2020 Rv. 658404-01

Sez. T, Ordinanza n. 10875 del 23/04/2026 (Rv. 678266-02)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO.

B. (ZORZAN ARRIGO TIZIANO) contro A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 25/07/2022

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Dichiarazione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

di successione - Emendabilità oltre il termine annuale di presentazione - Ammissibilità - Fondamento.

In tema d'imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione di successione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente; alla correzione non osta l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denuncia di successione, che non ha natura decadenziale, come pure l'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in giudizio. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che fosse riconducibile ad errore emendabile la deduzione di svalutazione dei valori immobiliari intervenuta successivamente alla dichiarazione di successione, trattandosi di fatti sopravvenuti inidonei ad incidere sul quantum cristallizzato dall'accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13595 del 2018 Rv. 648672-01

Massime precedenti Vedi: N. 11526 del 2018 Rv. 648367-01

Sez. 3, Sentenza n. 10896 del 23/04/2026 (Rv. 677798-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO. P.M. DI MAURO MICHELE.** (Conf.)

A. (CECERI GIUSEPPE) contro A. (CAPPONI BRUNO)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/01/2021

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Principio dell'unicità del processo di impugnazione - Conseguenze - Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso incidentale di una parte - Impugnazione delle altre parti - Qualificazione come impugnazioni incidentali - Necessità - Termine per le impugnazioni - Decorrenza - Dalla ricezione della notifica del ricorso incidentale - Omissione - Conseguenze - Tardività dell'impugnazione successiva - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione notificato a una parte nelle forme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all'art. 370 c.p.c. e, nel caso di notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c., rispettando il termine breve di decadenza di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente, quale applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, in base al quale, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nel medesimo processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte cui era stato notificato il ricorso principale e che, dopo aver depositato tempestivo controricorso, aveva introdotto una successiva autonoma impugnazione, convertibile in ricorso incidentale, ma notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19165 del 2007 Rv. 599051-01

Massime precedenti Vedi: N. 34922 del 2022 Rv. 666486-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10925 del 24/04/2026 (Rv. 678675-01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

L. (LESSONA SILVIO PIERO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/04/2024

100043 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE Art. 83 d.l. n. 18 del 2020, comma 3, conv. in l. n. 27 del 2020 - Procedimenti ex art. 283 c.p.c. - Interpretazione letterale e teleologica - Conseguenze - Applicabilità al giudizio di appello - Esclusione - Fondamento.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

L'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, nella parte in cui, al comma 3, include i procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. tra quelli che dovevano proseguire regolarmente, in deroga alla regola della sospensione dei termini e al differimento delle udienze, sancita, per far fronte alle restrizioni dettate in seguito all'epidemia denominata COVID-19, dal precedente comma 2, va inteso, in base ad un'interpretazione sia letterale che teleologica della disposizione, come riferito esclusivamente al sub-procedimento avente ad oggetto la questione della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, e non all'intero giudizio d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11375 del 2025 Rv. 674871-01

Sez. 1, Sentenza n. 11378 del 27/04/2026 (Rv. 677839-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. ZANNELLA GIANNA MARIA. (Conf.)

T. (TERRACCIANO GIANCARLO) contro L. (TURRIN LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/11/2024

133242 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE Art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Opposizione di una o di più parti alla trattazione scritta - Termine di cinque giorni per il provvedimento del giudice - Natura perentoria - Esclusione - Fondamento.

Il termine di cinque giorni, entro il quale il giudice deve provvedere sull'opposizione di una o di più parti alla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024, non ha natura perentoria, in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso a opera della legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25372 del 2025 Rv. 676502-01, N. 15311 del 2023 Rv. 667797-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17603 del 2025 Rv. 675389-01

Sez. U, Sentenza n. 11417 del 27/04/2026 (Rv. 677853-01)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (MESITI ANTONELLA PAOLA)

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 03/04/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Termine decadenziale ex art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Indennità del custode giudiziario - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., poiché la figura del custode, pur inquadrabile nell'ampio genus degli ausiliari di giustizia, è atipica, in essa ricadendo incarichi diversi definiti in altro modo dalle norme, e si differenzia dalle altre figure in quanto il suo ausilio non viene richiesto dal giudice al fine di acquisire un contributo alla formazione di un sapere tecnico-scientifico, in vista della soluzione di una controversia, ma è necessario per lo svolgimento di un'attività di carattere esecutivo, conservativa del bene e di amministrazione per tutta la durata del procedimento, che non si espleta in un unico atto e si esaurisce con la cessazione dell'attività stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 72 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18797 del 2023 Rv. 668396-01, N. 14906 del 2024 Rv. 671508-01, N. 22030 del 2018 Rv. 650072-01, N. 4373 del 2015 Rv. 634664-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16755 del 2014 Rv. 631804-01

Sez. L, Ordinanza n. 11421 del 28/04/2026 (Rv. 678741-01)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

S. (BALSAMO GIUSEPPE) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, TRIBUNALE TRAPANI, 23/10/2024

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Ricorso in opposizione - Omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Concessione di termine per il rinnovo - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.

In materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'omessa notifica del ricorso in opposizione, tempestivamente depositato, ai sensi del comma 6, e del decreto di fissazione di udienza, non determina alcuna decadenza, non essendo previsto un termine perentorio e stante la natura non impugnatoria del giudizio che si instaura a seguito della dichiarazione di dissenso, né, dunque, l'improcedibilità del ricorso, potendo, invece, dar luogo alla concessione di un termine, perentorio, per il rinnovo della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 3145 del 2024 Rv. 670035-01, N. 2621 del 2017 Rv. 643071-01, N. 33835 del 2024 Rv. 673312-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20604 del 2008 Rv. 604554-01 Rv. 604555-01

Sez. 3, **Ordinanza** n. **11447** del **28/04/2026** (Rv. **678632-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.**

N. (MERLA GIOVANNI) contro S. (BUSCEMI GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Fissazione di un termine nel decreto - Eccedente quello legale - Causa di nullità - Esclusione - Costituzione nel minor termine di legge da parte del debitore ingiunto - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Il termine per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 c.p.c., è dettato a tutela del diritto di difesa del debitore ingiunto sicché, mentre è causa di nullità la fissazione immotivata di un termine minore di quello legale, la fissazione di un termine maggiore, quand'anche immotivata, non costituisce causa di nullità del decreto ingiuntivo né impone al debitore ingiunto di proporre opposizione nel minor termine di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23418 del 2022 Rv. 665383-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 927 del 2022 Rv. 663586-02

Sez. 3, **Ordinanza** n. **11574** del **28/04/2026** (Rv. **678634-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

B. (BIGLIOLI SANDRA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Osservanza delle forme e dei termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c. - Presupposto - Ricezione della notificazione del primo ricorso - Necessità - Ragioni.

100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE In genere.

L'applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione, in base al quale, in caso di più ricorsi per cassazione proposti contro lo stesso provvedimento, ciascun ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale ed è soggetto al rispetto dei termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., presuppone che il ricorrente successivo sia stato destinatario della notificazione del primo ricorso, posto che, ove tale condizione manchi, risulterebbe lesivo del diritto costituzionalmente tutelato di agire in giudizio (e dunque anche di impugnare) rapportare la verifica della tempestività (e dunque anche, eventualmente, dell'ammissibilità) della successiva impugnazione a un'attività (il deposito telematico dell'atto, richiesto dall'art. 371 c.p.c., nel testo novellato dalla cd. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis) che la parte, non avendo ricevuto la notifica dell'altrui precedente impugnazione, non è in condizioni di percepire come rilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 325

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 10896 del 2026 Rv. 677798-01, N. 7759 del 2026 Rv. 678283-02 Rv. 678283-03, N. 36057 del 2021 Rv. 663183-01

Sez. T, Ordinanza n. 11790 del 29/04/2026 (Rv. 678660-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GALASSO GIOVANNI. Relatore: GALASSO GIOVANNI. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)

P. (QUARTA LUCIANO ANDREA MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 08/11/2024
100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Tardività - Asserito disguido informatico - Rilevanza - Condizioni - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. va esclusa quando la tardiva notificazione dell'atto sia ricondotta a un asserito disguido informatico nella sottoscrizione e notificazione del ricorso, non provato come imprevedibile malfunzionamento del sistema e comunque rilevabile con l'ordinaria diligenza, poiché l'istituto presuppone un impedimento assoluto e non una mera difficoltà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2018 Rv. 651875-01

Sez. 1, Sentenza n. 12096 del 30/04/2026 (Rv. 677620-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

E. (VAGAGGINI ROBERTO) contro L. (BURRONI DIANA)

Rigetta, TRIBUNALE VARESE, 24/06/2025

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Art. 268, comma 3, CCII - Termine per il deposito della domanda tardiva - Applicabilità ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale - Sussistenza - Crediti prededucibili - Decorrenza del medesimo termine - Individuazione

Il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa non imputabile per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 268, comma 3, CCII (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) trova applicazione anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali che ne siano la natura e il titolo, e decorre dal giorno in cui il credito è sorto, sempre che non sussistano ulteriori impedimenti non imputabili al creditore, mentre, ove si tratti di crediti prededucibili, non può iniziare a decorrere prima che insorga una chiara contestazione tale da rendere necessaria la tutela del credito mediante insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 222, comma 1, CCII.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 268 com. 1, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 268 com. 3, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 222 com. 1, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 204 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 228

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U, **Sentenza n. 12155 del 30/04/2026** (Rv. **677663-03**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro H. (PATTI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/08/2018

129206 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI Omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla debenza della contribuzione - Accesso al regime sanzionatorio agevolato ex art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000 - Presupposto - Previo pagamento della sorte contributiva - Necessità - Mancata fissazione del termine da parte dell'istituto - Possibilità di prescindere dal presupposto - Esclusione - Fondamento.

In tema di omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, l'accesso al regime sanzionatorio agevolato, ex art. 116, comma 10, della l. n. 388 del 2000, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. n. 19 del 2024, convertito dalla l. n. 56 del 2024, è condizionato al previo versamento della contribuzione dovuta anche nel caso in cui l'istituto non abbia espressamente fissato un termine per l'adempimento, dovendosi, in tal caso, applicare in via analogica il termine di trenta giorni dalla denuncia previsto dal comma 8, lett. b), del medesimo art. 116.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 10, Decreto Legge 02/03/2024 num. 19 CORTE COST., Legge 29/04/2024 num. 56 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 4077 del 2016 Rv. 639078-01, N. 17970 del 2022 Rv. 664855-01

Sez. U, **Sentenza n. 12155 del 30/04/2026** (Rv. **677663-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro H. (PATTI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/08/2018

129206 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI Omissioni contributive determinate da obiettiva incertezza sulla debenza della contribuzione - Accesso al regime sanzionatorio agevolato ex art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000 - Presupposto - Pagamento entro il termine fissato dall'Ente impositore - Interpretazione - Imposizione del termine - Definitivo superamento dell'incertezza interpretativa - Necessità - Esclusione.

In tema di sanzioni per omissioni contributive, l'art. 116, comma 10, della l. n. 388 del 2000, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. n. 19 del 2024, conv. dalla l. n. 56 del 2024, si interpreta nel senso che il regime agevolato - previsto per l'ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze, connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo - si applica a condizione che il versamento dei contributi o dei premi oggettivamente incerti avvenga entro il termine che l'ente impositore, verificato l'inadempimento, può fissare anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 10, Decreto Legge 02/03/2024 num. 19 CORTE COST., Legge 29/04/2024 num. 56 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 218 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 26992 del 2009 Rv. 611967-01, N. 4077 del 2016 Rv. 639078-01, N. 17970 del 2022 Rv. 664855-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5076 del 2015 Rv. 634505-01

5. NOTIFICAZIONE

Sez. 1, **Ordinanza n. 4803 del 03/03/2026** (Rv. **677057-01**)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.

D. (RICCIO BIAGIO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2021

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Impugnazioni - Fusione per incorporazione - Legittimazione attiva e passiva in sede di impugnazione - Società incorporante - Sussistenza.

In tema di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta unicamente alla società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Conformi: N. 14177 del 2019 Rv. 654121-01

Massime precedenti Vedi: N. 32208 del 2019 Rv. 656108-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864-01

Sez. T, **Ordinanza n. 4955 del 05/03/2026** (Rv. **678143-01**)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: D'ALESSANDRO LUIGI. Relatore: D'ALESSANDRO LUIGI.

F. (PASANISI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI, 23/06/2016

023012 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RAPPRESENTANZA Avviso di accertamento nei confronti di associazione non riconosciuta - Cartella di pagamento notificata al legale rappresentante - Legittimità - Preventiva emissione di atto impositivo nei suoi confronti - Necessità - Esclusione - Diritto di difesa - Contestazione della pretesa originaria - Modalità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La cartella esattoriale relativa a un atto di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta è legittimamente notificata al suo legale rappresentante, anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo atto impositivo a detto coobbligato solidale, il cui diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando, unitamente all'atto notificato, anche quelli presupposti, qualora la notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto omessa.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 62, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19982 del 2019 Rv. 654762-01

Massime precedenti Vedi: N. 11869 del 2024 Rv. 671389-01

Sez. T, Ordinanza n. 5157 del 06/03/2026 (Rv. 678144-01)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **MONACO OLIMPIA.** *Relatore:* **MONACO OLIMPIA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

P. (LO GIUDICE SALVATORE) contro R. (CUCCHIARA SALVATORE)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 24/04/2018

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Cartella di pagamento - Irregolarità nella notificazione - Sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.c. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE In genere.

La natura sostanziale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) - il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile - comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'eccezione di inesistenza della notificazione ed applicato la regola ex art. 156 c.p.c. ad un caso in cui il processo notificatorio si era svolto a mezzo operatore postale privato e, a fronte della scarsa leggibilità della copia consegnata alla moglie del contribuente, quest'ultimo aveva comunque impugnato tempestivamente la cartella, svolgendo difese articolate).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 6417 del 2019 Rv. 653074-01

Massime precedenti Vedi: N. 21410 del 2025 Rv. 675885-01, N. 28173 del 2025 Rv. 676650-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5922 del 16/03/2026 (Rv. 678220-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

F. (GIGLIO MAURIZIO) contro B. (PAGLIARI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2023

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Interruzione del processo per morte della parte - Riassunzione - Notifica nei confronti degli eredi in tale qualità - Necessità - Soggetti già parti del giudizio - Irrilevanza - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

In caso di morte della parte costituita, l'atto di riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., deve essere notificato agli eredi in tale qualità, anche quando essi siano già parti nel processo in nome proprio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto valida la notifica dell'atto di riassunzione eseguita presso il difensore di soggetti che già rivestivano la qualità di parti del processo, successivamente individuati come eredi della de cuius).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12317 del 2019 Rv. 653810-01

Sez. T, Ordinanza n. 6319 del 17/03/2026 (Rv. 678156-01)

Presidente: HMELJAK TANIA. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

D. (RAFFADALE ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 06/06/2024

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione di atti impositivi mediante operatore postale privato - Periodo compreso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011 e la l. n. 124 del 2017 - Validità - Fondamento - Inesistenza - Esclusione.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di notificazioni a mezzo posta degli atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 1, Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 4, Decreto Legisl. 31/03/2011 num. 58, Legge 04/08/2017 num. 124 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15360 del 2020 Rv. 658427-01

Sez. U, Sentenza n. 6474 del 18/03/2026 (Rv. 677529-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

F. (AULETTA FERRUCCIO) contro U. (SALETTI ACHILLE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2017

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Sussistenza - Sanatoria ex tunc - Limiti.

La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa anche da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario, a causa della nullità della sua notifica, la cui rinnovazione comporti la sanatoria ex tunc del vizio, salvo che il destinatario

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 11985 del 2013 Rv. 626271-01

Massime precedenti Vedi: N. 18485 del 2018 Rv. 649576-01, N. 13070 del 2018 Rv. 648708-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01, N. 24822 del 2015 Rv. 637603-01, N. 14916 del 2016 Rv. 640603-01, N. 13394 del 2022 Rv. 664656-01

Sez. T, Ordinanza n. 6728 del 20/03/2026 (Rv. 678649-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: BRUNO FRANCESCO. Relatore: BRUNO FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 01/03/2024

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA Ricorso introduttivo - Notificazione - Violazione delle modalità di cui all'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, il ricorso introduttivo redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e notificato in copia per immagine, in violazione delle modalità di cui all'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente ma nullo, come tale sanabile ex art. 156, comma 3, c.p.c., ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione della controparte, dovendosi escludere un formalismo processuale sproporzionato rispetto alla tutela del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Difformi: N. 4815 del 2025 Rv. 674121-01

Massime precedenti Vedi: N. 585 del 2025 Rv. 673679-01, N. 4230 del 2026 Rv. 678044-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6789 del 20/03/2026 (Rv. 678338-02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

P. (PALLOTTA LEONARDO) contro M. (BECATTINI LAPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/06/2023

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione ex art. 108, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 - Avviso di ricevimento - Omessa attestazione dell'avvenuto

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

accertamento della presenza del destinatario o altra persona abilitata al ritiro - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Ragioni.

È nulla e non inesistente la notificazione effettuata durante l'emergenza pandemica da Covid-19, il cui avviso di accertamento, pur contenendo il richiamo all'art. 108, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, non attesti l'avvenuto accertamento dell'effettiva presenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, richiesto dalla menzionata disposizione, dal momento che il suddetto riferimento attesta che una fase di consegna vi è stata, non essendo stato il plico, d'altro canto, restituito al mittente come inevaso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 108, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 30044 del 2022 Rv. 665757-01, N. 34865 del 2025 Rv. 677418-01, N. 4671 del 2025 Rv. 673861-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6789 del 20/03/2026 (Rv. 678338-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

P. (PALLOTTA LEONARDO) contro M. (BECATTINI LAPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/06/2023

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004671/2025 67386101

Massime precedenti Conformi: N. 4671 del 2025 Rv. 673861-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6962 del 23/03/2026 (Rv. 678224-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

P. (TORDO CAPRIOLI ALFONSO) contro A. (GRECO RAFFAELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/06/2022

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Opposizione a decreto ingiuntivo - Dichiarazione di inesistenza della notificazione del decreto - Conseguenze - Decisione della causa nel merito - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

La declaratoria di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo opposto determina il consolidarsi della presunzione di abbandono del titolo, sicché l'opposizione non vale ad instaurare un autonomo giudizio di cognizione e preclude al giudice l'esame della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di notificazione nulla o irregolare, la quale consente al giudice di decidere la causa nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1509 del 2019 Rv. 652454-01, N. 14692 del 2023 Rv. 667981-01, N. 5361 del 2025 Rv. 674165-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Ordinanza n. 7971 del 31/03/2026** (Rv. **677576-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **BALDI FULVIO**. (Conf.)

D. (CANCELLIERE GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 03/11/2025

026003 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE Cancellazione dall'albo degli avvocati - Ricorso al Consiglio Nazionale Forense - Oneri di trasmissione documentale del COA - Contenuto e finalità - RAC della notifica della delibera impugnata da parte del COA depositata unitamente al ricorso - Inclusione - Necessità.

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI In genere.

In tema di ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento di cancellazione d'ufficio dall'albo degli avvocati, l'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 pone a carico del COA che ha adottato l'atto impugnato - stante la centralità della sua posizione nell'avvio del giudizio di impugnazione - precisi oneri di trasmissione documentale, funzionali ad una più ampia (e unitaria) trattazione del relativo contenzioso da parte del CNF; ne consegue che, una volta che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di depositare la copia della delibera impugnata, unitamente alla relazione di notificazione, presso il COA, questi è tenuto ad accludere agli atti da trasmettere al Consiglio la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della relativa PEC, nella sua disponibilità quale notificante, al fine di consentire la corretta individuazione del dies a quo di decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6912 del 2022 Rv. 664440-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5383 del 2026 Rv. 677251-01, N. 7402 del 2025 Rv. 674048-01

Sez. **T**, **Ordinanza n. 8175 del 02/04/2026** (Rv. **678314-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 08/10/2015

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Avviso di accertamento nei confronti di società di persone - Impugnazione - Mancata evocazione in giudizio dei soci - Definitività a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto - Ruolo formatosi nei confronti della società - Riferibilità al socio quale coobbligato in via sussidiaria - Conseguenze - Notifica della cartella ex art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione - Ammissibilità - Vizi denunciabili - Fondamento.

Allorquando l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone sia divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della relativa impugnazione - emessa a seguito di giudizio nel quale non siano stati evocati altresì i soci -, il ruolo formatosi nei confronti della società debitrice è riferibile anche ai soci, quali obbligati in via sussidiaria, ai quali dunque è legittimamente notificata la relativa cartella ai sensi dell'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1972, che essi possono impugnare, lamentando l'inesistenza originaria o sopravvenuta non solo del titolo formatosi nei confronti della società ma anche del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

sottostante credito, in funzione recuperatoria della tutela non potuta esercitare avverso l'avviso di accertamento per violazione del litisconsorzio necessario nel relativo giudizio di impugnazione.

Riferimenti normativi: DPR del 1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28709 del 2020 Rv. 659872-01

Sez. T, Ordinanza n. 8458 del 04/04/2026 (Rv. 678105-01)

Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (MUSCIA ANTONIO EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 12/07/2024

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 - Notifica o comunicazione a mezzo PEC - Consegna a mani proprie - Equiparabilità - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, la notificazione o comunicazione a mezzo PEC, effettuata all'indirizzo della parte, non è equiparabile alla consegna in mani proprie, che l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva, in quanto la prima, a differenza della seconda, prescinde da un effettivo coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell'atto, essendo sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, in applicazione della regola di cui all'art. 149 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9165 del 2023 Rv. 667381-01, N. 26416 del 2023 Rv. 668899-02, N. 34450 del 2022 Rv. 666397-01, N. 29670 del 2024 Rv. 672896-01

Sez. T, Ordinanza n. 8960 del 09/04/2026 (Rv. 678247-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MANCA BITTI DANIELE)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 22/04/2022

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Ravvedimento operoso - Art. 13, comma 1-ter del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dal d.l. n. 193 del 2016 - Applicazione retroattiva - Limiti.

In tema di sanzioni per violazione delle norme doganali o sulle accise, l'art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dal d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 - che ha reso possibile, anche per i tributi doganali e le accise, avvalersi del ravvedimento operoso nonostante l'inizio dei controlli da parte dell'Ufficio, purché non siano già stati notificati avvisi di pagamento o atti di accertamento - non è applicabile ove l'atto di contestazione ed irrogazione della sanzione sia stato notificato prima dell'entrata in vigore della

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

suddetta modifica, essendosi, in tal caso, già realizzato l'effetto preclusivo stabilito dal comma 1 del medesimo art. 13.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 5, Legge 01/12/2016 num. 225 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12389 del 2021 Rv. 661203-01

Sez. 1, Sentenza n. 9602 del 15/04/2026 (Rv. 678188-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. *Estensore:* **CROLLA COSMO**. *Relatore:* **CROLLA COSMO**. *P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

Z. (RUSSO LUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/02/2024

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Fusione per incorporazione - Instaurazione del contraddittorio - Soggetto destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione - Società incorporata - Sussistenza - Fondamento.

In tema di liquidazione giudiziale, in presenza di una compiuta operazione negoziale di fusione per incorporazione, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il soggetto destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nella società incorporata che, pur se estinta, conserva la capacità di stare in giudizio, come è ulteriormente confermato dall'art. 33, comma 2, CCII, che prevede l'obbligo per l'imprenditore, cancellato dal registro delle imprese, di mantenere attivo, per un anno decorrente dalla cancellazione, l'indirizzo del servizio di posta elettronica certificata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis com. 2, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., CCII [rnc : art = 0040 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0033 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 18261 del 2024 Rv. 671666-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9902 del 17/04/2026 (Rv. 678487-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA**. *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GALLONI CESARE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/05/2025

027004 AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE Avvocatura generale dello Stato - Indirizzo PEC - Registro PP.AA. - Utilizzo di diverso domicilio digitale - Nullità.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In presenza di un indirizzo PEC dell'Avvocatura generale dello Stato pubblicato nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni gestito dal Ministero della giustizia, tutte le notificazioni di atti processuali devono essere eseguite presso detto indirizzo, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso altro domicilio digitale, ancorché inserito in uno dei pubblici elenchi disciplinati dal CAD, quale l'Indice PA.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 28, Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25500 del 2025 Rv. 676669-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9925 del 17/04/2026 (Rv. 677565-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

C. (SPADARO RENATO) contro C. (DI RUSSO DOMENICO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/01/2025

133215 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE Notificazione eseguita ex art. 139, comma 2, c.p.c. - Limite di validità - Palese incapacità del consegnatario - Indagini dell'ufficiale giudiziario - Delimitazione - Effetti, anche sulla relata di notifica - Fattispecie.

In tema di notificazione degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna dell'atto a persona di famiglia è validamente eseguita quando il consegnatario abbia compiuto quattordici anni e non risulti palesemente incapace, senza che incomba sull'ufficiale giudiziario, le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso, l'obbligo di svolgere ulteriori indagini sulla maturità del minore o sulla presenza di altri soggetti maggiorenni, né di darne conto nella relata di notifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto a distanza di otto anni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ritenendo pienamente valida la notifica dell'atto di citazione in primo grado, effettuata mediante consegna del plico al figlio quindicenne del destinatario presso la residenza di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5669 del 2014 Rv. 630620-01

Sez. T, Ordinanza n. 10290 del 20/04/2026 (Rv. 678254-01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

C. (CRIMALDI BRUNO) contro M.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 13/03/2021

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - Avviso di accertamento - Notifica atto impositivo - Notificazione mediante posta - Tempestività - Scissione degli effetti della notificazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

imposizione tributaria.(Fattispecie relativa ad avviso di accertamento TARES, spedito entro il quinquennio previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, ma ricevuto dal contribuente dopo tale data).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 33277 del 2019 Rv. 656429-01

Massime precedenti Vedi: N. 22320 del 2014 Rv. 632741-01, N. 17722 del 2024 Rv. 671620-01

Sez. T, Ordinanza n. 10451 del 21/04/2026 (Rv. 678259-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: TARASCHI CESARE. Relatore: TARASCHI CESARE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro 1.

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PERUGIA, 24/04/2018

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione telematica effettuata dall'avvocato (nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) - Mancata consegna del messaggio per "casella piena" o per altra causa imputabile al destinatario - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Esclusione - Conservazione degli effetti per il mittente - Tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio - Necessità.

La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, notificato a mezzo pec e non consegnato per "casella piena", in assenza della dimostrazione che a tale esito negativo avesse fatto seguito la ripresa del procedimento notificatorio nelle forme ordinarie).

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 40758 del 2021 Rv. 663692-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28452 del 2024 Rv. 672742-01

6. FASCICOLO

Sez. 3, Ordinanza n. 5156 del 06/03/2026 (Rv. 678218-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (VINCENZI FABRIZIO) contro L. (SPINELLI ALBERTO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/03/2024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Circostanza emergente dalla procura alle liti del ricorso per cassazione - Onere di deposito della relata di notifica della sentenza impugnata - Sussistenza - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, l'onere del ricorrente di depositare, a pena di improcedibilità, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, anche la relata di notifica, sorge anche quando la circostanza dell'avvenuta notificazione emerga non dal ricorso ma dalla relativa procura alle liti, operando, anche in tal caso il principio di autoresponsabilità, che costituisce il criterio regolatore del riparto degli oneri probatori sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27883 del 2024 Rv. 672552-01, N. 11319 del 2025 Rv. 674618-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21349 del 2022 Rv. 665188-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5295 del 09/03/2026 (Rv. 678131-01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

C. (AZZARITI LUIGI) contro C. (MATTICOLI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2022

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Appello - Deduzione della violazione del principio di non contestazione - Onere di specifica indicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria - Insussistenza - Omessa produzione del fascicolo di primo grado dell'appellato - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Esame della comparsa di costituzione di cui al fascicolo d'ufficio - Necessità.

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO In genere.

A differenza del ricorso per cassazione (soggetto al disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), l'atto di appello con cui si deduce la violazione del principio di non contestazione, ferma restando la necessità del rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., non deve contenere la specifica indicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria, di modo che, nel caso di omesso deposito, da parte dell'appellato, del proprio fascicolo di parte di primo grado, il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, essendo tenuto, al fine della valutazione della relativa fondatezza, ad esaminare la copia della comparsa di risposta presente nel fascicolo d'ufficio del suddetto grado di giudizio, se del caso previa acquisizione dello stesso.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis, Cod. Proc. Civ. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 8506 del 2023 Rv. 667108-01, N. 15058 del 2024 Rv. 671191-01

Sez. U, Ordinanza n. 5383 del 10/03/2026 (Rv. 677251-01)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**
P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

A. (TORRISI GIAMPIERO) contro P.

Cassa senza rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 22/03/2025

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Ricorso al Consiglio Nazionale Forense - Onere di corredare il ricorso di copia del provvedimento impugnato - Natura e funzione - Inosservanza - Improcedibilità automatica - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ricorso disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'onere di corredare il ricorso della copia della decisione disciplinare impugnata è funzionale all'individuazione dell'atto oggetto di impugnazione sin dall'instaurazione del procedimento, con la conseguenza che la mancata allegazione, pur integrando la violazione di un onere imposto dall'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, non determina di per sé, in assenza di una previsione espressa, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, occorrendo verificare se l'omissione si sia tradotta nell'effettiva impossibilità, imputabile alla condotta processuale della parte, di acquisire la conoscenza dell'atto impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza del CNF che aveva dichiarato inammissibile il ricorso nonostante la copia della decisione impugnata risultasse conoscibile, per essere stata acquisita al fascicolo del procedimento disciplinare trasmesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 28781 del 2024 Rv. 672812-01, N. 23138 del 2020 Rv. 659426-01, N. 12751 del 2021 Rv. 661444-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9949 del 2024 Rv. 670759-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6395 del 18/03/2026 (Rv. 678134-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. (MORINI MATTEO) contro G. (TASSONI FRANCO)

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE IMPERIA, 27/09/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito di copia incompleta della sentenza impugnata - Improcedibilità del ricorso - Condizioni - Fattispecie.

La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., ove non consenta di dedurre l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, e sempre che quest'ultima non risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dalla parte

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

controricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso - articolato in sette motivi, concernenti questioni sostanziali e processuali -, avendo il ricorrente depositato una copia della sentenza impugnata mancante di plurime pagine relative alla motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14347 del 2020 Rv. 658386-01

7. LITISCONSORZIO

Sez. 2, **Sentenza n. 11592 del 28/04/2026** (Rv. **677927-01**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

P. (SMEDILE SERGIO) contro S. (ROSATI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/11/2019

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Supercondominio - Impugnazione di delibera condominiale - Controversia sulla natura accessoria di beni condominiali rispetto al supercondominio - Natura dell'accertamento - Carattere meramente incidentale - Contenuto.

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

In materia di supercondominio, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., le questioni dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, o, ancora, dell'esistenza di un supercondominio del quale faccia, o meno, parte un determinato condominio, in quanto inerenti all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., possono formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale: tale accertamento è privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, ed è volto a verificare se i condomini o edifici del supercondominio abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., ovvero cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con i condomini e edifici medesimi e perciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35794 del 2021 Rv. 662910-01, N. 18238 del 2024 Rv. 671768-01

Sez. T, **Ordinanza n. 4702 del 02/03/2026** (Rv. **678301-01**)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LIBRI MARGHERITA. Relatore: LIBRI MARGHERITA.

E. (PANASITI FABIO) contro A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 22/01/2024

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Sentenza emessa in fattispecie di litisconsorzio facoltativo - Tassabilità dei singoli rapporti giuridici - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

L'imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale ma il rapporto o i rapporti in essa racchiusi, di modo che, nelle fattispecie di litisconsorzio facoltativo, i rapporti giuridici relativi a ciascuna parte restano distinti e autonomamente tassabili, facendo capo a titoli che, pur nell'identità delle questioni, sono per loro natura scindibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 60

Massime precedenti Vedi: N. 21713 del 2020 Rv. 660076-02

Sez. 3, Ordinanza n. 5657 del 12/03/2026 (Rv. 678139-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

Z. (QUENTI NICOLA) contro N. (FIORE MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/09/2022

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio necessario processuale fra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio in appello - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità assoluta - Rilievo officioso in sede di legittimità - Condizioni.

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE In genere.

La morte della parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali - indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale -, di modo che, nel giudizio d'appello, dev'essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti (anche se contumaci in primo grado), in mancanza della quale il procedimento di secondo grado e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in sede di legittimità, laddove la non integrità del contraddittorio emerga dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24639 del 2020 Rv. 659916-01

Massime precedenti Vedi: N. 19687 del 2025 Rv. 675443-01, N. 28921 del 2024 Rv. 672850-01

Sez. 2, Ordinanza n. 6313 del 17/03/2026 (Rv. 677473-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

T. (BERTI ARNOALDI VELI GIULIANO) contro F. (SALVATI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/10/2023

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Haereditatis petitio - Litisconsorzio necessario (integrazione del contraddittorio) - Di tutti i coeredi - Esclusione - Limiti - Proposizione sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

testamento - Litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi o testamentari - Sussistenza - Fondamento.

168097 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' (NOZIONE, DISTINZIONI) - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) In genere.

Sebbene l'azione di petizione ereditaria non richieda il litisconsorzio necessario di tutti gli eredi, qualora essa sia proposta sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento, ricorre il litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi e, ove venga in rilievo anche l'accertamento della validità di altro testamento, di tutti gli eredi testamentari ivi indicati, in quanto la pronuncia incide sul rapporto unitario dedotto in giudizio relativo allo status di erede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4452 del 2016 Rv. 639106-01, N. 28043 del 2023 Rv. 669170-01, N. 8575 del 2019 Rv. 653298-02

Sez. 2, Ordinanza n. 6313 del 17/03/2026 (Rv. 677473-02)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

T. (BERTI ARNOALDI VELI GIULIANO) contro F. (SALVATI SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/10/2023

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità.

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 4665 del 2021 Rv. 660603-01

Sez. 2, Sentenza n. 6627 del 19/03/2026 (Rv. 677560-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.)

F. (GARRAFA VIRGINIA) contro B. (MILAZZO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/07/2019

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Causa inscindibile - Rinunzia al ricorso - Da parte di alcuni soltanto fra più ricorrenti o nei confronti di alcuni soltanto dei controricorrenti - Inefficacia - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di impugnazioni in cause inscindibili, la rinuncia al ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto fra più ricorrenti, o nei confronti di alcuni soltanto dei controricorrenti, è senza effetto e non comporta l'estinzione del processo neppure limitatamente ai rinuncianti, non essendo ipotizzabili, in presenza di un litisconsorzio necessario, un'estinzione parziale o una cessazione parziale della materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio con riguardo ad un giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di una comunione ad opera di una pluralità di comunisti, rispetto ai quali si era determinata una situazione di litisconsorzio processuale fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti sulla legittimità delle predette delibere).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 1502 del 1994 Rv. 485335-01

Sez. 2, Ordinanza n. 7675 del 30/03/2026 (Rv. 677621-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

S. (TEDOLDI ALBERTO) contro C. (CASTAGNOLA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/07/2024

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO Azione di rivendica proposta da uno dei comproprietari - Eccezione di proprietà esclusiva del bene da parte del convenuto - Litisconsorzio necessario degli altri comproprietari - Esclusione - Fondamento.

Qualora un comproprietario agisca in rivendica, non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari se il convenuto eccepisce la proprietà esclusiva del bene, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale, perché, essendo l'eccezione volta soltanto al rigetto dell'avversa domanda, l'eventuale accertamento incidentale sulla proprietà non è suscettibile di passare in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27957 del 2023 Rv. 669006-01, N. 10745 del 2019 Rv. 653562-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25454 del 2013 Rv. 628056-01

Sez. T, Ordinanza n. 8175 del 02/04/2026 (Rv. 678314-01)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 08/10/2015

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Avviso di accertamento nei confronti di società di persone - Impugnazione - Mancata evocazione in giudizio dei soci - Definitività a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto - Ruolo formatosi nei confronti della società - Riferibilità al socio quale coobbligato in via sussidiaria - Conseguenze - Notifica della

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

cartella ex art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione - Ammissibilità - Vizi denunciabili - Fondamento.

Allorquando l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone sia divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della relativa impugnazione - emessa a seguito di giudizio nel quale non siano stati evocati altresì i soci -, il ruolo formatosi nei confronti della società debitrice è riferibile anche ai soci, quali obbligati in via sussidiaria, ai quali dunque è legittimamente notificata la relativa cartella ai sensi dell'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1972, che essi possono impugnare, lamentando l'inesistenza originaria o sopravvenuta non solo del titolo formatosi nei confronti della società ma anche del sottostante credito, in funzione recuperatoria della tutela non potuta esercitare avverso l'avviso di accertamento per violazione del litisconsorzio necessario nel relativo giudizio di impugnazione.

Riferimenti normativi: DPR del 1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28709 del 2020 Rv. 659872-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9234 del 12/04/2026 (Rv. 677586-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* . *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

T. (STANISCIA NICOLA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/06/2023

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Terzo pignorato - Giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. (Nella specie, la S.C. ha rilevato ex officio la pretermissione ab origine del terzo pignorato, rinviando la causa al primo giudice nonostante il thema disputandum inerisse unicamente le spese liquidate tra le parti che avevano preso parte al giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23764 del 2025 Rv. 676137-01, N. 13533 del 2021 Rv. 661412-01

Massime precedenti Vedi: N. 32445 del 2022 Rv. 666112-01

Sez. 2, Sentenza n. 9572 del 14/04/2026 (Rv. 678890-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. CELENTANO CARMELO.* (Parz. Diff.)

R. (SORACI GIUSEPPE) contro A. (CANDIDO BONAVENTURA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/02/2019

046185 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO Sentenza determinativa dell'indennità di sopraelevazione - Pronuncia individuale e proporzionale nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione della

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

sentenza riferita ad alcuni rapporti processuali cumulati - Formazione del giudicato rispetto agli altri - Sussistenza.

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.

In tema di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., ove la sentenza determinativa della stessa sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano ed in favore degli altri condomini, si è in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cui le cause, per loro natura scindibili, restano distinte; ne consegue che, pur in presenza di identità delle questioni, permane l'autonomia dei diversi rapporti processuali e delle singole causae petendi, e pertanto l'impugnazione della sentenza riferita ad alcuni soltanto dei rapporti processuali così cumulati non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23256 del 2016 Rv. 642067-01, N. 11490 del 2020 Rv. 658268-01

Sez. 2, Sentenza n. 9572 del 14/04/2026 (Rv. 678890-02)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Parz. Diff.)*

R. (SORACI GIUSEPPE) contro A. (CANDIDO BONAVENTURA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/02/2019

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Sentenza determinativa dell'indennità di sopraelevazione - Pronuncia individuale e proporzionale nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione incidentale tardiva - Inammissibilità - Ragioni.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

In tema di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., ove la sentenza determinativa della stessa sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano ed in favore degli altri condomini, si è in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cui le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, e dunque l'impugnazione della sentenza resa in tale situazione di cumulo di cause scindibili rimane riferita ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati; ne consegue che non è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, vertendosi in caso di cumulo soggettivo di attori e convenuti per l'accertamento di crediti e di debiti a ciascuno di loro autonomamente spettanti, senza che l'impugnazione principale proposta da uno di essi possa rimettere in discussione le posizioni delle altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 28008 del 2024 Rv. 672553-01

8. PROVA CIVILE

Sez. **T**, **Ordinanza n. 10580 del 21/04/2026** (Rv. **678261-01**)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

I. (PARROZZANI FEDERICA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO FRIULI VENEZIA GIULIA, 14/02/2025

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE In genere

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024029/2024 67225701

Massime precedenti Conformi: N. 24029 del 2024 Rv. 672257-01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 10428 del 20/04/2026** (Rv. **677797-02**)

Presidente: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

C. (SANTARELLI GUGLIELMO) contro P. (TERROSI PAOLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/10/2023

138153 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO Querela di falso in appello - Accertamento dei presupposti del giudizio di falso - Obbligo del giudice d'appello - Riconcontro positivo - Conseguente sospensione del procedimento d'appello - Obbligatorietà - Fattispecie.

Il giudice di appello, davanti al quale sia stata proposta querela di falso, ex art. 355 c.p.c., non può, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente in merito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'introduzione - ossia se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c. e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa - e, ove detta indagine abbia esito positivo, deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto ammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in primo grado, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, e la aveva decisa nel merito, dichiarando la falsità delle sottoscrizioni, senza rilevare la carenza di decisorietà del provvedimento gravato e la mancata rimessione al collegio, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 355

Massime precedenti Conformi: N. 15699 del 2002 Rv. 558338-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 33630 del 2024 Rv. 673331-02, N. 19867 del 2025 Rv. 675325-01, N. 10464 del 2020 Rv. 657797-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7759 del 31/03/2026 (Rv. 678283-04)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

C. (LUCCHESI PIER PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/02/2023

138288 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE Potere di rinnovazione della prova ex art. 257, comma 2, c.p.c. - Limitazione alla prova testimoniale - Prova documentale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

L'art. 257, comma 2, c.p.c. riferisce il potere del giudice di rinnovazione della prova (anche in appello, ex art. 359 c.p.c.) alla sola prova testimoniale e non anche a quella documentale, la cui assunzione nel processo non presenta alcuna omologia strutturale o procedimentale rispetto alla prima, trattandosi esclusivamente di ammetterne o non ammetterne la produzione, cosicché non ne è concepibile, sul piano logico, alcuna rinnovazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9322 del 2010 Rv. 612423-01

Sez. L, Ordinanza n. 7603 del 30/03/2026 (Rv. 678690-01)

Presidente: PONTERIO CARLA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

A. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2022

138057 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Ammissione della c.t.u. - Potere discrezionale del giudice di merito - Limiti - Mancata ammissione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio - che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta; conseguentemente, il giudice che non dispone la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello con la quale era stata esclusa la necessità di c.t.u. contabile in materia di danno pensionistico, in ragione della mancata allegazione delle circostanze di fatto indispensabili per lo svolgimento dell'indagine tecnica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 88 del 2004 Rv. 569316-01

Massime precedenti Vedi: N. 326 del 2020 Rv. 656801-01, N. 2980 del 2023 Rv. 666699-01, N. 13038 del 2024 Rv. 671140-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6499 del 18/03/2026 (Rv. 678164-01)

Presidente: IANNELLO EMILIO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

F. (VITI GIANCARLO) contro ". (BISCARINI ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/01/2023

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità sanitaria contrattuale - Individuazione del danno-evento nelle obbligazioni di diligenza professionale - Conseguenze sulla ripartizione degli oneri probatori - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'allegazione, da parte della paziente, di una scorretta modalità di inoculazione dell'anestetico, astrattamente idonea a provocare l'arresto cardiaco che l'aveva colpita durante le manovre anestesilogiche, aveva ritenuto assolto, in via presuntiva, l'onere della prova sulla stessa gravante, sul presupposto che l'omessa descrizione, nella cartella clinica, della suddetta modalità, oltre a precludere di ritenere integrata la prova contraria a carico della struttura, impedisse di esigere dalla paziente una prova diretta della dinamica dell'errore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 27142 del 2024 Rv. 672541-01

Massime precedenti Vedi: N. 21511 del 2024 Rv. 672043-01, N. 20707 del 2023 Rv. 668357-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6419 del 18/03/2026 (Rv. 678208-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

A. (CORRADO SALVATORE) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/10/2024

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE Affidamento circa l'esistenza di una valida polizza - Inesistenza della copertura

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

assicurativa - Legittimazione passiva del FGVS - Configurabilità - Onere di provare l'esistenza di diversa e valida polizza - Titolarità in capo all'impresa designata - Ragioni.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, qualora l'affidamento del danneggiato circa l'esistenza di una valida polizza sia stato ingenerato dal rilascio del certificato o dall'esposizione del contrassegno sul veicolo del responsabile e l'impresa da questi indicata abbia attestato l'inesistenza della polizza, l'azione risarcitoria può essere proposta nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, cui spetta dimostrare l'esistenza di una diversa e valida assicurazione, non potendosi gravare il danneggiato della prova di un fatto negativo "universale".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 127

Massime precedenti Vedi: N. 5821 del 2026 Rv. 678132-01, N. 24069 del 2017 Rv. 645830-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5814 del 15/03/2026 (Rv. 678140-03)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

A. (GALLITTO NICCOLO' ANTONINO) contro P. (NUNE' GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2023

138004 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA Rigetto delle istanze istruttorie da parte del giudice di primo grado - Specifica reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Generico richiamo agli atti difensivi - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze.

La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni, senza limitarsi al generico richiamo agli atti difensivi, dovendo, in caso contrario, le stesse ritenersi abbandonate, senza che sia possibile riproporle in grado d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 36134 del 2021 Rv. 663017-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5814 del 15/03/2026 (Rv. 678140-02)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

A. (GALLITTO NICCOLO' ANTONINO) contro P. (NUNE' GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Denuncia di mancata ammissione di una istanza probatoria e di omessa o insufficiente valutazione delle risultanze probatorie e processuali - Onere del ricorrente - Indicazione specifica delle circostanze oggetto di prova - Modalità di deduzione del vizio - Trascrizione nell'atto di impugnazione - Necessità - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il ricorrente che, in sede di legittimità, intenda denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione od omessa valutazione della prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente - a pena di inammissibilità del ricorso - i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza, dovendo provvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, poiché non è consentito sopperire a eventuali lacune con indagini integrative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 19985 del 2017 Rv. 645357-01

Sez. 2, Ordinanza n. 5800 del 14/03/2026 (Rv. 677469-01)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** Estensore: **CAVALLARI DARIO.** Relatore: **CAVALLARI DARIO.**

F. (COSTANTINO FRANCESCO SAVERIO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/03/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Deducibilità quale vizio di legittimità - Condizioni - Fattispecie

In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Nella specie, la Corte territoriale aveva attribuito valore di prova legale alle dichiarazioni che il ricorrente aveva fornito ai Carabinieri; la S.C. ha chiarito che esse potevano, al più, integrare una confessione stragiudiziale a terzi, liberamente valutabile e priva di efficacia preclusiva dell'ammissione delle prove testimoniali richieste).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037-02

Sez. 2, Ordinanza n. 5200 del 08/03/2026 (Rv. 678526-01)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** Estensore: **CORTESI FRANCESCO.** Relatore: **CORTESI FRANCESCO.**

B. (PAOLIERI FRANCESCO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/06/2021

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE Pagamento avente efficacia estintiva - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

creditore di provare l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante titoli di credito - Inapplicabilità del principio - Ragioni.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27247 del 2023 Rv. 669151-01

Sez. 3, Ordinanza n. 4738 del 03/03/2026 (Rv. 678115-01)

Presidente: IANNELLO EMILIO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

I. (LETTIERI GENNARO) contro A. (VENTA ERNESTO FAUSTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/06/2022

133021 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE Status di figlio o di coniuge - Mezzo di prova - Accertamento in via principale - Atti dello stato civile - Necessità - Presupposto per la titolarità di un diritto patrimoniale - Prova liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. - Fattispecie.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui lo status di figlio o di coniuge debba essere accertato in via principale dalla sentenza, la relativa prova dev'essere fornita attraverso gli atti dello stato civile, mentre, nel caso in cui tale accertamento rilevi solo come presupposto per la titolarità di un diritto patrimoniale, la prova può essere fornita con ogni mezzo liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di risarcimento del danno, aveva ritenuto che la dimostrazione della relazione parentale dovesse essere affidata esclusivamente alla prova legale, senza valutare le dichiarazioni testimoniali e i verbali del procedimento penale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 130, Cod. Civ. art. 236 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22730 del 2021 Rv. 662065-01, N. 19254 del 2024 Rv. 671727-01

Sez. 3, Ordinanza n. 4600 del 02/03/2026 (Rv. 678114-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

S. (PIUNTI DANIELA) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138035 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE
Consulente di parte - Documenti di spesa - Produzione in giudizio - Limite delle preclusioni istruttorie - Applicabilità - Esclusione.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

I documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano quelle sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26729 del 2024 Rv. 672532-01

9. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. 2, **Ordinanza** n. **6288** del **17/03/2026** (Rv. **677913-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

F. (PABIS TICCI NICOLA) contro G. (RUDALLI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 10/10/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Quesito unitario o pluralità di quesiti autonomi - Valutazione - Pluralità di domande rivolte al CTU all'atto del conferimento dell'incarico - Irrilevanza - Criterio dell'unitarietà funzionale delle operazioni commissionate o autosufficienza delle stesse - Rilevanza.

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, al fine di valutare se l'incarico contempli un quesito unitario ovvero più quesiti autonomi, ciò che rileva non è il fatto che all'ausiliario siano rivolte più domande o che egli sia tenuto a compiere più operazioni distinte, ma, piuttosto, il criterio dell'unitarietà funzionale, nel senso che si ha un quesito unitario, quando più operazioni sono legate da un vincolo teleologico, tale da privare le singole risposte di autonomia, in quanto finalizzate tutte al raggiungimento di un unico obiettivo, mentre si ha, al contrario, pluralità di quesiti, solo quando tali operazioni sono autosufficienti e non interdipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 28417 del 2018 Rv. 651045-01, N. 16768 del 2023 Rv. 668049-01

Sez. 2, **Ordinanza** n. **6334** del **17/03/2026** (Rv. **677474-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **MACCARRONE TIZIANA**. Relatore: **MACCARRONE TIZIANA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

L. (COSTA MARIA RITA ORNELLA) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 08/01/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
CTU - Decreto di liquidazione del compenso - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Natura giurisdizionale e sua conseguente impugnabilità ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.

In tema di compensi del c.t.u., il relativo decreto di liquidazione non può essere revocato d'ufficio dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso, attesa la sua natura giurisdizionale e non amministrativa ed essendo prevista per lo stesso l'impugnazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nelle forme processuali di cui all'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20640 del 2017 Rv. 645350-01

Sez. 2, **Ordinanza** n. **6334** del **17/03/2026** (Rv. **677474-02**)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **MACCARRONE TIZIANA.** Relatore: **MACCARRONE TIZIANA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Diff.)

L. (COSTA MARIA RITA ORNELLA) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 08/01/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO CTU - Decreto di liquidazione del compenso illegittimamente revocato - Richiesta di declaratoria di inesistenza o nullità - Proposizione in via riconvenzionale nell'ambito del giudizio di opposizione avverso il provvedimento di revoca contenente nuova liquidazione - Qualificazione - Opposizione avverso il decreto illegittimamente revocato per l'ipotesi di sua decretata reviviscenza - Tempestività - Sussistenza - Fondamento.

In tema di compensi del c.t.u., nell'ipotesi in cui venga illegittimamente revocato il relativo decreto di liquidazione, la richiesta di declaratoria di inesistenza o nullità del predetto, proposta, in via riconvenzionale, nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di revoca contenente nuova liquidazione, va qualificata come sostanziale opposizione al decreto stesso per l'ipotesi di sua reviviscenza conseguente all'illegittimità della revoca; tale opposizione deve essere considerata tempestiva in quanto proposta in relazione alla messa in discussione della qualificazione del provvedimento come decreto di liquidazione e della possibilità della sua revoca, effettivamente intervenuta con il provvedimento successivo opposto.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Sez. **2, Ordinanza** n. **6600** del **19/03/2026** (Rv. **677476-01**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: MACCARRONE TIZIANA. Relatore: MACCARRONE TIZIANA.

G. (LIPPI LIVIO) contro U. (ZAGLIO ANDREA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GORIZIA, 30/05/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Partecipazioni societarie pignorate - Dottore commercialista o esperto contabile designato custode - Liquidazione del compenso - Art. 19 d.m. n. 140 del 2012 - Limite ex art. 4, comma 4, d.m. n. 80 del 2009.

Al dottore commercialista o esperto contabile nominato custode di partecipazioni societarie sottoposte a pignoramento, il compenso per l'attività di custodia va liquidato ai sensi dell'art. 19 del d.m. n. 140 del 2012, con il limite massimo di un terzo del valore di realizzo del bene, previsto dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 80 del 2009 per i beni mobili pignorati, volto a garantire il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale anche in fase esecutiva nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 19, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 15/05/2009 num. 80 art. 4 com. 4

Sez. **2, Ordinanza** n. **8426** del **03/04/2026** (Rv. **677624-01**)

Presidente: SCARPA ANTONIO. Estensore: DE GIORGIO DAVIDE. Relatore: DE GIORGIO DAVIDE.

C. (CRISCUOLO FABRIZIO) contro I. (MIGALE GIUSEPPE)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/07/2020

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria - Natura - Mandatario dei condomini - Conseguenze - Determinazione del compenso ai sensi dell'art. 1709 c.c. - Autonoma pattuizione - Valore di proposta contrattuale - Esclusione - Fattispecie.

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA In genere.

In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129 - vigente temporis - comma 1, c.c. non assume la qualità di ausiliario del giudice, ma quella di mandatario dei condomini, sicché il rapporto è di natura contrattuale, con obbligo di rendiconto verso l'assemblea e compenso regolato dall'art. 1709 c.c., previa autonoma pattuizione; ne consegue che non può attribuirsi all'approvazione del bilancio preventivo valore di proposta contrattuale nei confronti dell'amministratore, attesa l'autonomia tra la delibera di conferma e retribuzione e quella di approvazione del preventivo ex art. 1135, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva desunto l'accordo sul compenso dall'approvazione di un bilancio preventivo recante una voce "a titolo di spesa per l'amministrazione del condominio" e dal mancato dissenso dell'amministratore in proposito all'atto della nomina, avvenuta peraltro svariati mesi dopo l'approvazione del suddetto preventivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 1135 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21966 del 2017 Rv. 645431-01, N. 11717 del 2021 Rv. 661321-01

Sez. 2, **Sentenza** n. **10608** del **21/04/2026** (Rv. **678530-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

L. (FIERRO FRANCESCO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 25/01/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Ausiliario direttore dei lavori - Incarico di esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione di infiltrazioni - Attività "mista" esecutiva e di accertamento - Comune finalità di attuazione di provvedimento cautelare - Criterio dell'unitarietà funzionale - Rilevanza - Conseguenze - Liquidazione a vacanze - Principio di omnicomprensività.

Qualora all'ausiliario del giudice, nominato direttore dei lavori con incarico di esecuzione di opere necessarie all'eliminazione di infiltrazioni, che comporti lo svolgimento di un'attività mista, cioè comprendente sia prestazioni esecutive, non tabellate, che di accertamento, tutte funzionalmente finalizzate alla comune attuazione di un medesimo provvedimento cautelare, tale incarico va considerato unitario, con conseguente applicazione del criterio di liquidazione a vacanze anche per le attività di accertamento, in ragione dei principi di unitarietà funzionale e di omnicomprensività degli onorari ove le diverse attività non siano riconducibili a incarichi autonomi e distinti.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 54 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 275, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 11, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16768 del 2023 Rv. 668049-01

Sez. **U**, **Sentenza** n. **11417** del **27/04/2026** (Rv. **677853-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (MESITI ANTONELLA PAOLA)

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 03/04/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Termine decadenziale ex art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Indennità del custode giudiziario - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., poiché la figura del custode, pur inquadrabile nell'ampio genus degli ausiliari di giustizia, è atipica, in essa ricadendo incarichi diversi definiti in altro modo dalle norme, e si differenzia dalle altre figure in quanto il suo ausilio non viene richiesto dal giudice al fine di acquisire un contributo alla formazione di un sapere tecnico-scientifico, in vista della soluzione di una controversia, ma è necessario per lo svolgimento di un'attività di carattere esecutivo, conservativa del bene e di amministrazione per tutta la durata del procedimento, che non si espleta in un unico atto e si esaurisce con la cessazione dell'attività stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 72 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18797 del 2023 Rv. 668396-01, N. 14906 del 2024 Rv. 671508-01, N. 22030 del 2018 Rv. 650072-01, N. 4373 del 2015 Rv. 634664-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16755 del 2014 Rv. 631804 - 01

10. INTERRUZIONE

Sez. 1, **Ordinanza n. 4803 del 03/03/2026** (Rv. **677057-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **DAL MORO ALESSANDRA**. Relatore: **DAL MORO ALESSANDRA**.

D. (RICCIO BIAGIO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2021

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Impugnazioni - Fusione per incorporazione - Legittimazione attiva e passiva in sede di impugnazione - Società incorporante - Sussistenza.

In tema di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta unicamente alla società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Conformi: N. 14177 del 2019 Rv. 654121-01

Massime precedenti Vedi: N. 32208 del 2019 Rv. 656108-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 5657 del 12/03/2026** (Rv. **678139-01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

Z. (QUENTI NICOLA) contro N. (FIORE MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/09/2022

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio necessario processuale fra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio in appello - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità assoluta - Rilievo officioso in sede di legittimità - Condizioni.

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE In genere.

La morte della parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali - indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale -, di modo che, nel giudizio d'appello, dev'essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti (anche se contumaci in primo grado), in mancanza della quale il procedimento di secondo grado e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in sede

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

di legittimità, laddove la non integrità del contraddittorio emerga dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24639 del 2020 Rv. 659916-01

Massime precedenti Vedi: N. 19687 del 2025 Rv. 675443-01, N. 28921 del 2024 Rv. 672850-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5922 del 16/03/2026 (Rv. 678220-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: FIECONI FRANCESCA. Relatore: FIECONI FRANCESCA.

F. (GIGLIO MAURIZIO) contro B. (PAGLIARI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2023

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Interruzione del processo per morte della parte - Riassunzione - Notifica nei confronti degli eredi in tale qualità - Necessità - Soggetti già parti del giudizio - Irrilevanza - Fattispecie.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

In caso di morte della parte costituita, l'atto di riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., deve essere notificato agli eredi in tale qualità, anche quando essi siano già parti nel processo in nome proprio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto valida la notifica dell'atto di riassunzione eseguita presso il difensore di soggetti che già rivestivano la qualità di parti del processo, successivamente individuati come eredi della de cuius).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12317 del 2019 Rv. 653810-01

Sez. U, Sentenza n. 6481 del 18/03/2026 (Rv. 677566-03)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

F. (SCANO ANTONELLA) contro G. (CELLITTI CARLO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 31/10/2018

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Domanda di risoluzione pregiudiziale alle domande restitutorie e risarcitorie - Pronuncia di improcedibilità in sede ordinaria - Trasferimento in sede fallimentare - Riassunzione del giudizio - Necessità - Esclusione - Proposizione al giudice delegato - Sufficienza - Conseguenze della mancata riproposizione.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione, pregiudiziale alle domande restitutorie e risarcitorie nei confronti della massa fallimentare, divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento, non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

onerato di proporre la detta domanda, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio e restitutorio, davanti al giudice delegato, il quale, in caso di mancata riproposizione in sede fallimentare, dovrà disporre la cancellazione della trascrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 3, Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13212 del 2003 Rv. 566715-01, N. 8759 del 2024 Rv. 670761-01, N. 148 del 1993 Rv. 480203-01

Sez. L, Ordinanza n. 10959 del 24/04/2026 (Rv. 678719-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

Z. (COSI SAVERIO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/08/2020

133152 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO Sospensione del procuratore ex art. 301 c.p.c. - Interruzione automatica del processo - Termine perentorio per la riassunzione - Dalla cessazione della sospensione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione disciplinare dell'avvocato di una parte, una volta cessato il periodo di sospensione, non essendo necessaria una nuova procura alla lite né una nuova costituzione in giudizio, il procuratore, che non sia stato revocato o abbia rinunciato alla procura, ha l'onere di provvedere alla riassunzione del processo, senza che abbia rilievo la sua conoscenza legale dell'ordinanza d'interruzione del processo, avente natura meramente dichiarativa, né che la parte da lui assistita abbia conoscenza legale dell'accadimento interruttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il giudizio, per mancata riassunzione, nel termine di decadenza semestrale decorrente dalla data della cessazione della sospensione, da parte del difensore cui non era stato revocato il mandato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11918 del 2022 Rv. 664387-01

Massime precedenti Vedi: N. 29144 del 2019 Rv. 656241-01, N. 21186 del 2019 Rv. 655198-01

11. SOSPENSIONE

Sez. 1, **Ordinanza n. 5983 del 17/03/2026** (Rv. **678478-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

F. (ZOPPINI ANDREA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/11/2024

013009 ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO Lodo arbitrale - Arbitri - Diritto al compenso - Sospensione ex. artt. 295, 337 c.p.c. - Esclusione - Nullità - Responsabilità ex art. 813-bis c.p.c.

Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo; ne consegue che non sussistono i presupposti della sospensione, ex artt. 295 o 337 c.p.c., del procedimento instaurato dall'arbitro per ottenere il residuo compenso, già liquidato, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo, la cui eventuale nullità può giustificare unicamente l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 813-bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 813 bis, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15420 del 2018 Rv. 649503-01

Sez. U, **Sentenza n. 6498 del 18/03/2026** (Rv. **677271-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

F. (DI NOLA PIERGIUSEPPE) contro R. (ALBERTELLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/11/2016

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Domanda di risoluzione per inadempimento - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta e trasferita in sede fallimentare - Contrapposta domanda promossa dal contraente fallito e proseguita dal curatore in sede ordinaria - Sospensione del giudizio di opposizione al passivo per pregiudizialità - Esclusione - Fondamento.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

La contemporanea pendenza del giudizio di risoluzione per inadempimento proposto dal contraente in bonis prima del fallimento del convenuto e trasferito in sede fallimentare e di quello avente ad oggetto la contrapposta domanda avanzata dal contraente poi fallito e proseguito dal curatore in sede ordinaria, non determina la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcordatario in attesa di quello ordinario, in quanto l'accertamento dei diritti restitutorio e risarcitorio deve aver luogo, unitamente alla pronuncia sulla pregiudiziale costitutiva, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., nel rispetto dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza che informano quest'ultimo e che, in ogni caso, la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare, assicurata dal giudicato endofallimentare, non si presta ad essere incisa dagli sviluppi del giudizio di un'azione di massa quale quella di risoluzione promossa dal curatore.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96 com. 5, Decreto

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 26733 del 2025 Rv. 676219-01

Sez. 2, Ordinanza n. 7376 del 27/03/2026 (Rv. 677491-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.

I. (LACARIA GIOVANNI) contro P. (GRANATA PIERFRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/01/2025

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Ricusazione - Sospensione del processo ex art. 52, ultimo comma, c.p.c. - Provvedimento espresso - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Estinzione del giudizio per mancata riassunzione - Esclusione - Fattispecie

La ricusazione del giudice non determina automaticamente la sospensione del processo ex art. 52, comma 3, c.p.c., la quale richiede, invece, un provvedimento espresso, in mancanza del quale non può determinarsi l'estinzione del giudizio per l'omessa tempestiva riassunzione. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la decisione d'appello che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado, per non essere stato tempestivamente riassunto dopo la decisione sulla ricusazione, in un caso in cui il giudice, dopo avere dapprima rimesso gli atti al Presidente per le determinazioni di competenza sull'istanza di ricusazione, successivamente, scaduto il termine per la riassunzione, aveva disposto la prosecuzione del processo, senza che le parti sollevassero eccezioni al riguardo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1624 del 2022 Rv. 663574-01

Sez. T, Ordinanza n. 7565 del 29/03/2026 (Rv. 678360-01)

Presidente: CANDIA UGO. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

E. (PAULETTI ENRICO) contro C.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 16/04/2021

177296 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE Processo tributario - Sospensione parziale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il giudizio tributario deve essere definito nella sua interezza, di modo che la sospensione del processo non può che essere integrale, ponendosi una sospensione parziale in contrasto con il disposto dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto implicante la decisione solo di alcune domande o di una parte della domanda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31439 del 2018 Rv. 651626-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 10428 del 20/04/2026** (Rv. **677797-02**)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Estensore: **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

C. (SANTARELLI GUGLIELMO) contro P. (TERROSI PAOLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/10/2023

138153 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO Querela di falso in appello - Accertamento dei presupposti del giudizio di falso - Obbligo del giudice d'appello - Riscontro positivo - Conseguente sospensione del procedimento d'appello - Obbligatorietà - Fattispecie.

Il giudice di appello, davanti al quale sia stata proposta querela di falso, ex art. 355 c.p.c., non può, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente in merito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'introduzione - ossia se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c. e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa - e, ove detta indagine abbia esito positivo, deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto ammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in primo grado, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, e la aveva decisa nel merito, dichiarando la falsità delle sottoscrizioni, senza rilevare la carenza di decisorietà del provvedimento gravato e la mancata rimessione al collegio, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 355

Massime precedenti Conformi: N. 15699 del 2002 Rv. 558338-01

Massime precedenti Vedi: N. 33630 del 2024 Rv. 673331-02, N. 19867 del 2025 Rv. 675325-01, N. 10464 del 2020 Rv. 657797-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 11230 del 27/04/2026** (Rv. **677837-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** Estensore: **CROLLA COSMO.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Parz. Diff.)

B. (PETRIELLO MICHELE) contro D. (JEANTET LUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/05/2024

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Decreto di trasferimento di beni posti in vendita dal giudice delegato - Giudizio di legittimità - Produzione - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

In sede di giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è consentita la produzione da parte del curatore fallimentare, unitamente al controricorso, dei decreti di trasferimento dei beni posti in vendita a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione proposta dal ricorrente, trattandosi di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, atteso che tale produzione determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza del tribunale confermativa del provvedimento con cui il giudice delegato abbia negato la sospensione dell'attività liquidatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., CCII [rnc : art = 0064 02, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0091 00, gen = LS, sp = CCII]

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 26175 del 2017 Rv. 646249-01

12. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 2, **Ordinanza n. 4825 del 03/03/2026** (Rv. **676973-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.**

D. (LIGUORI VINCENZO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2024

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Rigetto dell'istanza di correzione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento, in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo; il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza è privo di natura decisoria e rappresenta una mera determinazione di natura amministrativa, non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti e funzionale esclusivamente all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento senza poter toccare il contenuto concettuale della decisione, restando impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 3, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 20309 del 2019 Rv. 654781-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 4979 del 05/03/2026** (Rv. **677085-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.** Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

M. (MENICHETTI SARA) contro S. (BOSCAGLI ADRIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2024

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Giudizi di separazione e divorzio promossi nel vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - Richiesta di provvedimenti temporanei e urgenti aventi ad oggetto sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori - Reclamabilità sia in ipotesi di accoglimento che di rigetto - Sussistenza.

Nei giudizi di separazione e divorzio come modificati dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022, il reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che introducono "sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale" o "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", è ammesso avverso i provvedimenti di accoglimento nonché di rigetto, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473 bis.24 cpc.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 22, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 23, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24

Massime precedenti Vedi: N. 1486 del 2025 Rv. 673595-03

Sez. 1, Ordinanza n. 4983 del 05/03/2026 (Rv. 677086-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

V. (GUIDA ANTONIO) contro V. (MAMMARELLA BAMBINA DANIELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 08/01/2025

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti di separazione o divorzio - Soppressione dell'udienza di discussione già fissata - Omessa sostituzione con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. - Nullità della sentenza - Sussistenza.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti di separazione o divorzio, è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, la sentenza che venga pronunciata dopo la soppressione dell'udienza già calendarizzata per la rimessione della causa in decisione, ove neppure venga disposta la sua sostituzione con note scritte ex art.127-ter c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

Massime precedenti Vedi: N. 371 del 2025 Rv. 673603-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. 1, Ordinanza n. 4983 del 05/03/2026 (Rv. 677086-02)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

V. (GUIDA ANTONIO) contro V. (MAMMARELLA BAMBINA DANIELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 08/01/2025

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Appello nel novellato rito famiglia - Art. 473-bis.15 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Applicabilità alle sole impugnazioni proposte in data successiva all'entrata in vigore del predetto decreto - Sussistenza.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

L'art. 473-bis.15 c.p.c., introdotto dal d. lgs. n. 164 del 2024, a tenore del quale l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis. c.p.c., in ragione del principio tempus regit actum, trova applicazione alle sole impugnazioni successive all'entrata in vigore del predetto decreto e non anche agli atti di parte depositati in data anteriore allo stesso decreto, che continuano ad essere regolati dalla disposizione anteriormente vigenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 15, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164

Massime precedenti Vedi: N. 9895 del 2025 Rv. 674271-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5056 del 06/03/2026 (Rv. 678117-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

I. (FLORIMONTE FRANCESCO) contro R. (CARTA MATTIA)

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/12/2025

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE Intestazione della sentenza - Mancata indicazione di un componente non relatore del collegio giudicante - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Errore materiale - Configurabilità - Fondamento.

Non è causa di nullità della sentenza ma ha natura di mero errore materiale - come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e, nel rito di legittimità, dell'art. 391-bis c.p.c. - la mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, i magistrati indicati nel suddetto verbale si devono ritenersi coincidenti con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, essendo l'intestazione priva di autonoma efficacia probatoria ed esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 390 bis, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 14361 del 2021 Rv. 661578-01

Sez. 1, Sentenza n. 5675 del 12/03/2026 (Rv. 677883-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (ZAMBELLI MARCO) contro F. (ZACCHINI BARBARA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA

081354 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI Liquidazione coatta amministrativa - Piano di riparto parziale - Impugnazione - Ammissibilità - Modalità.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

In tema di liquidazione coatta amministrativa di imprese di assicurazione, le contestazioni avverso il piano di riparto parziale seguono la disciplina dell'art. 213 l. fall., con applicazione (in quanto compatibile) dell'art. 26 l. fall., sicché il decreto del tribunale reso sulle contestazioni è reclamabile alla corte d'appello e, non essendo definitivo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., dovendosi intendere tacitamente abrogato, per effetto dell'art. 194, comma 2, l. fall., il rinvio dell'art. 261, comma 3, cod. ass. alle norme sulle impugnazioni dello stato passivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 194, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 213 CORTE COST., Decreto Legisl.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

07/09/2005 num. 209 art. 254, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 255, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 261

Massime precedenti Difformi: N. 20862 del 2024 Rv. 671963-01

Massime precedenti Vedi: N. 16549 del 2021 Rv. 661589-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24068 del 2019 Rv. 655120-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5845 del 15/03/2026 (Rv. 678472-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

D. (SCARDIGNO LEONARDO) contro M. (FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/12/2019

081055 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE Omologazione del concordato preventivo - Vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti - Giudicato - Esclusione - Accertamento in via ordinaria del credito - Ammissibilità - Conseguenze.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

La sentenza di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti nei termini della proposta approvata, ma non forma giudicato sull'esistenza, entità e rango degli stessi, né sugli ulteriori diritti coinvolti nella procedura, atteso che l'accertamento dei crediti è svolto in sede non giurisdizionale, ma amministrativa, con funzione meramente deliberativa ai fini del calcolo delle maggioranze; ne consegue che il creditore può far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito e il relativo privilegio, per cui, esaurita la procedura con l'omologazione, le controversie concernenti i diritti dei creditori o del debitore inerenti all'esecuzione del concordato esulano dai poteri del giudice delegato e sono devolute al giudice ordinario in sede di cognizione piena.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Vedi: N. 12265 del 2016 Rv. 640038-01, N. 20298 del 2014 Rv. 632470-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5916 del 16/03/2026 (Rv. 678219-02)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

V. (FANARI CARLO GIORGIO) contro A. (IDDA CARMELO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAGLIARI, 28/02/2023

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Ricorso per cassazione - Censura ex art. 360, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente - Onere di specificità - Violazione - Conseguenze - Inammissibilità del motivo.

140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso con cui si deduca la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., quando la censura si limiti a richiamare isolati passaggi motivazionali e si risolva in affermazioni meramente assertive e generiche, in violazione dell'art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. (ratione temporis applicabili).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 1986 del 2025 Rv. 673839-01, N. 13248 del 2020 Rv. 658088-01

Sez. L, Ordinanza n. 6404 del 18/03/2026 (Rv. 678348-02)

Presidente: TRICOMI IRENE. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

M. (MASSARI NICOLA) contro C. (IURLARO ANTONIETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/05/2025

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Istanza di correzione di errore materiale contenuta nell'atto di appello - Motivo di gravame - Esclusione - Accoglimento dell'istanza - Influenza sulla soccombenza dell'appellato - Configurabilità - Esclusione.

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE In genere.

L'istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere; pertanto, il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia, come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6701 del 2018 Rv. 647952-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8309 del 03/04/2026 (Rv. 677299-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

Z. (PICCIOTTO CARMELO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 30/05/2025

140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE Motivazione apparente - Carenza del giudizio di fatto - Affermazione generale e astratta - Sussistenza - Fattispecie.

È nulla la sentenza la cui motivazione è solo apparente, in quanto priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativa applicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in tema di concessione di permesso di soggiorno allo straniero extracomunitario, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, limitandosi a una generica

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

esposizione delle regole e dei principi in materia di protezione internazionale, stereotipata e standardizzata, senza prendere in considerazione le concrete ragioni della migrazione, pur indicate dallo straniero nel proprio racconto, qualificando la migrazione come motivata da sole ragioni economiche e trascurando i plurimi elementi dedotti dal richiedente che imponevano la verifica della possibile sussistenza di tratta per sfruttamento lavorativo e vincolo debitorio.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 4166 del 2024 Rv. 670117-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8340 del 03/04/2026 (Rv. 677846-01)

Presidente: IANNELLO EMILIO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE. V. (DELEHAYE ENRICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2025

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Ambito applicativo - Funzione volta alla corretta e chiara estrinsecazione dell'attività giurisdizionale - Istanza di parte - Natura

In tema di correzione di errore materiale, una volta che il relativo procedimento sia stato attivato, il giudice, indipendentemente dai motivi e dai limiti dell'istanza di parte - la quale ha mera funzione di impulso di un adempimento di carattere meramente formale, volto alla corretta e chiara estrinsecazione dell'attività giurisdizionale - è tenuto a procedere nel modo più idoneo a rendere chiaro ed esplicito il contenuto decisivo del provvedimento, verificando, mediante una mera lettura dell'atto, se sussista un errore materiale o di calcolo e, in caso affermativo, adeguando l'espressione letterale del provvedimento, in una sua parte, al contenuto sostanziale emergente obiettivamente e univocamente dal testo complessivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 28691 del 2025 Rv. 676936-01

Sez. T, Ordinanza n. 8431 del 03/04/2026 (Rv. 678121-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 25/10/2016

140001 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Provvedimento collegiale dichiarativo della cessata materia del contendere - Natura giuridica di sentenza - Sussistenza - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, il provvedimento collegiale, emesso ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, con il quale viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha natura di sentenza, al di là della qualificazione data al medesimo dall'estensore, dovendosi avere riguardo non già alla forma adottata, ma al contenuto sostanziale del provvedimento medesimo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

e all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sia per il suo indubbio carattere decisorio, sia perché emesso dal collegio, non rilevando in senso contrario che sia firmata dal solo presidente del collegio, quando sia anche relatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6550 del 2008 Rv. 602287-01

Massime precedenti Vedi: N. 16446 del 2024 Rv. 671544-01, N. 13588 del 2007 Rv. 601238-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8456 del 04/04/2026 (Rv. 678064-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA. P.M. CISTERNA ALBERTO MICHELE. (Conf.)

A. (TOTARO ALESSIO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/03/2023

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Udienza a "trattazione scritta" - Termine perentorio art. 127 ter, comma 4, c.p.c. - Durata - Commisurazione ai quindici giorni fissati dal primo inciso del comma 2 della detta norma - Esclusione - Fondamento.

In tema di udienza cd. cartolare o a "trattazione scritta", la durata del termine perentorio per il deposito di note scritte, di cui al comma 4, primo inciso, dell'art. 127-ter c.p.c., da assegnarsi in caso di mancato loro deposito nel primo termine, di cui al precedente comma 2, può essere liberamente determinata dal giudice e non deve necessariamente corrispondere a quella di quindici giorni - imposta dal suddetto comma 2 in relazione al provvedimento di fissazione dell'udienza disciplinato dal comma 1, in ragione dell'esigenza di difesa di fronte alla negazione dell'oralità - risultando pienamente giustificata, in presenza di un atteggiamento di disinteresse delle parti, l'assegnazione di un termine anche inferiore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2024 Rv. 671597-01

Sez. 3, Sentenza n. 8478 del 04/04/2026 (Rv. 677867-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/03/2023

079048 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE Pignoramento presso terzi - Giudice dell'esecuzione - Possibilità di assumere provvedimenti che incidano sulla misura dell'obbligo di custodia del terzo - Esclusione - Ordine ex art. 543 c.p.c. - Contenuto.

079087 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

In tema di pignoramento presso terzi, la misura dell'obbligo di custodia gravante sul terzo - come determinata, con disposizione cogente ed inderogabile, dall'art. 546 c.p.c. - non può essere incisa, neppure in via mediata o indiretta, da provvedimenti del giudice dell'esecuzione, cui compete unicamente di impartire "l'ordine" di cui all'art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c., che, in relazione ai possibili sviluppi del procedimento, può consistere nell'ordine al terzo di adempiere in favore dell'assegnatario, ex art. 553 c.p.c. o nella liberazione totale del terzo dall'obbligo di custodia (in fattispecie estintive tipiche ed atipiche) o, infine, nella riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., e deve, in ogni caso, tradursi ed estrinsecarsi in un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro ed univoco, idoneo a conformare l'agire del terzo pignorato, che dello stesso è il primo destinatario, quale soggetto che nella procedura de qua riveste il ruolo di ausiliario del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 496

Massime precedenti Vedi: N. 1170 del 2022 Rv. 663700-01, N. 6835 del 2015 Rv. 634822-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9328 del 13/04/2026 (Rv. 677589-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

L. (AMARU' GIUSEPPE) contro P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PORDENONE, 03/01/2024

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Natura - Poteri del giudice dell'opposizione e del giudice dell'esecuzione.

La sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ha una natura esclusivamente "rescindente" potendo accertare e dichiarare l'eventuale nullità degli atti di parte o la legittimità o illegittimità degli atti del giudice dell'esecuzione - con conseguente loro conferma o revoca - ma non modificarli o sostituirli, restando sempre riservata al giudice dell'esecuzione la pronuncia dei provvedimenti tipici del processo esecutivo, pur nel rispetto dei vincoli derivanti dalla pronuncia che abbia definito l'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33927 del 2025 Rv. 677249-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9759 del 16/04/2026 (Rv. 678278-01)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

I. (TARSITANO GIULIO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 29/10/2021

081217 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE Vendita di azienda appartenente ad imprenditore fallito - Aggiudicazione al prelazionario ex art. 104-bis l.fall. - Interesse al reclamo - Sussistenza.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nell'ambito della procedura di vendita di un'azienda appartenente ad un imprenditore fallito, l'aspirante aggiudicatario non ha un onere di impugnazione del provvedimento con il quale il giudice delegato riconosca in favore dell'affittuario dell'azienda il diritto di prelazione ex art. 104-bis l.fall., in quanto è solo l'aggiudicazione del bene posto in vendita ad incidere sul diritto del concorrente escluso, non il provvedimento che prima dell'incanto abbia riconosciuto o negato il diritto di prelazione vantato dall'interessato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 104 bis, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2576 del 2004 Rv. 570031-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10085 del 18/04/2026 (Rv. 677796-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

C. (SERRA STEFANO) contro D. (VITALE VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2022

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE
Passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario - Provvedimento formale - Necessità - Fondamento
- Fattispecie.

Il passaggio dal rito del lavoro a quello ordinario non può avvenire implicitamente, ma richiede l'adozione di un provvedimento formale che, pur senza formule sacramentali, esprima in modo chiaro, univoco e consapevole la scelta del giudice in ordine alla sequenza procedimentale di svolgimento della causa, così da ricondurla senza incertezze a un determinato rito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto nelle forme del rito locatizio avverso decisione resa all'esito di giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., in cui il giudice aveva dapprima fissato l'udienza di discussione ex art. 281-sexies e, poi, revocando tale ordinanza, assegnato la causa a sentenza "senza termini" e depositato la decisione nei successivi sessanta giorni, senza adottare alcun provvedimento espresso di mutamento del rito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13708 del 2007 Rv. 597655-01, N. 10509 del 2025 Rv. 674650-01, N. 1554 del 2023 Rv. 666691-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10809 del 23/04/2026 (Rv. 677759-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

D. (BRANCHICELLA MAURIZIO) contro U. (GRAZIOSI ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/01/2022

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN
GENERE Sentenza di appello - Motivazione per relationem - Legittimità - Limiti.

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 2397 del 2021 Rv. 660394-01

Massime precedenti Vedi: N. 21443 del 2022 Rv. 665310-01, N. 20883 del 2019 Rv. 654951-01

Sez. T, Ordinanza n. 10852 del 23/04/2026 (Rv. 678267-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

V. (GIUGLIANO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 26/09/2025

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione di errore materiale - Intervento ulteriore sul testo o sulla formulazione del provvedimento - Conseguenze - Ulteriore errore materiale.

In tema di procedura di correzione di errore materiale, l'ordinanza che non si limiti ad emendare l'errore dal quale è affetto il provvedimento da correggere, ma intervenga ulteriormente sul testo o sulla formulazione del provvedimento medesimo, integra, a propria volta, un errore materiale, da correggere con la medesima procedura ex artt. 287 e 391 bis c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29432 del 2024 Rv. 672744-01

Sez. T, Ordinanza n. 11011 del 24/04/2026 (Rv. 678652-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

B. (TEDESCO GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 03/11/2017

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio tributario - Omessa fissazione dell'udienza di discussione orale ritualmente richiesta - Conseguenze - Nullità della sentenza - Indicazione degli argomenti che avrebbero potuto essere svolti nelle difese orali - Necessità - Esclusione - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, in presenza di istanza ritualmente proposta ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, senza che la parte sia tenuta ad allegare o provare uno specifico pregiudizio derivante dalla mancata celebrazione dell'udienza pubblica, poiché la discussione orale, ove richiesta, costituisce autonoma espressione delle prerogative difensive garantite dagli artt. 24 e 111 Cost.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 4277 del 2025 Rv. 673765-01

Massime precedenti Difformi: N. 1769 del 2025 Rv. 673942-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11489 del 28/04/2026 (Rv. 677840-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FAROLFI ALESSANDRO. Relatore: FAROLFI ALESSANDRO.

G. (PELLEGRINI FRANCESCA) contro T.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 10/04/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Art. 70 CCII - Provvedimento di rigetto del reclamo al collegio - Ricorribilità in cassazione- Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento di rigetto del reclamo ex art. 70 CCII, proposto nei confronti del decreto con cui il giudice ha dichiarato l'inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche per mancanza delle condizioni soggettive di meritevolezza richieste dall'art. 69 CCII, non è ricorribile in cassazione, in quanto difetta dei caratteri della decisorietà e della definitività.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0069 00, gen = LS, sp = CCII] CORTE COST., CCII [rnc : art = 0070 00, gen = LS, sp = CCII]

Sez. 1, Ordinanza n. 11681 del 29/04/2026 (Rv. 678501-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

M. (TUROLLA ALESSANDRO) contro L. (ZOCCA MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 14/08/2025

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Ammissione allo stato passivo - Motivazione del provvedimento del giudice delegato - Rinvio "per relationem" alle ragioni esposte dal curatore - Sufficienza - Condizioni.

Il decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo che operi un rinvio "per relationem" alle motivazioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all'art. 95 l.fall. può ritenersi adeguatamente motivato a condizione che il richiamo sia univoco e che le contestazioni del curatore siano sufficientemente specifiche, in modo da garantire pienamente il diritto di difesa del creditore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96

Massime precedenti Conformi: N. 16706 del 2020 Rv. 658613-01, N. 24794 del 2018 Rv. 650914-01

13. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 3, **Ordinanza** n. 11055 del 24/04/2026 (Rv. 678629-01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.** Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

B. (PESCATORE VALERIO) contro B. (DI BATTISTA GIOVANNI)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/09/2023

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. - Presupposti - Fattispecie di illecito processuale qualificato - Sussistenza - Contenuto - Derivazione automatica dalla mera soccombenza - Esclusione - Fattispecie.

La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., quale fattispecie riconducibile nell'alveo dell'illecito processuale qualificato, non costituisce una conseguenza automatica della soccombenza in sé, ma richiede un pieno specifico accertamento, puntualmente motivato e fondato su elementi concreti e specifici emergenti dagli atti, di una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave e, dunque, caratterizzata dalla consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione ovvero dalla macroscopica violazione dei canoni di ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva fondato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. sull'avvenuta produzione di documenti irrilevanti o pretestuosi, senza verificare la consapevolezza della parte soccombente circa l'infondatezza delle difese svolte ma limitandosi a un giudizio ex post circa la loro non decisività).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9214 del 2026 Rv. 677551-01, N. 19948 del 2023 Rv. 668146-01, N. 29812 del 2019 Rv. 656160-01, N. 20018 del 2020 Rv. 659226-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22405 del 2018 Rv. 650452-01

Sez. 3, **Ordinanza** n. 11492 del 28/04/2026 (Rv. 678672-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

A. (ROCHIRA SIMONE) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 14/05/2024

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Decisione sulle spese - Compensazione - Gravi ed eccezionali ragioni - Illogicità od erroneità della motivazione - Sindacabilità in cassazione per violazione di legge - Fattispecie.

In tema di spese legali, la decisione del giudice di merito di compensarle è censurabile in sede di legittimità, per violazione di legge, quando la relativa motivazione, che deve fondarsi sulla interpretazione della norma elastica di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. e del parametro delle "gravi ed eccezionali ragioni", sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erranea. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione con la quale il giudice del merito aveva disposto la compensazione delle spese di lite, in relazione ad una ipotesi di cessione del credito, sulla base del solo dato - del tutto fisiologico in rapporto alla struttura del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio, e, dunque, privo dei caratteri della gravità e della eccezionalità

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

- della coincidenza delle difese svolte dalla parte cedente con quelle svolte dalla cessionaria, attrice principale, nei confronti della debitrice ceduta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15495 del 2022 Rv. 664877-01, N. 7588 del 2026 Rv. 678643-01, N. 21400 del 2021 Rv. 662213-01, N. 30328 del 2022 Rv. 666477-01, N. 27392 del 2025 Rv. 676819-01, N. 14036 del 2024 Rv. 671205-01

Sez. T, Ordinanza n. 11538 del 28/04/2026 (Rv. 678270-01)

Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO. Estensore: CHIRICO VALERIA. Relatore: CHIRICO VALERIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 09/01/2024
162033 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE Imposta di registro - Atti dell'autorità giudiziaria - Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di soggetto successivamente fallito - Assoggettabilità - Fondamento.

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.

In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, poiché, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione, solo la decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l'esecutività del titolo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito, una volta tornato in bonis.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2734 del 2024 Rv. 670259-01

Sez. T, Ordinanza n. 12022 del 30/04/2026 (Rv. 678355-01)

Presidente: MACAGNO GIAN PAOLO. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

F. (LO GIUDICE SALVATORE) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 20/02/2023

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO Processo tributario - Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di primo grado - Mera richiesta - Formulazione nelle sole conclusioni delle controdeduzioni - Specificità dei motivi - Esclusione.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nel processo tributario, la mera richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese di primo grado, formulata dall'appellato solo nelle conclusioni delle controdeduzioni depositate ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 546/1992, in difetto di qualsiasi argomentazione svolta nell'atto al fine di censurare la compensazione disposta dal primo giudice, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi, fissato dall'art. 53, comma 1, del medesimo decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 1461 del 2017 Rv. 642900-01, N. 9064 del 2018 Rv. 648466-01, N. 2393 del 2026 Rv. 678006-01

Sez. T, Ordinanza n. 6782 del 20/03/2026 (Rv. 678309-01)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

B. (BORGHESI ALESSANDRO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 18/10/2024

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Gravi ed eccezionali ragioni - Ambito di applicazione - Espressa motivazione - Necessità - Illogicità o erroneità - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.

In tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione totale o parziale devono essere espressamente motivate e riferite a specifiche circostanze o aspetti della controversia, quali la condotta processuale della parte soccombente o l'incidenza di fattori esterni non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza; dette ragioni, inoltre, non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva compensato le spese del giudizio di ottemperanza, valorizzando la mancanza di un preventivo sollecito di pagamento, circostanza ritenuta estranea e neutra rispetto alla controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14036 del 2024 Rv. 671205-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6949 del 23/03/2026 (Rv. 678452-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

C. (BERARDI DANIELE) contro A. (CICERCHIA SIMONE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/05/2024

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese di consulenza tecnica di parte - Liquidazione d'ufficio - Dimostrazione del relativo esborso - Necessità - Esclusione - Fondamento - Limiti.

La nomina di un consulente di parte fa presumere che la parte abbia assunto l'obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell'art. 1709 c.c., con la conseguenza che la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dalla

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dimostrazione del relativo esborso, salvo che l'altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia stato altrimenti estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 21402 del 2022 Rv. 665209-04

Massime precedenti Vedi: N. 26729 del 2024 Rv. 672532-01, N. 4357 del 2003 Rv. 561381-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7269 del 26/03/2026 (Rv. 678334-02)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

T. (GIULIANO CORRADO V.) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 13/02/2024

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Integrale accoglimento della domanda di merito - Rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. - Soccombenza reciproca - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.

Il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza ed è pertanto inidoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 20838 del 2016 Rv. 641572-01

Massime precedenti Vedi: N. 18036 del 2022 Rv. 664898-01, N. 9532 del 2017 Rv. 643825-01

Sez. L, Ordinanza n. 7588 del 30/03/2026 (Rv. 678643-01)

Presidente: **PONTERIO CARLA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

P. (TOMA GABRIELE) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 20/03/2025

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Regime risultante dalle modifiche di cui al d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - Presupposti - Fattispecie

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, solo nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del tribunale che aveva compensato le spese del giudizio di opposizione allo stato passivo sul mero rilievo dell'acquisizione della documentazione utile all'accoglimento della domanda di insinuazione al passivo successivamente alla sua proposizione, circostanza, questa, fisiologica

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

nel procedimento de quo e, dunque, priva dei caratteri di gravità ed eccezionalità richiesti dall'art. 92 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3977 del 2020 Rv. 656993-01

Sez. 3, Sentenza n. 8354 del 03/04/2026 (Rv. 677993-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)**

Z. (ZAULI CARLO) contro Z. (ZAULI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/08/2021

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza dichiarativa di incompetenza - Doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali - Accoglimento del regolamento di competenza - Dovere del giudice dell'impugnazione ordinaria di provvedere alla liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c. - Sussistenza.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione delle spese di lite, in caso di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali, sussiste in capo al giudice dell'impugnazione ordinaria, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto a seguito dell'accoglimento del regolamento, il dovere di provvedere in ordine alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., trattandosi di pronuncia che, rilevando l'inevitabilità sopravvenuta dell'impugnazione per il venir meno del suo oggetto, definisce il giudizio innanzi a sé con sentenza volta a dare atto degli effetti di cui all'art.336, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13483 del 2025 Rv. 675370-01, N. 17228 del 2011 Rv. 619572-01, N. 2424 del 2024 Rv. 670062-01, N. 1848 del 2022 Rv. 663857-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8532 del 06/04/2026 (Rv. 677301-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

P. (RATTAZZI FERRUCCIO) contro S.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/06/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - IN GENERE Spese legali - Condanna in solido del legale rappresentante della società - Art. 51, comma 15, c.c.i.i. - Applicabilità esclusiva - Principio generale ex art. 94 c.p.c. - Inapplicabilità - Ragioni.

162008 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di liquidazione giudiziale, la condanna solidale al pagamento delle spese legali del legale rappresentante con la società conferente la procura alle liti deve essere disposta dal giudice in caso di riscontrata "mala fede", ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che è norma speciale rispetto a quella generale prevista dall'art. 94 c.p.c., che presuppone la sussistenza di "gravi motivi", la quale, in forza del principio di specialità, risulta inapplicabile al caso di specie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 94, CCII [rnc : art = 0051 00, com = 0015, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Difformi: N. 25410 del 2025 Rv. 676091-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9214 del 11/04/2026 (Rv. 677551-01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: SIMONE ROBERTO. Relatore: SIMONE ROBERTO.

C. (CASARIN SILVIA) contro M. (DE CRISTOFARO MARCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/10/2023

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Responsabilità processuale aggravata - Art. 96, comma 3, c.p.c. - Presupposti - Manifesta infondatezza delle tesi prospettate - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

La responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., richiede, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, integrata dalla violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire agevolmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria difesa, mentre non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, non potendosi comprimere il diritto di difesa, sanzionandone l'esercizio puro, non connotato da dolo o colpa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19948 del 2023 Rv. 668146-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9912 del 2018 Rv. 648130-02

Sez. 3, Ordinanza n. 9645 del 15/04/2026 (Rv. 677582-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

P. (SORRENTI STEFANIA) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 27/12/2023

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Opposizione all'esecuzione esattoriale - Soccombenza dell'agente della riscossione e dell'ente impositore - Condanna solidale alle spese di lite ex art. 97 c.p.c. - Legittimità - Fondamento.

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA In genere.

In tema di opposizione all'esecuzione esattoriale, qualora il debitore contesti l'unitaria pretesa esecutiva azionata mediante intimazione di pagamento su plurime cartelle, sussiste, ai fini dell'applicazione dell'art. 97 c.p.c., un interesse comune tra l'agente della riscossione e gli enti impositori che abbiano partecipato al giudizio in funzione difensiva rispetto alla medesima

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

pretesa, indipendentemente dalla distinzione dei rispettivi ruoli sul piano sostanziale o dall'imputabilità dell'esito della lite a condotte riferibili all'uno o all'altro; con la conseguenza che la condanna solidale alle spese di lite costituisce corretta applicazione anche solo del principio di causalità, restando irrilevanti, nei rapporti con il debitore vittorioso, le questioni attinenti al riparto interno delle responsabilità tra ente creditore ed esattore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 7716 del 2022 Rv. 664192-01

Massime precedenti Vedi: N. 34415 del 2025 Rv. 677230-01

Sez. L, Ordinanza n. 10342 del 20/04/2026 (Rv. 678698-01)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **ARIOLA LUCA.** *Relatore:* **ARIOLA LUCA.**

R. (MAIDA FABIO) contro I. (PASSARELLI MARIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/11/2024

132188 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Spese processuali - Regime ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Controversia sulla ripetizione della NASpI già percepita - Applicazione - Ragioni - Ricomprensione all'interno del "diritto singolare" - Sussistenza.

Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si applica anche all'azione di accertamento negativo del diritto alla ripetizione dell'indennità NASpI, che l'Inps assume indebitamente percepita dall'assicurato, atteso che oggetto del giudizio è, comunque, la spettanza o meno della prestazione che l'ente erogatore intende ripetere e l'assicurato chiede di trattenere e che anche in tal caso è ravvisabile la ratio sottesa al "diritto singolare", di cui la norma è espressione, consistente nel consentire un più agevole accesso alla tutela giurisdizionale a chi, versando in condizioni reddituali ritenute meritevoli dal legislatore, ambisce a conseguire una provvidenza finalizzata a sopperire alla condizione di bisogno materiale in cui egli versa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 152 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Costituzione art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 16676 del 2020 Rv. 658638-01, N. 10038 del 2024 Rv. 670690-01, N. 23920 del 2023 Rv. 668763-01

Sez. T, Ordinanza n. 4750 del 03/03/2026 (Rv. 678303-01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Relatore:* **CRUCITTI ROBERTA.**

S. (MILANO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 20/11/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata del ricorso - Fissazione dell'adunanza camerale in pendenza del termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Formulazione dell'istanza di decisione "per mero scrupolo difensivo" - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Art. 96, commi terzo e quarto, c.c. - Applicabilità - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

Non si applica l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - e conseguentemente non può essere comminata la condanna di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c., in caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata - laddove il provvedimento di fissazione dell'adunanza camerale per la trattazione del ricorso sia intervenuto in pendenza del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione suddetta, a nulla rilevando che il ricorrente abbia formulato istanza di decisione "per mero scrupolo difensivo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26705 del 2024 Rv. 672615-01, N. 19641 del 2025 Rv. 675234-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 4818 del 03/03/2026** (Rv. **677313-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.**

T. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/12/2023

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese processuali - Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza in relazione all'esito globale del giudizio - Applicazione - Modalità - Fattispecie.

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO In genere.

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Nella specie, in un giudizio di equa riparazione derivato anche dalla durata del giudizio di ottemperanza, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del rinvio di compensazione integrale delle spese, con correzione della motivazione, ravvisando gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. nel fatto che la domanda, inizialmente proposta contro il solo Ministero della giustizia, aveva imposto in sede di rinvio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9448 del 2023 Rv. 667527-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32906 del 2022 Rv. 666076-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 4820 del 03/03/2026** (Rv. **677315-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.**

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

G. (LIGUORI MICHELE) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/12/2023

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Equo indennizzo - Liquidazione - Giudizio di rinvio - Determinazione del valore della causa - Modalità.

In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi instaurati ai sensi della l. n. 89 del 2001, il valore della causa va determinato con riferimento all'ammontare complessivo dell'equo indennizzo riconosciuto, anche quando il giudizio si sia svolto a seguito di rinvio, non potendo esso essere limitato alla sola differenza liquidata in aggiunta all'importo già attribuito.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Vedi: N. 9448 del 2023 Rv. 667527-01, N. 34575 del 2021 Rv. 662895-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32906 del 2022 Rv. 666076-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5121 del 06/03/2026 (Rv. 678130-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE.

P. (STROPPARO ALBERTO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/03/2022

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Spese di lite del terzo interveniente - Liquidazione - Criteri - Intervento autonomo o adesivo dipendente - Differenze.

Ai fini della liquidazione delle spese di lite del terzo interveniente deve aversi riguardo esclusivamente al valore della domanda da questi proposta, nel caso di intervento autonomo ex art. 105, comma 1, c.p.c., e al valore della causa determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c., nel caso di intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20659 del 2024 Rv. 671827-01

Sez. 2, Ordinanza n. 5173 del 07/03/2026 (Rv. 678559-01)

Presidente: CAVALLINO LINALISA. Estensore: PIZZELLA ARTURO. Relatore: PIZZELLA ARTURO.

B. (BERNARDINI SVEVA) contro C. (ROMANELLI SERGIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LA SPEZIA, 05/06/2020

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Avvocato - Morte del cliente - Insorgenza del diritto al compenso - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Unico giudizio - Attività difensiva prestata in favore di più soggetti succedutisi nel giudizio - Liquidazione dei compensi - Criteri - Parametri vigenti al momento della definizione del giudizio - Esclusione.

In tema di compenso dell'avvocato per l'opera professionale prestata, il contratto di patrocinio si svolge secondo lo schema proprio del mandato e, pertanto, la morte del cliente determina

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

l'estinzione del rapporto ex art. 1722 n. 4 c.c. e la conseguente insorgenza del diritto del professionista al compenso, non rilevando a tal fine che lo stesso abbia prestato attività difensiva in favore di più soggetti succedutisi nel medesimo giudizio: ne consegue che - ai fini della quantificazione del compenso in relazione all'attività svolta - occorre fare riferimento alle tariffe forensi vigenti alla data della morte del cliente, e a non a quelle vigenti al momento della definizione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722 lett. N. 4, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30529 del 2017 Rv. 646610-03, N. 27233 del 2018 Rv. 651261-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5719 del 13/03/2026 (Rv. 678466-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

I. (PIANESE ANDREA) contro D.

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 16/04/2024

044083 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI
Individuazione del giudice di merito competente - Devoluzione di ogni questione - Spese processuali - Necessità.

100006 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - IN GENERE In genere.

La individuazione del giudice di merito competente da parte della Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, comporta che ogni ulteriore questione - come quella sulle spese processuali, nel caso che per qualsiasi ragione la Cassazione non abbia provveduto al riguardo - è devoluta al giudice dichiarato competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Sez. 1, Ordinanza n. 5731 del 13/03/2026 (Rv. 678468-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

C. (DI BRINA LEONARDO) contro H.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/03/2025

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Onorari avvocato - Determinazione discrezionale del giudice tra il minimo ed il massimo - Motivazione specifica - Esclusione - Sindacabilità in cassazione - Inammissibilità.

In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, quando è contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2014 num. 55 art. 4 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20289 del 2015 Rv. 637440-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 5896 del 16/03/2026** (Rv. **678179-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **DAL MORO ALESSANDRA**. Relatore: **DAL MORO ALESSANDRA**.

C. (OLIVA ANDREA) contro T. (AMBROSETTI MARIA GRAZIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/11/2024

162006 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Obbligo di motivazione in ordine alla mancata compensazione - Esclusione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.

In tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 92

Massime precedenti Conformi: N. 11329 del 2019 Rv. 653610-01

Sez. L, **Ordinanza n. 6404 del 18/03/2026** (Rv. **678348-02**)

Presidente: **TRICOMI IRENE**. Estensore: **MICHELINI GUALTIERO**. Relatore: **MICHELINI GUALTIERO**.

M. (MASSARI NICOLA) contro C. (IURLARO ANTONIETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/05/2025

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Istanza di correzione di errore materiale contenuta nell'atto di appello - Motivo di gravame - Esclusione - Accoglimento dell'istanza - Influenza sulla soccombenza dell'appellato - Configurabilità - Esclusione.

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE In genere.

L'istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere; pertanto, il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia, come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6701 del 2018 Rv. 647952-01

14. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **U**, **Decreto** n. **4638** del **02/03/2026** (Rv. **677326-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **D'ASCOLA PASQUALE**.

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Questione "esclusivamente di diritto" - Necessità - Questione mista "di fatto e di diritto" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è necessario che alla Corte sia rimessa la risoluzione di una "questione esclusivamente di diritto", sicché è inammissibile il rinvio con il quale venga prospettata una questione mista, di fatto e di diritto. (Nella specie, il Primo Presidente ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la validità della procura alle liti rilasciata all'estero con sottoscrizione autenticata "a distanza", con modalità telematiche, nel caso di impossibilità di ottenerne l'autenticazione e la successiva legalizzazione o apostille, a causa di eventi straordinari e imprevedibili, involgendo il quesito la valutazione di elementi della fattispecie concreta, quali le caratteristiche di una oggettiva impossibilità di osservare le prescrizioni formali in tema di rilascio all'estero di una procura alle liti).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 13/07/2009 num. 810, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16050 del 2018 Rv. 649564-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11399 del 2024 Rv. 670895-01

Sez. **U**, **Decreto** n. **4656** del **02/03/2026** (Rv. **677327-01**)

Presidente: . Estensore: **D'ASCOLA PASQUALE**. Relatore: **D'ASCOLA PASQUALE**.

contro

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Requisito di grave difficoltà interpretativa - Caratteristiche - Mera novità della questione - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è necessario che la difficoltà interpretativa della questione rimessa alla Corte di cassazione sia "grave", per tale dovendo intendersi quella che implichi alternative o ricadute di sistema o involga un intreccio inestricabile di fonti e di formanti o, ancora, richieda l'impiego di una certa qual dose di discrezionalità nel bilanciare beni o interessi che si fronteggiano, non potendo farsi discendere automaticamente dalla mera novità della questione stessa, poiché l'intervento preventivo della Suprema Corte è stato previsto dal legislatore al fine di formare, su questioni interpretative di grave difficoltà, un autorevole precedente in grado di orientare la giurisprudenza e gli stessi consociati, garantendo prevedibilità e calcolabilità, e non può risolversi in un disimpegno del giudice del merito dal proprio dovere indeclinabile di interpretare la legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 28727 del 2023 Rv. 669233-01

Sez. T, Ordinanza n. 4750 del 03/03/2026 (Rv. 678303-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA.

S. (MILANO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 20/11/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata del ricorso - Fissazione dell'adunanza camerale in pendenza del termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Formulazione dell'istanza di decisione "per mero scrupolo difensivo" - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Art. 96, commi terzo e quarto, c.c. - Applicabilità - Esclusione.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

Non si applica l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - e conseguentemente non può essere comminata la condanna di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c., in caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata - laddove il provvedimento di fissazione dell'adunanza camerale per la trattazione del ricorso sia intervenuto in pendenza del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione suddetta, a nulla rilevando che il ricorrente abbia formulato istanza di decisione "per mero scrupolo difensivo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26705 del 2024 Rv. 672615-01, N. 19641 del 2025 Rv. 675234-01

Sez. 1, Ordinanza n. 4803 del 03/03/2026 (Rv. 677057-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.

D. (RICCIO BIAGIO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2021

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Impugnazioni - Fusione per incorporazione - Legittimazione attiva e passiva in sede di impugnazione - Società incorporante - Sussistenza.

In tema di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta unicamente alla società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Conformi: N. 14177 del 2019 Rv. 654121-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 32208 del 2019 Rv. 656108-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864-01

Sez. 1, Ordinanza n. 4979 del 05/03/2026 (Rv. 677085-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

M. (MENICHETTI SARA) contro S. (BOSCAGLI ADRIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2024

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Giudizi di separazione e divorzio promossi nel vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - Richiesta di provvedimenti temporanei e urgenti aventi ad oggetto sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori - Reclamabilità sia in ipotesi di accoglimento che di rigetto - Sussistenza.

Nei giudizi di separazione e divorzio come modificati dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022, il reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che introducono "sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale" o "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", è ammesso avverso i provvedimenti di accoglimento nonchè di rigetto, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473 bis.24 cpc.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 22, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 23, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24

Massime precedenti Vedi: N. 1486 del 2025 Rv. 673595-03

Sez. 1, Ordinanza n. 4983 del 05/03/2026 (Rv. 677086-02)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

V. (GUIDA ANTONIO) contro V. (MAMMARELLA BAMBINA DANIELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 08/01/2025

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Appello nel novellato rito famiglia - Art. 473-bis.15 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Applicabilità alle sole impugnazioni proposte in data successiva all'entrata in vigore del predetto decreto - Sussistenza.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

L'art. 473-bis.15 c.p.c., introdotto dal d. lgs. n. 164 del 2024, a tenore del quale l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis. c.p.c., in ragione del principio tempus regit actum, trova applicazione alle sole impugnazioni successive all'entrata in vigore del predetto decreto e non anche agli atti di parte depositati in data anteriore allo stesso decreto, che continuano ad essere regolati dalla disposizione anteriormente vigenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 15, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164

Massime precedenti Vedi: N. 9895 del 2025 Rv. 674271-01

Sez. **T**, **Ordinanza n. 5017 del 06/03/2026** (Rv. **678293-01**)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

F. (DE CICCO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 08/05/2024

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omessa pronuncia su un motivo d'appello - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Necessità - Deduzione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Inammissibilità.

La mancata pronuncia su un motivo d'appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto storico, principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, qualora il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), anziché a norma del n. 4 della stessa disposizione, la censura dev'essere dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 6835 del 2017 Rv. 643679-01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 5156 del 06/03/2026** (Rv. **678218-01**)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (VINCENZI FABRIZIO) contro L. (SPINELLI ALBERTO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/03/2024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Circostanza emergente dalla procura alle liti del ricorso per cassazione - Onere di deposito della relata di notifica della sentenza impugnata - Sussistenza - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, l'onere del ricorrente di depositare, a pena di improcedibilità, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, anche la relata di notifica, sorge anche quando la circostanza dell'avvenuta notificazione emerga non dal ricorso ma dalla relativa procura alle liti, operando, anche in tal caso il principio di autoresponsabilità, che costituisce il criterio regolatore del riparto degli oneri probatori sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27883 del 2024 Rv. 672552-01, N. 11319 del 2025 Rv. 674618-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21349 del 2022 Rv. 665188-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 5186 del 07/03/2026** (Rv. **678160-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

W. (SCHWIENBACHER KARL BENEDIKT) contro D. (DE SIMONE RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/04/2024

100047 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Parti tra le quali è stata pronunciata la sentenza o loro eredi a aventi causa - Titolare del rapporto sostanziale rimasto estraneo al processo - Rimedi - Intervento ex art. 344 c.p.c. o opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Fattispecie.

La legittimazione all'impugnazione spetta solo alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata o ai loro eredi o successori a titolo particolare, e non anche a colui che è rimasto estraneo al relativo giudizio, il quale, anche se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo, è terzo rispetto alla pronuncia resa inter alios, potendo far valere il proprio diritto con l'intervento in appello ex art. 344 c.p.c. o con l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c..(Nella specie la S.C., in un giudizio promosso da un soggetto nella qualità di erede dell'originario titolare del diritto controverso, ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da altro soggetto - pure qualificatosi erede del medesimo de cuius -, il quale non aveva partecipato al processo di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 16177 del 2016 Rv. 640650-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 5276 del 09/03/2026** (Rv. **678168-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

G. (GOBBI VITTORIO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/06/2023

100221 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA Impugnazioni diverse dall'opposizione di terzo - Legittimazione - Presupposto - Qualità di parte nel giudizio - Litisconsorte necessario pretermesso - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

La legittimazione alle impugnazioni diverse dall'opposizione di terzo spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, con la conseguenziale inammissibilità dell'impugnazione proposta da altri soggetti, senza che rilevi, a tal fine, la circostanza che i medesimi rivestano la qualità di litisconsorti necessari indebitamente pretermessi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla debitrice eseguita che non aveva preso parte al giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso da un creditore intervenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25344 del 2010 Rv. 615206-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 5295 del 09/03/2026** (Rv. **678131-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. (AZZARITI LUIGI) contro C. (MATTICOLI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2022

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Appello - Deduzione della violazione del principio di non contestazione - Onere di specifica indicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria - Insussistenza - Omessa produzione del fascicolo di primo grado dell'appellato - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Esame della comparsa di costituzione di cui al fascicolo d'ufficio - Necessità.

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO In genere.

A differenza del ricorso per cassazione (soggetto al disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), l'atto di appello con cui si deduce la violazione del principio di non contestazione, ferma restando la necessità del rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., non deve contenere la specifica indicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria, di modo che, nel caso di omesso deposito, da parte dell'appellato, del proprio fascicolo di parte di primo grado, il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, essendo tenuto, al fine della valutazione della relativa fondatezza, ad esaminare la copia della comparsa di risposta presente nel fascicolo d'ufficio del suddetto grado di giudizio, se del caso previa acquisizione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis, Cod. Proc. Civ. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 8506 del 2023 Rv. 667108-01, N. 15058 del 2024 Rv. 671191-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 5350 del 10/03/2026** (Rv. **678234-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** Estensore: **SAIJA SALVATORE.** Relatore: **SAIJA SALVATORE.**

A. (CLEMENTE MICHELE) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/10/2022

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale allegata al ricorso per cassazione - Omessa indicazione delle generalità del difensore - Validità - Condizioni - Fondamento.

La procura speciale allegata al ricorso per cassazione, sebbene priva dell'indicazione delle generalità del difensore, è validamente rilasciata allorché il suo nome possa desumersi senza incertezza dall'intestazione dell'atto ovvero dalla sottoscrizione dallo stesso apposta in calce al ricorso o alla dichiarazione di autenticazione della firma della parte, dal momento che, non essendo prescritta l'adozione di forme solenni, è sufficiente che dal contesto dell'atto si evinca inequivocamente la volontà della parte di conferire ad un determinato legale lo ius postulandi per la proposizione del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17629 del 2010 Rv. 614259-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 5516 del 11/03/2026 (Rv. 678236-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

L. (STERNAI MARTINO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2024

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Omesso esame di un fatto interruttivo della prescrizione risultante da documento prodotto in giudizio - Censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità - Mancanza di tempestiva eccezione di parte - Irrilevanza.

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.

È censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un atto interruttivo della prescrizione, risultante da un documento prodotto in giudizio e non considerato dal giudice, pur in assenza di tempestiva eccezione di parte espressamente e specificamente riferita riferita a tale documento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 9810 del 2023 Rv. 667492-01, N. 18602 del 2013 Rv. 627483-01

Sez. 1, Sentenza n. 5675 del 12/03/2026 (Rv. 677883-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (ZAMBELLI MARCO) contro F. (ZACCHINI BARBARA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA

081354 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI Liquidazione coatta amministrativa - Piano di riparto parziale - Impugnazione - Ammissibilità - Modalità.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

In tema di liquidazione coatta amministrativa di imprese di assicurazione, le contestazioni avverso il piano di riparto parziale seguono la disciplina dell'art. 213 l. fall., con applicazione (in quanto compatibile) dell'art. 26 l. fall., sicché il decreto del tribunale reso sulle contestazioni è reclamabile alla corte d'appello e, non essendo definitivo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., dovendosi intendere tacitamente abrogato, per effetto dell'art. 194, comma 2, l. fall., il rinvio dell'art. 261, comma 3, cod. ass. alle norme sulle impugnazioni dello stato passivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 194, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 213 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 254, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 255, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 261

Massime precedenti Difformi: N. 20862 del 2024 Rv. 671963-01

Massime precedenti Vedi: N. 16549 del 2021 Rv. 661589-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24068 del 2019 Rv. 655120-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 5800 del 14/03/2026** (Rv. **677469-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

F. (COSTANTINO FRANCESCO SAVERIO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/03/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Deducibilità quale vizio di legittimità - Condizioni - Fattispecie

In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Nella specie, la Corte territoriale aveva attribuito valore di prova legale alle dichiarazioni che il ricorrente aveva fornito ai Carabinieri; la S.C. ha chiarito che esse potevano, al più, integrare una confessione stragiudiziale a terzi, liberamente valutabile e priva di efficacia preclusiva dell'ammissione delle prove testimoniali richieste).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 5814 del 15/03/2026** (Rv. **678140-02**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **TASSONE STEFANIA**. Relatore: **TASSONE STEFANIA**.

A. (GALLITTO NICCOLO' ANTONINO) contro P. (NUNE' GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Denuncia di mancata ammissione di una istanza probatoria e di omessa o insufficiente valutazione delle risultanze probatorie e processuali - Onere del ricorrente - Indicazione specifica delle circostanze oggetto di prova - Modalità di deduzione del vizio - Trascrizione nell'atto di impugnazione - Necessità - Fondamento.

Il ricorrente che, in sede di legittimità, intenda denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione od omessa valutazione della prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente - a pena di inammissibilità del ricorso - i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza, dovendo provvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, poiché non è consentito sopperire a eventuali lacune con indagini integrative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 19985 del 2017 Rv. 645357-01

Sez. 1, Ordinanza n. 5845 del 15/03/2026 (Rv. **678472-01**)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

D. (SCARDIGNO LEONARDO) contro M. (FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/12/2019

081055 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE Omologazione del concordato preventivo - Vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti - Giudicato - Esclusione - Accertamento in via ordinaria del credito - Ammissibilità - Conseguenze.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

La sentenza di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti nei termini della proposta approvata, ma non forma giudicato sull'esistenza, entità e rango degli stessi, né sugli ulteriori diritti coinvolti nella procedura, atteso che l'accertamento dei crediti è svolto in sede non giurisdizionale, ma amministrativa, con funzione meramente deliberativa ai fini del calcolo delle maggioranze; ne consegue che il creditore può far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito e il relativo privilegio, per cui, esaurita la procedura con l'omologazione, le controversie concernenti i diritti dei creditori o del debitore inerenti all'esecuzione del concordato esulano dai poteri del giudice delegato e sono devolute al giudice ordinario in sede di cognizione piena.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Vedi: N. 12265 del 2016 Rv. 640038-01, N. 20298 del 2014 Rv. 632470-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5916 del 16/03/2026 (Rv. **678219-02**)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

V. (FANARI CARLO GIORGIO) contro A. (IDDA CARMELO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAGLIARI, 28/02/2023

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Ricorso per cassazione - Censura ex art. 360, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente - Onere di specificità - Violazione - Conseguenze - Inammissibilità del motivo.

140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE In genere.

È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso con cui si deduca la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., quando la censura si limiti a richiamare isolati passaggi motivazionali e si risolva in affermazioni meramente assertive e generiche, in violazione dell'art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. (ratione temporis applicabili).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 1986 del 2025 Rv. 673839-01, N. 13248 del 2020 Rv. 658088-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6395 del 18/03/2026 (Rv. 678134-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

A. (MORINI MATTEO) contro G. (TASSONI FRANCO)

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE IMPERIA, 27/09/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito di copia incompleta della sentenza impugnata - Improcedibilità del ricorso - Condizioni - Fattispecie.

La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., ove non consenta di dedurre l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, e sempre che quest'ultima non risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dalla parte controricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso - articolato in sette motivi, concernenti questioni sostanziali e processuali -, avendo il ricorrente depositato una copia della sentenza impugnata mancante di plurime pagine relative alla motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14347 del 2020 Rv. 658386-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6472 del 18/03/2026 (Rv. 678230-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

P. (PLANCKER LUKAS) contro U. (MIOTTO GIAMPAOLO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 05/04/2025

100194 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI Giudizio di cassazione con due parti - Omessa produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata - Indicazione della data dell'avvenuta notifica - Tempestività del ricorso incidentale - Termine breve decorrente dalla data suddetta - Rilevanza - Limiti.

Nel giudizio di cassazione con sole due parti, laddove il ricorrente principale, pur non producendo la relativa relata (e quindi incorrendo nell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c.), dichiara che il provvedimento impugnato gli è stato notificato in una certa data, la tempestività del ricorso incidentale dev'essere valutata in relazione al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla data medesima, salvo che il ricorrente incidentale contesti espressamente la dichiarazione della controparte, affermando che il provvedimento impugnato non è stato notificato o lo è stato in una data diversa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19795 del 2024 Rv. 671687-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21349 del 2022 Rv. 665188-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6554 del 19/03/2026 (Rv. 677233-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

P. (BORROMEO CARLO) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 17/10/2022

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ricorso per Cassazione - Ordinanza di integrazione del contraddittorio ex art. 371-bis c.p.c. - Deposito dell'atto di integrazione oltre il termine concesso - Conseguenze.

Nel giudizio di legittimità, qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito del relativo atto oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso, restando irrilevante un deposito tardivo dell'atto suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Massime precedenti Conformi: N. 15308 del 2020 Rv. 658474-01

Sez. 2, Sentenza n. 6627 del 19/03/2026 (Rv. 677560-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.)

F. (GARRAFA VIRGINIA) contro B. (MILAZZO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/07/2019

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Causa inscindibile - Rinuncia al ricorso - Da parte di alcuni soltanto fra più ricorrenti o nei confronti di alcuni soltanto dei controricorrenti - Inefficacia - Fattispecie.

In tema di impugnazioni in cause inscindibili, la rinuncia al ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto fra più ricorrenti, o nei confronti di alcuni soltanto dei controricorrenti, è senza effetto e non comporta l'estinzione del processo neppure limitatamente ai rinuncianti, non essendo ipotizzabili, in presenza di un litisconsorzio necessario, un'estinzione parziale o una cessazione parziale della materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio con riguardo ad un giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di una comunione ad opera di una pluralità di comunisti, rispetto ai quali si era determinata una situazione di litisconsorzio processuale fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti sulla legittimità delle predette delibere).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 1502 del 1994 Rv. 485335-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6702 del 20/03/2026 (Rv. 678331-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

F. (NAVA MARIO) contro Z. (MURARO ANNA MARIA)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/06/2021

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro - Efficacia di giudicato - Ambito oggettivo - Opposizione - Erronea qualificazione della domanda riconvenzionale alla stregua di eccezione - Onere di impugnazione da parte del debitore - Sussistenza - Fattispecie.

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere.

Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta divenuto definitivo, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo che ne rappresenta il fondamento, con la conseguenza che, laddove il debitore intenda contestare la pretesa mediante la deduzione di autonomi controdiritti, ha l'onere di impugnare la sentenza che abbia erroneamente qualificato le sue domande riconvenzionali come eccezioni, altrimenti formandosi, sul punto, un giudicato preclusivo di un'autonoma azione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello - resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia - che aveva ritenuto formatosi il giudicato, in assenza di specifica impugnazione della sentenza di primo grado sul punto, circa la qualificazione come eccezioni e non come domande riconvenzionali delle difese dell'opponente, nonostante queste avessero ad oggetto la dedotta inesigibilità della restituzione del deposito cauzionale e la asserita sussistenza di controcrediti del locatore, compensabili con il suo debito restitutorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4131 del 2024 Rv. 670548-01, N. 25180 del 2024 Rv. 672407-01, N. 22465 del 2018 Rv. 650583-01

Sez. T, **Ordinanza n. 6720 del 20/03/2026** (Rv. **678320-01**)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

V. (ACCARDO ORSOLA) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/02/2025

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Giudizio di legittimità - Ordinanza dichiarativa della litispendenza e cassazione senza rinvio della sentenza impugnata - Regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE In genere.

La pronuncia con la quale la Corte di cassazione dichiara la litispendenza e, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., cassa senza rinvio la sentenza impugnata non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., poiché chiude definitivamente la causa ravvisando un'ipotesi di improponibilità originaria della domanda che, identica ad altra afferente a un giudizio prioritariamente incardinato, non poteva essere avanzata in violazione del principio "ne bis in idem".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Sentenza n. 6785 del 20/03/2026 (Rv. 678332-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

M. (VERCESI PAOLO) contro G. (POMA ANDREA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/07/2023

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo del litisconsorte necessario pretermesso - Sentenza di accoglimento non definitiva resa in grado d'appello - Effetti - Efficacia esecutiva della sentenza dichiarata nulla - Caducazione - Fondamento.

La pronuncia, resa in grado d'appello, di accoglimento dell'opposizione di terzo proposta dal litisconsorte necessario pretermesso ai sensi dell'art. 404 c.p.c., sebbene non ancora passata in giudicato, priva di efficacia esecutiva la sentenza dichiarata nulla e ne rimuove la qualità di titolo esecutivo, in quanto sarebbe irragionevole riconoscere tale efficacia - seppure in via interinale - al provvedimento di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 407 c.p.c., emesso in via cautelare e sulla base di un apprezzamento di verosimiglianza, e negarla ad una pronuncia emanata all'esito di un giudizio a cognizione piena, che abbia definito la lite in senso favorevole all'istante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634088-01

Sez. T, Ordinanza n. 6968 del 23/03/2026 (Rv. 678650-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

L. (BARTONE GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 12/11/2020

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Sentenza di secondo grado - Duplice motivazione in rito e in merito - Impugnazione delle sole statuizioni di merito - Conseguenze - Inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per cassazione - Fondamento - Fattispecie.

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia rigettato l'appello con una doppia motivazione, involgente profili di inammissibilità e di merito, che non possa ritenersi in nessuna parte espressione di meri obiter dicta, sebbene debba escludersi che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato della potestas iudicandi, l'impugnazione delle sole parti afferenti al merito rende inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione, in quanto, essendo divenuta definitiva l'autonoma statuizione in rito non impugnata, non potrebbe comunque giungersi all'annullamento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una sentenza di secondo grado contenente, al contempo, statuizioni di inammissibilità dell'appello per un vizio della relativa notificazione e di rigetto nel merito dell'impugnazione, censurava unicamente queste ultime).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8449 del 2025 Rv. 674238-02, N. 10240 del 2025 Rv. 674289-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20107 del 2024 Rv. 671761-01

Sez. 1, Ordinanza n. 7236 del 25/03/2026 (Rv. 677893-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

I. (CIPRIANI GIUSEPPE) contro P. (LOYOLA BENEDETTO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2019

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Ricorso incidentale tardivo - Esame prioritario rispetto al ricorso principale - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Il ricorso incidentale tardivo, proposto dalla parte parzialmente soccombente su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nel precedente grado di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, quando sia fondato su una ragione più liquida, che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha esaminato prioritariamente la questione, sollevata in sede di ricorso incidentale, della tempestività dell'appello principale ed ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la soppressione dell'INPDAP costituisse un evento interruttivo ai fini della proroga del termine per impugnare ex art. 328, comma 3, c.p.c.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 9671 del 2018 Rv. 647714-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15911 del 2021 Rv. 661509-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7267 del 26/03/2026 (Rv. 678225-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

M. (MARIANI SABRINA) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/10/2023

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Motivazione apparente - Motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado - Generica condivisione senza vaglio critico in base ai motivi di appello - Conseguenze - Nullità - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale quella che si richiama per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse sulla base dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della motivazione che, non limitandosi a meri richiami per relationem alla sentenza di primo grado, ne aveva confermato le statuizioni, esprimendo - sia pure in modo sintetico - le ragioni della loro conferma).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 27112 del 2018 Rv. 651205-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7275 del 26/03/2026 (Rv. 678453-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

C. (VERDE MARIA ANTONELLA) contro C. (RUGGIERO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/12/2023

100026 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA Giudizio di appello - Domanda di risarcimento dei danni successivi alla sentenza di primo grado - Ammissibilità - Condizioni.

In sede d'appello è proponibile la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado, purché della stessa natura e dipendenti dal medesimo titolo già fatto valere, a condizione che essi siano effettivamente insorti in un momento successivo, in quanto derivati dal protrarsi o dal reiterarsi nel tempo di un comportamento scorretto accertato a carico del danneggiante, ovvero da una situazione di fatto, già dichiarata pregiudizievole, che abbia perdurante attitudine a produrre effetti lesivi, continui o periodici, della stessa natura e intensità di quelli passati, già provati e riconosciuti in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 1281 del 2003 Rv. 560076-01, N. 18526 del 2020 Rv. 659035-01, N. 8292 del 2008 Rv. 602541-01

Sez. T, Ordinanza n. 7473 del 28/03/2026 (Rv. 678359-01)

Presidente: HMELJAK TANIA. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

O. (CAMBRIA GIOVANNI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 20/06/2022

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Processo tributario con pluralità di parti - Condanna alle spese nei confronti di una sola di esse - Impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'altra - Riforma della statuizione di condanna alle spese - Ammissibilità - Condizioni.

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere.

Nel caso in cui al processo di primo grado abbiano partecipato l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione e la condanna alle spese sia stata emessa nei soli confronti di quest'ultimo, la mancata impugnazione, da parte sua, della relativa statuizione non preclude al giudice di secondo grado di riformarla, in conseguenza di una valutazione di stretta connessione della stessa rispetto all'accoglimento dell'appello proposto dall'altra parte soccombente in prime cure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33412 del 2024 Rv. 673210-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **T**, **Ordinanza n. 7630 del 30/03/2026** (Rv. **678440-01**)

Presidente: **HMEJAK TANIA**. Estensore: **LEUZZI SALVATORE**. Relatore: **LEUZZI SALVATORE**.

F. (LOCONTE STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 11/06/2018

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Specificità dei motivi di impugnazione - Fondamento - Requisiti - Carenza - Invalidità ex art. 156, comma 2, c.p.c.

Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione discende dal principio generale secondo cui l'atto processuale è invalido quando sia privo degli elementi indispensabili al raggiungimento del suo scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.), sicché, negli atti di gravame a motivi tipizzati, la censura deve essere formulata in modo da rendere chiaramente individuabile la critica alla decisione impugnata, mediante la puntuale indicazione delle ragioni di dissenso e degli elementi idonei a giustificare la richiesta di riforma, con conseguente invalidità del motivo che difetti di tali requisiti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31447 del 2024 Rv. 673166-01, N. 4741 del 2005 Rv. 581594-01, N. 9059 del 2025 Rv. 674606-01, N. 15517 del 2020 Rv. 658556-01

Sez. **T**, **Sentenza n. 7670 del 30/03/2026** (Rv. **678312-02**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **MACAGNO GIAN PAOLO**. Relatore: **MACAGNO GIAN PAOLO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

P. (NAPOLITANO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 19/06/2024

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. - "Riforma Cartabia" ex d.lgs. n. 149 del 2022 - Modalità di proposizione - Deposito - Sufficienza - Conseguenze.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale - che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso - dev'essere soltanto depositato e non anche notificato, con la conseguenza che l'adempimento rilevante per non incorrere nella decadenza è il deposito suddetto e non la sua notificazione, non più richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. G

Massime precedenti Vedi: N. 8678 del 2025 Rv. 674242-01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 7742 del 30/03/2026** (Rv. **678211-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CRIVELLI ALBERTO**. Relatore: **CRIVELLI ALBERTO**.

F. (MARTINO MICHELA) contro B. (TIRAFERRI PIERGIORGIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/07/2023

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Successore a titolo universale - Intervento nel giudizio di cassazione - Ammissibilità - Modalità a seguito della cd. Riforma Cartabia - Deposito dell'atto.

133235 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE In genere.

In ossequio al disposto dell'art. 110 c.p.c., il successore a titolo universale può intervenire nel giudizio di cassazione attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di intervento, dev'essere partecipato alla controparte, onde garantirle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della parte originaria, ciò che - a seguito delle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 - si traduce nel deposito dell'atto stesso, accompagnato dalla documentazione valevole a dimostrare la vicenda successoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. F, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3793 del 2024 Rv. 670111-01

Sez. 3, Sentenza n. 7750 del 31/03/2026 (Rv. 678212-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.**
Relatore: **SIMONE ROBERTO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)**

V. (CARUSO PAOLO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO TRENTO, 04/03/2022

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Estinzione per rinuncia intervenuta dopo la fissazione della pubblica udienza - Forma del provvedimento - Sentenza - Fondamento.

In base all'art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, la decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia, intervenuta dopo la fissazione della pubblica udienza, va adottata con sentenza, giacché la predetta disposizione normativa, prescrivendo che la forma del provvedimento sia l'ordinanza in ogni caso in cui la Corte non pronunci in pubblica udienza, rende palese, per contro, che, all'esito della stessa, il ricorso debba sempre essere deciso con sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 2 lett. N. 4, Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19169 del 2017 Rv. 645038-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7759 del 31/03/2026 (Rv. 678283-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

C. (LUCCHESI PIER PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/02/2023

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Pluralità di ricorsi per cassazione - Ordine cronologico - Data della notifica - Rilevanza - Notifiche avvenute in pari data - Data del deposito.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Ai fini della distinzione tra ricorso principale e incidentale, l'ordine cronologico di proposizione di più ricorsi per cassazione si determina in base alla rispettiva data di notifica, mentre, in caso di notificazioni avvenute nella stessa data, rileva quella del deposito di ciascun ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4088 del 1983 Rv. 429046-01, N. 33809 del 2019 Rv. 656495-01, N. 13849 del 2020 Rv. 658299-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7759 del 31/03/2026 (Rv. 678283-03)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

C. (LUCCHESI PIER PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/02/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Pluralità di ricorsi per cassazione avverso la stessa sentenza - Ricorsi successivi al primo - Conversione in ricorsi incidentali - Proposizione successiva all'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia - Tempestività - Data di deposito - Rilevanza.

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI In genere.

Per il principio dell'unicità dell'impugnazione avverso una stessa sentenza, ciascun ricorso per cassazione successivo al primo si converte in ricorso incidentale, per stabilire la tempestività del quale - ove proposto successivamente al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della cd. riforma Cartabia) - assume rilievo la data del deposito e non già della notificazione, in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., come modificati dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. F), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. G), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 36057 del 2021 Rv. 663183-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7759 del 31/03/2026 (Rv. 678283-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

C. (LUCCHESI PIER PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/02/2023

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Giudizio di cassazione - Produzione di documenti - Ammissibilità - Limiti - Documento relativo alla fondatezza nel merito della pretesa - Esclusione - Revocazione straordinaria - Esperibilità.

Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove essi attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso ovvero al maturare di un successivo giudicato, e non invece alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3)

Massime precedenti Conformi: N. 18464 del 2018 Rv. 649870-01

Massime precedenti Vedi: N. 4415 del 2020 Rv. 657334-02

Sez. 2, Ordinanza n. 7991 del 31/03/2026 (Rv. 677655-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

A. (CONTRO BARBARA) contro Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/06/2020

100261 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Sentenza di accertamento di simulazione di vendita immobiliare trascritta - Terzo acquirente dello stesso immobile in base ad atto non trascritto - Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile l'opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c. contro la sentenza che accerta la simulazione dell'atto di vendita di un immobile, che sia stato trascritto, proposta dal terzo acquirente del medesimo bene, in base ad un atto non trascritto, perché, in forza della regola della priorità della trascrizione, egli non è titolare del diritto di proprietà sull'immobile e, quindi, tale sentenza non può arrecargli un pregiudizio giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9647 del 2007 Rv. 597788-01, N. 28779 del 2023 Rv. 669274-01, N. 31807 del 2022 Rv. 665997-01

Sez. 2, Sentenza n. 8298 del 02/04/2026 (Rv. 677499-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

C. (COLABUCCI ALESSANDRA) contro M.

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi - Decreto di estinzione giudizio - Insussistenza dei presupposti - Istanza ex art. 391 comma 3 c.p.c. - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, è ammissibile l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per contestare la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., e, ove tale istanza sia proposta, la Corte procede all'esame nel merito del ricorso nel solo caso in cui accerti la non regolarità della declaratoria di estinzione. (Nella specie la S.C. , adita ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ha confermato il decreto di estinzione, ritenendo infondata la dedotta inapplicabilità, ratione temporis, del nuovo rito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 33672 del 2025 Rv. 677196-01 Rv. 677196-02, N. 32732 del 2025 Rv. 677243-01, N. 19450 del 2025 Rv. 675684-01, N. 10131 del 2024 Rv. 670777-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8326 del 03/04/2026 (Rv. 677785-01)

Presidente: IANNELLO EMILIO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

I. (CIAVOLA ANTONINO) contro T.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/05/2021

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Ordine di rinnovazione dell'atto di citazione in appello - Art. 307, comma 3, c.p.c. - Rinnovazione nulla - Conseguenze - Concessione di un ulteriore termine - Esclusione

133058 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE In genere.

La rinnovazione dell'atto di citazione in appello affetta da nullità equivale, ai fini dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a rinnovazione omessa, sicché non è consentita la concessione di un ulteriore termine per procedervi nuovamente, dovendo il giudizio di appello essere dichiarato estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 13637 del 2017 Rv. 644465-01, N. 32207 del 2021 Rv. 662960-01, N. 28810 del 2019 Rv. 655959-01

Sez. 3, Sentenza n. 8784 del 08/04/2026 (Rv. 677638-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

D. (CURCURUTO MONICA) contro T. (ALESII LEONARDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2024

100195 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Funzione - Presupposti.

L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., costituisce esercizio di una funzione nomofilattica pura, finalizzata alla tutela dello ius constitutionis, a fronte della perdita di rilevanza dello ius litigatoris nel caso concreto, che la Corte di cassazione decide di esercitare in base a parametri, rimessi alla sua valutazione discrezionale, tra cui la presenza di un grave contrasto interpretativo tra i giudici di merito o l'importanza della materia, anche per le sue ricadute sociali ed economiche; ne consegue che, ove la medesima questione di rilevanza nomofilattica sia già oggetto di esame in altri procedimenti pendenti in sede di legittimità e suscettibili di essere definiti nel merito, risulta privo di utilità sistemica un intervento ufficioso della Corte nella decisione di ricorsi da definirsi esclusivamente in rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4845 del 2025 Rv. 673773-01

Sez. 3, Sentenza n. 8785 del 08/04/2026 (Rv. 677992-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)

D. (CURCURUTO MONICA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2025

100045 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE Intervento volontario in appello - Rapporto tra l'art. 105 c.p.c. e l'art. 344 c.p.c. - Limiti - Intervento adesivo dipendente spiegato in appello da un'amministrazione pubblica - Inammissibilità - Tutela di interessi pubblicistici - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

L'intervento volontario in appello, in ragione del rapporto di specialità tra l'art. 344 c.p.c. e la regola generale dell'art. 105 c.p.c., è ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente individuate dall'art. 404 c.p.c.; ne consegue che è inammissibile l'intervento adesivo dipendente della Presidenza del Consiglio, o di ogni altro pubblico soggetto, spiegato solo in secondo grado, quantunque correlato ad interessi pubblicistici di rilievo - come l'adempimento di obblighi internazionali o la prevenzione di responsabilità dello Stato - i quali non integrano la titolarità di un diritto autonomo ed incompatibile, né autorizzano la deroga, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali in sede di gravame, costruito dal legislatore come tendenzialmente chiuso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32887 del 2022 Rv. 666135-01, N. 8491 del 2000 Rv. 537916-01, N. 31313 del 2018 Rv. 651601-02

Sez. 3, Ordinanza n. 8938 del 09/04/2026 (Rv. 677550-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (TIRINNOCCI PENNA SALVATORE) contro T.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/06/2021

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Inoltro degli atti a mezzo di corriere privato - Data della spedizione - Irrilevanza - Ricezione di tali atti da parte della cancelleria dopo il decorso del termine ex art. 369 c.p.c. - Procedibilità del ricorso - Esclusione.

Il ricorso per cassazione, che sia inoltrato a mezzo di corriere privato e pervenga alla cancelleria dopo il decorso del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile poiché le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale e, in particolare, l'art. 3 della l. n. 59 del 1979, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 59 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 8513 del 2020 Rv. 657809-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, Ordinanza n. 9074 del 10/04/2026 (Rv. 678885-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.
G. (GIANNATTASIO CARMINE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 06/07/2022

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Termine breve per impugnare - Decorrenza - Conoscenza "legale" del provvedimento da
impugnare - Rilevanza - Configurabilità - Fattispecie.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 c.p.c. come "dies a quo" e che come tale opera anche nei confronti del notificante, non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti. Ne consegue che deve escludersi che il termine possa decorrere dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla cancelleria del giudice "a quo" il rilascio della copia autentica della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, facendo decorrere il termine breve dalla data dell'estrazione di copia ad uso appello, anziché dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 326 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 2333 del 2023 Rv. 666712-01

Massime precedenti Vedi: N. 15359 del 2008 Rv. 603864-01, N. 25526 del 2025 Rv. 676358-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9323 del 13/04/2026 (Rv. 678182-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

S. (PALUCCI EMILIANO) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/04/2024

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato - Giudizio di rinvio - Rilevabilità - Condizioni.

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE In genere.

Il giudicato esterno é rilevabile d'ufficio nel giudizio di rinvio a condizione che a) la questione del giudicato non sia preclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza rescindente; b) il giudicato non si sia formato nei precedenti gradi di merito, in quanto, in tale ipotesi, lo strumento processuale é l'impugnazione per revocazione delle pregresse statuizioni, per contrasto di giudicati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14869 del 2025 Rv. 675361-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21493 del 2010 Rv. 614451-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9427 del 14/04/2026 (Rv. 678185-01)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)*

N. (IPPOLITO CRISPINO) contro D. (IACONO QUARANTINO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/07/2019

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Impugnazione incidentale tardiva - Estensione soggettiva del giudizio - Parti diverse dagli impugnanti principali - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere spiegato contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale nei confronti di una parte non evocata nel giudizio di secondo grado, essendo state ritenute scindibili, in considerazione della diversità delle rispettive causae petendi, oltre che tra loro non dipendenti sul piano logico, le cause originate dalle domande di condanna proposte da una società, da un lato, nei confronti di altra società, poi estinta e, dall'altro, nei confronti di un socio della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Conformi: N. 5989 del 2020 Rv. 657270-01

Sez. 3, Sentenza n. 9464 del 14/04/2026 (Rv. 677629-02)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

I. (RECCHIONI STEFANO) contro N. (DI GRAVIO VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 02/05/2023

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Rito sommario di cognizione - Ordinanza ex art 702-ter c.p.c. - Appello - Disciplina applicabile - Fondamento.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

L'art. 702-quater c.p.c. non disciplina un rito d'appello del giudizio di cognizione alternativo rispetto a quello ordinario ma si limita ad introdurre alcuni elementi di specialità - con riferimento, in particolare, all'ammissibilità dei nuovi mezzi di prova o della produzione di nuovi documenti, se ritenuti indispensabili dal collegio - sicché, per il resto, l'appello avverso una decisione resa con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., è regolato secondo il rito ordinario, con piena applicabilità del divieto dei nova, ex art. 345 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 6318 del 2020 Rv. 657291-01, N. 14315 del 2024 Rv. 671171-01

Sez. 3, Sentenza n. 9464 del 14/04/2026 (Rv. 677629-01)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

I. (RECCHIONI STEFANO) contro N. (DI GRAVIO VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 02/05/2023

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Emendatio libelli in appello - Tempestiva allegazione in primo grado dei fatti sui quali si fonda la domanda modificata - Necessità - Fattispecie.

Ai fini di una legittima emendatio libelli in appello è necessario che la modifica si fondi sugli stessi fatti già allegati nel giudizio di primo grado, nel rispetto delle preclusioni assertive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ricondotto al divieto di nova in appello, sancito dall'art. 345 c.p.c., l'allegazione del rapporto sottostante alla promessa di pagamento azionata, effettuata solo in grado d'appello ed a fronte dell'accoglimento in primo grado dell'eccezione di nullità per illiceità della causa del diverso rapporto fondamentale dedotto dal convenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 196 del 2025 Rv. 673371-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19750 del 2025 Rv. 675633-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 9544 del 14/04/2026** (Rv. **677899-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

F. (GORI MASSIMO) contro F. (ZIINO SALVATORE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/11/2023

100060 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO Artt. 353 e 354 c.p.c. - Applicabilità al regime fallimentare ex art. 18 l.fall. - Conseguenze.

La disciplina generale di cui all'art. 354 c.p.c. si applica anche nello speciale regime fallimentare ex art. 18 l.fall., sicché, nel caso di mancata notifica della sentenza che ha accolto il reclamo, il termine per procedere alla riassunzione del giudizio è quello "lungo" ex art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20996 del 2019 Rv. 654801-01

Sez. 2, **Sentenza n. 9572 del 14/04/2026** (Rv. **678890-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Parz. Diff.)

R. (SORACI GIUSEPPE) contro A. (CANDIDO BONAVENTURA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/02/2019

046185 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO Sentenza determinativa dell'indennità di sopraelevazione - Pronuncia individuale e proporzionale nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione della sentenza riferita ad alcuni rapporti processuali cumulati - Formazione del giudicato rispetto agli altri - Sussistenza.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.

In tema di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., ove la sentenza determinativa della stessa sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano ed in favore degli altri condomini, si è in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cui le cause, per loro natura scindibili, restano distinte; ne consegue che, pur in presenza di identità delle questioni, permane l'autonomia dei diversi rapporti processuali e delle singole causae petendi, e pertanto l'impugnazione della sentenza riferita ad alcuni soltanto dei rapporti processuali così cumulati non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23256 del 2016 Rv. 642067-01, N. 11490 del 2020 Rv. 658268-01

Sez. 2, Sentenza n. 9572 del 14/04/2026 (Rv. 678890-02)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Parz. Diff.)

R. (SORACI GIUSEPPE) contro A. (CANDIDO BONAVENTURA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/02/2019

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Sentenza determinativa dell'indennità di sopraelevazione - Pronuncia individuale e proporzionale nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione incidentale tardiva - Inammissibilità - Ragioni.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

In tema di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., ove la sentenza determinativa della stessa sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano ed in favore degli altri condomini, si è in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cui le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, e dunque l'impugnazione della sentenza resa in tale situazione di cumulo di cause scindibili rimane riferita ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati; ne consegue che non è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, vertendosi in caso di cumulo soggettivo di attori e convenuti per l'accertamento di crediti e di debiti a ciascuno di loro autonomamente spettanti, senza che l'impugnazione principale proposta da uno di essi possa rimettere in discussione le posizioni delle altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 28008 del 2024 Rv. 672553-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9642 del 15/04/2026 (Rv. 677658-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

T. (GRECO SALVINO) contro D. (RENDINA SIMONA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2024

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Giudizio di cassazione instaurato successivamente all'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti - Procura speciale - Discrasia tra nominativo del difensore indicato nella procura e quello di chi ha sottoscritto digitalmente il ricorso - Conseguenze - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione instaurato successivamente all'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti, la procura speciale di cui all'art. 365 c.p.c. è validamente conferita solo se il difensore munito di mandato risulta univocamente identificabile quale sottoscrittore digitale del ricorso e, al contempo, tale nominato con la procura incorporata all'atto; ne consegue che la discrasia tra il nominativo del difensore indicato nella procura e quello che ha sottoscritto digitalmente il ricorso integra difetto originario di valida procura, non suscettibile di sanatoria, e comporta l'inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando il difetto assoluto di procura in quanto rilasciata ad un avvocato diverso da colui che era indicato nel ricorso e che lo aveva firmato).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 24743 del 2007 Rv. 600465-01, N. 938 del 2023 Rv. 666619-01, N. 20468 del 2015 Rv. 637332-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2077 del 2024 Rv. 669830-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9759 del 16/04/2026 (Rv. 678278-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.
I. (TARSITANO GIULIO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 29/10/2021

081217 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE Vendita di azienda appartenente ad imprenditore fallito - Aggiudicazione al prelazionario ex art. 104-bis l.fall. - Interesse al reclamo - Sussistenza.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

Nell'ambito della procedura di vendita di un'azienda appartenente ad un imprenditore fallito, l'aspirante aggiudicatario non ha un onere di impugnazione del provvedimento con il quale il giudice delegato riconosca in favore dell'affittuario dell'azienda il diritto di prelazione ex art. 104-bis l.fall., in quanto è solo l'aggiudicazione del bene posto in vendita ad incidere sul diritto del concorrente escluso, non il provvedimento che prima dell'incanto abbia riconosciuto o negato il diritto di prelazione vantato dall'interessato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 104 bis, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2576 del 2004 Rv. 570031-01

Sez. T, Ordinanza n. 9982 del 17/04/2026 (Rv. 678126-01)

Presidente: LO SARDO GIUSEPPE. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

T. (TORCHIO STEFANO) contro A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 19/12/2019

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ipotesi di doppia conforme - Omessa istruzione probatoria - Inoperatività dell'art. 348 ter c.p.c.

La disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le questioni di fatto siano state decise in base alle stesse ragioni, sicché tale preclusione non opera nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29222 del 2019 Rv. 656183-01

Massime precedenti Vedi: N. 27547 del 2024 Rv. 672713-01, N. 32019 del 2024 Rv. 673047-01

Sez. 1, **Sentenza n. 10271 del 20/04/2026** (Rv. **678492-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

G. (CINELLI GIUSEPPE) contro H.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 08/10/2024

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Omologazione di concordato preventivo in continuità aziendale - Accoglimento del reclamo - Conferma della sentenza impugnata ex art. 53, comma 5-bis, CCII - Valutazione della Corte di appello - Fondamento.

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE In genere.

In tema di concordato preventivo, la conferma della sentenza di omologazione nonostante l'accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 53, comma 5 bis, CCII postula la valutazione in concreto della prevalenza dell'interesse generale di tutti i creditori e di tutti i lavoratori e comporta il contestuale riconoscimento al reclamante del risarcimento spettantegli per le perdite monetarie subite, da quantificare nella medesima sentenza, anche al fine di apprezzare la perdurante fattibilità del piano di concordato.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0051 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0053 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 8632 del 2017 Rv. 643514-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 10385 del 20/04/2026** (Rv. **678596-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

M. (CASALINO GILBERTO) contro B. (ANTONUCCI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/12/2019

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Tardivo deposito di documenti in primo grado - Rilevabilità da parte del giudice - D'ufficio o su deduzione di parte -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Limite temporale - Grado di giudizio in cui si verifica la violazione - Rilevabilità nel grado successivo - Condizioni - Proposizione di motivo d'impugnazione - Conseguenze.

In tema di preclusioni processuali, la tardività del deposito dei documenti nel giudizio può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice per tutto il corso del grado in cui essa si verifica o, nel grado successivo, solo ove sia fatta oggetto di motivo d'impugnazione; in mancanza, è preclusa la possibilità di far valere la nullità, in quanto, esaurito il potere officioso del giudice, si riepande la regola ex art. 157, comma 3, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 21529 del 2021 Rv. 662196-01

Sez. 3, Sentenza n. 10386 del 20/04/2026 (Rv. 677690-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

S. (MASSO FRANCESCA) contro C. (BOURSIER ELISABETTA MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 19/01/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione di pronuncia della Suprema Corte ex art. 391-bis c.p.c. - Errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c. - Casi esclusi.

Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare: a) l'errore sul fatto che abbia costituito "terreno di discussione" tra le parti nel giudizio di legittimità; b) l'errore formatosi sulla base dell'interpretazione o valutazione del significato della sentenza impugnata di cui la Corte abbia dato conto in motivazione, ancorché in modo inesatto; c) l'errore che non sia auto-evidente e, dunque, destinato ad emergere univocamente dal mero confronto tra la sentenza d'appello e quella della Corte, trattandosi, in tutti questi casi, di eventuali errori di giudizio e non di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24672 del 2022 Rv. 665817-01, N. 10184 del 2018 Rv. 648204-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5792 del 2024 Rv. 670391-01, N. 20013 del 2024 Rv. 671759-01

Sez. 2, Sentenza n. 10614 del 21/04/2026 (Rv. 677918-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

P. (PARISI MARCO) contro C. (GEMELLI ANTONIO)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/06/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. - Decreto di estinzione a seguito di mancata istanza di decisione - Successiva istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Proponibilità per la verifica della regolarità della statuizione adottata - Conseguenze.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi in cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2 e 391, comma 3, c.p.c., può essere proposta, ai sensi di quest'ultima disposizione, istanza per la verifica della regolarità della statuizione adottata, sicché l'esame del ricorso per cassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 32732 del 2025 Rv. 677243-01

Sez. 1, Sentenza n. 10707 del 22/04/2026 (Rv. 678495-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. *Estensore:* **VELLA PAOLA**. *Relatore:* **VELLA PAOLA**. *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

F. (FIMMANO' FRANCESCO) contro A. (GOVETOSA ANIELLO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BENEVENTO, 06/11/2023

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Giudizio di cassazione - Impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento - Violazione del contraddittorio - Nullità - Rimessione degli atti al tribunale - Riassunzione - Legittimazione - Curatore fallimentare - Esclusione - Fondamento.

Qualora nel giudizio di cassazione venga dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, per violazione del contraddittorio, con rimessione degli atti al tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., legittimati alla riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.fall., ai sensi dell'art. 392 c.p.c., sono il debitore e le originarie parti ricorrenti (creditore o pubblico ministero), ma non anche il curatore fallimentare, benché costituito nel citato giudizio di cassazione, essendo tale organo fallimentare venuto meno ab origine, in uno alla sentenza che ne aveva disposto la nomina.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18499 del 2021 Rv. 661623-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10858 del 23/04/2026 (Rv. 678555-01)

Presidente: **PICARO VINCENZO**. *Estensore:* **VARRONE LUCA**. *Relatore:* **VARRONE LUCA**.

F. (ARENA BERARDINO) contro E. (MONDELLI DONATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/06/2022

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma o cassazione della sentenza non definitiva - Conseguenze - Ricorso contro la sentenza definitiva - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità.

La riforma o la cassazione della sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunce rese con quella definitiva, in quanto dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.) e determina la sopravvenuta inammissibilità, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità, del ricorso proposto contro tale ultima sentenza, per la mancanza, al momento della decisione, del provvedimento impugnabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Conformi: N. 15411 del 2019 Rv. 654272-01

Sez. 3, Sentenza n. 10896 del 23/04/2026 (Rv. 677798-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

A. (CECERI GIUSEPPE) contro A. (CAPPONI BRUNO)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/01/2021

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Principio dell'unicità del processo di impugnazione - Conseguenze - Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso incidentale di una parte - Impugnazione delle altre parti - Qualificazione come impugnazioni incidentali - Necessità - Termine per le impugnazioni - Decorrenza - Dalla ricezione della notifica del ricorso incidentale - Omissione - Conseguenze - Tardività dell'impugnazione successiva - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione notificato a una parte nelle forme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all'art. 370 c.p.c. e, nel caso di notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c., rispettando il termine breve di decadenza di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente, quale applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, in base al quale, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nel medesimo processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte cui era stato notificato il ricorso principale e che, dopo aver depositato tempestivo controricorso, aveva introdotto una successiva autonoma impugnazione, convertibile in ricorso incidentale, ma notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19165 del 2007 Rv. 599051-01

Massime precedenti Vedi: N. 34922 del 2022 Rv. 666486-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10925 del 24/04/2026 (Rv. 678675-02)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

L. (LESSONA SILVIO PIERO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/04/2024

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Confluenza di soggetti originariamente distinti in un unico soggetto giuridico - Concentrazione delle obbligazioni in capo al nuovo soggetto - Proposizione di impugnazione principale in merito ad una delle obbligazioni - Consumazione del potere di impugnazione - Sussistenza - Conseguenze.

Nel caso in cui due soggetti giuridici, originariamente diversi, confluiscono nella medesima persona giuridica, l'interesse all'impugnazione si concentra su tale unico soggetto il quale, proposta impugnazione in merito ad una sola delle due obbligazioni, consuma il proprio potere, ex art. 329, comma 2, c.p.c., e non può più impugnare statuizioni già oggetto del primo ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 9993 del 2016 Rv. 639741-01, N. 8499 del 2025 Rv. 674342-01, N. 19745 del 2018 Rv. 650162-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10925 del 24/04/2026 (Rv. 678675-01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

L. (LESSONA SILVIO PIERO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/04/2024

100043 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE Art. 83 d.l. n. 18 del 2020, comma 3, conv. in l. n. 27 del 2020 - Procedimenti ex art. 283 c.p.c. - Interpretazione letterale e teleologica - Conseguenze - Applicabilità al giudizio di appello - Esclusione - Fondamento.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

L'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, nella parte in cui, al comma 3, include i procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. tra quelli che dovevano proseguire regolarmente, in deroga alla regola della sospensione dei termini e al differimento delle udienze, sancita, per far fronte alle restrizioni dettate in seguito all'epidemia denominata COVID-19, dal precedente comma 2, va inteso, in base ad un'interpretazione sia letterale che teleologica della disposizione, come riferito esclusivamente al sub-procedimento avente ad oggetto la questione della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, e non all'intero giudizio d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11375 del 2025 Rv. 674871-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11230 del 27/04/2026 (Rv. 677837-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: CROLLA COSMO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Parz. Diff.)

B. (PETRIELLO MICHELE) contro D. (JEANTET LUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/05/2024

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Decreto di trasferimento di beni posti in vendita dal giudice delegato - Giudizio di legittimità - Produzione - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

In sede di giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è consentita la produzione da parte del curatore fallimentare, unitamente al controricorso, dei decreti di trasferimento dei beni posti in vendita a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione proposta dal ricorrente, trattandosi di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, atteso che tale produzione determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza del tribunale confermativa del provvedimento con cui il giudice delegato abbia negato la sospensione dell'attività liquidatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., CCII [rnc : art = 0064 02, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0091 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Conformi: N. 26175 del 2017 Rv. 646249-01

Sez. **U**, **Decreto** n. **11326** del **27/04/2026** (Rv. **677852-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **D'ASCOLA PASQUALE**.

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Questione "risolta" dalla S.C. - Precedenti specifici in termini - Necessità - Esclusione - Enunciati di principio espressi in pronuncia di valenza nomofilattica su aspetti più generali - Sufficienza - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è necessario che la questione rimessa alla Corte non sia stata da questa già "risolta", per tale dovendosi intendere, non solo quella già affrontata da precedenti che abbiano deciso specificamente in merito alla stessa, ma anche quella rispetto alla quale gli indirizzi di orientamento e gli enunciati di principio risultino comunque idonei a fornire al giudice del merito il cammino da percorrere, attraverso un'indicazione ermeneutica rappresentata per completezza di quadro, in sede di elaborazione di una pronuncia di valenza nomofilattica destinata ad affrontare aspetti più generali. (Nella specie, il Primo Presidente ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la questione degli effetti, nel procedimento congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., della revoca unilaterale del consenso da parte di uno dei coniugi, rilevando che la S.C., nell'ambito di un precedente rinvio pregiudiziale relativo all'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio proposte in via consensuale, aveva esaminato, seppur incidentalmente, detta problematica, offrendo gli strumenti interpretativi per risolvere la quaestio iuris).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 363 bis com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12449 del 2024 Rv. 670951-01, N. 4656 del 2026 Rv. 677327-01

Sez. **U**, **Ordinanza** n. **11535** del **28/04/2026** (Rv. **678580-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

S. (STICCHI DAMIANI SAVERIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 31/12/2024

100221 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA Soggetto estraneo al pregresso grado di giudizio - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione - Deduzione dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

La legittimazione al ricorso per cassazione - e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in proprio dall'ex presidente dell'ACI avverso la sentenza del Consiglio di Stato pronunciata nel giudizio tra detto ente e il MIBACT ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera ministeriale con la quale veniva richiesto l'adeguamento al limite retributivo dei trattamenti economici annui del presidente e del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

segretario generale dell'ACI, in quanto, benché direttamente interessato, non era stato parte del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 23 bis CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 23 ter CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2013 num. 101 art. 2 bis, Legge 30/10/2013 num. 125 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 472 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33135 del 2024 Rv. 673075-01

Massime precedenti Vedi: N. 23663 del 2018 Rv. 650902-01 Rv. 650902-01, N. 16177 del 2016 Rv. 640650-01, N. 5186 del 2026 Rv. 678160-01, N. 6774 del 2022 Rv. 664106-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11574 del 28/04/2026 (Rv. 678634-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

B. (BIGLIOLI SANDRA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Osservanza delle forme e dei termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c. - Presupposto - Ricezione della notificazione del primo ricorso - Necessità - Ragioni.

100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE In genere.

L'applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione, in base al quale, in caso di più ricorsi per cassazione proposti contro lo stesso provvedimento, ciascun ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale ed è soggetto al rispetto dei termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., presuppone che il ricorrente successivo sia stato destinatario della notificazione del primo ricorso, posto che, ove tale condizione manchi, risulterebbe lesivo del diritto costituzionalmente tutelato di agire in giudizio (e dunque anche di impugnare) rapportare la verifica della tempestività (e dunque anche, eventualmente, dell'ammissibilità) della successiva impugnazione a un'attività (il deposito telematico dell'atto, richiesto dall'art. 371 c.p.c., nel testo novellato dalla cd. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis) che la parte, non avendo ricevuto la notifica dell'altrui precedente impugnazione, non è in condizioni di percepire come rilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Vedi: N. 10896 del 2026 Rv. 677798-01, N. 7759 del 2026 Rv. 678283-02 Rv. 678283-03, N. 36057 del 2021 Rv. 663183-01

Sez. T, Ordinanza n. 11790 del 29/04/2026 (Rv. 678660-02)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.** P.M. **PIRONE OLGA.** (Conf.)

P. (QUARTA LUCIANO ANDREA MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 08/11/2024

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Ricorso per cassazione - Sottoscrizione da parte di avvocato diverso da quello indicato nel mandato - Asserito disguido informatico - Esclusione - Inammissibilità.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per difetto di ius postulandi, l'atto sottoscritto da un difensore diverso da quello munito di procura speciale, senza che assuma rilievo l'asserito disguido informatico, poiché il vizio investe il ricorso stesso e non la sua notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 1235 del 2011 Rv. 615976-01

Sez. T, Ordinanza n. 11790 del 29/04/2026 (Rv. 678660-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: GALASSO GIOVANNI. Relatore: GALASSO GIOVANNI. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)

P. (QUARTA LUCIANO ANDREA MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 08/11/2024

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Tardività - Asserito disguido informatico - Rilevanza - Condizioni - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. va esclusa quando la tardiva notificazione dell'atto sia ricondotta a un asserito disguido informatico nella sottoscrizione e notificazione del ricorso, non provato come imprevedibile malfunzionamento del sistema e comunque rilevabile con l'ordinaria diligenza, poiché l'istituto presuppone un impedimento assoluto e non una mera difficoltà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2018 Rv. 651875-01

Sez. T, Ordinanza n. 11935 del 30/04/2026 (Rv. 678273-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

I. (SANCES MATTEO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/09/2025

100286 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE Dolo processuale - Requisiti - Riproduzione della sentenza impugnata nel corso del ricorso - Assenza della relativa intestazione - Insussistenza.

La riproduzione parziale, nel corpo del ricorso, della sentenza impugnata e non del suo contenuto integrale, non integra la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c., che richiede, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1207 del 2020 Rv. 656844-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 11984 del 30/04/2026** (Rv. **678674-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**.

Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**.

G. (CASSETTA PAOLO) contro C. (PISANTI AMEDEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/06/2022

100033 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE Trattazione scritta ex artt. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. con l. n. 27 del 2020) e 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020) - Deposito dell'atto d'appello in luogo di "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" - Improcedibilità ex art. 348 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

In tema di udienza "cartolare" prevista dalla normativa emergenziale, il deposito dell'atto d'appello in luogo delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", previste dagli artt. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. con l. n. 27 del 2020) e 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020), non determina l'improcedibilità dell'appello, ex art. 348 c.p.c., non potendo il deposito di un atto "eccedente" rispetto al minimum voluto dal legislatore essere considerato alla stregua della sua omissione e, cioè, come un'inattività qualificata, significativa di un disinteresse alla prosecuzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 121, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23565 del 2024 Rv. 672238-01, N. 5721 del 2025 Rv. 674427-01

15. COSA GIUDICATA

Sez. 1, **Ordinanza n. 9323 del 13/04/2026** (Rv. **678182-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

S. (PALUCCI EMILIANO) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/04/2024

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato - Giudizio di rinvio - Rilevabilità - Condizioni.

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE In genere.

Il giudicato esterno é rilevabile d'ufficio nel giudizio di rinvio a condizione che a) la questione del giudicato non sia preclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza rescindente; b) il giudicato non si sia formato nei precedenti gradi di merito, in quanto, in tale ipotesi, lo strumento processuale é l'impugnazione per revocazione delle pregresse statuizioni, per contrasto di giudicati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14869 del 2025 Rv. 675361-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21493 del 2010 Rv. 614451-01

Sez. T, **Ordinanza n. 10642 del 22/04/2026** (Rv. **678263-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **SOCCHI ANGELO MATTEO**. Relatore: **SOCCHI ANGELO MATTEO**.

L. (DE RENZIS SONNINO NICOLA LEONE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 03/05/2021

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Annullamento avviso di accertamento per vizio di motivazione - Giudicato - Estensione ad altre controversie tra stesse parti per il medesimo rapporto tributario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'annullamento dell'avviso di accertamento per un vizio di motivazione è decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche intercorrenti tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria, sicché non si crea contrasto con il giudicato - di merito - già intervenuto tra l'ente impositore e le altre parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente motivato un avviso di accertamento catastale, emesso a seguito di procedura DOCFA, essendo irrilevante l'esistenza di un precedente giudizio, conclusosi con decisione della Corte di cassazione di annullamento di altro avviso di accertamento per vizio di motivazione, trattandosi di atti diversamente motivati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34656 del 2019 Rv. 656423-01

Sez. **T**, **Ordinanza** n. **10654** del **22/04/2026** (Rv. **678292-01**)

Presidente: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Estensore: **NAPOLITANO ANGELO**.

Relatore: **NAPOLITANO ANGELO**.

S. (LA MOTTA MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 08/05/2017

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Configurabilità - Condizioni.

Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6757 del 2001 Rv. 546715-01

Massime precedenti Vedi: N. 27246 del 2024 Rv. 672542-01

Sez. **1**, **Sentenza** n. **10708** del **22/04/2026** (Rv. **678496-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

F. (FIMMANO' FRANCESCO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/03/2024

081095 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE Ricorso straordinario per cassazione - Decreto di rigetto o di conferma della dichiarazione di fallimento - Giudicato - Esclusione - Inammissibilità.

Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltretutto privi di natura decisoria su diritti soggettivi, per cui non possono essere invocati nell'ambito di un diverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesima istanza, non configurando detto rigetto una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore e allo stato di insolvenza dello stesso; ne consegue che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento fondato sulla medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero su quella dello stesso creditore, sulla scorta di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, anche secondo una prospettazione identica a quella respinta.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16411 del 2018 Rv. 649645-01

Massime precedenti Vedi: N. 15806 del 2021 Rv. 661411-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, Sentenza n. 11592 del 28/04/2026 (Rv. 677927-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

P. (SMEDILE SERGIO) contro S. (ROSATI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/11/2019

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Supercondominio - Impugnazione di delibera condominiale - Controversia sulla natura accessoria di beni condominiali rispetto al supercondominio - Natura dell'accertamento - Carattere meramente incidentale - Contenuto.

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

In materia di supercondominio, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., le questioni dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, o, ancora, dell'esistenza di un supercondominio del quale faccia, o meno, parte un determinato condominio, in quanto inerenti all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., possono formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale: tale accertamento è privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, ed è volto a verificare se i condomini o edifici del supercondominio abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., ovvero cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con i condomini e edifici medesimi e perciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35794 del 2021 Rv. 662910-01, N. 18238 del 2024 Rv. 671768-01

Sez. 3, Ordinanza n. 4810 del 03/03/2026 (Rv. 678070-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

B. (IACOPETTI GIOVANNI) contro B. (PANARITI PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/04/2023

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Opposizioni esecutive - Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - Giudice dell'opposizione esecutiva - Accertamento contenuto nel provvedimento costituente cosa giudicata formale - Criteri - Art. 12 delle preleggi - Attività di integrazione del titolo - Esclusione - Possibilità giudice di compiere nuovi accertamenti in fatto sul diritto - Esclusione - Revisione della valutazione compiuta giudice che ha emesso il titolo - Esclusione.

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA In genere.

Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo giudiziale, il giudice ha il potere-dovere di interpretare la portata precettiva del giudicato, al fine di identificare il diritto sostanziale del caso concreto coattivamente da soddisfare, in base ai canoni esegetici di cui

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

all'art. 12 prel., senza possibilità di integrare il titolo o di revisionare le valutazioni compiute dal giudice che lo ha emesso, né di compiere nuovi accertamenti in fatto sul diritto su cui il provvedimento ha definitivamente statuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 29003 del 2024 Rv. 672851-01, N. 30838 del 2018 Rv. 651860-01, N. 1619 del 2024 Rv. 669823-01, N. 1942 del 2023 Rv. 666694-01, N. 14234 del 2023 Rv. 667879-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5633 del 2022 Rv. 664034-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5448 del 11/03/2026 (Rv. 678229-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

R. (VALLERGA MAURO) contro C. (CATALDO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/09/2023

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria o della simulazione - Efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del credito - Esclusione - Ragioni.

La sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria o di simulazione non ha efficacia di giudicato, neanche implicito, in ordine all'esistenza del credito legittimante l'azione, dal momento che quest'ultimo non integra un fatto costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, di modo che il relativo accertamento, non cadendo su una questione pregiudiziale in senso tecnico, non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3369 del 2019 Rv. 653004-01

Sez. U, Ordinanza n. 5543 del 11/03/2026 (Rv. 677362-01)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

C. (DE CANDIA GIUSEPPE) contro I.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 26/06/2024

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione - Efficacia panprocessuale - Portata - Rapporti di durata - Efficacia del giudicato anche per il futuro - Ammissibilità - Limiti.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

Le pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti, con efficacia di giudicato anche per il futuro, nei successivi giudizi tra le stesse parti ed aventi ad oggetto la medesima domanda o, nell'ambito del medesimo rapporto di durata - ferma l'identità di parti, di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

petitum sostanziale e di causa petendi - domande che si distinguano unicamente perché ineriscono a frazioni temporali diverse, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374

Massime precedenti Vedi: N. 37269 del 2021 Rv. 663150-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15896 del 2006 Rv. 591155-01, N. 31359 del 2025 Rv. 676618-01

Sez. U, Ordinanza n. 6346 del 18/03/2026 (Rv. 677332-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

B. (BIANCHI BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 22/07/2024

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Demanio marittimo - Domanda diretta alla declaratoria di avvenuta sdemanializzazione di un bene - Diritto autodeterminato - Passaggio in giudicato della sentenza di rigetto - Nuova azione fondata su diverso fatto costitutivo - Preclusione - Fattispecie.

068015 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO In genere.

068017 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MUSEI E PINACOTECHE In genere.

In tema di demanio marittimo, la domanda volta all'accertamento della proprietà demaniale, o, al contrario, della proprietà privata di una determinata area, ovvero diretta alla declaratoria dell'avvenuta sdemanializzazione della stessa, nonché all'accertamento dei confini del demanio idrico rispetto alle proprietà private, verte su diritti cd. autodeterminati, (con riferimento ai quali, cioè, la deduzione del fatto costitutivo rileva unicamente a fini di prova), sicché il rigetto di una di tali domande, sia pure per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, fa stato anche nel successivo processo instaurato mediante riproposizione di domanda avente identico petitum, sebbene fondata su di un diverso fatto costitutivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibilità di una domanda fondata sulla sdemanializzazione legata ad eventi naturali, ex art. 947 c.c., nel regime anteriore a quello introdotto dalla l. n. 37 del 1994, art. 4, in quanto preclusa dal giudicato formale sulla persistente natura demaniale dell'area in contesa, conseguente al rigetto della medesima domanda fondata sull'allegazione della sussistenza degli estremi della sdemanializzazione tacita ex art. 429 del codice civile del 1865).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 947, Legge 05/01/1994 num. 37 art. 4, Cod. Civ. Abrog. art. 429

Massime precedenti Vedi: N. 21566 del 2020 Rv. 659322-01, N. 22591 del 2020 Rv. 659370-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6485 del 18/03/2026 (Rv. 678239-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

R. (DE FEO CLAUDIO) contro B. (MARUFFI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/08/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Limiti oggettivi del giudicato - Estensione - Domanda connessa a quella già proposta in precedente giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'ambito di operatività del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile è correlato all'oggetto del processo, estendendosi non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, e non invece a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione, la quale tuttavia non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto che la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale avanzata, in un secondo giudizio, in relazione al contegno tenuto dalla controparte dopo la stipula di una lettera di intenti fosse preclusa dal giudicato intervenuto su analoga domanda, precedentemente proposta, con riferimento al comportamento tenuto dalla stessa parte nella fase delle trattative antecedenti al raggiungimento del suddetto accordo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1259 del 2024 Rv. 669742-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6555 del 19/03/2026 (Rv. 678209-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (ARGENTO EMANUELE) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/03/2023

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità contrattuale - Giudicato sull'insussistenza della stessa - Deduzione di una diversa causa di nullità in altro giudizio - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) In genere.

Il giudicato sull'insussistenza di una causa di nullità del contratto, coprendo il dedotto e il deducibile, preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, una volta formatosi il giudicato sulla statuizione di rigetto della domanda di nullità di un mutuo fondiario svolta dai fideiussori in un precedente giudizio, fosse rilevabile d'ufficio, in sede di legittimità, la nullità di una clausola fideiussoria, contenuta nel medesimo contratto, per contrasto con la direttiva 93/13/CEE, alla stregua della sentenza della CGUE del 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4717 del 2022 Rv. 663902-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6702 del 20/03/2026 (Rv. 678331-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

F. (NAVA MARIO) contro Z. (MURARO ANNA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/06/2021

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro - Efficacia di giudicato - Ambito oggettivo - Opposizione - Erronea qualificazione della domanda riconvenzionale alla stregua di eccezione - Onere di impugnazione da parte del debitore - Sussistenza - Fattispecie.

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere.

Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta divenuto definitivo, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo che ne rappresenta il fondamento, con la conseguenza che, laddove il debitore intenda contestare la pretesa mediante la deduzione di autonomi controdiritti, ha l'onere di impugnare la sentenza che abbia erroneamente qualificato le sue domande riconvenzionali come eccezioni, altrimenti formandosi, sul punto, un giudicato preclusivo di un'autonoma azione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello - resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia - che aveva ritenuto formatosi il giudicato, in assenza di specifica impugnazione della sentenza di primo grado sul punto, circa la qualificazione come eccezioni e non come domande riconvenzionali delle difese dell'opponente, nonostante queste avessero ad oggetto la dedotta inesigibilità della restituzione del deposito cauzionale e la asserita sussistenza di controcrediti del locatore, compensabili con il suo debito restitutorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4131 del 2024 Rv. 670548-01, N. 25180 del 2024 Rv. 672407-01, N. 22465 del 2018 Rv. 650583-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8331 del 03/04/2026 (Rv. 677786-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

S. (TEDESCO GIORGIO) contro V. (LOASSES ENRICO MARIA LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/09/2022

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato - Efficacia - Ambito soggettivo - Efficacia ultra partes - Limiti - Fattispecie.

L'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, ma il giudicato - quale affermazione obiettiva di verità - può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, purché questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un sinistro stradale che aveva coinvolto una autovettura e un motociclo, dando origine a due distinti giudizi - l'uno intentato dal proprietario dell'autovettura e l'altro dal conducente del motociclo - ha escluso che il giudicato formatosi nel primo, in ordine alla ripartizione percentuale di responsabilità tra i conducenti coinvolti, potesse spiegare efficacia riflessa nel secondo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15380 del 2022 Rv. 664842-02, N. 17931 del 2019 Rv. 654562-02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. T, **Sentenza n. 8522 del 06/04/2026** (Rv. **678241-01**)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Parz. Diff.)

M. (LOMBARDI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO, 01/03/2021

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato - Opponibilità - Condizioni - Identità soggettiva - Società fusa per incorporazione - Estensione.

In tema di efficacia soggettiva del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., la sentenza resa nei confronti della società incorporante, all'esito di un giudizio iniziato dalla società incorporata, che prima di proporre la domanda aveva a sua volta incorporato altra società, fa stato nel diverso giudizio iniziato dalla società incorporata e proseguito dalla incorporante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4803 del 2026 Rv. 677057-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 8563 del 06/04/2026** (Rv. **677502-01**)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: DE GIORGIO DAVIDE. Relatore: DE GIORGIO DAVIDE.

A. (CENTIONI MICHELE) contro C. (RUSTIGNOLI SILVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/11/2022

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Decisione sulla sola competenza - Qualificazione del rapporto - Giudicato - Esclusione - Fondamento - Effetti sul successivo giudizio di merito davanti al giudice competente.

062007 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA In genere.

In presenza di una decisione sulla sola competenza, la qualificazione del contratto contenuta nella relativa pronuncia non è coperta da giudicato, in quanto costituisce un accertamento meramente strumentale e funzionale alla sola individuazione del giudice competente, restando impregiudicata la possibilità per il giudice del merito di procedere a diversa qualificazione del rapporto - ancorché in contrasto con le premesse della pronuncia sulla competenza - mediante l'esame e l'applicazione delle relative norme di diritto sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 19472 del 2019 Rv. 654769-01, N. 12890 del 2017 Rv. 644612-01

16. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3, **Sentenza n. 8785 del 08/04/2026** (Rv. 677992-04)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)

D. (CURCURUTO MONICA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2025

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Tutela giurisdizionale effettiva - Limitazione al solo accesso al giudice della cognizione - Esclusione - Fase dell'esecuzione forzata - Necessità - Estinzione delle procedure esecutive - Rimedio alternativo o satisfattivo equivalente - Necessità - Insussistenza - Conseguenze.

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI In genere.

La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sancita dall'art. 24 Cost. non si esaurisce nell'accesso al giudice della cognizione per ottenere un accertamento del diritto, ma comprende necessariamente la fase dell'esecuzione forzata, intesa come strumento indefettibile per rendere effettivo il provvedimento giudiziale; ne consegue che l'estinzione o la preclusione ope legis delle procedure esecutive, se non bilanciata da un rimedio alternativo e satisfattivo equivalente, degradando la sentenza di condanna a mera enunciazione teorica priva di utilità, si risolve in un'arbitraria obliterazione del diritto azionato e in una violazione del principio di effettività della tutela.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2907, Cod. Civ. art. 2910

Sez. 3, **Sentenza n. 8785 del 08/04/2026** (Rv. 677992-05)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)

D. (CURCURUTO MONICA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2025

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità - Art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) - Estinzione delle procedure esecutive basate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere - Interpretazione costituzionalmente orientata - Contenuto - Conseguenze.

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI In genere.

In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per lesione di diritti inviolabili della persona, l'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con modif. dalla l. n. 79 del 2022, nella parte in cui dispone l'estinzione delle procedure esecutive basate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, va interpretato, dato il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

oggetto della condanna, escludendo dalla sua previsione le procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al Fondo Ristori disciplinato dal medesimo art. 43, come quelle proposte da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità compiuti all'estero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legge 30/04/2022 num. 36 art. 43 CORTE COST., Legge 29/06/2022 num. 79 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2910

Massime precedenti Vedi: N. 23669 del 2025 Rv. 676136-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9234 del 12/04/2026 (Rv. 677586-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* . *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

T. (STANISCIA NICOLA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/06/2023

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Terzo pignorato - Giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. (Nella specie, la S.C. ha rilevato ex officio la pretermissione ab origine del terzo pignorato, rinviando la causa al primo giudice nonostante il thema disputandum inerisse unicamente le spese liquidate tra le parti che avevano preso parte al giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23764 del 2025 Rv. 676137-01, N. 13533 del 2021 Rv. 661412-01

Massime precedenti Vedi: N. 32445 del 2022 Rv. 666112-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9300 del 13/04/2026 (Rv. 677631-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

C. (PIMPINI ANTONIO) contro D. (D'ETTORRE ROBERTO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/03/2022

079217 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - CESSIONI E LIBERAZIONI DI PIGIONI E DI FITTI Espropriazione immobiliare - Assegnazione di immobile locato - Patto di liberazione da pigioni e fitti non scaduti trascritto - Opponibilità all'assegnatario dell'immobile - Disciplina.

In tema di procedura esecutiva immobiliare, ai sensi dell'art. 2924 c.c., il patto di liberazione da pigioni e fitti non scaduti è opponibile all'aggiudicatario se trascritto prima del pignoramento o se conforme agli usi locali, tranne nel caso in cui l'esecuzione sia stata promossa da un creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione del patto, nel qual caso, in forza del principio di cui all'art. 2919 c.c. e della conseguente regola generale di sostanziale equiparazione - ai fini dell'opponibilità degli atti dispositivi del debitore esecutato - delle posizioni di creditore pignorante e aggiudicatario, a quest'ultimo si estende la disciplina prevista per il

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

creditore ipotecario dall'art. 2812, comma 5, c.c., con la conseguenza che il patto in questione è opponibile solo entro il termine di un anno dal pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2812 com. 5, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2924

Massime precedenti Vedi: N. 102 del 1976 Rv. 378732-01

Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 13/04/2026 (Rv. 677564-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

F. (RICCIUTO NICOLA) contro F. (SANNINO NIGER)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/07/2023

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - Requisiti di forma - Indicazione degli elementi idonei a determinare l'importo dovuto - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di validità del precetto, nell'espropriazione forzata per somme di denaro il requisito formale dell'indicazione della somma della quale è intimato il pagamento è integrato se l'atto contiene gli elementi sufficienti ad individuare esattamente, mediante un semplice calcolo matematico, l'importo da corrispondere. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato la nullità di un precetto nonostante l'atto indicasse la somma risultante dal titolo esecutivo, le date e gli importi dei pagamenti parziali già ricevuti, e i criteri di calcolo degli interessi e le date delle relative decorrenze).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8906 del 2022 Rv. 664254-01, N. 26443 del 2025 Rv. 676360-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9328 del 13/04/2026 (Rv. 677589-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

L. (AMARU' GIUSEPPE) contro P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PORDENONE, 03/01/2024

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Natura - Poteri del giudice dell'opposizione e del giudice dell'esecuzione.

La sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ha una natura esclusivamente "rescindente" potendo accertare e dichiarare l'eventuale nullità degli atti di parte o la legittimità o illegittimità degli atti del giudice dell'esecuzione - con conseguente loro conferma o revoca - ma non modificarli o sostituirli, restando sempre riservata al giudice dell'esecuzione la pronuncia dei provvedimenti tipici del processo esecutivo, pur nel rispetto dei vincoli derivanti dalla pronuncia che abbia definito l'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33927 del 2025 Rv. 677249-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9343 del 13/04/2026 (Rv. 677581-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

M. (SINISI LUIGI) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/12/2023

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Procedimenti pendenti alla data del 8 settembre 1998 - Effetto interruttivo della prescrizione - Permanenza e decorrenza del nuovo periodo.

Per i procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art. 1 della l. n. 302 del 1998, in deroga a quanto previsto dall'art. 2945, comma 3, c.p.c., l'effetto interruttivo della prescrizione - ai sensi dell'art. 1 bis del d.l. n. 64 del 1999, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 1999 - rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione ed il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione, quale che ne sia stata la ragione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Decreto Legge 17/03/1999 num. 64 art. 1 bis CORTE COST., Legge 14/05/1999 num. 134 CORTE COST., Legge 03/08/1998 num. 302 all. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4366 del 2018 Rv. 648036-01

Massime precedenti Vedi: N. 8217 del 2021 Rv. 660976-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9607 del 15/04/2026 (Rv. 678892-01)

Presidente: . Estensore: . P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

T. (STANISCIÀ NICOLA) contro S.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Spese di giustizia - Recupero - Cognizione sulla pretesa sottostante al titolo esecutivo - Competenza ratione materiae - Tribunale - Sussistenza - Conseguenze in tema di opposizione all'esecuzione.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di recupero di spese di giustizia, la cognizione della pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo va attribuita, ratione materiae, al tribunale; ne consegue che l'opposizione all'esecuzione, la quale investe l'an della pretesa e dunque involge la medesima materia, non può essere radicata dinanzi al giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, DPR 30/03/2002 num. 115 art. 205 CORTE COST., DPR 30/03/2002 num. 115 art. 227 ter

Massime precedenti Vedi: N. 10395 del 2016 Rv. 640065-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9783 del 16/04/2026 (Rv. 678486-01)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

B. (MANNOCCI MASSIMO) contro F. (FORLATI ZENO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROVIGO, 11/10/2019

079057 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVALTA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) Terzo acquirente dal mutuatario del bene ipotecato - Accollo del debito - Effetti - Conseguenze in caso fallimento dell'acquirente ed espropriazione forzata del bene.

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In genere.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

113002 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE In genere.

In tema di mutuo ipotecario, nel vigore della legge fallimentare, l'accollo, da parte del terzo acquirente del bene ipotecato, del debito del mutuatario non produce l'effetto di rendere il titolare dell'ipoteca, che non vi abbia aderito, creditore dell'acquirente-accollante; ne consegue che, in caso di fallimento dell'acquirente del bene e di espropriazione forzata portata a termine ex art. 41, comma 2, del T.U.B., il creditore ipotecario, non aderente all'accollo, ha diritto di trattenere la somma ricavata dalla vendita del bene, o la quota di sua spettanza di tale somma, anche se non si è insinuato al passivo del fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5733 del 2025 Rv. 673932-01, N. 38225 del 2021 Rv. 663024-01, N. 23482 del 2018 Rv. 652465-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8557 del 2023 Rv. 667438-01

Sez. 3, Ordinanza n. 4810 del 03/03/2026 (Rv. 678070-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

B. (IACOPETTI GIOVANNI) contro B. (PANARITI PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/04/2023

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Opposizioni esecutive - Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - Giudice dell'opposizione esecutiva - Accertamento contenuto nel provvedimento costituente cosa giudicata formale - Criteri - Art. 12 delle preleggi - Attività di integrazione del titolo - Esclusione - Possibilità giudice di compiere nuovi accertamenti in fatto sul diritto - Esclusione - Revisione della valutazione compiuta giudice che ha emesso il titolo - Esclusione.

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA In genere.

Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo giudiziale, il giudice ha il potere-dovere di interpretare la portata precettiva del giudicato, al fine di identificare il diritto sostanziale del caso concreto coattivamente da soddisfare, in base ai canoni esegetici di cui all'art. 12 prel., senza possibilità di integrare il titolo o di revisionare le valutazioni compiute dal giudice che lo ha emesso, né di compiere nuovi accertamenti in fatto sul diritto su cui il provvedimento ha definitivamente statuito.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 29003 del 2024 Rv. 672851-01, N. 30838 del 2018 Rv. 651860-01, N. 1619 del 2024 Rv. 669823-01, N. 1942 del 2023 Rv. 666694-01, N. 14234 del 2023 Rv. 667879-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5633 del 2022 Rv. 664034-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5276 del 09/03/2026 (Rv. 678168-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

G. (GOBBI VITTORIO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/06/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione forzata - Opposizione proposta da creditore intervenuto - Contestazione della validità del pignoramento - Qualificazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di esecuzione forzata, l'opposizione con la quale il creditore intervenuto deduce l'invalidità dell'atto di pignoramento va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, dal momento che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale si contesta il diritto del creditore (procedente o intervenuto) di procedere ad esecuzione forzata, può essere proposta solo dal debitore esecutato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2781 del 2025 Rv. 673755-01

Sez. 3, Ordinanza n. 5330 del 09/03/2026 (Rv. 678118-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

T. (CALO' MASSIMO) contro H.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2022

079059 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Locazione dell'immobile pignorato stipulata dal custode - Estinzione della procedura - Automatica inefficacia del contratto - Frutti maturati - Spettanza all'esecutato - Azione intrapresa dal custode per il relativo recupero - Successione dell'esecutato ex art. 111 c.p.c. - Configurabilità.

079171 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE In genere.

Il contratto di locazione dell'immobile pignorato stipulato dal custode, previa autorizzazione del giudice, perde automaticamente efficacia con l'estinzione del processo esecutivo ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che, alla chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., è restituito al debitore, il quale, pertanto, qualora il custode abbia instaurato un giudizio per il recupero dei detti frutti, è legittimato a proseguirlo ex art. 111 c.p.c.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 632, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 22029 del 2018 Rv. 650071-01, N. 20696 del 2025 Rv. 675129-01, N. 15678 del 2024 Rv. 671258-01

Sez. 3, Ordinanza n. 6545 del 19/03/2026 (Rv. 678232-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

T. (DE LODI RICCARDO) contro I. (TARTAGLIA ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/03/2023

079204 ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) Opposizione all'esecuzione - Debitore (anche se fallito) - Qualità di litisconsorte necessario - Sussistenza - Omessa evocazione in giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza e rimessione della causa al giudice di primo grado.

In tema di espropriazione ex artt. 602 ss. c.p.c., nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario contro il creditore procedente il debitore - anche ove fallito, per l'eventualità del ritorno in bonis - riveste il ruolo di litisconsorte necessario, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento dei presupposti dell'azione esecutiva è destinato a spiegare effetti immediati e diretti, con conseguente nullità (rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) della sentenza emessa all'esito del giudizio cui non abbia partecipato e rimessione della causa al giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 4763 del 2019 Rv. 653012-01

Sez. 2, Ordinanza n. 6964 del 23/03/2026 (Rv. 677484-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

C. (DISTEFANO LAURA) contro C. (TORRISI GIUSEPPE VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/12/2019

079220 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE Azione di ripetizione ex art. 2921 c.c. - Fondamento - Applicazione estensiva ed analogica - Esclusione - Fondamento.

079223 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA In genere.

In tema di vendita forzata, l'azione di ripetizione ex art. 2921 c.c., che presuppone che l'aggiudicatario perda il bene per effetto dell'esistenza del diritto di un terzo sullo stesso, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il trasferimento venga meno per effetto dell'errore nel bando di vendita o nell'aggiudicazione, essendo volta a tutelare l'acquirente in sede esecutiva, a fronte dell'ingiustificato vantaggio dei creditori della procedura espropriativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 2921, Cod. Civ. art. 2922

Massime precedenti Vedi: N. 2064 del 2023 Rv. 667024-01, N. 22854 del 2020 Rv. 659410-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7499 del 29/03/2026 (Rv. 678174-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

T. (PEZZI DANILO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 04/10/2023

079215 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Vendita telematica - Restituzione della cauzione per errore del sistema - Nullità - Esclusione - Condizioni.

In tema di vendita forzata telematica, non sussiste alcuna violazione delle condizioni della vendita né vizio implicante la sua invalidità allorché la cauzione, regolarmente versata con l'offerta di acquisto, sia stata restituita all'offerente per errore del sistema telematico, purché la stessa sia stata riaccreditata dall'aggiudicatario su indicazione dell'ufficio e sia presente, unitamente al saldo prezzo, al momento dell'emissione del decreto di trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31547 del 2023 Rv. 669471-01

Sez. 3, Ordinanza n. 7964 del 31/03/2026 (Rv. 678289-01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

P. (FERRERI ROSA) contro C. (CAPURSO MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/03/2022

079048 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE Infruttuosità dell'azione esecutiva - Obblighi di custodia a carico del terzo - Violazione - Legittimazione a farne valere le conseguenze dannose - Titolare del bene - Sussistenza - Creditore procedente - Esclusione.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione presso terzi, ove l'azione esecutiva sia risultata infruttuosa - per la dichiarazione negativa del terzo detentore del bene pignorato e per l'esito negativo del conseguente accertamento ex art. 549 c.p.c. -, le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia, incombenti sul terzo ai sensi dell'art. 546 c.p.c., possono essere fatte valere esclusivamente dal titolare del bene pignorato e non dal creditore procedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5617 del 1994 Rv. 486979-01, N. 5529 del 2011 Rv. 617032-01

Sez. 3, Sentenza n. 8478 del 04/04/2026 (Rv. 677867-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/03/2023

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079048 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE Pignoramento presso terzi - Giudice dell'esecuzione - Possibilità di assumere provvedimenti che incidano sulla misura dell'obbligo di custodia del terzo - Esclusione - Ordine ex art. 543 c.p.c. - Contenuto.

079087 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI In genere.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

In tema di pignoramento presso terzi, la misura dell'obbligo di custodia gravante sul terzo - come determinata, con disposizione cogente ed inderogabile, dall'art. 546 c.p.c. - non può essere incisa, neppure in via mediata o indiretta, da provvedimenti del giudice dell'esecuzione, cui compete unicamente di impartire "l'ordine" di cui all'art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c., che, in relazione ai possibili sviluppi del procedimento, può consistere nell'ordine al terzo di adempiere in favore dell'assegnatario, ex art. 553 c.p.c. o nella liberazione totale del terzo dall'obbligo di custodia (in fattispecie estintive tipiche ed atipiche) o, infine, nella riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., e deve, in ogni caso, tradursi ed estrinsecarsi in un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro ed univoco, idoneo a conformare l'agire del terzo pignorato, che dello stesso è il primo destinatario, quale soggetto che nella procedura de qua riveste il ruolo di ausiliario del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 496

Massime precedenti Vedi: N. 1170 del 2022 Rv. 663700-01, N. 6835 del 2015 Rv. 634822-01

17. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. 3, **Ordinanza n. 6702 del 20/03/2026** (Rv. **678331-01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

F. (NAVA MARIO) contro Z. (MURARO ANNA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/06/2021

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro - Efficacia di giudicato - Ambito oggettivo - Opposizione - Erronea qualificazione della domanda riconvenzionale alla stregua di eccezione - Onere di impugnazione da parte del debitore - Sussistenza - Fattispecie.

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere.

Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta divenuto definitivo, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo che ne rappresenta il fondamento, con la conseguenza che, laddove il debitore intenda contestare la pretesa mediante la deduzione di autonomi controdiritti, ha l'onere di impugnare la sentenza che abbia erroneamente qualificato le sue domande riconvenzionali come eccezioni, altrimenti formandosi, sul punto, un giudicato preclusivo di un'autonoma azione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello - resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia - che aveva ritenuto formatosi il giudicato, in assenza di specifica impugnazione della sentenza di primo grado sul punto, circa la qualificazione come eccezioni e non come domande riconvenzionali delle difese dell'opponente, nonostante queste avessero ad oggetto la dedotta inesigibilità della restituzione del deposito cauzionale e la asserita sussistenza di controcrediti del locatore, compensabili con il suo debito restitutorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4131 del 2024 Rv. 670548-01, N. 25180 del 2024 Rv. 672407-01, N. 22465 del 2018 Rv. 650583-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 6962 del 23/03/2026** (Rv. **678224-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

P. (TORDO CAPRIOLI ALFONSO) contro A. (GRECO RAFFAELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/06/2022

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Opposizione a decreto ingiuntivo - Dichiarazione di inesistenza della notificazione del decreto - Conseguenze - Decisione della causa nel merito - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

La declaratoria di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo opposto determina il consolidarsi della presunzione di abbandono del titolo, sicché l'opposizione non vale ad instaurare un autonomo giudizio di cognizione e preclude al giudice l'esame della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di notificazione nulla o irregolare, la quale consente al giudice di decidere la causa nel merito.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1509 del 2019 Rv. 652454-01, N. 14692 del 2023 Rv. 667981-01, N. 5361 del 2025 Rv. 674165-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8989 del 09/04/2026 (Rv. 677626-02)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

M. (FICARRA ANTONINO) contro L. (GIAMBARRESI DARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/12/2020

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA
Opposizione tardiva - Decorrenza del termine - Dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato - Termine di chiusura decorrente dal compimento del primo atto di esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'atto, comunque acquisita dall'ingiunto, fermo restando che, a norma del comma 3 della medesima disposizione, l'opposizione è inammissibile una volta decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza che, rilevato il mancato ritiro del piego nonostante la consegna della comunicazione di avvenuto deposito alla moglie del destinatario, ha ritenuto perfezionata la notificazione decorsi dieci giorni dalla consegna della CAD sia per il notificante che per il notificato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7560 del 2022 Rv. 664561-01

Massime precedenti Vedi: N. 15221 del 2025 Rv. 675337-01

Sez. 3, Sentenza n. 9464 del 14/04/2026 (Rv. 677629-02)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

I. (RECCHIONI STEFANO) contro N. (DI GRAVIO VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 02/05/2023

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Rito sommario di cognizione - Ordinanza ex art 702-ter c.p.c. - Appello - Disciplina applicabile - Fondamento.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

L'art. 702-quater c.p.c. non disciplina un rito d'appello del giudizio di cognizione alternativo rispetto a quello ordinario ma si limita ad introdurre alcuni elementi di specialità - con riferimento, in particolare, all'ammissibilità dei nuovi mezzi di prova o della produzione di nuovi documenti, se ritenuti indispensabili dal collegio - sicché, per il resto, l'appello avverso una decisione resa con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., è regolato secondo il rito ordinario, con piena applicabilità del divieto dei nova, ex art. 345 c.p.c.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 6318 del 2020 Rv. 657291-01, N. 14315 del 2024 Rv. 671171-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11386 del 27/04/2026 (Rv. 678683-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

C. (RINALDI GIUSEPPE) contro D. (MUSCARA' GIUSEPPE LILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 22/09/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Creditore convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo - Deduzione di diversa ragione giuridica a fondamento del credito - Domanda riconvenzionale - Esclusione - Domanda subordinata - Sussistenza - Condizioni.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che, per respingere le pretese dell'opponente, adduca una diversa ragione giuridica a fondamento del proprio credito, fermi restando i fatti posti a base del decreto ingiuntivo, non formula una riconvenzionale, la quale si aggiunge a quella originariamente proposta, ma solo una domanda subordinata che ad essa si sostituisce.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7236 del 2025 Rv. 674547-01, N. 7592 del 2024 Rv. 670597-01, N. 1104 del 1999 Rv. 523079-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26727 del 2024 Rv. 672396-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11447 del 28/04/2026 (Rv. 678632-01)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

N. (MERLA GIOVANNI) contro S. (BUSCEMI GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Opposizione a decreto ingiuntivo - Fissazione di un termine nel decreto - Eccedente quello legale - Causa di nullità - Esclusione - Costituzione nel minor termine di legge da parte del debitore ingiunto - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Il termine per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 c.p.c., è dettato a tutela del diritto di difesa del debitore ingiunto sicché, mentre è causa di nullità la fissazione immotivata di un termine minore di quello legale, la fissazione di un termine maggiore, quand'anche immotivata, non costituisce causa di nullità del decreto ingiuntivo né impone al debitore ingiunto di proporre opposizione nel minor termine di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23418 del 2022 Rv. 665383-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 927 del 2022 Rv. 663586-02

18. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. L, **Ordinanza n. 11421 del 28/04/2026** (Rv. **678741-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **MIMMO GIOVANNI.** Relatore: **MIMMO GIOVANNI.**

S. (BALSAMO GIUSEPPE) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, TRIBUNALE TRAPANI, 23/10/2024

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Ricorso in opposizione - Omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Concessione di termine per il rinnovo - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.

In materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'omessa notifica del ricorso in opposizione, tempestivamente depositato, ai sensi del comma 6, e del decreto di fissazione di udienza, non determina alcuna decadenza, non essendo previsto un termine perentorio e stante la natura non impugnatoria del giudizio che si instaura a seguito della dichiarazione di dissenso, né, dunque, l'improcedibilità del ricorso, potendo, invece, dar luogo alla concessione di un termine, perentorio, per il rinnovo della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 3145 del 2024 Rv. 670035-01, N. 2621 del 2017 Rv. 643071-01, N. 33835 del 2024 Rv. 673312-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20604 del 2008 Rv. 604554-01 Rv. 604555-01

Sez. L, **Ordinanza n. 6204 del 17/03/2026** (Rv. **678640-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** Estensore: **GANDINI FABRIZIO.** Relatore: **GANDINI FABRIZIO.**

L. (FERRARI MORANDI ESTER) contro I. (MASSA MANUELA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/06/2024

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Contestazioni parziali alla CTU - Omologa - Esclusione - Ricorso in opposizione - Accertamento giudiziale - Estensione - Fattispecie.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., le contestazioni, anche parziali, alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del tribunale con la quale, in esito al giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il decreto di omologa parziale, riguardante uno solo dei requisiti sanitari per i quali il ricorso per a.t.p. era stato promosso, era stato ritenuto idoneo a precludere qualsiasi statuizione riguardante la sussistenza del medesimo requisito).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13234 del 2025 Rv. 675566-01

Massime precedenti Vedi: N. 20986 del 2025 Rv. 675873-01

Sez. L, Ordinanza n. 7008 del 24/03/2026 (Rv. 678436-01)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

A. (MEROLA GIUSEPPE) contro C. (IZZO MICHELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2024

132119 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE Rito del lavoro - Mancanza della procura alle liti - Inesistenza dell'atto introduttivo - Rilascio della procura dopo il deposito del ricorso o l'assegnazione di un termine ex art. 182, comma 2, c.p.c. (ratione temporis vigente) - Sanatoria - Esclusione.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

Il rilascio della procura alle liti di cui all'art. 163, comma 3, n. 6, c.p.c. - applicabile anche nel rito del lavoro - è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio, di modo che la relativa mancanza ne comporta l'inesistenza giuridica, non sanabile dal rilascio della procura successivamente al deposito dell'atto stesso - atteso che nel processo del lavoro non è applicabile l'art. 125, comma 2, c.p.c., realizzandosi la costituzione nel giudizio mediante il deposito del ricorso -, né emendabile con l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione ex art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo previgente rispetto alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022), che non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. N.6, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 28251 del 2023 Rv. 669047-01, N. 9596 del 2001 Rv. 548210-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37434 del 2022 Rv. 666508-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10085 del 18/04/2026 (Rv. 677796-01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

C. (SERRA STEFANO) contro D. (VITALE VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2022

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE Passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario - Provvedimento formale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il passaggio dal rito del lavoro a quello ordinario non può avvenire implicitamente, ma richiede l'adozione di un provvedimento formale che, pur senza formule sacramentali, esprima in modo chiaro, univoco e consapevole la scelta del giudice in ordine alla sequenza procedimentale di svolgimento della causa, così da ricondurla senza incertezze a un determinato rito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto nelle forme del rito locatizio avverso decisione resa all'esito di giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., in cui il giudice aveva dapprima fissato l'udienza di discussione ex art. 281-sexies e, poi, revocando tale ordinanza, assegnato la causa a sentenza "senza termini" e depositato la decisione nei successivi sessanta giorni, senza adottare alcun provvedimento espresso di mutamento del rito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13708 del 2007 Rv. 597655-01, N. 10509 del 2025 Rv. 674650-01, N. 1554 del 2023 Rv. 666691-01

Sez. L, Ordinanza n. 10342 del 20/04/2026 (Rv. 678698-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: ARIOLA LUCA. Relatore: ARIOLA LUCA.

R. (MAIDA FABIO) contro I. (PASSARELLI MARIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/11/2024

132188 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Spese processuali - Regime ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Controversia sulla ripetizione della NASpI già percepita - Applicazione - Ragioni - Ricomprensione all'interno del "diritto singolare" - Sussistenza.

Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si applica anche all'azione di accertamento negativo del diritto alla ripetizione dell'indennità NASpI, che l'Inps assume indebitamente percepita dall'assicurato, atteso che oggetto del giudizio è, comunque, la spettanza o meno della prestazione che l'ente erogatore intende ripetere e l'assicurato chiede di trattenere e che anche in tal caso è ravvisabile la ratio sottesa al "diritto singolare", di cui la norma è espressione, consistente nel consentire un più agevole accesso alla tutela giurisdizionale a chi, versando in condizioni reddituali ritenute meritevoli dal legislatore, ambisce a conseguire una provvidenza finalizzata a sopperire alla condizione di bisogno materiale in cui egli versa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 152 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Costituzione art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 16676 del 2020 Rv. 658638-01, N. 10038 del 2024 Rv. 670690-01, N. 23920 del 2023 Rv. 668763-01

Sez. L, Ordinanza n. 10930 del 24/04/2026 (Rv. 678763-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

G. (URSO MASSIMO) contro U. (ABBRUZZESE UMILE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/02/2023

132113 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE Rito del lavoro - Fase emergenziale -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. con l. n. 77 del 2020 - Sostituzione dell'udienza di discussione col deposito di note scritte - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Nel processo del lavoro, anche nella fase emergenziale, la sostituzione dell'udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritte, ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è ammissibile a condizione che siano garantiti, in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il rigetto, in primo grado, della richiesta di svolgimento in presenza dell'udienza ex art. 420 c.p.c., per essere stata ritenuta la causa matura per la decisione per carenze di allegazione e prove nel ricorso, aveva determinato la radicale obliterazione della fase propriamente orale, ricomprendente l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, con conseguente impedimento in radice della prova).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 594 del 2024 Rv. 669763-01, N. 15311 del 2023 Rv. 667797-01, N. 27368 del 2025 Rv. 676764-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17603 del 2025 Rv. 675389-01